PUBBLICAZIONI
DEL
R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO
IN FIRENZE
SEZIONE DI FILOSOFIA E FILOLOGIA

UMBERTO CASSUTO
LIBERO DOCENTE DI EBRAICO

GLI EBREI A FIRENZE

NELL'ETÀ DEL RINASCIMENTO

FIRENZE
TIPOGRAFIA GALLETTI E COCCI
1918

STADTBIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN.

26177/3

PUBBLICAZIONI
DEL
R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO
IN FIRENZE
SEZIONE DI FILOSOFIA E FILOLOGIA

UMBERTO CASSUTO
LIBERO DOCENTE DI EBRAICO

GLI EBREI A FIRENZE

NELL'ETÀ DEL RINASCIMENTO

FIRENZE
TIPOGRAFIA GALLETTI E COCCI
1918

3.1
124

STADTBIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN.

AL SENATORE

IGNAZIO GUIDI

NESTORE DEGLI STUDI SEMITICI IN ITALIA

IN TESTIMONIO DI REVERENTE AMMIRAZIONE

CON DEVOTO ANIMO CONSACRO

PREFAZIONE

Nel sottoporre alla benevola attenzione del lettore questo mio studio, non ritengo superfluo dare un cenno dei criteri a cui mi sono informato, e a cui credo debba informarsi chiunque si prefigga la ricostruzione scientifica di ciò che fu la vita degli ebrei in Italia nel medio evo e nell'età moderna.

Anzi tutto, una parola su ciò che concerne la ricerca e la raccolta del materiale. Occorre a tal proposito tener presente — cosa di cui sembra non si siano resi conto di solito coloro che si sono recentemente occupati di argomenti relativi alla storia degli ebrei in Italia — che non è possibile conseguire resultati decisivi in questo particolare campo di studi se non integrando il materiale fornito dai documenti d'archivio con quello di tutta un'altra serie di fonti storiche che è costituita dalle scritture in lingua ebraica che gli ebrei medesimi hanno tramandato. Basterà pensare che essi scrivevano in ebraico le loro cronache e i loro ricordi familiari e personali, che tenevano in ebraico la maggior parte della loro corrispondenza e della loro contabilità, che redigevano in ebraico la maggior parte dei loro scritti letterari, iscrizioni comprese, e resulterà chiaro che non può parlarsi di storia degli ebrei quando si prescinda da quelle importantissime fonti che sono le cronache, gli epistolari, le scritture private, le epigrafi, e le opere letterarie degli stessi ebrei. Lo studio unilaterale dei documenti d'archivio e delle altre scarse fonti non ebraiche ci può dar modo soltanto di formarci un'idea, e anch'essa monca e insufficiente, dei rapporti degli ebrei con lo Stato e con le popolazioni cristiane, ma nulla o quasi nulla ci può far sapere della loro esistenza privata, dei loro costumi, della vita interna delle loro comunità, nulla assolutamente dei sentimenti che li agitavano, delle correnti che si manifestavano nel loro pensiero, dell'attività letteraria e scientifica a cui essi si dedicavano. È ovvio pertanto che chi voglia far opera di sto-

rico coscienzioso dovrà non solo raccogliere i dati che abbondantemente gli saranno forniti dai documenti d'archivio, e quelli sparsi ma pur di notevole importanza che potranno esser desunti da altre fonti non ebraiche, come cronache o iscrizioni o opere letterarie, ma dovrà altresì tener conto delle molteplici fonti ebraiche, che, se non saranno facili a rintracciare per essere pressochè interamente manoscritte e disseminate ormai per le biblioteche dei più svariati paesi di Europa e di America, offriranno però una messe ampia e preziosa a chi sappia trarne conveniente partito.

Per la valutazione poi del materiale così raccolto, per l'interpretazione dei fatti, per la ricerca della loro connessione e dei loro rapporti di causa e di effetto, per la loro coordinazione in un tutto armonico e organico, è necessario aver sempre riguardo agli eventi che si svolgevano e ai fenomeni che si manifestavano nella società italiana contemporanea. Le alterne vicende degli ebrei italiani e le mutevoli condizioni della loro esistenza venivano successivamente plasmandosi a seconda del variar degli eventi e del modo di pensare e di sentire delle popolazioni italiane in mezzo a cui essi vivevano, onde chi voglia trovarne la spiegazione e rintracciare il filo conduttore che lo guidi attraverso la molteplice congerie dei singoli fatti, dovrà aver l'occhio di continuo a quelle che furono le condizioni politiche e sociali e religiose della popolazione circostante. Nè mancano analoghi rapporti pur nell'attività intellettuale: poichè, se nello svolgimento della letteratura ebraica e del pensiero ebraico in Italia è da vedersi in primo luogo una partecipazione al movimento letterario e filosofico dell'ebraismo nel suo complesso, è pur vero però che tale partecipazione presenta caratteri suoi peculiari e risente costantemente in misura notevolissima l'influenza dell'ambiente letterario e filosofico italiano — sul quale in alcuni casi essa esercita un'influenza a sua volta - talchè a questo occorre frequentemente rivolger l'attenzione ove si vogliano rettamente intendere gli scrittori ebrei italiani e le loro opere.

Tali sono i criteri che ho seguito, come in altri miei precedenti lavori di minore ampiezza, nel presente volume, il quale trae origine dalla tesi che presentai per la laurea in lettere nel R. Istituto di Studi Superiori in Firenze nel 1906, ma è stato però da me in questi ultimi anni completamente rifuso, senza che sia rimasto del primitivo lavoro giovanile altro che l'ossatura fondamentale.

Nel separarmi da questo lavoro, che ho condotto a termine in mezzo a non poche e non lievi difficoltà, tra le cure dell'insegnamento e quelle più gravose di molteplici uffici a cui son costretto ad accudire, mi è grato esprimere la mia riconoscenza verso la Sezione di Filosofia e Filologia del R. Istituto di Studi Superiori che volle accogliere il mio studio nella serie di queste *Pubblicazioni*; in particolar

modo ricordo con gratitudine il mio insigne Maestro Pio Rajna, Presidente della Sezione, e la venerata memoria del Prof. Carlo Cipolla, che personalmente s'interessò per la stampa di questo volume. In pari tempo ringrazio la Direzione e il personale tutto della R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e del R. Archivio fiorentino per le costanti cortesie usatemi durante il lungo periodo delle mie ricerche, non senza ricordare anche altre biblioteche (come la Laurenziana, la Marucelliana, la Vaticana, la Vittorio Emanuele, la Casanatense, e quella del R. Istituto di Studi Superiori), nelle quali, se minore è stato il mio lavoro, non minore è stata la cortesia da me incontrata presso le Direzioni e presso i funzionari. Ringrazio altresì tutti quei gentili, i cui nomi son venuto ricordando volta a volta nel corso del volume, che dietro mia richiesta si sono adoperati per farmi avere in prestito manoscritti, ovvero mi hanno favorito copie o estratti di manoscritti a me altrimenti inaccessibili.

Firenze, Gennaio 1918.

U. C.

INDICE DELLE MATERIE

DEDICA . . . . . *Pag.* III

PREFAZIONE V

PARTE PRIMA. **La comunità e le sue vicende.** 1

CAPITOLO I. Le origini della comunità ivi

» II. L'epoca degli ebrei prestatori 32

Nota. Il guadagno dei prestatori ebrei fiorentini 68

» III. Dalla repubblica al principato 73

» IV. La segregazione dalla vita cittadina 98

PARTE SECONDA. **La vita sociale e la vita privata.** 119

CAPITOLO I. Il prestito e i prestatori ivi

Nota. I due libri ebraici di contabilità 160

» II. I commercianti e i loro traffici 171

» III. Le professioni liberali, le arti e i mestieri. 180

» IV. La condizione giuridica degli ebrei e l'ordinamento della comunità. 195

» V. Uno sguardo alla vita privata 220

» VI. L'onomastica 281

PARTE TERZA. **L'attività letteraria e scientifica** 245

CAPITOLO I. I rabbini del quattrocento. ivi

» II. Rimatori e prosatori varii nel quattrocento 259

» III. Gli ebrei nella cerchia degli umanisti e gli studi ebraici degli eruditi fiorentini. 278

» IV. Gli epistolari e le compilazioni didattiche 327

» V. La scuola poetica della prima metà del secolo XVI . 340

» VI. I talmudisti del cinquecento 350

APPENDICE:

PARTE PRIMA 361

» SECONDA. 397

» TERZA 423

AGGIUNTE E CORREZIONI 431

INDICE ALFABETICO. 433

GLI EBREI A FIRENZE

NELL'ETÀ DEL RINASCIMENTO

PARTE PRIMA

LA COMUNITÀ E LE SUE VICENDE

CAPITOLO I.

Le origini della comunità.

Nella Florentia romana, situata sulla Via Cassia che la congiungeva da un lato con Roma e dall'altro con Bologna e la pianura padana, collegata da altre strade con Faenza e l'Adriatico a oriente e con Pisa e il Tirreno a occidente, dotata dall'Arno, allora di gran lunga più ricco di acque di quel che oggi non sia, di una comoda via di navigazione fluviale, intensa era senza dubbio l'attività commerciale, continua e molteplice l'affluenza di mercanti provenienti da lontani paesi (1). È pertanto assai probabile che vi si fosse formato un aggruppamento ebraico, quali si venivano costituendo in Italia nei più cospicui centri di traffici. Però nessuna testimonianza decisiva può fino ad ora permetterci di arrischiare senz'altro un'affermazione in questo senso. Vero è che l'assoluta mancanza di ogni altra notizia fa sì che acquisti notevole valore un'allusione di Ambrogio vescovo di Milano dalla quale forse potrebbe dedursi che Giuliana, la fondatrice della chiesa di S. Lorenzo nel 393, era per nascita ebrea (2); ma sarà prudente astenersi

(1) Come fosse considerevole il numero degli orientali che si trovavano nell'antica Firenze, dimostra il Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I, p. 89 e segg.; cfr. le *Forschungen* dello stesso autore, I, p. 19-20.

(2) *Exhortatio virginitatis* (Migne, *Patrol. lat.*, t. 16, col. 339): « Dum Julianam volo dicere, Judaeam dixi. Non erravit lingua, sed definivit. Judaea enim est anima quae Christum fatetur. Denique *notus in Judaea Deus* (Ps. 76 [75], 2); id est, ubi agnoscebatur, non ubi negabatur. Est ergo in spiritu Judaea, ubi maior por-

dal costruire un troppo vasto edificio sopra così fragile base. Se, come l'analogia con le altre più notevoli sedi del commercio italiano e la possibile origine ebraica di Giuliana ci inducono a ritenere assai verisimile, una comunità ebraica esistè veramente in Firenze nell'epoca romana, e se essa, come pure potrebbe presumersi, ebbe la sua sede e il suo cimitero sotterraneo oltr'Arno, in prossimità del Ponte Vecchio, nel luogo dove la Via Cassia, quale fu restaurata da Adriano, metteva capo a Firenze, e dove sappiamo che si trovavano le sepolture della primitiva comunità cristiana (1), non sarebbe da escludere che un'investigazione del sottosuolo nei pressi della chiesa di S. Felicita, condotta con più ampiezza e con più cura che non quelle che furono compiute in passato (2), potesse mettere in luce i resti di qualche tomba ebraica e porgerci così sicura testimonianza di una comunità ebraica a Firenze nell'età antica; ma oggi, nello stato attuale delle nostre cognizioni, non possiamo che limitarci, in via di congettura, a considerare l'esistenza di questa primitiva colonia ebraica come assai probabile.

---

tio, intellectus sincerior: *Quia salus ex Judeis est* (Joan. 4,23). Linguae igitur error testimonium sanctitatis invenit ». Questo artifizio retorico presuppone forse qualche cosa di reale (cfr. Davidsohn, *Gesch.*, I, p. 50). D'altra parte non si può non tener conto della possibilità che Giuliana, anche se nata ebrea, fosse venuta a Firenze dopo la sua conversione, per quanto, come dimostrò recentemente il Ristori (*Della venuta e del soggiorno di S. Ambrogio in Firenze*, in *Arch. stor. it.*, serie V, t. XXVI, 1905, p. 262-263) essa non possa identificarsi con la omonima santa bolognese.

(1) Gamurrini, *Principi della religione cristiana in Firenze*, in *Atti della Società Colombaria di Firenze dell'anno MCMIX-MCMX*, Firenze 1912, p. 76 segg. (p. 316 segg., nel volume degli Atti 1900-1910). La sicurezza con cui il Gamurrini parla della presenza di una comunità ebraica a Firenze nell'età romana è senza dubbio eccessiva, tanto più che egli non fa parola dell'origine ebraica di Giuliana. È però assai probabile che, se allora vi furono realmente ebrei a Firenze, essi dimorassero, come il Gamurrini ritiene, presso lo sbocco meridionale del Ponte Vecchio, poichè là giungeva la strada di Roma donde l'immigrazione doveva esser pervenuta, e là troviamo le prime traccie della comunità cristiana, nel cimitero sotterraneo che il Gamurrini, secondo me giustamente, sostiene essere il primo in ordine di tempo; ed è noto come appunto in seno alle comunità ebraiche abbiano spesso avuto i loro inizi quelle cristiane.

(2) Scavi appositi e metodici non furono mai eseguiti, ma ripetutamente vennero in luce antichità cristiane nell'occasione di lavori che si facevano nel sottosuolo della chiesa e delle sue adiacenze. Dei resultati di tali scoperte, assai notevoli per la conoscenza dei primordi del cristianesimo in Firenze, parla, oltre al Gamurrini nel suo studio sopra menzionato, p. 82 (322) segg., il Davidsohn, *Geschichte*, I, p. 42-43 (trad. it., p. 61-62, con riproduzioni di iscrizioni e di monumenti); v. anche la bibliografia ivi citata.

Comunque, se anche quest'antica comunità vi fu, essa scomparve del tutto allorchè vennero a cessare le cause che le avevano dato origine, allorchè cioè, fin dall'epoca dei Goti, il commercio in Firenze languì miseramente. E quando, scotendosi da un secolare torpore, le industrie e i traffici cominciarono a risollevarsi, timidamente già nel secolo XI, più risolutamente di poi, dopo che il trattato commerciale del 1171 garantì ai fiorentini un sicuro sbocco sul mare dalla parte di Pisa, e dopo che fu soppresso l'ostacolo insormontabile che allo svilupparsi dei commerci era posto dalla nobiltà feudale, dominante a suo talento dall'alto dei suoi castelli le vie di comunicazione nei dintorni della città, quando si iniziò quel mirabile movimento ascensionale che condusse in breve i fiorentini a una prosperità commerciale e industriale che può a buon diritto chiamarsi prodigiosa, non troviamo benchè minimamente rappresentato in Firenze l'elemento ebraico [1], il quale aveva perduto ormai l'importanza che durante l'età antica e l'alto medioevo aveva avuta nel mondo dei traffici. Anche in Italia, sebbene alquanto più tardi e meno esclusivamente che non in altre regioni d'Europa, gli ebrei, vinti nel campo della mercatura, tendono ormai a specializzarsi in un'altra forma di attività, in quella del commercio del denaro, che diventa a poco a poco la loro funzione prevalente nel settentrione e nel centro d'Italia. Le comunità ebraiche che si costituiscono in città italiane nel basso medioevo debbono di solito la loro origine non a ragioni commerciali, ma allo stanziamento di prestatori. Nè diversa è l'origine della comunità fiorentina me-

(1) Ebreo non era quel Martinus Judei che s'incontra in un documento del 1077 (Lami, *Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta*, II, p. 863, dal *Bullettone* dell'Archivio Arcivescovile; nella copia del *Bullettone* conservata nell'Archivio di Stato di Firenze, che ho riscontrata appositamente, a c. 318ª). Il Davidsohn (*Geschichte*, I, p. 789, n. 4) suppone che si possa trattare del figlio battezzato d'un ebreo, ma questa ipotesi non mi soddisfa. Piuttosto dovremo pensare semplicemente a un cristiano che portava questo nome, e non sarà cosa che debba farci meraviglia, perchè non mancano casi analoghi. È nota, anche per la menzione che ne fa Dante (*Paradiso*, XVI, 123), la famiglia fiorentina dei Giudi. Una famiglia cristiana chiamata proprio Judei o de Judeis si trovava nel secolo XIV a Roma (Vogelstein-Rieger, *Geschichte der Juden in Rom*, I, p. 301, n. 2, e p. 317). Se il nostro Martinus sia o no da identificarsi col Martinus Judeus (anch'esso, nonostante il suo nome, certamente cristiano) che nel 1124, ossia cinquantasette anni più tardi, figura come testimone in un atto stipulato a Peraga, presso Padova, (*Cod. dipl. padov.*, in *Monum. stor. pubbl. dalla R. Deputaz. veneta di storia patria*, serie I, Documenti, vol. IV, parte I, Venezia 1879, p. 204, n. 260), non è possibile determinare.

diocevale (1). Su questa connessione dell'inizio della comunità degli ebrei in Firenze con l'istituto del prestito ebraico occorre che ci soffermiamo alquanto ampiamente.

È noto come la dottrina canonica, basandosi su varii passi sì dell'antico (2) che del nuovo Testamento (3), vieti e danni recisamente la percezione di qualsiasi interesse sul denaro mutuato o sul credito concesso, e come questa teoria, idealmente nobilissima, si sia sempre conservata con una risolutezza che non veniva mai meno, anche quando ne resultava un contrasto con le necessità più pressanti della pratica commerciale e industriale (4). Quanto più le relazioni commerciali si estendono e divengono complesse, tanto più si fa sentire urgente il bisogno del credito e difficile la sua concessione gratuita, e tanto più appare la inattuabilità pratica del principio cano-

(1) Non seguiremo pertanto l'opinione da altri sostenuta (Davidsohn, *Geschichte*, I, p. 789; cfr. anche *Osservatore fiorentino*, IV, 3ª ed., Firenze 1821, p. 29), che, se gli ebrei non appariscono a Firenze altro che in epoca relativamente tarda, ciò si deve alla deliberata volontà dei fiorentini, che avrebbero voluto tenerli lontani per timore della loro concorrenza nel campo commerciale.

(2) Es. 22, 25; Lev. 25, 36-37; Deut., 22, 20-21; e anche Ps. 15, 5; Prov. 28, 8; Ez. 18, 8, 13, 17. Un esame ampio e minuto del divieto dell'interesse nella Bibbia ebraica è fatto da G. Hejcl nel suo studio *Das alttestamentliche Zinsverbot* (*Biblische Studien*, herausg. von O. Bardenhewer, XII, 4) Freiburg i. B. 1907, che avremo ancora occasione di citare.

(3) Specialmente Luca 6, 35. V. la nota seguente.

(4) Nei primi tempi del cristianesimo non si trova traccia di questa proibizione, e il passo di Luca 6, 35 viene allora inteso come un comandamento inerente all'amor del prossimo, come un dovere morale; ma tosto quel che era in origine un suggerimento morale diventa a poco a poco una massima giuridica, da prima obbligatoria solo per il clero, come quello a cui si addiceva la più stretta osservanza dei doveri religiosi, poi per ogni cristiano. Così l'Endemann, *Studien in der rom.-kanonistischen Wirthschafts- u. Rechtslehre*. Berlino 1874-1883, I, p. 10. Lo Schaub, *Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis, und unlautern Handel*, etc., Freiburg i. B. 1905, p. 61 segg., nota come da prima la base biblica della proibizione fosse costituita soltanto dai passi dell'Antico Testamento, e dimostra come il passo di S. Luca 6, 35, che posteriormente ebbe tanta importanza per la proibizione, e che vien considerato come il principale fondamento della teoria proibitiva, cominci ad esser citato solo con la Decretale *Consulit* di Urbano III; ad ogni modo dopo questo momento esso acquista indubbiamente un'importanza capitale come base del divieto. Comunque sia di ciò, ben tosto si erano avute decisioni di concilii vietanti agli ecclesiastici la percezione di un interesse sul denaro (ad esempio nel concilio di Arles nel 314 ed in quello di Nicea nel 325; in quello di Elvira, 305 o 306, ci sarebbe anche una disposizione relativa ai laici, però di dubbia autenticità; per maggiori ragguagli si può vedere Endemann, *National-ökon. Grundsätze der kanon. Lehre*, Berlino 1863, p. 8-9; e Neumann, *Gesch. des Wuchers in Deutschland*, Berlino 1865, p. 3-6). Dagli ecclesiastici la proibizione si estese a poco a poco a tutti i fedeli. Già la Decretale *Ne hoc quoque* di Leone I contiene, insieme con il divieto per il clero, un severissimo biasimo per i laici che

nico in tutta la sua integrità. Vediamo quindi nel medioevo delinearsi un vivissimo contrasto fra il rigido principio che in nome della morale assoluta vieta di percepire un qualsiasi interesse, e la richiesta imperiosa della vita pratica che a questo divieto non può sottostare. Il contrasto è naturalmente più sensibile dove più vivi e più attivi sono gli scambi commerciali. In alcuni luoghi, come nella Germania settentrionale, la legislazione civile, e in ispecial modo le disposizioni statutarie delle singole città, vivamente e lungamente lottarono contro la teoria canonica vietante la percezione di qualsiasi frutto del denaro e in particolar modo la sua forma più caratteristica, il prestito a interesse (1); altrove, e più comunemente, si cercò di girare la difficoltà affidando l'esercizio del prestito a interesse agli ebrei (2), ai quali la proibizione canonica non po-

---

percepiscono usura, e in essa, secondo lo Schaub (p. 26-27), è da vedere la base principale per la legislazione contro l'usura emanante da Carlo Magno, il quale a varie riprese vietò *a tutti* la percezione di qualsiasi interesse (già nel Sinodo di Acquisgrana 789, c. 5 e 39; più importante il Capitolare dell'806, c. 11). Questo divieto di carattere ecclesiastico-statale, come lo definisce lo Schaub, il quale ha il merito di avere minutamente studiato lo sviluppo della teoria proibitiva nell'epoca carolingia, fu confermato dai successori di Carlo Magno con pene severe (Schaub, p. 36 segg.). Dopo l'epoca carolingia, una serie di concilii sanziona solennemente il divieto, talvolta occupandosi solo degli ecclesiastici, tal'altra espressamente determinando che il divieto è applicabile anche ai laici (così si riferiscono anche ai laici le proibizioni del concilio di Reims 1049, di Roma 1059, di Gerona 1078, II Lateranense 1139; v. Schaub, p. 125-129). Nel Decreto di Graziano furono accolti numerosi testi giuridici condannanti l'usura, il che contribuì a consolidare il valore della proibizione (Schaub, p. 137; Endemann, *Studien*, I, p. 11). Confermata da decreti papali (accolti nelle Decretali di Gregorio IX, nel Liber Sextus, e nelle Clementine), accettata costantemente dai canonisti, la teoria secondo la quale il denaro deve essere infruttifero e quindi ogni interesse vietato raggiunse nel secolo XIII il suo punto culminante, e si mantenne anche in seguito saldissima.

(1) Si possono qui usare indifferentemente i termini *interesse* e *usura* (e già sopra li ho usati indifferentemente), in quanto che, come nota lo Schaub (p. 73-74) allora, « come in generale nelle epoche primitive povere di capitale, qualsiasi interesse è sentito come un plusvalore, e tutte le ragioni giustamente sollevate contro l'usura colpiscono perciò anche la percezione dell'interesse »....; è dunque assai facilmente riconoscibile l'*usura*, considerandosi tale tutto ciò che anche minimamente supera il capitale, e « la conseguenza di questa facile riconoscibilità e di questa ampia identità effettiva porta a una identità di concetto e di espressione (*usura*) ». Questa identità di concetto e di espressione dura poi a lungo nei secoli, e « solo alla luce di un ampio sviluppo del commercio basato sul credito si mostra chiaro come siano diversi i due elementi concettuali congiunti fra loro nei tempi primitivi ».

(2) Un ricco materiale su questa assunzione delle funzioni di prestatori da parte degli ebrei è raccolto da Scherer, *Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen Ländern*, Leipzig 1901, p. 190 segg., e XVIII-XIX.

teva applicarsi (1). Gli ebrei nell'impero di Carlo Magno erano gli organi dello scambio commerciale internazionale, ma a poco a poco, con un movimento che s'inizia ancora nel secolo IX, essi avevano poi perso terreno nel mondo commerciale di fronte ai negozianti cristiani (2). Si era così verificata anche presso di loro quella legge economica secondo la quale i popoli commercianti, quando sono vinti nella mercatura dai popoli più giovani, sogliono ritirarsi coi loro capitali nel commercio del denaro (3). In tal modo sorge e si diffonde, prima o dopo nei diversi paesi, in Italia dal secolo XIII, l'istituzione del prestito ebraico, anche nel nostro paese così comune che ben presto tutte le città e tutte le terre, l'una dopo l'altra, vengono ad avere il loro ebreo o i loro ebrei feneratori, compienti una funzione economica che appare per lungo tempo una necessità della vita pratica (4).

Veramente, anche nel diritto ebraico si era manifestata una tendenza diretta a vietare l'esercizio del prestito a interesse. Già vedemmo come varii passi della Bibbia ebraica proibiscano per lo meno di percepire interesse da un israelita; la permissione di prestare a interesse a un non-israelita si spiega

(1) Il Neumann, *op. cit.*, p. 292 segg., crede che il divieto della percezione dell'interesse non potesse applicarsi agli ebrei, e così si ritiene generalmente L'Endemann, *Studien*, II, p. 386 segg., e limitatamente lo Scherer, *op. cit.*, p. 188-189 (v. anche sull'argomento la bibliografia da lui indicata) non sono di questo parere, ma ultimamente lo Schaub, *op. cit.*, p. 54 segg., ha dimostrato come la legislazione carolingia in proposito non si applicasse agli ebrei, e tanto meno la legge canonica. Ciò è del resto già ovvio di per sè, essendo gli ebrei *extra ecclesiam*. L'espressione di Federico II, che permette agli ebrei l'esercizio del prestito a interesse perchè essi non si trovano *sub lege a beatissimis patribus constituta*, è ben chiara in proposito, sebbene l'Endemann non lo riconosca. E più ancora sono chiare le numerose esplicite permissioni di pontefici ad ebrei di esercitare il prestito, o ad autorità temporali di condurre ebrei a tale scopo, come si trovano fra i documenti raccolti da Stern, *Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden*, I, Kiel 1893, p. 51 n. 48 e 49, p. 58 n. 53, p. 60 n. 54, p. 85 n. 88, p. 86 n. 84, e come, nel caso nostro di Firenze, è quella concessa da Eugenio IV (v. i capitoli pubblicati da Ciardini, *I banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV*, Borgo S. Lorenzo 1907, doc. I, p. i). E il IV Concilio Lateranense 1215, c. 67, si limita a proibire agli ebrei di percepire usure eccessive.

(2) Roscher, *Ansichten der Volkswirthschaft*, 3ª ed., Leipzig 1878, II, p. 335; Caro, *Sozial- und Wirtschaftsgesch. der Juden*, I, Leipzig 1908, p. 10-11.

(3) Roscher, *ibid.*, p. 338.

(4) Cfr., riguardo alla necessità del prestito per un ceto della popolazione per cui esso era « questione di vita o di morte », e riguardo alla opposizione della teoria canonica senza effetti pratici, quel che dice Zdekauer, *La fondazione del Monte Pio di Macerata*, Torino 1900, p. 6.

quando si pensi [1] alle condizioni sociali dell'epoca biblica, nella quale gl' israeliti erano pressochè esclusivamente dediti all'agricoltura, e poveri per lo più; mentre i pagani che si trovavano in mezzo a loro si occupavano del commercio ed erano di solito facoltosi; talchè sembrò equo al legislatore, nel vietare di percepire un interesse dal connazionale che del denaro mutuato doveva presumibilmente servirsi per le sue necessità personali, di permettere invece di percepirlo dallo straniero, al quale il denaro serviva per l'esercizio del commercio, e al quale, ove si fosse voluto estendere anche a suo favore il divieto, non sarebbe stato possibile imporre la reciprocità del trattamento. Nel Talmud poi, che si forma dei prestatori a usura un severissimo giudizio morale [2], mentre si conserva l'assoluta proibizione di prestare a interesse ad un israelita, si fa sentire una tendenza diretta a vietare di prestare a interesse anche a un non correligionario, salve alcune determinate eccezioni, come quando e quanto ciò fosse necessario per sostentare la propria vita [3].

Però anche i principi proibitivi enunciati nelle fonti del diritto ebraico non poterono esser rigidamente applicati nella pratica, di fronte alle necessità della vita commerciale. Così noi vediamo, tra il secolo X e l'XI, che gli ebrei che si recavano alla fiera di Colonia per commerciare e non avevano denari, ricorrevano agl' imprestiti di correligionari facoltosi, pagando loro un interesse, cosa che fu severamente biasimata da una alta autorità ebraica, R. Gershom Meor ha-Gola [4]. Alcuni se-

---

(1) Così Maffei, *Dell'impiego del danaro*, Verona 1744, p. 70-71; Schaub, *op. cit.*, p. 64; Hejcl, *op. cit.*, p. 73-77.

(2) Si vedano, ad esempio, i seguenti passi talmudici: « I prestatori a interesse son paragonati dalla Sacra Scrittura agli omicidi; come questi non possono rimediare al mal fatto, così quelli non possono rimediare al mal fatto » (b. Baba Mezi'a 61b); « Vieni e osserva quanto è grande la cecità dei prestatori a interesse: di solito, se un uomo dà di *malcagio* a un altro, questi monta in furore contro di lui; e invece costoro preparano testimoni, notaro, penne, e inchiostro, e scrivono e firmano: questo tale ha rinnegato il Dio d' Israele » (ibid., 71a); « Tutti questi trasgrediscono al divieto: chi presta, chi riceve, il garante, e i testimoni; e altri dicono: anche il notaro » (ibid., 75b).

(3) b. Baba Mezi'a, 70b-71a (prima versione del detto di R. Nachman); b. Makkoth, 24a, dove, a proposito del Salmo 15, che fra le condizioni necessarie perchè un uomo sia ammesso a « dimorare nel tabernacolo del Signore » pone quella di non aver prestato ad usura, si chiosa: « neppure a non-israeliti ».

(4) Aronius, *Regesten zur Gesch. der Juden im fränkischen und deutschen Reiche*, Berlin 1902, n. 149, p. 63-64; Schaub, p. 162, n. 1.

coli dopo, nel 1428, troviamo un' adunanza di notabili ebrei che lamenta la poca osservanza delle leggi ebraiche contro la percezione dell' interesse dai correligionari (1), e ancora più tardi, nel 1559, Jechiel Nissim da Pisa lamenta che sia frequente il caso di ebrei che prestano a interesse ad altri ebrei, ed elogia i talmudisti che saggiamente avevano proibito di prestare a interesse anche a non ebrei, sì da tener del tutto lontani dalla professione di prestatori (2). Però quanto al prestito a non ebrei, ben presto era invalso l'uso di non tener conto della teoria proibitiva talmudica. Già le autorità rabbiniche del secolo XII lo considerano come cosa ormai permessa in pratica, giustificando questa permissione con le mutate condizioni economiche e sociali (3).

A Firenze, che pur era uno dei più importanti centri commerciali e industriali del medioevo, la legislazione civile e gli statuti delle arti, come vedremo tosto, lungi dal lottare contro la dottrina canonica, si posero anzi ben presto nella via da questa tracciata, prima con una tal quale mitezza, e poi arrivando, più presto di quel che avvenisse altrove, alla recisa proibizione di ogni interesse, specialmente sotto l'influsso delle teorie di Bartolo e di Baldo, i quali resero vittorioso il concetto del divieto dell'usura anche nel diritto civile (4), per quanto, come è stato dimostrato recentemente (5), con qualche limitazione. Tuttavia, e ciò a tutta prima non può, dopo quanto abbiamo detto, non suscitar meraviglia, a Firenze non si ricorse se non molto tardi alla via che ancor restava aperta, alla ammissione cioè di ebrei feneratori.

Fino a tutto il secolo XIII non troviamo alcun accenno alla presenza di ebrei in Firenze, chè ebrei non possono ritenersi i varii personaggi che sono menzionati in documenti della prima metà del duegento con nomi che saranno in epoca più recente caratteristicamente ebraici, senza però l'appellativo di *judeus* o *hebreus*, che difficilmente potrebbe mancare se vera-

---

(1) È il congresso del quale avremo occasione di parlare ampiamente più avanti in questo stesso capitolo.

(2) Cassuto, in *Rivista Israelitica*, X, p. 56.

(3) Tosaphoth a Baba Mezi'a 70^{b}-71^{a}, s. v. תשיך.

(4) Endemann, *op. cit.*, I, p. 27.

(5) Salvioli, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda*, Napoli 1906, vol. II, p. 269 segg.

mente di ebrei si trattasse (1). Solo al principio del trecento cominciano ad aversi le prime notizie relative alla presenza di qualche ebreo a Firenze, ma non abbiamo ancora a che fare con prestatori, bensì, a quanto può giudicarsi, con persone che si trovavano a Firenze solo temporaneamente, per il disbrigo di qualche loro faccenda, senza per altro avervi stabile e permanente dimora. Una predica che Giordano da Rivalto tenne a Firenze il 19 novembre 1304 (2), esortando fra l'altro i fedeli a evitare di aver rapporti con gli ebrei e di riporre in essi fiducia (3), non potrebbe intendersi se non si ammettesse che almeno fino dagli albori del trecento la presenza di ebrei a Firenze, non foss'altro che per una breve permanenza, non doveva esser cosa fuori dell'ordinario. Che agli ebrei fosse nel secolo XIV liberamente concesso di entrare nella città e di uscirne, resulta pur anco, almeno implicitamente, da una novella di Franco Sacchetti (4). Del resto, la testimonianza dei documenti viene a confermarci pienamente quella degli scrittori. In epoca molto vicina a quella della predica del beato da Rivalto, troviamo un maestro Datillo medico ebreo che il 18 settembre 1324 cita davanti all'Ufficiale della Mercanzia Ser Cambio Lapi, farmacista del popolo di S. Lucia de'Magnoli, per affari di commercio, e insieme col convenuto presta giuramento davanti al magistrato, una settimana più tardi (5). M.° Datillo doveva trovarsi a Firenze da poco tempo, perchè

(1) Santini, *Giorn. stor. della letter. ital.*, anno V (1887), vol. X, p. 169 (= Monaci, *Crestomazia ital. dei primi secoli*, Città di Castello 1912, p. 22 l. 89): Servodeo (1211); id., *Docum. dell'antica costituz. del com. di Firenze*, Firenze 1895, II, n. LXXV, p. 303: domum filiorum olim Dateri (1244); ibid., II, n. CXII, p. 330: filiorum Ysachi (1246). Che il nome d'Isacco, benchè raro, non fosse allora sconosciuto tra i cristiani in Firenze, è provato dall'esistenza di un consigliere Ysacus condam Sinelli che è tra i firmatari della lega di S. Genesio del 1197 (Santini, *Docum.* citati, I, n. XXII, p. 39), e di un potestà fiorentino a S. Gemignano nominato Paczus Isacchi, nel 1226 (Davidsohn, *Forschungen*, IV, p. 558).

(2) Giordano da Rivalto ebbe, come attesta egli stesso (*Prediche*, Milano 1839, I, p. 122), un maestro ebreo, da cui apprese l'ebraico, e questo maestro, a detta dello stesso Giordano, era un modello di ogni virtù, sì da potersi paragonare agli apostoli. Per l'accenno fatto da Giordano da Rivalto nella stessa predica del 9 novembre 1304 a una persecuzione degli ebrei nell'Italia meridionale, accenno di cui fu a torto revocata in dubbio l'esattezza, v. il mio studio *Un ignoto capitolo di storia ebraica*, in *Judaica, Festschrift zu Hermann Cohens siebzigstem Geburtstage*, Berlin 1912, p. 389-404.

(3) *Prediche*, Milano 1839, II, p. 342.

(4) Nov. 219.

(5) Davidsohn, *Forschungen*, III, p. 166; Lewinsky, in *Rivista Israelitica*, II (1905), p. 153 seg.

il 15 ottobre 1326 Carlo Duca di Calabria, allora signore di Firenze, scriveva al suo vicario in questa città incaricandolo di esaudire la supplica di questo ebreo [1], che protestava contro la tassa di dieci fiorini d'oro impostagli come *prestancia pro expedicionibus publicis*, e ne chiedeva l'esenzione, essendo egli forestiero, arrivato a Firenze meno di tre anni prima e non essendo d'altra parte provvisto di beni di fortuna [2]; nè la sua dimora a Firenze si protrasse ancora a lungo, perchè il 10 febbraio 1327 lo incontriamo già altrove, a Siena [3]. Quasi contemporaneamente a maestro Datillo si trovava a Firenze un altro ebreo, Manuel di Leone *de Urbe*, che nell'ottobre 1327 ricevette, non sappiamo a qual titolo, una somma di danaro da Carlo di Calabria [4]. Una prova indiretta delle relazioni di affari che avevano a Firenze ebrei dimoranti abitualmente altrove si può vedere nella circostanza che varii prestiti ripetutamente forniti al Comune di S. Gemignano da un gruppo di banchieri ebrei fra il 1341 e il 1345, erano rimborsabili, a tenore delle convenzioni stipulate fra il Comune e i prestatori, non solo a S. Gemignano, ma anche in varie altre località, fra cui figura costantemente l'esplicita menzione di Firenze [5]. Comunque, per quanto questa ultima notizia ci abbia già condotti nel campo del commercio del denaro, siamo ancora ben lontani dal vedere stabiliti a Firenze dei prestatori ebrei. Ciò non avverrà che un secolo circa più tardi.

Ora, un sì considerevole indugio da parte del Comune di Firenze nell'adottare un ripiego che già da lungo tempo era

(1) Il nome si trova qui sotto la forma Magister Dittarus de Urbe, ma si tratterà certamente dello stesso personaggio, e avremo a che fare con due varianti del nome Dattilo, col quale gli ebrei italiani traducevano il nome ebraico Joab; v. più avanti, parte III, cap. VI. De Urbe significherà che Datillo proveniva da Roma; cfr. il mio studio *La famiglia da Pisa*, Firenze 1910, p. 2-3. Le « spedizioni pubbliche » saranno evidentemente quelle contro Castruccio.

(2) Davidsohn, ibid., Lewinsky, ibid., p. 154.

(3) Davidsohn, ibid.; Lewinsky, ibid., p. 151 seg. Questa volta il nome è scritto nella forma Datturus, il che induce il Lewinsky (ibid. p. 155 n. 1) a supporre che esso sia una traduzione del nome Todros; ma già osservai, nella nota redazionale che aggiunsi al suo articolo, che si tratterà invece del nome Joab; v. parte III, cap. VI.

(4) Davidsohn, ibid.; Lewinsky, ibid., pag. 154. Sarà forse uno dei tanti che erano al seguito di Carlo, per la cui vita lussuosa e dispendiosa a Firenze v. Degli Azzi, *La dimora di Carlo figliuolo di Re Roberto a Firenze (1326-27)*, in *Arch. stor. it.*, V Serie, t. XLII (1908), p. 45-88, 259-305.

(5) Davidsohn, *Forschungen*, II, p. 329-330, n. 2465-67; Lewinsky, in *Rivista Israelitica*, III, p. 19-20.

in uso in altre parti d'Italia deve pur avere le sue cause. Queste cause vanno ricercate nel fatto che mentre il principio della proibizione dell'interesse esisteva e si affermava sempre più vigorosamente in teoria, non riusciva però a farsi strada nella pratica; infatti, se noi osserviamo partitamente, come faremo nelle linee che seguono, il lungo processo attraverso il quale questo principio teorico riesce a raggiungere una effettiva attuazione, vediamo che quanto più esso si avvicina alla vittoria, tanto più si pone mente alla opportunità di far venire a Firenze ebrei prestatori, e che, quando si vuole finalmente dare ad esso principio praticità assoluta, la chiamata degli ebrei diventa un fatto concreto; vediamo in altri termini che la proibizione *effettiva* dell'interesse e la presenza degli ebrei sono unite tra loro nella storia economica di Firenze, come due fenomeni correlativi.

Se altrove si sentì presto, e presto vi si provvide, il bisogno di ebrei feneratori che adempissero quella funzione economica che i cittadini non potevano adempire, era naturale che a Firenze questo bisogno non fosse per lungo tempo sentito, poichè qui i cittadini non si facevano scrupolo di esercitare essi stessi il prestito a interesse. La banca fiorentina, quella stessa banca fiorentina che acquistò importanza e fama mondiali, trae le sue origini, come nota il Davidsohn, non dal cambio del denaro e dal trasporto dei valori di luogo in luogo, bensì dall'altra delle radici del commercio bancario, cioè dalle operazioni di prestito, dal mutuo a interesse, del quale essa conservò le tracce in tutti i tempi (1). I primi passi delle case bancarie che furono poi celebri nel mondo ed ebbero importanza colossale fino alla catastrofe del 1345 sono, quali noi li vediamo alla fine del secolo XII e al principio del XIII, operazioni di prestito a interesse. In quest'epoca noi incontriamo come prestatori i Cavalcanti, i Pegolotti, i Manni, i Tignosi, gli Ebriaci, e fino dal 1204 vediamo costituita una società di prestatori (2). Nè solo i laici, ma anche gli ecclesiastici trascuravano, in quest'epoca più antica, la proibizione che si mostrava in pratica ineseguibile; negli esempi che il Davidsohn ha raccolto di prestiti eseguiti tra il 1016 e il 1210, riscontriamo che

(1) *Geschichte*, I, p. 795. Il passo non è reso del tutto esattamente nella traduzione italiana, I, 2, p. 1232.

(2) Ibid., p. 798.

gli ecclesiastici e i conventi percepiscono un interesse che va dal 14,28 al 25 %, mentre più elevati assai sono gl'interessi percepiti dai laici, presso i quali l'interesse più comune è quello del 25 %, mentre non mancano quelli del 30, del 45, del 50, e persino del 66,66 % (1). Un altro esempio addotto altrove dallo stesso Davidsohn (2), e relativo al 1217-18, ci mostra un interesse annuo di qualche cosa più che il 41 %.

Tanto poca era l'importanza che si annetteva al principio proibitivo, che si parlava, come ci attesta un documento del 1201, di un *cursus usurarum* normale, che variava secondo le condizioni del mercato finanziario (3); certo è però che il corso normale era assai di frequente oltrepassato, e non di poco, come abbiamo veduto. La generale tendenza all'attività capitalistica che si manifestava a Firenze in tutti i campi produsse una grande tolleranza circa le forme del commercio del denaro, e fece pure trovare il mezzo di mettere in regola, almeno all'ultimo momento, la coscienza dei prestatori col precetto religioso vietante la percezione dell'interesse. Questa specie di riparazione si faceva mediante l'elargizione in punto di morte di una somma più o meno ragguardevole a beneficio di qualche ente religioso, a titolo di restituzione delle somme percepite in modo peccaminoso e che non potevano ormai esser determinate esattamente e tanto meno esser restituite precisamente a coloro cui erano state tolte (4). Di tali elargizioni, che s'indicavano sotto il nome d'*incerta*, e che talvolta raggiungevano somme elevatissime, come quella di Lippo Conti, nel 1299, ammontante a 3000 fiorini d'oro, si trovano esempi numerosissimi nel secolo XIII e al principio del XIV, e pochi sono i testamenti di quest'epoca giunti fino a noi che non contengano la confessione dell'usura e di guadagni illeciti (5). L'abitudine di prestare a interesse era generale nella Firenze d'allora, e non ne andavano esenti personaggi ragguardevoli e stimati. Così non era mondo di usura Folco Portinari, padre di Beatrice, così Tegghiaio degli Adi-

---

(1) *Forschungen*, I, p. 158-159. V. anche il libro di banchieri fiorentini del 1211, pubblicato dal Santini e poi dal Monaci, già citato sopra a p. 9, n. 1.

(2) *Forschungen*, III, n 5, p. 2.

(3) Davidsohn, *Geschichte*, I, p. 795-796. Per quanto evidentemente qui la parola *usura* non debba intendersi nel senso moderno, ma in quello di *interesse*, pure l'espressione è degna di nota di fronte alla teoria vietante appunto ogni interesse.

(4) Ibid., II, 1, p. 410-11.

(5) Ibid., II, 2, p. 425-426. V. anche nel vol. III delle *Forschungen* i regesti indicati nell'*Übersicht* s. v. *Wucher*, p. XVII.

mari, riguardo al quale ha, per altri rispetti, qualche parola di encomio lo stesso Dante che così vivamente sferza gli usurai, e che certamente anche per questo lato (oltrechè per la sodomia) non esitava a considerarlo una delle « anime più nere » (1). Così qualche membro della famiglia Medici; così anche Accursio, che pur vivendo a Bologna seguiva ugualmente l'esempio dei suoi concittadini, e che a sua volta fu imitato dal figlio Francesco. Anche il clero continuava a non darsi pensiero della disposizione canonica concernente il prestito a interesse, tanto che nel 1309 il vescovo Antonio degli Orsi dovè prendere energiche disposizioni a questo proposito (2).

Non ci dobbiamo quindi stupire se i Fiorentini, i quali così largamente esercitavano il prestito, e non solo del resto nella loro città, ma pur anco in altre province d'Italia (3) e fino oltr'alpe, come in Francia e in Inghilterra (4), non pensarono affatto, per molto tempo almeno, a ricorrere ai prestatori ebrei, di cui non sentivano alcun bisogno.

Però fin dal principio del secolo XIV gli statuti delle arti ci mostrano chiaramente il lento ma continuo progresso che il principio della proibizione di ogni interesse veniva facendo, per lo meno in teoria. All'inizio del trecento gli ascritti alle arti dovevano compiere ogni anno una cerimonia espiatoria, il *perdono delle usure* (5), col che si veniva a riconoscere il prestito a interesse come qualcosa di praticamente esistente, ma costituente una colpa che aveva bisogno di espiazione. Una provvisione della repubblica in data 5 giugno 1354, che impone a ventun banchieri l'obbligo di pagare complessivamente duemila fiorini d'oro a titolo di multa per le usure che avessero esercitato o che fossero per esercitare dal 1° maggio prece-

(1) *Inferno*, VI, 79; XVI, 40-42.

(2) Ibid., p. 426-428. Interessanti notizie sopra una famiglia di prestatori fiorentini raccolse recentemente F. P. Luiso, *Su le tracce di un usuraio fiorentino del secolo XIII*, in *Arch. stor. it.*, V Serie, t. XLII (1908), p. 3-41.

(3) V., per esempio, Billiani, *Dei toscani ed ebrei prestatori di denaro in Gemona*, Udine 1895, p. 5-9; Ive, *Dei banchi feneratizi e capitoli degli ebrei di Pirano* etc., Rovigno 1881, p. 7; idem, *Banques juives et Monts-de-piété en Istrie*, in *Revue des études juives*, II (1881), p. 176; Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, Padova 1901, p. 17-18; Davidsohn, *Forschungen*, III, n. 422, p. 85 e n. 971, p. 192.

(4) Davidsohn, *Geschichte*, II, 1, p. 438-439; II, 2, p. 137-138; *Forschungen*, III, numerosi documenti citati nell'*Übersicht* sotto *Geldhandel*, p. XVI-XVII.

(5) Pöhlmann, *Die Wirtschaftspolitik der Florentiner Renaissance*, Leipzig 1878, p. 82-3; Doren, *Das Florentiner Zunftwesen*, Stuttgart-Berlin 1908, p. 595-596, il quale chiarisce meglio il significato del « perdono ».

dente fino al 1° maggio successivo, vietando a chiunque altro di prestare, sotto pena di 100 fiorini d'oro (1), ci mostra come anche lo Stato cercasse di porre un argine al dilagare del prestito, limitandone l'esercizio a un non rilevante numero di prestatori ufficialmente autorizzati dietro pagamento di una somma che per quanto chiamata col nome di multa, veniva però in realtà ad acquistare il carattere di una tassa. Era questo un primo passo verso la proibizione. Ben presto, a poco a poco, la dottrina proibitiva si va affermando più recisamente; nel 1367 l'arte del Cambio comincia a porre nei suoi statuti la esplicita proibizione di prestare a interesse, sotto pena di una multa di 100 lire (2). Non mancarono contrasti alla tendenza che veniva così affermandosi (3), e restarono ancora aperti a Firenze dei banchi di prestito, come quelli che in numero di otto troviamo ricordati nel 1377 (4), ma in fine la tendenza proibitiva trionfò, e nel 1394 tutte quante le arti inserirono nei loro statuti la proibizione assoluta del prestito (5). Era naturale che si pensasse ormai a ricorrere ai prestatori ebrei, e infatti una provvisione del 23 novembre 1396 autorizzava i priori a dar facoltà agli ebrei di venire a Firenze a esercitarvi il prestito, determinando fin d'ora che essi non potessero percepire un interesse superiore a 3 denari per lira al mese, il che corrisponde al 15 % all'anno, e occupandosi in pari tempo delle singole modalità del prestito e delle condizioni giuridiche degli ebrei con tanta minuziosità da far ritenere che il progetto fosse allora realmente preso in seria considerazione (6). Vengono quindi a corrispondersi, da un lato la proibizione ai cristiani di esercitare il pre-

(1) Vedi questa provvisione presso Doren, p. 789-790. Cito questa perchè è stata pubblicata per intero, ma essa non è la prima del suo genere. È sfuggito al Doren che analoghi documenti anteriori sono citati dal Davidsohn, *Forschungen*, III, n. 879, p. 177.

(2) Pöhlmann, p. 83-84; Doren, p. 597.

(3) Pöhlmann, p. 84.

(4) Manni, *Osservazioni istoriche circa i sigilli antichi dei secoli bassi*, volume XXVII, Firenze 1780, sigillo VII, p. 86-87. Sono ricordati tutti i nomi dei proprietari degli otto banchi, e nessuno di essi è tra i ventuno che furono autorizzati nel 1354.

(5) Pöhlmann, p. 84; Doren, p. 598.

(6) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 85, c. 224b-226a; v. *Appendice*, doc. I. Non è esatto che già gli ebrei fossero chiamati nel 1371, come dice il Doren, *op. cit.*, p. 597; egli cita per comprovare il suo asserto, attingendo dal Pöhlmann, un documento che si riferisce invece al 1471; il contesto del passo del Doren mostra che non si tratta di un errore di stampa.

stito a interesse, e dall'altro la permissione agli ebrei di adempiere questa funzione economica che era pur necessaria alla pratica della vita. Questa correlatività delle due disposizioni, quale si manifesta nella carta, si manifestò anche in realtà, in quanto che, essendo restata ineseguita la prima, non si sentì il bisogno di procedere all'attuazione dell'altra. Anche dopo il 1394 continuarono ad esistere in Firenze banchi di prestito tenuti da cittadini fiorentini, tra cui conosciamo nominativamente il « Presto del Ponte alla Carraia », nel 1412 (1), e quello « della Vacca », appartenente ai soci Giuliano di Nannino de' Bardi e Piero di Francesco Piccioli, tra il 1420 e il 1427 (2), e la stessa Signoria ebbe in questo periodo ripetutamente occasione di occuparsi di coloro che prestavano a interesse (3). Conseguentemente, il progetto di chiamare a Firenze gli ebrei prestatori restava ormai inutile, e infatti esso non venne recato ad effetto (4). Anzi, si arrivò fino a proibire esplicitamente l'esercizio del prestito da parte degli ebrei con un'apposita provvisione del Comune in data del 24 gennaio 1406, sotto la pena addirittura esorbitante di 1000 fiorini per ogni operazione di prestito (5),

(1) V. i *Ricordi* di Oderigo di Credi che citeremo tosto.

(2) Manni, *l. c.*; p. 88; Pagnini, *Della Decima e delle altre gravezze*, Lisbona-Lucca 1765-66, II, p. 139. La notizia del primo si riferisce al 1420, quella del secondo al 1427.

(3) Disposizioni per regolare la restituzione di somme percepite come interesse v. in Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 94, c. 232b (gennaio 1406); vol. 96, c. 193a (23 dicembre 1407); vol. 102, c. 88b (16 agosto 1413); vol. 105, c. 205b (20 novembre 1415), etc.

(4) Però fuori della città di Firenze, in varii luoghi del territorio fiorentino, vennero chiamati già in quest'epoca prestatori ebrei, tanto prima che dopo il 1394; così nel 1393 Matassia di Sabbato da Roma ottiene capitoli per prestare a San Miniato (v. il mio studio citato *La Famiglia da Pisa*, p. 4 segg.e docum. I°), e nel 1402, se non prima, Angelo di Abramo ottiene analoghe concessioni per Pescia (ibid., p. 6-7, n. 2). Probabilmente mancavano in quelle località prestatori cristiani.

(5) Arch. fior. *Provvisioni*, vol. 94, c. 233a-b; v. *Appendice*, doc. II. Questa proibizione si estendeva anche al territorio, e le concessioni feneratizie che allora in esso vigevano venivano dichiarate nulle a partire dal 1° settembre 1406; però, prima che giungesse questo termine, i reclami presentati sì dagli ebrei che dai singoli Comuni del territorio ottennero la revoca della proibizione; e gli ebrei continuarono a prestare. V. per maggiori particolari *La Famiglia da Pisa*, p. 8-9 (ivi p. 8 r. 1 per errore di stampa si trova 1393 in luogo di 1396). Per Arezzo v. anche *Arch. stor. ital.*, Serie III, t. XXII (1875), p. 188-190. A questi ebrei prestatori nel territorio fu imposto nel 1417 di pagare annualmente in favore della Società dei Magi, che dava circa ogni triennio la sacra rappresentazione dei Re Magi, quattro denari per ogni lira della tassa che pagavano al Comune di Firenze (*Provvisioni*, vol. 104, c. 325b). Curiosamente, il Manni, *l. c.*, p. 87, invece di Magi ha « Maestri, cioè Muratori »; ciò deriva dall'avere egli inteso *Magorum* come abbreviazione di *Magistrorum*.

e la proibizione fu ripetuta anche negli Statuti fiorentini del 1415 (1). Ai prestatori cristiani il Comune cercava di porre limitazioni e restrizioni per quanto fosse possibile, ma non sempre raggiungeva l'intento. Il 23 aprile del 1420 l'esercizio del prestito venne, con esplicita rinnovazione di deliberazioni precedenti, proibito a tutti, all'infuori di coloro che tenevano banco aperto con autorizzazione del comune e pagavano un'annua tassa in correspettivo di tale concessione. Anche questo divieto era accompagnato dalla comminazione di una multa, la quale, ammontando a 1000 lire, era anch'essa gravissima, sebbene inferiore d'assai a quella imposta agli ebrei (2). Ma non basta. Pochi mesi dopo, il Comune volle porre un limite anche a questi prestatori autorizzati, e stabilì, il 12 giugno dello stesso anno, che essi non potessero percepire un interesse superiore a quello di 5 denari per lira al mese, ossia del 25 % all'anno, e ordinò che d'allora in poi nelle concessioni feneratizie si facesse espressa menzione di questo limite massimo dell'interesse (3). Qual fosse il tasso che si soleva percepire a Firenze prima di queste disposizioni, possiamo giudicare da quanto ci racconta Oderigo di Credi nei suoi *Ricordi* (4). Egli riferisce di avere impegnato una cioppa, l'11 novembre 1412, per la somma di venti lire, e di averla ritirata il 18 maggio successivo, pagando a titolo d'interesse quattro lire

(1) La contradizione che si nota negli Statuti del 1415, che nel l. II rubr. 19 proibiscono del tutto agli ebrei di prestare, e nel l. IV rubr. 142 fissano il tasso del loro interesse, si potrà risolvere riferendo il primo passo alla città di Firenze, e il secondo al territorio. Sulla fede di un libro di cambiatori a usura esistente nell'Archivio del Monte Comune (che io non ho potuto rintracciare) il Manni, *l. c.* p. 88, ritiene che si sarebbero trovati prestatori ebrei a Firenze nel 1419; ma deve esservi evidentemente un errore di data. Ad ogni modo, ammessa la realtà del fatto, si tratterebbe di un abuso illegale; fino allora non era stata concessa agli ebrei la permissione effettiva di prestare a Firenze.

(2) Arch. fior. *Provvisioni*, vol. 110, c. 10 b. Si confronti la provvisione del 5 giugno 1354 citata di sopra e la n. 1 a p. 14.

(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 110, c. 27 b. La prima disposizione di questa provvisione è riferita anche dall'Ammirato, *Istorie Fiorentine*, Firenze 1641-47, II p. 988, con queste parole: « La quale [repubblica] volendo mettere qualche freno a quei che prestavano in Firenze a usura col pegno, che comunemente si diceva prestare a pannello, ordinò che non potessero pigliar più di cinque danari per lira il mese, usura pur troppo ingorda e pur comportata ». Dall'Ammirato trae la notizia il Pagnini, *op. cit.*, II, p. 139.

(4) *Arch. stor. ital.*, serie I, t. IV, parte 1ª, p. 92: « Ricordo, che a dì xi di novembre [1412] io impegnai la mia cioppa verde foderata di taffettà verde, al presto del Ponte alla Carraia, per lire 20 di piccioli .... Riscossi la detta cioppa a dì xviii di maggio 1413. Montò il pro lire 4, soldi 18 ».

e tredici soldi. Ciò equivale al 40 % (1). Ma anche dopo la provvisione del 12 giugno 1420 le cose, a quanto sembra, non migliorarono gran che, o per lo meno non quanto si desiderava. Ce lo attesta la portata al catasto dei già ricordati proprietari del banco della Vacca, Giuliano di Nannino de' Bardi e Piero di Francesco Piccioli, per l'anno 1427. Come frutto annuo che presumono di ricavare impiegando nel prestito su pegni un capitale di Lire 2928. 4, essi denunziano la somma di L. 878. 8, ammettendo anche la possibilità che questa previsione sia superata (2). Con ciò si rimaneva sempre al di sopra del tasso massimo fissato nel 1420, perchè le L. 878.8 rappresentano un interesse del 30 %.

Convinta ormai che era impossibile esercitare un' efficace sorveglianza sui cittadini prestatori, la Signoria si decise nel 1430 a chiamare gli ebrei, pensando probabilmente, come ritiene il Doren, che di fronte a costoro era più facile il controllo e che a loro era più facile imporre un *maximum* d'interesse, sia pure elevato (3). Così si sarebbe potuto ridurre il tasso ancor più di quel che si fosse fatto nel 1420, abbassandolo fino al 20 %, che, per quanto pur esso abbastanza alto, pure poteva considerarsi allora, come ci attesta il Pagnini, normale (4); si sarebbe potuta avere maggior sicurezza che il limite così fissato non venisse oltrepassato, e si sarebbe anche potuto raggiungere l'effettuazione pratica della tendenza fino allora teorica

---

(1) Il prestito era durato mesi 6 e giorni 7; poniamo 7 mesi interi, poichè le frazioni di mese si solevano calcolare come mese intero. Lire 4 equivalgono a soldi 80, che uniti a 13 soldi, formano in tutto 93 soldi d'interesse. Questi 93 soldi, divisi per 7. danno un interesse mensile di 13 soldi e 3 denari, più una piccola frazione, ossia 159 denari, più la piccola frazione. Di fronte al capitale di L. 20, ossia di danari 4800, i 159 denari e frazione rappresentano l'interesse mensile del 3, 33 %, ossia l'interesse annuo del 40 %.

(2) Pagnini, *op. cit.*, II, p. 139, e docum. XIX, p. 342: « E più gl' interessi delle dette lire 2928.4 - per tempo d'un anno recati a un dì per Domenico di Currado a ciò diputato, montano lire 878. 8, ed è [leggi: *e da*, ossia: e indico] lo interesso per uno anno come è detto di sopra, e se più se ne traesse d'interesso, che non li [leggi: *lo*] credo, i gli manderò al Catasto fra' termine che dicono gli ordini ». Dal Pagnini trae la notizia il Peruzzi, *Storia del commercio e dei banchieri in Firenze*, Firenze 1868. p. 206.

(3) Doren, *op. cit.*, p. 597.

(4) *Op. cit.*, p. 137: « Cominciò nel secolo XIII e XIV, o per legge o per consuetudine, ad aumentarsi la rata de' frutti che si dovevan risquotere da' debitori, mentre vediamo essere allora già giunto a 4 denari per lira il mese, o al 20 per 100 l'anno..... Questa rata dunque del 20 per 100 divenne da allora in poi il frutto più moderato, che si esigesse ».

che voleva la completa astensione dei cristiani dal prestito a interesse (1). Una provvisione del 12 giugno 1430 stabiliva che i Signori e i Collegi avessero facoltà, fino al 15 settembre, di concedere a qualsivoglia ebreo licenza di prestare nella città di Firenze, con le condizioni che a lor sembrassero opportune, purchè non si oltrepassasse il tasso del 20 % all'anno. La deliberazione era motivata col desiderio che « i poveri di Firenze non fossero rovinati, specialmente in quel tempo di peste, da così gravi usure quali si praticavano da coloro che avevano esercitato il prestito, e che essi potessero provvedere alle loro cose, quando la necessità li spingesse, con più lieve onere » (2). Se non che, per parecchi anni ancora questo progetto d'introduzione degli ebrei in Firenze non fu posto in atto, ma fu invece ripetutamente rinviato di tempo in tempo. Quali fossero le cause per cui veniva procrastinata una misura che era sembrata necessaria è impossibile determinare. Siano le influenze dei prestatori cristiani che desideravano di non perdere il diritto di continuare la loro professione, sia una tal quale innata avversità agli ebrei che induceva a ritardare finchè fosse possibile la loro introduzione che il Doren chiama *Verzweiflungsschritt*, passo disperato, siano queste due cause insieme, siano altre cause ancora, certo si è che non è da disconoscersi la correlatività fra la mancata venuta degli ebrei a Firenze e la continuazione del prestito da parte dei cittadini fiorentini. Che questi continuassero anche dopo il 1430 a esercitare il prestito ci è attestato non solo dal fatto che le arti prendono nel terzo e nel quarto decennio del secolo nuove e severe misure contro i prestatori (3), non solo da un indiretto accenno dell'Ammi-

(1) Infatti i primi capitoli che furono concessi ad ebrei vietano l'esercizio del prestito tanto agli ebrei non autorizzati quanto a ogni cristiano; v. i capitoli del 1437, presso Ciardini, *op. cit.*, doc. I, p. vij.

(2) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 121, c. 15b-16a: « Ne pauperes Florentine urbis tam gravi fenore presertim hoc pestis tempore pessundentur, quemadmodum factum est ab iis qui usuras exercuerunt, sed ut leviori onere cum necessitas eos impulerit rebus suis providere possint.... ». - V. *Appendice*, Documento IV. Su questa provvisione sarà evidentemente basata la notizia che dà Scipione Ammirato il giovane, in una delle sue aggiunte alle *Istorie fiorentine* di Scipione Ammirato il vecchio, ed. citata, II, p. 1063, che cioè, trovandosi allora la popolazione in miseria, questa « era fatta maggiore perchè volendosi aiutare col proprio non poteva se non con grande usura. Dalle quali per sollevarla fu deliberato da' Padri d'introdurre in Firenze gli ebrei con dar loro licenza di prestare, e pigliar al più quattro danari per lira per ciascun mese ».

(3) Pöhlmann, *op. cit.*, p. 88.

rato [1], ma anche dalle stesse provvisioni della repubblica. Poco più di due mesi dopo la seconda provvisione relativa a questo nuovo progetto d'introduzione degli ebrei, datata 14 novembre 1430, e prorogante il termine per altri sei mesi [2], una provvisione del 23 gennaio 1431 determinava che la tassa annua di 69 fiorini che i prestatori cristiani autorizzati erano tenuti a pagare ai Regolatori delle entrate e delle spese fosse invece pagata « ogni anno » agli Ufficiali del Monte, e che i libri di questi prestatori fossero rivisti non più dai ragionieri eletti dai Regolatori, ma dai ragionieri del Monte [3]. E il 28 maggio dello stesso anno si deliberava ancora che l'autorità che avevano i Regolatori per tali prestatori fosse estesa anche agli Ufficiali del Monte [4]. Queste due provvisioni, specialmente con lo stabilire il modo con cui la tassa dei prestatori cristiani dovesse esser pagata « ogni anno » *(quolibet anno)*, ci mostrano come questa istituzione, che per un momento era sembrata moribonda, fosse di nuovo considerata più viva e più vitale che mai. E il giorno successivo alla data della seconda di queste provvisioni, il 29 maggio 1431, il termine per l'introduzione degli ebrei veniva prorogato di un anno [5], e rinviato così alle calende greche; infatti degli ebrei per alcuni anni non si parla più [6]. Evidentemente, per uscire da questa incertezza non c'era che una via: abrogare anzitutto effettivamente l'esercizio del prestito da parte dei cristiani, e poi, ove si fosse sentito il bisogno di chi li sostituisse, chiamare gli ebrei. Così infatti fece la Signoria. Senza emanare una vera e propria deliberazione di divieto, abrogò i banchi di prestito tenuti da cristiani, rifiutando di rinnovare le concessioni venute a scadere, e quando per alcuni anni di seguito chi aveva bisogno di danaro in prestito fu costretto « a recarsi o a mandare per lo meno a dieci miglia di distanza (cioè, evidentemente, a

---

(1) *Istorie Fiorentine*, ediz. citata, II, p. 1076: « Trovavasi in questo tempo [1431] in Firenze un cavaliere gerosolimitano », il quale abusivamente dispensava assoluzioni « fin dall'usure senza restituzione ».

(2) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 121, c. 80b. Il Ciardini, *op. cit.*, p. 28, considera erroneamente questa provvisione come la prima.

(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 121, c. 144b.

(4) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 122, c. 50b.

(5) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 122, c. 49b.

(6) Nel 1435 se ne riparla, ma semplicemente per dare ancora il termine d'un anno, (Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 126, c. 313a, 22 novembre) e in quest'anno non se ne fa niente.

Prato (1)) per impegnare le sue cose, ovvero a restare senza sovvenzione, il che indubbiamente non potè avvenire senza incomodo e danno di essi bisognosi e per conseguenza dello Stato (2) », allora la Signoria riuscì a vincere ogni difficoltà, e ad accordare, in data 17 ottobre 1437, la prima concessione per l'esercizio di un'azienda ebraica di prestito in Firenze (3), che doveva iniziarsi dentro il novembre successivo (4).

In tal modo, con l'arrivo dei primi ebrei prestatori, la co-

(1) Prato è espressamente ricordata, in circostanze consimili, in una provvisione del 1471, presso Pöhlmann, *op. cit.*, p. 88 n. 2.

(2) Così si esprimono i capitoli del 1437, dei quali dovremo far menzione subito (Ciardini, *op. citata*, doc. I, p. i): « Considerantes quod a compluribus annis citra non fuit qui publice in civitate Florentie mutuaret ad fenus, et quod ob id opportuit commorantes in illa et in locis circumstantibus egentes pecuniis aut ire vel mittere a longe per decem miliaria ad minus pro suis rebus impignandis si subveniri voluerunt, aut sine subventione persistere; quorum quodlibet procul dubio absque ipsorum et per consequens reipublice incommodo et danno preterire non potuit . . . . ».

(3) Arch. fior. *Capitoli*, vol. 100 c. 29ª segg. = vol. 101, c. 2ª segg.; pubblicati dal Ciardini, doc. I, p. i segg.

(4) Da quanto siamo venuti esponendo, resulta fuor di dubbio che l'introduzione effettiva dei prestatori ebrei a Firenze deve riportarsi al 1437. L'asserzione frequentemente ripetuta, che gli ebrei furono chiamati a Firenze nel 1430, trae origine dalla notizia dell'Ammirato citata più sopra, p. 16 n. 3. L'Ammirato, a dir vero, non erra nell'asserire che in quell'anno « fu *deliberato* da' Padri d'introdurre in Firenze gli ebrei », nè ci è dato di sapere se egli volesse o no sottintendere anche che nello stesso anno gli ebrei giunsero realmente a Firenze, in seguito alla deliberazione. Certo è però che le sue parole sono state generalmente interpretate in questo senso, e attraverso alle reiterate citazioni, spesso di seconda o di terza mano, la chiamata degli ebrei a Firenze nel 1430 per prestare con l'interesse del 20 % è divenuta uno dei luoghi comuni più frequentemente ripetuti da chi, di proposito o per incidenza, si è occupato della storia degli ebrei in Italia, o delle vicende economiche di Firenze. Tra gli scritti meno recenti che attingono la notizia dall'Ammirato ricorderò quelli del Pagnini, *Della decima e delle altre gravezze* (Lisbona-Lucca 1765-66, vol. II, p. 139, e del Forti, *Foro fiorentino* (ms. Magliab. XXV, 385), p. 327 cap. 282, le parole dei quali potrebbero ancora, per quanto con molta difficoltà, intendersi come relative alla deliberazione della Signoria e non alla sua esecuzione, e quello, che in senso reciso parla della venuta degli ebrei a Firenze, di F. L. Del Migliore, *Firenze città nobilissima illustrata*, Firenze 1684, parte III del libro I, p. 518, (« l'anno 1430 vennero gl'ebrei in Firenze »). La lista diventerebbe interminabile se volessimo aggiungere la menzione di tutti coloro che in tempi più vicini a noi hanno senz'altro ripetuto l'asserzione dell'arrivo degli ebrei a Firenze nel 1430, specialmente tra gli studiosi di storia ebraica. Nè valse a sradicare l'errore la pubblicazione, fatta in una rivista assai poco diffusa, della notizia data da un priorista fiorentino con la data esatta del bimestre settembre-ottobre 1437 (Carnesecchi, in *Miscellanea fiorent. d'erudiz. e di storia*, I, Firenze 1886, p. 143). La giustezza della data 1437 di fronte a quella del 1430 fu sostenuta prima d'ora, sulla base dei documenti, da me nel mio studio *La famiglia di David da Tivoli*, in *Corriere israelitico*, settembre 1906,

munità ebraica di Firenze iniziava la sua esistenza. Già da qualche decennio, fin dal principio del secolo XV, elementi più stabili erano succeduti agli ebrei che abbiamo visto fare brevi comparse in Firenze durante il trecento, ma, a quanto ci è dato di giudicare, ancora in numero scarsissimo e senza alcuna organizzazione comunale.

Stabilmente domiciliati in Firenze dovremo con ogni probabilità ritenere varii medici ebrei che agl'inizi del quattro-

---

p. 151-152, e dal Ciardini nel suo libro citato (1907), p. 28 segg. È vero che leggiamo presso Domenico Boninsegni nelle sue *Storie della città di Firenze*, Firenze 1637, p. 65, sotto l'anno 1436: « Et in questi dì (prima ha parlato del 30 luglio e del 4 [agosto]) si deliberò per la Signoria e per i Consigli, che i Giudei potessino prestare in Firenze, che mai prima non s'era acconsentito, e del mese di novembre aprirono quattro presti », ma ove si ponga mente che il Boninsegni, per quanto contemporaneo a questi avvenimenti, cominciò a scrivere le sue *Storie* con ogni verisimiglianza assai più tardi, nel 1452 (Follini, *Discorso sulla Storia di Domenico di Lionardo Boninsegni*, Firenze 1815, p. 9), non potremo esitare nel ritenere errata la data da lui fornitaci, di fronte a quella resultante in modo indubbio dai documenti; si noti specialmente che il passo già citato dei capitoli del 1437 dice che « a compluribus annis citra non fuit qui publice in civitate Florentie mutuaret ad fenus ». Non è impossibile che le parole del Boninsegni, che non contengono esplicitamente la data, e solo permettono di dedurla da quel che precede, siano state per errore poste fuor di luogo e debbano esser trasportate più avanti, sotto l'anno 1437, venendo così a concordare perfettamente con quanto ci dice il priorista citato più sopra, il quale menziona sotto il bimestre settembre-ottobre 1437 la deliberazione che ammette gli ebrei, e sotto il bimestre successivo l'apertura dei quattro banchi, indicandone la località. Il manoscritto del Boninsegni, probabilmente originale, conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (II, IV, 41), che ho appositamente esaminato, presenta in margine, un po' al di sopra del passo in questione (c. 211ª), un segno a forma di croce, e un segno analogo si trova più avanti (c. 211ᵇ) dove si parla dell'autunno 1437. Dalla notizia del Boninsegni potrebbe provenire quella di un altro priorista citato dall'*Osservatore fiorentino*, t. IV, 3ª ed., Firenze 1821, p. 23, n. 1), che ha pure la data del 1436, e quella di un terzo priorista (se non è lo stesso che il precedente) da cui ricavò degli estratti Carlo Strozzi in un volume delle sue *Miscellanee* (Arch. flor., *Miscell. Strozz.* 2ª serie, fª 76, c. 452), che riferisce la deliberazione della Signoria al bimestre settembre-ottobre 1436, e la venuta effettiva degli ebrei al bimestre settembre-ottobre dell'anno di poi. Si potrebbe pensare che nel 1436 fosse stata approvata una deliberazione analoga a quelle già ricordate in data 12 giugno 1430, 14 novembre 1430, 29 maggio 1431, e 22 novembre 1435, il che giustificherebbe, almeno in parte, quanto ci dicono il Boninsegni e i due prioristi ultimamente ricordati; ma i registri delle *Provvisioni* dell'Archivio fiorentino, di solito assai esatti, non ci hanno conservato traccia di una tale deliberazione. Un'ampia difesa della data del 1430 di contro a quella del 1436 vedi presso Margulies, *Rivista Israelitica*, II (1905), p. 174-176, n. 3. È evidentemente dovuta a un tentativo di conciliazione fra queste due date l'asserzione del Passerini (*Storia degli stabilimenti di beneficenza*, Firenze 1853, p. 549), ripetuta poi da altri, che le concessioni feneratizie si rinnovavano di sei in sei anni; invece, come vedremo, esse avevano la durata di un decennio.

cento s'iscrivono all'Arte dei Medici e Speziali: Maestro Salomone Aviçori o Aviziti di Arles, abitante nel popolo di Santa Maria sopra Porta, che s' immatricola il 15 settembre 1412 (1), Maestro Leone di Abramo, la cui immatricolazione ha luogo un decennio più tardi, il 7 agosto 1422 (2), e Maestro Diamante di Anori, iscrittosi nei registri dell'Arte in epoca che non possiamo precisare, ma che è assai prossima alle date or ora ricordate, e certamente non anteriore al 1408 (3).

Un' altra prova della presenza di ebrei a Firenze in quest' epoca ci è porta dal ricordo della vendita di un manoscritto ebraico che ebbe luogo appunto a Firenze nel 1430 (4); ma non ci è dato di sapere se il venditore e il compratore fossero stabilmente domiciliati nella città ovvero vi si trovassero di passaggio.

Per certo fu solo temporanea la permanenza a Firenze di un altro ebreo, figura ben poco simpatica a dir vero, Guglielmo di Dattilo da Montefalco, che a poche settimane di distanza ebbe a subire due condanne: l'una, il 3 novembre 1434, a 500 lire di multa, per rapporti illeciti con una donna cristiana (5), e l'altra, il 5 dicembre successivo, alla pena di morte per aver partecipato ai tumulti scoppiati nel settembre dello stesso anno a proposito del richiamo in patria di Cosimo de' Medici, e per avere offeso, non sappiamo in qual modo, il papa Eugenio IV che allora risiedeva in Firenze (6). Questa seconda condanna però fu pronunziata in contumacia, perchè nel frattempo Guglielmo era riuscito a fuggire; e sette anni più tardi, forse per aver la possibilità di ritornare nel territorio fiorentino, egli

---

(1) Arch. fior., *Arte dei medici e speziali*, *Matricole*, vol. 21, libro nero, c. 35ª. Qui si trova la forma Aviçori, mentre Aviziti si legge nel vol. 7 dell'archivio della stessa arte (*Matricole*, 1297-1444) c. 151ᵇ. Un Isac Avecito dimorava a Roma al tempo di Leone X (Armellini, in *Gli studi in Italia*, V, 1882, vol. I, p. 484; Vogelstein-Rieger, *Gesch. der Juden in Rom*, Berlino 1895-96, II, p. 435); ma dovremo, credo, preferire la prima lezione e identificare il nostro personaggio col medico Salomone di Abramo Avigdor (Abigdor), nato nel 1378, citato presso Steinschneider, *Jüdische Aerzte*, in *Zeitschrift für hebr. Bibliographie*, XVII (1914), p. 64 n. 18.

(2) Arch. fior., *Arte dei medici e speziali*, *Matricole*, vol. 21, libro nero, c. 144ª; vol. 7, *Matricole*, 1297-1444, c. 103ª.

(3) Ibid., vol. 7, c. 52ª, senza data; l'elenco in cui si trova il nome s'inizia col 1408.

(4) Zunz, הפלים, *Catalog wertvoller hebr. Handschriften*, Berlin 1850, p. 26, n. 74.

(5) Arch. fior., *Miscellanea Strozziana*, 2ª serie, f.° 52, c. 199 b.

(6) Ibid., c. 198 b-199ª.

presentava un ricorso ai Priori, protestando che tutto quanto gli si addebitava era una mera calunnia propalata ad arte da un altro ebreo, e chiedendo perciò che la condanna pronunziata contro di lui venisse cassata. Sembra che le sue proteste d'innocenza fossero almeno in parte fondate, perchè la Signoria accolse il suo ricorso, e lo dichiarò assolto dalla pena (1).

Fu pure un'apparizione fugace quella che fecero in Firenze, per due volte successive, alcuni inviati ebrei presso papa Martino V (2), il quale si trattenne a Firenze, nel convento dei domenicani di S. Maria Novella, dal 26 febbraio 1419 al 9 settembre 1420. La prima volta si trattava di una deputazione degli ebrei spagnoli, i quali, sottoposti a severissime leggi d'eccezione dall'antipapa Benedetto XIII con la sua bolla dell'11 maggio 1415 (3), speravano che, restaurata ormai dal concilio di Costanza l'unità della Chiesa con l'elezione di Martino V, il nuovo pontefice volesse conceder loro la revoca delle disposizioni emanate da Benedetto XIII. Già al legato apostolico cardinale Alemanno Adimari, inviato in Spagna da Martino V per cancellare definitivamente ogni traccia dello scisma e rendere la pace alla Chiesa, gli ebrei spagnuoli si erano rivolti, sostenuti dall'intercessione del re di Aragona Alfonso IV, per chiedere protezione e difesa, e il cardinale Adimari aveva sospesa l'esecuzione della bolla dell'antipapa (4). Ma una semplice sospensione delle severe ordinanze non poteva apparir sufficiente agli ebrei di Spagna, i quali ne desideravano la revoca definitiva. Essi inviarono perciò una deputazione a Martino V per supplicarlo di voler loro concedere l'abrogazione della bolla del 1415. La deputazione, di cui facevano parte don Samuel

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 132, p. 160[b] e 194[b] (dove la data della condanna è erroneamente riferita come 7 ottobre 1434).

(2) Berliner, *Gesch. der Juden in Rom*, II, I, p. 67-68, sembra ritenere che Martino V ricevesse in Firenze quella deputazione degli ebrei italiani dietro cui preghiera emanò la sua bolla protettrice del 31 gennaio 1419, ma ciò non è esatto, perchè solo dal 26 febbraio successivo ha inizio la dimora di Martino V a Firenze. Prima egli si trovava a Mantova, e appunto da Mantova (v. Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 4) è datata questa bolla.

(3) Pubblicata da Bartolocci, *Bibliotheca magna rabbinica*, Roma 1675-93, III, p. 731 segg.; e da Amador de lo Rios, *Historia de los Judios de España y Portugal*, Madrid 1875-76, II, p. 627 segg., documento XX.

(4) Vidal, *Les juifs des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne*, in *Revue des études juives*, XVI (1888), p. 16-17; Vernet, *Le pape Martin V et les juifs*, in *Revue des questions historiques*, LI (1892), p. 379.

Abravalla e don Salomone ha-Levi (1), sembra esser pervenuta in Italia appunto quando Martino V si trovava a Firenze, e quindi sarà stata da lui ricevuta in questa città (2). Però, a quanto pare, essa non ottenne un resultato favorevole, almeno per allora (3).

Un altro inviato ebreo che si presentò a Martino V durante il suo soggiorno a Firenze, quando egli era in procinto di partire per Roma, fu Maestro Elia Alamanno, familiare e medico del duca di Borbone, il quale era latore di lettere del re di Aragona Alfonso IV, e doveva trattare col pontefice affari di questo sovrano. Sembra assai probabile, ove si consideri che già precedentemente Alfonso IV aveva interceduto a favore degli ebrei spagnuoli, che queste lettere contenessero fra l'altro nuove raccomandazioni in loro favore. Comunque sia, a quanto pare per causa dell'imminente partenza, il papa non potè dare udienza in Firenze a Maestro Elia, il quale ricevette pertanto dal vice-camerlengo pontificio, in data dell'8 set-

---

(1) Non è probabile che don Samuel Abravalla sia da identificarsi con l'ebreo dello stesso nome che si convertì al cristianesimo a Valenza durante la persecuzione del 1391; comunque, se si dovesse ammettere questa identità, bisognerebbe ritenere che don Samuel fosse nel frattempo ritornato all'ebraismo (cfr. Graetz, *Gesch. der Juden*, VIII, 4ª ed., p. 128, n. 1); e non si può qualificarlo col Vernet (*l. c.*, p. 379) un ebreo convertito, senz'altro. Un Samuel Abravalla nel 1400 si fece scrivere un codice del Moreh Nebukhim di Maimonide (*Hebräische Bibliogr.*, XI, p. 135). Il nome del secondo deputato è Salomone, non Samuel, come ha erroneamente Graetz, *op. cit.*, p. 128 (nella nota 2 ibid. esattamente Salomone). V. anche Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. 3028-29.

(2) Vernet, *l. c.*, p. 379. La fonte è la cronaca di Ibn Verga, *Shebet Jehuda*, n. 41, ed. Wiener, Hannover 1856, p. 78 segg. Come nota il Graetz, *l. c.*, p. 128, n. 1, invece di האפיפיור מארקו (papa Marco) si dovrà leggere האפיפיור מרטין (papa Martino) e sebbene il colloquio del pontefice con gl'inviati quale lo riferisce Ibn Verga sembri leggendario, pure la sostanza del fatto dovrà esser vera. L'appellativo di « fiorentino » (פלורנטין) che il cronista attribuisce al papa si spiega pensando alla dimora di Martino V in Firenze. Loeb, in *Revue des études juives*, XIII (1888), p. 91, ritiene invece che le parole מארקו פלורנטין (Marco fiorentino) siano una corruzione del nome Pedro de Luna (= Benedetto XIII), il che è difficile ad ammettersi. Da Ibn Verga attinge Ghedalia Ibn Jachia, nella sua *Shalsheleth ha-Kabbala*, ediz. Venezia, p. 113b, dando anch'egli al papa il nome di Marco fiorentino.

(3) Il Vernet, *l. c.*, dice invece che le fonti ebraiche inviterebbero a credere che gl'inviati raggiungessero il loro intento. Egli vien tratto in errore da una falsa traduzione che il Bartolocci (*op. cit.*, III, p. 778) dà delle parole di Ibn Jachia, *l. c.*: ונפטרו היהודים : « et permisit eis, liberosque dimisit ». Al contrario, queste parole, come mostra il confronto con la loro fonte, che è il *Shebet Jehuda* citato, debbono significare: « furono congedati (senza ottener niente) ». Tanto ciò è vero che solo più tardi, come vedremo, nel 1421, Martino V revoca le disposizioni di Benedetto XIII.

tembre 1420, ossia del penultimo giorno della permanenza del papa a Firenze, un salvacondotto della validità di un anno, per Roma, dove egli doveva recarsi anche per l'esercizio della sua professione di medico (1). Potremo forse mettere in rapporto con la missione di Elia Alamanno la bolla che Martino V emanò un anno più tardi, il 20 settembre 1421, per abrogare le leggi eccezionali di Benedetto XIII (2). Non sarà fuor di luogo ricordare che, qualche tempo dopo, il notaro della curia temporale di Avignone vidimava la copia di una bolla pontificia in favore degli ebrei di Spagna (con ogni verosimiglianza quella del 1421) su richiesta di un Maestro Elia ebreo, che gli sembrò spagnuolo e medico (3).

Anche successivamente, dopo che Martino V si fu definitivamente trasferito a Roma, la città di Firenze (4) vide svolgersi un avvenimento di notevole importanza per i rapporti degli ebrei con quel pontefice e per le loro sorti future; e questa volta si trattava degli ebrei italiani. Al principio del secolo XV, le notizie giunte dalla Spagna, dalla Savoia e dalla Germania circa le violenze e le oppressioni cui erano fatti segno colà gli ebrei in seguito all'agitazione promossa contro di loro dal domenicano Vincenzo Ferrer (5), fecero sorgere fra gli ebrei d'Italia serii timori che quest'agitazione potesse propagarsi anche nel loro paese, e anche a loro recare sventure e dolori. L'imminenza del pericolo valse a raccogliere in una unione fraterna le comunità ebraiche sparse nelle varie provincie dell'Italia settentrionale e centrale, le quali si affrettarono a convocare un congresso di loro rappresentanti coll'intento di consigliarsi sui provvedimenti opportuni per scongiurare le paventate sciagure. Il congresso si riunì per la prima volta nel 1416

(1) Stern, *op. cit.*, I, p. 25, n. 13.

(2) Questa bolla fu pubblicata nella sua parte essenziale da Vernet, *l. c.*, p. 379, n. 7 (con la data erronea del 21 settembre; il documento ha [ibid., p. 413, n. 18]: XII Kal. octob., il che corrisponde al 20 settembre), e da Stern, *op. cit.*, I, p. 29, n. 18. Il Vernet non pensa a collegare la missione di Elia Alamanno con la questione degli ebrei spagnoli, e la colloca fra gli « affari particolari », p. 394-395.

(3) Vernet, *l. c.*, p. 391 e 395.

(4) Se i pochi ebrei che dimoravano allora a Firenze furono soggetti, come gli altri ebrei della Toscana, alle disposizioni emanate da Martino V nel 1421 (Stern, *op. cit.*, p. 30, n. 20) a contribuire cioè al pagamento della tassa di 1130 fiorini a favore della Curia per le feste carnevalesche, fino allora imposta alla sola comunità ebraica di Roma, ovvero se, non essendo essi costituiti in comunità, poterono andarne esenti, non ci è possibile di stabilire.

(5) Graetz, *Geschichte der Juden*, VIII, 4ª ed., p. 106 segg., 126.

a Bologna, ed elesse una commissione permanente che doveva restare in carica per dieci anni con l'ufficio di vigilare sugli avvenimenti, di adunarsi quando fosse necessario per prendere opportune deliberazioni, e di convocare eventualmente un altro congresso. Ricostituitasi con l'elezione di papa Martino V l'unità della Chiesa, e presentatasi così la possibilità di rivolgersi alla suprema autorità di tutto il mondo cristiano, impersonata in un uomo di nobilissimo animo e di elevatissimi sentimenti, la commissione convocò a Forlì, nel 1418, un secondo congresso, il quale, oltre ad alcune disposizioni riflettenti la vita interna delle comunità, deliberò d'inviare una deputazione al pontefice neo-eletto per domandargli nuove garanzie di sicurezza e di protezione, e la conferma di quelle già concesse dai predecessori. Per sopperire alle rilevanti spese necessarie all'organizzazione delle comunità e al pagamento delle tasse e dei diritti inerenti al decreto papale, il congresso impose una tassa a tutti gli ebrei in esso rappresentati (1). Il resultato ottenuto dalla deputazione fu eccellente, e Martino V emanò il 31 gennaio 1419 una bolla con la quale, confermando le precedenti benevole disposizioni di altri pontefici (2), prendeva gli ebrei italiani sotto la sua protezione, vietando di molestarli nelle sinagoghe, concedendo loro di vivere secondo le proprie leggi e i propri costumi, e garantendoli contro ogni tentativo di battesimo coatto (3). Successivamente Martino V assumeva ancora la difesa degli ebrei tutti, non più soltanto di quelli italiani, con la sua bolla del 20 febbraio 1422, la quale,

(1) V. per tutto ciò le deliberazioni di questi congressi (dei quali già ci aveva conservato notizia il cronista Gedalia Ibn Jachia, nella sua *Shalsheleth ha-Kabbala*, edizione Venezia, pag. 114b), pubblicate da Halberstam, col titolo di תקנות קרמוניות (Antiche costituzioni), in *Graetz-Jubelschrift*, Breslau 1887, parte ebr., p. 53 segg., e riprodotte in parte nella traduzione ebraica della *Geschichte* del Graetz (דברי ימי ישראל), vol. VII, p. 129, n. 2. Quanto alle spese necessarie per ottenere il decreto papale, resulta da un documento pubblicato dal Vernet, nel suo eccellente studio già più volte citato, p. 411, n. 9, che per la bolla che infatti ottennero gli ebrei italiani nel 1419 essi dovettero pagare 100 fiorini, fra la tassa di concessione della bolla e la tassa di registro.

(2) Queste risalgono alla bolla *Sicut Judaeis* di Calisto II, rinnovata e confermata poi da molti dei suoi successori (v. Stern, *op. cit.*, II, p. 1, n. 171 e nota 2).

(3) Di questa bolla si trovano ampi estratti presso Raynald, *Annales ecclesiastici*, ad an. 1419, t. VIII, p. 503. Non è esatto che essa sia stampata per intero nel memoriale degli ebrei romani a Pio VI, Roma 1789, come, ripetendo un errore altrui (v. Bédarride, *Les juifs en France, en Italie et en Espagne*, Paris 1859, p. 551) asserisce il Vernet, *l. c.* p. 411, n. 9, indicando anche la data inesatta 1799 in luogo di 1789; vi si trova invece la bolla del 1429 di cui parleremo tosto.

fra altro, proibiva severamente ai predicatori di qualsiasi ordine di tenere sermoni contro gli ebrei, per evitare che il popolo prendesse occasione da tali sermoni per violenze ed eccessi contro le persone degli ebrei o i loro averi (1). Questa garanzia contro i sermoni dei monaci e le conseguenti violenze popolari era ciò che più stava a cuore agli ebrei d'ottenere (2).

Poco dopo però la benevolenza di papa Martino si andò alterando. Martino V professava riguardo alla razza disprezzata e avvilita i sentimenti più nobili, e pensava che fosse doveroso per lui che ne aveva la possibilità di prendere le sue difese contro gli oppressori; ma dall'altro lato il timore di apparir di favorir gli ebrei a danno dei cristiani e il desiderio di essere equo per tutti facevano sì che egli porgesse orecchio alle suppliche degli uni e alle proteste degli altri, e che si mostrasse quindi a volta a volta clemente o severo (3). Fatto sta che il 1° Febbraio 1423 egli revocò la bolla protettrice emanata un anno prima (4). Poco dopo permise ai vescovi di Tar-

(1) V. il testo di questa bolla in *Analecta iuris pontificii*, XII, col. 387-388, presso Stern, p. 30 segg., n. 21 (qui è seguita anche dalla traduzione tedesca ufficiale), e ancora presso Bondy-Dworsky, *Zur Gesch. der Jud. in Böhmen, Mähren, und Schlesien*, Prag 1906, I, p. 95 e segg., n. 211. Un ampio estratto si trova presso Raynald, *Annales ecclesiastici*, ad an. 1422, t. VIII, p. 560.

(2) Infatti simili dolorosi casi erano tutt'altro che infrequenti al tempo di Martino V; si veda, ad es., F. Amadio Maria da Venezia, *Vita di S. Bernardino da Siena*, Venezia 1744, p. 164 segg.; Fumi, *S. Bernardino da Siena in Orvieto e in Porano*, Siena 1888, p. 32 (cfr. *Miscellanea Francescana*, III (1888), p. 160), dove è pubblicato un consiglio della città d'Orvieto contro gli ebrei (16 febbraio 1427), deliberato dietro le prediche dello stesso Bernardino; e Ciavarini, *Memorie storiche degl'Israeliti in Ancona*, Ancona 1898, p. 5-6, dove si parla delle gravi disposizioni restrittive imposte nel 1427 agli ebrei d'Ancona in seguito alla predicazione di Giacomo della Marca.

(3) Così mi sembra, d'accordo col Hardinet (*Rev. des études juives*, VI, 1883, p. 5) e col Vernet (*l. c.*, p. 408-409), che si possano spiegare questo e i successivi mutamenti nella politica di Martino V riguardo agli ebrei. Questo repentino alterarsi della benevolenza pontificia avrà probabilmente anche qualche causa immediata; v. la nota seguente.

(4) V. i regesti presso Stern, I, p. 37, n. 21 e 25. Il papa dice di revocare le concessioni precedenti « tanquam a nobis per huiusmodi circumventionem et importunitatem extorta »; ma evidentemente egli non dice tutto, come già crede Vernet, *l. c.*, p. 381-382. Credo assai probabile ciò che lo stesso Vernet avanza come timida congettura (p. 382, n. 1) che cioè il decreto di revoca, di cui una copia è espressamente diretta al legato della Santa Sede in Boemia e in alcune parti della Germania, sia da connettersi con la lotta contro gli Ussiti, che stava vivamente a cuore al pontefice, e per la quale gli ebrei ebbero molto a soffrire, sotto l'accusa, vera o falsa che fosse, di parteggiare per gli Ussiti. Il Vernet non vi insiste molto perchè non ha notizie sicure di tale accusa prima del 1425; ma

ragona, Valenza e Gerona di abolire nelle loro diocesi, ove lo credessero opportuno, le disposizioni che, come vedemmo, aveva date nel 1421 a favore degli ebrei spagnuoli, e dette facoltà al suo commissario in Calabria, il vescovo di Gerace, di procedere inquisitorialmente contro gli ebrei che trasgredissero le disposizioni canoniche (1). Sembra che allora la commissione centrale degli ebrei italiani si adunasse a Perugia (2) per provvedere ai passi occorrenti per cattivarsi di nuovo la benevolenza del pontefice, e che imponesse agli ebrei una nuova tassa per far fronte alle spese necessarie. Se non che, vedendo che la tassa non veniva pagata con sufficiente sollecitudine (3), e che inoltre nuovi pericoli minacciavano gli ebrei, giacchè i loro avversari, probabilmente i monaci, cercavano di indisporre sempre maggiormente l'animo del papa contro di loro (4), la commissione, i cui poteri saranno stati nel frattempo prorogati (5), convocò nel 1428 un nuovo congresso in Firenze. Fu già pubblicato un documento emanato da questo congresso (6),

---

in realtà essa si era già fatta sentire in Boemia fino dal 1422 (Bondy-Dworsky, *op. cit.*, I, p. 99). Potrebbe pure avere avuto parte nella revoca l'opera dei monaci, che non potevano non desiderare l'abrogazione delle limitazioni e delle proibizioni loro imposte dalla bolla del 1422.

(1) V. i regesti relativi presso Vernet, *l. c.*, p. 415, n. 32, e p. 416-417, n. 42, e presso Stern, *op. cit.*, I, p. 37, n. 26 e 28; cfr. anche Vernet, p. 382-384.

(2) V. il documento citato nella nota 6.

(3) V. lo stesso documento.

(4) V. lo stesso documento (« .... se — Dio non voglia — saranno accolte le parole dell'accusatore »; e più avanti: « il salire delle male calunnie negl'intimi penetrali [della corte papale] »).

(5) Era stata nominata nel 1416 per dieci anni. Probabilmente fu questa stessa commissione rimasta in carica quella che convocò più tardi i congressi di Tivoli e di Ravenna per prendere provvedimenti di difesa di fronte alla bolla emanata da Eugenio IV nel 1442 (Graetz, *Gesch. der Juden*, VIII, 2ª ed., p. 179).

(6) Margulies, *Un congresso di notabili ebrei tenuto in Firenze nel 1428*, in *Rivista Israelitica*, II, p. 169 segg. Riporto qui un largo sunto in italiano del documento ivi pubblicato nell'originale ebraico, a p. 177-178. Esso porta l'intestazione seguente: « Testo della lettera [כתב, parola che gli ebrei italiani usavano frequentemente nel significato di lettera], che fu fatta in Firenze, nell'anno 188 [=1427-28; v. pag. seg., nota 4] quando fu tenuto colà il terzo congresso per i bisogni delle comunità, che l'Altissimo consolidi, Amen », ed è diretto agli « elevati in dignità, onore d'Israele, cari fratelli e correligionari delle comunità di Romagna e di Lombardia, e di ogni altro luogo dove giungerà la lettera etc. ». Onorandi capi della congrega d'Israele — tale è il contenuto della lettera — noi veniamo umilmente a ricordarvi quanto siano gravi i pericoli che ci minacciano da quando fummo esposti alle conseguenze della parola dei monaci, e da ogni parte noi temiamo sommovimenti contro di noi; e per quanto ci siamo adoperati per ottenere promesse di sicurezza dal Pontefice, la cui maestà sia esaltata, nessun

che contiene un appello alle comunità ebraiche italiane affinchè diano il loro contributo per stornare il pericolo (2), e che al tempo stesso, secondo mi sembra, deve aver servito pur anche come lettera accompagnatoria delle deliberazioni prese dal congresso (3) sì intorno alle ordinarie occorrenze della vita delle comunità, che intorno all'argomento che era stato lo scopo principale della sua convocazione. Una di queste deliberazioni, concernente l'esercizio del prestito a interesse, ho potuto rintracciare, citata in un' opera ancora manoscritta, composta qualche decennio più tardi (4). I provvedimenti deliberati dal congresso di Firenze per il raggiungimento del suo precipuo scopo ottennero, come già quelli dei congressi precedenti, favorevoli resultati, perchè l'animo nobile del pontefice non poteva restar sordo al grido degli oppressi che chiedevano soccorso. Il 13 febbraio 1429 Martino V emanava infatti una nuova bolla assicurante la sua valida protezione agli ebrei, ripetendo presso a poco con le stesse parole le severe disposizioni contro i pre-

---

vantaggio è finora provenuto dall'opera del convegno di Perugia, e siccome i correligionari si mostravano poco premurosi credendo ormai di aver compiuto il loro dovere, abbiamo pensato di convocare un terzo congresso qui in Firenze, poichè sapevamo con certezza che se non ci fossimo affrettati ad agire presso il potere centrale contro chi cerca la nostra rovina, non ci sarebbe più stata alcuna speranza; e abbiamo prese le deliberazioni qui indicate [vale a dire indicate in calce alla lettera o in foglio acciuso], fidando sopra tutto nell'aiuto di Dio. Voi tutti contribuite per quanto sta in voi all'opera di salvezza, e pensate che da quando i nostri padri uscirono dall'Egitto non abbiamo mai traversato un pericolo così grave come il presente, chè se — Dio non voglia — saranno accolte le parole dell'accusatore, non ci sarà più speranza. Già il nobile e leale uomo [probabilmente Binjamin ben Menachem da Corinaldo; v. Margulies p. 178 n. 4], vedendo il pericolo, e vedendo il salire delle male calunnie negl'intimi penetrali [della corte papale], si è adoperato con tutte le sue forze per far conoscere il pericolo; voi movetevi dunque, e che Dio vi ascolti.

(2) Così l'editore del documento, p. 172.

(3) V. il documento citato, p. 178, l. 8; קבענו וגזרנו ונמרנו אלה החוקים הרשומים (abbiamo fissato e decretato e stabilito le deliberazioni qui indicate).

(4) Nel trattato *Chajè 'Olam* di Jechiel Nissim da Pisa. V. il mio articolo *Ancora sulla famiglia da Pisa*, in *Rivista Israelitica*, X, p. 56 57 e docum. V. Riporto qui integralmente questa deliberazione in *Appendice*, docum. III. Jechiel Nissim da Pisa riferisce, come data del congresso, l'anno 5189 (= 1428-29), nè è possibile determinare se sia esatta questa data o quella del 5188 che si trova nel documento citato sopra, p. 28, nota 6. Ma, qualunque di esse sia esatta, credo che il congresso debba riportarsi all'anno 1428, perchè essendo la data della bolla ottenuta dagli ebrei dopo questo congresso il 13 febbraio 1429, il congresso stesso non può verisimilmente aver avuto luogo dopo la fine del 1428, e per contro sono troppo lontani dalla data della bolla gli ultimi mesi del 1427 che fanno parte dell'anno ebraico 5188.

dicatori già contenute nella bolla del 1422, e aggiungendo dei nuovi privilegi a quelli che essa concedeva (1).

In tal modo, con l'essere stata la sede di un convegno che ebbe così notevoli conseguenze per le sorti degli ebrei italiani, la città di Firenze veniva ormai ad acquistare una considerevole importanza per la storia dell'ebraismo italiano (2).

Nello stesso torno di tempo la repubblica fiorentina aveva un ebreo al suo servizio. Non voglio con ciò alludere al presunto ambasciatore ebreo che, secondo una notizia accolta primamente dal Depping (3) e poi varie volte (4) ripetuta senza esser debitamente controllata, sarebbe stato inviato dalla repubblica fiorentina a Filippo Maria Visconti duca di Milano, nel 1414, e che non sarebbe stato neppur ricevuto dal Visconti per la sua qualità di ebreo. Basta già il nome di questo ambasciatore, Bartolomeo Valori, ben noto nella storia fiorentina (5), per farci convinti che il Depping e coloro che lo hanno seguito sono caduti in un solenne equivoco (6). Nè è difficile tro-

(1) Il testo di questa bolla fu pubblicato, in 4 pag. in 4°, s. l. e. a. (probabilmente subito dopo la promulgazione, a Roma); poi fu riprodotto ancora nel memoriale a stampa degli ebrei romani a Pio VI, Roma 1789, c. A-A4. Ho potuto vedere questa stampa, assai rara, nell'Archivio dell'Università Israelitica di Firenze. La bolla è riportata pure da Stern, *op. cit.*, I, n. 31, p. 38 segg. Il Vernet ne parla a p. 418, n. 52 (anche, ma fuggevolmente, a p. 382), ma non potè averne cognizione diretta. Sarà questa la bolla cui accenna Ghedalia Ibn Jachia, *l. c.*, ritenendola però erroneamente effetto del congresso di Forlì. La sua datazione, 14 febbraio 1427, è inesatta nell'indicazione del giorno e dell'anno; è esatto invece quanto egli aggiunge: « dodicesimo anno del suo [di Martino V] pontificato »; talchè dovremo vedere nella cifra קפז un errore materiale per קפט ([5]189 = 1429). Analoghe inesattezze si hanno presso Piccolomini-Mengozzi, *Il Monte dei Paschi di Siena*, I, Siena, 1891, pag. 114 n. 1, che ha la data del 14 febbraio 1428, e presso Rodocanachi, *Le Saint-Siège et les Juifs*, Paris 1891, p. 146, che ha quella del 15 febbraio 1429.

(2) La scelta di Firenze come sede del congresso non può essere considerata come un argomento atto a dimostrare che già nel 1428 esisteva a Firenze una comunità ebraica, giacchè questa scelta, come quella della sede dei precedenti congressi, dipese probabilmente solo dalla posizione geografica della città situata in « località intermedia » (מקום ממוצע) rispetto a coloro che dovevano riunirsi. Del resto abbiamo già notato come un certo numero di ebrei, per quanto esiguo, si trovasse in Firenze già al principio del secolo XV.

(3) Depping, *Les juifs dans le moyen-âge*, 2ª ed., Bruxelles 1844, p. 288 (nel l'ediz. tedesca, *Die Juden im Mittelalter*, Stuttgart 1834, p. 368).

(4) Bédarride, *Les juifs en France, en Italie et en Espagne*, Paris 1859, p. 313; e recentemente (1903) in *Jewish Encyclopedia*, V, p. 146, s. v. *Florence*.

(5) V. ad es. Machiavelli, *Storia fiorentina*, l. 4, § 2, ed. Firenze 1868, p. 138.

(6) La cosa in sè non sarebbe del tutto impossibile; un ebreo fu ambasciatore del Comune di Orvieto nel 1334 (Fumi, presso Rezasco, *Segno degli ebrei*, Genova 1899, p. 90).

vare la fonte di questo malinteso. Nel 1423, tentando i Fiorentini di staccare i Veneziani dalla lega conclusa il 21 febbraio 1422 con Filippo Maria Visconti, il doge Tommaso Mocenigo tenne a questo proposito un discorso in Senato, discorso nel quale rifaceva la storia dei precedenti rapporti intercorsi tra i Fiorentini e il duca, e ricordava fra l'altro che da Firenze era stato mandato Bartolomeo Valori come ambasciatore al Visconti, il quale non volle riceverlo personalmente fingendosi ammalato. Nel testo dell'arringa quale è riferito dai cronisti troviamo a questo proposito la frase: « Fu mandato Bartolomeo Valori, uom giudeo, il qual vivea di cambi e avea una testa a suo modo superba » (1). Manifestamente qui è attribuito al Valori l'epiteto di « giudeo » in senso spregiativo, ma il Depping, avendo davanti a sè una traduzione francese in cui la frase è resa recisamente con le parole « un Juif nommé Valori » (2), accolse senz'altro e diffuse la notizia della ebraicità dell'ambasciatore fiorentino (3). Tale è la fonte dell'equivoco, al quale si è aggiunta anche un'inesattezza nella data, perchè l'ambasceria del Valori a Milano non ebbe luogo nel 1414, ma nel 1423 (4). Anche questo errore proviene dal già citato testo dell'arringa del Mocenigo che, come già osserva il Romanin (5), per quanto nella sostanza rispecchi probabilmente i pensieri espressi dal doge, non è però certo autentico nella sua forma, e presenta parecchi errori storici. Fra l'altro, esso è pure inesatto in questo punto, raccontando l'ambasceria come avvenuta nel 1414.

La notizia dell'ambasciatore ebreo va pertanto relegata nel regno della favola. Pur tuttavia, se non nella veste superba di

---

(1) V. ad es. Sanuto, *Vite de' duchi di Venezia*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, vol. XXII, prima ed., col. 947.

(2) Daru, *Histoire de la république de Venise*, Paris 1819, II, p. 195. A dir vero, il Daru ivi in una nota riferisce delle riserve circa la possibilità che il Valori fosse ebreo; ma di ciò il Depping non tiene conto. Di suo egli aggiunge che il rifiuto da parte del Visconti di ricevere l'ambasciatore fu dovuto all'essere questi ebreo, e che per questo affronto fatto al suo rappresentante la repubblica fiorentina dichiarò guerra al duca di Milano.

(3) V. anche Ravà, in *Corriere Israelitico*, X, p. 278 segg., il quale, oltre ad accennare, senza dimostrarla sufficientemente, la spiegazione da me adottata, parla anche di un'altra, certo inammissibile: che cioè anche il doge ritenesse erroneamente essere il Valori ebreo.

(4) Ammirato, *Istorie fiorentine*, ediz. cit., II, p. 1004. Secondo quanto egli riferisce, il duca non ricevè il Valori nè l'altro membro dell'ambasceria, col pretesto di alcuni casi di peste verificatisi in quei giorni in Firenze.

(5) *Storia documentata di Venezia*, Venezia 1853-61, IV, p. 92.

ambasciatore, in un più modesto ufficio troviamo realmente un ebreo alle dipendenze della repubblica fiorentina al principio del quattrocento. Interprete ufficiale dei fiorentini in Alessandria d'Egitto era infatti un Abraham ebreo, che tradusse dall'arabo in latino l'ordinanza emanata dal Sultano d'Egitto a favore dei mercanti fiorentini il 25 settembre 1422 (1). Un ebreo dello stesso nome voltò pure in latino il trattato del 25 ottobre 1421 tra Firenze e Tunisi (2); e non è impossibile che questi due traduttori siano una sola persona (3).

Al principio del quattrocento adunque, nella città di Firenze, già abitata da alcuni ebrei, da altri visitata occasionalmente, scelta come sede di un congresso ebraico, servita oltre mare da un funzionario ebreo, i tempi appaiono ormai maturi per la costituzione di una comunità ebraica; e questa s'inizia infatti, con l'arrivo dei primi prestatori, nel 1437.

CAPITOLO II.

L'epoca degli ebrei prestatori.

Nell'ottobre del 1437 la Signoria fiorentina affidava adunque per la prima volta a banchieri ebrei l'esercizio del prestito a Firenze. Per essere sicura del fatto suo, essa volle scegliere il titolare della condotta fra quei prestatori che già precedentemente erano stati in rapporto con la repubblica e da essa erano stati esperimentati, tenendo dei banchi nel territorio fiorentino. A San Miniato al Tedesco si era stabilito fino dal 1393 Matassia di Sabbato (ebraicamente Mattathia ben Shabbathai) da Roma, della famiglia *de Synagoga* (מן הכנסת ס מבית אל) per esercitarvi il prestito insieme con i suoi quattro figli e con altri soci, e già i primi capitoli del 1393, stipulati fra i banchieri ebrei e il Comune di San Miniato, erano stati solennemente

(1) Amari, *Diplomi arabi dell'Archivio fiorentino*, Firenze 1863, p. LXXI e 482: « Abraham judeum, turcimannum Florentinorum in Alexandria ».

(2) Ibid., p. LXXI e 930.

(3) Steinschneider, in *Politecnico*, XIX, 1863, p. 240; id., *Die hebräische Uebersetzungen des Mittelalters*, Berlino 1893, p. 972.

ratificati dal Comune di Firenze (1). Tredici anni più tardi, dopo che fu emanata la legge del gennaio 1406 che abrogava tutte le concessioni feneratizie in vigore nel territorio fiorentino, e dopo che essa, a pochi mesi di distanza, fu revocata, i nuovi capitoli per il prestito a San Miniato vennero concessi direttamente dal Comune di Firenze, del pari che quelli relativi agli altri luoghi del territorio, e il concessionario principale, essendo a quanto pare già morto Matassia, fu questa volta uno dei figli suoi, Dattilo, in ebraico Joab (2). Anche Dattilo sembra che non vivesse tanto da vedere la scadenza dei suoi capitoli, che erano valevoli per dieci anni; certo è che nei capitoli successivi, stipulati nel 1416 per sei anni (3) e rinnovati prima della scadenza, alla fine del 1421, per altri dieci anni (4), figura come contraente, per sè e per i suoi fratelli, Abramo figlio di Dattilo, il quale al tempo stesso, pur continuando a dimorare a San Miniato, si associava all'esercizio del banco di Pescia, tenuto dal suo cugino Ventura di Sabbato di Matassia (5). A questo Abramo di Dattilo, che già da lunghi anni era pertanto in rapporti diretti con la repubblica fiorentina, fu affidato coi capitoli del 17 ottobre 1437 l'incarico di aprire in Firenze, insieme con quei soci che a lui piacesse di nominare, almeno tre banchi di prestito (6).

I primi soci che furono nominati da Abramo di Dattilo, nello stesso giorno in cui vennero stipulati i capitoli, furono Jacob del fu Salomone da Perugia abitante a Ferrara, e Jacob del fu Consiglio da Toscanella abitante a Padova, i quali contribuirono in massima parte a formare il capitale della società, e Dattilo del fu Consiglio da Tivoli, abitante a Bolo-

---

(1) L'atto di ratifica è conservato nell'Arch. fior., *Diplomatico, Comune di San Miniato*, 1393, settembre 1, e fu pubblicato nel mio studio citato *La famiglia da Pisa*, doc. I[a]. Per i nomi ebraici di Mattasia e del figlio di cui parleremo, nomi che non si trovano nel documento e che furono da me congetturati sulla base di casi analoghi, v. il cap. VI della parte II. Per l'appartenenza alla famiglia *de Synagoga* v. *La famiglia da Pisa*, p. 2-3.

(2) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 4[a].

(3) Ibid., c. 144[b].

(4) Ibid., c. 62[b].

(5) Ibid., c. 45[a].

(6) V. sopra, p. 20 e n. 4. Il concessionario è indicato col nome di « Habraam Dattili hebreus ad presens familiariter habitans in terra Sancti Miniatis florentini comitatus Florentie » (Ciardini, p. i.).

gna [1]. Un anno più tardi, il 3 dicembre 1438, egli estendeva ancora il numero dei componenti la compagnia, associandosi David del fu Salomone da Perugia, fratello del già ricordato Jacob, Isacco di Samuel da Bologna, Vitale di Isacco da Rimini, e Giuseppe di Guglielmo di M.° Leuccio da Cetona [2]; e pochi giorni dopo il figlio di Abramo, Manuele, in qualità di procuratore del padre, nominava soci i tre fratelli Jacob, Isacco, e Abramo di Salomone di Bonaventura da Terracina, abitanti a Prato [3], e Vitale e Guglielmo di Dattilo da Montalcino [4]. Finalmente, il 1° settembre 1349, un altro ebreo, il medico M.° Aleuccio di Salomone di Aleuccio, dimorante

---

(1) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 101, c. 7b; *La famiglia di David da Tivoli*, doc. III. Jacob da Perugia sarà figlio di quel Shelomo da Perugia su cui v. *Hebräische Bibliographie*, VIII, p. 152. Fu comproprietario di un banco di prestito a Fano, fino dal 1439 (G. Luzzatto, *I banchieri ebrei a Urbino nell'età ducale*, Padova 1902, p. 80). Quanto a Jacob da Toscanella, la corrispondenza che indubbiamente ritengo costante del nome italiano Consiglio con quello ebraico di Jekutiel ci permette di considerarlo figlio di quel Jekutiel ben 'Immanuel da Toscanella, di Padova, a cui furono affidate le somme raccolte in seguito al congresso di Forlì 1418 (Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, I, p. 324), e di identificarlo con quel Ja'kob ben Jekutiel da Toscanella che fu in corrispondenza poetica con Joseph Zark (ms. Montefiore 367, di proprietà del Jews' College di Londra; *Jewish Quarterly Review*, XIV, (1901-02), p. 781; v. il cap. I della parte III), e che è menzionato da Joseph Colon nel suo consulto n. 171, c. 144b. Sarà egli stesso quel Ja'kob Toscanella che nel 1463 possedeva un Machzor (rituale di preghiere) a cui furono apposti i punti vocali da Raphael ben Levi Zarphati (cod. De Rossi 767), e quel Jacob del fu Consiglio da Padova che nel 1457 ottenne capitoli dal Comune di Siena (Piccolomini-Mengozzi, *Il Monte dei Paschi di Siena*, I, Siena 1891, p. 143). Per altri membri della famiglia da Toscanella vedi ancora Sacerdote, *Catalogo dei codici ebraici della bibliot. Casanatense*, Firenze 1897, p. 513; Biscioni, *Bibl. Med.-Laur. Catalogus*, I, Firenze 1752, p. 116; Bergmann, *Revue des études juives*, XL (1900), p. 191. Dattilo da Tivoli, il cui padre sarà quel Jekutiel ben Joah da Tivoli che fu deputato al congresso di Bologna del 1416, appartiene a una famiglia della quale parlai, valendomi delle notizie che potei raccogliere da documenti d'archivio e da fonti ebraiche, nel mio articolo più volte citato *La famiglia di David da Tivoli*, in *Corriere israelitico*, XLV (1906-07), p. 149-52, 261-264, 297-301.

(2) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 101, c. 7b-8a; *La fam. da Pisa*, doc. VI. Vitale di Isacco da Rimini è lo stesso Vitale da Pisa di cui avremo occasione di parlare più volte. Giuseppe da Cetona è da identificarsi con Giuseppe di Guglielmo da Arezzo che nel 1431 è nominato socio per un banco a Cortona da suo zio Salomone di Aleuccio, abitante ad Arezzo (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 100, c. 4 a-b). Aleuccio e Leuccio son due forme dello stesso nome.

(3) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 101, c. 8 a-b; v. l'*Appendice* al presente studio, doc. V. Per la famiglia da Terracina v. più avanti, parte II, cap. I.

(4) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 101, c. 8b; v. l'*Appendice* al presente studio, doc. VI. Per la famiglia da Montalcino v. più avanti, parte III, cap. I.

in Arezzo, venne aggregato alla compagnia dei prestatori fiorentini (1).

A tenore dei capitoli, Abramo di Dattilo e i suoi soci erano obbligati ad aprire in Firenze almeno un banco dentro il mese di novembre 1437, e almeno altri due banchi avanti il 1° marzo successivo (2). Questa lunga scadenza era evidentemente concessa per dar tempo ai banchieri di radunare il capitale da investirsi nella loro azienda, per il cui ammontare i capitoli determinavano una cifra minima (3). Sembra però che Abramo riuscisse presto a mettere insieme la somma occorrente, specialmente col concorso di Jacob da Perugia e di Jacob da Toscanella, perchè, come resulta dalle memorie dei contemporanei (4), già nel mese di novembre furono aperti dagli ebrei prestatori quattro banchi, uno in più adunque di quelli che essi erano obbligati ad aprire per la convenzione stipulata col Comune di Firenze.

Per l'esercizio di questi banchi dovettero naturalmente trasferirsi a Firenze, se non tutti, molti almeno dei loro proprietari. La presenza a Firenze del principale titolare, Abramo di Dattilo, ci è infatti attestata, come abbiamo veduto, non solo per il 17 ottobre 1437, giorno della stipulazione dei capitoli e della nomina ufficiale dei primi soci, ma anche per il 3 dicembre 1438, e ripetutamente troveremo a Firenze di poi i suoi figli, nipoti e pronipoti. A Firenze egli assunse, dal luogo della sua provenienza, il nome *da San Miniato*, che si perpetuò nella sua discendenza. Egualmente ci è attestata, poco dopo l'apertura dei banchi di prestito, la presenza a Firenze dei fratelli Jacob e David da Perugia, giacchè saranno certamente da identificarsi con loro quel Jacob e quel David per incarico dei quali un abile e provetto copista, Izchak ben 'Obadia, compiva in Firenze nel 1441 un pregevole e magnifico manoscritto delle preci ebraiche annuali, ora conservato nel British Museum (5); e nei capitoli del 1448 i due fratelli da Perugia sono esplicitamente

(1) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 101, c. 9ª. M.° Alcuccio sarà figlio del prestatore di Cortona ricordato sopra nella nota 2 a p. 34, che era anche prestatore in Arezzo dal 1416 (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 139b).

(2) V. il testo dei capitoli, presso Ciardini, p. iij-iiij.

(3) Ibid., p. iij.

(4) V. il principio del cap. I della parte II.

(5) Margolinuth, *Jewish Quarterly Review*, XVI (1903-04), p. 73 e 88; *Cat. of the Hebrew and Samar. Mss. in the Brit. Mus.*, II, London 1905, n.° 626-627.

designati come « abitanti nella città di Firenze » (1). Insieme coi proprietari dei banchi e con le loro famiglie, dovette stabilirsi a Firenze un certo numero d'impiegati e di commessi, pur essi accompagnati dalle loro famiglie; e a questi bisognerà con ogni verisimiglianza aggiungere alcuni precettori, quali gli ebrei agiati solevano tenere presso di sè per l'istruzione dei figli, e probabilmente anche qualche persona di servizio.

In tal modo, l'esiguo nucleo di ebrei che si trovava a Firenze al principio del secolo XV veniva ad accrescersi d'un tratto considerevolmente, e a costituire un gruppo d'importanza non trascurabile, che senza dubbio si organizzò tosto in una vera e propria comunità. Sappiamo con sicurezza che già nel 1456 esisteva a Firenze una sinagoga, dove gli ebrei si riunivano per recitare le loro preci in comune (2), ma potremo senza tema d'andare errati far risalire l'esistenza di questa sinagoga ai primissimi tempi della presenza degli ebrei prestatori.

La popolazione fiorentina però non vide troppo di buon occhio i nuovi venuti. L'avversione che già essa aveva per i prestatori in generale si riportò naturalmente sui nuovi prestatori che sostituivano ora gli antichi, e che le apparivano sotto una luce ancor meno simpatica che non gli antichi. Non si poteva non considerare che essi erano giunti a Firenze appositamente per esercitare quella professione che come peccaminosa veniva vietata ai cristiani, e della quale gli occhi del popolo riuscivano a discernere solo il lato peggiore, quello del guadagno fatto in occasione del bisogno e del dolore altrui, e non potevano vedere il lato migliore, quello del compimento di una funzione economica pur necessaria nell'organismo sociale d'allora, e regolata dalle disposizioni e dalla vigilanza dello Stato. Non si poteva inoltre sottrarsi a una tal quale innata istintiva avversione verso i seguaci della religione giudaica, che non solo professavano una fede diversa da quella della totalità dei cittadini fiorentini, ma appartenevano anche a una stirpe diversa (3). Anche il modo di pensare e di vivere, gli

(1) Ciardini, p. xxij.

(2) V. più avanti, p. 42.

(3) Questi sentimenti popolari sono rispecchiati nella citata provvisione del gennaio 1406, con la quale prevalse, almeno temporaneamente, la tendenza che voleva tener lontani gli ebrei (Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 94, c. 233ª; *Appendice*, docum. II): « Considerantes quod Judei et seu Ebrei sunt inimici crucis, Domini Nostri Jhesu Christi, et omnium christianorum, et exercent usuras contra mandatum Ecclesie sancte, etc. ».

usi e i costumi, che appunto per la diversità religiosa ed etnica differivano pur essi da quelli dell'ambiente, contribuivano, creando un contrasto vivo e continuo con la mentalità della popolazione, a mantenere l'animo di questa in disposizioni tutt'altro che benevole verso quella esigua minoranza che era costituita dagli ebrei (1). I brevi commenti tramandatici dai contemporanei (2) a proposito del provvedimento col quale si chiamavano a Firenze gli ebrei ci mostra come questo provvedimento fosse stato preso a malincuore. Si narra inoltre, ed è assai spiacevole che facciano difetto i documenti per controllare l'esattezza di questa asserzione, che una viva opposizione si fece sentire nel Consiglio dei Priori quando nel 1430 si trattò di affidare agli ebrei l'esercizio del prestito in Firenze, e che il gonfaloniere d'allora, Niccolò Rittafede, che sostenne e propugnò il progetto, fu sospettato dal popolo di essere stato corrotto dagli ebrei (3).

Gli effetti di queste disposizioni d'animo del popolo fiorentino non tardarono a farsi sentire, a danno pur anco di quegli ebrei che non erano nè prestatori nè familiari o dipendenti di prestatori, e che fino allora, per essere in numero insignificante, erano passati pressochè inosservati e avevano potuto godere di un'esistenza tranquilla e indisturbata.

I capitoli del 1437 contenevano una clausola, consueta in tali concessioni feneratizie, a tenore della quale agli ebrei prestatori era garantito il diritto di vestire nella foggia che più a loro piacesse, senza che alcuno potesse obbligarli a portare

---

(1) In modo non dissimile da quanto son venuto esponendo parla delle cause dell'odio contro i prestatori ebrei lo Zdekauer, *La fondazione del M. P. di Macerata*, Torino 1900, p. 36.

(2) Il manoscritto più sopra citato del Boninsegni (Bibl. Nazionale Centrale di Firenze, II, IV, 41) che è probabilmente originale, ha, relativamente alla concessione fatta agli ebrei, oltre alle parole che si leggono anche nell'edizione: « che mai prima s'era acconsentito », anche un'aggiunta in margine: « che fu malfatta cosa ». La nota di un priorista, pure già citata, pubblicata dal Carnesecchi, dice allo stesso proposito: « che mai più s'era patito, ma el male stato della terra per la lunga guerra lo fe' patire ».

(3) Lo racconta il Del Migliore, *op. cit.*, p. 518-19, a nome di un Magaldi, « autore di quei tempi », che nonostante le mie ricerche non sono riuscito a identificare. La voce di corruzione del gonfaloniere è riportata dall'*Osservatore fiorentino*, vol. IV, edizione citata, p. 24, che probabilmente attinge al Del Migliore. Pur troppo nei processi verbali delle adunanze della Signoria dell'anno 1430 (Arch. fior., *Consulte e pratiche*, vol. 49) non si trova traccia di una discussione sul nostro argomento; infatti di solito si registravano solo le discussioni sugli affari di maggiore importanza, specialmente di interesse politico. Certo è che il gonfaloniere del bimestre maggio-giugno 1430 era appunto Niccolò Rittafede.

alcun segno distintivo contro la loro volontà (1). È noto come la legge canonica, fino dal IV concilio Lateranense del 1215, che aveva con ciò consacrato ed esteso a tutta la cristianità un uso già prima vigente in alcune regioni, disponesse che ciascun ebreo dovesse nella esteriorità del suo abito distinguersi dai cristiani (2). È ovvio comprendere come questa misura, il cui scopo primo ed esplicitamente dichiarato era quello di evitare la possibilità di rapporti sessuali fra persone di diversa fede, ma che in fondo aveva forse lo scopo più ampio di designare gli ebrei come seguaci di una religione diversa dalla cristiana, con i quali nessuna relazione intima doveva contrarsi, apparisse gravosa e spiacevole agli ebrei, i quali sentivano da essa menomata la loro dignità umana, e per essa erano facilmente esposti alle dolorose conseguenze degli oltraggi e delle violenze delle popolazioni. Perciò in tutte le condotte feneratizie, che determinavano con impegno bilaterale i doveri e i diritti degli ebrei che venivano incaricati dell'esercizio del prestito, questi solevano richiedere che fosse riconosciuta loro la facoltà di vestire a loro piacimento e di non essere soggetti a portare il segno distintivo; nè altrimenti si praticò a Firenze, esentando esplicitamente gli ebrei prestatori dall'obbligo del segno. Per converso, una tale esenzione, che contravveniva a una disposizione del diritto canonico, doveva necessariamente essere sgradita alla popolazione fiorentina, che non poteva non vedere in essa un privilegio ingiustamente concesso a coloro che apparivano ai suoi occhi sotto una luce così poco favorevole. Pertanto si fece sentire ben tosto in Firenze una tendenza diretta a imporre l'osservanza della disposizione canonica concernente il segno degli ebrei. Il Comune, premuto da un lato da questa tendenza, e vincolato dall'altro lato dall'impegno preso nei capitoli stipulati con Abramo da San Miniato, si attenne a un mezzo termine: deliberò cioè, il 27 maggio 1439, non più di un anno e mezzo dopo la venuta dei prestatori, che in tutto il territorio fiorentino gli ebrei fossero tenuti, sotto pena

(1) V. il testo dei capitoli, presso Ciardini, p. vij fine.

(2) V. su ciò Robert, *Étude historique et archéologique sur la roue des juifs depuis le XIIIe siècle*, in *Revue des études juives*, VI (1883), p. 81 segg.; e VII (1883), p. 91 segg.; Scherer, *op. cit.*, p. 41 segg.; Razzaso, *Segno degli Ebrei*, Genova 1889, che da questo argomento trae occasione per raccogliere una quantità d'interessanti notizie sulla storia degli ebrei in Italia. Non voglio naturalmente citare tutta la bibliografia in proposito, che ci condurrebbe troppo lontano.

di una multa di cento fiorini d'oro, a portare un particolare abito o un segno evidente e manifesto sì da poter facilmente essere riconosciuti dai cristiani, confermando l'esenzione da tale obbligo per i proprietari dei banchi o per chi fosse con loro legato da vincoli di parentela o di dipendenza, ma dichiarando però che questa esenzione dovesse per ciascuna persona considerarsi limitata non solo al tempo in cui fosse in vigore la condotta ad essa relativa, ma anche - e ciò contrastava, se non con la lettera, almeno con lo spirito dei capitoli - alla località per la quale la condotta fosse valevole (1). Si aggiungeva inoltre che in ogni concessione feneratizia che fosse in avvenire stipulata, non potesse includersi l'esenzione dall'obbligo del segno (2). Con questa provvisione, che imponeva l'osservanza della norma canonica agli ebrei non prestatori, ai quali fino allora non si era pensato ad imporla nè in Firenze nè nel suo territorio, e che limitava quanto era possibile l'esenzione concessa ai prestatori, si intendeva di soddisfare parzialmente i rappresentanti della tendenza più severa verso gli ebrei, ma forse non si aveva in animo di effettuare praticamente quanto era stato deliberato. Tanto è vero che non si determinò affatto in che cosa il segno dovesse consistere, nè come e dove esso dovesse esser portato, lasciando evidentemente che questi particolari fossero stabiliti da una ulteriore deliberazione, che per allora non fu presa; nè abbiamo nessuna testimonianza che frattanto l'obbligo del segno fosse osservato o che la contravvenzione ad esso fosse punita. Non solo, ma già nel 1443 si tornava sopra all'ultima parte della provvisione del 1439, ammettendo che nei nuovi capitoli si potesse concedere l'esenzione dall'obbligo del segno (3).

Ben tosto però tornarono a elevarsi proteste contro questo stato di cose, proteste che si fondavano sulle voci corse intorno a inconvenienti del genere di quelli ai quali principalmente si voleva ovviare con l'applicazione del segno distintivo (4).

---

(1) I capitoli stabiliscono: « *Item possint... omnia indumenta et vestimenta portare que voluerint... et sine aliquo signo, etc.* », e ciò va certo inteso senza alcuna limitazione di località.

(2) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 130, c. 84ª, v. *Appendice*, doc. VII.

(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 134, c. 85b.

(4) V. il principio della provvisione del 1446 che or ora citeremo: « *Volentes... iuxta canonicas sanctiones providere ne contingat hebreos qui ad presens... non discernuntur in eorum habitu a christianis commisceri carnaliter cum christianis et alia similia fieri in detractionem et dedecus christiane religionis ut plura ferantur publice commissa huiuscemodi fuisse...* ».

Il Comune dovette occuparsi di nuovo dell'argomento, e una provvisione del 9 aprile 1446 deliberava, senza menzionare la provvisione precedente, che in tutto il territorio fiorentino ogni ebreo, sotto pena della multa di 100 fiorini d'oro, fosse tenuto a portare al di sopra degli abiti esterni, sul petto o sulla parte anteriore della spalla (1), un O, ossia una rotella di panno o di nastro giallo (2), di diametro non minore di un sesto di braccio fiorentino. Da quest' obbligo erano esentati unicamente - e anche questa volta si veniva meno allo spirito dei capitoli - il titolare di ognuno dei banchi fiorentini con due soci da lui scelti, e il solo titolare di ciascuno dei banchi situati all'infuori della città di Firenze. Si aggiungeva pure che non si potesse per l'avvenire fare alcuna concessione contraria a quanto ora veniva stabilito, se almeno prima non fosse stata deliberata tale deroga dalla Signoria e dagli Otto di Guardia e Balia (3).

Questa volta non si trattava di una semplice imposizione teorica, destinata a restare lettera morta in pratica; la deliberazione del 1446 venne posta in atto, almeno nei primi tempi, con rigida severità. Già il 30 dello stesso mese di aprile 1446 un ebreo lusitano, Amans Josef, fu condannato a pagare la multa di 100 fiorini per contravvenzione all' obbligo del segno, e, in attesa che la multa venisse pagata, fu carcerato nelle Stinche. La sua conversione al cristianesimo e la raccomandazione dell'arcivescovo di Firenze S. Antonino non valsero a ottenergli l'assoluzione, ma solo a mitigargli la durezza della prigionia; e quando, profittando di questa libertà che gli era concessa, egli prese la fuga, coloro che si erano fatti mallevadori per lui dovettero integralmente versare l' ammontare della multa (4).

La vita degli ebrei a Firenze era quindi lungi dal trascorrere tranquilla e serena come forse essi avevano sperato da prima; non dovremo pertanto meravigliarci se allo scadere della condotta del 1437 essi ricusarono di rinnovare l'impegno

---

(1) Così mi pare debba intendersi il testo della provvisione, un po' involuto in questo punto, in quanto che prima dice: « super dorsum suum » e poi « in pectore vel in spalla e latere anteriori ».

(2) Tale forma e tale colore erano assai frequenti; v. lo studio citato del Robert, *passim*.

(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 137, c. 11b; v. *Appendice*, doc. VIII.

(4) Ciardini, p. 46-47, e doc. V, p. xix segg.

per un altro decennio. Venuto così a mancare per qualche mese chi tenesse in Firenze pubblico esercizio di prestito, nel maggio del 1448 si ritenne necessario provvedere affinchè per questa mancanza non avessero a risentire dei danni le classi indigenti, e si deliberò che mediante un capitolato da stipularsi a cura dei Priori coi loro collegi si potesse accordare a qualsiasi persona, eventualmente anche a cittadini fiorentini, la facoltà di aprire fino a sei banchi di prestito nella città per il periodo di dieci anni, col diritto di percepire un interesse non superiore al 20 % (1). Forse con ciò si mirava soltanto ad esercitare una pressione indiretta sugli ebrei per indurli a continuare l'esercizio del prestito alle condizioni che si volevano loro imporre, col mostrare che la repubblica aveva il modo di fare a meno di loro; ciò parrebbe resultare da una clausola contenuta nella stessa deliberazione del maggio, che prevede la eventualità che i capitoli feneratizi siano stipulati con ebrei, e stabilisce che in tal caso non possa accordarsi ai concessionari la facoltà di andare esenti dall'obbligo del segno giallo (2). L'intento però non fu raggiunto; gli ebrei non consentirono a queste condizioni, e, se la repubblica volle avere di nuovo dei pubblici banchi di prestito a Firenze senza permetterne effettivamente l'esercizio ai suoi cittadini, dovette sospendere, cioè in pratica abrogare, con una provvisione dell'agosto successivo, tutte le disposizioni restrittive relative agli ebrei, e specialmente quelle concernenti l'obbligo del segno (3). Così, e non senza dover superare ancora altre minori difficoltà sollevate dagli ebrei, si poterono rinnovare per altri dieci anni, in data del 16 dicembre 1448, i contratti con gli ebrei feneratori, restando come prima limitato al 20 % il tasso dell'interesse (4).

Però, neppure durante questa seconda condotta fu dato agli ebrei fiorentini di godere un'esistenza tranquilla. Negli anni 1456 e 1457 essi furono angosciati, del pari che tutta la cittadinanza di Firenze, da una grave pestilenza che infierì per

---

(1) Archivio fiorentino, *Provvisioni*, vol. 139, c. 64b; v. *Appendice*, Documento IX.

(2) Ibid.

(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 139, c. 112a; v. *Appendice*, Documento X.

(4) Per maggiori particolarità su questi nuovi capitoli, e per le persone dei concessionari, v. più avanti il cap. I della parte II.

lunghi mesi (1). Ritengo che a questo tempo, e precisamente all'inizio del diffondersi del morbo, debba riportarsi uno dei sermoni tenuti nella sinagoga di Firenze dal predicatore Moshè ben Joab che ci sono conservati da un manoscritto ebraico del Jews' College di Londra (2). In questo sermone l'oratore, dopo avere ampiamente trattato del timore di Dio, che secondo l'espressione biblica è la « fonte della vita » e vale a scampare l'uomo « dai lacci della morte » (3), conclude col rilevare l'efficacia della preghiera e coll'esortare la comunità a indire dei pubblici digiuni e delle preci solenni per implorare da Dio la cessazione del flagello (4). Seguendo le esortazioni del predicatore, gli ebrei fiorentini celebrarono infatti ben tosto appositi uffici nella sinagoga, come ci attesta la menzione che di queste funzioni fa lo stesso Moshè ben Joab in un suo sermone di poco posteriore (5).

Non minori furono le ansie che conturbarono la comunità ebraica di Firenze qualche tempo più tardi, al principio del 1458. Un frate minore osservante, della famiglia Visconti di Milano, era venuto a predicare nella chiesa di S. Croce, e, secondo quanto ci narrano i cronisti fiorentini, « avea cominciato a dare addosso ai giudei, per modo che mostrava al popolo che poteva andare per la roba dove n'era, come roba loro, perchè detti giudei non ce l'avevano arrecata ». Venuta la cosa all'orecchio dell'arcivescovo S. Antonino, il mite e pio prelato ammonì il predicatore, come fecero del resto anche i Signori e gli Otto di Guardia e Balia, affinchè cessasse di fare oggetto dei suoi sermoni questo argomento, che avrebbe potuto agevolmente eccitare il popolo a commettere disordini; ma queste

---

(1) Corradi, *Annali delle epidemie occorse in Italia*, I, Bologna 1865, *ad annos*.

(2) Per questa predica, la cui intestazione suona: בפיורינצי על ענין הדבר היה או במקום (« in Firenze, a proposito della pestilenza che era allora nella città »), e per la determinazione della sua data, v. più avanti, parte III, cap. I.

(3) Prov., 14, 27.

(4) Verso la fine della predica (c. 64ª) così egli esorta il suo uditorio: לכן עצתי שנחלה פני אל שיסיר מעלינו רק את המות הזה ונבוא בחצרותיו בסדר תפלתנו ביראה ובהכנעה בפינו ובלבבנו כי אין כה' אלהינו בכל קראנו אליו; « Perciò il mio consiglio è che noi supplichiamo Iddio di allontanare da noi questo mortale flagello (Es., 10, 17), e ci presentiamo ai suoi atri formulando la nostra preghiera con timore e con umiltà, con la nostra bocca e col nostro cuore, poichè non vi è pari al Signore nostro Dio, ogni volta che noi lo invochiamo ».

(5) È la predica tenuta per la successiva festa di Chanukka (c. 64ᵇ).

ammonizioni non furono ascoltate dal Visconti, che continuò egualmente a parlare dal pergamo contro gli ebrei (1). Le dolorose conseguenze che l'arcivescovo aveva temuto non tardarono a prodursi. Fra i sermoni manoscritti del predicatore ebreo Moshè ben Joab, che già sopra ho avuto occasione di ricordare, ne ho trovato uno che, dovendo riportarsi, come vedremo a suo luogo, a una data di poco posteriore al 1456, sarà evidentemente da porsi in relazione con l'episodio di cui ci occupiamo, e varrà a completare la narrazione tramandataci dal cronista. Resulta adunque dagli accenni, pur troppo vaghi e indeterminati, contenuti nella predica di Moshè ben Joab, che la folla eccitata dalla parola del monaco trascorse ad atti di violenza

---

(1) Cod. Laurenziano Pl. 61, 35, c. 217ª; Giovanni Cambi, *Istorie*, in *Delizie degli eruditi toscani*, t. XX, p. 352-353, le cui parole ho riferito rimodernando alquanto la grafia. Cfr. anche Ammirato, *Istorie fiorentine*, ed. citata, III, p. 85-86, la cui fonte è evidentemente il Cambi, come resulta dall'analogia delle espressioni. Secondo il Luiso (*Da un libro di memorie della prima metà del quattrocento; nuova fonte di storia fiorentina*, Firenze 1907, per nozze Mallei-Bertolani), la fonte diretta del primo tomo del Cambi sarebbe il codice Laurenziano sopra citato, talchè questa parte delle *Istorie* del Cambi perderebbe ogni valore di fonte originale. Tuttavia, io propenderei a credere che il rapporto che passa fra il Cambi e il codice Laurenziano, anzichè quello di una diretta dipendenza, fosse quello della derivazione da una fonte comune. Essendo con ciò connessa la determinazione del valore che deve attribuirsi alle fonti del nostro episodio, mi permetto qui una breve digressione per enunciare sommariamente i motivi che m'inducono a dissentire dal Luiso. Anzitutto, si trovano nel Cambi e non nel ms. Laurenziano, oltre alle aggiunte più ampie che il Luiso ricorda e giustifica a p. 21 segg., anche varii particolari di poca importanza, talvolta puramente incidentali. Ora, se il « libro antico » da cui il Cambi, come egli stesso ci dice, ha « copiato », fosse proprio la compilazione contenuta nel codice Laurenziano, non riusciremmo a capire come egli avesse potuto, senza alcuno scopo trattandosi di cose spesso insignificanti, cavarsi dalla fantasia questi particolari, che appaiono sempre pienamente verisimili e rispondenti alla situazione. Tutto invece sarebbe chiaro se supponessimo che egli li avesse trovati nella sua fonte e che il compilatore della cronaca Laurenziana, pure attingendo dalla stessa fonte, li avesse tralasciati. Esempi di ciò si trovano anche nei passi citati dal Luiso nell'opuscolo suindicato. Così a p. 17: « licenziò e' chapitani, e' ciptadini »; p. 18, fine: « e quivi si cantò una bella messa ». A proposito di quest'ultimo passo avverte il Luiso che il ms. Laurenziano parla di una messa cantata il giorno dopo, ma sarebbe strano questo spostamento da parte del Cambi che *copiava*, ed è più probabile che si tratti di due messe cantate in due giorni successivi. Così (per limitarmi a frammenti del cod. Laurenziano già editi, che il lettore può riscontrare da sè) molte particolarità che si trovano presso il Cambi nella descrizione delle feste per la consacrazione del Duomo, mancano invece nel passo parallelo del ms. Laurenziano, che fu pubblicato in altra occasione dallo stesso Luiso (*Firenze in festa per la consacrazione di Santa Maria del Fiore, 1436*, Lucca 1904, per nozze

contro gli ebrei, e che una donna, la moglie di Meir da Sessa, venne catturata e versò in grave pericolo. Gli ebrei atterriti ricorsero per difesa e per aiuto alle autorità della repubblica, e al tempo stesso, per esortazione di Moshè ben Joab, che li ammoniva essere più efficace il soccorso di Dio che non quello degli uomini per quanto potenti essi siano, si raccolsero nella sinagoga a pregare (2). La Signoria del resto, e questo lo sappiamo di nuovo dai cronisti, non tardò a intervenire efficacemente. I Priori, adunatisi d'urgenza, la notte del 17 marzo, deliberarono l'espulsione del frate, e senza por tempo in mezzo inviarono immediatamente due mazzieri ad accompagnarlo fuori della porta S. Miniato, all'Osservanza, e a noti-

---

Simonetti). Citerò soltanto quelle che s'incontrano al principio della descrizione (Cambi, p. 208 = C.; Luiso, p. 3-4 = L.): C. « a consacrare l'altare grande », L. manca; C. « dalle schalee di S. Maria Novella alle schalee di S. Liperata », L. « alle porte di essa [S. Maria Novella] »; C. « choperto di sopra di panni *rovesci* turchini e bianchi ». L. « coperto di panni bianchi turchini »; C. « d'arazeria con un festone di mortino in luogo di davanzale », L. manca; C. « e 'n sul palcho un filare di tappeti per infino all'Altare grande di detto Duomo di Firenze ch'era sotto la chupola fatto di nuovo perch'era finita di chiudere detta chupola ». L. « et tapetti et panni di sotto, in sì che s'andava co' piedi »; C. « in sulle 13 ore », L. manca. La lista potrebbe facilmente essere allungata. Oltre a queste particolarità che il Cambi ha in più, altri passi possono rilevarsi che contrastano con l'ipotesi del Luiso e che si spiegano invece ove si pensi a una fonte comune del Cambi e della compilazione Laurenziana. Così, sarebbe forse un attribuire al Cambi troppo spirito critico il supporre che dalla errata lezione della cronaca Laurenziana « fecciono venire in Firenze d'Ongnisantti di Firenze » (Luiso, *Da un libro di memorie etc.*, p. 34) avesse saputo ricavare la buona lezione, scrivendo « fecionla venire e' frati di Ognisanti di Firenze ». Ancor più evidente è quel che leggiamo nella descrizione delle feste del 1436. La cronaca Laurenziana non ha detto in principio che il pontefice andò a S. Liperata « a consacrare l'altare grande », come ha invece il Cambi; tuttavia più avanti (Luiso p. 5) dice: « consagrò la lapida del *detto* altare ». Ciò mostra chiaramente che il compilatore del codice Laurenziano aveva davanti a sè una fonte nella quale l'altare *era ricordato fin da principio* in una frase che egli tralasciò e che invece fu trascritta dal Cambi che attingeva dalla stessa fonte. Pertanto, anche il primo tomo delle *Istorie* del Cambi conserverà per noi il valore di fonte originale per quei particolari che non si trovano nel ms. Laurenziano, fino a tanto che non sarà rintracciata la fonte comune di ambedue le cronache. Nel racconto dell'episodio di cui mi occupo nel testo il Cambi ha due particolari che mancano nella cronaca Laurenziana, cioè la motivazione dei presunti diritti del popolo sulla roba degli ebrei, che è assai verisimile in bocca del Visconti; e l'accenno alla roba dei gentiluomini fiorentini, che pure il Cambi non può essersi inventato. V. in *Appendice*, al n.° XI, i due testi, che riporto l'uno a fianco dell'altro.

(2) V. *Appendice*, Documento XII. Per la datazione di questa predica v. il cap. I della parte III.

ficargli l'ordine di lasciare entro tre giorni il territorio fiorentino (1).

Se al termine della seconda condotta sorsero ancora difficoltà per la sua rinnovazione, non ci è dato di sapere, non essendo giunto fino a noi il testo dei capitoli relativi alla condotta successiva. È però probabile che qualche ostacolo si sia presentato, perchè la rinnovazione non ebbe luogo immediatamente dopo la scadenza dei capitoli del 1448, ma solo alcuni mesi più tardi, e precisamente in data del 16-18 giugno 1459, come possiamo sapere da un accenno incidentale contenuto in un documento posteriore (2). La mancanza dei capitoli del 1459 c'impedisce di conoscere con esattezza quali fossero le condizioni che vennero allora fatte agli ebrei prestatori; ma con ogni probabilità sarà da ritenersi che esse non fossero sostanzialmente molto diverse da quelle delle condotte precedenti.

Comunque, la comunità ebraica veniva così a porre sempre più salde radici in Firenze, e a stringere sempre più stretti rapporti di familiarità e di convivenza con la popolazione, mentre il numero dei suoi componenti veniva ad accrescersi, man mano che il suo nucleo primitivo, costituendo un centro di vita ebraica, e, come vedremo, anche di cultura ebraica, attirava a sè di continuo elementi nuovi. Tutto ciò non poteva riuscir gradito a quella parte della popolazione che fin da principio non aveva veduto troppo di buon occhio la presenza degli ebrei in Firenze. Ci spiegheremo quindi agevolmente come di nuovo si manifesti una tendenza diretta a sottoporre gli ebrei fiorentini a varie misure restrittive della loro libertà personale. Un episodio a prima vista insignificante fu quello che dette

(1) V. le fonti citate a p. 43, n. 1. Nei volumi delle *Provvisioni* alla data suindicata non si trova niente in proposito; ma ciò non deve far meraviglia, perchè non si trattava di una deliberazione da sottoporsi, come le consuete *provvisioni*, all'approvazione dei Consigli maggiori, ma di cosa che era di esclusiva competenza dei Priori. I volumi delle deliberazioni dei Signori e Collegi fatte in forza della loro ordinaria autorità mancano dal 1455 al 1460. Mancano pure i registri degli *Otto di Guardia e Balia* anteriori al 1460.

(2) La data si trova in una nomina di soci fatta da Manuele da Camerino il 28 luglio 1460 (Arch. fior., *Otto di Guardia e Balia*, vol. 12, c. 42ª). Anche la provvisione dell'8 giugno 1471, il cui principio è edito dal Pöhlmann, *op. cit.*, p. 88-89, n. 2, parla di una condotta finita nell'anno 1469. Nella provvisione del 27 agosto 1468 di cui parleremo tosto si riferisce la data « xviij di giugno mcccclviij »; ma si tratterà certamente di un errore materiale per mcccclviiij, perchè il 18 giugno 1458 vigeva ancora la condotta precedente.

occasione all'adozione da parte della Signoria di varii provvedimenti tendenti a limitare quanto più fosse possibile il numero degli ebrei ammessi a dimorare in Firenze e i loro rapporti con la popolazione. Un ebreo che teneva banco di prestito nella vicina Pistoia, di nome Sabato, trovandosi a Firenze nel luglio del 1463, ebbe occasione di avvicinare intimamente, in un luogo malfamato, una donna di facili costumi. Questo di per sè volgarissimo incidente acquistava una certa importanza e costituiva una grave colpa in quanto che la donna era cristiana, e i due avevano pertanto contravvenuto anche alla disposizione canonica vietante le relazioni di tal genere fra cristiani ed ebrei. Sabato da Pistoia fu pertanto condannato dagli Otto di Guardia e Balia alla multa di quattromila fiorini, somma così considerevole che la suprema magistratura della repubblica dovette concedere che il pagamento ne fosse fatto in varie rate successive, nello spazio di otto anni (1). La coincidenza della condanna di Sabato da Pistoia con la deliberazione già accennata che determina misure restrittive per gli ebrei in seguito a « mancamenti et errori » che si erano verificati, può ragionevolmente farci supporre che l'episodio che abbiamo accennato sia stato l'occasione che indusse all'adozione di provvedimenti generali, tendenti a impedire il ripetersi ulteriore di fatti analoghi. Fra questi provvedimenti, come vedremo, tiene il primo luogo una più severa applicazione dell'obbligo del segno, ed era naturale che a questa istituzione corresse subito il pensiero, essendo essa precipuamente destinata ad evitare incidenti simili a quello che era allora intervenuto.

L'obbligo del segno distintivo era già in vigore in Firenze, almeno per gli ebrei non prestatori, e sappiamo pure che esso era effettivamente osservato, essendoci attestato che nel 1460 una ebrea polacca, Regina di Jacob di Posen, portava il segno sulle sue vesti (2). Forse però questa osservanza non era rigorosa

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 154, c. 155b, pubbl. da Ciardini, doc. XII, p. xli segg. Per maggiori particolarità e per la conversione di Sabato al cristianesimo v. Ciardini, p. 55-5i, e i documenti da lui citati. La località dove avvenne il fatto era la « stufa », cioè lo stabilimento termale, di Monna Tessa; ed è noto, specie per la dipintura fattane poi dal Doni nel suo *Stufaiolo*, come queste « stufe » fossero il teatro di ogni immoralità. « La Turchina di Fiandra », denominazione con cui è designata la donna nei documenti, è senza dubbio il soprannome col quale la donna era conosciuta nel suo ceto.

(2) Arch. fior., *Otto di Guardia e Balia*, vol. 12, c. 39b, 40a; per il nome, che varia nei documenti, cfr. ibid., c. 51b, e vol. 14, c. 27a-b.

nè generale, e, comunque, gli ebrei prestatori, a quanto possiamo congetturare nonostante la mancanza dei capitoli del 1459, ne erano esenti. Pertanto, nello stesso giorno in cui veniva presa la deliberazione relativa alla forma e al tempo del pagamento della multa imposta a Sabato da Pistoia, cioè il 27 agosto 1463, si votava pure una provvisione che ampiamente e diffusamente determinava severe disposizioni a carico degli ebrei tutti. Anzi tutto si ordinava che gli ebrei di età superiore a dodici anni, tanto i prestatori e i familiari dei prestatori quanto quelli che coi prestatori non avevano alcun rapporto, e tanto coloro che avevano la loro dimora in Firenze quanto coloro che erano stabiliti altrove, dovessero portare finchè stavano in Firenze il segno giallo dell'O, di circonferenza non minore di un terzo di braccio, sotto pena di una multa di venticinque lire. Inoltre si stabiliva che il numero degli ebrei prestatori in Firenze, aventi quindi legalmente il diritto di dimorare nella città, non potesse essere superiore a settanta, compresi i parenti dei prestatori e i loro dipendenti, tanto uomini quanto donne e bambini, e che qualunque altro ebreo non potesse fermarsi nella città per un tempo maggiore di cinque giorni nè potesse ritornarvi se non a un mese di distanza, restando lecito di venire e di trattenersi a Firenze quando che fosse e per qualunque periodo di tempo agli ebrei che avessero una concessione feneratizia per qualche località del territorio fiorentino. Si aggiungeva che, per dare alloggio agli ebrei ammessi a rimanere in Firenze per il periodo di cinque giorni, e per assicurare l'esecuzione delle disposizioni stabilite in proposito, la compagnia degli ebrei prestatori poteva scegliersi un oste ebreo, con un famiglio pure ebreo, da computarsi ambedue nel numero di settanta. Gli ebrei già dimoranti in Firenze da almeno sei mesi avevano tempo fino a tutto ottobre per lasciare la città (1).

La stessa provvisione ricorda che tutte queste disposizioni erano state accettate in precedenza dagli ebrei prestatori, coi quali era stato discusso al riguardo. È da supporsi che gli ebrei, i quali venivano così privati dell'esenzione dall'obbligo del segno giallo, avessero accettato questa modificazione ai capitoli già stipulati per timore di peggiori guai, e per otte-

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 154, c. 150b; *Appendice*, Documento XIII.

nere in compenso l'assicurazione e la garanzia della libertà di esercitare il loro culto e di tenere presso di sè ogni libro ebraico che loro occorresse per le loro preci o per i loro studi, assicurazione e garanzia che forse non erano sufficientemente date dai capitoli. Infatti la provvisione aggiunge poi che agli ebrei ammessi a dimorare in Firenze sarà lecito di tenere, leggere, studiare e copiare qualsiasi libro ebraico di religione o di scienza purchè non contenga alcunchè di contrario alla fede cristiana, e di recitare le loro preghiere e di compiere le loro cerimonie secondo il rito degli ebrei italiani (1).

Che la provvisione del 1463 venisse, almeno per qualche tempo e in qualche sua parte, realmente posta ad effetto, resulta dalla condanna che fu inflitta a varii ebrei nel marzo 1466 perchè portavano segni non del tutto conformi alle prescrizioni vigenti (2). Anche dell'oste ebreo, di nome Dattilo, troviamo menzione nei documenti (3).

D'altro canto però, le autorità fiorentine non furono troppo rigorose nell'esigere l'osservanza della disposizione che proibiva agli ebrei non prestatori di dimorare in Firenze. Anche non tenendo conto delle fugaci menzioni di qualche ebreo non prestatore che troviamo in singoli documenti, e che a rigore non ci attestano la presenza in Firenze dell'ebreo ivi nominato se non per quel solo giorno a cui il documento in questione si riferisce (4), vediamo che con ogni facilità veniva concessa a varii ebrei personale licenza di dimorare nella città per un tempo maggiore di cinque giorni. Così, il 18 giugno 1466 gli Otto di Guardia e Balia accordano al mercante Grassino di Manno da Pavia la facoltà di soggiornare a Firenze e nel suo

---

(1) Ibid. L'accenno al rito degli ebrei italiani, particolarità che non poteva esser nota ai magistrati fiorentini, mostra evidentemente che si tratta appunto di una disposizione richiesta dagli ebrei stessi.

(2) Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 17, c. 11ª. Gli ebrei non sono nominati in questo atto, e il testo della condanna in esso citata è perduto. Che anche per i prestatori si usasse rigore è provato dalla condanna inflitta al prestatore Jacob di Manuele, due anni più tardi, per la mancanza del segno prescritto. (ibid., vol. 22, c. 32ª).

(3) V. più avanti, pag. 61-62, a parte II, cap. III.

(4) Per esempio, Dattilo di Angelo, 15 febbraio 1466 (Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 16, c. 96ª); Salomone di Eliuccio da Castiglione Aretino, 13-14 marzo 1466 (ibid., vol. 17, c. 11b-12ª); Simone di Manuele da Bologna, 8 aprile 1466 (ibid., vol. 17, c. 18b); Isach di Giuseppe da Bologna, 21 maggio-30 settembre 1468 (*Provvisioni*, vol. 159, c. 148b)

contado, con due dipendenti, per tutto il mese [1]; e poco più tardi, il 23 agosto successivo, concedono a Manuele di Eliuccio d'Ancona e al figlio di lui, Consiglio, di potersi trattenere a Firenze per due mesi [2]. Ma vi ha di più: il 3 settembre 1468 gli Otto deliberano che tanto il loro provveditore quanto il loro notaro abbiano facoltà di concedere a qualsiasi ebreo la licenza di dimorare in Firenze per un periodo superiore a cinque giorni, dietro pagamento della tassa relativa a tale concessione [3]. Gli Otto stessi accordano poi, il 12 gennaio 1469, a un Calmanno di Giuseppe, che dal nome sembra essere di origine tedesca [4], « pienissima licenza » di abitare in Firenze per tutto il mese [5]. In tal modo, abolita in pratica la disposizione che teneva lontani gli ebrei non prestatori, il numero degli ebrei in Firenze tornò di nuovo ad aumentare, lentamente ma costantemente.

La comunità così accresciuta e consolidata corse però ben tosto un grave pericolo, che per un momento ne mise in forse l'esistenza. Le notizie pervenuteci in proposito sono malauguratamente troppo vaghe e troppo monche per fornirci una esatta conoscenza del fatto in tutti i suoi particolari; pur tuttavia anche quel poco che sappiamo ci può dar modo di ricostruirne le linee generali. Un ebreo convertito al cristianesimo, movendo contro i suoi antichi fratelli di fede delle accuse di cui non ci è dato conoscere il tenore, si adoprò per suscitare contro di loro il malvolere dei governanti da un lato, e gli istinti violenti della folla dall'altro. La tendenza avversa al mantenimento del prestito ebraico, che già aveva fatto sentire la sua influenza quando si era trattato di rinnovare i capitoli scaduti nel 1469, ritardando la conclusione dei nuovi capitoli fino a che nel giugno 1471 non se ne riconobbe la necessità estrema [6], fece sì che si prestasse facile orecchio alle accuse dell'ebreo convertito; e le cose arrivarono a tal segno, verso la fine del 1471 o il principio del 1472, che gli ebrei fiorentini

(1) Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 17, c. 39b. — Per Grassino di Manno da Pavia v. Invernizzi, *Gli ebrei a Pavia*, in *Bollettino della Società pavese di storia patria*, V (1905), p. 199, 209 e segg.

(2) Ibid., c. 53a.

(3) Ibid., vol. 22, c. 3a.

(4) Calmann (da cui il cognome italiano Calimani) non è che la riduzione usata presso gli ebrei tedeschi del nome Calonymos.

(5) Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 22, ad diem (pagina non numerata).

(6) V. il cap. I della parte II.

videro i loro banchi e i loro averi seriamente minacciati dal popolo tumultuante, ed ebbero a temere di venire espulsi dallo Stato, insieme con i loro correligionari dimoranti nel territorio. Essi si dettero tosto premura di trovar chi difendesse la loro causa presso le autorità della repubblica e chi volesse confutare le accuse avanzate contro di loro. Contemporaneamente furono tenute nella sinagoga solenni funzioni per impetrare dal Cielo la salvezza, e si recitò tra l'altro una preghiera (Techinna), che era stata composta appositamente da Shemaria ben Abraham Jechiel, e che è pervenuta fino a noi in un manoscritto ora conservato nella Biblioteca Comunale di Francoforte sul Meno (1). L'intestazione premessa a questa preghiera nel manoscritto, e qualche allusione in essa contenuta (2), costituiscono appunto le fonti da cui abbiamo notizia dell'avvenimento, insieme con alcuni accenni fornitici da una lettera che poco tempo dopo fu indirizzata dal letterato e statista portoghese Don Isacco Abravanel a uno dei prestatori fiorentini, Jechiel, o Vitale, da Pisa (3). L'intestazione della preghiera di

(1) Cod. Marzbacher 90, c. 6ª segg.

(2) Ibid., c. 6ª: זאת התחנה האחרת חוברה על מבוכת קהל פיורינצה אשר כמעט שלא נעשה גרוש טפני טומר אחד שעשה הלשנות רבות שנת ברכ"ו נפשי את יי . חברתיה אני צעיר הכותב שמריה עמ"י יוי"א בכמ"ר אברהם יחיאל ז"ל . ברוך שלא עזבנו ית' שמו. « Quest'altra supplicazione fu composta per la perturbazione della comunità di Firenze, quando per poco non avvenne un'espulsione per causa di un ebreo convertito al cristianesimo che fece molte calunnie, nell'anno 232 [= 1471-72]. La compose io modesto scrivente, Shemaria (il cui aiuto proviene dal Signore, e a cui sia concesso di veder prole e di godere lunga vita) figlio di messer Abraham Jechiel di b. m. Benedetto Colui che non ci abbandonò, sia benedetto il suo nome ». Ibid., c. 6ᵇ: וחום נא וחטול ורחם עלינו יי אלהינו ועל אחינו הסועדים והכואבים בפיורינצה וכסביכותיה אשר שמענו צרת נפשם והשמע בקול צעקתם יי אלהים וירצו דברי מליציהם והסלמדים כנגודיה עליהם ותתן אותם לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני אדוני הארץ « Deh! abbi pietà e compassione e misericordia di noi, o Signore Dio nostro, e dei nostri fratelli conturbati e addolorati in Firenze e nei suoi contorni, della cui anima abbiamo udito l'angoscia; e ascolta la voce della loro supplica, o Signore Iddio; e [fa' che] siano gradite le parole dei loro difensori e di coloro che sostengono la loro causa; e fa' che essi ottengano grazia, favore, e misericordia agli occhi tuoi e agli occhi dei signori del paese ». Ioe-sattamente lo Steinschneider, *Die Geschichtsliteratur der Juden*, Frankfurt a. M. 1905, p. 70, § 78, dice che la Techinna di Shemaria fu scritta per una catastrofe avvenuta a Ferrara.

(3) La lettera (pubblicata in *Ozar Nechmad*, II, Wien 1857, p. 65 segg.) porta la data della sezione Shemini (ה' נראה אליכם) dell'anno 528 (primavera 1472). In essa è scritto: (p. 65): את כל התרגוך בתוך עם טמא שפתים תאנה הם מבקשים להתעולל עלילות ברשע להתגולל עליך ולהתנפל עליך לשלול שלל ולבוז בו « tutto il tuo conturbarti in mezzo a un popolo dalle labbra impure (cfr. Is. 6, 5), che cercavano un

Shemaria ben Abraham Jechiel ci lascia capire pur anco che i difensori degli ebrei trovarono ascolto, e che il pericolo che aveva minacciato le comunità ebraiche dello stato fiorentino fu per allora scongiurato (1).

Però, il progetto di abolire il prestito ebraico in Firenze fu ben presto avanzato di nuovo, per quanto non in una forma così violentemente recisa, quando anche in Firenze si cominciò a pensare seriamente alla erezione di un Monte di Pietà. In favore di questa benefica istituzione, che doveva dar modo alla classe bisognosa di ricevere una opportuna sovvenzione nei momenti di strettezze, senza esser gravata di un interesse sulla somma presa in prestito, o tutt'al più versando solo una lieve percentuale destinata a coprire le spese di amministrazione e di retribuzione degl'impiegati, parlarono efficacemente dal pergamo nelle chiese di Firenze, durante la quaresima del 1473, i francescani Fortunato Coppoli di Perugia e Jacopo da Cagli (2). La parola fervente dei due predicatori suscitò larga eco di consensi nella cittadinanza, e sembrò per un momento che l'istituzione da loro vagheggiata e propugnata fosse sul punto di sorgere. Una provvisione del 24 marzo 1473, dopo aver rilevata l'opportunità di porre un termine all'esercizio del prestito a interesse in Firenze, provvedendo in pari tempo affinchè gl'indigenti non avessero a risentir danno da questa soppressione, incaricava gli Ufficiali del Monte Comune di prendere, dentro il mese di febbraio successivo, le disposizioni necessarie per la creazione di un nuovo Monte, da designarsi col nome di « Monte di sovvenzione e di carità », mediante il quale il Comune sarebbe venuto in soccorso di chi avesse necessità di piccoli prestiti, ritirandone un pegno per garanzia, e ricevendone una tenue « mercede », a titolo non d'interesse, ma di rimborso di spese. La provvisione dava facoltà agli Ufficiali del Monte Comune di redigere gli statuti del Monte di sov-

---

pretesto per avanzare calunnie con perfidia, per rivoltarsi contro di te e per assalirti, per depredare preda e per saccheggiare saccheggio (cfr. Ez. 38, 12), etc. », e poi (p. 66): בהתאסף ראשי עם נגדך « .... nell'adunarsi i capi del popolo contro di te ... ». Il confronto della data di questa lettera con quella della preghiera di Shemaria ben Abraham Jechiel mostra che il fatto deve avere avuto luogo alla fine del 1471 o al principio del 1472.

(1) Nel primo dei passi sopra citati: « Benedetto Colui che non ci abbandonò ».

(2) Ciardini, *Un consilium per il Monte di Pietà (1473)*. Firenze 1905, p. 18 e segg.; id., *I banchieri ebrei*, p. 61 segg., ove è erronea la data 1472 a p. 62.

venzione e di carità, di nominarne i funzionari, e di provvedere a raccogliere i capitali occorrenti, approvando in precedenza tutto quanto essi fossero per deliberare in proposito (1).

Se non che, varie difficoltà sorsero a ostacolare l'esecuzione del progetto. La prima provenne dall'opposizione dei frati domenicani, che sollevarono anche a Firenze l'obiezione, già altrove più volte sostenuta, della illegittimità di una istituzione siffatta, che, comunque, veniva a percepire un interesse sulla somma mutuata. Per quanto la controversia che si accese vivissima tra i francescani da un lato e i domenicani dall'altro venisse risolta in modo favorevole ai primi, con una sentenza pronunziata da Domenico Bocchi, vicario dell'arcivescovo di Firenze, il 23 aprile 1473 (2), restava ancora da vincere un'altra e più grave difficoltà: quella di trovare i non indifferenti capitali che occorrevano per la creazione del Monte. Gli Ufficiali del Monte Comune, in esecuzione dell'incarico loro affidato, dopo avere compilato e approvato gli statuti del nuovo ente, avevano stanziato a suo favore sul bilancio della loro amministrazione la somma di 6000 ducati; però, se era agevole procedere a uno stanziamento sulla carta, non era altrettanto agevole versare effettivamente una somma così elevata, perdendo inoltre al tempo stesso la tassa che era pagata fino allora dagli ebrei prestatori, e che ascendeva a 1200 fiorini annui. I francescani pensarono di ricorrere alla generosità dei privati, e ottennero subito la promessa della cospicua offerta di 500 ducati da Lorenzo de' Medici; ma dopo questa oblazione non ne affluirono altre nella misura che sarebbe stata necessaria, e la scarsità dei mezzi disponibili impedì per allora il sorgere della benefica istituzione (3).

---

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 164, c. 1ª; Ciardini, doc. XV, p. xlvij e segg. Prima che dal Ciardini però il principio di questa provvisione era già stato pubblicato dal Pöhlmann, *Die Wirthschaft-politik der Florentiner Renaissance*, Leipzig 1878, p. 88, n. 1 (che cita vol. 165 invece di 164).

(2) Ciardini, doc. XVI, p. lij-liij.

(3) Ciardini, p. 62 e segg. — Il Passerini, nella sua *Storia degli stabilimenti di beneficenza*, Firenze 1853, p. 738-739, parlando della provvisione concernente il Monte di sovvenzione e di carità, asserisce in nome degli *Annales minorum* del Wadding, che essa fu dovuta alle prediche tenute in S. Croce nella quaresima del 1472 da Bernardino da Feltre, e che il progetto non fu effettuato perchè un ebreo prestatore corruppe i magistrati, e forse anche Lorenzo de' Medici, col dono di 100,000 fiorini. Ma il Passerini confonde gli avvenimenti relativi al Monte di sovvenzione e di carità con un episodio posteriore. Il Wadding che egli cita

La soppressione dei banchi di prestito tenuti da ebrei non potè pertanto essere attuata. Quel che però restava sempre in facoltà del Comune era di esigere la scrupolosa osservanza delle disposizioni restrittive già emanate relativamente agli ebrei, una delle quali stabiliva che non si tollerasse la dimora in Firenze degli ebrei non prestatori. Questa disposizione che, come vedemmo, a poco a poco era andata pressochè in disuso, venne richiamata in vigore, e in forza di essa varii ebrei furono espulsi da Firenze al principio del 1477. Il 21 gennaio di quest'anno gli Otto di Guardia e Balia, mentre ordinavano che fossero relegati per tre anni fuori della città e del territorio - per quali colpe, non ci è dato sapere - gli ebrei Manuele di Moise alias Romano, Elia di Diodato da Ferrara, Manuele di Jacob da Bologna, e Salomone da Cosenza (1), disponevano contemporaneamente che tutti gli ebrei che non erano stati nominati dalle autorità incaricate di condurre i prestatori, vale a dire tutti gli ebrei che non erano banchieri nè avevano coi banchieri rapporti di parentela o di dipendenza, fossero tenuti a lasciare la città di Firenze prima della fine del

---

come sua fonte non ha niente di tutto ciò agli anni 1472-73; e fra le città che egli ricorda (2ª ediz., t. XIV, Roma 1795, p. 15 e 71) essere state visitate da Bernardino nel 1472 e nel 1473 non si trova Firenze. Invece un fatto rispondente punto per punto a quanto narra il Passerini (all'infuori della somma di 20,000 fiorini in luogo di 100,000) si trova presso il Wadding all'anno 1488 (ibid., p. 446) ed è in parte confermato dai cronisti fiorentini (v. più avanti, p. 56 segg.). Da questo passo del Wadding il Passerini avrà tolto la notizia, confondendola col progetto del Monte di sovvenzione e di carità. Il Passerini è stato poi a sua volta seguito da altri. Il Villari (*Storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi*, Firenze 1887-88, I, p. 310-11, e con qualche lieve modificazione nell'ediz. del 1910, I, p. 313) narra il fatto nello stesso modo, pur non citando il Passerini, ma attingendo evidentemente da lui. Il Perrens poi (*Histoire de Florence*, 2ª série, vol. II, Paris 1889, p. 147, n. 5), non trovando presso il Villari citata alcuna fonte, crede che il Villari abbia tratto l'informazione dalla storia fiorentina del Parenti, e riporta il fatto in nome di quest'ultimo, che in realtà non ne parla per niente. Errore di stampa è presso il Perrens la data 1493 in luogo di 1473. Il passo di F. L. Del Migliore da lui citato si trova a p. 553.

(1) Tra questi, qualcuno almeno era banchiere; così certamente il primo, che sotto il nome di Manuele di Musetto alias Romanello troviamo condannato dagli Otto il 3 gennaio dello stesso anno (vol. 44, c. 4ª), insieme con Salomone di Gaio, a una multa di 40 fiorini per « delicta et excessa » contro la forma dei suoi capitoli. La pena di confino inflitta a questi quattro ebrei ha dunque il carattere di condanna, e non di espulsione per mancanza di diritto di residenza come quella di cui parleremo subito. Pochi giorni avanti, il 17 gennaio, gli Otto avevano esiliato a vita l'ebreo Lazzarino (vol. 44, c. 10ᵇ; manca il nome del padre e quello della famiglia).

mese [1]. Gli ebrei colpiti da questa severa misura dovevano essere relativamente numerosi, e dovevano avere a Firenze tali relazioni d'interessi da non poter non risentire ingenti danni da una partenza così improvvisa; inoltre, ciò che era più grave, le donne e i fanciulli che essi avevano con sè non si sarebbero potuti esporre senza pericolo a un viaggio precipitoso nel cuor dell'inverno. Per queste ragioni essi chiesero, a quanto sembra, che il termine loro assegnato per la partenza venisse prorogato, e la loro domanda venne accolta, almeno in parte, dagli Otto, i quali concessero con una deliberazione del 25 gennaio che i fanciulli di età non superiore ai quindici anni e tutte le donne potessero trattenersi a Firenze fino alla metà di febbraio, confermando però per gli uomini adulti l'obbligo di partire dentro il mese di gennaio, come fin da principio era stato ordinato [2]. Una nuova dilazione fino a tutto febbraio venne successivamente concessa alle donne e ai bambini allo spirare del termine precedentemente stabilito [3], ma alla fine del mese l'espulsione di tutti gli ebrei non prestatori era un fatto compiuto.

Tuttavia, ancora una volta, non era trascorso che poco tempo dopo l'espulsione, quando si cominciò di nuovo ad accordare a singoli ebrei la concessione personale di poter soggiornare a Firenze. Il 16 luglio dello stesso anno 1477 veniva data una licenza in tal senso, volevole per tutto il mese, a Fiore, moglie del fu Salomone da Pistoia, e ad uno dei suoi figli [4], e il 5 agosto successivo questa licenza veniva ancora prorogata [5]. Il 18 luglio dell'anno seguente ottenevano analoga autorizzazione, fino a tutto il mese di agosto, Raffaele di Vitale e suo figlio Isach, abitanti a Imola, con due soci [6]. Sembra del resto che venisse agevolmente tollerata la presenza di ebrei nella città anche senza una speciale autorizzazione. Infatti, nei documenti fiorentini di questi anni troviamo menzionati parecchi altri ebrei che non conosciamo come prestatori. Tali non erano certamente, e si trovavano quindi in Firenze senza

---

(1) *O. G.* (= Arch. fior., *Otto di Guardia e Balìa*), vol. 44, c. 12b; v. *Appendice*, documento XIV.

(2) *O. G.*, vol. 44, c. 14b; v. *Appendice*, documento XV.

(3) *O. G.*, vol. 44, c. 23b; v. *Appendice*, documento XVI.

(4) *O. G.*, vol. 45, c. 40a.

(5) *O. G.*, vol. 45, c. 58a. Il figlio è qui nominato espressamente Moise.

(6) *O. G.*, vol. 48, c. 34a.

regolare licenza [1], Elia di San Severino (13 luglio 1478) [2], Jacob di Allemagna, Buonomo (6 luglio 1479) [3], Dattilo (22 luglio 1479) [4], Zaccaria di Salomone e Consiglio di Elia (18 novembre 1479) [5], i quali tutti vennero condannati dagli Otto per la mancanza del segno dell' O, dal quale anche i capitoli del 1471 allora in vigore pare esentassero i prestatori. Nè il magistrato che pronunziava la condanna si preoccupava minimamente della mancanza del permesso di soggiorno. E quando, il 29 gennaio 1479, i prestatori vennero condannati a una grave multa per avere fra l'altro ospitato nelle loro case ebrei forestieri, pur tuttavia nessuna misura venne presa contro costoro [6]. Profittando di questa condiscendenza e di questa tolleranza delle autorità, numerosi ebrei all' infuori dei prestatori tornarono senza dubbio ad affluire a Firenze, e la comunità di nuovo accresciuta potè per qualche anno fruire di una relativa tranquillità.

Questa tranquillità era dovuta probabilmente, almeno in parte, ai sentimenti benevoli che per gli ebrei nutriva Lorenzo il Magnifico, il signore di fatto, se non di nome, in Firenze. Posto dalla sua vasta e multiforme cultura e dal suo intelletto limpido e acuto al di sopra di ogni istintiva ostilità che avesse le sue radici nell'anima popolare, troppo scettico per essere accessibile a qualsiasi irragionata avversione che fosse dovuta solo alla differenza di fede religiosa, Lorenzo de' Medici non poteva avere a riguardo degli ebrei quella sfavorevole predisposizione che abbiamo avuto occasione di notare presso la generalità del popolo fiorentino. Il suo atteggiamento di munifico e illuminato protettore di ogni forma di arte e di scienza assicurava anche ai letterati e agli studiosi ebrei una benevola accoglienza nelle sue sale e nella cerchia di dotti e di artisti che a lui faceva capo, e vedremo in seguito come gli studi ebraici e il pensiero ebraico fossero presso di lui degnamente rappresentati [7].

---

(1) A meno che non fossero in questa città di passaggio, per un periodo non maggiore di cinque giorni, per il quale non era necessaria speciale autorizzazione.

(2) *O. G.*, vol. 48, c. 32b.

(3) *O. G.*, vol. 52, c. 5a.

(4) *O. G.*, vol. 52, c. 15a.

(5) *O. G.*, vol. 54, c. 14a-b. Il secondo di questi due ebrei è qui nominato solo Consiglio, e al posto del nome del padre vi sono dei puntini; però a c. 15b dove si trova l'ordine di scarcerazione, è detto Consiglum Elie.

(6) *O. G.*, vol. 50, c. 59b.

(7) V. più avanti, parte III, cap. III.

Anche i banchieri ebrei, che qual più qual meno erano generalmente uomini di lettere, dovevano essere in buoni rapporti con lui (1).

Della benevola protezione di Lorenzo de' Medici gli ebrei fiorentini ebbero una prova efficace nell'occasione di un grave pericolo da cui furono minacciati. Nella quaresima del 1488 predicò in S. Maria del Fiore (2) il frate francescano Bernardino da Feltre, i cui sermoni contro gli ebrei avevano avuto in molte città italiane conseguenze dolorose per le comunità ebraiche. Nelle prediche che tenne in S. Maria del Fiore egli si occupò anche del Monte di Pietà, e vivamente insistè affinchè si mettesse in pratica il progetto approvato varii anni prima, accennando a questo proposito anche alla necessità di espellere gli ebrei prestatori (3), la cui condotta era stata frattanto prorogata nel 1481 (4). Tornando egli più e più volte a parlare dal pergamo di questi argomenti, gli ebrei fiorentini si preoccuparono del pericolo che minacciava non solo le loro case bancarie, ma altresì il loro diritto di dimora in Firenze e forse anco la loro vita, perchè era possibile, come in realtà avvenne di poi, che il popolo infiammato dalla parola del predicatore trascendesse a qualche eccesso. Essi si decisero pertanto, con a capo Vitale da Pisa, il principale fra loro, a ricorrere all'aiuto delle auto-

(1) L'espulsione degli ebrei forestieri nel 1477 sarà stata probabilmente dovuta solo alla volontà dei magistrati fiorentini, e forse Lorenzo non ne avrà neppure avuto sentore. Quando però nel 1478 un commissario pontificio si rivolse direttamente a lui per ottenere che gli ebrei di Firenze fossero sottoposti ad alcune misure fiscali, egli dichiarò che avrebbe presentato alla Signoria la relativa provvisione solo se gli si dimostrasse che già altri Stati avevano data esecuzione alle richieste della Santa Sede (v. su ciò il cap. IV della parte II). Da allora in poi, fino alla morte di Lorenzo, nessun magistrato fiorentino compì più alcun atto avverso agli ebrei. Forse l'influenza del Magnifico non era stata estranea alla salvezza degli ebrei dal pericolo che li aveva minacciati fra il 1471 e il 1472.

(2) Che predicasse in S. Maria del Fiore è testimonianza concorde dei cronisti contemporanei (Landucci, *Diario*, Firenze 1883, p. 53; Tribaldo de' Rossi, *Ricordanze*, in *Delizie degli eruditi*, t. XXIII, p. 238 segg.); e anche il Parenti nel passo della sua *Storia Fiorentina* che citeremo, relativo all'anno 1493, parlando di questo fatto, dice che Bernardino predicò in Duomo. Invece il Wadding, *Annales Minorum*, 2ª ed., t. XIV, Roma 1735, p. 416, pubblica un breve pontificio che ordina a Bernardino di predicare in S. Croce; pare che realmente egli dovesse da prima predicare in S. Croce, ma che poi in fatto tenesse le sue prediche in S. Maria del Fiore.

(3) Landucci, *Diario*, l. c: « e predicando e persuadendo el popolo a fare un Monte di Pietà, e di mandarne gli Ebrei, per modo riscaldandosi, per molti dì di Quaresima, e fanciugli presono animo contro agli Ebrei ».

(4) V. più avanti, cap. I della parte II.

rità fiorentine (1). Fu detto più tardi che per garantirsi questo aiuto essi non trovassero via più efficace che quella di sborsare una ingente somma di denaro a Lorenzo il Magnifico e alla Signoria, ma non abbiamo nessuna testimonianza sicura di questa circostanza; il fatto sta che la protezione desiderata fu loro concessa e che allorquando Bernardino si rivolse ai magistrati per indurli a occuparsi dell'erezione del Monte di Pietà, ne ottenne soltanto buone parole e promesse, ma nulla più (2). Frattanto egli continuava la sua predicazione, alla quale assisteva sempre, come ci narra il cronista contemporaneo Tribaldo de' Rossi (3), una gran quantità di popolo. Lasciamo anzi addirittura la parola al cronista per il seguito degli avvenimenti (4): « Pregò più volte che tutti fanciugli e garzoncegli venissino alla predica sua, e quando detta mattina (5) era sopra ciò, pregò detti fanciugli assai che fussino sua soldati in questo modo: ch'andassino tutti a prègare ogni mattina el Corpo di Cristo in detta Chiesa [di S. Maria del Fiore], alla cappella dov'è diputato, che mettessi in cuore agl'uomini che gli avevono promesso di mandar via detti Giudei e fare detto

---

(1) V. Wadding, *l. c.*, che fa di Vitale da Pisa due persone distinte: un ebreo che avrebbe posseduto i quattro banchi della città di Firenze, e un ebreo di Pisa che sarebbe stato il capo di tutti i feneratori toscani. Il Ciardini, p. 77, n. 1, ritiene che l'ebreo *da Pisa* che ricorre alle autorità fiorentine sia Manuele da Camerino; ma è invece certo che si tratta di Vitale da Pisa, come già riconobbe il Graetz, *Gesch. der Juden*, vol. VIII, 4ª ed., p. 240, n. 1.

(2) Di ciò parla il Wadding, *l. c.*, da cui anche *Acta Sanctorum*, Sept., t. VII, 1ª ed., Anversa 1760, p. 909, n. 216; ma i cronisti contemporanei non dicono niente della somma sborsata alle autorità; e se un po' più tardi la *Sacra Rappresentazione di Agnolo ebreo*, che non deve essere anteriore al 1512 (cfr. più avanti, p. 59), ci mostra che il popolo credeva fermamente a questa corruzione delle autorità, non è da escludersi che si tratti di una diceria sorta posteriormente ai fatti. Quanto alla cifra, di 20,000 fiorini o di 100,000, v. sopra, p. 52, n. 3.

(3) *L. c.*, p. 238.

(4) *L. c.*, p. 238-239. Riportando qui testualmente le parole del De Rossi dalla edizione citata, non riproduco le peculiarità grafiche più urtanti con la moderna ortografia, conservate nell'edizione, e aggiungo quasi per intero di mio la punteggiatura.

(5) La mattina del giorno 12 marzo, ricordato più sopra dal De' Rossi. La stessa data è indicata anche dal Landucci, *l. c.*, ma vi deve essere un errore, perchè il bando degli Otto di cui ora parleremo è datato dall'11 marzo. Dalle parole del De' Rossi mi pare si possa dedurre essere il 12 marzo il giorno in cui scrisse il suo ricordo del fatto, dopo che Bernardino era stato accompagnato fuori della città, talchè le parole « detta mattina » sarebbero una svista. Quanto al Landucci poi, si pensi che egli cominciò a scrivere il suo *Diario* parecchi anni più tardi (v. l'avvertimento premesso al *Diario* dall'editore Del Badia, p. XIII).

Monte, e che detti fanciugli dicessino ginocchione 3 Paternostri e 3 Ave Marie, che per detti prieghi isperava avere da detto dì alla Domenica grazia di mandargli via per quelle orazioni dicessino al Nostro Signore. Molti ve ne andarono, e come furono iti usciron fuori come da loro in gran quantità di circa 2000 o 3000 figliuoli, e corsono al presto della Vacca, e con sassi, grida, istrida, volendoli mettere a saccomanno, in modo che vi corse el Bargello con tutti sua fanti; non bastò, che vi corse due degli Otto in persona; l'uno si chiama..... (1), e detti Otto e Bargello feciono bandire a pene di rubegli e di gran condannagione, el padre pel figliuolo obrigato, e con gran fatiga che bastò più di una ora riparorono a tal furia; menorone uno fanciullo preso, che dette d'un cannone al banditore nel viso; quando fu in Piazza e' fattori delle Arte della seta, quantità corsono e tolsono loro detto fanciullo ». Di questo energico contegno delle autorità - a cui probabilmente non fu estranea l'opera del Magnifico (2) - per reprimere la violenza della folla che non solo tentava di saccheggiare il banco della Vacca, ma minacciava pur anco, secondo quanto ci narra un altro cronista, la vita del proprietario, Manuele di Bonaiuto da Camerino (3), ci è rimasto un documento nel bando degli Otto, che è pervenuto fino a noi. Questo bando proibisce a qualunque persona, sotto pena della forca e dell'arbitrio dei signori Otto, di far violenza, insulto o forza agli ebrei, o di radunarsi per tumultuare in un raggio di quattrocento braccia intorno alle loro case, e promette un premio di cento fiorini larghi a chiunque notifichi il nome di chi abbia preso parte al tumulto allora avvenuto o ad altri che potessero avvenire (4). Il giorno stesso poi, continua a raccontare Tribaldo de' Rossi, « la Signoria e gli Otto mandorono [per] quel predicatore a ora di nona, e tennolo in Palagio, e molti ragionamenti; dummodo pare voleva

---

(1) Questa lacuna si trova nell'edizione.

(2) V. più avanti, p. 60-61.

(3) Landucci, *l. c.*: « e vollono assassinarlo e mettere a sacco quel presto ». V. anche Wadding, *l. c.*: « liberaque ex suggesto Bernardini increpatio..... effecit ut numeroso agmine pueri in Hebraeorum, primarii praesertim, aedes irruerant, parumque abesset quin omnes occiderent ».

(4) Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 79, c. 12 $^{a-b}$. Questo documento fu pubblicato dal Ciardini, p. 79 e lxxxiv-lxxxv (Documento XXVI). A p. 79 però, certo per errore di stampa, la data è 1 marzo anzichè 11 marzo.

libero el pergamo e dire ciò che li pareva salute dell'anima e del popolo; dove, istato che vi fu un pezzo, si partì, e tornò a sua istanza dov' era diputato; e a ore cinque gli Otto e la Signoria vi mandorono a casa sua pare due o tre cittadini, e due famigli d'Otto con uno doppiere, e feciolo accompagnare fuori della porta, che non ci tornassi più a predicare, e così lo confinorono » (1).

Questo avvenimento lasciò un'impressione profonda tanto nel popolo fiorentino quanto negli ebrei. Il popolo, come ci mostrano le parole dei cronisti contemporanei, che ne rispecchiano lo stato d'animo, fu costernato per l'espulsione del frate, nella quale vide un grave sacrilegio; e attribuì alla giustizia punitiva del Cielo gl' infortunii da cui furono colpiti alcuni degli Otto che avevano confinato fra Bernardino (2). Il ricordo del fatto perdurò vivace presso i fiorentini che tanto ne erano stati commossi, ed è singolarmente limpida l' eco che di esso risuona in un episodio della *Sacra rappresentazione di Agnolo ebreo* (3), composta non prima dell'anno 1512 (4). Il protagonista, l'ebreo Agnolo, che in seguito si convertirà al cristianesimo, viene invitato da due correligionarii, Isac e Samuello, a unirsi con loro per aprire un banco di prestito da loro progettato per contrapporsi alla predicazione di un frate minore che andava esortando a creare il Monte di Pietà e a sopprimere

---

(1) Dal passo citato dal Wadding proviene la notizia che si trova in *Acta Sanctorum*, tomo citato, p. 908-910, n. 212-220, e in *Osservatore fiorentino*, IV, edizione citata, p. 112-113; e dal Landucci quel che scrive il Manni, *l. c.*, p. 91. Il Graetz, *Geschichte*, VIII. 4ª ed., p. 257, riferisce la data del 1487, la quale è esatta soltanto secondo lo stile fiorentino, per il quale l'anno cominciava col 25 marzo. Lo stesso errore è commesso dal Conti, che riporta in *Fatti e aneddoti di storia fiorentina*, Firenze 1902, n. XXVIII, p. 213 segg., una relazione del nostro avvenimento, seguendo a quanto pare il Landucci. Del fatto parla anche Holzapfel, *Die Anfänge der Montes Pietatis*, München 1903, p. 73.

(2) Tribaldo de'Rossi, *l. c.*, p. 240: « A ognuno parve gran fatto fusse mandato via per questo »; Landucci, *l. c.*, p. 54: « Onde parve al popolo, che vuole vivere da cristiani, che fussi un cattivo pronostico per noi, perchè era tenuto un santo. E videsi in poco tempo capitare male alcuni di quegli Otto: chi fiaccò el collo a terra d'un cavallo, e chi una cosa e chi un' altra. Infra gli altri, quello ch' andò in persona a cacciarlo dall'Osservanza, morì allo spedale e inpazzò. Parve che fussi finito male. Iddio nel guardi! »

(3) Pubblicata presso D'Ancona, *Sacre rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XVI*, Firenze 1872, III, p. 485 segg.

(4) Vi si parla, a p. 493, di devastazioni e di saccheggi compiuti dagli Spagnuoli nel contado.

i presti degli ebrei. Così è esposta nella Sacra rappresentazione la genesi del progetto nella mente d'Isac:

Sam.: Udito ho predicare un Frà picciuolo:
Detto ha de' presti, dico in veritade.
Serrargli, e fare el monte di pietade.
Dice e rafferma che sarà ben fatto
Mandarci presto fuor di questa terra;
E' non ci fu mai più tal cosa fatto;
Vedrà, Manovellino el presto serra [1].

Is.: Du' aver poco cervello, o egli è matto!
A predicar di ciò dice che gli erra:
Non si rammenta ancora el babbuino
Che facemmo cacciar Frà Bernardino?
Mostrar gli vo' che non abbiàn paura
Di nuovo un presto vo' che noi aprìano:
E men lo stimo ch'una dipintura:
Ugneren pure, a chi che sia, la mano;
E se a predicar di ciò lui dura,
Di fargli male vo' che ci sforziàno.
E' si voglion trattar così lor pari;
Sa' chi può più? Colui ch'à assai danari [2].

In queste parole che l'anonimo verseggiatore popolare fa pronunziare ai suoi personaggi ebrei troviamo una quantità di tratti caratteristici e degni di nota: l'accenno alle frequenti predicazioni dei frati minori sull'argomento dei banchi degli ebrei; l'allusione a Manovellino, cioè a Manuele da Camerino, che, a quanto pare, doveva essere una persona tipicamente nota in Firenze; il ricordo dell'espulsione di Bernardino da Feltre, e, in fine, la fede prestata alla voce che riteneva questa espulsione un effetto dell'oro che gli ebrei avrebbero largamente profuso.

Anche nell'animo degli ebrei fu profonda la commozione per il pericolo corso, e viva riconoscenza essi serbarono a Lorenzo il Magnifico, al quale forse fu in gran parte dovuto l'energico intervento delle autorità in favore degli ebrei. È assai probabile che debba riferirsi agli avvenimenti del 1488 una invocazione a Dio conservataci all'inizio di un manoscritto

(1) Nell'edizione del D'Ancona la parola *Manovellino* è posta tra due virgole come un vocativo, ma evidentemente è il soggetto del verbo *serra*, e allude a Manuele da Camerino. Nelle *Aggiunte e correzioni*, in fondo al volume, si tolgono ambedue le virgole, ma il senso non risulta chiaro neppure così; se è esatta l'interpretazione da me proposta, occorre una virgola dopo la parola *vedrà*.

(2) D'Ancona, *l. c.*, p. 483-487.

ebraico della Biblioteca Laurenziana, il quale contiene nella sua prima parte una serie di lettere e di frammenti di vario genere riferentisi a prestatori toscani, e più particolarmente fiorentini, dell'epoca di cui ora ci occupiamo [1]. L'autore dell'invocazione, dopo avere esaltato la potenza protettrice di Dio, rammenta come la sua comunità abbia dovuto paventare un grave pericolo che l'avrebbe condotta all'estrema rovina, se non l'avesse validamente difesa l'uomo che reggeva le redini dello Stato, sul cui capo s'implora la perenne benedizione divina [2].

Finchè visse Lorenzo de' Medici, gli ebrei fiorentini non ebbero più a subire nè violenze popolari nè disposizioni restrittive da parte della repubblica [3], e senza contrasti furono rinnovate nel 1491 le loro concessioni feneratizie [4]; ma appena Lorenzo fu scomparso si fecero tosto sentire gli effetti della mancanza di un sì valido protettore. Gli « ebrei forestieri », vale a dire quegli ebrei che si trovavano a Firenze solo da breve tempo e senza aver ottenuta l'autorizzazione legale di fissare la loro dimora nella città, furono di nuovo espulsi, meno di un anno dopo la morte del Magnifico. Il 9 marzo 1493 gli Otto ordinavano all'oste ebreo Dattilo di provvedere affinchè gli ebrei alloggiati presso di lui lasciassero Firenze il giorno successivo, e vietavano contemporaneamente a tutti gli altri ebrei dimoranti in Firenze di tenere presso di sè qualsiasi correligionario forestiero [5]. Una prova indiretta della esecuzione rigorosa di questa disposizione può vedersi nella circostanza che poco tempo più tardi, il 17 settembre 1495, l'oste Dattilo, privato ormai della sua clientela, era ridotto in sì

---

(1) Per questo manoscritto v. più avanti il cap. IV della parte III. Riguardo all'epoca del suo contenuto si noti ancora che una delle lettere in esso riportate reca la data precisa del gennaio 1488.

(2) V. *Appendice*, Documento XVII.

(3) Secondo Ibn Verga nel *Shebet Jehuda*, n. 11, ed. Wiener, Hannover 1856, p. 93, sarebbe avvenuta una espulsione degli ebrei da Firenze nel 1490; ma questo è manifestamente un errore; o dovrà leggersi פרווינצייא (Provenza) invece di פלוריינצייא (*Florentia*) come propone il Loeb, *Revue des études juives*, XVII (1888) p. 89, ovvero, più difficilmente però, il passo si riferirà all'espulsione del 1495, della quale più avanti parleremo (quella del 1493 di cui pure tratteremo subito è fatto di troppo lieve importanza perchè possa esserne pervenuta notizia fino a Ibn Verga), e l'errore sarà nella data. Anche l'espulsione dalla Sicilia è posta da Ibn Verga nel 1490, mentre, come è noto, essa ebbe luogo nel 1492.

(4) V. più avanti il cap. I della parte II.

(5) Arch. fior., *O. G.*, vol. 94, c. 12ª; v. *Appendice*, Documento XVIII.

misere condizioni finanziarie da non poter pagare l'affitto di casa (1), e da trovarsi poco dopo ad essere sfrattato anche da una seconda abitazione (2).

Eventi più gravi però non potevano esser paventati dagli ebrei fiorentini, finchè lo stato restava soggetto ai Medici e le correnti democratiche non prevalevano. Piero, il figlio di Lorenzo, che successe al padre, per quanto con abilità e con fortuna infinitamente minori, nel dominio di Firenze, era pur egli, a quanto sembra, in rapporti benevoli coi prestatori ebrei (3). A lui e ai magistrati che erano sue creature dovettero gli ebrei un'efficace protezione di fronte ai frati minori che nel 1493 volevano iniziare un'altra agitazione affinchè essi fossero espulsi. Giunta la settimana santa, le autorità persuasero con buone parole i predicatori a desistere fino a Pasqua dal toccare questo argomento. Probabilmente esse temevano che durante la settimana santa, nella quale il popolo era assai facile ad eccitarsi contro gli ebrei, una predicazione in tal senso potesse occasionare tumulti come quelli del 1488. Dopo Pasqua però, nell'occasione del capitolo dei Minori osservanti che doveva riunirsi a S. Francesco e di quello degli Agostiniani che doveva riunirsi a S. Gallo, i monaci avrebbero voluto riprendere a trattare l'argomento degli ebrei e fare inoltre oggetto di critica l'ordinamento del Monte Comune. Questa volta i governanti, temendo che nascessero disordini, specialmente perchè al capitolo dei Minori doveva intervenire Bernardino da Feltre, che avrebbe predicato sui due delicati soggetti, ritennero opportuno di vietare senz'altro che si tenesse alcun pubblico sermone in occasione dei capitoli. Quando già molti dei Minori si erano congregati, riuscì a uno di loro, Domenico da Ponzo, di ottenere personale licenza di predicare. Da ciò incoraggiato, Bernardino da Feltre, che arrivò a Firenze il 19

(1) Arch. fior., *O. G.*, vol. 102, c. 58ª.

(2) Arch. fior., *O. G.*, vol. 102, c. 304ª.

(3) In una lettera del prestatore Isacco da Pisa, del luglio 1493, pubblicata in traduzione italiana da Lonardo, *Gli ebrei a Pisa sino alla fine del secolo XV*, in *Studi Storici*, VIII (1899), p. 96, si parla del *Magnifico*, che sarà certamente Piero, in termini che mostrano una certa intimità di rapporti fra lui e il banchiere ebreo. Questi, dopo avere espresso il suo proposito di recarsi a Ferrara per importanti affari, aggiunge: « se non che non ci è il Magnifico, che Dio il mantenga, et forsi indugerà a tornare qualche dì, e l'opinione mia è pigliare licentia da lui et intendere il consiglio suo innanzi che mi parta » (così si deve leggere anzichè *porta*).

maggio, annunziò senz'altro una sua predica per l'indomani, giorno di S. Bernardino, ma tosto gli fu notificata da parte di Piero de' Medici e degli Otto l'espressa proibizione di parlare in pubblico. Apposite premure fatte presso Piero, specialmente per mezzo di Domenico da Ponzo, pervennero il giorno successivo ad ottenere anche a Bernardino la facoltà di predicare, ma soltanto fuori della città, e, a quanto pare, dietro assicurazione che non sarebbero stati toccati quegli argomenti che avrebbero potuto dare occasione a disordini. Bernardino predicò infatti il 21 maggio a S. Francesco, e successivamente a S. Miniato (1), e la sua moderazione nel parlare indusse Piero a concedergli, per compiacere al popolo, il permesso di predicare anche in città, il che egli fece più volte con grandissimo concorso di ascoltatori, astenendosi sempre dal parlare del Monte Comune e degli ebrei (2). Non si astenne invece dal predicare contro gli ebrei e dall'adoperarsi per la loro espulsione quando tornò poco dopo di nuovo a Firenze, dal 21 giugno al 25 luglio dello stesso anno, ma anche questa volta senza alcun resultato (3).

Verso la fine del secolo XV, l'espulsione degli ebrei dalla Spagna che ebbe luogo nel 1492 e il continuo esodo dei marrani perseguitati per sospetto di attaccamento alla fede degli avi ebbero per effetto di disperdere nelle più varie contrade la popolazione ebraica della Spagna. Anche in alcune città italiane i miseri profughi poterono trovare un asilo ospitale. A Napoli, a Roma, a Genova, a Ferrara essi giunsero in numero considerevole, accolti dove più dove meno amorevol-

---

(1) Le due chiese sorgono, vicinissime l'una all'altra, sul Monte alle Croci.

(2) Parenti, *Storia fiorentina*, ms. originale, Bibl. Naz. Centrale di Firenze, II, IV, 169, c. 141^{b}-142^{a}, 143^{b}-144^{a}; copia, ibid., II, IV, 129, c. 21^{b}-22^{a}, 23^{a-b} (pubblico il passo in *Appendice*, doc. XIX), e Wadding, *Annales minorum*, 2^{a} ed., t. XV, Roma 1736, p. 39-42, n. XXIV, XXV, XXIX, da cui *Acta Sanctorum*, 1^{a} ed., Sept., t. VII, Anversa 1760, p. 938, n. 400-403, p. 939, n. 410. Non resulta dai passi del Parenti che sotto Piero de' Medici la predicazione dei frati producesse dei disordini contro gli ebrei e che allora Bernardino da Feltre fosse confinato, come ha il Villari, *Storia di Girolamo Savonarola*, ed. Firenze 1910, I, p. 173 e 313-14; il Parenti allude certo ai fatti del 1488. Per le prediche del 1493 v. anche Tribaldo de' Rossi, *Ricordanze* citate, p. 282-83.

(3) Parenti, *Storia fiorentina*, ms. originale, c. 148^{b}, pubbl. da J. Schnitzer, *Savonarola nach den Aufzeichnungen des Florentiners Pietro Parenti* (*Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarolas*, IV), Leipzig 1910, p. 5: « ... appetiva e giudei si rimovessino et monte di pietà si facessi, la quale cosa impetrare non potea ». Per le sue prediche in proposito v. Wadding, *op. cit.*, t. XV, p. 41, n. XXXIII, e *Acta Sancto um*, tomo citato, p. 940, n. 416.

mente; alcuni di loro pervennero anche a Firenze, in numero certamente assai minore ma tuttavia sufficiente per non farli sfuggire all'attenzione del popolo, il quale pare li designasse tutti indistintamente col nome di « marrani » (1).

Uno di questi ebrei spagnuoli, il giovanetto Bartolomeo de Cases, fu il triste eroe di un doloroso avvenimento, il cui ricordo, tramandatoci dai cronisti del tempo (2), fu consacrato anche in una iscrizione. Venuto a contesa con alcuni ragazzi fiorentini, il 15 agosto 1493, egli ebbe a ferirne uno alla gola con un coltellino. I ragazzi lo denunziarono a un birro che si trovava lì presso, non solo accusandolo del ferimento, ma avanzando anche il dubbio che il Cases fosse l'autore degli sfregi che erano stati fatti poco prima ad alcune immagini sacre. L'ebreo ammise, come si esprime il cronista De' Rossi, « per stizza », di aver realmente commesso il sacrilegio, e subito dopo, condotto al Bargello e sottoposto alla tortura, confessò tutti i particolari della sua colpa: la notte precedente aveva colpito col coltellino la statua della Madonna che si trovava allora fuori della chiesa di Orsanmichele, e il bambino Gesù che essa teneva in braccio, e poche notti avanti aveva guastato una Pietà nella chiesa di S. Maria in Campo, e lordata la statua della Madonna di S. Onofrio, presso il canto dell'Ospedale di S. Maria Nuova. Si era il Cases veramente reso colpevole di questi atti? Ovvero lo strazio della tortura gli aveva strappato la confessione di colpe non commesse? Non ci è dato in alcun modo di saperlo. Certo si è che gli Otto di Guardia e Balia, udita la confessione del Cases, lo condannarono al supplizio: il giorno 17 di agosto doveva essergli tagliata una mano davanti alla Madonna di S. Onofrio, poi l'altra mano davanti a S. Maria in Campo, quindi dovevano essergli cavati gli occhi di fronte a Orsan-

(1) Tribaldo de' Rossi, nelle sue *Ricordanze* citate, p. 283, narrando il fatto di cui parleremo subito nel testo, ne designa il protagonista con l'espressione « uno garzone di questi marrani ». La parola « questi », se non m'inganno, accenna ad alcunchè che doveva esser ben noto al popolo. Che si trattasse di un ebreo vero e proprio e non di un marrano è provato dalla sentenza degli Otto e dalla iscrizione delle quali faremo tosto menzione, dove egli è ricordato semplicemente come ebreo.

(2) Tribaldo De' Rossi, *Ricordanze* citate, p. 283-85; Landucci, *Diario* citato, p. 66. Il fatto vien riportato anche dal Lapini, *Diario fiorentino*, Firenze 1900, p. 28, che ne prende la notizia dal Landucci, come il Del Migliore, *op. cit.*, p. 522 e 538. Presso Bocchi-Cinelli, *Le bellezze di Firenze*, Firenze 1677, p. 65, deve correggersi la data MCCCCXXXXIII in MCCCCLXXXXIII.

michele (1). Vivissima era contro il sacrilego l'indignazione del popolo, che accorreva in folla a visitare le immagini sfregiate. Talchè quando giunse la mattina destinata per l'esecuzione della sentenza, pel timore che l'ira popolare facesse giustizia sommaria, il carro recante il condannato fu fatto passare per vie traverse. Ma ciò non valse; giunto che fu il carro in Piazza S. Croce, esso cominciò a esser bersagliato di sassi; e in breve la sassaiuola giunse a tal segno che i birri fuggirono, lasciando il condannato esposto allo sdegno della folla, che lo uccise a furia di pietre, lo spogliò, gli legò una corda al collo e a una gamba, e lo trascinò percuotendolo con bastoni attraverso la città, per più di cinquanta strade, finchè nel pomeriggio lasciò i miseri resti fuori della Porta S. Pier Gattolini, oggi Porta Romana (2). La giustizia s'impadronì poi di nuovo del corpo straziato e su di esso fece eseguire la condanna secondo la sentenza pronunziata dagli Otto(3). A piè della statua della Madonna che era posta allora fuori della chiesa di Orsanmichele, e che fu trasportata di poi, nel secolo XVII, nell'interno della chiesa, fu apposta a ricordo del fatto la seguente iscrizione:

HANC FERRO EFFIGIEM PETIIT IVDAEVS ET INDEX
IPSE SVI VVLGO DILANIATVS OBIT
MCCCCLXXXXIII (4).

(1) Il testo di questa condanna, cui accenna il De' Rossi, si trova nei registri degli Otto di Guardia e Balìa, vol. 95, c. 56ª, con la data del 16 agosto; esso ci ha conservato il nome del colpevole, che i cronisti non conoscono. Fu pubblicato dal Ciardini, documento XXXII, p. xc.

(2) Così racconta la cosa il De' Rossi, che asserisce di essere stato testimone oculare dell'ultima scena, e sarà quindi degno di fede più che il Landucci, dalla cui narrazione sembrerebbe, almeno a prima vista, che il Cases fosse stato colto in flagrante il 17 agosto, e massacrato immediatamente a furia di popolo. Ciò contrasta del resto anche con quanto resulta dalla citata sentenza degli Otto. Il racconto del Landucci si spiega supponendo che egli sia venuto a conoscenza solo del fatto del 17 agosto, e abbia creduto che la folla che uccise il Cases lo avesse colto in flagrante; se pure non è da darsi alle sue parole l'interpretazione, pur essa possibile, che la data 17 agosto si riferisca solo all'episodio finale.

(3) In questo modo, supponendo cioè che si fosse eseguita la sentenza sul cadavere, si può conciliare il racconto del De' Rossi con un altro documento degli Otto (vol. citato, c. 58ª), in cui si trova uno stanziamento per rimborso delle spese fatte da M.° Prospero barbiere per tagliare le mani al Cases, e per compenso ai becchini che lo seppellirono. Il Ciardini, p. 84 (dove è errore di stampa 6 agosto in luogo di 16 agosto), ritiene senz'altro che da questo documento resulti essere stata eseguita sul corpo vivo del Cases la sentenza degli Otto.

(4) Riportata anche presso Del Migliore, *op. cit.*, p. 598, presso Cocchi, *Le chiese di Firenze*, I, Firenze 1903, p. 243, e presso Ciardini, p. 84, n. 2.

La sorte degli ebrei spagnuoli doveva ben tosto essere condivisa dai banchieri ebrei fiorentini. Cacciato nel 1494 da Firenze, per il suo tradimento a Carlo VIII, Piero de' Medici, il popolo fiorentino si costituì in repubblica libera, con un mirabile ordinamento politico ispirato ai consigli di Girolamo Savonarola. Poterono da prima gli ebrei arrecare una qualche utilità anche alla rinnovata repubblica, perchè essa, trovandosi durante il periodo della riforma in strettezze finanziarie, ricorse a un prestito forzoso di centomila fiorini, imponendone parte ai cittadini e parte agli ebrei (1); ed è forse da vedere un'allusione a questo prestito nell'accenno che si fa in una lettera del banchiere Dattilo da Camerino ai duemila ducati e più che egli aveva separato dal capitale del banco della Vacca «nel giorno in cui fu passato da noi lo sdegno del re di Francia» (2). Però, con la caduta della signoria medicea e con la restaurazione del governo popolare, la sorte degli ebrei era segnata. Ora che l'ordinamento dello stato aveva assunto un carattere schiettamente democratico, talchè i sentimenti del popolo non potevano non esercitare un'influenza decisiva sull'indirizzo della cosa pubblica, ora che per la nuova riforma repubblicana, d'indole e di tendenze spiccatamente religiose, i consigli dei teologi e dei ministri della religione venivano ad acquistare un'efficacia pratica quale non avevano mai potuto conseguire sotto i Medici, dovremo attenderci che i prestatori ebrei non possano più mantenersi in Firenze. E infatti, così avviene ben tosto.

Una provvisione del 26-28 dicembre 1495, nell'intento di porre un termine alla «pestifera voragine» e al «pessimo verme» dell'usura (3), delibera che sia eletta una commissione di otto ufficiali con l'incarico di compilare lo statuto di un Monte di Pietà da erigersi al più presto; e stabilisce in precedenza che a partire dal giorno in cui questo statuto verrà definitivamente approvato, siano nulli tutti i capitoli che per l'esercizio del prestito in Firenze erano stati conclusi con gli ebrei, i quali avranno un anno di tempo per assestare i loro affari, e passato questo termine dovranno lasciare la città e il territorio di Fi-

(1) Nardi, *Istorie della città di Firenze*, Firenze 1838-41, vol. I, p. 56.

(2) Cod. Laurenziano Pl. 88, 16, c. 15[a]: אלפים דוקא ויותר הפרדתי ביום עבר מעלינו חמת מלך צרפת כאשר יודע כל שער עמי.

(3) Sulla base di un passo di questa provvisione interpretato in modo inesatto, è stato più volte erroneamente affermato che gli ebrei prestatori avevano fino al 1495 guadagnato in Firenze la enorme somma di circa cinquanta milioni di fiorini; v. su questo argomento la nota posta in fine del capitolo.

renze, nè potranno ritornarvi mai più, se non di passaggio, per un periodo di tempo non maggiore di venti giorni (1).

Fra i religiosi la cui attiva opera di propaganda contribuì efficacemente, come ci è attestato dal preambolo della provvisione testè ricordata (2), alla definitiva adozione del progetto, già varie volte ventilato, del Monte di Pietà, viene particolarmente ricordato Marco di Matteo Strozzi, canonico della parrocchia di S. Miniato fra le Torri (3). Probabilmente non fu estranea alla cosa neppure l'influenza di Girolamo Savonarola, per quanto non abbiamo di ciò esplicite testimonianze, e per quanto il suo ordine assumesse frequentemente, come abbiamo visto accadere altra volta anche a Firenze, un atteggiamento recisamente contrario ai Monti di Pietà. Certo è ad ogni modo che quando la provvisione fu approvata, e si dovette pensare a raccogliere, sopra tutto per mezzo di oblazioni private, le somme necessarie per la fondazione del Monte, il Savonarola fece a tale scopo dal pergamo una propaganda altrettanto calorosa quanto efficace. Un'apposita processione da lui preparata per la raccolta di offerte in favore del Monte ottenne resultati cospicui, e contribuì in misura considerevole a formare il capitale iniziale della nuova istituzione (4).

La commissione incaricata di compilare lo statuto del Monte di Pietà eseguì sollecitamente il mandato affidatole, e già il 21 aprile 1496 lo statuto del Monte riceveva la sua definitiva approvazione da parte del Consiglio maggiore (5). Da quel giorno, in virtù della deliberazione del dicembre 1495, il prestito ebraico in Firenze cessava di esistere.

---

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 186, c. 167ª. Il contenuto della provvisione fu già riferito varie volte; v. *Osservatore fiorentino*, vol. citato, p. 25; Passerini, *op. cit.*, p. 740; Villari, *op. cit.*, ediz. 1910, I, p. 314; etc. Il testo di essa fu pubblicato dal Ciardini, doc. XXV, p. c. L'approvazione della Signoria reca la data del 26 dicembre; quella del Consiglio maggiore seguì a due giorni di distanza.

(2) « Per exortationi et ricordo et documento di molti buoni et ottimi religiosi et predicatori singularissimi .... ». Che la deliberazione sia ispirata a motivi religiosi resulta anche dal fatto che essa si apre con la citazione di un passo biblico, oltre che da espressioni come « peccato irremissibile », « rovina dell'anime », contenute nello stesso preambolo.

(3) *Osservatore fiorentino*, vol. citato, p. 27; Passerini, *op. cit.*, p. 740.

(4) Passerini, *op. cit.*, p. 739-740; Villari, *op. cit.*, I, p. 312-314, 440-441. Riguardo all'influenza del Savonarola sulla deliberazione del dicembre 1495 cfr. anche la lettera di Francesco Tranchedino che citeremo in una delle prime note del capitolo seguente. Per il Savonarola e gli ebrei di Lucca v. il mio articolo *La famiglia di David da Tivoli*, in *Corriere israelitico*, XLV, Trieste 1906-07, p. 298.

(5) Arch. fior., *Partiti dei Consigli*, vol. 71, c. 64ᵇ.

NOTA

Il guadagno dei prestatori ebrei fiorentini.

Nella provvisione del dicembre 1495 alcuno ha creduto di trovare indicato il preciso ammontare del guadagno fatto fino allora dagli ebrei prestatori in Firenze, nella elevatissima somma di fiorini 49.792.556, grossi 7 e denari 7, e la notizia che gli ebrei avessero realmente accumulato con l'esercizio del prestito in Firenze questa favolosa fortuna, è stata tante volte successivamente ripetuta (1), anche da storici autorevolissimi, da acquistarsi ormai un posto nel campo dei fatti accertati. Vale però la pena di esaminare da vicino la cosa per giudicare se la fede che è stata prestata a questa notizia sia o no meritata.

Prendiamo anzi tutto in esame il testo della provvisione in cui si fa parola dalla esorbitante cifra che abbiamo sopra riferito. « Per exortationi et ricordo et documento – così essa suona – di molti buoni et ottimi religiosi et predicatori singularissimi, diligentemente visto tale usura col tempo in infinito danno multiplicare, et maxime havendo da principio solamente con fiorini cento cominciato in cinquanta anni multiplica tale capitale et usura fiorini quarantanove milioni et settecento novantadua migliaia et cinquecento cinquantasei fiorini et grossi sette et danari sette, et però havendo cominciato con molto più somma et sopportato et continuato più tempo assai nella ciptà come di fuora, conviene habbino tracto di questa ciptà et sua iurisdictione tesoro infinito et innumerabile etc. ». Il senso del passo è ben chiaro a chi lo legga con attenzione. In esso si ricorda in sostanza come sia stato minutamente dimostrato il gravissimo danno che resulta col tempo dell'usura, mediante il cui esercizio un capitale iniziale di 100 fiorini sale nel corso di cinquant'anni, insieme coi frutti, alla somma di fiorini 49.792.556, grossi 7 e denari 7, e si aggiunge che gli ebrei fiorentini, avendo cominciato il loro esercizio con un capitale molto superiore ai cento fiorini, e avendolo continuato per un periodo di tempo superiore ai cinquant'anni, debbono avere accumulato ricchezze infinite. È quindi evidente che la somma di 49.792.556 fiorini e frazione è semplicemente un dato teorico, il resultato di un computo matematico astratto che si prende come base per calcolare approssimativamente quanto debbano aver guadagnato i prestatori ebrei fiorentini. Pertanto, l'affermazione che gli ebrei di Firenze avessero

(1) Si può dire che pressochè tutti coloro che si sono occupati dei prestatori ebrei a Firenze e che siamo venuti citando, all'infuori del Ciardini, hanno prestato fede a questa notizia; una particolareggiata enumerazione dei luoghi dove essa è riferita sarebbe quindi altrettanto lunga quanto inutile.

realmente guadagnato circa cinquanta milioni di fiorini riposa sopra un duplice malinteso: in primo luogo si prende come un dato di fatto reale quello che è semplicemente un calcolo astratto, e poi si riferisce al caso specifico degli ebrei fiorentini quella somma che nel testo della provvisione è posta solo come punto di partenza, come enunciazione di una formula matematica, ammessa la quale il guadagno degli ebrei fiorentini non dovrebbe esser limitato alla somma, già pur essa enorme, di 50 milioni di fiorini, ma dovrebbe invece esser fatta salire a una somma ancora enormemente superiore.

Una riprova della giustezza della interpretazione che abbiamo data al passo della provvisione sopra riferito possiamo averla nel fatto che ci è possibile di rintracciare la fonte diretta, priva di qualsiasi relazione con gli ebrei di Firenze, dalla quale il legislatore fiorentino attinse la sua formula matematica. Già il passo sopra citato ci fa presumere che l'origine del computo debba ricercarsi presso qualche religioso. E infatti la sua fonte è senza dubbio [1] un passo della *Tabula della Salute* del monaco Marco del Monte S. Maria in Gallo, opera che fu stampata appunto in Firenze nel 1494, anno precedente a quello della nostra provvisione. L'autore della *Tabula della Salute*, nell'intento di dimostrare quanto enorme sia il danno che l'usura arreca a chi ne è vittima, fa il computo dei frutti che sarebbero guadagnati anno per anno da un usuraio che, iniziato il suo esercizio con un capitale di 100 ducati, percepisse l'interesse del 30 % e ogni anno imprestasse tutto il suo capitale più gl'interessi capitalizzati di tutti gli anni precedenti; e viene alla conclusione che in tal modo dopo cinquant'anni il capitale sarà salito a ducati 49.792.556, grossi 7 e piccoli 7 [2]; esattamente le stesse cifre che ritroviamo poi nella provvisione. È superfluo osservare che la *Tabula della Salute* non parla affatto delle speciali condizioni di Firenze, e nemmeno parla di usurai ebrei, ma tende invece a dimostrare la colpa degli usurai cristiani [3]. È adunque evidente che il legislatore fiorentino non riferì nella provvisione del 1495 alcun resultato reale, concreto, dell'esercizio dei banchi di prestito tenuti dagli ebrei, bensì, volendo approssimativamente calcolare l'entità del profitto conseguito da queste aziende, prese per base il calcolo astratto della *Tabula della Salute*.

Ora, questo calcolo e la formula che ne resulta corrispondono o no alla verità? In altri termini possiamo veramente dedurne quale sia stato il reale effettivo profitto di una data azienda di prestiti durante un determinato periodo di tempo, e pertanto stabilire quanto abbiano guadagnato i banchieri ebrei di Firenze con l'esercizio della loro professione? Notiamo anzitutto che per ciò che concerne i

(1) Come ha già notato il Ciardini, p. 92-93.

(2) Così nella esposizione del resultato del computo, a c. 6, tergo, della segnatura *d*; nel computo particolareggiato, ultima carta recto della segnatura *e*, si trova per errore piccoli 6.

(3) Che questo sia lo scopo, resulta dal tono di tutto il ragionamento; basterebbe del resto il passo ove si afferma non potere l'usuraio « salvare la sua anima » non avendo la possibilità di restituire il maltolto, per farci pensare che l'autore ha in mente appunto prestatori cristiani.

prestatori ebrei di Firenze, la base del computo dovrebbe essere alquanto inferiore, in quanto che l'interesse che essi percepivano, come abbiamo veduto, non era quello del 30 % che l'autore della *Tabula della Salute* pone come dato del suo problema, bensì il 20 %. In linea generale però è da osservarsi qualche cosa di ben più importante. Si ricordi che il presupposto della *Tabula*, la quale segue la regola dell'interesse composto, è che il prestatore impieghi sempre nel prestito *tutto* il suo capitale e *tutti* gl'interessi che viene guadagnando di anno in anno. Quindi, perché il resultato a cui la *Tabula* giunge fosse conforme a realtà, occorrerebbe che si verificassero due condizioni. Anzitutto occorrerebbe che il prestatore, durante tutti i cinquant'anni, non toccasse minimamente i suoi guadagni, e non ne spendesse la benchè minima parte nè per la sua azienda nè per il mantenimento proprio e per quello della famiglia; il che è semplicemente assurdo [1]. Altra condizione, pur essa assurda, sarebbe che il prestatore trovasse sempre, ogni anno, senza il minimo intervallo, da impiegare tutto il suo capitale, accrescentesi continuamente in proporzioni sempre maggiori; mentre in realtà è chiaro che il capitale impiegabile nel prestito non può esser superiore alla richiesta del mercato finanziario, ed è inconcepibile che esso salga alle altezze vertiginose a cui si eleverebbe dopo qualche decennio il capitale con gl'interessi composti. L'assurdità del sistema resulta all'evidenza dall'esempio di Firenze, dove, per ritenere applicabile la formula della *Tabula della Salute*, bisognerebbe ammettere che gli ebrei prestatori, i quali avevano iniziato le loro operazioni con un capitale di 30 o 40000 fiorini [2], impiegassero dopo cinquant'anni nel piccolo prestito su pegno a cittadini fiorentini la iperbolica somma di quindici o venti miliardi di fiorini. Se il magistrato fiorentino stabilisce nel 1437 la somma necessaria e sufficiente come capitale dei banchi di prestito per sopperire alle richieste della popolazione nella cifra di 30 o 40000 fiorini, anche negli anni successivi la somma che gli ebrei avranno impiegato nei loro banchi non poteva essere molto lontana da questa misura; tanto è vero che troviamo attestato dai documenti che nel 1471, ad esempio, il capitale complessivo degli ebrei prestatori a Firenze si elevava a 50.000 fiorini di suggello [3].

---

(1) Per ciò che riguarda i prestatori ebrei dell'età della rinascenza è anzi da osservare che essi solevano condurre vita sfarzosa e signorile, non essendo allora gli ebrei impediti, come furono più tardi, in virtù di leggi restrittive, dallo spendere o impiegare i loro denari come più lor piacesse; v. ad esempio la descrizione della casa di Jechiel Nissim da Pisa nel diario di David Reubeni, presso Neubauer, *Mediaeval Jewish Chronicles*, II, Oxford 1895, p. 163 e segg.

(2) V. più avanti, parte II, cap. I.

(3) Arch. fior., *Balie*, vol. 33, c. 25*b*. — Un altro punto di partenza per poter calcolare il capitale dei banchi ebraici fiorentini potrebbe esserci fornito dall'inventario dei pegni contenuti nel banco della Vacca nel marzo 1477, inventario conservatoci in un manoscritto Vaticano (cod. hebr. 425), del quale parleremo più a lungo in seguito. Però questo inventario, per quanto registri l'ammontare della somma prestata su ciascun pegno, non addiziona questi dati sì da fornirci l'indicazione del capitale complessivamente impiegato nel banco; e nel breve tempo che ebbi a mia disposizione per esaminare il manoscritto non potei compiere

Dobbiamo adunque concludere che la formula astratta data prima da Marco del Monte S. Maria in Gallo e consacrata poi nella provvisione fiorentina non ha il minimo punto di contatto con la realtà.

Ancora una questione merita di essere da noi esaminata a questo proposito. Pur escluse queste somme favolose di milioni e miliardi di fiorini, gli ebrei prestatori in Firenze raccolsero veramente guadagni, per quanto minori assai, pur sempre troppo ingenti? Per rispondere a questa domanda, bisognerà cominciar con l'osservare che l'interesse che a tenore dei capitoli essi potevano percepire ammontava al 20 %, che, come già vedemmo, poteva considerarsi allora il tasso normale dell'interesse sul denaro. Comunque, se prendiamo per base la somma massima che ci è nota come ammontare del capitale complessivo degli ebrei prestatori a Firenze, cioè 50.000 fiorini, ne risulterà un guadagno annuo di 10.000 fiorini, che, repartito fra i quattro banchi, darà una media di 2.500 fiorini per banco. Da questi 2.500 fiorini vanno dedotte le tasse che gli ebrei erano tenuti a pagare al Comune (per quanto non in tutte le condotte) come corrispettivo della licenza di prestare, e le ingenti somme che a titolo di multa essi erano frequentemente costretti a pagare, sia per qualche contravvenzione alle disposizioni dei capitoli, sia per colpe maggiori, con un procedimento così sommario e così caratteristico da lasciare, come si esprime il Ciardini, « l'animo dell'esaminatore assai incerto sul vero motivo del processo e sulle vere cause della condanna » (1). Per determinare il guadagno netto medio di ciascuno dei banchi di Firenze (s'intende che parliamo dei singoli quattro banchi di Firenze, non delle quattro case bancarie, le quali, costituite di solito da più soci, potevano possedere e possedevano di solito anche altri banchi in altre località) va detratta anche, oltre la pigione del locale del banco, la paga dei ministri e degl'impiegati ad esso addetti, che di questa paga dovevano vivere con le loro famiglie. Non andremo lontani dal vero se calcoleremo in un migliaio di fiorini o poco più il guadagno annuo netto di ciascun banco.

Né sembra da supporsi che i prestatori ebrei esigessero un interesse superiore a quello lor permesso dai capitoli, perchè una tale infrazione non avrebbe mancato di venir tosto a cognizione dei magistrati, sia per denunzia del danneggiato o di altri, cui sarebbe toccata una parte della multa che sarebbe stata imposta all'ebreo, sia anche per altra via, perché l'osservanza dei capitoli era allora attentamente vigilata. Ora, tra le numerose denunzie contro gli ebrei e le numerose condanne loro inflitte che troviamo conservate nei registri

---

la lunghissima e laboriosissima operazione di questa addizione. La quale, comunque, avrebbe poco valore per la nostra ricerca, perché non ci indicherebbe che il capitale di uno dei quattro banchi, e siccome la importanza di questi banchi era assai variabile, resteremmo tuttavia, per la determinazione del capitale complessivo di tutti i prestatori, nel campo dell'approssimazione. Calcolando sommariamente, a prima vista, giudicai che il complesso delle partite registrate nell'inventario si aggirasse intorno ai 6 o 7000 fiorini, somma che moltiplicata per quattro darebbe un resultato assai prossimo alle cifre sopra indicate per il capitale iniziale.

(1) *Op. cit.*, p. 11. Di ciò parleremo più ampiamente nel cap. IV della parte II.

degli Otto di Guardia e Balia o di altri magistrati della repubblica non ve n'è alcuna che si riferisca a questo capo d'accusa. Di una di tal genere, dell'ottobre 1488, parla bensì il Ciardini (1), ma in realtà questa condanna si riferisce non alla percezione di un interesse maggiore del dovuto, bensì ad una illegale pretesa concernente il cambio e contrastante a una deliberazione emanata il mese precedente dalla Zecca fiorentina (2).

Possono ancora fornirci lumi per questa nostra ultima ricerca le notizie che ci è dato di raccogliere sulle ricchezze possedute dalle varie famiglie ebraiche che esercitarono il prestito a Firenze durante il secolo XV. Queste famiglie sono: i da Fano, i da Camerino, i da Pisa, con la ramificazione dei da S. Miniato, i da Tivoli, i da Montalcino, i da Perugia, i da Volterra, e i da Terracina. Quanto ai da Fano, non sappiamo nulla sui beni da loro posseduti. Dei da Camerino pure possiamo saper poco; ci è noto solo che Dattilo da Camerino, a quanto egli scrive nelle sue lettere ebraiche (3), perse quasi tutto il suo in seguito all'espulsione decretata nel 1495. I da Pisa erano ricchissimi al principio del secolo XVI, come resulta dal fatto che ad un prestito di 4.000 fiorini fatto al Comune di Firenze nel 1523 da tutti gli ebrei dello Stato essi contribuirono, insieme coi da Rieti, per 1500 fiorini (4), e dalla entità della tassa, superiore a quella della intera comunità ebraica di Roma, che nel 1535 era pagata, insieme con un altro banchiere, da Abramo da Pisa, a Bologna (5). Però, occorre notare che la famiglia era già ricca al principio del secolo XV, prima d'iniziare i suoi affari in Firenze, come resulta da tutto quanto racconta Joseph Zark della signorile ospitalità da lui ricevuta presso Jechiel ben Mattathia da Pisa (6). Quanto alle altre famiglie di prestatori, esse non ebbero sorte così favorevole. Dattilo da Tivoli era all'inizio del prestito ebraico a Firenze il più ricco dei banchieri della città, talchè di una multa di 6000 fiorini che fu imposta ai quattro banchieri nel 1444 egli dovè pagare per sua parte 2350 fiorini (7); ma circa cinquant'anni

---

(1) *Op. cit.*, p. 10 e 80. Il Ciardini tralascia però di riferire partitamente anche questo unico esempio nella sua classificazione delle condanne, a p. 12. Il testo della condanna è da lui pubblicato come docum. XXVII, a pag. lxxxv-lxxxvi.

(2) Infatti, il capo d'accusa è espresso in questi termini: « ausi (così ha l'originale, Arch. flor., *G. G.*, vol. 80, c. 119ª, mentre il Ciardini ha *usi*) sunt ultra grossones per dictos hebreos mutuatos petere exigere et recipere denarios quatuor ℔. pro quolibet dictorum grossonum, ultra usuras capitulatas et interessa ». Si tratta adunque di qualche cosa che veniva esatto *oltre* l'interesse, e non come interesse; e l'accusa dice essere state commesse tali colpe nei mesi di settembre e ottobre 1488, ossia nel tempo successivo alla deliberazione della Zecca che viene esplicitamente citata nella condanna. Per poter chiarir meglio la cosa, ho cercato nell'archivio della Zecca questa deliberazione, ma invano: ho trovato solo, nel vol. 66 (*Libro di Deliberazioni e stantiamenti di Zecha*), a c. 32ᵇ segg., una deliberazione del 6 settembre 1488, che però non mi sembra per il suo contenuto poter essere quella che a noi ora interessa.

(3) Su queste lettere v. il cap. IV della parte III.

(4) Arch. flor., *Capitoli*, vol. 102, c. 185ª.

(5) V. il mio studio citato *La famiglia da Pisa*, p. 46.

(6) Kaufmann, in *Revue des études juives*, XXVI (1893), p. 97 segg.

(7) V. il mio studio citato *La famiglia di David da Tivoli*, p. 152.

dopo, nel 1493, suo figlio David era costretto a chiudere il suo banco di Lucca, non avendo più capitali sufficienti a causa dello sfavorevole andamento della sua azienda, e un debito di 1300 ducati che egli aveva verso il Comune di Lucca veniva assunto, per la sua insolvibilità, da suo cognato Isacco da Pisa (1). Quanto ai da Volterra, uno di essi, Meshullam o Bonaventura, racconta nel suo giornale di viaggio, in modo puramente incidentale e quindi non sospetto di secondo fine, che verso il 1460, all'inizio degli affari bancari della sua famiglia in Firenze, questa possedeva oltre 100.000 ducati e dei beni immobili, e che nel 1481 invece la fortuna della famiglia era grandemente decaduta (2). I fratelli da Perugia, dopo aver tenuto banco in Firenze per lunghi anni, si trovavano in tali strettezze da dovere impegnare presso un altro ebreo, Vitale di Dattilo da Montalcino, un loro pregevole libro di preghiere che ora è conservato nel British Museum, e da non aver poi modo di riscattarlo. E Vitale da Montalcino a sua volta, nel 1461, dopo oltre dieci anni di esercizio del prestito a Firenze, per pagare una multa impostagli dal Comune è costretto dal bisogno (מפני הצורך) a vendere le sue cose più care, fra cui questo stesso libro rimasto ormai in sua proprietà (3). Al principio del secolo XVI poi un altro da Montalcino, Salomone, è costretto a impiegarsi come ministro in un banco (4). Quanto alla famiglia da Terracina, vedremo più avanti come essa fosse ridotta in rovina completa in seguito a una gravissima multa imposta al suo capo dal potestà di Firenze.

Siamo adunque ben lontani dalla leggenda che vuole che gli ebrei di Firenze fossero pervenuti nel 1495 ad accumulare una fortuna di cinquanta milioni di fiorini.

CAPITOLO III.

Dalla repubblica al principato.

Istituito ormai il Monte di Pietà e soppresso in modo irrevocabile, almeno per quanto si poteva allora supporre, il prestito ebraico, gli ebrei già prestatori si sarebbero abbastanza agevolmente adattati al nuovo stato di cose, se non avessero veduto imminente la minaccia paurosa dell'espulsione da Firenze, che a tenore della provvisione del dicembre 1495 doveva succedere, dentro il termine d'un anno, alla chiusura dei loro

(1) Ibid., p. 298-299.

(2) *Jerusalem* di Luncz, I, Wien 1882, p. 186.

(3) V. l'atto di vendita pubblicato dal Margoliouth, in *Jewish Quarterly Review*, XVI (1903-04), p. 73-74, e in *Catal. of the Hebrew and Samar. Mss. in the British Museum*, II, London 1905, p. 228-229; e v. anche quel che ne dirò più diffusamente nei cap. I e III della parte II.

(4) Arch. flor., *Capitoli*, vol. 102, c. 179*; Del Badia, nota a p. 348-349 del già citato *Diario* di Luca Landucci.

banchi. Se fosse stato lor concesso di restare a Firenze, avrebbero potuto sostituire all'esercizio del piccolo prestito su pegno, ormai loro vietato, operazioni bancarie di altro genere, ovvero dedicarsi esclusivamente alla mercatura, che, come vedremo, avevano anche per l'addietro esercitata insieme col prestito; ma la subitanea partenza da Firenze e la rottura violenta di tutti i loro rapporti d'interessi avrebbero avuto assai probabilmente per conseguenza la loro rovina economica. Così sappiamo per certo che intervenne ad uno di loro, Dattilo da Camerino, il quale, come ci mostrano le sue lettere ebraiche conservate in un manoscritto della Biblioteca Laurenziana, lasciò subito Firenze senza attendere che trascorresse il termine d'un anno, e si trovò in breve completamente rovinato (1). Gli altri potevano ragionevolmente paventare la stessa sorte.

Riguardo al Monte di Pietà gli ebrei non si dimostravano ostili. Anzi, Manuele da Camerino, che già abbiamo avuto occasione di ricordare, lasciò per testamento un legato di 200 lire a favore del Monte; nè pare che possa vedersi in questo atto se non la volontà di contribuire a un'opera altamente benefica per il popolo (2); perchè se Manuele avesse voluto con la sua offerta tendere a qualche secondo fine, l'avrebbe elargita subito direttamente, e non si sarebbe limitato a farne una disposizione testamentaria (3). Anche Dattilo da Camerino, mentre lamenta nelle sue lettere la « sorte amara dell'esilio da Firenze », non ha mai una parola che suoni rancore contro il Monte o i suoi fondatori. Quel che gli ebrei desideravano ardentemente di veder revocato era l'ordine di espulsione. Nella speranza che questa revoca potesse prima o poi aver luogo, la maggior parte

(1) Le lettere si trovano nel cod. Laurenziano Pl. 88, 19, a c. 12b-19b. Che Dattilo avesse tosto lasciato la città, resulta dal fatto che queste lettere sono datate da varie altre località italiane, e accennano alla sua passata dimora in Firenze; una anzi ricorda esplicitamente (c. 14b) il suo « esilio da Firenze » (גלות פיריינצי). Nè si può supporre che la sua partenza abbia avuto luogo più tardi, quando tutti quanti i prestatori furono costretti a lasciare la città, perchè vediamo dalle stesse lettere che pochi anni dopo Dattilo potè tornare liberamente a Firenze per due o tre mesi, e che vi trovò varii altri degli ebrei che già avevano con lui esercitato il prestito (c. 18b); tutto ciò dimostra che non era ancora stata interdetta definitivamente agli ebrei prestatori la dimora in Firenze. Per i passi che parlano della rovina economica di Dattilo v. *Appendice*, Docum. XX.

(2) Così pensa anche il Ciardini, p. 23. Il documento che parla di questo legato è pubblicato dallo stesso Ciardini, p. cvi.

(3) Analogo è l'atto del prestatore Isacco da Pisa a favore del Monte di Pietà pisano, del quale parlai nel mio studio citato *La famiglia da Pisa*, p. 37.

dei prestatori non seguì l'esempio di Dattilo da Camerino, e non si affrettò a lasciare Firenze prima della scadenza del termine loro concesso.

Infatti, prima che questo termine, che doveva scadere il 21 aprile 1497, venisse a spirare, si produssero delle circostanze che valsero, se non a stornare per sempre, almeno a ritardare di assai la paventata espulsione, e a dar modo così agli ebrei di prepararsi con agio al loro trasferimento altrove. La spedizione di Carlo VIII in Italia aveva lasciato ai fiorentini la dolorosa conseguenza della guerra di Pisa, che si trascinava in lungo, ponendo a dura prova le finanze della repubblica. Gli ebrei sarebbero stati disposti a concedere un prestito allo Stato, anche senza interesse, ma avrebbero desiderato in ricambio la permissione di continuare a risiedere in Firenze; e la repubblica, che non poteva non cogliere con piacere l'occasione che le si presentava di esser sovvenuta finanziariamente senza alcun onere per i suoi cittadini, e d'altra parte non poteva trovare niente d'illecito nell'accordare agli ebrei quanto desideravano, cioè il semplice diritto di dimora in Firenze, profittò volentieri di questa opportunità. Forse dovrà vedersi rispecchiato il consiglio del Savonarola, che già altra volta aveva dato ai lucchesi un parere mite e tollerante a proposito degli ebrei (1), nella considerazione fatta dal legislatore fiorentino che la dimora degli ebrei tra i popoli cristiani non è contraria alla religione, ma che anzi essi sono tollerati e confortati ad abitare in mezzo ai cristiani per testimonianza della fede, e nella speranza che più facilmente possano così addursi alla conversione. All'opera del Savonarola infatti un contemporaneo attribuisce il provvedimento favorevole agli ebrei (2). Comunque sia, gli ebrei che avevano tenuto banco in Firenze sovvennero la repubblica, forse già nel luglio 1496 con settemila fiorini, e certamente nel novembre dello stesso anno con novemila fiorini in due rate, ottenendo con una provvisione del 13 novembre la libera facoltà di dimorare in Firenze per tutti i tre anni entro i quali doveva aver luogo la restituzione, senza alcun interesse della somma prestata, o anche per un tempo maggiore se più tardasse la restituzione. Per tutto questo periodo di tempo venivano richiamate in vigore le condizioni favorevoli che erano

(1) V. sopra, p. 67, n. 4.
(2) V. la nota seguente.

concesse agli ebrei coi capitoli abrogati dal 21 aprile precedente eccettuato naturalmente il diritto di esercitare il prestito, ed eccettuato pur anche quello dell'esenzione dal segno distintivo. Non doveva per contro far carico agli ebrei quella tassa annua, che era stabilita dai capitoli come un correspettivo della licenza di prestare (1). In tal modo, l'espulsione degli ebrei prestatori veniva ad essere prorogata per non breve spazio di tempo, sebbene non revocata senz'altro (2).

Il popolo però fu assai malcontento del provvedimento preso dai suoi reggitori, e la sua opinione in proposito si rispecchiò nel progetto di *Riforma santa e preziosa* della repubblica che fu compilato e pubblicato per le stampe, sul principio del 1497, da Domenico di Ruberto Cecchi (3), popolano incolto ma dotato di un fine accorgimento politico. Riguardo agli ebrei però il Cecchi, seguace entusiasta degl'ideali savonaroliani, si mostra assai più rigido dello stesso Savonarola, e nella sua prosa disordinata e scorretta, ma vivace e incisiva, ricorda ai suoi concittadini che, se essi vogliono vivere cristianamente, debbono allontanare di mezzo a loro gli ebrei, perchè, come egli si esprime

(1) Di un prestito avvenuto nel luglio, o forse prima, parla una lettera di Francesco Tranchedino a Lodovico il Moro, datata da Bologna, 20 luglio 1496, pubblicata dal Del Lungo in *Archivio storico italiano*, Nuova Serie, t. XVIII, disp. II, Firenze 1863, p. 11: « et altri septe milia ducati [il ducato equivaleva al fiorino, eccettuata la differenza del cambio] hanno retracto dai Zudei, quali havevano discacciati ad persuasione del Frate, et per sua opera li hanno facti ritornare, havendo pagato al Comune la dicta summa de VII mila ducati ». Però, i documenti fiorentini non parlano che del prestito del novembre, e senza accennare minimamente ad altro prestito che avrebbe di poco preceduto, a condizioni analoghe. È perciò probabile che nel luglio si stesse progettando la cosa, e che il Tranchedino la credesse già conclusa. Per il prestito del novembre le fonti sono, nell'Arch. fior., *Pratiche della Repubblica*, 1496, c. 243ª; *Partiti dei Consigli*, vol. 71, c. 76ᵇ e 76ª; *Provvisioni*, vol. 187, c. 82ª. Quest'ultimo documento, il più importante, fu pubblicato dal Ciardini, al n.° XXXVII, p. cvii-cviii, con data erronea 28 novembre in luogo di 13 novembre, il che lo induce a pensare (p. 102) a due deliberazioni diverse.

(2) A torto il Ciardini, p. 102, n. 5, ritiene che l'espulsione non avesse luogo effettivamente. Vedremo più avanti che qualche anno più tardi gli ebrei prestatori furono costretti a lasciare Firenze. Anche i *Vulnera diligentis* di Fra Benedetto (presso Villari, *op. cit.*, ediz. 1910, I, p. lxxxviij) ricordano che « furno expulsi e' Giudei della città ». Ciò s'intende, naturalmente, come avverte già il Villari, ibid., n. 2, dei soli ebrei prestatori, che erano più in vista degli altri e potevano perciò essere indicati come « e' Giudei » senz'altro.

(3) *Riforma sancta et pretiosa ha fatta Domenico di Ruberto di Ser Mainardo Cecchi per conservatione della città di Firenze etc.* [Firenze], finite (sic) adì xxiiii di Febraio MCCCC. L. XXXXVI (stile fior.), per Francesco di Dino di Jacopo.

con una frase tradizionale, « e' sono e' nimici di Cristo e di noi cristiani », e la loro permanenza nella città sarebbe cagione di gravi danni morali e di gastighi divini. Si faccia lor pagare, propone il Cecchi ai fiorentini, quanto essi ci debbono, senza far lor torto, e poi si mandino via; si obblighino a versare quelle gravezze di cui sono ancora debitori, e quella tassa di un quattrino per ogni operazione di prestito, devoluta a favore dell'Opera di S. Spirito, che avrebbe dovuto far carico a loro - nel che però il Cecchi va errato - e che invece essi hanno posto a carico degl'impegnanti; e poi si allontanino per sempre dalla nostra città (1).

Nonostante il quasi unanime consenso dell'opinione pubblica, di cui si faceva eco così efficacemente Domenico Cecchi, riguardo alla convenienza di espellere senz'altro gli ebrei da Firenze in modo definitivo, i reggitori della repubblica si preoccupavano assai del danno che la perdita della ingente tassa annua pagata precedentemente dagli ebrei aveva arrecato alle finanze dello Stato, e che era tanto più sensibile per le penosissime strettezze in cui versava allora la repubblica. Tra i molteplici provvedimenti che furono escogitati nella continua affannosa ricerca di procurare allo Stato le entrate necessarie, non ultimo fu il progetto di concedere di nuovo agli ebrei la facoltà di prestare, affine di tornare a percepire da loro la consueta tassa. Questo progetto, discusso nel Consiglio degli Ottanta il 24 e il 27 aprile 1498, fu di nuovo ripreso in esame e

(1) Questa *Nota de' giudei* si trova nell'ultima carta della segnatura *b*. La riproduco in *Appendice*, documento XXI. Le parole del Cecchi: « che non stieno qui a poppare el sangue de' cristiani, e sarebbono causa col tempo di fare prestare a usura de' nostri concittadini sotto el mantello », che possono sembrare strane ora che il prestito degli ebrei era cessato, si possono intendere riflettendo che al principio del 1497 siamo ancora in quel periodo di un anno che era stato concesso agli ebrei per sistemare i loro affari, per pagare i loro debiti e per esigere i loro crediti. Non si può supporre che il passo fosse stato scritto parecchio tempo avanti la pubblicazione, quando i banchi degli ebrei erano ancora normalmente aperti, perchè più avanti il Cecchi dice: « tutto el nostro tenitorio dove *e' sono stati* a prestare ». Che alcuni cristiani avessero già prima impiegato capitali nei banchi degli ebrei resulta anche da alcuni documenti, come vedremo più avanti, nel capitolo I della parte II. Quanto all'accusa mossa dal Cecchi agli ebrei, di aver fatto illegalmente pagare agl'impegnanti la tassa a favore dell'Opera di S. Spirito, va notato che essa è del tutto infondata, perchè i capitoli fino dal 1181, e forse già dal 1459, stabilivano appunto che questa tassa dovesse esser pagata dall'impegnante, essendo allora imposta agli ebrei prestatori una tassa annua di 1200 fiorini che prima non erano tenuti a pagare; v. più avanti, capitolo citato.

approvato il 9 maggio successivo (1). Però il popolo fu assai malcontento della cosa, come appare dalle parole del cronista Landucci (2), e quando la deliberazione fu sottoposta all'approvazione del Consiglio maggiore, dove la corrente popolare doveva naturalmente prevalere, essa fu respinta (3). Pur tuttavia, il Consiglio degli Ottanta, che evidentemente teneva molto al suo progetto, vi tornò sopra qualche mese di poi, e dopo averlo discusso il 22 e il 27 agosto e il 23 ottobre, lo approvò di nuovo l'8 di novembre (4). Ma anche questa volta, il Consiglio maggiore negò il suo assenso (5).

Le strettezze in cui versava la repubblica fecero sperare a due faccendieri, Giorgio Piaccio cremonese e Michele di Scipione piacentino, che potesso essere accolto ed effettuato un loro vecchio progetto, atto a trarre denaro dagli ebrei e ad arrecare un lauto guadagno ai proponenti. Il loro progetto era di « preponere et subtilmente probare » che tutti gli ebrei dello Stato fiorentino « continuamente commettono errori di tal sorte et altre seleragine prophane de qualità che iuridicamente saranno condemnati et iudicati non solo alla privatione de' beni loro, ma alla universal pena capitale, la qual così privatione come pena sarà in arbitrio de lor Signorie », talchè sarebbe stato possibile imporre agli ebrei dello Stato, a guisa di composizione di tutte le pene in cui venissero ad essere incorsi, il pagamento della somma di duecentomila ducati. Essi sottoposero questo loro progetto alla Signoria, nel luglio 1499, esprimendo la fiducia di « havere qualche remuneratione condegna alle fatiche sue » (6). Quale accoglienza fosse fatta dalla Signoria

(1) Arch. fior., *Partiti dei Consigli*, vol. 71, c. 103ª, 103ᵇ, 104ª.

(2) *Diario* citato, p. 175: « E a dì 9 di maggio 1498, si vinse negli Ottanta che gli ebrei potessero prestare. Se fu lecito lo sa el Signore ».

(3) Arch. fior., *Partiti dei Consigli*, vol. 71, c. 104ª (10 maggio 1498), 105ª (18 maggio 1498), 106ᵇ (13 giugno 1498). Landucci, *l. c.*; « e nel Consiglio maggiore non si vinse che prestassino ».

(4) Arch. fior., *Partiti di Consiglio*, vol, 71, c. 110ª, 111ª, 114ª.

(5) Ibid., c. 114ᵇ (9 novembre 1498), 115ª (15 novembre 1498).

(6) Arch. fior., *Signoria, Lettere responsive, Originali*, filza 12, c. 57ª, riportata parzialmente in un ms. Strozziano della R. Biblioteca Nazionale di Firenze (II, IV, 380, c. 327). V. *Appendice*, Documento XXIbis. Già Giorgio Piaccio e Michele di Scipione avevano sottoposto il loro progetto a Piero de' Medici; ma questi, a lor dire, sarebbe stato comprato dagli ebrei e non avrebbe dato seguito alla cosa. Ciò confermerebbe quanto dissi sopra, a p. 62, dell'atteggiamento benevolo di Piero verso gli ebrei. Non ho potuto parlare allora di questo argomento, perchè ho rintracciato il documento relativo solo dopo che era già stato stampato il capitolo III.

alla proposta non sappiamo con sicurezza; parrebbe però che essa non ritenesse opportuno di accoglierla, perchè nessun documento ho potuto rintracciare circa la sua attuazione, nè circa una qualsiasi replica ai proponenti (1).

Certo è, ad ogni modo, che per tutto il quattrocento e anche per i primi anni del secolo successivo, gli ebrei già prestatori continuarono a dimorare in Firenze e a fruire dei privilegi garantiti dai capitoli, tardando la repubblica a restituire la somma ricevuta in prestito. Anche la facoltà che i capitoli lor conferivano, di associarsi altri ebrei a loro piacimento e di estendere così ai nuovi soci il diritto di dimorare in Firenze e di godere di tutte le altre concessioni che erano connesse con la « condotta », era tuttora in vigore, e tuttora essi ne facevano uso. Così, il 24 aprile 1497, pochi giorni dopo la chiusura dei banchi, Manuele da Camerino nominava con atto notarile cinque soci (2), e altri ancora se ne aggregava il 27 dello stesso mese (3).

Questo stato di cose si protrasse per varii anni. Il Comune non si affrettava a procedere alla restituzione del prestito, e gli ebrei si guardavano bene dal sollecitarla, sapendo che essa avrebbe segnato la fine della loro permanenza in Firenze. Ancora undici anni e mezzo dopo che il prestito era stato concluso, nel maggio 1508, la restituzione non doveva aver avuto luogo, perchè il 17 di questo mese Isacco da S. Miniato poteva ancora valersi dei diritti conferitigli dai capitoli per nominare suoi « fattori » Abramo Sansone teutonico e Moise di Simone

---

(1) Il Manni, *op. cit.*, p. 94, parla in nome del Landucci di una gravezza di duecentomila fiorini che sarebbe stata imposta agli ebrei poco dopo la revoca dei capitoli, ma nel *Diario* del Landucci non vi è traccia della cosa. Forse la notizia del Manni deriva dalla proposta surricordata.

(2) Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 188^{b}; Capitoli, vol. 102, c. 173^{b}. I soci sono: Emanuele di Dattilo da Reggio abitante a S. Giovanni, Lustro di Mattasia da Mantova abitante a Cortona, Elia di Vitale da Castiglion Fiorentino, Elia di Salomone da Poggibonsi (da Fano), e Gozorra vedova di Giuseppe di Jacob dal Borgo San Sepolcro, abitante a Cortona. Come saggio di queste nomine v. nell'*Appendice* il docum. XXII di cui nella nota 1 a p. 80.

(3) Arch. fior., ibid. I soci sono gli eredi di Dattilo di Dattolino da Correggio. Probabilmente saranno membri di questa famiglia da Correggio quel Vitale di Dattaro (o Dattilo) da Correggio che era ministro di Vitale da Pisa (*O. G.*, vol. 69, c. 133^{a}), e che è ricordato col suo nome ebraico di Jechiel da Correggio nel cod. Laurenziano Pl. 88, 12, c. 54^{b}, e quell'Izchaq da Correggio che è nominato nel Divano del poeta fiorentino Moshè ben Joab (v. più avanti, capitolo V della parte III).

da Pontremoli (1). Poco tempo però dopo questa ultima data, ricevuta ormai l'integrale restituzione del capitale prestato alla repubblica, gli ebrei che in passato avevano tenuto banco in Firenze furono costretti a lasciare la città (2), dove, a quanto possiamo supporre, restarono solo pochi ebrei che non avevano per l'addietro esercitato il prestito (3).

Se non che, la gloriosa repubblica fiorentina si avvicinava alla sua fine, e nel 1512 i Medici rientravano da dominatori nella città dei loro avi. Col loro ritorno avviene un nuovo mutamento nella politica dello Stato fiorentino relativamente agli ebrei. L'atteggiamento sfavorevole della repubblica verso gli ebrei prestatori e il decreto che li cacciava da Firenze si erano dovuti, come notammo, al carattere spiccatamente religioso del reggimento repubblicano e alla influenza che su di esso esercitava il sentimento popolare; ma per i Medici, che da un lato non si lasciavano guidare da considerazioni d'indole religiosa nè dai sentimenti del popolo, e d'altro lato reputavano che la presenza degli ebrei banchieri sarebbe stata vantaggiosa così ai privati ai cui bisogni non erano sufficienti i Monti di Pietà (4), come allo Stato ogni qual volta esso si trovasse ad aver urgenza di denaro, non potevano più aver peso i motivi che avevano indotto il governo della repubblica a mostrarsi avverso agli ebrei. Questi ottennero infatti ben tosto la facoltà di ritornare in Firenze e nel suo territorio, e di aprirvi di nuovo i loro antichi banchi.

---

(1) Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 138b; *Appendice*, docum. XXII. In questo atto, che al pari di quelli sopra ricordati, ha lo scopo di conferire il diritto di fruire dei privilegi concessi dai capitoli, si fa esplicita menzione di questi capitoli, già conclusi « ad feneraudum » nel 1191 e confermati di poi nel 1496; e questa espressione « ad feneraudum », che si riferisce in realtà soltanto ai capitoli originarii, trae in inganno il Pöhlmann, *op. cit.*, p. 89, n. 3 (dove il documento è detto erroneamente trovarsi a c. 133), inducendolo a credere che fosse stata di nuovo concessa agli ebrei la facoltà di prestare.

(2) Ciò è provato dalla circostanza che quando nel 1514 essi vengono riammessi a prestare ricevono un salvacondotto per poter rientrare nel territorio fiorentino, come vedremo subito; e più chiaramente ancora da quella nota ebraica conservataci da un codice Casanatense di cui pure parleremo tra breve e che ci riferisce che nel 1514 i fiorentini הסירו הגרוש, cioè « revocarono l'espulsione ».

(3) Cfr. anche Villari, *op cit.*, I, p. 315, n. 1, e p. lxxxviij, n. 2.

(4) In molte località del territorio mancava ancora un Monte di Pietà, e altrove, come avremo occasione di notare per Firenze, questa istituzione non poteva sopperire da sola a tutte le necessità della popolazione. Che questa circostanza contribuisse al richiamo degli ebrei prestatori resulta dai proemii delle varie concessioni feneratizie del 1514, tra i quali citeremo ad esempio quello di

La riapertura dei banchi di prestito ebbe luogo alla fine del 1514, e le si volle dare evidentemente il carattere di un ripristinamento delle condizioni anteriori alla cacciata di Piero de' Medici, poichè si richiamarono appunto, per affidar loro l'esercizio del prestito, tutte quelle famiglie ebree che già avevano avuto banco in Firenze. Fino dal 7 gennaio 1514 gli Otto di Guardia e Balia concedevano agli ebrei Angelo di Abramo da Fano, Daniele d'Isach da Pisa, Laudadio e Dattilo di Moise da Rieti, e M.° Jacob di Emanuele da Prato piena facoltà di entrare e di restare liberamente nella città di Firenze e nel suo territorio, senza esser sottoposti all'obbligo del segno, fino a tutto il mese di febbraio successivo (1). Indubbiamente, il salvacondotto era concesso affine di dar modo agli ebrei di recarsi a Firenze per le trattative riguardanti la restaurazione del prestito. Pare però che essi non potessero giungere con tanta sollecitudine, perchè l'11 febbraio gli Otto prorogavano la validità del salvacondotto fino a tutto aprile, includendovi in pari tempo anche Abramo di Dattilo da San Miniato (2), nipote di quell'Abramo di Dattilo che primo era venuto a prestare in Firenze nel 1437, e successivamente, il dì 11 maggio, la protraevano ancora fino a tutto agosto, aggiungendo questa volta Isach e Jacob di Emanuele da Fano, e Vitale e gli altri fratelli di Daniele da Pisa (3). Così venivano ad esser rappresentate tutte quante le principali famiglie di prestatori del quattrocento (4), eccettuati i da Camerino,

---

Empoli, non essendoci pervenuti i capitoli di Firenze: « Et attendentes quod iam diu in castro Emporii comitatus Florentie non fuerunt hebrei qui exercitium fenoris exercuerint prout alias exercere consueverant, quod non sine displicentia et incommoditate populi dicti castri Emporii et aliorum circumstantium processit, non enim habuerunt nec habent prefatus populus emporiensis et alii circumstantes alios qui eisdem ex tempore in eorum necessitatibus subveniant, etc. » (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 241ª). Vero è che espressioni analoghe ricorrono frequentemente nei proemii delle condotte feneratizie, ma, per quanto la forma sia consuetudinaria, il contenuto dovrà pur corrispondere ad alcunchè di reale.

(1) *O. G.*, vol. 152, c. 6ª; v. *Appendice*, doc. XXIII. Per Daniele da Pisa v. *La famiglia da Pisa*, p. 44-49; per i da Rieti v. più avanti, parte III, cap. V.

(2) *O. G.*, vol. 158, c. 30ª. Qui Abramo di Dattilo è detto « de Emporio »; ma, come mostrano i successivi documenti, o si tratta di un errore materiale per « de S.cto Miniate », ovvero bisognerà supporre che Abramo fosse chiamato anche « da Empoli » per aver dimorato qualche tempo colà, dove infatti la sua famiglia aveva un banco.

(3) *O. G.*, vol. 159, c. 8ª; v. *Appendice*, docum. XXIV.

(4) Vedile ricordate partitamente nel capitolo I della parte II.

di cui l'uno, Manuele, era certamente già morto senza figli (1), e l'altro, Dattilo, era pure, a quanto sembra, morto poco prima, lasciando dei figli *giovani* e sprovvisti di beni di fortuna (2). In luogo dei da Camerino subentrano ora i da Rieti.

Uno di questi da Rieti, Joab ben Moshè, ossia Dattilo di Moise, ci ha lasciato scritto, in una nota ebraica oltremodo interessante che vergò nell'ultimo foglio di un suo codice della Bibbia oggi conservato a Roma nella Biblioteca Casanatense, il ricordo del viaggio che fece a Firenze in questa occasione. Egli annota di esser giunto a Firenze il 10 giugno 1514 e di essersi trattenuto in questa città, per le trattative riguardanti i nuovi capitoli, fino al 1° dicembre dello stesso anno, a partire dal qual giorno veniva ad esser definitivamente revocata, come egli si esprime, l'espulsione degli ebrei da Firenze (3).

La nota di Dattilo da Rieti trova piena conferma nei documenti dell'Archivio di Stato di Firenze, e le due fonti, quella ebraica privata, e quella latina ufficiale, vengono a integrarsi a vicenda. La lunga durata delle trattative che appare da quanto scrive Dattilo da Rieti resulta anche dalla circostanza che agli ebrei già arrivati in Firenze gli Otto dovettero prorogare, il 3 di settembre, la licenza di soggiornare nella città; e il giorno 1° dicembre che il Rieti ricorda come quello a partir dal quale venne revocata l'espulsione è appunto la data

---

(1) Vedi più avanti, capitolo II della parte III.

(2) Cod. Laurenziano Pl. 88, 19, c. 20b (lettera di Shelomò da Montalcino, scritta alla fine del 1514 o nel 1515): יואב ז״ל מקמירינו « Joab [= Dattilo] *di b. m.* da Camerino ». I figli di Dattilo erano « teneri bambini » (ילדים רכים, ibid., c. 15b), poco dopo la sua partenza da Firenze. Per le sue condizioni economiche vedi il principio di questo capitolo.

(3) Cod. Casanatense 16 (H-IV-7), a tergo dell'ultimo foglio: בהגו״א אני יואב בכמ׳ משה וצ״ל א״א מריאמ״י באתי פה פיי׳ להלוות והסיחו הגרוש ליום ק׳ דיצ׳ רע״ה ועמדתי פה פיורי׳ מי׳ יוניי״ו רע״ד עד ק׳ דיצי׳ רע״ה להשיג התנאים הנ׳ והוצאתי קודם ק׳ דיצ׳ הנ׳ ארבע מאות דוק׳ .ה׳ ישלח ברכה במעשי ידי אמן ואמן סלה ועד . 1514 « Con l'aiuto del Signore possiamo noi operare e prosperare, amen. Io Joab figlio di messer Moshè (la memoria del giusto sia benedetta!), mio signor padre, da Rieti, venni qui a Firenze per prestare, e revocarono l'espulsione per il giorno delle calende di dicembre 1514; e restai qui in Firenze dal 10 giugno 1514 fino alle calende di dicembre 1514 per ottenere i detti capitoli; e spesi prima delle calende di dicembre suddette 400 ducati d'oro. Il Signore mandi benedizione nell'opera delle mie mani; amen, amen, per sempre. 1514 ». La nota, con molte lacune e con molte false lezioni si da divenire irriconoscibile, fu riportata da Sacerdote, *Catalogo dei codici ebraici della Biblioteca Casanatense*, Firenze 1897, p. 489. A giustificazione del Sacerdote bisogna osservare che la nota è scritta in un carattere oltremodo difficile a decifrarsi.

nella quale i documenti dell'Archivio fiorentino ci attestano che dovevano andare in vigore i nuovi capitoli feneratizi, e con la quale pertanto gli ebrei venivano di nuovo legalmente autorizzati a dimorare in Firenze, cessando così di aver vigore l'ordine di espulsione emanato nel 1495. I capitoli, valevoli per 10 anni, recavano la data del 25 settembre 1514, ed erano stipulati dagli Ufficiali del Monte, per facoltà ricevutane dai Riformatori del Monte e delle entrate della repubblica. I concessionari erano Agnolo di Abramo da Fano, gli eredi di Moise da Rieti col loro « governatore » M.° Salomone da Montalcino, gli eredi d'Isach di Vitale da Pisa, e gli eredi di Simone di Vitale da Pisa [1].

Anche questa volta, come ci attesta un cronista del tempo [2], il popolo fu assai malcontento del richiamo degli ebrei prestatori, nonostante il favore che lor concedevano i dirigenti la cosa pubblica a causa dei vantaggi che speravano di ritrarne per gli indigenti e per lo Stato. Nè molto tardò a presentarsi un'occasione in cui gli ebrei poterono essere utili allo Stato fiorentino. Trovandosi questo nel 1523 in strettezze finanziarie, si pensò di ricorrere agli ebrei feneratori nel dominio fiorentino, e di chieder loro la somma occorrente, a titolo di prestito grazioso. Il prestito, autorizzato dal Consiglio del Cento il 12 settembre 1523 per l'ammontare di quattromila fiorini [3], veniva effettivamente concluso poco più tardi. Tre quarti della somma venivano forniti dagli ebrei prestatori nella città di Firenze, rappresentati da Laudadio da Rieti e da Daniele da Pisa, i quali ne avrebbero ricevuto il rimborso integrale, senza interesse, subito dopo la fine dell'anno 1524 se non fossero allora stati rinnovati i capitoli che col 30 novembre di quell'anno venivano a scadere, ovvero sarebbero stati esentati per cinque anni dal pagare effettivamente la tassa che lor faceva carico per fiorini 600 annui, ove i capitoli fossero stati rinnovati [4]. Il resto della somma fu fornito dagli ebrei che esercitavano il prestito in varie località

(1) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 179ª. Questo documento fu pubblicato dal Del Badia, in una nota al *Diario* del Landucci, p. 348; il Del Badia però stampa inesattamente « Ambra da Fano » anzichè « Abram da Fano », e « heredi di Vitale da Pisa » anzichè « heredi di Simone di Vitale da Pisa ».

(2) Landucci, *Diario* citato, p. 348: « a' nostri cittadini piacque loro rimettere gli ebrei in Firenze a prestare come altre volte. A molti dispiacque ».

(3) Arch. fior., *Consiglio del Cento, Provvisioni*, vol. 4, c. 23ᵇ.

(4) L'atto relativo, stipulato fra gli ebrei e gli Otto di Pratica in data 28 settembre 1523, si trova in Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 185ª.

del territorio fiorentino, e anche con loro furono pattuite per la restituzione condizioni analoghe a quelle che erano state stipulate con gli ebrei di Firenze [1]. Nè l'anno di poi si mancò di confermare i capitoli, limitandone però la durata a un quinquennio [2], appunto il tempo occorrente per la restituzione del prestito, la quale in tal modo veniva ad esser compiuta senza che lo Stato fiorentino dovesse sborsare la benchè minima somma. Anche per scopi industriali, e precisamente per la produzione del salnitro, i Medici pensarono di valersi dell'opera di valenti specialisti ebrei, come avremo ancora occasione di ricordare in seguito [3].

Però, se la considerazione del vantaggio che gli ebrei erano in grado di arrecare induceva i governanti a conceder loro favore e protezione, essa non poteva esercitare alcuna efficacia sull'anima irriflessiva e impulsiva del popolo, il quale, non diversamente da quanto abbiamo visto accadere talvolta nel quattrocento, trascendeva ancora talvolta ad eccessi ed a violenze contro gli ebrei. Notizie particolareggiate in proposito non ci sono pervenute, ma alcuni accenni degli scrittori ebrei dell'epoca valgono a darci un'idea delle condizioni poco liete della comunità ebraica di Firenze nei primi decenni del secolo XVI. Il poeta ebreo fiorentino Moshè ben Joab, che fiorì appunto in questo torno di tempo, ricorda nei suoi versi un minaccioso tumulto popolare contro le case degli ebrei, i quali pervennero a placare le ire della folla solo con l'elargirle del denaro [4]; e in altra occasione lo stesso Moshè ben Joab, indirizzando dei versi a due amici che glie ne avevano fatto richiesta, dice che l'accondiscere al loro desiderio gli è costato grave pena, perchè il suo cuore è affranto per i dolori che continuamente travagliano la sua comunità, e non gli è più facile come un tempo l'ispirazione poetica [5]. Un altro ebreo fiorentino contemporaneo, Shelomò da Poggibonsi, in una lettera ebraica conservataci in un manoscritto della Laurenziana [6], prega il suo corrispondente di non prendere in mala parte il suo lungo silenzio, perchè egli e i suoi concittadini ebrei sono

(1) Ibid., c. 187ª (data dell'atto: 5 dicembre 1523).
(2) Ibid., c. 181ª.
(3) V. più avanti, cap. III della parte II.
(4) Cod. Montefiore (Biblioteca del Jews' College di Londra) 336, c. 21b-22ª.
(5) Ibid., c. 17b.
(6) Pl. 88, 19, c. 70b.

sempre così conturbati e così preoccupati per la loro triste sorte che involontariamente vengono a trascurare gli amici lontani. Egli accenna pur anco al ricordo angoscioso, ancora vivo nel suo spirito, del giorno in cui la sua casa fu minacciata dalla folla tumultuante, lo stesso episodio evidentemente di cui abbiamo trovato memoria presso Moshè ben Joab (1).

Tuttavia, i sentimenti del popolo erano senza dubbio tenuti a freno dal governo mediceo. Ma non appena, nel 1527, i Medici furono di nuovo cacciati da Firenze e il reggimento popolare fu ripristinato, gli ebrei risentirono dolorosamente le conseguenze della mutata situazione politica. Uno dei primi atti del nuovo regime fu quello di revocare tutte le concessioni accordate agli ebrei durante la signoria medicea, con una provvisione approvata dai Priori e dal Consiglio degli Ottanta il 6 giugno 1527 (2). La provvisione, dopo avere esposto come fosse desiderio dei reggitori della repubblica di restaurare lo stato di cose anteriore al 1512, specialmente per ciò che concerneva « la salute dell'anima et l'ordine del bene vivere », deliberava pertanto, giusta il « parere di molti buoni cittadini et consiglio di prudenti religiosi », che con la fine di luglio dovessero considerarsi nulle tutte le convenzioni che dal Comune o dai suoi ufficiali fossero state stipulate con ebrei per l'esercizio del prestito, sì in Firenze che nel suo territorio, e che venissero conseguentemente aboliti tutti i privilegi che agli stessi ebrei si erano fino allora concessi, restando loro assegnato il termine di un anno dopo l'annullamento dei capitoli per assestare i loro affari; dopo questo termine essi avrebbero dovuto lasciare la città e il dominio fiorentino, per non più ritornarvi se non di passaggio, per un periodo di tempo non superiore ai 25 giorni (3). La piena rispondenza di questa deliberazione, che di nuovo richiamava in vigore le misure decretate nel dicembre 1495, con i sentimenti e i desideri del popolo, ci è mostrata dal fatto

(1) Per Shelomò da Poggibonsi e per Moshè ben Joab, *v.* p. III, capp. IV e V.

(2) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 206, c. 5ª; v. *Appendice*, docum. XXV.

(3) Il Varchi, *Storia fiorentina*, edizione 1838-41, l. IV, t. I, p. 223, dice che a tutti gli ebrei fu proibito di dimorare nello Stato eccetto che transitoriamente. Però dalla provvisione resulta che il divieto vale solo per gli ebrei prestatori. E infatti, un anno preciso dopo il termine fissato a questi ultimi per la loro partenza, nel mese di Tamuz (giugno-luglio) 1529, troveremo a Firenze, se è esatta la notizia del Mortara di cui a pag. 87, n. 1, due rabbini, Ja'kob Corinaldo e Eli'ezer ben Zur, probabile indizio dell'esistenza di una comunità ancora abbastanza numerosa.

che quando il 7 giugno essa fu presentata al Consiglio maggiore, i voti favorevoli raggiunsero la enorme maggioranza di 1155 contro soli 72 in contrario (1).

Una nuova espulsione veniva così a seguire a breve distanza la revoca della prima. Gli ebrei fiorentini, cui da poco tempo era stato concesso di rivedere la città che loro aveva dato i natali, o nella quale avevano trascorso una parte considerevole della loro esistenza, furono di nuovo costretti ad abbandonarla, disperdendosi ancora una volta per varie città italiane. Daniel da Pisa si stabilì probabilmente a Roma, dove già prima aveva soggiornato ripetutamente e aveva contratto influenti amicizie e importanti relazioni d'affari (2); certo a Roma dimorò il fratello di lui, Salomone (3), e a Bologna l'altro fratello, Abramo (4). Ancora a Bologna ritroviamo un Jechiel, o Vitale, da Rieti, che senza dubbio faceva parte della famiglia dei prestatori fiorentini (5), alla quale forse apparteneva pur anco un Moshè da Rieti che pure viveva a Bologna verso la metà del secolo XVI (6). Il capo della famiglia da Rieti, Laudadio (ebraicamente Ishma'el), si recò invece a Siena, dove lo troviamo stanziato per lungo tempo di poi (7).

Partiti i banchieri, gli altri ebrei che non esercitavano il prestito continuarono a dimorare in Firenze; nè, a quanto ci è dato sapere, alcun evento notevole venne a turbare la vita regolare della comunità durante l'effimera esistenza della nuova repubblica fiorentina. Governo e popolo erano ormai oppressi da ben altre e più gravi cure che non quella d'intervenire nelle faccende degli ebrei. Troviamo anzi in Firenze, durante questo periodo, nuovi ebrei provenienti dalla Spagna: spagnuolo era il rabbino Eli'ezer ben Shelomò ibn Zur che nel 1529 firmava un atto, insieme con un altro rabbino, Ja'kob da Corinaldo,

---

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 206, c. 5ª.

(2) V. il mio studio *La famiglia da Pisa*, p. 45-48, e le varie fonti ivi citate.

(3) Vogelstein-Rieger, *Geschichte der Juden in Rom*, Berlin 1895-96, II, p. 40, n. 4, p. 117, 419; *La famiglia da Pisa*, p. 45.

(4) Stern, *Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden*, I, Kiel 1893, p. 77, n. 76; *La famiglia da Pisa*, p. 45-46.

(5) Mortara, *Catalogo dei mss. ebraici della biblioteca della comunità israelitica di Mantova*, Livorno 1878, p. 42-43.

(6) Lampronti, פחד יצחק, lettera ת, Berlino 1887, p. 168b.

(7) Kaufmann, in *Revue des etudes juives*, XXVI (1893), p. 90. Per Laudadio da Rieti v. anche Margulies, in *Rivista Israelitica*, III (1906), p. 104-105, 154.

a quanto pare in Firenze (1); e ugualmente spagnuolo era quel Salomone di Leone che, sempre nel 1529, veniva condannato dagli Otto a un anno di confino per aver avuto rapporti con una donna cristiana (2).

Ma la libertà fiorentina, contro la quale si erano stretti in mutuo accordo il pontefice Clemente VII de'Medici e Carlo V imperatore, era ormai prossima a tramontare gloriosamente per sempre. Il memorabile assedio delle milizie imperiali costringeva l'eroica città a capitolare il 12 agosto 1530, e il 6 luglio dell'anno successivo Alessandro, uno dei giovanetti Medici cacciati nel 1527, rientrava in Firenze col titolo di capo della repubblica fiorentina. Poco dopo l'imperatore gli conferiva la dignità ereditaria di duca della repubblica, denominazione ancora ambigua, ma che Alessandro seppe ben tosto far corrispondere a un effettivo potere assoluto.

Le porte di Firenze venivano ormai ad esser riaperte senz'altro agli ebrei espulsi nel 1527, perchè la provvisione che li aveva allora costretti a seguire nella via dell'esilio i signori di Firenze, al pari di ogni altro atto legislativo del governo repubblicano, era considerata nulla sotto il nuovo regime, senza che occorresse un esplicito provvedimento per abrogarla. E infatti, per quanto Alessandro non rinnovasse gli antichi capitoli feneratizii, pure agli ebrei fiorentini, o almeno ad alcuni di loro, potè tosto esser concessa la gioia del ritorno nella loro città. Per brevissimo tempo fu dato dimorarvi di nuovo a Daniel da Pisa, che vi morì nell'estate del 1532, come sembra resultare dalla nomina di un tutore dei suoi tre figlioletti, a cui procedettero il 27 agosto 1532 la vedova e i fratelli di lui, con un atto che fu sottoposto all'approvazione degli Otto di Guardia e Balia (3).

Il duca Alessandro non ebbe però occasione, almeno per quanto ci è dato sapere, di occuparsi direttamente degli ebrei del suo Stato, nè per favorirli, nè per imporre loro restrizioni. Per contro, se il breve periodo del ducato di Alessandro fu pres-

---

(1) Mortara, *Notizie di alcune collezioni di consulti mss. di rabbini italiani*, in *Mosè*, VI (1883), p. 52. Non è però da escludersi la possibilità che il Mortara abbia letto erroneamente Firenze (פירי) dove doveva esser letto Ferrara (פיראי פירי). A Ferrara troviamo infatti attestata, prima e dopo il 1529, la presenza di Jakob da Corinaldo (v. il cap. VI della parte III).

(2) *O. G.*, *Principato*, vol. 11, c. 3[1-b].

(3) *O. G.*, *Principato*, vol. 4, c. 81b.

sochè insignificante per la sorte degli ebrei fiorentini, altrettanto fu ricco di eventi per loro notevoli e decisivi il lungo governo del successore di lui, Cosimo I, che da un lato dette i primi impulsi a quel momento ascensionale che doveva poi portare la comunità ebraica di Firenze a divenire per il numero dei suoi componenti una fra le più cospicue d'Italia, e d'altro lato foggiò a questa comunità, durevolmente per i secoli successivi, un destino così duro, che i più dolorosi momenti di persecuzione e di oppressione che essa aveva dovuto attraversare in passato poterono ancora sembrarle poca cosa al paragone.

Cosimo I, uomo di acuto intelletto e di mente aperta a vasti orizzonti, sovrano geniale e di alto senno politico, che seppe gettare le basi di uno stato moderno, non era e non poteva essere per sua natura proclive all'intolleranza religiosa. E di ciò dette prove non dubbie fino dai primi tempi del suo ducato. Non solo concesse a varii ebrei la facoltà di aprire dei banchi in quei luoghi del suo Stato dove la mancanza di un Monte di Pietà o altre circostanze ne rendevano la presenza utili alle popolazioni (1), ma anche personalmente, egli e la duchessa Eleonora ebbero con alcuni di questi ebrei rapporti benevoli e amichevoli. Era tra costoro Donna Benvenida Abravanel, vedova di Don Samuele consigliere finanziario del vicerè di Napoli Don Pedro di Toledo, la quale era stata a Napoli

---

(1) La più antica delle convenzioni feneratizie stipulate con ebrei sotto il governo di Cosimo è quella per Pisa, del 25 gennaio 1547 (Arch. fior., *Magistrato supremo, Deliberaz. pubbl.*, vol. 243, c. 35ª); varie ne seguirono nel 1547 e negli anni di poi (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 189ᵇ, 190ᵇ; *Magistrato supremo*, vol. 4449, *passim*; documenti pubblicati in parte presso Margulies, *La famiglia Abravanel in Italia*, in *Rivista Israelitica*, III (1906), p. 147 e segg.). Riguardo ai motivi che indussero il governo di Cosimo a ripristinare il prestito ebraico in varie località del territorio va tenuto presente quanto ho detto più sopra riguardo alla politica dei Medici verso gli ebrei. Certo è che anche questa volta uno dei principali motivi dovrà ricercarsi nell'intenzione di far cosa vantaggiosa agli abitanti di quelle località, nella maggior parte delle quali non era ancora stato istituito un Monte Pio, e mancava quindi totalmente il modo di sopperire ai più urgenti bisogni di denaro. Tale intenzione è chiaramente espressa nel proemio dei capitoli; così ad esempio, in quelli di Anghiari è detto (Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4419, c. 68ᵇ; Margulies, articolo citato, p. 153): « et volentes propterea prefati magnifici Domini providere necessitatibus commoditatibusque consulere hominum et personarum terre seu oppidi Anglarii predicti, et advertentes quod iamdiu eodem in loco non permanserunt hebrei qui ibidem artem fenoris exercuerint, quod [non] sine dictorum hominum ac populi incommoditate contigisse censetur, quamobrem dictis causis moti publicaque illius oppidi terraeque Anglarii eiusque incolarum commoditate impulsi, etc. ».

amica e maestra della figlia di Don Pedro, Eleonora, e questa, come ci narra uno scrittore presso a poco contemporaneo, anche dopo essere andata sposa a Cosimo I, sempre ricorreva ai consigli di Donna Benvenida, che soleva chiamare col nome di madre, come tale trattandola e venerandola [1]. Uno dei figli di Donna Benvenida, Don Jacob, pur avendo il suo domicilio in Ferrara dove la sua famiglia si era trasferita dopo l'espulsione degli ebrei dal regno di Napoli nel 1541 [2], si recava spesso per affari in Firenze e in altri luoghi della Toscana [3], e sembra godesse di grande influenza presso Cosimo, il quale anche per compiacere a lui emanò quei privilegi ai mercanti ebrei dei quali tosto verremo a parlare [4]. Di Jacob Abravanel si valeva Cosimo I anche come suo banchiere in Ferrara, come appare da una lettera del duca a lui diretta [5].

Le vedute larghe e tolleranti di Cosimo I ebbero agio di manifestarsi tosto in un atto di considerevole importanza per lo Stato. Desiderio vivissimo del duca era quello di riattivare il commercio della Toscana col Levante, e di farlo tornare prosperoso come una volta; e per raggiungere questo suo intento egli non esitò, seguendo il savio consiglio di Don Jacob Abravanel, a chiamare nei suoi territori tutti quei mercanti levantini, gli ebrei esplicitamente e particolarmente compresi.

---

(1) Aboab, *Nomologia*, Venezia 1629, p. 304: « Siendo alli [in Napoli] Visrey don Pedro de Toledo, quiso que su hija, doña Leonor de Toledo, se criasse debaxo de la disciplina de la señora Benvenida, y en su casa, y despues que caso con el Serenissimo gran Duque Cosmo de Medices.... siempre en sus cosas se valia de la señora Benvenida que habitava en Ferrara, à quien llamava madre, y como à tal la tratava, y venerava ». Per Benvenida Abravanel v. Margulies, articolo citato, p. 99-100, 102-107, e la bibliografia ivi indicata. Aggiungo solo che il padre di lei sarà quel Don Jacob Abravanel di cui parla il Ferorelli, *Gli ebrei nell' Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Torino 1915, p. 89-90, e che, contrariamente alla congettura avanzata dal Ferorelli, non sarà per certo figlio di Don Isacco, che era il suocero di Donna Benvenida.

(2) Margulies, articolo citato, p. 102 e segg.; Balletti, *Gli ebrei e gli Estensi*, Modena 1913, p. 65, n. 1, e p. 66.

(3) A Firenze, 29 novembre 1559 (*O. G., Principato*, vol. 84, c. 89ª); ad Arezzo, 13 gennaio 1560 (ibid., c. 175ᵇ). Nella città di Arezzo egli aveva un banco (*Appendice*, documento XXX).

(4) Arch. fior., *Pratica segreta*, filza 4, n. 5 (Relazione di Francesco Vinta a Cosimo, 19 agosto 1557, pubblicata in *Appendice*, documento XXIXᵇⁱˢ): « ... altra volta V.ª Ecc.ª concesse a Don Jacob che li Hebrei potessino venire nel suo Stato ad habitare et fare mercantie ».

(5) Arch. fior., *Mediceo*, filza 45, c. 502ª; *Appendice*, documento XXVI. La lettera è indirizzata semplicemente: « A m. Giacob Hebreo in Ferrara », ma senza dubbio si tratta dell'Abravanel.

che volessero venire a commerciarvi, concedendo loro, in data del 16 giugno 1551, larghi privilegi (1). Come vedremo trattando a suo luogo più minutamente di questo progetto di Cosimo e dei suoi effetti pratici, non si conseguirono a tutta prima grandi resultati; ma i privilegi del 1551 segnano l'inizio di una politica saggia ed avveduta, che, continuata poi da Cosimo e dai suoi successori, condusse in progresso di tempo alla creazione del florido centro commerciale di Livorno, e alla costituzione in Livorno e in Pisa, e in minori proporzioni anche in Firenze, di una comunità ebraica levantina, dedita a traffici prosperosi. A Firenze, gli ebrei levantini, pressochè esclusivamente di origine spagnuola, formarono, a differenza dei singoli ebrei spagnuoli, portoghesi, francesi, tedeschi o polacchi (2) che si erano trovati a Firenze per l'addietro e che si erano senz'altro aggregati al gruppo degli ebrei italiani, una comunità a sè, che visse per parecchio tempo a fianco di quella italiana, finchè nel 1688 le due comunità si fusero in una sola, conservando distinte solo le due sinagoghe con i due diversi riti religiosi (3).

Una tale attitudine, scevra di qualsiasi avversione basata sulla differenza di fede religiosa, vale a mostrarci che non una

---

(1) Arch. fior., *Privilegi granducali*, vol. 1, c. 91b. Per i particolari in proposito v. il capitolo II della parte II.

(2) Nei registri degli Otto di Guardia e Balia troviamo menzionati varii ebrei non italiani, di cui riportiamo qui i nomi con l'indicazione del giorno sotto il quale si trova il documento a loro relativo. Spagnuoli: Lione (27 marzo 1466), Abraham magistri Salomonis (27-29 febbraio 1481); Magister Moyses Joseph medicus (28 febbraio 1484; 27 febbraio 1486); Isach Moysis de Moghera Hispanie (27 maggio 1491); Bartolomeus de Cases, già ricordato (16 agosto 1493); Salomone di Leone, pure già ricordato (a Firenze nel 1529; v. i registri degli Otto alle date 12 dicembre 1534 e 2 settembre 1535). Francesi: Dattilus Deodati (21 agosto 1460); Magister Elia magistri Manes (22 febbraio 1476); Joseph magistri Ghughelmi (13 marzo 1483); Elia (15 aprile 1485); Mattasia di Vitale, detto Alpino (27 aprile 1493; cfr. anche *Balie*, vol. 39, c. 135b, 12 giugno 1492). Tedeschi e polacchi: Regina di Jacob (1460, v. sopra, p. 46, n. 2); Biniamin Calmal (27 febbraio 1461); Calmannus Josephi (12 gennaio 1469); Abraham (20 marzo 1476, 22 febbraio 1480); Jacob (21 gennaio 1477); Tauses, Giacob, Gaius Salamonis (27 marzo 1466); Jacob (6 luglio 1479); Salomon Gaii (14 ottobre 1479); Abraham Mandolini (6 settembre 1480, 22 ottobre 1481). Spagnuolo era anche il rabbino Eli'ezer ibn Zur (1529) che abbiamo già ricordato sopra, p. 86, e portoghese era Amans Joseph su cui v. sopra p. 40, del pari che la famiglia di Don Joseph ibn Jachia, giunta a Firenze nel 1494, della quale parleremo in seguito.

(3) I documenti relativi a questa unificazione si trovano nell'Archivio dell'Università Israelitica di Firenze, busta 30, fasc. 83. Ne fu parlato da R. Gottheil, *Les archives juives de Florence*, in *Revue des études juives*, LI (1906), p. 312, e da me, nella recensione dello studio del Gottheil, in *Rivista israelitica*, III (1906), p. 135.

manifestazione ostile all'ebraismo, ma solo un atto di ossequio alla religione cristiana, dovrà vedersi nel favore che Cosimo I concesse, nello stesso anno 1551, alla conversione di diciotto fanciulli ebrei di Roma, che, tolti ai loro genitori, erano stati condotti a Firenze per ricevervi il battesimo. Il 17 agosto 1551 la cerimonia della conversione ebbe luogo solennemente, e il duca fece vestire a sue spese con abiti rossi i diciotto fanciulli, che così vestiti furono condotti processionalmente per la città, chiedendo elemosine che la popolazione elargì abbondamente. Pochi giorni dopo, i neofiti furono fatti partire da Firenze (1).

Lo stesso sentimento di ossequio alla fede cattolica, che Cosimo I aveva ereditato dalla madre Maria Salviati, e il suo desiderio, dovuto anche a motivi politici (2), di conservare costantemente buoni rapporti col pontefice, come valgono a spiegare il rigido atteggiamento che egli assunse per combattere la diffusione delle eresie (3), possono pure esser considerati come i moventi che lo indussero alla sua incondizionata accettazione del primo severo provvedimento che segnò il mutamento avvenuto nella politica dei papi di fronte agli ebrei.

Nell'opera attiva ed energica di rinnovamento e di rinvigorimento che la Chiesa cattolica intraprese nella seconda metà del secolo XVI come reazione alla riforma protestante, un lato vi ha che riguarda gli ebrei e le condizioni della loro vita in mezzo alle popolazioni cristiane. Vivo era nei dirigenti l'opera della controriforma il timore che i rapporti di amicizia e di familiarità fra ebrei e cristiani, così frequenti e relativamente così intimi in Italia nell'epoca della rinascenza (4), potessero rappresentare un pericolo per la purezza della fede cristiana, e che idee novatrici o eterodosse potessero trovare facile adito nell'animo di chi fosse abituato ad avere relazioni cordiali coi seguaci della religione ebraica. S'iniziò pertanto in Roma e di là si diffuse in tutta Italia un movimento tendente a restringere quanto più possibile la libertà di cui avevano fino allora ampiamente goduto gli ebrei e a rendere meno

---

(1) Settimanni, *Diario* (ms. nell'Arch. flor.), vol. II, parte II, c. 623b.

(2) L'esposizione di questi motivi politici fatta da contemporanei può vedersi nelle *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato* pubblicate dall'Albèri, serie II, vol. I, Firenze 1839, p. 365-366; vol. II, Firenze 1841, p. 383-384.

(3) V. Galluzzi, *Istoria del Granducato di Toscana*, I, Firenze 1781, p. 189-191.

(4) Per ciò che concerne Firenze, avremo occasione di trovarne varie prove nel corso del presente lavoro.

frequenti i contatti fra loro e la popolazione cristiana. Il primo passo su questa via fu costituito dalla proscrizione dei libri talmudici, in quanto essi avrebbero contenuto espressioni offensive e irriverenti per la religione cristiana. Papa Giulio III, in seguito alla relazione di una commissione di cardinali nominata appositamente, ordinò con un editto del 12 agosto 1553 la confisca e l'abbruciamento dei libri talmudici. In Roma si fecero tosto perquisizioni nelle case degli ebrei, si confiscarono tutti i libri talmudici che si poterono trovare, e il 9 settembre, giorno del Capodanno ebraico, si dettero alle fiamme in Campo de' Fiori i libri così confiscati (1). Pochi giorni dopo, il 12 settembre, gl' inquisitori emanavano un editto, col quale, dopo aver riferito come si fosse proceduto in Roma alla confisca e all' abbruciamento del Talmud, invitavano in nome del pontefice tutti i principi e i capi di stato della cristianità a prendere analoghi provvedimenti nei territori a loro soggetti, ingiungevano a tutti gli ebrei di consegnare, sotto pena della confisca dei beni, i libri talmudici che si trovassero presso di loro, con espresso divieto di scriverne o di stamparne dei nuovi, o di farne venire dai paesi musulmani, e proibivano anche ai cristiani di leggere e di tenere presso di sè esemplari del Talmud e di aiutare in qualunque modo gli ebrei a tenerli, a scriverli o a stamparli, avvertendo che chi contravvenisse a tali disposizioni sarebbe incorso nella scomunica (2). In omaggio a questo editto degl' inquisitori, l'esempio di Roma fu largamente seguito, non solo in tutte le località dello stato pontificio, ma anche altrove in varie parti d' Italia; per la repubblica di Venezia, a mo' d' esempio, e per i ducati di Urbino e di Ferrara, l'abbruciamento del Talmud nel 1553 ci è esplicitamente attestato (3). Anche per lo Stato fiorentino gl' inquisi-

---

(1) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 145-146.

(2) Stern, *op. cit.*, I, p. 98-102, n. 100. La data 12 agosto, accettata da Vogelstein-Rieger, *l. c.*, sembra essere un errore sfuggito nella stampa dell'editto; v. Stern, p. 98-99.

(3) Vogelstein-Rieger, *l. c.* Per Venezia va aggiunto quanto segue alla bibliografia ivi indicata: Stern, *op. cit.*, p. 104-108, n. 104 e 105; Kaufmann, *Die Verbrennung der talmudischen Litteratur in der Republik Venedig*, in *Jewish Quarterly Review*, XIII (1900 01), p. 533-538; Castellani, *Documenti circa la persecuzione dei libri ebraici a Venezia*, in *Bibliofilia*, VII (1905-06), p. 304-307, articolo riprodotto in *Rivista Israelitica*, III (1906), p. 13-18. Per Urbino v. Luzzatto, *I banchieri ebrei in Urbino nell'età ducale*, Padova 1902, p. 58. Per il ducato di Ferrara v. Balletti, *Gli ebrei e gli Estensi*, Modena 1919, p. 74.

tori ottennero agevolmente il consenso del sovrano. Il 16 settembre essi inviavano a Cosimo I una copia dell'editto da loro emanato quattro giorni prima, insieme con una lista delle atroci empietà che si sarebbero trovate nel Talmud, accompagnando il tutto con una lettera, nella quale esprimevano la loro fiducia che Cosimo avrebbe mostrato anche in questa occasione quella stessa diligenza per la difesa della religione e per il gastigo degli eretici di cui già altre volte aveva dato indubbie prove, e lo pregavano pertanto di far pubblicare il loro editto nel suo Stato e di dargli tosto esecuzione (1). Pochi giorni dopo, il 27 settembre, Cosimo I rispondeva favorevolmente, comunicando di aver già dato ordine che l'editto fosse bandito e posto ad effetto nel ducato (2).

Gli ordini venuti da Roma e sanzionati da Cosimo furono ben presto rigorosamente eseguiti. Anche agli ebrei dello Stato fiorentino furono strappati i loro libri sacri, il loro tesoro più caro, il loro conforto più soave in mezzo agli affanni dell'esistenza, per darli in preda alle fiamme. Per lungo tempo gli studiosi ebrei non poterono più negli Stati di Cosimo ricorrere alle fonti originarie del rito e del diritto ebraico; e Jechiel Nissim da Pisa, nipote del vecchio Jechiel o Vitale che gia vedemmo nel quattrocento a Firenze, nel rispondere a una questione rituale nell'estate del 1566, in Pisa, lamenta di non aver potuto risalire al testo talmudico originale e di aver dovuto limitarsi a consultare i compendii (3). Un pregevolissimo manoscritto del Talmud, il secondo per antichità fra quanti sono conosciuti fino ad oggi e datati (4), che già era appartenuto alla famiglia ebrea fiorentina dei da S. Miniato (5), e di cui ora si conservano tre volumi nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dovette probabilmente questa sua

---

(1) Arch. fior., *Mediceo*, filza 3721, c. 753*; v. *Appendice*, documento XXVII.

(2) Arch. fior., *Mediceo*, filza 28, c. 74*; v. *Appendice*, documento XXVIII. A questo fatto accenna anche il Galluzzi, *Istoria del granducato di Toscana*, II, Firenze 1781, p. 165, senza però citare i documenti da cui attinge, com'è suo costume. Da lui traggono la notizia il Rastrelli, *Fatti attinenti all'Inquisizione*, Firenze 1782, p. 130, e il Passerini, *Storia degli stabilimenti di beneficenza*, Firenze 1853, p. 552.

(3) Il passo relativo del suo consulto fu pubblicato dal Kaufmann in *Revue des études juives*, XXVI (1893), p. 95, n. 2.

(4) Strack, *Einleitung in den Talmud*, 4ª ediz., Leipzig 1908, p. 75. Il manoscritto reca la segnatura II, 1, 7-8-9.

(5) V. più avanti, cap. V della parte II.

parziale salvezza all'essere ormai già passato nelle mani di un dotto cristiano (1). Un altro magnifico manoscritto scampò pure alle fiamme, forse solo in piccola parte, per subire una sorte non meno triste; miserevolmente mutilate dal ferro di un operaio, le sue pergamene coperte di uno splendido carattere spagnuolo servirono a rivestire le buste dell'archivio di un notaro fiorentino (2).

Il contegno di Cosimo I non fu però sempre così remissivo e condiscendente di fronte alle disposizioni restrittive che a proposito degli ebrei venivano emanate e raccomandate dalla Santa Sede. Mentre per dovere di sovrano cattolico e per considerazioni di convenienza politica egli si uniformava senza discutere alle direttive che gli venivano indicate da Roma nelle materie attinenti alla religione, anche a costo di far cosa contraria a quelli che sarebbero stati i suoi sentimenti personali, non piegava però il capo tanto facilmente quando gli sembrava che l'autorità ecclesiastica volesse uscire dal dominio ad essa particolarmente riservato e invadere il campo del potere laico. Ciò ci potrà render ragione dell'atteggiamento che egli assunse a proposito delle severe disposizioni di papa Paolo IV riguardo agli ebrei.

Già prima che Paolo IV iniziasse pratiche presso di lui relativamente a queste nuove disposizioni, Cosimo I aveva avuto occasione di dar prova del suo animo tollerante di fronte ad alcuni ebrei provenienti dalle terre del pontefice. Paolo IV, vigoroso propugnatore della riforma della Chiesa, con la sua bolla del 14 luglio 1555 non solo richiamava in vigore l'antico obbligo del segno, fino allora quasi mai rigorosamente osservato in Italia, ma pur anco disponeva che gli ebrei fossero obbligati a vivere in un quartiere separato e chiuso, che fosse lor proibito il possesso di beni immobili, con obbligo di ven-

(1) Esso presenta numerose postille marginali o interlineari in latino, opera evidentemente di uno studioso cristiano.

(2) Un tenue residuo del manoscritto (cinque carte in tutto), è stato da me ritrovato nell'Archivio di Stato di Firenze, su due buste di cui una conteneva documenti appartenenti appunto agli anni 1552-54. L'altra busta racchiudeva documenti anteriori, ma ciò non infirma l'ipotesi che si tratti di frammenti di un manoscritto confiscato e probabilmente distrutto in gran parte nel 1553. Dietro mia proposta, il Soprintendente dell'Archivio di Stato ha provveduto a staccare le pergamene dalle buste e a restaurarle nel miglior modo possibile. Di queste pergamene ho dato una descrizione nel *Giornale della Società Asiatica Italiana*, XXVII (1915), p. 147-157.

dere dentro un lasso di tempo determinato quelli che già possedessero, e che lor fosse vietato di tenere domestici cristiani, di esercitare la medicina presso i cristiani, e di fruire di altre consimili facoltà (1). In seguito a queste disposizioni, che rendevano la vita impossibile agli ebrei sudditi del Pontefice, numerosi ebrei che avevano fino allora dimorato negli Stati della Chiesa se ne fuggirono per recarsi in paesi più miti e più ospitali (2). Anche nello Stato fiorentino, e precisamente ad Arezzo, giunsero nel 1557 parecchi di questi profughi, provenienti da Città di Castello. La popolazione aretina non vide di buon occhio questo stanziarsi degli ebrei in mezzo ad essa, e indirizzò una supplica al duca, pregandolo di espellere i già venuti e di proibire che altri ne venissero. Il Duca sottopose la cosa al Magistrato della Pratica Segreta, il quale, con una relazione firmata da Francesco Vinta, e datata 19 agosto 1557, osservava non esservi alcuna ragione per proibire agli ebrei di stanziarsi in Arezzo, considerando, dal lato religioso, che la Chiesa tollerava la dimora degli ebrei nei paesi cristiani, e, dal lato economico, che essi non potevano arrecare se non vantaggio tanto alla Camera ducale quanto agli stessi aretini; nè sembrava alla Pratica che fosse da temersi che i nuovi venuti prestassero a usura, essendo comminate pene gravissime per chi contravvenisse alle disposizioni vigenti in proposito, ed essendovi già in Arezzo un ebreo legalmente autorizzato a tener banco. In seguito a tale proposta della Pratica, il duca rescrisse conformemente, permettendo che gli ebrei già arrivati dallo Stato pontificio rimanessero ad Arezzo e che altri vi si stanziassero ulteriormente, e ordinando in pari tempo al capitano di Arezzo di vegliare a che essi non prestassero a usura (3). Qualche mese più tardi, fu sottoposto a Cosimo il progetto di concedere il diritto di dimora nei suoi Stati ai marrani espulsi dal duca d'Urbino, alcuni dei quali possedevano cospicue for-

---

(1) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 152-153; Berliner, *Geschichte der Juden in Rom*, Frankfurt a. M. 1893, II, 2, p. 3. La data è 14, non 12, luglio.

(2) Joseph ha-Kohen, *'Emek ha-Bakha*, 2ª ed., p. 134; Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 155.

(3) Arch. fior., *Pratica segreta*, filza 4, n. 5; v. *Appendice*, documento XXIX e XXIXbis. La lettera inviata ad Arezzo per comunicare i voleri del duca si trova in Arch. fior., *Pratica segreta*, *Lettere missive*, vol. 1, c. 33^{b}-34^{a}; v. *Appendice*, documento XXX.

tune ed esercitavano vasti commerci [1], ma non sappiamo quale accoglienza egli facesse a questo progetto.

Ben presto Cosimo I si trovò a dover decidere se anche nei suoi Stati dovessero o no avere esecuzione le misure decretate da Paolo IV per gli ebrei. Il pontefice infatti non si limitò a imporre queste misure agli ebrei a lui direttamente soggetti, ma si adoprò attivamente affinchè esse fossero adottate anche negli altri Stati italiani, e l'inquisizione fosse incaricata di sorvegliarne l'esecuzione. Quest'ultimo suo desiderio, la cui accettazione avrebbe in certo modo menomato il potere sovrano dello Stato, sottraendogli la giurisdizione sopra una materia che avrebbe dovuto esser di sua competenza, fu quello che trattenne Cosimo dal sanzionare senz'altro le nuove disposizioni restrittive concernenti gli ebrei, alle quali altrimenti egli avrebbe forse dato subito il suo assenso, come aveva fatto nel 1553 a proposito della confisca del Talmud. Quando i suoi sudditi ebrei, e per essi Moisè, Simone, ed Angelo figli del fu Laudadio da Rieti gli rivolsero una supplica per pregarlo di impedire che l'inquisizione assumesse su di loro una tale autorità e che fossero loro applicate le disposizioni vigenti per gli ebrei dello Stato della Chiesa [2], egli ordinò, in data 14 dicembre 1557, che la Pratica Segreta studiasse la questione, sopra tutto dal punto di vista della delimitazione tra la giurisdizione ducale e quella del papa. Il Vinta, nella sua relazione a Cosimo, riassume l'opinione della Pratica in proposito. Essa è, per sommi capi, la seguente: per i delitti di eresia vera e propria il tribunale competente è per certo quello dell'inquisizione, a cui il governo ducale ha sempre concesso libertà d'azione in tal campo, ed è doveroso che continui a concederla; per altre colpe invece, come offese al culto e alla religione, bestemmie contro Dio o contro i Santi, sacrilegi, e simili, la competenza deve essere esclusivamente delle autorità seco-

(1) In una lettera del Primo auditore Lelio Torelli al segretario del duca Bartolommeo Concino, datata 29 novembre 1557 (Arch. fior., *Carte Strozziane*, Serie I, filza 106, c. 73), si legge: « ... ho lettere da Pesaro, che il S.r duca d'Urbino ha fatto dar licentia a forsi 1500 marrani che sono nello Stato suo, e che vi sono di molti che hanno buone facoltà, e fanno di bone facende, e se ne volgerebbono qui nelli Stati di S. Ex.tia quando quella se ne contentasse e li facesse sicuri. Quella ne farà il suo beneplacito ». V. *Inventario delle Carte Strozziane*, vol. I, Firenze 1884, p. 491-492, dove il passo è riportato.

(2) Arch. fior., *Pratica segreta*, filza IV, p. 41. Il documento non ha il casato da Rieti, ma esso può facilmente congetturarsi.

lari; quindi, per ciò che concerne gli ebrei, che non possono cadere in colpa di eresia, l'inquisizione non dovrebbe avere giurisdizione alcuna. La conclusione della Pratica è che « sebbene pare di poca importanza lasciare inquirere o dar regola agli ebrei, che son sopportati dalla Chiesa, nondimeno non è da lasciare entrare gli inquisitori, eccetto che per eresia, nelli Stati di V. E. I. » (1). L'argomento era stato del resto lungamente discusso anche prima dai consiglieri di Cosimo, e un'opinione analoga a quella della Pratica segreta era stata espressa in proposito anche dal Primo auditore Lelio Torelli in una lettera del 29 novembre dello stesso anno 1557 diretta al segretario privato del duca, Bartolomeo Concino, nella quale egli pure insisteva nel rilevare che le colpe che possono essere imputate agli ebrei non sono « materia d'heresia, perchè li giudei non hanno haver fede, nè la Chiesia giudica *de his qui foris sunt*, come dice l'apostolo (2). Ben seriano le cose che s'imputavano loro ludibrio et bestemmia della nostra fede et de Jesu Christo et de Santi, ma non heresia, et la corte secolare ha la cognizione di detti vituperi et bestemmie, se ben non ha cognizione dell'heresie ». Quanto poi all'obbligo del segno, il Torelli era ancor più reciso: « Del far portare a' giudei le berrette gialle non voglio parlare, che è cosa ridicula, et Sua S.tà dorrebbe lasciar che Sua Ex.tia nello Stato suo facesse vestire et calzare a suo modo. Questa riforma della Chiesia altro vorrebbe che andar dietro a' topi » (3).

Uniformandosi al parere dei suoi consiglieri, Cosimo I non volle questa volta consentire alle richieste della Santa Sede, e le disposizioni restrittive di Paolo IV non furono per allora applicate agli ebrei dei suoi Stati. Come e perchè altre e ben più gravi misure fossero prese a loro carico più tardi, vedremo nel seguente capitolo.

---

(1) Anzilotti, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de' Medici*. Firenze 1910, p. 190 segg.

(2) I Cor. 5, 12.

(3) È la lettera citata sopra, p. 96, n. 1. Anche questo passo è pubblicato nell'*Inventario*, dove è stampato erroneamente *quae foris sunt*, supplendo così tacitamente l'originale, che è mutilo in questo punto, mentre il passo citato della prima Epistola ai Corinti ha *qui*.

CAPITOLO IV.

La segregazione dalla vita cittadina.

Abbiamo già veduto come la controriforma cattolica, fra i mezzi di cui si valeva per conseguire il suo scopo di rinnovamento interno e di rinvigorimento della fede, avesse creduto opportuno di adottare pur anche severe disposizioni atte a restringere la libertà degli ebrei e quindi a diminuire i contatti e la dimestichezza tra essi e le popolazioni cattoliche. Abbiamo pure veduto come da prima le pratiche svolte dalla Santa Sede per ottenere che anche il governo di Cosimo I applicasse disposizioni di tal genere non avevano ottenuto resultati notevoli, salvo il consenso dato dal duca alla confisca e all'abbruciamento dei libri talmudici nel 1553 (1). Quando si era trattato di ripristinare l'obbligo del segno, di imporre varie altre misure restrittive e di sottoporre gli ebrei all'inquisizione, le pressioni e le pratiche di papa Paolo IV presso Cosimo non erano state coronate da successo, e le condizioni degli ebrei nel ducato erano rimaste presso a poco le stesse che in precedenza. Ben diversa fu la cosa quando, dopo la morte del mite e tollerante Pio IV (1559-1565), salì sul trono pontificale Pio V (1566-1572). Pio V, che fu quello fra i pontefici che seppe dare maggiore e più vigoroso impulso alla riforma della Chiesa, seguì verso gli ebrei una politica nettamente ed energicamente decisa nel senso più restrittivo. Da poco egli era stato assunto alla dignità pontificale, quando si dette premura di abrogare le disposizioni tolleranti emanate dal suo predecessore riguardo agli ebrei (2), richiamando in vigore, con la bolla *Dudum felicis recordationis* del dì 19 aprile 1566 (3), le ordinanze di Paolo IV, e specialmente quelle concernenti l'obbligo del segno distintivo. Naturalmente, dato lo scopo d'indole generale che il pontefice si prefiggeva

---

(1) Per un singolo ebreo imprigionato da Cosimo per compiacenza verso Roma v. Carcereri in *Ateneo Veneto*, anno XXXIX (1906), vol. I, p. 314.

(2) Per queste benevole disposizioni di Pio IV v. Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 161 segg.

(3) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 164. V. il testo della bolla in *Magnum bullarium romanum*, VII, Torino 1882, p. 418 segg. Per la data v. anche Vogelstein-Rieger, ibid.

con tali misure, esse non dovevano esser limitate allo Stato della Chiesa, ma dovevano invece essere applicate anche all'infuori di esso. Infatti, il paragrafo 5 della bolla si rivolge a tutti i principi secolari, signori, e altri magistrati temporali, chiedendo loro e raccomandando vivamente di assistere le autorità religiose nell'esecuzione delle disposizioni pontificie, di porger loro a tale scopo favore ed aiuto, e di punire i contravventori anche con pene temporali (1). Nè Pio V si limitò a questa raccomandazione, chè anzi inviò apposite lettere a ciascuno dei sovrani o capi di Stato in Italia, chiedendo che introducessero anche nei loro dominii le disposizioni che egli aveva già applicate negli Stati suoi (2). Il resultato di tali pratiche della Santa Sede non fu uguale dovunque. Nel ducato di Milano, per esempio, le raccomandazioni del pontefice furono tosto seguite, e ci è stato conservato il testo del decreto che ordina il segno e proibisce l'usura (3). Se dobbiamo credere all'asser-

---

(1) *Bullarium*, volume citato, p. 439: « Et omnes principes saeculares et alios dominos et magistratus temporales rogamus, requirimus et obsecramus per viscera misericordiae Jesu Christi, eisdem in remissionem peccatorum nihilominus iniungentes quod, in *praemissis* omnibus, eisdem patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis assistant, et suum favorem et auxilium praestent, ac contrafacientes poenis, etiam temporalibus, afficiant ». Cfr. anche la fine del paragrafo 2: « ... non solum in terris et dominiis nobis subiectis, sed etiam ubique locorum ».

(2) Ciò ci è attestato dai cronisti contemporanei. Joseph ha-Kohen, nella seconda redazione dell'*'Emek ha-Bakha*, 2ª ed., p. 148, narra: וישלח .... ספרים בכל מדינות איטליאה לחדש את אשר נגזר עליהם בימי הטיאטינו (« E mandò.... lettere in tutti gli Stati d'Italia, per ripristinare i decreti emanati contro di loro [contro gli ebrei], nei tempi del Teatino [= Paolo IV] »). Così il continuatore della prima redazione dell'*'Emek ha-Bakha*, indipendente dalla seconda redazione, dice, parlando di queste misure di Pio V (ibid., 2ª ed., p. 155): גם אל כל טלבי איטליאה וקני מילאן ושופמיה בחב הצר הצורר (« Anche a tutti i sovrani d'Italia e al senato di Milano scrisse questo avversario degli ebrei »). Egli ricorda specialmente il senato milanese perchè dimorava appunto nel ducato di Milano. Un documento richiedente particolarmente a Cosimo I l'applicazione delle misure pontificie nei suoi Stati non mi è riuscito di trovare nell'Archivio fiorentino, nonostante lunghe e laboriose ricerche che ho fatto appositamente; ma pur troppo vi sono delle lacune nella sezione medicea; la serie delle lettere di cardinali, in cui un tale documento avrebbe dovuto trovarsi (come vi si trova infatti la lettera raccomandante a Cosimo la confisca del Talmud nel 1553), manca dell'annata 1566, che è appunto quella che ci riguarda; il vol. 3731 si riferisce all'anno 1565 e il vol. 3732 all'anno 1567. Anche le lettere dei papi (per il nostro periodo vol. 3715) sono molto lacunose.

(3) Pubblicato dal Kaufmann in *Revue des études juives*, XX (1890), p. 69. Cfr. Invernizzi, *Gli ebrei a Pavia*, in *Bollett. della Soc pavese di storia patria*, V (1905), p. 294, e Rota, *Gli ebrei e la politica spagnola in Lombardia*, nello stesso *Bollettino*, VI (1906), p. 358.

zione di un cronista contemporaneo (1); tale adesione alla volontà del papa sarebbe stata dovuta in particolar modo alla influenza che esercitò in tal senso sul senato milanese l'arcivescovo San Carlo Borromeo. Misure severe contro gli ebrei furono prese anche dalla repubblica di Genova. Il governo della repubblica, che già nel 1550 aveva espulso gli ebrei dalla capitale, inviò ora, in data del 15 giugno 1567, ordini a tutte le altre città del suo territorio affinchè nel termine di tre mesi gli ebrei che vi abitavano fossero allontanati (2). In altri Stati invece i principi e i governi furono più restii a cedere ai desideri di Pio V; così fecero il duca di Ferrara e il duca di Mantova, che non vollero acconsentire a imporre ai loro sudditi ebrei le misure restrittive che da Roma erano raccomandate (3).

L'atteggiamento di Cosimo I, che pur avendo fino dal 1564 affidato al figlio Francesco le redini dello Stato e la cura degli affari di ordinaria amministrazione aveva però riservato a sè

---

(1) Il continuatore dell'*'Emek* citato, p. 153: וביסים הדם היה החשמן בורומי במילאן ויתקדש בעיני העם גם הוא נלוה לשטן על היהודים אשר במעמר המילאניז למהר חוקי האפיפיור ונזרותיו אשר נזר על היהודים ותנתן דת במילאן שכל האנשים והנשים והטף שהגיעו לכלל חינוך לשאת הסימנים באמור אך הטף שלא הגיעו ליד שנה פטורים מסצוה זו. בעוד שהראשונה פקודה השנייה מהרה לבוא כי נאסר להם להלוות ברויח בעת ההיא (« In quel tempo era a Milano il cardinale Borromeo, il quale era considerato santo dal popolo, e anch'egli si unì ad avversare gli ebrei dello Stato milanese, per affrettare l'esecuzione delle leggi del papa e dei decreti da lui emanati riguardo agli ebrei, e fu promulgata in Milano una legge, che tutti gli uomini e le donne e i fanciulli giunti all'età di ragione, dovessero portare il segno come si è detto; solo i fanciulli d'età inferiore ai 14 anni erano esenti da quest'obbligo. Mentre tal cosa veniva ordinata, un'altra si affrettava a venire, che cioè in quel tempo fu lor proibito anche di prestare a interesse »). V. anche Joseph ha-Kohen, *'Emek*, p. 119, principio. Per l'atteggiamento dell'arcivescovo Borromeo v. anche Rota, articolo citato, p. 357-358.

(2) Joseph ha-Kohen, *'Emek*, p. 149.

(3) Joseph ha-Kohen, *'Emek*, p. 148: ויהי דברו נבאש בעיני רוכסי פלורינציאה פיראירה וטנטוכה ולא שטעו בקולו (« ma la sua parola fu tenuta a vile dai duchi di Firenze, Ferrara e Mantova, i quali non ubbidirono alla sua voce »); continuatore, p. 158: גם אל רוכוס פיראירה וטנטוכה כתב הצר אמנם לא עלתה בידו כי טלכי חסד הם ולא אבו לעצתו (« anche ai duchi di Ferrara e Mantova scrisse l'avversario degli ebrei, ma non ottenne resultato, perchè essi erano sovrani benigni e non acconsentirono al suo consiglio »). La menzione del duca di Firenze presso Joseph ha-Kohen fra quelli che non obbedirono al papa è inesatta, come vedremo; e infatti essa non si trova presso il continuatore. Per il duca di Ferrara v. Santi, *La precedenza fra gli Estensi e i Medici*, in *Atti della Deputazione ferrarese di Storia patria*, vol. IX, Ferrara 1897, p. 61. Per ciò che concerne Mantova, il primo decreto sul segno che è menzionato presso Carnevali, *Il Ghetto di Mantova*, Mantova 1884, p. 9-12, è posteriore di oltre un decennio, recando la data del 28 aprile 1577.

stesso, insieme con la suprema dignità ducale, la direzione degli affari più importanti, fu di pronta condiscendenza. Cosimo, oltre all'ossequio che come sovrano cattolico sentiva di dovere al pontefice in materia attinente alla religione, e oltre alle considerazioni politiche che gli facevano ritenere opportuno sotto tutti i rapporti il più pieno accordo con lo Stato di Roma[1], aveva ora anche altri motivi per mostrarsi premuroso di seguire le direttive della Santa Sede. Una delle sue aspirazioni più costanti e più vive, al cui raggiungimento aveva consacrato tutte le risorse della sua eccezionale sagacia, era quella di potersi fregiare di un titolo che lo inalzasse al di sopra della dignità finora rivestita di duca di Firenze e Siena, non per fatua ambizione di un nome vano, ma per una chiara visione delle conseguenze politiche che una elevazione dei suoi titoli sovrani avrebbe portato con sè, specialmente nei rapporti con gli altri Stati italiani. Già due volte aveva fatto tentativi in questo senso, ma non aveva potuto raggiungere lo scopo per l'opposizione del re di Spagna e della corte imperiale. Ora, salito al soglio pontificale Pio V, Cosimo voleva tentare di conseguire l'ambita elevazione di grado esclusivamente dal pontefice, senza l'intervento dell'imperatore, e in guisa che essa apparisse non una concessione da lui sollecitata, ma uno spontaneo attestato di riconoscenza della Santa Sede verso di lui per servigi prestati. Pertanto, fino dai primi anni del pontificato di Pio V, Cosimo I non lasciò passare occasione per mostrarsi ossequioso e deferente verso di lui, e per attestargli la sua devozione illimitata e la sua obbedienza assoluta in materia di religione[2]. Una di queste prove di obbedienza fu data da Cosimo col suo noto atteggiamento nella questione dell'eretico Pietro Carnesecchi, da lui consegnato al tribunale dell'Inquisizione.

È ovvio pertanto presumere che anche riguardo ai provvedimenti relativi agli ebrei, Cosimo I, lungi dal mostrare la riluttanza di cui aveva dato prova altra volta di fronte a Paolo IV, si desse ora premura di accondiscendere al desiderio del pontefice. E infatti, vediamo che senza neppure sottoporre l'esame della questione alla Pratica Segreta, come aveva fatto al tempo di Paolo IV, egli fece direttamente approvare

(1) V. sopra, p. 91, n. 2.

(2) Per tutto ciò v. Maffei, *Dal titolo di duca di Firenze e Siena a granduca di Toscana*, Firenze 1905, passim, e gli altri scritti sull'argomento che citeremo più avanti.

dal Senato dei Quarantotto, in data 6 maggio 1567, una provvisione [1] che ripristinava l'antico obbligo del segno degli ebrei, modificandone alcune particolarità. Si rinnovava per tutti gli ebrei maschi abitanti nella città e nel territorio di Firenze, sotto pena di una multa di 50 scudi d'oro per chi contravvenisse, l'obbligo di portare il consueto segno giallo in forma di O, ma non più sul petto, bensì sul berretto, o cappello, o cappuccio che fosse, ovvero sulla parte posteriore del mantello [2]. Vedremo poi attestato da un cronista contemporaneo che in realtà il segno fu tenuto sul berretto [3]. Quanto alle donne, esse dovevano portare la manica destra della veste esterna tutta di color giallo [4]. Una particolarità che costituiva un aggravio di fronte alle disposizioni dell'epoca repubblicana era l'estensione dell'obbligo del segno anche agli ebrei che si trovavano nello Stato solo di passaggio; l'esenzione ormai non era accordata altro che per il tempo in cui gli ebrei si trovavano in casa loro Ancora però ne andavano esenti i prestatori, con i loro familiari e i loro dipendenti. La provvisione è espressamente motivata col desiderio di tutelare il decoro della religione, il quale esigeva che i seguaci di un culto non cristiano potessero riconoscersi a prima vista; e le stesse parole della provvisione sono ripetute dall'auditore Francesco Vinta in una lettera da lui diretta al segretario del duca, Bartolomeo Concini, per comunicargli la rinnovazione dell'obbligo del segno, la quale sarebbe stata ordinata perchè pareva « conveniente, non tanto per la gloria et honore della religione cristiana, quant'anco per l'esempio et buona istituzione de' fedeli, che chi vive fuori del gregge di Giesù Christo, et cammina ostinatamente all'eterna dannazione, come fa il giudeo, sia conosciuto, e con qualche apparente segno distinto da' cristiani, et come egli intrinsicamente è contrario e nemico alla verità, così anco extrinsicamente si conosca, et apparisca » [5].

---

(1) Pubblicata presso Cantini, *Legislazione toscana*, vol. VI, Firenze 1803, p. 327.

(2) Il diametro del segno non doveva esser minore di un ottavo di braccio; si determina quindi una misura un po' inferiore a quella imposta nel 1446 (v. sopra, p. 40).

(3) V. p. seguente, n. 2.

(4) Non si tratta di un nastro giallo sopra una manica, come ha il Manni, *Osservazioni istoriche circa i sigilli antichi dei secoli bassi*, vol. XXVII, Firenze 1780, sigillo VII, p. 95; bensì tutta quanta la manica destra doveva esser gialla.

(5) Dal Migliore, *Zibaldone* ms., codice Magliabechiano cl. XXV, 407. p. 400. Il testo della provvisione non ha che varianti grafiche.

Le nuove disposizioni relative al segno dovevano andare in vigore dieci giorni dopo il bando della provvisione, il quale ebbe luogo il 7 maggio; e infatti sappiamo da un cronista che il 18 maggio, giorno dello Spirito Santo, gli ebrei cominciarono a portare il segno sul berretto (1). Già in precedenza, fino dal 13 maggio, il Principe Francesco si era dato cura di comunicare ai varii magistrati del dominio fiorentino chi fossero gli ebrei abitanti nelle località soggette alla loro giurisdizione che in virtù dei capitoli feneratizi erano esenti dall'obbligo del segno e pertanto non dovevano esser soggetti a pena se ne venivano trovati privi (2). Apposite patenti egli venne poi rilasciando negli anni successivi a quegli ebrei che dovevano viaggiare per lo Stato e che erano esenti dal segno per la loro qualità di prestatori o per una grazia speciale, affinchè essi potessero dimostrare questo loro diritto all'esenzione di fronte alle autorità dei varii paesi per cui si trovavano a passare (3).

Il governo ducale si era adunque indirizzato ormai in una via di estrema severità verso gli ebrei, ed è ovvio immaginare come un tale indirizzo seguito in alto luogo facesse risentire la sua influenza sull'attitudine delle popolazioni, e come queste trascendessero a dar prova di malanimo e di ostilità verso gli ebrei. Così erano andate le cose a Roma subito dopo l'elezione di Pio V, e così andarono ora a Firenze. E come a Roma il governatore della città riconobbe necessario di emettere un bando, in data 10 aprile 1566, vietante sotto pena di fustigazione di disturbare o schernire o maltrattare gli ebrei (4), così a Firenze si sentì il bisogno di un decreto, che fu emesso infatti il 14 luglio 1567, per proibire di dar molestia agli ebrei sì con atti che con parole, comminando per i contravventori la multa di 5 scudi d'oro, ovvero una pena corporale variante da un tratto di fune a dodici staffilate (5). Nè sembra che si

---

(1) Lapini, *Diario*, Firenze 1900, p. 157: « Et a' dì detto, cioè il dì di detto Spirito Santo, cominciorno li giudei qui in Firenze a portare un O. nella beretta, giallo ».

(2) Arch. fior., *Magistrato supremo, Libro di capitoli d'ebrei*, vol. 4449, c. 80^b e segg. Una di queste lettere fu pubblicata da S. H. Margulies, in *Rivista Israelitica*, III (1906), p. 153-154.

(3) Arch. fior., *Magistrato supremo, Libro di capitoli d'ebrei*, vol. 4449, c. 91 e segg.

(4) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 164.

(5) Il decreto si trova presso Cantini, *op. cit.*, VI, p. 841.

ottenessero grandi resultati con questo decreto, perchè esso fu dovuto rinnovare numerose volte di poi (1).

Frattanto, Pio V procedeva fermamente nella sua via, deciso a liberare i suoi Stati, nei limiti del possibile, della presenza degli ebrei. Dopo una serie di severe disposizioni, fra cui la proibizione, sotto gravissime pene, di prestare danaro a interesse (decreti dell'11 ottobre 1567 e del 16 ottobre 1568) (2), venne emessa il 26 febbraio 1569 una bolla che ordinava la espulsione di tutti gli ebrei dello Stato della Chiesa, eccezion fatta per quelli di Roma e d'Ancona (3). I miseri profughi si diressero in gran parte verso il Levante; alcuni che avevano trovato un rifugio in Urbino dovettero nel 1570, dietro le insistenze di Pio V presso quel duca, emigrare anche di là (4). Negli Stati di Cosimo, come era prevedibile, si rifiutò fin da principio ogni asilo agli esuli dal territorio della Chiesa; e ciò è tanto più notevole quando si rifletta all'accoglienza benevola e tollerante che Cosimo aveva concessa altra volta, al tempo di Paolo IV, agli ebrei che fuggivano dallo Stato pontificio. Ora, nel 1569, gli ebrei che avevano banco a Siena avrebbero desiderato di offrire ricetto a taluno degli espulsi, e ne chiesero licenza con una supplica a Cosimo; ma questi rescrisse che aveva ormai tanti ebrei negli Stati suoi, che non ne voleva più, e che desiderava riempir la maremma di cristiani e non di ebrei; solo se i nuovi venuti fossero disposti a ricevere il battesimo si sarebbe accontentato che si stanziassero nei suoi Stati. Avendo poi il governatore dello Stato di Siena, Federigo dei conti di Montaguto, domandato ulteriori schiarimenti al Concino, con lettera dell'8 maggio 1569 (5), gli rispose recisamente il principe Francesco, il 15 dello stesso mese, che il rescritto era assai chiaro, e che se anche altri principi, come Cornelio Bentivogli marchese di Magliano, accoglievano gli ebrei fuggiaschi, ciò importava poco, « purchè

(1) Esso fu ripetuto nel 1607 (Cantini, *op. cit.*, XIV, p. 386), nel 1639 (ibid., XVI, p. 321), nel 1668 (ibid., XVIII, p. 254), nel 1636 (Archivio dell'Università Israelitica di Firenze, busta 39, fasc. 1), nel 1785 (Cantini, *op. cit.*, XXIII, Firenze 1806, p. 283).

(2) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 167.

(3) Ibid., p. 167-168; v. il testo della bolla in *Bullarium*, vol. cit., p. 740 e segg.

(4) Ibid., p. 168; cfr. G. Luzzatto, *I banchieri ebrei in Urbino*, Padova 1902 p. 54, doc. IX.

(5) Arch. fior., *Mediceo*, vol. 541bis, c. 560; v. *Appendice*, documento XXXI,

non infettiamo li Stati nostri con la peste loro » (1). Poco dopo, arrivò a Volterra un gruppo di una ventina di ebrei espulsi dallo Stato della Chiesa, i quali, desiderosi di fermarsi colà per guadagnarsi da vivere col proprio lavoro, e avvertiti dal capitano che era necessario ne ottenessero licenza dal principe Francesco, mostrarono i privilegi concessi da Cosimo nel 1551, asserendo che in base a tali privilegi il loro diritto di dimora a Volterra non poteva esser contestato. Il capitano di Volterra, Luigi Martelli, scrisse al principe Francesco, il dì 29 giugno 1569, per avere istruzioni in proposito (2), e il principe si affrettò a rispondergli il 6 luglio che i privilegi ducali riflettevano solo gli ebrei levantini, e non quelli che già abitavano in Italia, « massime discacciati da S. S.tà » (3). Il capitano, forse commosso dalla triste sorte di quei miseri, chiese ancora nuove delucidazioni (4), sperando a quanto pare in una mitigazione dei sentimenti di Francesco, ma invano; questi gli rispondeva il 29 luglio di non sapere quale altra delucidazione il Martelli attendesse da lui, avendogli già esplicitamente dichiarato che i privilegi del 1551 non potevano valere per altri che per i levantini (5).

Queste sfavorevoli disposizioni di Cosimo I e del principe Francesco verso i profughi dello Stato pontificio (6) erano evidentemente dovute al desiderio di evitare tutto ciò che potesse comunque spiacere a Pio V, col quale appunto in quel torno di tempo si svolgevano più laboriose e più serrate che mai le trattative per la questione del titolo. Queste trattative, protrattesi per lungo tempo e sempre nella massima segretezza, condussero finalmente nell'agosto del 1569 alla firma di una

---

(1) Arch. fior., vol. 231, c. 190^{r-b}; v. *Appendice*, documento XXXII.
(2) Ibid., vol. 512, c. 466; v. *Appendice*, documento XXXIII.
(3) Ibid., vol. 234, c. 12^{a}; v. *Appendice*, documento XXXIV.
(4) Ibid., vol. 542bis, c. 799; v. *Appendice*, documento XXXV.
(5) Ibid., vol. 234, c. 24^{b}; v. *Appendice*, documento XXXVI.
(6) Il severo atteggiamento assunto da Cosimo e dal figlio sub verso le collettività ebraiche non impediva loro di conservare rapporti benevoli con qualche singolo ebreo: si veda ad esempio la lettera oltremodo gentile indirizzata il 10 gennaio 1570 dal principe Francesco ad Angelo da Volterra, che riporto in *Appendice*, documento XXXVII (da Arch. fior., *Mediceo*, vol. 234, c. 161^{b}). A questo proposito ricordo ancora, per quanto la cosa esca dai limiti del periodo a cui è consacrato il presente studio, che poco più tardi, nel 1578, Francesco, divenuto ormai granduca, si valse dell'opera del medico Salomone Ashkenazi per trattative diplomatiche presso la Porta (Zoller. *Una lettera di Salamone Aschanasi al granduca di Toscana*, in *Rivista Israelitica*, VI (1909), p. 146-151).

bolla pontificia (1), pubblicata solo nel dicembre dello stesso anno, con la quale veniva concesso a Cosimo, in ricompensa dei suoi meriti verso la Sede apostolica e del suo zelo indefesso per la purità della fede e per la punizione degli eretici, il titolo di granduca di Toscana. Per quanto Cosimo, nella speranza di evitare contrasti, avesse cercato e ottenuto che il conferimento del titolo apparisse un atto spontaneo del pontefice, le opposizioni sorsero invece, e fierissime, da ogni parte. Solo il re di Francia riconobbe tosto la dignità granducale di Cosimo. Ma il re di Spagna, l'imperatore Massimiliano, e i principi italiani, fecero tosto capire, più o meno apertamente, che non avrebbero concesso questo riconoscimento. L'incoronazione di Cosimo, avvenuta con gran pompa a Roma nel marzo 1570, e da lui voluta per impegnare sempre più il papa ad esigere il riconoscimento del titolo da lui conferito, fu il segnale d'un'aspra e lunga lotta giuridica e diplomatica che si trascinò per lunghi anni, e che si risolse favorevolmente per il granduca di Toscana solo nel 1575, quando Cosimo I e Pio V erano già morti (2). Non ci dovremo meravigliare se nei primi mesi di questa lotta, quando più premeva a Cosimo di assicurarsi l'appoggio incondizionato del papa, dal quale gli sembrava di non esser sostenuto abbastanza validamente (3), egli si dette premura di uniformarsi sempre più strettamente alle direttive di Pio V circa il contegno da tenersi verso gli ebrei. Analogamente a quanto aveva fatto il pontefice per i suoi Stati con le bolle più sopra ricordate, Cosimo I concepisce ora il progetto di togliere la facoltà di tener banchi di prestito a quelli tra gli ebrei cui

---

(1) Stampata a Firenze dai Giunti nel 1570; accolta nel *Bullarium*, vol. cit., p. 769 e segg.

(2) Per tutto ciò v. Maffei, *op. cit.*, passim. Per il riconoscimento da parte del re di Francia v. anche C. P. De Magistris, *L'elevazione di Cosimo I de'Medici alla dignità di Granduca della Toscana nelle lettere dell'ambasciatore di Francia a Roma (1569-70)*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno*, Torino 1912, II, p. 565-566, e ibid., documenti VIII e XIII. Un ampio e minuzioso studio sulla questione del titolo granducale è quello del Bibl, *Die Erhebung Cosimos von Medici zum Grossherzog von Toskana und die kaiserliche Anerkennung (1569-1576)*, Wien 1911 (estr. dal vol. 103 dell'*Archiv für österr. Geschichte*). Di un lavoro ancor più ampio sull'argomento, di L. Carcereri (*L'erezione della Toscana a granducato e la politica europea tra il 1569 e il 1576*) è stata pubblicata l'*Introduzione* (Verona 1912); v. anche l'articolo del Carcereri, *Cosimo I dei Medici e il titolo di Granduca di Toscana*, in *Ateneo veneto*, anno XXIX (1906), vol. I, p. 310-322.

(3) A questo proposito v. la lettera del 15 aprile 1570 pubblicata dal Maffei, *op. cit.*, p. 104-105, n. 1.

era stata concessa, e tutti privare della libertà di dimora eccetto che nelle due città principali, Firenze e Siena, dove si sarebbero chiusi gli ebrei in un ghetto a mo' di quello istituito a Roma da Paolo IV nel 1555 (1).

Per ciò che concerneva gli ebrei non prestatori, la cosa non presentava difficoltà, perchè si poteva ad ogni momento, con un semplice decreto, vietar loro di dimorare in qualunque località dello Stato fiorentino, eccettuata Firenze, e dello Stato senese, eccettuata Siena; ma non così per le spicce si poteva procedere rispetto ai banchieri, perchè con questi vigevano dei capitolati che imponevano dei doveri ad ambe le parti e che impegnavano anche il governo granducale. Pur tuttavia, da prima non si tenne alcun conto di questa circostanza, e si procedè senz'altro all'abrogazione di alcuni dei capitoli conclusi con gli ebrei. Il 30 giugno 1570, non più di un mese dopo l'ultima patente rilasciata dal principe Francesco per l'esenzione dal segno (31 maggio 1570), il Magistrato supremo ordinava al rettore di Pisa di notificare al prestatore di colà, Agnolo di Laudadio da Pisa (2), che i suoi capitoli erano stati revocati, e che egli doveva quindi chiudere immediatamente il suo banco, e provvedere entro il termine di sei mesi alla sistemazione dei suoi affari. Sembra che già fin d'allora fosse stato concepito il progetto di concentrare in Firenze tutti gli ebrei dello Stato, perchè contemporaneamente il Magistrato supremo incarica il rettore di comunicargli quante famiglie

---

(1) Una delle molte lacune che si trovano nell'Archivio mediceo, e che sono lamentate anche dal Maffei (p. 63, n. 1), c'impediscono di sapere se questo progetto è dovuto a premure fatte appositamente dal papa presso Cosimo o se è un'iniziativa spontanea del granduca per mostrare il suo zelo nel seguire l'esempio di lui. Nel vol. 3174, contenente minute di lettere dell'ambasciatore fiorentino a Roma, si salta dal dicembre 1569 al settembre 1570, mancando così appunto le lettere del periodo che c'interesserebbe. In una lettera del 28 dicembre 1569, diretta al principe Francesco (ibid., n. 103) l'ambasciatore scrive: « De'Giudei per maggiore cautione parlerò con S. S.tà, sendo negotio questo da darli più presto piacere », ma è probabile che non si tratti del progetto di cui parlo nel testo, bensì d'informazioni circa le condizioni che venivano fatte dalla Santa Sede agli ebrei che accettavano il battesimo, informazioni di cui si parla in una precedente lettera del 3 dicembre (ibid., n. 91), a proposito del caso di alcuni ebrei che volevano farsi cristiani.

(2) La denominazione « da Pisa » non deve farci supporre che Agnolo appartenesse alla famiglia da Pisa che abbiamo avuto occasione di ricordare varie volte; egli apparteneva senza dubbio alla famiglia da Rieti (v. sopra, p. 81-82 e 86), e veniva ora designato col nome di Agnolo da Pisa, perchè aveva fissato in questa città la sua dimora.

e quante bocche di ebrei si trovassero a Pisa (1). A quanto pare, già gli ebrei avevano avuto sentore di ciò che si preparava a loro riguardo, e Raffaello d'Elia, prestatore a Castrocaro, dove si era progettato di mandare ordini analoghi a quelli trasmessi a Pisa, se n'era andato prima che la lettera del Magistrato supremo venisse inviata (2). Frattanto, il Magistrato continuava a chiedere informazioni circa il numero degli ebrei che si trovavano a Cortona, a Foiano, a Pieve Santo Stefano, ad Arezzo, a Prato, ad Anghiari, a Colle, a Volterra, a Monte San Savino, a Pontedera, a Castiglion Fiorentino, a Poppi, a Castrocaro, a Modigliana, a Bibbiena, e a Montepulciano (3).

Però, dopo aver revocato i capitoli degli ebrei di Pisa, e avere iniziato le pratiche per la revoca di quelli degli ebrei di Castrocaro, pare che il Magistrato supremo riflettesse che non si poteva senza un plausibile motivo venir meno agl'impegni assuntisi con la conclusione dei capitoli feneratizi. Non vi era altra via se non quella di dimostrare che gli ebrei stessi erano venuti meno agli obblighi pattuiti nei capitoli, dando così allo Stato il diritto di ritenersi a sua volta sciolto da ogni impegno verso di loro. Si preferì di far cadere l'accusa su quegli ebrei che avevano ottenuto le ultime concessioni feneratizie, ossia sulla compagnia che aveva a suo capo Leone di Abramo da Pisa, e che teneva banchi a Pescia, a Empoli, a S. Giovanni in Valdarno, e nei giorni di mercato anche a Prato (4), e su Samuele di Emanuele da S. Angelo che aveva banco a Monterchi (5). Il 7 luglio veniva comunicato alle autorità dei paesi ove questi ebrei tenevano banco che, in base a notizie giunte al Granduca, al Luogotenente e ai Consiglieri, per mezzo della fama e della pubblica voce proveniente da più persone degne di fede, era stata elevata contro Leone di Abramo da Pisa e fratelli, e rispettivamente contro Samuele

---

(1) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 94b. V. *Appendice*, documento XXXVIII.

(2) Ibid., c. 96a.

(3) Ibid., c. 95b-96a.

(4) Essa ebbe i capitoli nel 1564 e nel 1465; ibid., c. 74a, 78b. Non è esatto quanto dice il Passerini, *op. cit.*, p. 519, n. 1, che l'ultima concessione feneratizia fosse stata accordata nel 1553 a Donna Benvenida Abravanel.

(5) I suoi capitoli recano la data del 17 novembre 1564 (ibid., c. 76a). Per la famiglia da S. Angelo v. Steinschneider, *Verzeichniss der hebräischen Handschriften der königl. Bibliothek zu Berlin*, II, Berlin 1897, p. 5, e il mio studio *Ancora sulla famiglia da Pisa*, Firenze 1913-15, p. 2, nota.

di Emanuele da S. Angelo, l'accusa di aver contravvenuto a tutte le disposizioni dei loro capitoli, di avere cioè prestato nei giorni festivi, di avere accettato in pegno oggetti sacri, di aver concesso prestiti a persone dimoranti fuori delle località per le quali vigevano i capitoli, di aver dato in prestito somme non corrispondenti al valore degli oggetti pignorati, di non essersi attenuti alle norme stabilite per la vendita dei pegni, di non aver reso i debiti conti agli Operai di Santo Spirito, e di aver commesso una quantità di altre simili trasgressioni ai capitoli. Veniva comunicato inoltre che, mentre si procedeva e si inquisiva contro questi prestatori, erano stati senz'altro annullati i loro capitoli (1). Veniva pure affidato agli stessi ufficiali l'incarico d'intimare ai prestatori e ai loro ministri di presentarsi personalmente in Firenze, davanti al Magistrato supremo, per rispondere delle accuse elevate contro di loro (2). Sembra però che le prove fino allora raccolte a carico degli ebrei non apparissero sufficienti, e che altre e più efficaci ne occorressero per corroborare l'accusa, perchè il 27 luglio fu ordinato alle autorità dei paesi dove avevano banco gli ebrei sopra ricordati di fare delle indagini circa le colpe di cui gli ebrei venivano accusati, e d'invitare chiunque avesse dei reclami da avanzare contro di loro a presentarli tosto (3). Data la scarsa simpatia che i prestatori godevano presso le popolazioni, sia a motivo della differenza di fede religiosa, sia a motivo della professione da loro esercitata, fu agevole raccogliere numerose testimonianze a loro carico, testimonianze che vennero esaminate e ordinate in un apposito incartamento dal magistrato Carlo Pitti (4). Potendosi così considerare come ormai provato che alcuni prestatori erano venuti meno a gli obblighi che si erano assunti coi capitoli, si era ormai raggiunto l'intento di dare una parvenza di legalità alle misure che si volevano prendere contro gli ebrei, per quanto esse venissero a colpire non i contravventori soltanto, ma con loro gli altri prestatori,

---

(1) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 96[a]; v. *Appendice*, documento XXXIX.

(2) Ibid., c. 97[a-b].

(3) Ibid., ibid.

(4) Nel citato vol. 4449 del Magistrato supremo si parla, a c. 98[a], di questo incartamento, che ricevè poi il titolo di « Processo contra li hebrei che nel dominio di S. A. stavano et habitavano di continuo che hoggi è stato lor prohibito ». Non mi è stato possibile di rintracciare questo « processo » che avrebbe presentato un interesse vivissimo.

ed anche tutti gli ebrei non prestatori. Il granduca stesso volle occuparsi personalmente della cosa e impartì a Carlo Pitti le sue particolareggiate istruzioni per la preparazione del decreto relativo a questi provvedimenti concernenti gli ebrei. Nel settembre successivo, appena tornò dai bagni il ministro Vinta a cui il principe Francesco aveva voluto affidare l'incarico di stendere il testo del decreto secondo le istruzioni date dal granduca a Carlo Pitti, si provvide a tradurre in atto la volontà granducale. Il decreto, preparato dal Vinta, fu approvato dal Magistrato supremo, e il 26 settembre il Pitti poteva inviarne il testo al granduca per sottoporlo alla sua definitiva approvazione (1). Firmato lo stesso giorno dal granduca e dal principe, e controfirmato dal Vinta due giorni più tardi, il decreto fu pubblicamente bandito il 3 del mese successivo (2).

Con un tratto di penna, gli ebrei dello Stato fiorentino venivano d'improvviso privati delle più elementari libertà. Non si trattava più, come per il passato, dell'una o dell'altra limitazione alle loro facoltà o ai loro diritti; si trattava ormai di cosa che investiva tutta la loro esistenza, che veniva a impedir loro ogni libero movimento, a comprimere ogni loro attività, a segregarli dalla vita sociale, racchiudendoli nella tetra oscurità di un'opprimente prigionia che avrebbe deformato e immiserito i loro corpi e i loro spiriti, già usi agli ampi orizzonti della libera vita della rinascenza.

Una trasformazione completa, una dolorosa terribile trasformazione, s'inizia nella vita degli ebrei dello Stato fiorentino col decreto bandito il 3 ottobre 1570. Come motivi delle sue severissime disposizioni a carico di tutti gli ebrei dello Stato, il decreto adduce non soltanto i lamenti pervenuti al granduca e al principe contro gli ebrei prestatori e specialmente contro quelli di Pescia, Prato, Empoli e San Giovanni (ossia la compagnia dei da Pisa), circa molteplici trasgressioni ai vigenti capitoli, ma anche, e più specialmente, il desiderio di togliere agli ebrei la possibilità di continuare quei rapporti di familiarità con le popolazioni che essi avevano avuto modo di stringere per il passato e che avrebbero potuto costituire un pericolo per la fede.

---

(1) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4419, c. 98ª; v. *Appendice*, documento XL.

(2) Ibid., c. 98ᵇ-100ᵇ.

Il decreto stabilisce non solo che si debbano considerare nulle tutte le convenzioni feneratizie fino allora vigenti in tutto lo Stato fiorentino coi banchieri ebrei, ai quali si concedono sei mesi di tempo per sistemare i loro affari e chiudere le loro aziende, ma anche che tutti quegli ebrei, sì prestatori che non prestatori, che non preferiranno uscire dallo Stato dentro il termine di otto mesi per i primi e di quattro mesi per gli altri, e vorranno continuare a dimorare nello Stato per esercitarvi la mercatura ovvero un'arte o un mestiere qualsiasi, non potranno risiedere in nessun'altra località che non sia Firenze, e in Firenze stessa dovranno raccogliersi tutti in un solo quartiere a loro destinato, sottoponendosi a quelle disposizioni che in seguito verranno emanate per regolare la loro dimora in questo quartiere. Le stesse limitazioni e le stesse disposizioni dovranno essere applicate anche agli altri ebrei che per l'avvenire venissero a fissar la loro dimora nello Stato (1). Il decreto si riferisce soltanto agli ebrei dello Stato di Firenze, ma evidentemente Cosimo si riservava di prendere le stesse disposizioni per lo Stato di Siena. Infatti il 19 dicembre 1571 veniva emanato un decreto, in tutto e per tutto analogo al primo, circa gli ebrei dello Stato senese, che dovevano concentrarsi tutti a Siena (2).

Nè si tardò a porre in esecuzione quanto era stabilito dal decreto bandito il 3 ottobre 1570. Già fino dal 10 dello stesso mese ne venivano mandate copie ai rettori di Pisa, Arezzo, Anghiari, Cortona, Empoli, Prato, S. Giovanni, Montepulciano, Pescia, Bibbiena, Monterchi, Foiano, Pomarance, Volterra, Castiglion Fiorentino, Pontedera, Castrocaro, Monte San Savino, Colle, Poppi, e Pieve S. Stefano, con l'ordine di farlo bandire nei luoghi sottoposti alla loro giurisdizione e di farlo affiggere secondo le norme consuete (3); e il 13 dello stesso mese Francesco impartiva ai magistrati dei paesi dove si trovavano ebrei le sue istruzioni circa le norme da seguirsi nelle cause che insorgessero per la sistemazione degli affari dei prestatori (4).

---

(1) Il testo del decreto si trova stampato presso Cantini, *op. cit.*, VII, Firenze 1803, p. 253.

(2) Ibid., p. 389; Mengozzi-Piccolomini, *Il Monte dei Paschi di Siena*, vol. II, Siena 1891, p. 50-51.

(3) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4443, c. 100b.

(4) Ibid., c. 101a.

Ormai il governo granducale aveva potuto dar principio, rispettando almeno esteriormente le forme della legalità, all'esecuzione delle misure cui esso voleva sottoporre gli ebrei, e assai poco importava pertanto che fosse condotto fino in fondo il procedimento iniziato contro alcuni di loro per trasgressioni ai capitoli. Esso si chiuse d'un tratto, nel modo più imprevisto e più imprevedibile, con una sentenza di assoluzione, in data del 13 ottobre 1570, con cui il principe Francesco e il Magistrato supremo mandavano completamente liberi gli ebrei da qualunque pena o multa in cui essi avessero potuto incorrere per aver contravvenuto ai loro capitoli, salvo quanto era disposto dal decreto del 3 ottobre (1).

Frattanto il principe Francesco si occupava con alacrità per preparare in Firenze il quartiere destinato ad accogliere quegli ebrei, sì della città che del territorio, che non avessero preferito emigrare fuori dei confini dello Stato. La sua scelta cadde sopra una località vicina a Piazza del Duomo, verso libeccio, che era stata da prima il centro della Firenze romana, e la sede di nobili e cospicue famiglie nell'età comunale, ma che posteriormente era divenuta un ricetto della malavita. In questo quartiere, che corrispondeva in gran parte al fabbricato che oggi s'inalza a settentrione della Piazza Vittorio Emanuele e si estendeva poco al di là della odierna Via dei Tosinghi, già nel secolo XV avevano cominciato a raggrupparsi persone malfamate, e nel tempo di cui ci occupiamo era in gran parte abitato da donne perdute (2). Forse con lo scopo di toglier di mezzo questo focolaio di turpitudini, Francesco volle porre in quella località, allontanandone gli antichi abitatori, le dimore degli ebrei. Acquistata la proprietà di tutti gl'immobili, fece porre mano a vasti lavori di adattamento, importanti la spesa di parecchie migliaia di

---

(1) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 101*. V. *Appendice*, documento XLI.

(2) Interessanti notizie su questo quartiere e sulle sue vicende nelle varie epoche possono fornirci, per quanto non sempre siano condotti con severità di metodo, varii scritti di G. Carocci; un articolo in *Arte e Storia*. I (1882), p. 209-210, 217-218, 225-228, e II (1883), p. 1-2; *Il Mercato vecchio e il Ghetto di Firenze*, Firenze 1884; *Il Ghetto di Firenze e i suoi ricordi: illustrazione storica*, Firenze 1886; il paragrafo XVII dell'articolo *Il centro di Firenze nel 1427*, in *Studi storici sul centro di Firenze pubbl. in occasione del IV Congr. stor. italiano*, Firenze 1889 p. 64-67.

scudi (1), e diretti, almeno secondo una notizia raccolta dal Settimanni (2), dall'architetto Bernardo Buontalenti. I lavori però non furon potuti iniziare che nel gennaio 1571 (3), poco tempo prima adunque di quella data del 3 febbraio nella quale veniva a scadere il termine di quattro mesi concesso agli ebrei non prestatori per trasferirsi nel quartiere ebraico di Firenze. Apparendo impossibile che i lavori fossero portati a compimento in così breve lasso di tempo, il Magistrato supremo, per commissione avutane da Carlo Pitti d'ordine del granduca, deliberò il 12 gennaio che, non essendo ancora « interamente fermo l'ordine che di tal setta giudaica si deve tenere », s'intendessero prorogati di due mesi tanto il termine assegnato agli ebrei prestatori quanto quello assegnato ai non prestatori per il loro raggruppamento in Firenze (4). Sembra però che neppur questa proroga fosse sufficiente, perchè il 23 marzo veniva accordata, con la stessa motivazione, una seconda proroga di altri due mesi (5), e il 27 maggio, senza alcuna motivazione questa volta, il termine era ancora differito di un mese (6).

Dentro il 3 luglio pertanto gli ebrei non prestatori, e dentro il 3 novembre i prestatori, avrebbero dovuto aver varcato il confine, ovvero essersi stanziati in Firenze, nel quartiere loro assegnato; i prestatori ottennero frattanto, con una patente di Francesco, la facoltà di essere esenti dal segno durante questo periodo di tempo (7). Ad ogni modo già fino dal maggio alcuni

---

(1) Lapini, *Diario* citato, p. 171: « Di gennaio 1570 [stile comune 1571] il signor principe di Firenze Francesco de' Medici cominciò a far murare il luogo dove abitano gli giudei, avendo prima compero case, magazzini e postribuli e botteghe et altre abitazioni dove erono state le pubbliche meretricie e meccaniche [vale a dire donne di malaffare], grandissimo tempo. E vi fe' fare tutte l'abitazioni e botteghe che al presente si veggono in Piazza Giudea; che in su detta piazza di qua e di là erono le botteguzze, e stanzuzze delle meccanichissime meretrice, e si levorno e si murorno le stanze che vi sono; che spese detto signor principe parecchi migliaia di scudi ». Dal Lapini tolse il Settimanni la notizia che scrisse a c. 523[b] e 555[a] del terzo volume del suo *Diario fiorentino* (ms. nell'Archivio di Stato di Firenze), dopo aver cancellato la prima memoria meno particolareggiata che aveva registrato a c. 525[b].

(2) *Diario* citato, III, c. 523[b] e 525[b]. La notizia è data anche dal Baldinucci, *Notizie dei professori del disegno*, Firenze 1845-47, II, p. 502.

(3) V. il passo del Lapini citato di sopra.

(4) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 102[a].

(5) Ibid., c. 103[b].

(6) Ibid., c. 105[b].

(7) Ibid., c. 104[a].

ebrei cominciarono a stabilirsi nel nuovo quartiere, sebbene i lavori non fossero ancora del tutto compiuti [1]. Il 31 di luglio, giunti ormai a termine questi lavori [2], venne emanato il bando che determinava particolareggiatamente le norme che dovevano regolare la dimora degli ebrei nella località a loro destinata.

Il bando del 31 luglio si apre col ricordo delle disposizioni già date precedentemente affinchè gli ebrei di tutto il dominio dovessero allontanarsene ovvero essere racchiusi nel ghetto di Firenze (è questa la prima volta che incontriamo nei documenti fiorentini il vocabolo *ghetto* [3]), nel qual luogo soltanto lor sarebbe stato lecito di abitare, di negoziare, e di aver sinagoghe. Prosegue quindi ordinando che la sera, dopo il suono della campana per la proibizione delle armi, all'or di notte, gli ebrei non possano più star fuori del recinto loro assegnato. Inoltre, siccome « per la similitudine, anche identità degli abiti è quasi impossibile il poter con giudizio umano descernere gli ebrei da' cristiani » - dal che pare che l'obbligo del segno, rinnovato con tanta severità nel 1567, non fosse stato dopo breve tempo più strettamente osservato che per l'addietro - si stabilisce, comminando per i contravventori la multa di 50 scudi, che a cominciare dal decimo giorno dopo la pubblicazione del decreto gli uomini ebrei siano tenuti a portare un berretto di panno o di altra stoffa, purchè non sia di seta fine, tutto giallo – non più dunque con una semplice rotella gialla, come era stato stabilito quattro anni prima –, e che le donne ebree debbano portare la manica destra di color giallo. Si impone anche una tassa annua a tutti gli ebrei maschi non minori di quindici anni, ammontante a due scudi d'oro moneta, pagabili in due rate semestrali; inoltre l'Università degli ebrei (altra denominazione che appare ora per la prima volta in Firenze) viene gravata dell'onere di trenta scudi da pagarsi annual-

---

(1) Lapini, *Diario* citato, p. 172: « E di maggio 1571 vi cominciorno a tornare et abitare gli detti giudei, ancorchè di continuo vi si murassi ».

(2) Se si deve credere al Del Migliore (*Firenze città nobilissima illustrata*, Firenze 1684, p. 520; più chiaramente nello *Zibaldone* ms., cod. Magliabechiano cl. XXV, 415, p. 196), gli ebrei avrebbero chiesto che i tetti fossero piani e su di essi si costruisse un parapetto per misura di sicurezza, in omaggio alla prescrizione della Bibbia (Deut. 22, 8), ma non sarebbero stati esauditi.

(3) Per l'etimologia della parola, oltremodo incerta, v. Teza, *Intorno alla voce* ghetto: *dubbi da togliere e da risvegliare*, in *Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, anno accad. 1903-04, parte II, Venezia 1904, p. 1278-1286, e la mia nota in *Vessillo Israelitico*, LV, Casale 1907, p. 150-152.

mente, pure in due rate, a colui che sarebbe stato incaricato di aprire e di chiudere il ghetto in determinate ore, e di custodirne le porte, le finestre, i tetti, e l'orologio a sole. L'Università era tenuta a eleggere una o più persone cui fosse affidata l'esazione di queste somme, per il cui pagamento tutti i suoi componenti erano solidalmente tenuti responsabili, sicchè in caso di mancato pagamento potevano esser gravati dieci tra loro a scelta di chi fosse a ciò deputato (1). Il 13 agosto questo bando veniva notificato, nella piazza del ghetto, per mezzo del notaio Giovanni da Pistoia, agli ebrei Michele di Donato, Sperandino, Raffaello di Cipriano e Salomone di Moise, cui ne veniva rilasciata copia, con l'incarico di darne comunicazione ai loro correligionari (2). Una curiosa coincidenza volle che questo bando, che nella sua semplice e piana forma esteriore racchiude tanta ferrea durezza di disposizioni oppressive, recasse una data, quella del 31 luglio 1571, che corrisponde nel calendario ebraico al 9 del mese di ab, giorno che ha segnato spesso nei secoli gli avvenimenti più nefasti per il popolo ebraico.

Nell'agosto, come ci attesta un contemporaneo, gli ebrei cominciarono realmente a portare il berretto giallo che era stato loro imposto (3), ma ben presto, a quanto pare, riuscirono a sottrarsi al rigore di questa misura, talchè non più tardi del 18 settembre dello stesso anno 1571 il Magistrato supremo era costretto a rinnovare l'ordine, esentandone soltanto i nuovi venuti per i primi due giorni della loro permanenza in Firenze (4). Anche questo nuovo decreto venne notificato nel ghetto ad alcuni ebrei, Jacob di Giuseppe da Empoli, Abramo d'Isach Romano, Leone di Jacob da Pesaro, e Gioiello di Lustro da Vercli, con incarico di comunicarlo agli altri abitanti del ghetto e a coloro che vi giungessero in avvenire (5).

L'istituzione e l'ordinamento del ghetto di Firenze erano così un fatto compiuto. Il ghetto, che aveva allora un'estensione assai minore di quella che assunse di poi, sotto Cosimo III, comprendeva, riuniti e collegati insieme sì da formare in certo modo un unico caseggiato, tutti gli edifizi che sorgevano tra

(1) Il testo del bando è pubblicato presso Cantini, *op. cit.*, VII, Firenze 1803, p. 376.
(2) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 107b.
(3) Lapini, *Diario* citato, p. 173: « E per tutto il mese d'agosto 1571, si messono li giudei in testa il tocco dorè ».
(4) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 107b.
(5) Ibid., c. 108b.

l'odierna Via Roma a levante, il Mercato Vecchio a mezzogiorno, Via dei Naccaioli (oggi Via dei Brunelleschi) a ponente, e a settentrione una viuzza, probabilmente il Chiasso de' Buoi [1], sull'area della quale sorsero poi, sotto il granduca Cosimo III, alcune delle case del Ghetto nuovo. Le varie case che costituivano il ghetto non avevano più alcuna comunicazione diretta con l'esterno, e le loro porte si aprivano tutte internamente. Si entrava e si usciva passando per due portoni di cui l'uno sboccava in Mercato Vecchio e l'altro nella Piazzuola de' Succhiellinai (oggi parte di Via Roma). Nel mezzo del recinto, intersecato da stradicciuole e da vicoli, si trovava una piazzetta con un pozzo, denominata appunto Piazza del Ghetto ovvero Piazza Giudea [2]. I portoni del ghetto, come disponeva il bando del 31 luglio 1571, e come ci è confermato in pratica dalla testimonianza di un cronista [3], venivano regolarmente aperti ogni mattina di buon'ora e chiusi poi ogni sera, al suono della campana, a cura di un custode di ciò incaricato [4].

(1 Da non confondersi con l'altro Chiasso de' Buoi, corrispondente oggi a Via de' Boni e a Chiasso Padella.

(2) Tutto ciò resulta dalla pianta di Firenze di Don Stefano Bonsignori, conservata nel Museo topografico di Firenze, e pubblicata in facsimile da J. Del Badia negli *Atti del III congresso geografico italiano*, Firenze 1899, vol. II, fra le pag. 576 e 577. Cfr. anche le altre varie piante, pure conservate nel Museo topografico, che derivano da quella del Bonsignori, e v. anche quel che dicono il Settimanni, *Diario* citato, III, c. 555ª, e il Baldinucci, *Notizie dei professori del disegno*, Firenze 1845-47, II, p. 502. È errato quel che il Settimanni dice (c. 555ª e c. 556ª) che il 1° o il 6 dicembre 1571 gli ebrei cominciarono ad abitare nel ghetto; del resto egli stesso è tanto poco sicuro della cosa che corregge più volte la data. Forse lo avrà tratto in errore quella *Cronica della città di Firenze dall'anno MDXLVIII al MDCLII* che fu poi pubblicata dal Morbio nelle *Storie dei municipi italiani*, Milano 1838, vol. IV, p. 5 segg., e che a p. 23 riferisce l'istituzione del ghetto come avvenuta il 6 dicembre 1575. Il nome di Piazza del Ghetto si trova nel citato volume del *Magistrato supremo*, c. 107ᵇ; quello di Piazza Giudea nel passo del Lapini più sopra riportato. — Il ghetto di Firenze era stato evidentemente creato sul modello di quello di Roma, nel quale gli ebrei erano stati chiusi nel 1555 per ordine di papa Paolo IV. Assai più vasto perchè doveva dar ricetto a un numero di persone molto più considerevole, il ghetto di Roma presentava una grande analogia con quello fiorentino. Situato anch'esso nel centro della città, era chiuso tutto all'intorno da mura, in cui si aprivano due portoni (poco più tardi il numero dei portoni fu accresciuto), e aveva nell'interno parecchie vie e viuzze, per lo più assai anguste, ed alcune piazzette, con varii pozzi o fontane. La piazzetta che si apriva davanti al portone principale si chiamava Piazza Giudea. V. Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 154, 292-293.

(3) Lapini, *Diario* citato, p. 171-172: « E si serrono ogni sera, e più tardi e più a buon'ora secondo i tempi, e la mattina a buon'ora si aprono ».

(4) Il primo che adempì questo ufficio fu M.° Jacopo Squadrini leguaiuolo (Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 108ª).

Sopra uno dei portoni, e precisamente sopra quello che si apriva nella Piazzuola de' Succhiellinai, fu apposta la seguente iscrizione:

COSMUS MED. MAG. ETRURIAE DUX
ET SERENISS. PRINCEPS F. SUMMAE IN OMNES
PIETATIS ERGO HOC IN LOCO HEBRAEOS
A CHRISTIANORUM
COETU SEGREGATOS NON AUTEM EIECTOS VOLUERUNT
UT LEVISSIMO CHRISTI JUGO CERVICES DURISSIMAS
BONORUM EXEMPLO PRAEBERE DOMANDAS FACILE
ET IPSI POSSINT
ANNO D. M. DLXXI (1).

Non è qui nostro compito descrivere la vita che per circa due secoli e mezzo gli ebrei fiorentini condussero fra le tetre muraglie del ghetto, vita oscura e meschina, in cui soltanto le pure gioie della famiglia e il raggio della fede ponevano una nota di luce e di conforto. Lo studio di questo periodo presenterebbe del resto un interesse assai limitato. Toltene le piccole miseriuzze e le futili brighe inevitabili in una società così ristretta e vivente pressochè del tutto in comune (2), l'esistenza trascorreva sempre uguale e monotona nell'angusta prigione, sulle cui mura venivano ad infrangersi, senza destare nell'interno che un'eco debole e incerta, le onde della vita cittadina, le correnti del pensiero e della cultura, della evoluzione sociale e di quella politica, fino a tanto che l'irresistibile procedere della civiltà umana venne ad abbattere le porte del carcere secolare, e a restituire ai miseri reclusi il bene prezioso e inestimabile della libertà.

---

(1) Questa iscrizione si trova riportata presso il Manni, *op. cit.*, p. 97 (l. 5 *voluerunt non autem eiectos*); in *Osservatore fiorentino*, vol. e ed. cit., p. 28, n. 1 (l. 8 *haebreos*; l. 4 riunita con la 3); presso Baldinucci, *op. cit.*, p. 502 (l. 5 erroneamente *actu* invece di *coetu*; ibid. *voluerunt non autem eiectos*), e presso Del Migliore, *op. cit.*, p. 528 (l. 8 *haebreos*; l. 4 riunita con la 3; l. quintultima *voluerunt non autem eiectos ut*; l. terzultima manca *praebere*).

(2) Di questa vita piccina e misera possono dare un'idea le costituzioni che furono deliberate dalla Università degli ebrei circa l'ordinamento del ghetto e che furono da me pubblicate sotto il titolo *I più antichi capitoli del ghetto di Firenze*, in *Rivista Israelitica*, IX (1912), p. 203-211, e X (1913-15), p. 32-40, 71-80, e la pittura che delle condizioni degli ebrei fiorentini sotto Cosimo III venne fatta da G. Levi nel suo articolo *La lotta contro N. Ch. Chajjun a Firenze*, nella stessa *Rivista*, VIII (1911), p. 169-185, e IX (1912), p. 5-29.

PARTE SECONDA

LA VITA SOCIALE E LA VITA PRIVATA

CAPITOLO I.

Il prestito e i prestatori.

L'introduzione in Firenze dei prestatori ebrei e le più notevoli vicissitudini delle aziende da loro fondate sono state oggetto di esame nelle pagine che precedono, in quanto esse concernevano la vita della collettività e valevano a render ragione del sorgere della comunità ebraica di Firenze e di molte delle sue successive vicende. Ora occorrerà che rivolgiamo il nostro sguardo alle condizioni del prestito e alle persone dei singoli prestatori, per quanto ce lo permetteranno le fonti pervenute fino a noi.

Come si giungesse, dopo lunghe esitanze e dopò molteplici discussioni e deliberazioni in proposito, a stipulare i capitoli del 17 ottobre 1437 che gettavano le basi del prestito ebraico in Firenze, già vedemmo minutamente (1), nè è il caso di ripetere ora quel che dicemmo più sopra. Piuttosto dovremo qui soffermarci sul contenuto dei capitoli e sulle condizioni destinate a regolare la nuova istituzione.

Le condizioni non sono a dir vero gran che diverse, nelle loro linee generali, da quelle che erano di solito stabilite nei varii paesi italiani per le concessioni di tal genere, di cui varii

(1) Nel cap. I della parte I, p. 8-20.

saggi furono già pubblicati (1). Tuttavia, non sarà inopportuno renderne conto in breve, specialmente in vista di quelle particolarità che sono peculiari ai capitoli fiorentini del 1437. Dopo un preambolo in cui si espongono i precedenti della concessione e si ricorda la facoltà accordata dal pontefice di ammettere gli ebrei prestatori in Firenze, i capitoli determinano come segue i diritti e i doveri di questi prestatori. Abramo di Dattilo da S. Miniato, insieme coi suoi figli e coi suoi soci o dipendenti, ha facoltà di dimorare liberamente a Firenze per dieci anni, e di esercitarvi il prestito durante questo periodo di tempo, esigendo un interesse non maggiore di 4 denari per lira al mese (il che corrisponde al 20 % annuo), senza diritto di computare le frazioni di lira o di mese come lire intere o come mesi interi. Il prestito può aver luogo soltanto su pegni mobili, nè possono essere accettati in pegno scampoli di panno o pezze di drappo tagliate senza una speciale autorizzazione dell'Arte della lana o rispettivamente dell'Arte della seta; in nessun caso poi il prestito può esser concesso sopra arredi sacri o sopra oggetti comunque pertinenti al culto cristiano. Prima del mese di dicembre 1437 Abramo e i suoi soci deb-

---

(1) Molte, e forse troppe, data la scarsa varietà del contenuto, sono le pubblicazioni integrali di convenzioni feneratizie stipulate con ebrei in Italia nell'età della rinascenza. Non sarà, credo, inopportuno darne qui in nota la non breve enumerazione:

Aleandri, *Gli ebrei, le loro banche d'usura, e il Monte di Pietà di San Severino Marche*, S. Severino Marche 1891, p. 8-10, 13-17; Billiani, *Dei toscani ed ebrei prestatori di danaro in Gemona; note e documenti*, Udine 1895, p. 15-27; Borelli, *Editti antichi e nuovi di Casa Savoia*, Torino 1781, libro II, tit. XIV, p. 299-306, 307-309; Bruzzone, *Documents sur les juifs des États pontificaux*, in *Revue des études juives*, XIX (1889), p. 133-134; Cassuto, *La famiglia da Pisa*, Firenze 1910, p. 62-65; Cantanni, *Capitoli e convenzioni fatte con gli ebrei*, in *Bollettino storico Monterubbianese*, I (1903), p. 153-155; Cessi, *La condizione degli ebrei banchieri in Padova nel secolo XIV*, in *Bollettino del Museo civico di Padova*, X (1907), p. 210-212; Ciardini, *I banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV*, Borgo S. Lorenzo 1907, p. i-x, xxi-xxv, lvii-lxxxi; Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, Padova 1901, pag. 229-236; Fabretti, *Sulla condizione degli ebrei in Perugia dal XIII al XVII secolo*, Torino 1891, p. 5-10; Foa, *Gli ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII*, Alessandria 1914, p. 155-182; Fossati, *Gli ebrei a Vigevano nel secolo XV*, in *Arch. stor. lombardo*, serie III, vol. XX (1903), p. 201-208; Garzanti, *Un banco ebreo a Forlì*, in *La Romagna*, V (1908), p. 272-279; Grion, *Guida storica di Cividale e del suo distretto*, Cividale 1899, p. CIX-CXI, CXIII-CXVIII; Ive, *Banques juives et Monts de Piété en Istrie*, in *Rev. des études juives*, II (1881), p. 189-195 (cfr. l'opuscolo italiano dello stesso autore *Dei banchi feneratizi e capitoli degli ebrei di Pirano e dei Monti di Pietà in Istria*, Rovigno 1881); Joppi, *Di un banco di prestiti a pegno in Venzone* (per nozze), Udine 1895, p. 17-26; Kaufmann, *Contributions à l'histoire des*

bono aprire in Firenze almeno un banco, con un capitale ammontante a non meno di 4,000 fiorini per le operazioni da compiersi fino a tutto il mese di febbraio; e prima del marzo successivo essi debbono aprire almeno altri due banchi, senza poter esser costretti ad aprirne un numero maggiore. Nel corso del primo anno della concessione essi debbono versare nei varii banchi la somma complessiva di almeno 20,000 fiorini, alla quale dovranno aggiungere altri 10,000 fiorini durante l'anno successivo; se poi durante il terzo anno non verseranno ancora altri 10,000 fiorini, e agli Otto di Guardia e Balia sembrerà che il capitale complessivo dei banchi non sia sufficiente per sopperire ai bisogni della cittadinanza, la Signoria potrà permettere ad altri ebrei di aprire in Firenze un nuovo banco di prestito anche durante il tempo della condotta di Abramo da S. Miniato e dei suoi soci, ai quali in caso diverso è garantito il monopolio del prestito in Firenze e per un raggio di quattro miglia all'intorno. Ove accada che sia ricevuto in pegno un oggetto di provenienza furtiva, se questo sarà reclamato dal legittimo proprietario entro il termine d'un mese, il prestatore dovrà restituire a lui il pegno ricevendone solo il rimborso della somma prestata, senza interesse; se invece il pro-

---

juifs en Italie, in *Rev. des études juives*, XX (1890), p. 60-66; Lattes, *Documents et notices sur l'histoire politique et littéraire des juifs en Italie*, ibid., V (1882), p. 228-231; Leoni, *Documenti tratti dall'Archivio segreto di Todi*, III, in *Arch. stor. italiano*, serie III, t. XXII (1875), p. 183-190; Lonardo, *Gli ebrei a Pisa sino alla fine del secolo XV*, in *Studi storici*, VII (1898), p. 209-218; Luzzatto, *I banchieri ebrei in Urbino nell'età ducale*, Padova 1902, p. 68-74, 77-82; Morandi, *I capitoli di Opicino Caccia marchese di Mantova a Moyses ebreo*, in *Boll. storico per la provincia di Novara*, I (1907), p. 26-33; Motta, *Ebrei in Como e in altre città del ducato milanese*, in *Periodico della Società storica comense*, V (1885), p. 23-25; *Notizie storiche del castello di Mestre*, Venezia 1839, p. 251-258; Osio, *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*, vol. I. parte II. Milano 1865, p. 259-260; Paladini, *Privilegi concessi agli ebrei dal vicerè Don Pedro di Toledo*, in *Arch. stor. per le province napoletane*, XXXVIII (1913), p. 628-638; Radin, *A charter of privileges of the Jews in Ancona of the year 1535*, in *Jewish Quarterly Review*, N. S., IV (1913-14), p. 226-239; Riva (Della)-Verceši, *Capitoli concessi da Francesco da Carrara, signore di Padova, all'ebreo Abramo prestatore in Piove di Sacco* (per nozze), Padova 1900; Zdekauer, *L'interno d'un banco di pegno nel 1417*, in *Arch. stor. ital.*, serie V, t. XVII (1896), p. 91-94; Zoller, *Un banco ebraico piacentino sul principio del secolo XVI*, in *Rivista Israelitica*, VII (1910). p. 90-92. Sotto pena di estendere indefinitamente questa già lunga nota, debbo astenermi dall'indicare i luoghi in cui si rende conto di analoghi capitoli senza però pubblicarne integralmente il testo; ricordo solo i due esempi più notevoli: Piccolomini-Mengozzi, *Il Monte dei Paschi di Siena*, I, Siena 1891, p. 142-154, 195, 196, 266; e Zdekauer, *I capitula hebraeorum di Siena*, in *Arch. giuridico*, N. S., V (1900), p. 260-265.

prietario si presenterà dopo trascorso il termine d'un mese, sarà tenuto a pagare anche l'interesse. I pegni che non saranno riscattati entro tredici mesi dal giorno del prestito diventeranno proprietà del prestatore, che potrà venderli o comunque alienarli a suo piacimento, purchè non fuori della città di Firenze, ovvero tenerli per proprio uso. Prima però di procedere a qualsiasi alienazione di pegni o prima di poterli considerare come suoi il prestatore dovrà avvertirne la cittadinanza con un pubblico bando da eseguirsi, dietro sua richiesta, a cura degli Otto di Guardia e Balia (1), restando ancora in facoltà dei proprietari di riscattare i loro pegni entro i quindici giorni successivi al bando. I libri e le scritture contabili dei banchi di prestito avranno piena fede, e il loro contenuto dovrà senz'altro esser ritenuto conforme a verità; ove per avventura sorgesse qualche dubbio, il giuramento del prestatore sarà sufficiente come prova della veridicità della scritturazione. Piena facoltà è concessa ad Abramo da S. Miniato per nominare soci e per revocarli a suo piacimento, senz'alcuna limitazione. I prestatori ebrei possono acquistare beni immobili in Firenze e nel suo contado purchè questi beni, insieme con quelli che già essi possedessero in precedenza, non eccedano il valore complessivo di 500 fiorini; e in un terreno di loro proprietà possono farsi un cimitero. È lor concessa l'esenzione da qualsiasi tassa, eccettuate la gabella dei contratti, la gabella delle porte, e le altre gabelle ordinarie e gli ordinari pedaggi. Di fronte alle leggi sì civili che criminali essi debbono esser considerati come cittadini fiorentini (2), salvo quanto è disposto dai capitoli stessi. Ampia libertà è loro accordata per l'osservanza del sabato e delle altre festività ebraiche, e per l'istituzione di sinagoghe secondo il loro costume; non possono però tener chiusi i banchi per più di tre giorni consecutivi, compreso il sabato (3). Hanno piena facoltà di vestire

(1) Il facsimile del testo di uno di tali bandi è posto dal Ciardini in fronte alla sua opera più volte citata.

(2) Non si viene con ciò a conferire la cittadinanza fiorentina, ma solo si determina che le condizioni giuridiche degli ebrei dovranno esser regolate dalle stesse leggi che vigono per i cittadini fiorentini; in altri termini che essi non debbono esser soggetti ad alcuna legge d'eccezione. Cfr. su questo argomento G. Luzzatto, *I banchieri ebrei in Urbino nell'età ducale*, Padova 1902, p. 30.

(3) Vale a dire che resta lor concesso di tener chiusi i banchi per qualunque ricorrenza festiva, ma non ulteriormente; perchè nel calendario ebraico non possono trovarsi mai più di tre giorni di festa consecutivi.

come a lor piace, senza essere obbligati a portare alcun segno distintivo. La giurisdizione sugli ebrei è affidata agli Otto di Guardia e Balia, i quali debbono essere ad ogni occorrenza i loro protettori e difensori, e sono tenuti a invigilare sull'osservanza dei capitoli; nè alcun altro magistrato può procedere contro alcun ebreo senza espressa licenza degli Otto, eccetto che per casi di omicidio o di lesioni comportanti la pena capitale o una multa non inferiore a mille lire, o per imporre l'osservanza dei capitoli. Se allo scadere dei dieci anni per cui la concessione ha vigore essa non sarà rinnovata, gli ebrei potranno ancora trattenersi in Firenze per altri due anni per sistemare i loro affari, e durante questi due anni rimarranno in vigore tutte le condizioni stabilite dai capitoli, all'infuori della facoltà di prestare, che dovrà considerarsi abrogata senz'altro (1).

Abramo da S. Miniato, che non poteva da solo disporre di un capitale così ingente come quello che il Comune esigeva che fosse impiegato nei banchi, dovette, valendosi della facoltà concessagli dai capitoli, aggregarsi altri ebrei. Anche il preambolo dei capitoli accenna alle trattative che il Comune aveva svolto, per l'assunzione dei banchi di prestito, con Abramo da S. Miniato e con altri ebrei (2), e senza dubbio questi dovevano avere assicurato il loro concorso già prima della definitiva stipulazione dei capitoli, perchè vediamo che nello stesso giorno in cui Abramo da S. Miniato accetta e ratifica la convenzione col Comune, egli può pure procedere immediatamente alla nomina ufficiale dei più notevoli suoi soci, Jacob del fu Salomone da Perugia, Jacob del fu Consiglio da Toscanella, e David del fu Consiglio da Tivoli (3). Per mezzo di questi soci Abramo potè, a quanto pare, costituire il capitale necessario alla nuova intrapresa in un tempo più breve di quanto non avesse creduto occorrergli da prima, perchè entro il termine in cui i capitoli richiedevano che fosse aperto almeno il primo banco, Abramo e i suoi soci furono in grado di aprirne quattro,

---

(1) Il testo della concessione, conservatoci nell'Archivio fiorentino, *Capitoli*, vol. 100, c. 29ª segg., e vol. 101, c. 2ª segg., fu pubblicato dal Ciardini, come documento I, p. i-x.

(2) Ciardini, p. i: « nuper cum infrascripto Habraam et aliis ebreis retenta est pratica super hoc per aliquos de dictis collegiis ad id per dominationem deputatos, etc. ».

(3) V. sopra, p. 83.

uno in più del numero minimo a cui erano tenuti per la convenzione stipulata col Comune (1).

La denominazione di « soci » non deve farci ritenere che tutti i prestatori costituissero insieme una sola casa bancaria, e che i quattro banchi fiorentini non fossero che quattro rami di una medesima azienda; da varii documenti che avremo occasione di ricordare in seguito (2) resulta invece che ciascuno dei banchi formava un'azienda autonoma. I tre soci sopra ricordati e gli altri che Abramo da S. Miniato si aggregò di poi (3) sono detti suoi « soci » in quanto che essi insieme con lui fruiscono collettivamente di una stessa concessione feneratizia, e agli effetti di questa concessione costituiscono in certo modo una sola personalità giuridica concessionaria. Nell'esercitare poi in pratica la facoltà di prestare loro attribuita dai capitoli, essi si scindevano in quattro gruppi, questa volta società vere e proprie, ciascuna delle quali era proprietaria di uno dei quattro presti.

I banchi di prestito in Firenze, tenuti precedentemente da cittadini fiorentini, avevano da lungo tempo le loro sedi tradizionali. I nuovi prestatori ritennero opportuno di non discostarsi dalla consuetudine a cui ormai la popolazione si era assuefatta, e, se non tutti, alcuni almeno tra di loro si stanziarono nei locali di antichi banchi fiorentini (4). Da una memoria del tempo possiamo desumere l'indicazione delle località in cui i quattro presti degli ebrei erano situati. Uno si trovava « nel palagio de' Soldani, da Sa' Romeo », ossia in

---

(1) In un priorista citato da C. Carnesecchi in *Miscellanea fiorentina d'erudizione e di storia*, I, Firenze 1886, p. 143, di fronte ai nomi dei priori e del gonfaloniere del bimestre novembre-dicembre 1437, si legge: « al tempo di questi signori s'aprì iiij° presti di giudei in Firenze a d. 4 per lira ». Questa notizia deve esser combinata con quel che narra Domenico Boninsegni, *Storie della città di Firenze*, Firenze 1687, p. 65: « e del mese di *novembre* aprirono quattro presti », e che, secondo quanto ho detto sopra, p. 21, nota, dovrà riferirsi al 1437. A tenore dei capitoli, entro il novembre 1437 doveva essere aperto almeno il primo banco.

(2) Ad esempio, quando viene imposta a tutti i prestatori una multa, come quella del 1444 di cui parleremo tosto, vengono determinate esplicitamente le varie quote che dovranno far carico ai singoli proprietari dei ciascuno dei quattro banchi. Vedansi inoltre le esplicite dichiarazioni in proposito contenute nei capitoli del 1481 (più avanti, p. 148).

(3) V. sopra, p. 84-85.

(4) V. la nota seguente.

quel palazzo che è posto all'angolo tra Via de' Neri e Via della Mosca, detto appunto Canto de' Soldani, in prossimità della chiesa di S. Romeo o S. Remigio. Un altro era « alla Vacca, da' Panciatichi », vale a dire nelle case de' Panciatichi, demolite ormai da lungo tempo, che erano situate in Via della Vacca, col qual nome si designava il tratto della odierna Via de' Pecori posto fra Piazza dell'Olio e Via de' Brunelleschi. Un terzo aveva sede « nel palagio degli Spini a piè del ponte a S. Trinita », il noto palazzo che è situato tra il Lungarno Acciaioli, Via Tornabuoni, e Piazza S. Trinita. L'ultimo era « in casa Ricci », ossia in una delle varie case che i Ricci possedevano ai due lati del tratto di Via del Corso che va da Via dello Studio a Via S. Elisabetta, allora denominato appunto Via de' Ricci. Un accenno fornitoci incidentalmente da un documento ufficiale vale a precisarci che il banco era posto presso il Canto de' Ricci, ossia presso l'angolo tra la Via de' Ricci e la Via S. Elisabetta (1). Possiamo pure sapere chi fossero i proprietari dei singoli banchi. Quello di S. Trinita era tenuto da Abramo da S. Miniato, con alcuni dei soci; quello della Vacca da Dattilo da Tivoli, insieme con altri soci; quello dei Soldani da Jacob da Perugia, insieme con Jacob da Toscanella e poi con Vitale da Rimini, e forse con altri soci ancora (2). Chi avesse il banco de' Ricci nel primo anno, non ci è dato di sapere; dal 1438 al 1441 vi troviamo la famiglia da Terracina, finchè essa vien travolta da una subitanea catastrofe.

Il capo di questa famiglia da Terracina, Salomone di Bonaventura, era da lunghi anni prestatore in varie località del territorio fiorentino, come socio del padre da prima, e come

---

(1) Le parole contrassegnate da virgolette sono del priorista citato più sopra. Per l'esatta ubicazione del banco de' Ricci v. il testo della sentenza contro Salomone da Terracina della quale parleremo tosto. Circa le strade, i canti, e i palazzi che abbiamo menzionato v. Limburger, *Die Gebäude von Florenz*, Leipzig 1910, s. vv., e *Stradario storico e amministrativo della Città e del Comune di Firenze*, Firenze 1918, s. vv. Il Canto de' Ricci è secondo lo *Stradario* quello indicato nel testo (ovvero quello tra Via dell'Oche e Via S. Elisabetta), mentre il Limburger dà questo nome all'angolo tra Via del Corso e Via de' Cerchi. Che per lo meno il presto della Vacca e quello di S. Trinita esistessero già precedentemente, tenuti da cittadini fiorentini, resulta da un testo del 1377 ricordato dal Manni, *op. cit.*, vol. cit., p. 87; per il banco della Vacca al principio del secolo XIV v. anche sopra, p. 15 e 17.

(2) V. il documento del 1444 di cui parleremo tosto. Per i nomi dei soci v sopra, p. 34-35. Quel Consiglio di Aleuccio prestatore prima del 1440 di cui parla il Manni, *op. cit.*, p. 89, sarà, se l'indicazione è esatta, un commesso di qualche banco.

concessionario diretto di poi (1). La sua azienda principale pare fosse quella di Prato, dove egli dimorava, sì da esser designato talvolta anche col nome di Salomone da Prato. Quando furono introdotti gli ebrei prestatori anche nella città di Firenze, Salomone concepì tosto il desiderio di estendere anche colà i suoi affari, e ottenne in ciò l'appoggio degli Ufficiali del Monte, i quali, con loro deliberazione del 29 ottobre 1438, lo invitavano a pagare anticipatamente 800 fiorini in conto dell'annua tassa che egli doveva al Monte per il suo banco di Prato, e, quasi in correspettivo di questa anticipazione, dichiaravano, con espressione invero un po' involuta e ambigua, che a lui era concessa « la licenza e il favore dell'Ufficio del Monte di essere uno degli ebrei che possono fenerare nella città, nel contado, e nel distretto di Firenze, con le stesse condizioni degli altri ebrei feneratori in Firenze, per il che si sarebbe dovuto ottenere licenza e partito dalla Signoria » (2). La Signoria non ebbe, pare, occasione di deliberare in proposito, ma Salomone raggiunse egualmente il suo intento, mediante un atto, datato

(1) Il suo avo, Salomone di Sabato da Terracina, abitante a Lucignano, era associato nei banchi di Pescia e di Prato fin dal 1406 (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 3ª, 15b, 45ª); Bonaventura, figlio di questo Salomone, fu dal 1421 il concessionario dei banchi di Monte S. Savino e di Prato (ibid., c. 60ª, 68ª), e dal 1423 fu associato nel banco di Pisa (ibid., c. 90b, 98ª). Il figlio suo, il nostro Salomone, è da prima associato col padre per i banchi di Monte S. Savino (ibid., c. 62ª), di Prato (ibid., c. 68ª), e di Pisa (ibid., c. 90b, 98ª), e dal 1426 in poi appare come concessionario principale di varii banchi toscani (ibid. c. 100ª, 106b, etc.). Fratello di lui deve essere quel Menachem ben Meshullam (nome ebraico corrispondente a Bonaventura) da Terracina il cui nome si trova nel cod. Casanat. ebr. 48 e nei codd. Derossiani 878 e 1296, e che è padre probabilmente di quel Meshullam Rephael ben Menachem da Terracina che figura come possessore di un incunabolo della Laurenziana (Cassuto, *Incunaboli ebraici a Firenze*, Firenze 1912, p. 9). Un terzo fratello sarà quel Sabato (di Bonaventura) da Terracina che dette in moglie la figlia Rosa a Salomone di Manuele da S. Miniato (*O. G.*, vol. 54, c. 113ª), e che poi si convertì al cristianesimo col nome di Raffaele (Manni, *op. cit.*, p. 30). Forse è ancora figlio dello stesso Bonaventura quel medico Bonaventura di Bonaventura da Prato di cui parleremo nel capitolo III. Figli del nostro Salomone sono Jacob, Isach, ed Abraham (*Appendice*, Documento V); figlio del primo di loro sarà quel Menachem ben Ja'kob ben Shelomò da Terracina che nel 1501 scrisse il cod. Derossiano 681; figlio dell'ultimo dei tre fratelli sarà quel Jacob di Abramo di Salomone da Prato che figura nella condotta del 1491 per Firenze (v. più avanti, p. 149). Un altro Manuele o Menachem da Terracina è quel Manuele di Dattilo che Isach da Pisa nominò suo procuratore nel 1496 (Arch. fior., *Notarile, Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-98, c. 224b). V. anche *La famiglia da Pisa*, p. 17, 85, e 41-42, n. 6.

(2) Arch. fior., *Deliberazioni degli Ufficiali del Monte Comune*, vol. 1 (1437-38) c. 97b.

29 dicembre 1438, con cui Abramo da S. Miniato, per mezzo del suo figlio e procuratore Manuele, nominava suoi soci, con tutte le forme volute dai capitoli del 1437, i figli minorenni di esso Salomone, il quale accettava e ratificava la nomina, nella sua qualità di amministratore dei figli (1). In seguito a questa nomina, che poneva i figli di Salomone nel novero dei banchieri legalmente autorizzati a prestare in Firenze, Salomone aprì, per conto dei suoi figli, il banco de' Ricci, del quale egli stesso assunse la direzione. Evidentemente egli riteneva di esser così in piena regola, perchè altrimenti si sarebbe dato la tenue briga di far porre nell'atto di nomina anche il suo nome insieme con quello dei figli. E anche le autorità fiorentine pare che da prima non ritenessero la cosa irregolare, perchè per parecchio tempo, fino al termine del 1440, nonostante la rigorosa sorveglianza a cui erano sottoposti i banchi ebraici, Salomone fu lasciato tranquillamente esercitare la sua azienda di prestito nelle case de' Ricci. Però, alla fine del 1440, il potestà di Firenze Niccolò Porcinari elevava contro Salomone l'accusa di esercizio illegale del prestito, e, con sentenza del 16 gennaio 1441, applicando le disposizioni della provvisione del 1406, che comminava la pena di 1000 fiorini per ogni operazione di prestito compiuta da un ebreo, lo condannava a una multa di 20,000 fiorini, limitandosi a considerare come venti soltanto - e già la cifra di 20,000 fiorini era per quei tempi addirittura iperbolica - le operazioni di prestito da lui compiute, che in realtà dovevano essere senza confronto più numerose (2).

Questa condanna, che un giurista contemporaneo ritenne la più grave condanna pecuniaria che « facta fuerit Florentie temporibus hominum » (3), sarebbe, secondo uno studioso che la fece oggetto di un'accurata monografia, A. Panella (4), illegale nella sua sostanza. Ma credo che il Panella vada tropp'oltre, e che la sentenza non possa dirsi illegale. Il Panella ritiene che la provvisione del 1406 non potesse ormai più applicarsi, essendo

(1) V. sopra, p. 84, e *Appendice*, documento V.

(2) Il testo della condanna si trova, nella sua forma completa, in Arch. fior., *Atti criminali del Potestà, Niccolò Porcinari, sentenze*, c. 101ª, e fu pubblicato da A. Panella come documento I in appendice alla monografia che or ora citeremo.

(3) Tomaso Salvetti, *Expositiones libri 2.i Statutorum florentinorum*, ms. nella Bibl. Naz. Centr. di Firenze, II. IV. 434, c. 59ª.

(4) *Una sentenza di Niccolò Porcinari potestà di Firenze e una minaccia di rappresaglie degli aquilani contro i fiorentini*, in *Riv. abruzzese di scienze, lettere ed arti*, XXIV, 1909, p. 337-367 (pubbl. anche in estratto a parte).

stata abrogata coi capitoli del 1437 (1), e che inoltre Salomone dovesse considerarsi autorizzato a prestare in Firenze per la deliberazione degli Ufficiali del Monte più sopra ricordata (2). Però, in realtà la provvisione del 1406 non era mai stata abrogata, ma soltanto si era coi capitoli derogato ad essa unicamente per concedere ad Abramo da S. Miniato e ai suoi soci la facoltà di prestare, e per determinare diversamente qualche particolare secondario (3). Quanto alla deliberazione vaga e indeterminata degli Ufficiali del Monte, essa non può essere intesa come una permissione definitiva. Il nodo della questione è invece un altro. Di fronte ai figli di Salomone da Terracina, la provvisione del 1406 non poteva certamente aver vigore, in virtù dell'atto, rimasto ignoto al Panella (4), con cui essi venivano nominati soci di Abramo da S. Miniato e inclusi pertanto fra coloro che fruivano dei capitoli del 1437; ma il loro padre, che in questa nomina non era compreso, poteva o no considerarsi autorizzato a esercitare il prestito per conto dei figli? Certamente Salomone, come abbiamo rilevato, credeva di poterlo fare, nella sua qualità di rappresentante dei figli minorenni e di amministratore dei loro beni; e così pare che avessero inteso la cosa tutti quei magistrati fiorentini che prima del Porcinari lo avevano lasciato indisturbato. Questo punto di vista era infatti logico ed equo, in quanto che Salomone, in virtù della patria potestà, rappresentava i figli minorenni e ne amministrava i beni, e pertanto doveva ritenersi lecito che per conto dei figli e nell'interesse loro egli si valesse di un diritto che a loro legalmente competeva. Tuttavia, chi avesse voluto sottilizzare, avrebbe potuto sostenere - e su ciò deve essersi basato il potestà, per quanto non lo dica esplici-

---

(1) Anche il Ciardini, p. 37, n. 2, è d'opinione che la provvisione del 1406 fosse stata abrogata coi capitoli, e che quindi il motivo della condanna fosse « ingiustissimo ».

(2) Panella, p. 5-7 dell'estratto.

(3) Così per la repartizione della multa: v. il doc. I del Ciardini, p. vij. Quanto alla giurisdizione esclusiva degli Otto, secondo la lettera dei capitoli essa dovrebbe intendersi limitata ai soli prestatori autorizzati (ibid., p. viij).

(4) Il quale ritiene perciò (nota 15) che sia in errore il Salvetti, che asserisce essere stato condannato Salomone « non cantante licentia de fenerando in eum sed in filios »; ma in realtà il Salvetti ha ragione in ciò. È invece inesatto il Salvetti quando dice che i figli di Salomone erano emancipati, mentre dall'atto di nomina del 29 dicembre 1438 (*Appendice*, documento V) resulta il contrario; evidentemente egli non ricordava i particolari di quest'atto, in cui figurava appunto come testimone.

tamente - che se a Salomone da Terracina rappresentante dei figli era lecito di prestare, a Salomone da Terracina in proprio il prestito era invece assolutamente vietato, e che quindi, data la inscindibilità della sua persona, egli poteva e doveva esser condannato per aver compiuto un atto che per quanto lecito ai suoi rappresentati, e quindi teoricamente anche a lui quale rappresentante, non poteva in pratica esser da lui compiuto per il divieto che su di lui gravava tuttora. Secondo la lettera delle disposizioni vigenti, la sentenza non poteva quindi dirsi illegale, per quanto certamente non fosse conforme allo spirito di queste disposizioni, e per quanto fosse basata sopra una distinzione molto sottile (1). Ha però ragione il Panella quando ritiene - e che egli abbia ragione ci è confermato da un' ingenua confessione dello stesso potestà (2) - che si volle a bella posta cercare un motivo di condanna. Nota il Panella come allora la repubblica versasse in gravissime strettezze finanziarie, a causa delle lunghe e incerte vicende di guerra, e come a queste strettezze essa non potesse trovare rimedio se non mediante una serie di continue e sempre crescenti gravezze straordinarie, serie che s' inizia col luglio 1440 e raggiunge il suo punto culminante appunto nei primi due mesi del 1441. In questo periodo non potevano non apparire opportuni dei rilievi circa la posizione non strettamente regolare del banco de' Ricci, rilievi che potevano permettere alla repubblica di percepire la non indifferente somma di 20,000 fiorini. E infatti, quando appena era stata pagata una piccola parte della somma, già la Signoria deliberava che essa dovesse essere spesa per le necessità della guerra, ovvero per gli affari del Borgo S. Sepolcro, il che era poi tutt'uno (3). Effettivamente essa servì a coprire quasi completamente il pagamento fatto al pontefice

(1) Il Salvetti, l. c., si limita a giudicarla «rigorosa nimis» specialmente essendo «banco manifesto et aperto tento pro filiis».

(2) In una lettera della Signoria di Firenze, pubblicata dal Panella come documento III (p. 27 dell'estratto) si ricorda avere il Porcinari detto più volte che egli aveva agito contro Salomone «primo iustitia, *deinde nostri benivolentia*, postremo honore et gloria quam reportare intelligebat». Si osservi inoltre che, come ricorda la stessa lettera, ancor prima che la sentenza fosse pronunziata, il potestà promise ai Priori e agli Otto e ad altri cittadini e magistrati di rinunziare alla percentuale sulla multa che gli sarebbe spettata di diritto, confermando poi tale rinunzia con apposito atto notarile, anch'esso anteriore alla sentenza.

(3) Panella, p. 10-11 dell'estratto.

nel 1441 per l'acquisto del Borgo S. Sepolcro (1). Se la condanna fu limitata a 20,000 fiorini, mentre teoricamente sarebbe stato possibile imporre a Salomone una multa di gran lunga superiore (2), ciò si dovette probabilmente alla considerazione che questa somma era il massimo che si poteva ricavare da lui. Il Panella espone minutamente, sulla scorta dei documenti, con quante difficoltà Salomone riuscisse a poco a poco, sacrificando tutti i suoi beni, a mettere insieme i 20,000 fiorini, arrivando però al 22 maggio con l'ultimo versamento, e cadendo così, per non aver pagato la multa dentro il prescritto termine di un mese, nella nuova pena di altri 5000 fiorini, di cui non gli fu possibile pagare che una parte, tanto che il Comune fu costretto a esentarlo dal pagamento del rimanente. Egli fu però in grado di versare gli altri 1000 fiorini che a tenore della sentenza avrebbero dovuto esser pagati al denunziatore del reato, e che invece furono spesi anch'essi, almeno in gran parte, per i bisogni dello Stato (3).

Caduta così la famiglia da Terracina in rovina completa, il banco de' Ricci cessò di esistere; ma in suo luogo ne subentrò tosto un altro, come vedremo, restando così tuttora i banchi fiorentini in numero di quattro.

Se il numero dei banchi restò immutato fino al 1496, non restarono invece costantemente eguali le condizioni del prestito e dei prestatori. Già nei primi anni della condotta del 1437 parve opportuno ai magistrati fiorentini d'introdurre alcune innovazioni nel regime dei banchi feneratizi e nelle condizioni fatte agli ebrei; ma queste innovazioni, quando erano in esplicito contrasto coi capitoli, non potevano naturalmente essere applicate durante il decennio per cui essi avevano vigore. In tali casi il legislatore si limitò pertanto a stabilire che delle

(1) Salvetti, c. 53b.

(2) Se supponiamo che in media le operazioni giornaliere dal banco fossero state trenta (ipotesi che sarà piuttosto al disotto che al disopra del vero; v. la nota apposta alla fine del presente capitolo), e se calcoliamo che nei due anni circa in cui Salomone esercitò il prestito a Firenze il banco fosse stato aperto seicento giorni (allora i banchi erano chiusi soltanto nei sabati e nelle altre feste ebraiche, a differenza di quanto fu praticato pochi anni più tardi) avremo un totale di 18,000 operazioni di prestito, per le quali la multa ascenderebbe alla favolosa somma di 18,900,000 di fiorini.

(3) Panella, p. 7-9 dell'estratto. Per la controversia che sorse più tardi fra il Porcinari e il Comune di Firenze per la parte spettante al potestà sui 20,000 fiorini, che il Porcinari reclamò nonostante la sua precedente rinunzia, v. Panella p. 11-16 e documenti II-VII.

nuove disposizioni si dovesse tener conto nelle condotte che avessero luogo successivamente. Vedemmo già per quali motivi e in che modo si deliberasse nel 1439 che nei capitoli che fossero stipulati in seguito non si dovesse più concedere l'esenzione dall'obbligo del segno, e come questa deliberazione fosse revocata nel 1443, per poi essere in parte confermata di nuovo nel 1446 (1). Analogamente, fu stabilito da una provvisione del giugno 1443 che nelle successive condotte feneratizie si dovesse modificare il sistema della vendita dei pegni non riscattati in tempo debito. Poteva accadere talvolta che dalla vendita di un pegno il prestatore ricavasse una somma superiore a quella che gli spettava per il rimborso del capitale prestato e per gl'interessi maturati fino al giorno della vendita, e non era equo che questo avanzo restasse a lui; perciò si ordinò che nelle future convenzioni feneratizie dovesse stabilirsi che i pegni da vendersi fossero posti all'incanto, e che il prezzo ricavatone fosse versato al prestatore fino all'ammontare del capitale da lui sborsato e dei relativi interessi, restando a vantaggio dell'impegnante quella somma che eventualmente potesse sopravanzare (2).

Altre innovazioni si poterono invece porre ad effetto anche durante il corso della condotta. Gli ebrei che esercitavano il prestito nella città di Firenze non erano tenuti, in virtù dei capitoli, a pagare alcuna tassa in correspettivo della concessione loro accordata, mentre una tassa annua di tal genere era invece imposta agli ebrei che avevano banco nelle altre località soggette al governo della repubblica. Forse la revisione di tutto il complesso delle tasse pagate dai prestatori ebrei nel territorio, che fu affidata agli Ufficiali del Monte nel giugno 1443 (3), e che quindi richiamò l'attenzione sul trattamento di favore che veniva fatto agli ebrei fiorentini, fu l'occasione che fece sorgere nell'animo dei reggitori della repubblica il pensiero d'imporre anche a questi ebrei un carico analogo a quello dei loro correligionari del territorio. Fatto sta che nel 1444 fu preso un provvedimento in tal senso. Una vera e propria tassa non si poteva richiedere ai prestatori fiorentini, perchè nei capitoli era stato esplicitamente convenuto il contrario; ma il Comune girò la difficoltà col dare al pagamento

(1) V. sopra, p. 37-40.
(2) Arch. Gor., *Provvisioni*, vol. 134, c. 35*; v. *Appendice*, documento XLII.
(3) Ibid.

che veniva richiesto agli ebrei un carattere diverso da quello di tassa, pur designandolo con questo nome. I magistrati motivarono infatti il loro provvedimento col ricordare di essere stati « informati che gli ebrei hanno commesso molti errori e inosservanze contro la forma dei loro capitoli, circa ciò a cui sono tenuti nell'esercizio del prestito, per il che senza dubbio sono incorsi in molte pene secondo la forma dei loro capitoli e del diritto », e col soggiungere di « voler nondimeno procedere umanamente e usare benignità e non rigidezza e alleviare le dette pene, e con ciò far sì che i detti ebrei, dopo aver pagata la somma infrascritta, siano fuori di ogni timore di pene e di pregiudizi e possano esser sicuri da ogni condanna che possa esser pronunziata contro di loro, ed esercitino di poi liberamente ciò a cui sono tenuti ». Ciò premesso, si stabilisce che gli ebrei tutti siano senz'altro assolti e liberati da ogni pena in cui « fossero incorsi o si dicessero incorsi » per quelle inosservanze dei loro capitoli alle quali si accenna in modo così vago e indeterminato; e che perciò, in compenso di questa assoluzione, debbano pagare dentro il termine di un mese la somma di 6000 fiorini larghi « come loro tassa ». Il pagamento, secondo il testo della provvisione, è designato col nome di tassa, ma nella sostanza esso riveste piuttosto il carattere di una multa, o meglio di una composizione di multe, e gli ebrei non potevano pertanto invocare in contrario i capitoli che li esentavano da ogni tassa; ovvero, se basandosi sulla designazione di « tassa » attribuita al pagamento loro imposto, li avessero invocati, si sarebbero sentiti rispondere che avrebbero allora fatto loro carico, probabilmente per una somma maggiore, tutte le pene pecuniarie relative alle loro indeterminate contravvenzioni ai capitoli. La somma di 6000 fiorini veniva così repartita dalla stessa provvisione: 1000 fiorini erano imposti ad Abramo da S. Miniato e soci prestatori al Ponte Santa Trinita; 2350 a Dattero da Tivoli e soci prestatori alla Vacca; 1550 a Jacob da Perugia e a Vitale da Rimini prestatori a S. Romeo, e 900 a Jacob da Perugia e soci prestatori al Borghese (1). Quest'ultimo banco evidentemente era stato aperto in sostituzione di quello de' Ricci, già tenuto dalla famiglia da Terracina, e, come mostra il suo

(1) Arch. fior., *Balie*, vol. 26, c. 45^{t} (17 luglio 1444). Il documento fu pubblicato dal Ciardini, p. xvij-xviij, n.° III.

nome, doveva esser posto nel Chiasso di Borghese, un'antica viuzza ora scomparsa, situata a un di presso dove ora è Via degli Anselmi. Lo stesso documento, con la repartizione della « tassa » in quote che probabilmente saranno proporzionali all'importanza assunta dai banchi e alla loro floridezza, vale a informarci che il più prospero fra i quattro banchi, verso il 1444, era quello della Vacca.

Un'altra modificazione che si potè apportare al regime dei presti durante il decennio per cui vigeva la condotta, non essendo essa contrastante con le disposizioni contenute nei capitoli, fu quella, deliberata con una provvisione dell'8 marzo 1446, dell'obbligo fatto ai prestatori ebrei di tener chiusi i loro banchi nelle feste cristiane, non essendo parso conveniente che mentre gli ebrei potevano in virtù dei capitoli astenersi dall'aprire i banchi nei giorni delle loro feste, li tenessero invece aperti nelle solennità sacre al culto professato dai cittadini (1).

Allo scadere dei capitoli del 1437, i prestatori ebrei, che non avevano trovato in Firenze quell'esistenza serena che forse avevano sperata, e non volevano sottoporsi all'obbligo del segno e agli altri nuovi gravami a cui l'esercizio del prestito doveva ora esser soggetto, ricusarono di rinnovare il loro impegno. Già parlammo di ciò, e delle difficoltà che la repubblica ebbe a riscontrare per provvedere altrimenti all'apertura di nuovi banchi di prestito in sostituzione di quelli che si erano chiusi col 30 novembre 1447, finchè essa ritenne necessario di sospendere tutte le disposizioni restrittive riguardanti gli ebrei, e potè così concludere una nuova convenzione, verso la fine dell'anno successivo (2).

Gli Otto di Guardia e gli Ufficiali del Monte, ai quali era stata deferita, con una provvisione dell'agosto 1448 (3), la facoltà di stipulare i nuovi capitoli, trattarono a lungo con alcuni degli ebrei che già avevano avuto banco in Firenze, e specialmente coi fratelli Jacob e David del fu Salomone da Perugia, e con Vitale d'Isacco da Rimini, al quale si era unito ora anche il padre suo, Isacco di Manuele. Il 29 novembre gli Otto e gli Ufficiali del Monte approvavano il testo della convenzione da stipularsi con questi ebrei per l'apertura di

(1) Arch. fior., *Balie*, vol. 28, c. 126ª; Ciardini, docum. IV, p. xviii-xix.
(2) V. sopra, p. 40-41.
(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 139, c. 112ª.

nuovi banchi in Firenze, che doveva aver luogo entro quindici giorni. Le condizioni erano presso a poco le stesse dei capitoli precedenti, all'infuori di alcune poche divergenze che ricorderemo qui in breve (1). Agli effetti della determinazione degli interessi, le frazioni di mese e di lira saranno considerate come interi se superiori alla metà, come metà se ad essa inferiori. Il giuramento probatorio in caso di contestazione delle scritture dei prestatori non è più richiesto. Il limite massimo del valore complessivo dei beni immobili che gli ebrei possono possedere è elevato a 1000 fiorini. È concessa per due anni l'esenzione da ogni gabella o pedaggio a cui dovèssero esser sottoposti i beni mobili dei prestatori per la loro introduzione nella città di Firenze, ed è pure accordata piena sicurtà da ogni procedimento giudiziario contro i prestatori per atti compiuti precedentemente fuori del territorio fiorentino, salvo il caso che il procedimento sia stato già iniziato altrove. I provvedimenti sfavorevoli ai prestatori che erano stati decretati durante il tempo della prima condotta vengono abrogati o almeno mitigati. Così, l'esenzione dal segno distintivo è di nuovo concessa, con la sola limitazione che il numero dei maschi adulti esentati non può esser maggiore di dieci per ciascun banco, numero abbastanza elevato perchè in pratica l'esenzione venisse ad esser completa. Le disposizioni relative alla vendita dei pegni che erano state deliberate nel 1445 vengono sospese, e si conserva lo stesso sistema dei capitoli precedenti (2). La proibizione di aprire i banchi nelle feste cristiane è conservata, ma la multa ai contravventori, che era stata stabilita da prima nella somma elevatissima di 500 fiorini, è ora ridotta a 25 lire. Della tassa a favore del Comune non si parla affatto. Alla fine dei capitoli sono poi aggiunte alcune nuove disposizioni. Anzi tutto si stabilisce che per ogni trasgressione da punirsi con

---

(1) Naturalmente non ci fermeremo sulle divergenze insignificanti.

(2) Può apparire strano che i magistrati fiorentini venissero così a revocare una deliberazione che, almeno a prima vista, appare pienamente informata a equità. Forse i prestatori avranno fatto rilevare che il caso che dalla vendita del pegno si ricavasse una somma superiore a quella effettivamente dovuta poteva verificarsi solo di rado, essendo l'ammontare del prestito determinato in base al valore del pegno, in modo che insieme con gl'interessi maturati dopo tredici mesi più il tempo occorrente per la vendita esso venisse a uguagliare questo valore; senza contare che inoltre questi casi non frequenti sarebbero stati un compenso per quei casi, anch'essi del resto certamente non frequenti, in cui la somma ricavata dalla vendita fosse inferiore a quella dovuta al prestatore.

pene pecuniarie il cui ammontare sia lasciato all'arbitrio del giudice o sia del tutto indeterminato, non possa imporsi ai prestatori, eccetto che per il caso di furto, una multa superiore a 400 lire. Evidentemente questa disposizione era stata richiesta dagli ebrei che desideravano evitare il rinnovarsi di casi come quelli intervenuti precedentemente. I consoli e gli ufficiali eletti dagli ebrei secondo la loro consuetudine per regolare le cose della loro comunità possono imporre pene pecuniarie a chi contravvenga agli statuti interni della comunità ebraica fiorentina, restando però interdetto di punire chi voglia convertirsi alla fede cristiana. Fermo restando l'obbligo nei prestatori di presentare ad ogni richiesta i loro libri e le loro scritture concernenti l'esercizio del prestito, si stabilisce che essi non potranno esser costretti a mostrare i libri in cui vengono registrati i nomi dei loro creditori sì ebrei che cristiani, di coloro cioè che impiegavano dei capitali nell' esercizio dei banchi. Una lieve tassa annua è stabilita a favore della Società dei Magi[1], nella somma di tre fiorini per ciascun banco [2].

Apportate poi, a richiesta degli ebrei, alcune lievi modificazioni formali al testo di questa convenzione, con deliberazione degli Otto e degli Ufficiali del Monte in data 14 dicembre, i concessionari accettarono e ratificarono definitivamente i capitoli il 16 dello stesso mese, impegnandosi ad aprire i banchi per il giorno successivo, dal quale veniva così a decorrere il decennio della nuova condotta [3].

Un'altra concessione feneratizia, pure per il periodo di dieci anni, fu accordata nel gennaio del 1450, a condizioni presso a poco identiche, ai fratelli Vitale, Guglielmo, e Consiglio del fu Dattilo di Abramo da Montalcino [4], i primi due dei quali erano già stati associati di Abramo da S. Miniato nella condotta precedente [5].

---

(1) Era un'associazione che aveva lo scopo di dare ogni tre anni all'incirca la Sacra Rappresentazione dei Re Magi. Per una tassa analoga, imposta fino dal 1417 agli ebrei prestatori nel territorio, v. sopra, p. 15, n. 5.

(2) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 100, c. 32b e segg., vol. 103, c. 1a e segg. Il testo del documento si trova presso Ciardini, p. xxi-xxxv, n. VI.

(3) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 100, c. 38b-39b.

(4) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 100, c. 44a e segg. (5 gennaio, approvazione dei capitoli da parte dei magistrati; 19 gennaio, approvazione degli ebrei). Per la famiglia da Montalcino v. il cap. I della parte III.

(5) V. sopra, p. 84.

Quando stavano per scadere i capitoli del 1448, il Comune riprese di nuovo in esame il problema della vendita dei pegni, e tornò a stabilire, con una provvisione dell'aprile 1458, che nei futuri capitoli dovesse ordinarsi che i pegni non riscattati in tempo debito fossero venduti al pubblico incanto, e che ove se ne ricavasse una somma superiore a quella spettante al prestatore, essa dovesse esser versata al proprietario o ai suoi eredi, aggiungendo che in mancanza del proprietario e dei suoi eredi questo avanzo fosse devoluto a favore del Monte Comune (1).

Qualche mese più tardi, nell'agosto 1458, una nuova tassazione fu imposta sulle operazioni di prestito, a favore dell'Opera della nuova chiesa di S. Spirito. La tassazione, che doveva essere applicata subito, fino dal 1° settembre successivo, e che doveva gravare tutti i banchi tenuti da ebrei sì nella città di Firenze che nel territorio, era di due denari per ogni operazione di prestito di ammontare non superiore a due lire, e di quattro denari per ogni operazione di ammontare superiore a questa somma, e doveva esser liquidata ogni quadrimestre (2).

Allo scadere dei capitoli, essi non furono rinnovati immediatamente. Non ci è dato di sapere se e da qual parte fossero sorte delle difficoltà contro la rinnovazione; comunque, se tali difficoltà si presentarono, esse furono presto vinte, e nel giugno 1459 i nuovi capitoli furono stipulati per altri dieci anni fra gli Ufficiali del Monte Comune e i prestatori ebrei (3). Il testo di questa terza convenzione non ci è pervenuto, e non possiamo sapere con esattezza quali fossero le condizioni in essa stabilite; è però assai probabile che in sostanza esse fossero analoghe a quelle delle condotte precedenti. L'unica importante innovazione che fu introdotta nel 1459, come possiamo desumere da allusioni incidentali contenute in documenti posteriori, era quella dell'obbligo, ora per la prima volta imposto ai prestatori fiorentini, di pagare al Comune una tassa annua come correspettivo della licenza di prestare che veniva loro

---

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 142, c. 49a-b; v. *Appendice*, docum. XLIII.

(2) Arch. fior., *Balie*, vol. 29, c. 16b; pubbl. dal Ciardini, documento VII, p. xxxvi-xxxvii.

(3) Per la data precisa dei capitoli del 1459 v. quanto abbiamo detto sopra, p. 45, e n. 2 ibid.

accordata (1), quella stessa tassa adunque che da molto tempo vigeva per i banchi del territorio e che finora non era stata applicata a quelli della città.

Quali fossero i banchi durante la terza condotta, e chi fossero i loro proprietari, possiamo apprendere da varie singole notizie forniteci occasionalmente da alcuni documenti relativi a questo decennio. I banchi, sempre in numero di quattro, erano quelli del Borghese e della Vacca che già conosciamo, quello dei Quattro Pavoni, presso il canto omonimo alla congiunzione di Via dello Sprone con Via Toscanella, e quello di S. Pier Maggiore, posto al canto di Torcicoda, uno degli angoli di quella via che fino a poco fa si chiamava Via del Mercatino (2). Proprietari del banco del Borghese erano Vitale d'Isacco da Pisa (3) (lo stesso che abbiamo conosciuto col nome di Vitale da Rimini e che ora si chiamava da Pisa perchè a Pisa si era trasferita la sede della famiglia), e Manuele di Bonaventura da Volterra (4). Il banco della Vacca apparteneva a Manuele di Bonaiuto da Camerino (5); il banco di S. Pier Maggiore era tenuto dai fratelli Manuele e Abramo figli d'Isach da Fano (6); il banco dei

---

(1) La provvisione dell'8 giugno 1471 di cui parleremo in seguito ricorda tra le cause che impedirono per qualche tempo il rinnovamento della condotta dopo che vennero a scadere i capitoli del 1459, la considerazione che non era conveniente che il Comune, mediante la tassa, venisse a risentire un vantaggio dal permettere cosa che di per sè non sarebbe stata lecita, quale il prestito a interesse. Inoltre, in una provvisione del 16 aprile 1464, dell'epoca adunque in cui vigeva questa condotta, si legge (Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 155, c. 89b): « al detto ufficio del Monte decti hebrei anno a pagare le loro taxe ». E più avanti vedremo come nel 1469 si pensasse ad *aumentare* la tassa pagata dagli ebrei.

(2) Oggi Via Matteo Palmieri e Via dell'Isola delle Stinche. Il Canto di Torcicoda non è ricordato nè dal Limburger nè dallo *Stradario* citati sopra, p. 125, n. 1. Il nome di Via Torcicoda era dato in passato a un tratto della Via del Mercatino, fra Piazza S. Piero e Via Ghibellina secondo il Limburger, fra Piazza S. Piero e Via Pandolfini secondo lo *Stradario*. Inoltre Via Torcicoda, secondo la tabella stradale e il Limburger, era anche l'antico nome della odierna Via Torta.

(3) Il banco di S. Romeo, del quale Vitale era socio precedentemente, non esisteva ormai più; e siccome più tardi troveremo Vitale al Borghese, possiamo congetturare che egli fosse passato a questo banco fin dall'inizio della condotta del 1459.

(4) *O. G.*, vol. 12, c. 56a; vol. 14, c. 5a, 9b, 26a. Per la famiglia da Volterra v. il cap. II della parte III.

(5) Ibid., vol. 12, c. 56b; vol. 4, c. 29b. Per la famiglia da Camerino v. il cap. II della parte III.

(6) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 153, c. 152a-b.

Quattro Pavoni apparteneva a Manuele di Abramo da S. Miniato (1). Oltre a questi, che erano i principali proprietari dei banchi, troviamo menzionati diversi loro soci (2) e dipendenti (3).

Dei prestatori compresi nella condotta del 1449 non appaiono più ormai i fratelli da Perugia. Pare che la loro azienda non avesse prosperato, e che essi si trovassero in condizioni economiche penosissime. Lungi dall'aver la possibilità di tenere ancora un banco, essi si videro costretti a impegnare perfino un loro prezioso libro di preghiere presso il prestatore Vitale di Dattilo da Montalcino, e non ebbero poi mezzi sufficienti per poterlo riscattare (4).

Vitale da Montalcino, a sua volta, non ebbe una sorte migliore. Gli fu mossa l'accusa di aver esercitato il prestito illegalmente, ossia di aver continuato a prestare anche dopo che i suoi capitoli eran venuti a scadere, contravvenendo così alla provvisione del gennaio 1406 che vietava agli ebrei l'esercizio del prestito, e la cui efficacia era stata sospesa dai capitoli solo per il tempo in cui essi avevano vigore. Dai documenti a noi pervenuti non ci è dato di sapere con precisione in qual modo e in qual tempo Vitale da Montalcino avesse commesso questa infrazione alle disposizioni vigenti, ma è certo che l'esercizio illegale del prestito da parte sua non doveva aver durato a lungo, perchè le operazioni di prestito da lui compiute senza licenza erano solo ventidue, e questo numero è assai inferiore alla media giornaliera delle operazioni di un banco, quale resulta dal registro tenuto da uno dei banchieri fiorentini, che è pervenuto fino a noi (5). Possiamo congetturare che la colpa

---

(1) *O. G.*, vol. 14, c. 17b; vol. 16, c. 18.

(2) Per il banco della Vacca: Gaio di Aliuccio da Recanati, coi figli Dattilo e Giuseppe (*O. G.*, vol. 12, c. 42a, 26 luglio 1460); per il banco del Borghese: Dattilo di Josafat da Forlì, con la famiglia, Dattilo di Moisè da Fano con la famiglia, Dattilo di Diodato di Francia con la famiglia, Stella del fu Leuccio da Vetralla, Mele, Matassia, Manuele, Sabato, Abramo, Angelo, con figli e nipoti (ibid., c. 56a, 21 agosto 1460), e Salomone di Gaio (ibid., vol. 16, c. 18a, 19a, 20b, 24b, 27a, 30a-b, 55b, ottobre-dicembre 1465); per il banco di S. Pier Maggiore: Isacco di Samuele da Bologna (ibid., vol. 12, c. 56b, 21 agosto 1460); per il banco dei Quattro Pavoni: Isacco di Salomone da Città di Castello (ibid., vol. 14, c. 5a, 5 gennaio 1464). Le nomine hanno spesso l'unico scopo di esimere dall'obbligo del segno.

(3) Ad esempio, Vitale di Guglielmo da Macerata, al presto di S. Pier Maggiore (Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 153, c. 152a-b).

(4) V. il documento ebraico citato nella nota 1 a pagina 140.

(5) V. la nota posta in fine di questo capitolo.

di Vitale da Montalcino consistesse nell'aver calcolato male il termine in cui i capitoli dovevano scadere, e nell'aver ritenuto che il giorno della scadenza fosse incluso nella concessione, mentre invece avrebbe dovuto, o fors'anche soltanto potuto, esser considerato escluso. Così egli avrebbe atteso a chiudere il suo banco un giorno di più di quello che gli sarebbe stato concesso in virtù dei capitoli. Comunque, siccome la multa comminata dalla provvisione del 1406 e dagli Statuti del 1415 che ne avevano accolte le disposizioni era di 1000 fiorini, egli fu condannato dagli Otto di Guardia, il 21 maggio 1461, a pagare una multa di 22,000 fiorini, considerandosi ogni operazione di prestito da lui compiuta dopo la scadenza dei capitoli come una distinta contravvenzione alla legge del 1406 (1). Una somma così enormemente elevata non poteva non assorbire tutta quanta la sostanza di Vitale. Infatti, tutti i denari contanti e gli oggetti preziosi che si trovavano nella sua casa vennero sequestrati in parziale pagamento della multa, e minutamente inventariati; e s'impose agli altri ebrei prestatori in Firenze, con provvisione del 6 giugno 1461, di versare al cassiere del Monte quattromila fiorini che Vitale aveva impiegato nei loro banchi; per il resto della multa, che doveva esser pagato entro quattro anni, Vitale fu costituito debitore del Comune, e si stabilì che finchè egli non avesse presentato idonei mallevadori per questo pagamento non sarebbe stato rilasciato dalle carceri dove era stato rinchiuso nel frattempo (2). Non era facile che Vitale trovasse subito questi mallevadori, e, per facilitargli il compito, tre giorni più tardi fu prorogato il termine del pagamento, deliberando che i quattro anni dovessero decorrere dal 1° marzo 1463 (3). In tal modo pare che Vitale riuscisse a dare le garanzie richieste e a riacquistare la libertà. Ma ormai egli era completamente rovinato. Possiamo, senza tema di andare errati, porre in rapporto con questo episodio un documento ebraico conservatoci in un manoscritto del British Museum, con la data del 19 giugno 1461, e con l'indicazione del nome di Jechiel ben Joab da Montalcino, già prestatore in Firenze. Abbiamo

(1) Il volume degli Otto relativo al quadrimestre maggio-giugno 1461 manca nell'Archivio fiorentino; abbiamo notizia della condanna dal documento citato nella nota seguente.

(2) Arch. fior., *Signori e Collegi, Registri*, serie 2ª, vol. 32, c. 48b-50a. V. *Appendice*, documento XLIV.

(3) Ibid., c. 50a-b.

veduto come il nome ebraico di Jechiel corrisponda a Vitale, e come Joab corrisponda a Dattilo. Il documento in parola è una dichiarazione rilasciata da Jechiel con la quale egli conferma che, pressato « dal bisogno », ha venduto al maestro Israel ben Izchak il manoscritto, che è lo stesso prezioso codice di preghiere ebraiche che già era appartenuto ai fratelli da Perugia ed era poi rimasto in sua proprietà, non essendo stato da loro riscattato. Questa dichiarazione, di cui riferisco in nota la traduzione italiana (1), è in certo modo una ingenua confidenza privata che ci permette di gettare uno sguardo sulle penosissime condizioni in cui la condanna aveva ridotto Vitale da Montalcino, ormai « un uomo rovinato », e costretto « dal bisogno » a vendere perfino i suoi oggetti sacri.

I patti convenuti nella condotta del 1459 non restarono immutati fino al termine del decennio per cui dovevano aver vigore. Non fu niente di contrastante ai capitoli, bensì semplicemente l'applicazione di un sano principio di equità, il divieto fatto nel 1460 di prendere in pegno abiti non del tutto compiuti (2), per timore che, come infatti era accaduto poco

---

(1) Il testo ebraico del documento fu pubblicato dal Margoliouth, in *Jewish Quarterly Review*, XVI (1903-04), p. 73-74, e in *Catal. of the Hebrew and Samar. Mss. of the British Museum*, II, London 1905, p. 228-229. Cfr. I. Elbogen, nella recensione del vol. II del catalogo del Margoliouth, in *Jewish Quarterly Review*, XIX (1906-07), p. 408. Traduco qui il documento in italiano, avvertendo che i puntini indicano le lacune che si trovano nella pubblicazione del Margoliouth: « Io Jechiel figlio di messer Joab.... [qui mancherà certamente una qualche eulogia; l'Elbogen legge ancora לביתאל, della famiglia Beth-el] da Montalcino, dimorante come un uomo rovinato [la lezione מושחת באיש è dell'Elbogen], qui in Firenze, riconosco pienamente, validamente, e fermamente, come, a causa del bisogno, oggi venerdì 19 del mese di giugno dell'anno cinquemiladuecentoventuno [= 1461], ho venduto questo Machzor bello e magnifico al giovine....: [qui dovrà supplirsi un qualche titolo o epiteto onorifico] Israel figlio di messer Izchak (la cui memoria sia per la vita del mondo avvenire).... maestro pregiato, il quali [volumi del Machzor] erano degli egregi messer Ja'kob e messer David... [supplisci: da Perugia; a c. 1ª del primo volume del Machzor si legge: Ja'kob ben Shelomò, e Shelomò era appunto il nome del padre dei da Perugia], e restarono presso di me come pegno per una somma ingente nel banco di prestito che avevo..... [qui mancherà il nome del banco o della località dove esso si trovava] qui nella città di Firenze predetta; [Io ho venduto cioè] al prezzo di 100 fiorini larghi.... che quest'oggi.... ho ricevuto da lui in denari contanti, e da ora io prometto di liberarlo [il compratore] da ogni contestazione e reclamo ». Il sommario del documento che vien dato dal Margoliouth non è in tutto esatto.

(2) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 151, c. 181b (16 agosto 1460); ibid., c. 222b (8 settembre 1460). La seconda deliberazione fu pubblicata dal Ciardini, documento IX, p. xxxviii.

prima (1), qualche sarto potesse impegnare gli abiti affidati a lui perchè li lavorasse; ma furono invece vere e proprie modificazioni ai capitoli le disposizioni che vennero prese a proposito dei prestatori e delle loro aziende nel 1463. I prestatori, senza il cui assenso non sarebbe stato possibile arrecare alcun mutamento nei patti sanciti dai capitoli, che erano un atto bilaterale intercorso fra loro e il Comune, furono evidentemente indotti a consentire dal timore di danni più gravi che avrebbero potuto colpirli se avessero rifiutato; e così poterono essere stabilite alcune nuove norme, fra cui più grave di tutte quella dell'obbligo del segno distintivo, dal quale per l'addietro i prestatori avevano sempre formamente richiesto e ottenuto di andare esenti. Fu tutto un nuovo regime restrittivo quello che venne imposto agli ebrei con la provvisione del 27 agosto 1463, come vedemmo già a suo luogo, parlando delle condizioni generali della comunità ebraica; e già esponemmo allora le cause del provvedimento (2). Qui aggiungeremo soltanto che anche per ciò che concerne direttamente l'esercizio del prestito fu introdotta allora un'innovazione; quel sistema cioè della vendita dei pegni all'incanto che tante volte era stato deciso di istituire, senza che si riuscisse mai a metterlo in pratica, e che ora doveva andare in vigore per gli oggetti che fossero impegnati dal 1° settembre 1463 in poi, per una somma superiore a 6 lire (3). L'incarico di determinare le norme che dovevano regolare l'incanto fu poi affidato, con provvisione del 26 aprile 1464, agli Ufficiali del Monte, deliberandosi in pari tempo di deputare un ebreo convertito, Giovanfranco di Giannozzo Manetti, come interprete dei registri dei prestatori, che eran tenuti in ebraico, e come contabile di tutti gl'incanti (4).

Nell'aprile del 1469, quando si avvicinava ormai la scadenza dei capitoli del 1459, il Comune, nell'intento di arrecare alla fabbrica della nuova chiesa di S. Spirito un aiuto più efficace di quello che già le era stato concesso con la provvisione

(1) *O. G.*, vol. 12, c. 47ª (4 agosto 1460); Ciardini, documento VIII, p. xxxvii.

(2) V. sopra, p. 45-48.

(3) V. *Appendice*, Documento XIII.

(4) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 155, c. 82ª segg.; v. *Appendice*, docum. XLV. Giovanfranco aveva già prestato servigi analoghi nel procedimento contro Vitale da Montalcino: v. Ciardini, p. 54. Un compromesso fra lui e Manuele di Bonaventura [da Volterra] si trova in *O. G.*, vol. 12, c. 58ᵇ.

del 1458, deliberò che fosse affidato senz'altro agli Operai di S. Spirito l'incarico di trattare con gli ebrei per le nuove condotte che dovessero aver luogo sì per Firenze che per il territorio, e di stipulare con loro i nuovi capitoli, con facoltà di arrecare quel maggiore aumento che lor fosse possibile alle tasse che dovevano far carico agli ebrei, e di devolvere a beneficio dell'Opera questi aumenti (1). Ben tosto però dovette apparire poco opportuno che la determinazione delle condizioni del prestito fosse lasciata all'arbitrio di un ufficio che non poteva non essere per molti rispetti incompetente; e pochi giorni più tardi una nuova provvisione veniva a limitare la facoltà prima concessa agli Operai di S. Spirito, con lo stabilire le principali norme che essi erano tenuti ad includere nei capitoli, e con l'aggiungere che ogni deliberazione da loro presa in proposito doveva, per esser valida, venire approvata entro un mese dagli Otto di Guardia o dagli Ufficiali del Monte, se relativa alla città di Firenze, ovvero dai Signori e Collegi, se relativa al territorio (2). Comunque, pare che le richieste degli Operai a proposito della tassa sembrassero troppo elevate agli ebrei; e quando i capitoli per Firenze vennero a scadere, i prestatori non acconsentirono a stipularne dei nuovi. I banchi pertanto restavano chiusi, e ciò si risolveva « in grande disagio e danno de' poveri huomini », talchè il Comune si vide costretto, nel marzo 1470, a revocare le due provvisioni dell'aprile precedente, e ad attribuire di nuovo agli Ufficiali del Monte la facoltà di stipulare nuovi capitoli con gli ebrei, ordinando che le condizioni non potessero essere più favorevoli agli ebrei di quelle contenute nei capitoli precedenti, e che la validità non potesse superare i cinque anni. Ove fosse stato possibile di elevare le tasse, l'aumento doveva andare a beneficio dell'Opera di S. Spirito (3). Gli Ufficiali del Monte prepararono la nuova convenzione, il cui testo non ci è pervenuto (4), ma gli ebrei non vollero accettarla, probabilmente a causa dell'obbligo del segno che doveva esservi compreso e a cui essi non volevano in alcun modo sottostare. Si andò avanti così, senza banchi di prestito in Firenze, per lunghi mesi. Il 17 novembre il problema fu posto in discussione

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 160, c. 7ª.
(2) Ibid., c. 24ª.
(3) Ibid., c. 824ᵇ; Ciardini, Documento XIII, p. xliv-xlvi.
(4) È citata in un documento dell'Arch. fior., *Signori e Collegi*, *Registri*, serie 2ª, vol. 84, c. 58ª.

in un Consiglio di richiesti, che fu unanime nel giudicare opportuno che si desse incarico agli Ufficiali del Monte di trattare di nuovo con gli ebrei (1). Tuttavia, per parecchio tempo questo parere non fu seguìto dal Comune, che per allora dette maggiore ascolto alla tendenza contraria al prestito ebraico, e specialmente volle evitare che si potesse dire che i reggitori della repubblica, mentre riconoscevano essere biasimevole la permissione del pubblico esercizio del prestito, pure la concedevano in vista del vantaggio che essa veniva ad arrecare all'erario mediante la tassa pagata dagli ebrei prestatori (2).

Questo stato di cose aveva però i suoi inconvenienti. Chi si trovava in bisogno di denaro, non avendo la possibilità di esser sovvenuto in Firenze, era costretto a vendere i propri arredi ovvero a recarsi a Prato per impegnarli colà, sottoponendosi, oltre che al disagio e alla spesa del viaggio, anche al pagamento di un interesse maggiore di quello che si pagava prima in Firenze, perchè l'interesse stabilito dai capitoli di Prato era del 30 %. Desiderando di porre un rimedio a questa situazione, e di evitare al tempo stesso che potesse muoversi ai magistrati l'appunto di acconsentire all'esercizio del prestito pur ritenendolo sconveniente, per l'utile che ne riceva il pubblico erario, fu deliberato il dì 8 giugno 1471, dopo due anni di sospensione dei banchi, che fosse stipulata con gli ebrei una nuova convenzione feneratizia nella quale non s' imponesse loro alcuna tassa a favore del Comune, e si riducesse in compenso il tasso dell'interesse alla misura di tre denari per lira al mese, pari al 15 % annuo (3). A ciò gli ebrei acconsentirono, e i banchi furono aperti di nuovo. Però, pochi mesi più tardi perveniva ai magistrati una petizione degli ebrei che affermavano di non poter più continuare il loro esercizio in quelle condizioni. Resultata così in pratica inefficace l'innovazione, si ritenne opportuno di tornare all'antico; e l'11 settembre 1471 i Dieci di Balia e gli Ufficiali del Monte deliberavano di condurre un ebreo, con facoltà di associarsi altri ebrei a suo piacimento, per l'esercizio di almeno tre banchi di prestito in Firenze durante un decennio da iniziarsi col 20 dello stesso mese, ri-

(1) Arch. fior., *Consulte e pratiche*, vol. 60, c. 115ª; v. *Appendice*, docum. XLVI.
(2) Ciò resulta dal documento citato nella nota seguente.
(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 162, c. 60; il principio è pubblicato dal Pöhlmann, *op. cit.*, p. 88-89, n. 2.

pristinando la tassa a favore del Monte Comune nella somma annua di 1200 fiorini larghi e riportando il tasso dell'interesse al 20 % annuo. I magistrati confermavano il loro rammarico per la percezione di una tassa a favore del Comune, ma questo rammarico non doveva evidentemente esser molto profondo, se essi potevano contemporaneamente stabilire che i prestatori fossero tenuti a versare subito la tassa del primio biennio, cioè 2400 fiorini. L'incanto era ora limitato ai pegni d'importo superiore a tre lire (1). Il concessionario principale, che si volle unico a somiglianza dei capitoli del 1437, fu Abramo di Jacob da Siena (2). Per quanto non ci siano pervenuti gli atti di nomina dei soci di Abramo da Siena, possiamo aver la certezza che egli si aggregò subito i prestatori che già avevano avuto banco in Firenze. Infatti nel corso del decennio ritroviamo con pochi mutamenti gli stessi banchieri che già conosciamo, cioè Vitale da Pisa al banco del Borghese (3), Manuele da Camerino alla Vacca (4), Manuele e Abramo figli d'Isach da Fano al Borghese (5) e ai Vecchietti (6) (un nuovo banco aperto invece di quello di S. Pier Maggiore, e situato a quanto pare nelle case dei Vecchietti, presso l'angolo fra la odierna via omonima e Via Strozzi), la famiglia da S. Miniato (Angelo di Abramo coi suoi cugini Salomone, David e Isach di Manuele di Abramo (7)) e Guglielmo di Elia da Mestre (8) ai Quattro Pavoni (9), oltre

---

(1) Arch. fior., *Balie*, vol. 33, c. 25b; v. *Appendice*, documento XLVII. Il Passerini, *op cit.*, p. 550, dice che la tassa fu nel 1481 ridotta della metà di fronte ai 2400 fiorini a cui ammontava precedentemente; ma egli è tratto in errore dal fatto che i prestatori dovettero versare subito la tassa di un biennio.

(2) Arch. fior., *Balie*, vol. 33, c. 36b. Alcune modificazioni ai capitoli v. ibid., c. 40b.

(3) *O. G.*, vol. 50, c. 59b; cfr. p. 137, n. 8, e p. 145.

(4) Ibid.

(5) Ibid., e vol. 40, c. 42a.

(6) Ibid., e vol. 50, c. 72b.

(7) *O. G.*, vol. 34, c. 56b; vol. 41, c. 13at e c. 80-b; vol. 43, c. 22a.

(8) Un Eliahu (Elia) da Mestre abitava a Forlì (Benjakob, אוצר הספרים, lettera ת, n.° 500). Troviamo inoltre un Eliahu ben Izchak da Mestre come possessore del cod. Parigino 1013 (Zotenberg, *Catalogue*, Paris 1866, p. 188), e un Elia da Mestre come possessore di un incunabolo della Laurenziana (Casanto, *Incunaboli ebraici a Firenze*, Firenze 1912, p. 19, n. 18). Angelo di Elia da Mestre, fratello del nostro Guglielmo, era cassiere nel banco di Empoli (*O. G.*, vol. 54, c. 108b, e vol. 55, c. 59a), e fu poi anch'egli prestatore in Firenze (v. più avanti, p. n. 0). Altri da Mestre: Raphael (Casanto, *l. c.*); Ja'kob (*Consulti* di Joseph Colon, n.° 20).

(9) *O. G.*, vol. 54, c. 117a.

ad alcuni impiegati o soci minori nominati alla loro volta da questi soci di Abramo da Siena [1].

Venuta a scadere la condotta del 1471, senza che fosse stata messa ad effetto la proposta avanzata nel 1473 per l'istituzione di un « Monte di sovvenzione e di carità » [2], i capitoli degli ebrei furono rinnovati con relativa facilità. Gli ebrei avrebbero desiderato che la tassa che pagavano al Monte Comune fosse, se non soppressa, almeno diminuita, mentre i magistrati preposti al Monte, dimenticate ormai le proteste che contro la tassa si erano elevate dieci anni prima, tenevano a « conservare al Monte, se fosse possibile, l'entrata di 200 fiorini che da molti anni esso soleva percepire dagli ebrei feneratori ». Lasciando agli Ufficiali del Monte l'incarico di risolvere questa difficoltà, i Riformatori del Monte e delle Gabelle deliberarono, in data 15 settembre 1481, ossia pochi giorni prima della scadenza dei capitoli, che fossero di nuovo condotti per esercitare il prestito a Firenze quegli ebrei che venissero a ciò eletti dagli Ufficiali del Monte, con condizioni da convenirsi fra questi Ufficiali e gli ebrei concessionari [3]. Gli Ufficiali del Monte riuscirono a superare la difficoltà principale, quella cioè relativa alla tassa, cedendo invece agli ebrei in alcuni punti d'importanza secondaria. Il 26 novembre essi potevano procedere alla nomina definitiva dei prestatori. Questi, come sappiamo dai capitoli, il cui testo ci è pervenuto integralmente [4], furono, con pochi mutamenti, gli stessi della condotta precedente: Vitale da Pisa, coi figli Isach e Simone, per il banco del Borghese, il più importante ormai dei quattro banchi ebraici di Firenze; Manuele e Abramo figli d'Isach da Fano, coi figli di Manuele, Isach e Jacob, per il banco dei Vecchietti; Manuele da Camerino, coi nipoti Lazzaro di Abramo di Bonaiuto, Angelo di Vitale e Dattilo di Salomone di Vitale, per il banco della Vacca; David e Isach figli di Manuele da S. Miniato, Guglielmo di Elia da Mestre, e David e Isach figli di M.° Guglielmo da Montalcino, per il banco dei Quattro Pavoni.

---

(1) Per Manuele di Musetto alias Romanello e Salomone di Gaio v. sopra, p. 58, n. 1, e p. 138, n. 2.

(2) V. sopra, p. 51-52.

(3) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 103ª segg.

(4) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 103b segg. La deliberazione dei Riformatori in data 15 settembre, e i capitoli, datati 26 novembre, riuniti in un unico atto emanante dai Riformatori (v. la fine) sono pubblicati dal Ciardini al n. XXI, p. lvii-lxxxi.

Furono poi nominati, come di consueto, varii impiegati o soci minori [1].

La concessione del 1481, che era valida per dieci anni a partire dal 6 dicembre, è la più estesa e la più particolareggiata di tutte quelle relative alla città di Firenze che sono pervenute fino a noi. Riferirò in breve ciò che essa contiene di nuovo e di notevole, senza soffermarmi su ciò che sia conforme alle disposizioni delle condotte precedenti. La tassa annua di 1200 fiorini è conservata, e dovrà esser pagata entro il 1° dicembre di ogni anno. A questo pagamento i prestatori sono obbligati in solido, ma essi dovranno ripartirlo fra loro proporzionalmente al capitale da ciascuno impiegato nei banchi. Nello stesso modo dovranno esser ripartiti gli altri pagamenti che facciano carico a tutti i banchieri per somme varianti da 12 a 100 fiorini, mentre quelli di somme maggiori saranno divisi in parti uguali fra i quattro principali proprietari dei banchi [2]. Rispetto alla fissazione dell'interesse, che è tuttora del 20 % annuo, le frazioni di lira e di mese potranno esser computate come interi. Per i prestiti fatti ad altri ebrei non vi è limitazione circa il tasso dell'interesse nè obbligo di pegno mobile. In pratica sembra però che i prestatori solessero ritirare un pegno anche dai correligionari, come resulta da alcuni documenti ebraici [3]. Neppure vi sono limitazioni di alcun genere circa le somme da altri ebrei mutuate ai banchieri o depositate presso di loro, e circa gl'interessi relativi. Oltre al prestito, i concessionari potranno esercitare anche il cambio del denaro. Gli oggetti impegnati per somme superiori a tre lire che non vengano riscattati entro tredici mesi dovranno, secondo la procedura usata fino dal 1464 [4], esser posti

---

(1) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 124^b segg. (ai Quattro Pavoni: Elia di Dattero di Abramo da Vigevano, 24 dicembre 1481; Angelo di Elia da Mestre, 26 febbraio 1482; e Jacob del fu Rubino da Bologna, 1483; alla Vacca: Elia di di Salomone da Poggibonsi, 25 dicembre 1481; Ventura di Abramo da Perugia, 26 febbraio 1482; alla Vacca fu pure nominato il 14 febbraio 1491 e poi revocato il 17 dello stesso mese Lazzaro di Manuele di Bonaventura da Volterra).

(2) Per i pagamenti superiori a 100 fiorini non viene stabilito il modo di repartizione.

(3) V. cod. Laurenziano Pl. 88, 12, c. 8^b (*Appendice*, documento XLVIII), e l'atto citato sopra, p. 140, n. 1.

(4) Deliberata con la provvisione del 1468, come abbiamo visto sopra, p. 141. Allora fu deliberato l'incanto per gli oggetti impegnati per un valore superiore a sei lire, ma il limite fu abbassato a tre lire, come nei capitoli del 1481, già in quelli del 1471, come vedemmo.

all'incanto, con facoltà ai proprietari di riscattarli fino al momento in cui l'incanto abbia luogo; se però gli stimatori ufficiali non attribuiranno ai pegni tanto valore dá poter soddisfare il prestatore della somma sborsata e dell'interesse, ovvero se per qualsiasi ragione non potranno esser venduti a un tale prezzo, essi resteranno in libera proprietà del prestatore; per contro, se saranno venduti per un prezzo superiore alla somma a lui spettante, l'avanzo dovrà esser versato al Monte Comune, che lo restituirà al proprietario dopo averne detratte le spese relative all'incanto. Per quei pegni poi sui quali sia stata imprestata una somma non superiore a tre lire, e che non vengano riscattati entro tredici mesi, dovrà farsi un pubblico bando secondo il sistema in vigore per tutti i pegni nelle prime condotte; se dentro un mese dal giorno del bando essi non saranno stati ancora riscattati, i prestatori ne resteranno i legittimi proprietari. Più recisamente che non si fosse fatto per l'addietro vengono ora confermate, per accondiscendere al desiderio dei prestatori, due condizioni che sostanzialmente erano già stabilite anche nelle precedenti condotte. La prima è che, durante il decennio per cui hanno vigore i capitoli, i prestatori non siano tenuti a pagare altra tassa se non quella dei 1200 fiorini, e siano esenti da ogni e qualsiasi altra tassa o imposta o contribuzione, sì ordinaria che straordinaria [1] all'infuori delle consuete gabelle e dei consueti pedaggi e della mancia solita a pagarsi ogni quadrimestre all'ufficio degli Otto, la quale però, ad evitare che andasse continuamente elevandosi come aveva fatto fino allora, viene definitivamente fissata nella somma di dieci fiorini. L'altra condizione ora solennemente confermata è quella dell'assoluto monopolio del prestito su pegno nella città di Firenze e in un raggio di otto miglia all'intorno, a favore dei concessionari. Si aggiunge inoltre che se, contrariamente a questi impegni assunti dal Comune, venisse imposta ai prestatori una qualsiasi contribuzione all'infuori di quanto doveva far loro carico a tenore dei capitoli, ovvero venisse concessa facoltà a qualsiasi ebreo o cristiano di prestare su pegno a Firenze o nel raggio di otto miglia,

(1) In occasione di un accatto imposto nel 1488, fu stabilito che esso dovesse far carico anche agli ebrei della città e del territorio fiorentino (Arch. fior., *Consiglio del Cento*, vol. 2, c. 126b), ma probabilmente in pratica ne saranno stati esentati quegli ebrei che erano compresi nei capitoli di cui ora ci occupiamo.

gli attuali concessionari saranno fin da quel momento esenti dalla tassa dei 1200 fiorini, e potranno senz'altro cessare l'esercizio del prestito, ovvero, se a loro piacerà, potranno continuarlo senza tuttavia esser tenuti a pagare la relativa tassa. Il diritto di dimora in Firenze e di esenzione dal segno è concesso, derogando alla provvisione del 1463, a quindici ebrei per ogni banco, e alla famiglia di ciascuno di loro, qualunque sia il numero dei suoi componenti, oltre che a tutte le donne e a tutti i fanciulli minori di 12 anni, anche non appartenenti alle famiglie dei prestatori (1). Con ciò l'obbligo del segno veniva ad essere in pratica quasi abolito, tanto più che la stessa convenzione, pur confermandolo per coloro che non fossero compresi tra gli esonerati, stabilisce tuttavia che anch'essi ne vadano esenti nel giorno del loro arrivo in Firenze e in quello della loro partenza, del pari che per tutto il tempo in cui si trovassero a viaggiare nello Stato fiorentino, e aggiunge inoltre che essi non possono esser ritenuti in contravvenzione nel caso che, avendo su di sè il segno, questo si trovi, per incuria o per altra causa, ad esser coperto e non visibile. La tassa a favore dell'Opera di S. Spirito dovrà esser pagata dagl'impegnanti e non già dai prestatori, a cui carico essa era stata posta nel 1458 perchè allora essi non erano tenuti al pagamento di alcuna tassa a favore del Comune (2). I capitoli chiariscono inoltre che nonostante l'obbligo solidale al pagamento dei 1200 fiorini annui, gli ebrei prestatori non costituiscono una sola e unica società sì da poter esser tutti tenuti solidalmente responsabili per debiti privati, e che solo gli associati nell'esercizio di uno stesso banco potranno esser tenuti responsabili l'uno per l'altro relativamente a cose spettanti alla loro azienda comune (3).

Durante questa condotta, e precisamente nel 1488, ebbe luogo quel tumulto popolare contro i prestatori del quale già parlammo lungamente a suo luogo (4). Esso trascorse però senza

---

(1) Per il numero totale degli ebrei fiorentini v. quel che avremo occasione di dire nel capitolo IV.

(2) Questa motivazione può farci ritenere che già nelle due condotte precedenti, per le quali vigevà la tassa a favore del Comune, fosse stato disposto che la tassa devoluta all'Opera di S. Spirito facesse carico non al prestatore ma all'impegnante.

(3) Cfr. quanto abbiamo detto più sopra, p. 124.

(4) V. sopra, p. 56-59.

modificare le condizioni degli ebrei fiorentini, tanto che allo spirare della condotta nel 1491, essa fu rinnovata senza difficoltà.

La concessione del 1491 (1) recava la data del 15 dicembre, ed era stipulata dagli Ufficiali del Monte, che qualche mese prima avevano ricevuto facoltà dal Consiglio del Cento di deliberare nei riguardi degli ebrei prestatori per il periodo di 25 anni. Le condizioni erano in tutto eguali, compresa la tassa annua di 1200 fiorini, a quelle già convenute nel 1481. A capo di ciascuno dei quattro banchi rimase la stessa famiglia che ne aveva avuto l'esercizio fino allora: al Borghese i figli del già defunto Vitale da Pisa, Isach e Simone, ai Vecchietti Manuele e Abramo d'Isach da Fano insieme coi loro figli, Isach e Jacob di Manuele e Angelo di Abramo, e con Jacob di Abramo di Salomone da Prato; ai Quattro Pavoni Abramo di Dattilo da S. Miniato, coi nipoti Isach e David di Manuele di Abramo; alla Vacca Dattilo di Salomone di Vitale da Camerino. Manuele da Camerino non figura nella concessione, perchè si era ritirato dal banco della Vacca fino dal 1490 (2); più tardi però, il 23 dicembre 1491, egli figura fra i soci nominati da Abramo da S. Miniato (3), e successivamente lo ritroviamo di nuovo alla Vacca (4).

Questa condotta, che a differenza delle precedenti era stata conclusa senza alcun contrasto, s'iniziò tranquillamente, nè per varii anni fu apportato alcun mutamento alle condizioni del prestito e degli ebrei prestatori in Firenze. Ma la situazione venne a cambiarsi d'un tratto con l'istituzione del Monte di

---

(1) Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 125ª; v. *Appendice*, documento XLIX. Se ne trova un breve ricordo in Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 170ª.

(2) *O. G.*, vol. 95, c. 51ª.

(3) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 166ª; *Balie*, vol. 39, c. 134ª. Altri soci nominati per questa condotta: Ventura di Abramo da Perugia, alla Vacca (15 dicembre 1491, *Capitoli*, vol. 102, c. 165ª; *Balie*, vol. 39, c. 133ᵇ); Lazzaro di Abramo da Camerino, alla Vacca (23 dicembre 1491, *Capitoli*, vol. 102, c. 171ª; *Balie*, vol. 39, c. 134ª) e ai Vecchietti (25 agosto 1492, *Capitoli*, vol. 102, c. 172ᵇ; *Balie*, vol. 39, c. 135ᵇ); Elia di Dattero da Vigevano, coi figli, ai Quattro Pavoni (15 dicembre 1491, *Capitoli*, vol. 102, c. 171ª; *Balie*, vol. 39, c. 133ª); Zaccaria di Dattilo d'Abramo da S. Miniato, e Abramo di Manuele d'Abramo da S. Miniato, pure ai Quattro Pavoni (2 gennaio 1492, *Capitoli*, vol. 102, c. 171ᵇ; *Balie*, vol. 39, c. 134ª). Oltre a queste nomine di soci per l'esercizio del prestito, troviamo in quest'epoca una quantità di nomine limitate al solo effetto del conferimento dell'esenzione dal segno distintivo (*Capitoli*, vol. 102, c. 172ª-173ᵇ; *Balie*, vol. 39, c. 134ª-138ᵇ).

(4) Già il 2 settembre 1495 (*O. G.*, vol. 102, c. 7ª e 275ᵇ).

Pietà e con la revoca dei capitoli feneratizi, deliberate dopo l'espulsione di Piero de' Medici. Col 21 aprile 1496, le concessioni feneratizie furono annullate, ed entro un anno da questa data tutti i banchi di prestito tenuti fino allora dagli ebrei vennero chiusi. I loro proprietari poterono trattenersi ancora per alcuni anni a Firenze, senza però aver facoltà di esercitare il prestito su pegno, finchè al principio del secolo XVI furono costretti a esulare (1).

Col ritorno dei Medici, le porte di Firenze vennero ad esser riaperte anche agli ebrei. Già vedemmo come i da Pisa, i da Fano, i da Prato, e i da S. Miniato, insieme con la famiglia da Rieti, fossero richiamati a Firenze nel 1514, e come si stipulassero con loro nuovi capitoli per l'esercizio del prestito (2). Il testo di questa convenzione non ci è pervenuto, e poco possiamo sapere delle condizioni che essa conteneva. La tassa fu, per i primi anni della concessione, notevolmente ridotta, probabilmente perchè gli ebrei non avevano più il monopolio del prestito, che era esercitato anche dal Monte di Pietà; essa ammontava a 150 fiorini per ognuno dei due banchi nei primi tre anni, ed era raddoppiata dal quarto anno in poi, venendo così a essere eguale in proporzione a quella dell'epoca repubblicana (3). Altre notizie sulle condizioni fatte ora agli ebrei prestatori possiamo desumere da accenni incidentali che troviamo in varie fonti. Così, ci è dato di sapere con sicurezza che gli Otto di Guardia e Balia continuavano ancora ad avere l'esclusiva giurisdizione sugli ebrei, per la testimonianza che ci fornisce in proposito un ambasciatore veneto nella sua relazione sullo Stato fiorentino (4), oltre che per la presenza di numerosi e svariati atti relativi agli ebrei nei registri degli Otto di questo periodo. Sappiamo pure che agli ebrei venne concessa l'esenzione dal pagamento di ogni debito che eventualmente avessero contratto in precedenza col Comune di Firenze (5). Inoltre, una

---

(1) Per tutto ciò v. sopra, p. 66-67 e 78-80.

(2) V. sopra, p. 81-88.

(3) Arch. flor., *Capitoli*, vol. 102, c. 179ª. Il Passerini, *op. cit.*, p. 551, dice che la tassa fu ridotta da Giulio de' Medici a 300 fiorini. Ciò potrà riferirsi ai primi tempi della nuova condotta, in cui i banchi erano due.

(4) Albèri, *Relazioni degli ambasciatori veneti*, serie II, vol. 1, Firenze 1839, p. 40.

(5) Dopo il 1516 l'ebreo prestatore d'Arezzo chiese che gli fosse concessa questa esenzione, come era stata concessa ai prestatori di Firenze (Arch. flor., *Capitoli*, vol. 102, c. 211ª).

lettera ebraica di Shelomò (Salomone) da Montalcino, uno dei prestatori del 1514 (1), c'informa che i capitoli accordavano agli ebrei completa esenzione dalle gabelle durante il primo anno della condotta (2), e che per l'esercizio di tutti i banchi dello Stato si dava la preferenza alle famiglie che praticavano il prestito in Firenze (3). Quali fossero i banchi fiorentini, non sappiamo con precisione; solo di uno di essi, il banco de' Nobili, troviamo menzionato il nome (4). Neppure sappiamo se la tassa sopra le singole operazioni di prestito, che era stata assegnata da prima all' Opera di S. Spirito e che ora si era voluto devolvere a vantaggio della chiesa di S. Croce, fosse o no ricondotta alla primitiva destinazione; solo ci è noto che durante le trattative per la conclusione dei capitoli, nel mese di ottobre 1514, gli Operai di S. Spirito si rivolsero a Lorenzo de' Medici per chiedergli che questa tassa fosse stabilita a favore della loro chiesa, come si era praticato per l'addietro (5).

Tra le cause del rinnovamento del prestito ebraico nel 1514 ricordammo già l'insufficienza delle risorse del Monte di Pietà di fronte ai bisogni della popolazione. E infatti, ai banchi che furono allora aperti dagli ebrei il popolo ricorreva di continuo e largamente, nonostante la presenza del Monte di Pietà, che evidentemente non bastava da solo a sopperire a tutte le occorrenze. Salomone da Montalcino scrive nella sua lettera or ora menzionata che « la città è vasta e piena di affari; e così è, in vero, che dalla mattina alla sera, fino a cinque o sei ore, nei giorni in cui i banchi sono aperti, non cessano mai di venire a chieder denaro, ed è cosa che nessuno crederebbe se non la vedesse coi suoi occhi come la vedo io (6) ». Probabilmente a causa di questa considerevole affluenza di richiedenti, i fratelli da Rieti domandarono nel 1518 di poter aprire in Firenze un nuovo banco, il che fu loro concesso, dietro corresponsione della tassa annua di 300 fiorini (7).

---

(1) Era « governatore » o amministratore dei da Rieti (v. sopra, p. 83).

(2) Cod. Laurenziano Pl. 88, 19, c. 20ª; v. *Appendice*, documento LI.

(3) Ibid.

(4) *O. G.*, vol. 161, c. 23ᵇ (6 febbraio 1515).

(5) Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, filza 116, c. 453: v. *Appendice*, documento L.

(6) *Appendice*, documento LI.

(7) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 180ª-ᵇ.

I capitoli vennero rinnovati, prima ancora della loro scadenza, il 30 agosto 1524, ma non senza qualche contrasto, come resulta da una lettera di Daniel da Pisa a Francesco del Nero (1). I concessionari erano gli stessi della condotta precedente, e probabilmente erano le stesse anche le condizioni; soltanto la validità era limitata a cinque anni a partire dal 1° settembre 1524, e la tassa assegnata a ciascun banco ammontava a 300 fiorini per ogni anno (2). Però, questa condotta ebbe la stessa sorte di quella del 1491; prima che giungesse al termine, essa fu improvvisamente revocata con la provvisione del 6 giugno 1527, e dentro un anno gli ebrei prestatori dovettero lasciare Firenze, cercando altrove una sede più sicura ove poter trasferire la loro dimora (3). È pervenuta fino a noi la lettera che uno dei prestatori fiorentini diresse allora a un amico per pregarlo di consiglio e di appoggio per la scelta di una località atta ad aprirvi un nuovo banco di prestito (4).

Più tardi, Cosimo I ripristinò ancora una volta il prestito ebraico nei suoi Stati, ma limitatamente al territorio (5); nella città di Firenze l'esercizio del prestito da parte degli ebrei cessò per sempre nel 1527.

Giunti così al termine di questa rassegna delle vicende esteriori dei banchi ebraici in Firenze, e delle norme emanate in proposito dai magistrati fiorentini o determinate dalle convenzioni da loro stipulate con gli ebrei, dobbiamo ora, cercando di trar profitto dagli scarsi e sporadici elementi fornitici dalle nostre fonti, rivolgere uno sguardo alle condizioni interne di questi banchi, per esaminare come essi fossero costituiti, come funzionassero, e quali fossero i caratteri e la personalità dei prestatori.

Numerose erano in Italia le famiglie ebraiche che esercitavano il prestito. Pressochè in ogni città e in ogni borgo di qualche importanza troviamo, fra il trecento e il cinquecento, banchi di prestito affidati dai principi o dalle repubbliche a banchieri ebrei, e molte pertanto di quelle famiglie ebraiche

---

(1) La lettera, datata 6 settembre 1524, si trova in un codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (II, III, 48², c. 100ª); v. *Appendice*, documento LII.

(2) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 181ª-b.

(3) Per tutto ciò v. più sopra, p. 85-86.

(4) Cod. Kaufmann 532 (nella Biblioteca della R. Accademia delle Scienze di Budapest), n. 63; v. *Appendice*, documento LIII.

(5) I capitoli relativi sono stati citati sopra, p. 88, n. 1.

che erano in possesso di sufficienti capitali, accumulati per lo più nei secoli precedenti con la mercatura, erano tratte allora a occuparsi dell'esercizio del prestito, che, come abbiamo visto accadere in Firenze, si trasmetteva per solito di padre in figlio, per lunga serie di generazioni. Di consueto le singole famiglie non costituivano ciascuna una casa bancaria separata, ma invece, per poter disporre con maggior facilità e con maggiore ampiezza di un rilevante capitale mobile, si raggruppavano in società comprendenti più banchieri o famiglie di banchieri. Una stessa società esercitava talvolta diversi banchi, in diverse località, e assai spesso uno stesso individuo o una stessa famiglia apparteneva a varie società contemporaneamente, venendo così ad avere interessi e relazioni di affari in varie città italiane. Così, vediamo frequentemente i prestatori ebrei di Firenze aver banco in pari tempo anche altrove. Abramo di Dattilo da S. Miniato, il principale concessionario dei capitoli del 1437, era già prima associato coi suoi fratelli per il banco di S. Miniato, e con un suo cugino, Ventura di Sabbato, per il banco di Pescia [1]. Jacob da Perugia, proprietario con alcuni soci del banco dei Soldani a Firenze fin dal 1437, faceva parte, dal 1439, di un'altra società che aveva banco a Fano [2]. Guglielmo da Montalcino, uno dei soci nominati da Abramo da S. Miniato nel 1438 per l'esercizio del prestito a Firenze, ebbe pure banchi a Colle Val d'Elsa, a Montalcino, a Prato, e a Siena [3]. Anche la famiglia da Rieti aveva banco a Siena [4] nello stesso tempo che a Firenze. Una delle case bancarie ebraiche più cospicue, e forse la più cospicua d'Italia, per la vastità e la molteplicità delle sue aziende diramantisi in molte regioni italiane, era quella dei da Pisa. Isacco di Manuele da Rimini o da Pisa, oltre a possedere, a quanto pare, i banchi di Rimini e di Forlì [5], era associato, fin dal principio del terzo decennio

(1) V. sopra, p. 33.

(2) Luzzatto, *I banchieri ebrei a Urbino nell'età ducale*, Padova 1902, p. 31.

(3) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 100, c. 16ª; Piccolomini-Mengozzi, *Il Monte dei Paschi di Siena*, I, Siena 1891, p. 160 e 195; *O. G.*, vol. 46, c. 49ᵇ.

(4) Piccolomini-Mengozzi, *op. cit.*, I, p. 217, 253, 266.

(5) In queste città aveva dimorato prima di stanziarsi a Pisa; il banco di Forlì era più tardi in mano dei suoi discendenti, che al principio del secolo XVI lo cedevano ai fratelli Abramo e Gentilomo da Fano (A. Garzanti, *Un banco ebreo in Forlì*, in *La Romagna*, V (1908), p. 266-279). Egli apparteneva forse alla famiglia di quel prestatore Manuele o Emanuele da Rimini di cui parla A. Cisceto, *Gli ebrei in Padova*, Padova 1901, p. 18-22, e che sarà da identificarsi con quel Menachem ben Nathan da Rimini il cui testamento fu pubblicato dal Berliner in *Ha-medabber*, Berlin 1881, p. 47.

del secolo XV, con la moglie e con le nipoti nella proprietà dei banchi di Pisa e di S. Gemignano che esse avevano ereditato dai loro maggiori (1), ed estese ben presto le sue relazioni d'affari in altre località: nel 1427 concluse, con varii soci, capitoli feneratizi per il Monte S. Savino (2); nel 1431 si aggregò alla compagnia dei prestatori di Prato (3); nello stesso anno ottenne una condotta, insieme con Angelo di Gaio, dalla repubblica di Lucca (4), e finalmente nel 1448 ne ottenne un'altra per Firenze, insieme col figlio emancipato Vitale, che già dieci anni prima, all'inizio del prestito ebraico in Firenze, si era associato ai prestatori di questa città (5). Vitale da Pisa, rimasto a capo della casa bancaria dopo la morte del padre, dette ad essa tale impulso con la sua attività e con la sua abilità, da divenire incontrastatamente il primo e il più importante fra i prestatori della Toscana e forse dell'Italia intera. Oltre ai banchi già ricordati nei quali successe al padre, egli esercitò pur anche, insieme con diversi soci, quello di Arezzo (6) e quello di Siena (7), e dopo la sua morte vediamo che la casa da Pisa, rappresentata dai figli suoi, Isacco e Simone, era interessata anche in varii banchi di prestito a Ferrara, a Padova, a Venezia (8), e forse anche a Bologna (9).

Oltre a questi casi di società aventi carattere continuativo, incontriamo pure esempi di mutui occasionali, che una casa bancaria concedeva ad un'altra per qualche occorrenza straordinaria. Così, nel 1463, i prestatori ebrei di Perugia inviarono un loro rappresentante a Firenze per chiedere in prestito agli ebrei fiorentini la somma di 1200 fiorini che essi a lor volta dovevano prestare al Comune di Perugia (10).

---

(1) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 81b, 86a; *La famiglia da Pisa*, docum. II, p. 66-67.

(2) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 104a.

(3) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 100, c. 14a-b.

(4) Lonardo, *Gli ebrei a Pisa sino alla fine del secolo XV*, in *Studi storici*, VIII (1899), p. 62, n. 1.

(5) V. sopra, p. 34 e 183.

(6) Almeno a partire dal 1481; Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 72a; *La famiglia da Pisa*, documento VII, p. 73-74.

(7) Piccolomini-Mengozzi, *op. cit.*, I, p. 73-74.

(8) Jechiel Nissim da Pisa, *Chajjê 'Olam* (ms. nel Jewish Theological Seminary di New York), c. 99a. Il passo è pubblicato nel mio studio *Ancora sulla famiglia da Pisa*, in *Rivista Israelitica*, X (1913-15), p. 16-17, documento VI.

(9) Isacco e Simone da Pisa nominano un loro procuratore a Bologna con atto notarile del 26 luglio 1496 (Arch. fior., *Notarile, Protocolli di Ser Piero da Vinci*, 1495-98, c. 224b).

(10) Fabretti, *Sulla condizione degli ebrei in Perugia dal XIII al XVII secolo*, Torino 1891, n.° 26, p. 75-76.

Può a tutta prima apparire strano che i banchieri ebrei preferissero frazionare i loro capitali, impiegandoli in numerose aziende in ciascuna delle quali avevano diversi soci, piuttosto che esercitare ciascuno un banco per proprio conto esclusivo; ma tale sistema era così largamente seguito che non poteva non aver le sue cause. Probabilmente si cercava così di attenuare gli effetti dei non infrequenti casi, dei quali abbiamo già incontrato varii esempi, che traevano i banchi a subita rovina. Talvolta, quando il disastro era di natura tale da colpire, più che il banco, la persona stessa del prestatore, come nei casi di Salomone da Terracina e di Vitale da Montalcino, la precauzione poteva resultare inefficace, ma in altre occasioni essa poteva valere a far sì che il danno restasse limitato alle somme investite in un singolo banco e non travolgesse tutta quanta la fortuna del prestatore. Così accadde ai da Pisa quando il banco di Padova tenuto da Chajjim Meshullam, nel quale essi avevano impiegato la somma di 1500 ducati, fu depredato durante il sacco di Padova del 1509 (1).

Come apprendiamo da questo episodio dei da Pisa, e come del resto avremmo potuto agevolmente congetturare, in molti casi si trattava di un semplice deposito fruttifero o con compartecipazione agli utili, e il depositante non aveva da curarsi minimamente della direzione e dell'amministrazione dell'azienda. A operazioni di questo genere alludono senza dubbio i capitoli fiorentini del 1448 quando determinano che qualsiasi ebreo ha facoltà di fare prestiti o depositi presso i banchieri fiorentini, senza limitazione nè di capitale nè d'interessi, e quando parlano poi dei libri in cui i banchieri tenevano nota dei loro creditori (2).

Depositi di tal genere erano fatti talvolta anche da capitalisti cristiani. Il secondo dei passi testè citati dei capitoli del 1448 parla di creditori « tanto cristiani quanto ebrei », e più tardi troviamo alcune disposizioni legislative in proposito.

---

(1) Jechiel Nissim da Pisa, nel passo citato sopra, p. 154, n. 8. Per il saccheggio dei banchi degli ebrei padovani e la devastazione del loro cimitero v. Ciscato, *op. cit.*, p. 60 e 198 segg., e Morpurgo, *L'Università degli ebrei in Padova nel XVI secolo* (estr. dal *Bollettino del Museo civico di Padova*, XII), Padova 1909, p. 4. Il banchiere Chajjim Meshullam è evidentemente identico con quel « Vita » (nome italiano corrispondente all'ebraico Chajjim), la depredazione del cui banco è esplicitamente ricordata nei *Diarii* del Sanudo, t. VIII, p. 528.

(2) V. i passi relativi presso Ciardini, documento VI, p. xxviii e xxxv.

Il Comune, rilevando che con tali depositi si veniva ad eludere in pratica la vigente norma che vietava ai cristiani l'esercizio del prestito, volle colpirli con gravi misure fiscali. Sebbene i capitoli del 1448 stabilissero che non si potesse imporre agli ebrei di presentare i libri dove tenevano segnati i loro creditori, tuttavia una provvisione del 1457, salvando la lettera della disposizione dei capitoli, impose agli ebrei di comunicare, sotto pena di una grave multa, l'ammontare dei depositi fatti presso di loro da cristiani, pur tacendo, se volevano, il nome di questi loro creditori, e di pagare una tassa del 10 % su tali depositi, che doveva poi esser posta a carico dei depositanti (1). Una tassa analoga, ma ancor più grave, nella misura del 12 %, fu imposta con una provvisione del 1475 (2). Non resulta adunque ingiustificato il timore espresso da Domenico Cecchi che la presenza degli ebrei prestatori potesse indurre anche i cittadini a esercitare il prestito « sotto el mantello » (3).

I banchi degli ebrei fiorentini erano infatti destinati esclusivamente all'esercizio del piccolo prestito su pegno, nè compivano normalmente altre operazioni, salvo il cambio del denaro di cui parlano i capitoli del 1481. I prestiti degli ebrei allo Stato, dei quali abbiamo incontrato alcuni esempi, avevano carattere del tutto eccezionale, e di solito erano infruttiferi; tanto più eccezionale fu il caso del prestito indiretto al Comune di Perugia.

Del problema, oltremodo interessante, dell'ammontare dei capitali impiegati nei banchi ebraici fiorentini e del guadagno che ne veniva ritratto, mi sono già occupato ampiamente più sopra, in un'apposita nota, alla quale mi limito pertanto a rimandare il lettore (4).

Come si svolgesse l'attività dei banchi e come procedessero le operazioni di prestito, possiamo desumere, oltrechè da qualche accenno dei documenti ufficiali, sopra tutto da due registri dei banchieri ebrei fiorentini che, risparmiati dall'opera distruttrice del tempo, si sono conservati fino a noi. Per coadiuvare i proprietari nei rapporti col pubblico e nell'amministrazione dell'azienda, erano addetti a ciascun banco varii impiegati, in numero maggiore o minore secondo l'importanza del banco.

---

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 148, c. 169b. La cosa è riferita anche nelle *Istorie* di Giovanni Cambi, in *Delizie degli eruditi toscani*, t. XX, p. 349.

(2) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 166, c. 41b.

(3) V. *Appendice*, Documento XXI.

(4) È la nota posta in fine del cap. II della parte I.

Essi vengono designati con denominazioni diverse secondo i loro varii uffici. Le concessioni feneratizie parlano infatti di « discepoli, ministri, o fattori » [1], e una volta anche di un « governatore » [2]; e in fonti ebraiche troviamo le denominazioni di « conduttore » (מנהיג) [3] e di « amministratore » (בן משק) [4]. Non infrequente poi è la menzione dell'ufficio di « cassiere » [5]. Il personale del banco, quando si presentava un cliente per pignorare un oggetto e per ritirare una somma in prestito, procedeva anzi tutto a una stima del pegno che veniva offerto, per determinare il massimo della somma che su di esso poteva venir prestata. Per lo più l'impegnante avrà senza dubbio ritirata subito tutta la somma, ma troviamo anche dei casi in cui, certamente affine di dover poi pagare un minore interesse, si preferiva prendere da prima soltanto una parte della somma che il prestatore era disposto a sborsare, riservandosi di ritirare poi il resto in rate successive via via che ne sorgesse il bisogno. Incontriamo pure tracce di qualche caso in cui il richiedente, desiderando una somma maggiore di quella che il banchiere gli offriva, riprendeva il suo pegno e se ne andava senza aver nulla concluso. Di ciascuna operazione di prestito veniva presa esatta nota dai prestatori in un apposito giornale, che, come tutti i registri commerciali e in genere tutte le scritture degli ebrei durante l'epoca di cui ci occupiamo, era tenuto in lingua ebraica. Il giornale conteneva tre colonne: nella prima il banchiere segnava il nome, la paternità e il domicilio dell'impegnante, aggiungendovi tutte quelle altre indicazioni che potessero servire a identificarlo con sicurezza. Nella seconda colonna notava la somma data in prestito, non tralasciando d'indicare anche in quali monete effettive il pagamento aveva avuto luogo, e lasciando spazio sufficiente per prender poi nota del riscatto del pegno o dell'altro eventuale esito dell'operazione. Nella terza colonna poi faceva una minuta descrizione dell'oggetto impegnato. Quando sopra uno stesso

---

(1) Così nei capitoli del 1437, del 1448 e del 1481, passim. Per la denominazione di « fattore » v. anche il documento XI del Ciardini, p. xl (Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 153, c. 152b; cfr. anche la provvisione precedente, ibid., c. 152a).

(2) Nella concessione del 1514; v. sopra, p. 83.

(3) Cod. Laur. Pl. 88, 19, c. 20a; cod. Kaufmann 532, n.° 54.

(4) Cod. Kaufmann 532, ibid.

(5) Ad esempio, il « cassiere » del Borghese, *C. G.*, vol. 40, c. 42a (Ciardini, Documento XVII, p. liij).

pegno avevano luogo successivamente altri versamenti, questi venivano registrati al di sotto del primo, nella seconda colonna, ciascuno con l'indicazione della sua data. Le varie partite registrate in ciascuna pagina erano contrassegnate da un numero d'ordine (1). L'impegnante riceveva dal prestatore una polizza in cui il banchiere aveva notato la data del prestito, l'ammontare della somma prestata, la natura del pegno, e la pagina del libro dove l'operazione era stata registrata (2). Probabilmente anche al pegno, che restava depositato nel banco e doveva esser mostrato al proprietario ad ogni sua richiesta, veniva unito un polizzino contenente un rinvio alla registrazione fattane nei libri del banco. Quando poi l'impegnante si presentava per riscattare il suo pegno, si faceva il computo degl'interessi maturati fino a quel giorno, e, avvenuto il pagamento del capitale e degl'interessi e restituito il pegno, si prendeva nota del riscatto e della sua data nella seconda colonna del giornale in cui era stato registrato il prestito, sotto all'indicazione della somma prestata. Raro era il caso che l'impegnante lasciasse trascorrere il termine utile per il riscatto del pegno; quasi sempre procedeva in tempo al riscatto, ovvero «rinnovava» il prestito, vale a dire si presentava, prima che scadesse il termine dei tredici mesi, pagava gl'interessi maturati fino allora, o li faceva segnare in aumento del capitale, e otteneva così che la scadenza del prestito venisse prorogata di altri tredici mesi dalla data del rinnovamento. Quando non avveniva in tempo utile nè il riscatto nè il rinnovamento, si procedeva al bando ovvero all'incanto del pegno, secondo il sistema vigente. Nell'epoca a cui si riferiscono i registri a noi pervenuti si portavano all'incanto i pegni su cui era stata prestata una somma superiore a tre lire, e per gli altri si faceva bandire che se entro un mese dalla data del bando essi non fossero stati riscattati, sarebbero rimasti proprietà del prestatore. Il resultato dell'incanto o del bando veniva annotato con la sua data nel consueto giornale, sotto all'indicazione della somma prestata. Tanto per il bando quanto per l'incanto i prestatori solevano lasciar trascorrere parecchio tempo dopo la scadenza

(1) Tutto ciò resulta da un esemplare di questi registri conservato nell'Archivio fiorentino, del quale parlo più a lungo nella nota posta in fine di questo capitolo.

(2) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 134, c. 85a; v. *Appendice*, documento XLII.

dei tredici mesi; evidentemente essi attendevano che i pegni scaduti venissero ad essere una certa quantità, sì da giustificare le spese non irrilevanti della procedura (1). Il giornale di cui abbiamo parlato finora doveva evidentemente essere integrato da un libro di cassa, del quale però non si è conservato nessun saggio (2). Si è invece conservato, e si trova oggi nella Biblioteca Vaticana, un interessante esemplare di un'altra scritturazione che era tenuta dagli ebrei fiorentini: l'inventario del banco della Vacca, redatto nel marzo 1477. Esso contiene, ordinatamente classificata, l'enumerazione di tutti i pegni allora depositati nel banco della Vacca, indicando per ciascuno di essi il nome dell'impegnante, l'ammontare della somma prestata, la data del prestito, e il luogo del libro principale, analogo a quello di cui abbiamo parlato or ora, dove ne era stata presa nota da prima (3).

Sarebbe un errore immaginarsi i prestatori ebrei dell'età della rinascenza sotto l'aspetto di uomini ignobili e spregevoli, dall'anima immiserita nell'esclusivo amore del lucro. Come la loro professione, non solo autorizzata, ma voluta dallo Stato, e da esso minutamente regolata e controllata, aveva un carattere assai diverso da quello dell'usura illegale e clandestina, incontrollata nella sua azione e illimitata nella sua misura, così anche la loro personalità era assai diversa da quella del volgare usuraio Le fonti ci mostrano come essi fossero di solito uomini rispettabili e rispettati, dotati di sentimenti nobili e signorili, cultori assai spesso di lettere, di poesia, di filosofia, più spesso ancora liberali mecenati di letterati e di studiosi. Nella terza parte di questo lavoro, destinata a illustrare l'attività letteraria e scientifica degli ebrei fiorentini, ritroveremo pressochè tutti i nomi di coloro che abbiamo imparato a conoscere come prestatori. L'esempio più cospicuo di questo tipo di banchieri ci vien porto dalla famiglia da Pisa, da me studiata minutamente in un'apposita

---

(1) Anche queste notizie sono desunte dal registro ricordato nella nota 1 a p. 158.

(2) Un libro di tal genere è citato, col nome ebraico di עֵרֶךְ, nello stesso registro più volte menzionato.

(3) Di questo inventario fa data da me una minuta descrizione in un'apposita monografia dal titolo *Un registro ebraico di pegni del secolo XV*, pubblicata in *Zeitschrift für hebräische Bibliographie*, XV (1911), p. 182-185, e XVI (1913), p. 127-142. V. anche la nota posta in fine di questo capitolo.

monografia [1], alla quale rimando il lettore che desiderasse maggiori informazioni in proposito. Qui rileverò soltanto, a proposito di Vitale da Pisa la figura più notevole fra i prestatori fiorentini, che un documento ufficiale c'informa esser resultato agli Otto di Guardia e Balia che da molte e molte persone degne di fede egli veniva elogiato per la sua onesta vita, per le sue abitudini elemosiniere, e per i suoi buoni costumi [2]; e ricorderò ancora l'atto di Manuele da Camerino, il prestatore minacciato di morte dal popolo nel 1488, che col suo testamento volle lasciare un legato a favore del Monte di Pietà [3].

(1) Pubblicata in *Rivista Israelitica*, V (1908), p. 227-238, VI (1909). p. 21-30, 102-118, 160-170, 223-232, VII (1910), p. 9-19, 72-86, 146-150, e in estratto (*La famiglia da Pisa*, Firenze 1910), e seguita da un secondo articolo, *Ancora sulla famiglia da Pisa*, nella stessa *Rivista*, X (1913-15), p. 48-59, 123-127 (estratto, Firenze 1915).

(2) *O. G.*, vol. 72, c. 95b: « actenta et considerata conditione gradu et qualitate dicti Vitalis quem a pluribus et pluribus fidedignis honeste vite et elemosinarum largitorem et bonorum morum esse commendatum invenerunt ».

(3) V. sopra, p. 74.

NOTA

I due libri ebraici di contabilità.

I registri ebraici di cui ho parlato nel capitolo che precede meritano di esser qui descritti un po' più ampiamente, sopratutto in considerazione della rarità di tali saggi di scritture contabili ebraiche a noi pervenuti [1]. Naturalmente non è questo il luogo per uno studio particolareggiato dei due manoscritti dal punto di vista linguistico e da quello paleografico, studio interessantissimo del resto per le molte

(1) Di registri contabili tenuti in ebraico da ebrei italiani, oltre ai due che formano l'oggetto di questa nota, non ce ne è pervenuto integralmente, per quanto si sappia finora, che un altro soltanto, sul quale si può vedere il breve cenno di S. De Benedetti, *Un manoscritto cavense in caratteri rabbinici*, in *Arch. stor. per le province napoletane*, VIII (1883), p. 766-774. Frammenti di un altro furono usati come fogli di guardia nella legatura di un volume del Jewish Theological Seminary di New York, come appresi da una comunicazione privata del bibliotecario D.r A. Marx. Di alcuni libri di un prestatore di Este e di Piove di Sacco sono conservati varii estratti nella traduzione italiana eseguita in occasione di una causa, pubblicati da A. Medin e G. Tolomei nella loro memoria *Per la storia aneddotica dell'Università di Padova nel secolo XVI*, in *Atti e memorie della R. Accad. di scienze lettere ed arti in Padova*, vol. XXVI, disp. II (1911) p. 103 e segg. Oltre a questi registri, si hanno poche note contabili staccate, quali una serie di note provenienti da banchieri di Padova, pubblicate da me, sotto il titolo *Alcune note ebraiche di contabilità del secolo XVI*, in *Rivista*

peculiarità che sotto ambedue gli aspetti essi ci presentano e che richiedono a chi voglia interpretarli ardua e non breve fatica. Per l'uno dei due manoscritti ho già compiuto tale studio in un'apposita monografia, e anche per l'altro lo compirò probabilmente in altra occasione. Qui mi limiterò soltanto a ciò che può giovare a farci meglio conoscere come svolgessero la loro attività i banchi degli ebrei fiorentini, e renderò conto senz'altro dei resultati a cui sono giunto esaminando i due volumi da questo punto di vista.

I.

Il manoscritto dell'Archivio di Stato di Firenze.

Il manoscritto ebraico che, come sopra ho detto, è ora conservato nell'Archivio fiorentino (*Archivio della repubblica, stanza 2ª, armadio 7°*), è un grosso volume cartaceo legato in pelle color marrone, contenente 269 carte numerate in cifre ebraiche e in cifre arabe, tanto sul recto che sul verso, dal 3 al 272 (sono dunque compresi nella numerazione i fogli di guardia anteriori), oltre ad alcune poche carte bianche, non numerate, alla fine. Le carte misurano cm. 28 × 39, e sono coperte di una minutissima scrittura di tipo corsivo italiano, di varie mani.

Il volume si apre col 1° ottobre 1473 e giunge fino al 28 febbraio 1475. All'inizio di ciascun mese del calendario giuliano si trova un'intestazione indicante la corrispondente data del calendario ebraico e contenente espressioni di fausto augurio, secondo l'uso seguito di solito nelle scritture ebraiche. Riporto qui a titolo di saggio le intestazioni relative ai primi due mesi, accompagnandole con la traduzione italiana:

(c. 3ª) לק"י בהנו"א קל' אוטוב' רל"ד לוי"א ואמן היום יום ו' ט' ימי' להדש תשרי הרחמן יחדש עלינו את החדש הזה לטובה ולברכה לחיים ולשׂשון ולשׂמחה עם ישועת הנפש והסטון והנוף והוא למען רחמיו הרבים וחסדיו הגדולים יטיב אחריתנו מראשיתנו כאמור והיה ראשיתך מזער (sic) מאד ויישלח לנו משיח צדקנו אשר אליו חסייה נפשנו ויוציאנו מאפלה לאור גדול ונאמר לפניו הללויה וכן יהי רצון אמן.

Israelitica, VIII (1911), p. 54-61, 93-105, e un elenco di spese private pubblicato da I. Elbogen in un articolo intitolato *Una nota di spese del secolo XVI*, nella stessa *Rivista*, III (1906), p. 155-162. Fuori d'Italia, con forme notevolmente diverse da quelle usate dagli ebrei italiani, troviamo saggi di scritture contabili ebraiche in Francia: di due volumi di banchieri ebrei di Vesoul rese conto I. Loeb, *Deux livres de commerce du commencement du XIVe siècle*, in *Revue des études juives*, VIII (1884), p. 161-196, IX (1884), p. 21-50, 187-213, e X (1885), p. 238-239 (un frammento di conti degli stessi banchieri fu poi illustrato da M. Schwab, *ibid.*, LXVIII (1914), p. 222-234); e di un libro di un mercante ebreo di Marsiglia parlò M. Schwab in *Notices et extraits des manuscrits*, XXXIX (1913) p. 462 segg. Lo stesso Schwab ha pubblicato varie note staccate o frammenti di contabilità, italiani o francesi, in *Revue des études juives*, XII (1886), p. 116-117; XXX (1895), p. 289-294; XLI (1900), p. 149-154; L (1905), p. 264; note analoghe di Forcalquier furono pubblicate da I. Lévi nella stessa *Revue*, XXXVII (1898), p. 259-265.

« Nella tua salvezza confido, o Signore (Gen. 49, 18). Con l'aiuto del Signore possiamo noi operare e prosperare, amen. Calende di ottobre 234 [= 1473], per benedizione e lunghezza di giorni, amen. amen (1), oggi, venerdì 9 del mese di Tishri. Iddio misericordioso rinnuovi per noi questo mese per bene e per benedizione. per vita e per giubilo e per gioia, con la salvezza dell'anima, dei beni, e del corpo; ed Egli per la molta sua pietà e per la sua bontà grande renda il nostro avvenire migliore del nostro principio, come è detto (Giobbe, 8, 7): e sarà il tuo principio piccola cosa, ma il tuo avvenire sarà grande assai; e ci mandi il Messia della nostra salvezza al quale anela l'anima nostra, e ci tragga dalle tenebre a grande luce, e noi diremo davanti a lui alleluja. Così sia la sua volontà, amen ».

(c. 16ª) בהנו״א קלי׳ נובמ׳ רל״ד לוי״א ואמן היום יום ב׳ י״ב יט׳ לחדש השמיני הרחמן ישלח ברכה רוחה והצלחה בכל משלח ידינו ויתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיני אדוננו צבור פיורינצה ירום ה׳ הודם ותפארתם ויצילנו מזדונות ומשגנות ומכל פגע רע למען רחמיו הרבים וחסדיו ואל יהננו בנפש צרינו וישלח לנו משיח צדקנו וינאלנו ונזכה לראות בבניין בית בחירתנו אמן ואמן וכן יהי רצון.

« Con l'aiuto del Signore possiamo noi operare e prosperare, amen. Calende di novembre 234 [= 1473], per benedizione e per lunghezza di giorni, amen, amen, oggi lunedì 12 del mese ottavo [Marcheshvan]. Iddio misericordioso mandi benedizione, larghezza e prosperità in ogni intrapresa delle nostre mani, e ci faccia trovare grazia, favore, e benignità presso il popolo di Fiorenza nostro signore, del quale Iddio inalzi lo splendore e la gloria; e ci salvi dalle colpe, sì volontarie che involontarie, e da ogni incontro cattivo, per la molta sua pietà e per la sua bontà; e non ci consegni alla volontà dei nostri nemici; e ci mandi il Messia della nostra salvezza, e ci redima, e possiamo noi avere il merito di vedere la riedificazione della nostra Casa di elezione. Amen, amen, così sia la sua volontà ».

Due volte (per il gennaio 1474, c. 49ᵇ, e per il novembre 1474, c. 207ᵇ), troviamo citati in queste intestazioni augurali versi biblici contenenti il nome del patriarca Isacco, e ciò può farci congetturare che il libro debba attribuirsi a un banchiere di questo nome. Due erano a Firenze tra il 1473 e il 1475 i banchieri ebrei che si chiamavano Isacco: un da Pisa al banco del Borghese, e un da S. Miniato al banco dei Quattro Pavoni. Ma il primo doveva essere allora assai giovane, e d'altra parte il titolare del banco era in quel tempo suo padre Vitale, morto soltanto nel 1490; sicchè con ogni verisimiglianza il nostro volume proverrà dal banco dei Quattro Pavoni (?).

Mentre al principio di ciascun mese si trova un'intestazione relativamente abbastanza ampia, l'inizio delle registrazioni di ciascun giorno è indicato soltanto nel margine esterno, e la data è ripetuta poi in testa a ogni pagina. Apprendiamo dal nostro volume che, almeno in questo periodo, mentre il banco restava chiuso in tutte le feste sì cristiane che ebraiche, si apriva però la sera del sabato dopo

(1) בהנו״א = בעזרת ה׳ נעשה ונצליח אמן ; לוי״א = לישועתך קויתי יי׳ , לברכה וארך ימים אמן

(2) Erronea è l'attribuzione del volume a un Giovanni Tedesco, che si trova in un foglio di guardia anteriore. Essa è dovuta al fatto che alla fine della prima pagina del registro (c. 3ª) si fa menzione di un impegnante di questo nome.

il tramonto, quando la festa era terminata. Le partite relative al sabato sera recano l'indicazione לט״ש ק״ח (= ליל טוצאי שבת קודם חצות, « sera dell'uscita di sabato, prima di mezzanotte » (1)), premessa alla data.

Ogni pagina è divisa in tre colonne, oltre ai margini laterali, mediante quattro linee verticali; e per mezzo di linee orizzontali, in numero di trentacinque per pagina, viene separata la registrazione di ciascuna partita dalla successiva. Ad ogni partita vengono pertanto ad essere destinate tre caselle quadrangolari, l'una a fianco dell'altra. Le singole partite di ciascuna carta recano in margine un numero d'ordine, che nelle carte occupate interamente da registrazioni, ossia non interrotte dall'intestazione di un mese, va dall'1 al 70. In tal modo, ogni operazione di prestito registrata nel volume può esser contraddistinta con un gruppo di due numeri, di cui il primo indichi la carta e il secondo il numero d'ordine. Con questo sistema citeremo in seguito i varii luoghi del volume: 145, 60, ad esempio, significherà la partita 60 della carta 145.

Il numero delle operazioni di prestito compiute giornalmente è assai variabile, oscillando dal *minimum* di una diecina al *maximum* di oltre cento. Facendo lo spoglio dei primi tre mesi, ho potuto calcolare la media giornaliera delle operazioni del nostro banco a una cinquantina all'incirca (media dell'ottobre 1473: 50; del novembre: 45; del dicembre: 54).

Per ogni partita venivano registrate nella prima casella le indicazioni personali dell'impegnante: il nome, la paternità, possibilmente il casato o il nome dell'avo o il luogo d'origine, il soprannome se c'era, il domicilio (ci si limitava a notare il « popolo »), quasi sempre la professione, e spesso anche qualche segno caratteristico che potesse aiutare a riconoscere l'impegnante quando si presentasse a riscattare il pegno. Così, ad esempio, 3, 9: אנטוניאו דמרקו קצב עינו רעה נחו׳ ד׳ לורינצו (« Antonio di Marco, macellaro, guercio da un occhio, giovane, San Lorenzo »); 175, 33: יקופו דמיקילי דמילאנו מקרדסי׳ נחו׳ ד׳ לורינצו (« Jacopo di Michele da Milano, scardassiere, giovane, San Lorenzo »); 179, 68: יואני דאנטוניצו דברטולו קנאצי בחר קטן ד׳ פאולו (« Giovanni d'Antoniaccio di Bartolo Canacci, giovane, basso, San Paolo »). Se il proprietario del pegno non si presentava personalmente, ma inviava un suo incaricato, si prendeva nota dei nomi di ambedue.

Nella seconda colonna si indicava, in alto a destra, la somma prestata; p. es.: 81,1: א׳ פרח רחב מ ס (« 1 fiorino largo 40 soldi » (2)); 81,3: כה ס (« 25 soldi »); 81,6: ארבעה ליט׳ י׳ ס (« 4 lire 10 soldi »); 81,7: ארבעה פרחים רחנים (« quattro fiorini larghi »); e nell'angolo superiore sinistro si poneva una sigla indicante la moneta effettiva in cui il pagamento

(1) Si specifica che si tratta delle ore precedenti la mezzanotte per l'esattezza della corrispondenza con la data del calendario giuliano; senza questa aggiunta la parola לֵיל, che abbiamo tradotto « sera », potrebbe essere intesa anche nel senso di « notte ».

(2) Per le sigle usate dagli ebrei italiani per indicare le monete vedi i miei due articoli ricordati sopra a p. 159, n. 3, e a p. 160, n. 1 al testo, dove ho per il primo rilevato e studiato queste e altre particolarità degli scritti contabili degli ebrei italiani.

aveva avuto luogo, come קוא׳ = quattrini, גרוסי׳ = grossoni, סול׳ = soldi. Se dopo il primo versamento se ne effettuavano altri sul medesimo pegno, se ne prendeva nota nella stessa casella, al di sotto della registrazione della somma prestata da prima, indicando sempre la relativa data.

A fornire un'idea delle somme a cui ammontavano di solito le singole operazioni di prestito, può valere il seguente specchietto, nel quale ho riassunto i resultati dello spoglio delle prime tre carte:

Sopra 202 partite registrate da c. 3ª a c. 5ᵇ, ve ne hanno 12 di 20 s. (1), 2 di 25 s., 1 di 28 s., 16 di 30 s., 2 di 33 s., 1 di 35 s., 2 di 36 s., 24 di 40 s., 1 di 45 s., 10 di 50 s., 1 di 52 s., 14 di 3 l., 1 di 3 l. 6 s., 1 di 3 l. 9 s., 2 di 3 l. 10 s., 8 di 4 l., 1 di 4 l. 8 s., 2 di 4 l. 10 s., 3 di 5 l., 1 di 6 l., 1 di 6 l. 13 s., 1 di 6 l. 17 s., 1 di 7 l., 1 di 8 l., 1 di 8 l. 13 s., 18 di 1 f., 5 di 1 f. 10 s., 5 di 1 f. 20 s., 1 di 1 f. 28 s., 3 di 1 f. 30 s., 1 di 1 f. 40 s., 5 di 1 f. 50 s., 1 di 1 f. 3 l., 2 di 1 f. 3 l. 10 s., 3 di 1 f. 4 l., 15 di 2 f., 1 di 2 f. 5 s., 1 di 2 f. 40 s., 1 di 2 f. 50 s., 1 di 2 f. 3 l., 1 di 2 f. 3 l. 10 s., 1 di 2 f. 5 l., 1 di 2 f. 7 l., 6 di 3 f., 1 di 3 f. 12 s., 1 di 3 f. 30 s., 1 di 3 f. 3 l., 1 di 3 f. 3 l. 10 s., 2 di 4 f., 1 di 4 f. 50 s., 1 di 5 f., 1 di 5 f. 54 s., 1 di 6 f., 1 di 6 f. 20 s., 1 di 7 f. 20 s., 2 di 8 f., 1 di 9 f. 3 l., 1 di 10 f. In quattro casi poi il prestito fu ritirato in due volte: 3 l. + 30 s.; 4 l. 10 s. + 40 s.; 6 f. + 40 s.; 8 f. + 1 f.

Nella terza casella si poneva una descrizione del pegno, spesso assai minuziosa, e se ne indicava lo stato di conservazione. Ad esempio: 4,15: א׳ מולצה קוראלי ארוסי׳ עם מ״ו בוטונציני כסף משק׳.א׳ אונקי׳ כ״א פ׳ (« 1 filza di coralli rossi con 15 bottoncini d'argento, peso 1 oncia e 21 den. »(2)); 93,32: א׳ גמורה רוסאטה בלו׳ מאד ע״מ ראסו שחו׳ בלו׳ ושבו׳ (« 1 gamurra rosata, consunta assai, con maniche (3) di raso nero, consunte e rotte »); 142,27: א׳ יורניאה ראשה לכנה בלוי׳ מנערה (« 1 giornea di rascia bianca, consunta, da fanciulla »). I più frequenti fra i pegni sono gli oggetti di vestiario, tra cui tengono il primo luogo le cioppe, seguite a breve distanza dagli ucchi, dai mantelli, dalle gamurre, e dai catalani. Faccio seguire a questo proposito i resultati dello spoglio della prima carta (3ª-ᵇ):

Nella c. 3 sono registrate 62 operazioni di prestito, di cui tre con due pegni ciascuna e tre con tre pegni ciascuna, con un totale pertanto di 71 pegno. Fra essi troviamo: 9 cioppe, 7 ucchi, 6 mantelli, 5 gamurre, 5 catalani, 2 giornee, 1 gonnellino, 4 paia di calze, 2 tovaglie, 2 pezze di stoffa, 2 camicie, 6 pietre preziose, 7 oggetti preziosi, 18 pegni varii.

Al di sotto dell'indicazione della somma prestata, nella casella mediana, si registrava poi a suo tempo l'esito dell'operazione, cioè il riscatto del pegno, o il suo rinnovamento, o la sua vendita all'incanto, o il suo passaggio nella proprietà del prestatore, o la sua vendita per conto del prestatore, annotando in ogni caso la data relativa. Così troviamo, ad esempio: 163,24: פו״ה י״ח נוביט׳ ל״ה (« pagò e ritirò il

(1) s. = soldi; l. = lire; f. = fiorini.
(2) פ׳ = פרוטות, denari.
(3) ע״מ = עם מאניקי.

pegno (1) il 18 novembre 235 [= 1474] ») (2); 163,67: פו״ה כ״א בו (« pagò e ritirò il pegno il 21 dello stesso mese »); 186,26: פו״ה לט״ש ק״ח כ״ד פי״א רל״ה (pagò e ritirò il pegno la sera di uscita di sabato prima di mezzanotte, 24 febbraio 235 [= 1475] »). Se il pegno non veniva riscattato dall'impegnante, ma da un suo incaricato, questi doveva presentare un garante, e si prendeva nota dei nomi di entrambi; per es.: 18,24: פו״ה בשטיאנו אחיו וערב פרנציסקו דלוורדי ו׳ דיציט׳ רל״ה (« pagò e ritirò il pegno Bastiano suo fratello [dell'impegnante], e fu garante Francesco Del Verde, 7 dicembre 235 [= 1474] »). La vendita all'incanto, a seconda delle disposizioni vigenti nell'epoca a cui ci riporta il nostro registro (3), era prescritta solo per i pegni su cui era stata prestata una somma superiore a tre lire; e infatti le annotazioni di pegni venduti all'incanto o rimasti invenduti nonostante l'incanto si riferiscono sempre a pegni d'importo superiore a questa somma. Così, ad esempio, 186,3: נמכר אלינקא ו׳ יוניו רל״ו (« fu venduto all'incanto il 6 giugno 236 [= 1476]»), per una partita di 6 fiorini; 167,33: שאר מראינקא׳ ושי״ל ח׳ אפרי׳ רל״ו (« rimase dall'incanto e rimase a noi (4) l'8 aprile 236 [= 1476] »), per una partita di 2 fiorini e 28 soldi. Per i pegni di minor valore, come sappiamo, non vi era obbligo d'incanto; ma, trascorsi tredici mesi dal giorno del prestito, il banchiere aveva facoltà di tenerli per sè o di venderli per suo conto, previo bando da farsi per mezzo degli Otto di Guardia e Balia. Quando era trascorso il termine di un mese dopo il bando senza che il pegno fosse stato riscattato, esso restava in libera proprietà del prestatore, il quale se intendeva tenerlo per sè segnava nella seconda casella la sigla שי״ל (« rimase a noi ») e la data, per es.: 168,32: שי״ל כ״א יוניו רל״ו (« rimase a noi il 21 giugno 236 [= 1476] ») per una partita di 40 soldi; o, se voleva venderlo, aspettava a registrare nello stesso luogo il ricordo della vendita e della sua data, per esempio: 5,12: נמכר י״ג מרצו רכ״ה (« fu venduto il 13 marzo 235 [= 1475]»), per una partita ammontante a 40 soldi. Se invece il pegno veniva rinnovato prima della scadenza, pagando gl'interessi già maturati o calcolandone l'importo in aumento del capitale prestato, si prendeva nota nella seconda casella del rinnovamento e della sua data, per es.: 174,32: נתחר׳ ט׳ אגוש׳ רל״ה (« fu rinnovato il 9 agosto 235 [= 1475] »), e si segnava a suo luogo, in questo caso alla data del 9 agosto 1475, la nuova partita, ponendo dopo il nome dell'impegnante un rinvio alla partita precedente, e, eventualmente, l'indicazione dell'ammontare degl'interessi portati in aumento del capitale. Così, ad es.: 73,26: מק׳ קעד מו (« da c. 174,47 »);

---

(1) Nella sigla פו״ה la prima lettera significherà certamente פרע « pagò », o פדה, « riscattò »; le altre due, essendo rispettivamente la congiunzione *e* e l'articolo determinato, si prestano a interpretazioni varie; probabilmente si dovrà intendere פ[רע] ו[נטל] ה[משכון] « pagò e ritirò il pegno ».

(2) Per il modo d'indicare le date v. i miei due articoli ricordati testè, e più avanti, il cap. V di questa parte II.

(3) V. sopra, p. 144.

(4) שאר לנו = שי״ל

(5) Si rinvia al libro precedente al nostro, che doveva giungere fino alla fine di settembre 1473.

110,61: מק׳ קצא נ ישן (« da c. 191,50, del vecchio [libro] »[1]); 225,69: מק׳ נט סט מזה (« da c. 29,69, di questo [libro] »). La grandissima maggioranza dei pegni veniva riscattata; del rimanente, i più venivano rinnovati; erano assai rari i casi in cui i pegni restavano al prestatore o erano posti all'incanto.

Fra i primi 300 pegni registrati nel volume, 267 furono riscattati; 23 furono rinnovati, uno fu venduto all'incanto, uno fu portato all'incanto ma rimase invenduto, e 6, d'importo non superiore a tre lire, restarono in proprietà degli ebrei (di essi quattro furono venduti); in due casi poi, per quanto fosse già stata registrata la partita, il prestito non fu concluso, perchè il proprietario del pegno non si contentò della somma offertagli dal banchiere e non volle accettarla (לא רצה רמעות, « non volle i denari »).

Fra i primi 100 pegni riscattati, 3 furono riscattati nel giorno stesso in cui erano stati impegnati (principio d'ottobre 1473), 33 entro un mese, altri 16 entro il dicembre 1473, 47 entro l'anno 1474, e uno nell'anno successivo. I rinnovamenti avevano luogo, com'è naturale, verso la fine del periodo di tredici mesi o poco dopo. I casi d'incanto o di pegni rimasti ai prestatori in seguito a bando ritornano frequentemente con date uguali, il che mostra che tanto per l'incanto come per il bando, che richiedevano spese non indifferenti, si attendeva che i pegni fossero abbastanza numerosi. Anche per la vendita di pegni rimasti in proprietà dei prestatori ricorrono frequentemente le stesse date; pare pertanto che spesso essi vendessero in blocco i pegni loro rimasti in un certo periodo di tempo.

Apprendiamo ancora dal nostro libro che, oltre alla consueta polizza di cui abbiamo già parlato (1), i banchieri rilasciavano talvolta, a quanto pare quando ne erano richiesti dall'impegnante, una più ampia scrittura, in forma di vera e propria ricevuta del pegno, che in ebraico chiamavano כתוב, « scritta ». In tali casi essi segnavano in margine וקבל הכתוב, « e ricevè la scritta », per richiederne poi la restituzione nel momento del riscatto. Infatti in questi casi, insieme col ricordo del riscatto, si trova di solito anche la sigla והח׳ה che significherà certamente והחזיר הכתוב, « e restituì la scritta »; (così, ad es., 27, 18; 35, 28; 38, 11; 63, 15; 142, 17, etc. etc.).

Altre note varie si trovano qua e là nel volume, consistenti per lo più in ricordi di vincoli posti al ritiro del pegno, o per ordine di qualche autorità o per volontà dell'impegnante; e sempre si riscontra che a tale vincolo si ottemperò poi nel concedere il riscatto. Citiamo qualche esempio:

45, 15: לא נחזיר בצווי השמנה ע״פ טופאנו מש׳ כי אם למו׳ ויניברה אמו (« non possiamo restituire, per ordine degli Otto dato per mezzo di Tofano loro famulo, se non a Monna Ginevra madre di lui [dell'impegnante] »); e il pegno viene riscattato poi da Monna Ginevra.

119, 7: לא נחזיר בלתי רשות מהאופיציאלי מהאוניסטה ע״פ ווינטורה דיואני משרת הפקודים (« non possiamo restituire senza permesso degli Ufficiali dell'Onestà, per mezzo di Ventura di Giovanni, famulo degli Ufficiali »); la nota del riscatto suona: פו״ה מריאנו רבירנרדו סירסור ברשות בירנרדו דיוליאנו הנז׳ וברשות האופיציאלי מהאונישטה ע״פ משר׳ כ״ב סיטי ר״ל (« pagò e ritirò il pegno Ma-

(1) V. più sopra, p. 158.

riano di Bernardo sensale, col permesso di Bernardo di Giuliano suddetto [l'impegnante] e col permesso degli Ufficiali dell'Onestà, per mezzo del loro famulo, 22 settembre 235 [= 1475] »).

188, 58: ולא נחויר כי אליו ממש יען כי נפל ממנו הכתוב ולכן אל תחוירנה לאחר אפילו אם יביא הכתוב (« non possiamo restituire che a lui personalmente, perchè egli ha perduto la scritta; perciò non lo restituire ad alcun altro, anche se presenta la scritta »); infatti il riscatto è compiuto dallo stesso impegnante.

38, 61: לא נחויר כי אם לה לבדה (« non possiamo restituire che a lei sola [l'impegnante] »); anche qui il riscatto è compiuto dalla stessa donna che aveva presentato il pegno.

Dopo aver così reso conto partitamente delle varie serie di registrazioni che il volume ci presenta, tenute tutte con grande cura e con minuziosa esattezza, riporto qui, a titolo di saggio della disposizione materiale del manoscritto, i numeri 47-50 della c. 105.

מז	א' קטילאנו פאור בלוי פתוח מצדיו	ארבעה ליט' ו s גרוסו פו"ה קלי' לוליו רל"ד	פאולו דונובי ציראיולו בחו' ד' מר'	
מח	א' צופיטה טאני בלו' בפר ווירדי ברינו	ארבעה ליט' ו s גרוסו פו"ה כ"ז אוט' רל"ה	דונאטו דיוליאנו לאניגו	בתנו"א יום כ' י"ח בו לו"א ואסן
מט	א' צופה מונקינה בלו' ע"מ אנוצי פודי' מא' ומעם מפי' אדר'	א' פרח רחב ר"ס פו"ה לי' יינא רל"ה	קרישטופנו רסימוני דקרישטופנו בנאי בחו' כחו' ד' לורינצו	
נ	א' קפירוני רוסא' בלו' בפו' ווירדי	חמשה פרחים רחבים פו"ה כ"ז מיו רל"ד	יקופו דדומיניקו דונובי רינטי' בחו' ד' פ"ט	

Traduzione.

	Paolo di Zanobi, ceraiolo (1), giovane, S. Marco.	4 lire 7 s. grossoni Pagò e ritirò il pegno calende di luglio 234 [1474]	1 catelano (2) paonazzo, logoro, aperto dai lati.	47
Con l'atto di Bia possiamo nel quarto e trasgredire, anco. Lunedì 18 della [aprile 1474] ch per benedizio, anco e anco.	Donato di Giuliano, lanino (3).	4 lire 10 s. grossoni Pagò e ritirò il pegno 27 ottobre 235 [1474]	1 cioppetta (4) tanè (5), logora, con fodera verde bruno.	48
	Cristofano di Simone di Cristofano, muratore, giovane, magro, S. Lorenzo.	1 fiorino largo denari piccoli Pagò e ritirò il pegno 30 gennaio 235 [1475]	1 cioppa monachina (6), logora, con maniche a gozzi (7), fodera tanè e un po' di taffetà rosso.	49
	Jacopo di Domenico di Zanobi, rigattiere, giovane, S. Pier Maggiore.	5 fiorini larghi Pagò e ritirò il pegno 27 maggio 281 [1474]	1 capperone (8) rosato, logoro, con fodera verde.	50

(1) Fabbricante o venditore di ceri o di altri lavori di cera. — (2) Specie di sopravveste da inverno. — (3) Con questo nome si designavano coloro che ritiravano le lane dal negoziante e le facevano filare per conto di lui. — (4) Diminutivo di cioppa, specie di cappa. — (5) Colore marrone scuro. — (6) Colore scuro tendente al rosso. — (7) Rigonfiamenti. — (8) Questo vocabolo designa di solito un cappuccio grande, usato specialmente dai contadini; ma qui, dato l'ammontare della somma prestata, dovrà trattarsi di una intera cappa con cappuccio.

II.

Il manoscritto Vaticano.

Del cod. Vaticano ebraico 425 e del suo contenuto detti una minuta descrizione, come ho già accennato, in una monografia apposita (1). Rinviando a questa monografia per ciò che concerne lo studio paleografico e linguistico del manoscritto, mi limiterò qui a riferire quanto c'interessa attualmente, cioè quanto può valere a farci meglio conoscere l'operosità dei banchi di prestito degli ebrei fiorentini.

Nel Catalogo Assemani (2) esso è descritto molto inesattamente come *Liber rationum quotidianarum sive expensi et accepti a quodam Judaeo mercatore germano, in quem et varia pignora anno creationis mundi 5235 Christi 1475 relata sunt.* Quale sia invece il contenuto del codice è indicato nella intestazione ebraica che esso reca a c. 1ª, e che lessi e interpretai come segue:

בהנו״א והו החפוש מחנות הפרה אשר עשינו אותו בחרש מרצו רל״ז יעלהו הא׳
לאלפי׳ ולרבבות וישלח את ברכתו בו ובכל משלח ידינו לו״א.

« Con l'aiuto del Signore possiamo noi operare e prosperare! Amen. Questo è l'inventario del banco della Vacca che abbiamo fatto nel mese di marzo 237 [= 1477]. Che Dio lo faccia aumentare a migliaia e a miriadi, e mandi la sua benedizione in esso e in ogni intraprosa delle nostre mani, per benedizione e per lunghezza di giorni! Amen ».

Abbiamo adunque davanti a noi l'inventario dei pegni esistenti nel marzo 1477 nel banco della Vacca (3), banco che noi conosciamo ormai assai bene. Proprietario del banco della Vacca era nel 1477 Manuele di Bonaiuto da Camerino, e infatti si trova nel manoscritto, a c. 144ª, una ricevuta in italiano a lui rilasciata, in data 4 giugno 1479, da Antonio di Jacopo Salvestri.

L'ordinamento dell'inventario è duplice: esso segue cioè da un lato la disposizione delle stanze che componevano il locale del banco e quella dei mobili in esse contenuti, e dall'altro lato la natura e il valore dei pegni. Siccome però i pegni erano collocati nelle varie sale e nei varii mobili appunto secondo la loro natura e il loro valore, la doppia classificazione si riduce in fondo ad una, e abbastanza semplice. L'inventario resulta così diviso in una serie di paragrafi, ognuno dei quali contiene l'indicazione dei pegni conservati in un medesimo luogo e appartenenti al medesimo genere; quando i pegni di un dato genere sono troppo numerosi vengono suddivisi in più paragrafi secondo il loro valore.

---

(1) Citata sopra, p. 159, n. 3.

(2) *Bibl. Apost. Vat., Codicum manuscriptorum catalogus*, I, Romae 1756, p. 389.

(3) Alcune delle carte finali contengono annotazioni estranee all'argomento principale del codice; così a c. 142ª si trova l'elenco degli arredi e degli utensili domestici che il banchiere mandò nella sua villa nel giugno 1479, e l'elenco di quelli che riportò dalla villa nella sua casa in città; a c. 144ª la ricevuta di cui parleremo.

Riporto qui come saggio l'intestazione dei sei paragrafi che si trovano da c. 3ᵇ a c. 9ᵇ:

C. 3ᵇ: בהנו״א צופי מונקי מאשה מני פר׳ ולמעלה לי״א. « Con l'aiuto del Signore possiamo noi operare e prosperare. Amen! Cioppe monachino da donna da tre fiorini in su; sia per benedizione. Amen! ».

C. 4ᵇ: בהנו״א צופי מונקינו מאשה מפרח ולמטה לי״א « Con l'aiuto etc.! Cioppe monachino da donna, da un fiorino in giù; sia per benedizione. Amen! ».

C. 6ᵃ: בהנו״א לוח הגמורי רוסאטי ואדו׳ מכל מין וערך לי״א אמן ואמן. « Con l'aiuto etc.! Elenco delle gamurre rosate e rosse, di ogni specie e valore; sia per benedizione. Amen, amen, e amen! »:

C. 7ᵃ: בהנו״א לוח ה[נ]מורי פאונצי מכל ערך לי״א אמן ואמן. « Con l'aiuto etc.! Elenco delle gamurre paonazze, di ogni valore; sia per benedizione. Amen, amen, e amen! ».

C. 8ᵃ: בהנו״א לוח הגמו[ו]רי צילים׳ מכל ערך לי״א אמן ואמן. « Con l'aiuto etc.! Elenco delle gamurre celesti di ogni valore; sia per benedizione. Amen, amen, e amen! ».

C. 9ᵇ: בהנו״א לוח גמורי ווירדי מכל ערך לי״א אמן. « Con l'aiuto etc.! Elenco delle gamurre verdi di ogni valore; sia per benedizione. Amen, amen! ».

Nell'ambito di ogni paragrafo, i varii pegni sono elencati in modo che a ciascuno di essi è dedicata una riga. Naturalmente, non è necessaria una descrizione dei pegni, essendo la loro natura già indicata a sufficienza dall'intestazione del paragrafo. Invece si registra per ogni pegno il nome dell'impegnante e la sua paternità (ad esempio, c. 1ᵇ, principio: ברטולומ׳ דאנדריאה׳, « Bartolomeo d'Andrea »; דומינקו דברטולו׳, « Domenico di Bartolo », שטאשו דמיקילי׳, « Stagio di Michele »); le altre indicazioni che abbiamo trovate nel libro giornale, come il casato, il luogo d'origine, il domicilio, i connotati e la professione, sono qui tralasciate come superflue, essendo ormai già state annotate all'epoca del prestito. Al nome e alla paternità dell'impegnante segue, nella colonna successiva, l'indicazione della somma prestatagli (così, a c. 1ᵇ, principio: א׳ פר׳ כ״ו ₰, « 1 fior. 26 s. »; א׳ פר׳ נ׳ ₰, « 1 fior. 50 s. »). Nell'ultima colonna è contenuta una data, che evidentemente è quella del prestito. Avanti al nome dell'impegnante, in una prima colonna, si trovano due numeri, il cui significato non appare a prima vista; ma credo di non andare errato ritenendo che essi costituiscano un rinvio ad un giornale analogo a quello dell'Archivio fiorentino: il primo numero indicherà la carta, e il secondo sarà il numero d'ordine della partita. Che così debba intendersi questa prima colonna, è provato da un esame comparativo che appositamente ho fatto, dei numeri in essa contenuti e delle date indicate nell'ultima. Infatti, ordinando cronologicamente le varie partite, resultano ordinati progressivamente i numeri iniziali della prima colonna. Talvolta a un medesimo giorno corrispondono più numeri successivi, il che ci mostrerà che la registrazione delle operazioni eseguite in quel giorno ha occupato più di una pagina; talvolta un solo numero corrisponde a due giorni consecutivi, il che indicherà che in quella pagina si ha la fine della registrazione di un giorno e l'inizio di quella del

giorno successivo. Che il secondo numero della prima colonna contradistingua ciascuna partita è provato dal fatto che un dato gruppo di due numeri non è mai ripetuto. Resterebbe da determinare se esso sia il numero d'ordine delle operazioni eseguite in un dato giorno, ovvero di quelle segnate in una data pagina del giornale, secondo il sistema seguito nel manoscritto dell'Archivio fiorentino. Un attento esame ci mostra che nel banco della Vacca si teneva lo stesso sistema che nel banco dei Quattro Pavoni. Infatti, troviamo corrispondere al 31 dicembre 1476 i gruppi 183, 66 e 184, 14; ora, se il secondo numero di ciascun gruppo indicasse l'ordine delle operazioni della giornata, quella contradistinta col n.° 14 non potrebbe trovarsi in una pagina posteriore a quella segnata col n.° 66. Alla stessa conclusione giungeremo osservando che al 27 gennaio 1477 corrispondono le partite 203, 52; 203, 54; 203, 58; e 204, 53 (1). Solo pare che il giornale della Vacca contenesse in ciascuna carta un numero di partite un po' maggiore che non quello dei Quattro Pavoni; perchè mentre questo ha 70 partite per ciascuna carta, nel nostro inventario troviamo anche qualche numero superiore al 70: per es. 71 al principio di c. 3ª e verso la metà di 3ᵇ, e 72 al principio di c. 4ª.

Comunque, resulta da questo raffronto fra l'inventario del banco della Vacca e il giornale del banco dei Quattro Pavoni che il sistema di contabilità dei diversi banchi era sostanzialmente lo stesso, e che pertanto i due libri di cui ci occupiamo non ci presentano qualche cosa di peculiare e di isolato, ma sono invece dei saggi di un sistema di contabilità costante e largamente seguito.

Anche qui credo opportuno, per dare un'idea della disposizione materiale del manoscritto, di riprodurne integralmente alcune linee, facendole seguire dalla relativa traduzione, o rispettivamente trascrizione ove si tratti di vocaboli italiani scritti in caratteri ebraici. Scelgo il principio del paragrafo terzo, c. 3ᵇ:

בהנו״א צופי מונקי׳ מאשה
מנ׳ פר׳ ולמעלה לי״א

רפב	יט	אנטוניאו דדומינקו	נ פר׳	כח פרי׳ רלו
קמג	טו	לוקה דסימוני	כ פר׳	לא אוטו׳ רלו
ט	סג	סי יואני דסי רוירי	נ פר׳	ח מאיו רלו
שיט	מא	סלוויסמרו דמטיאו	נ פר׳ י ם	ל אפרילי רלו
רפח	לא	דומינקו דבורטו	כ פר׳ כ ם	ו מרצו רלו
ריד	סב	דומינקו דיואני	נ פר׳	ד דיצים׳ רלו
רנה	לא	אנדריושו דמריאוטו	נ פר׳	כז יונארו׳ רלו
קמב	לא	פרנציסקו דמיקילי	ה פר׳ יר ם	ל אוטו׳ רלו
רל	עא	טרקו דאנטו׳	נ פר׳	כח פרי׳ רלו

(1) Dal medesimo esame comparativo resulta ancora che due erano i libri giornali a cui si rinvia mediante le cifre della prima colonna; il primo libro giungeva fino al termine di aprile 1476, e l'altro cominciava col maggio successivo. Infatti, i numeri iniziali della prima colonna vanno sempre aumentando fino a tutto aprile 1476; e coi primi del maggio comincia una nuova numerazione.

קלו לח	אנטו׳ רבינדיטו	נ פר׳ כא אוט׳ רלו
קמא יד	יקופו רפא ביני	ו פר׳ כט בו
טו ט	יואני דאנטו מריאה	ד פר׳ יד טאיין רלו

Con l'aiuto del Signore etc.! Cioppe monachino da donna, da 3 fior. in su; sia per benedizione. Amen!

282	19	Antonio di Domenico	3 fior.		28	febbraio 236 [1476]
143	15	Luca di Simone	2 fior.		31	ottobre 237 [1476]
9	63	Ser Giovanni di Ser Ruggeri	3 fior.		8	maggio 236 [1476]
319	41	Salvestro di Matteo	3 fior.	10 s.	30	aprile 236 [1476]
288	31	Domenico di Berto	2 fior.	20 s.	6	marzo 236 [1476]
214	62	Domenico di Giovanni	3 fior.		4	dicembre 236 [1475]
255	31	Ambrogio di Mariotto	3 fior.		27	gennaio 236 [1476]
142	31	Francesco di Michele	5 fior.	14 s.	30	ottobre 237 [1476]
230	71	Marco di Antonio	3 fior.		28	febbraio 237 [1477]
136	38	Antonio di Benedetto	3 fior.		21	ottobre 237 [1476]
141	14	Jacopo di Fa bene	6 fior.		29	detto
15	40	Giovanni di Anton Maria	4 fior.		14	maggio 236 [1476]

L'ammontare complessivo di tutte le partite di prestito registrate nel codice varrebbe a indicarci quale fosse il capitale impiegato nel banco della Vacca alla data dell'inventario. Però, non contenendo il manoscritto alcuna addizione, né totale né parziale, io non potei, nel breve tempo in cui mi fu dato di esaminarlo a Roma, compiere la laboriosa e lunghissima serie di operazioni necessaria per questo computo, e dovetti limitarmi a fare un calcolo approssimativo, con una rapida scorsa a tutto il contenuto dell'inventario, giungendo a stimare che la somma complessiva dei prestiti in esso registrati dovesse aggirarsi intorno ai sei o settemila fiorini (1).

(1) V. anche più sopra, p. 70-71, n. 3.

CAPITOLO II.

I commercianti e i loro traffici.

Durante quasi tutto il secolo XV e all'inizio del successivo, la principale occupazione degli ebrei fiorentini fu, come abbiamo veduto, l'esercizio del prestito. Ciò non toglie però che anche altre forme di attività, fra cui principalmente la mercatura, fossero in pari tempo rappresentate in mezzo a loro. Sono relativamente frequenti, anche prima della cessazione definitiva del prestito, gli esempi a noi noti di ebrei che esercitavano il traffico in Firenze; e talvolta si tratta di qualcuno degli stessi prestatori che, mentre si occupava della sua azienda bancaria, trovava modo contemporaneamente di consacrare una parte della sua attività anche al commercio.

Del resto, già il primo ebreo di Firenze che conosciamo per nome, quel M.° Datillo che incontriamo a Firenze al principio del trecento, per quanto medico di professione, non disdegnava di occuparsi anche del commercio dei farmachi, affidando in deposito a un farmacista fiorentino, che ne curava la vendita nell'interesse comune, medicine da lui preparate o da lui comunque procurate (1). Tra i prestatori poi che nel sei colo successivo tennero banco in Firenze, commerciavano in stoffe i da Fano. Lo sappiamo da una causa insorta nel 1473 tra Bernardo di Francesco Lotti rigattiere e il prestatore Manuele di Isach da Fano in seguito alla vendita di una certa quantità di panni, per il valore di oltre 220 fiorini larghi, fatta dal da Fano al Lotti (2), e da una sentenza pronunziata dagli Otto il 20 dicembre 1487 per assolvere il figlio di Manuele, Jacob, dall'accusa di aver venduto pezze di stoffa difettose (3). Il fratello di Manuele, Abramo, venne condannato il 16 luglio 1488 a una multa di 160 lire per aver portato fuori di Firenze della merce senza pagare gabella (4), e anche in questo caso si tratterà probabilmente di stoffe. Esercitava egualmente questo ramo di commercio Elia di Dattaro da Vigevano, socio del banco de Quattro Pavoni, il quale fu multato nel gennaio 1486 dai Provveditori della Gabella per essersi fatto portare da Cremona tre pezze di vergato bombicino (5). Non era invece prestatore, ma mercante di professione, quel Grassino di Manno da Pavia che il 18 giugno 1466 otteneva dagli Otto il permesso di trattenersi nella città e nel contado fino alla fine del mese, insieme con due ministri pure ebrei, per occuparsi della vendita delle sue mercanzie (6).

Un ramo di commercio a cui pare si dedicassero con preferenza gli ebrei di Firenze, e che richiedeva, del pari che il prestito, la possibilità di disporre di un rilevante capitale mobile, era quello delle pietre preziose. Il commercio delle pietre preziose costituiva la professione di Meshullam ben

---

(1) Davidsohn, *Forschungen*, III, Berlin 1901, p. 166; Lewinsky, in *Rivista Israelitica*, II (1905), p. 163 e seg.

(2) *O. G.*, vol. 33, c. 11b. Il considerevole valore delle stoffe vendute esclude che si possa trattare di pegni rimasti in proprietà del prestatore.

(3) *O. G.*, vol. 78, c. 48a.

(4) *O. G.*, vol. 80, c. 20b; cfr. anche c. 23b e 51b.

(5) *O. G.*, vol. 72, c. 118b.

(6) *O. G.*, vol. 17, c. 89b; cfr. sopra, p. 48 e 49, n. 1.

Menachem (ossia Bonaventura di Manuele) da Volterra, figlio di uno dei prestatori del 1459, come sappiamo dal suo giornale di viaggio in ebraico (1), e forse anche quella di Giuseppe di Anselmo da Rimini che nel 1494 impegnava presso un cittadino fiorentino, Santi di Bastiano Lulli, varie pietre preziose lavorate e varie perle, per ottenerne in prestito 400 fiorini che nè lui nè poi, alla sua morte, i suoi eredi, furono in grado di restituire, tanto che il Lulli ottenne dagli Otto, due anni più tardi, la facoltà di vendere i pegni (2). Merita inoltre di esser ricordato a questo proposito che nel 1459 si trovò a Firenze, ospite dei da Volterra, un ebreo spagnuolo, Moshè Marin de Villareal, che si occupava anch'egli del commercio delle pietre preziose, in qualità di sensale (3).

Un notevole impulso ai commerci su vasta scala fu dato dalla immigrazione a Firenze degli ebrei levantini, di origine spagnuola o portoghese per lo più. Già tra quei mercanti spagnuoli e portoghesi che, come resulta da un documento del 1550, esercitavano in Firenze un vasto traffico con la Spagna e con le sue colonie, si trovavano forse varii marrani (4); sicura notizia abbiamo però soltanto di quegli ebrei levantini che vennero a stanziarsi in Firenze in seguito ai privilegi emanati da Cosimo I nel 1551.

Uno dei più vivi desideri di Cosimo era quello di veder rifiorire i traffici fra il suo dominio e il Levante, che ormai languivano da molto tempo (5). Fra i varii provvedimenti che egli escogitò a questo intento vi fu anche quello, saggiamente consigliato da Don Jacob Abravanel (6), di attrarre nei suoi Stati, con larghe promesse di favori e di protezione, un certo numero di mercanti levantini. L'occasione propizia, forse sollecitata di proposito, gli venne porta da un ebreo greco abitante a Damasco, di nome Servadio. Questo Servadio, che già prima aveva avuto relazioni di affari in Firenze, nel 1551 sottopose a Cosimo un memoriale col quale gli chiedeva la conces-

---

(1) A p. 181 dell'edizione di D. Castelli, in *Jerusalem* di Luncz, I, Wien 1882. Per Meshullam da Volterra v. il capitolo II della parte III.

(2) *O. G.*, vol. 105, c. 17ª.

(3) Meshullam da Volterra, *op. cit.*, p. 186.

(4) Kaufmann, in *Jewish Quarterly Review*, XIII (1900-01), p. 528, 529; Elbogen, art. *Florence*, in *Jewish Encyclopedia*, vol. V, New York 1903, p. 417.

(5) Per questa decadenza dei commerci col Levante v. Galluzzi, *Istoria del granducato di Toscana*, Firenze 1781, ed. in-8, I, p. 207; II, p. 187.

(6) Cfr. sopra, p. 89.

sione di varii « privilegi », che enumerava per esteso e che vedremo tosto in che consistessero, per sè e per tutti quei mercanti levantini che volessero andare a domiciliarsi in Firenze o in altre località dello Stato del duca per attivarvi rapporti commerciali col Levante. Cosimo si affrettò a trar profitto dell'occasione, e sottopose subito all'esame della Pratica segreta, il 6 giugno 1551, il memoriale di Servadio. La Pratica si dimostrò tosto favorevole in massima alla concessione dei privilegi, e solo riguardo a pochissimi particolari sollevò qualche obiezione. Così, essa si dimostrò un po' esitante a proposito di due richieste di Servadio concernenti esenzioni dalle tasse doganali, per timore che riuscissero a fruirne indirettamente anche i mercanti fiorentini, entrando in società coi levantini o facendosene dei prestanome; e si deliberò che fossero interrogati al riguardo i Ministri della dogana. Analogamente, la Pratica decise di sentire il parere dei Conservatori e Provveditori dell'Arte della lana circa un'altra concessione chiesta da Servadio e che sembrava poter pregiudicare gl'interessi di quell'arte: la licenza cioè di poter fare dei *bazar* o vendite di panni di Ponente che le leggi vietavano potersi tenere in Firenze o in altri luoghi dello Stato. Tutto il resto fu concesso senza difficoltà; anche il permesso di poter partire dallo Stato in caso di guerra con la Turchia si accordò senza limitazioni, osservando che qualora il Sultano mancasse ai suoi impegni verso i fiorentini domiciliati nei suoi Stati, il governo fiorentino avrebbe sempre avuto la possibilità di venir meno, per rappresaglia, agl'impegni suoi verso questi sudditi di lui; si concesse pure l'istituzione di un giudice speciale per i levantini, facendo anzi voti che il duca nominasse questo magistrato al più presto (1). L'11 giugno si lessero nella Pratica le risposte dei Ministri della dogana e dei Conservatori e Provveditori dell'Arte della lana; i primi determinavano la forma nella quale doveva esser redatto l'articolo a loro sottoposto, che è presso a poco la stessa forma in cui esso fu poi introdotto nei privilegi; e gli altri dichiaravano di non aver nulla in contrario alla concessione su cui erano stati interpellati (2). Il 15 giugno era già redatto il testo dei privilegi da accordarsi a tutti i

(1) Arch. fior., *Pratica segreta, Giornaletto di deliberazioni*, 1550-1557, c. 15b, Il memoriale di Servadio non è conservato, come si sarebbe potuto aspettare, nelle filze di Relazioni e proposte di deliberazioni della Pratica segreta.

(2) Ibid., c. 16a.

mercanti levantini, e quello dei privilegi da accordarsi personalmente a Servadio; e la Pratica, datane lettura, li approvava con poche addizioni (1). Il 19 dello stesso mese la Pratica tornò ancora sull'argomento, per deliberare che i privilegi dovessero esser redatti in italiano anzichè in latino, per essere ormai l'italiano di uso più comune anche nei documenti ufficiali, e allo scopo di render più agevole a Servadio il trovare chi ne facesse la traduzione. Di più, si estese anche ai velluti di Genova la concessione fatta per le pannine di Ponente (2).

Nel testo dei privilegi, che reca la data del 16 giugno 1551, Cosimo I si rivolge a tutti quei mercanti « Greci, Turchi, Mori, Hebrei, Aggiumi, Armeni, et Persiani », che vogliano venire a trafficare in Firenze o nel resto del suo Stato. Egli promette loro che saranno benignamente ricevuti, carezzati e favoriti, insieme con le loro famiglie e con gli schiavi, che avranno il diritto di tenere purchè non si tratti di cristiani nati in cristianità; non saranno mai costretti a battezzarsi, e saranno protetti contro chiunque tentasse di molestarli o di danneggiarli nella persona o nei beni. Saranno assegnate loro delle case, separate da quelle dei cristiani, per le quali pagheranno la pigione, e in esse potranno esercitare la mercatura; sarà però lor proibito di prestare a interesse. Avranno pure facoltà di erigere nel loro quartiere moschee e sinagoghe, previa licenza del Pontefice. Saranno esenti da qualunque pena e da qualunque pagamento cui fossero tenuti precedentemente per delitti, debiti o contratti anteriori al giorno del loro arrivo nel ducato, eccetto che per i delitti che avessero commessi a danno di sudditi del duca o per i debiti che avessero verso di loro. Saranno pure esenti da qualunque rappresaglia, e da qualunque tassa o gravezza, eccettuate la gabella e la dogana. In caso di guerra tra i principi cristiani da una parte e il Sultano o altro sovrano infedele dall'altra, essi potranno andarsene con tutte le loro robe dallo Stato di Cosimo, previo pagamento dei debiti contratti ivi o con sudditi del duca anche altrove. Quando porteranno mercanzie levantine, potranno lasciarle nella dogana, ritirandone la bolletta, e se dentro un anno non le avranno nè vendute nè barattate nè in altro modo cedute potranno mandarle fuori dello Stato senza pagare ga-

(1) Ibid., c. 16^{a}.
(2) Ibid., c. 16^{b}.

bella; se poi le avranno alienate, la gabella sarà a carico di chi le avrà acquistate. Essi avranno anche facoltà di farsi fare nello Stato del duca dei panni da vendersi nel Levante. Potranno portare nella dogana le carisse, gli oltrafini e altre pannine di Ponente, e i velluti genovesi, non allo scopo di tenere queste merci in Firenze o in altre città dello Stato dove ciò sia proibito dalle vigenti leggi, ma per farne dei *bazar*; e, ove esse rimangano invendute, dovranno esser rimandate entro un anno fuori dello Stato. Se i levantini useranno frode col far partecipare illegalmente a questi privilegi chi non vi dovesse aver parte, i privilegi s'intenderanno senz'altro revocati. Servadio greco avrà l'ufficio di sensale per tutto il commercio dei levantini, con facoltà di aggregarsi alcuni soci, che dovranno però essere approvati dal duca, e dei quali egli dovrà sempre restare il capo e il direttore. Un dottore di leggi verrà eletto dal duca all'ufficio di giudice speciale dei mercanti levantini, tanto per le cause civili che per quelle criminali, col titolo di «Giudice delle cause dei levantini», e con l'incarico di giudicare sommariamente e pianamente, senza la solennità e la prolissità della procedura consueta (1). Al termine dell'atto, Cosimo rivolge preghiera a tutti i principi o capi di repubbliche per i cui territori i mercanti levantini dovranno transitare, affinchè vogliano riconoscerli come persone da lui favorite e trattarli con ogni benevolenza (2).

La concessione speciale per Servadio ebreo greco (3) è contenuta in una speciale lettera «di privilegi», indirizzatagli dal duca nello stesso giorno 16 giugno 1551, nella quale, con espressioni sommamente benevole, Cosimo gli comunica di averlo annoverato «tra quelle sue domestiche persone che gli sono più care», e gli concede, oltre a tutte le facoltà e a tutti i favori

(1) Nell'Archivio fiorentino non si conserva alcun registro di questo magistrato.

(2) Arch. fior., *Privilegi granducali*, vol. 1, c. 94^{b}; V. *Appendice*, documento LIV. Una copia dell'atto si trova nell'Archivio dell'Università Israelitica di Firenze, busta 39, fasc. 1. Esso è citato in un decreto di Emanuele Filiberto a favore degli ebrei, datato 4 settembre 1572 (Lattes, *Privilège accordé aux juifs en 1572 par le duc Emanuele Filiberto de Savoie*, in *Revue des études juives*, V (1882), p. 224 e 232), e dall'Aboab, *Nomologia*, Venezia 1629, p. 294.

(3) Nè nei privilegi collettivi, nè in quelli speciali per Servadio è detto esplicitamente che egli fosse ebreo. Ma come tale lo indicano il nome (corrispondente all'ebraico 'Obadja), e la espressa designazione che si trova negli atti citati della Pratica Segreta e in una supplica del mercante Abram Baroch a Cosimo I (Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 110^{a}).

che già aveva accordato a ogni mercante levantino, il diritto di portare armi difensive e offensive, e l'assoluta esclusività delle funzioni di sensale del rinnovato traffico col Levante, che egli verrà così ad accentrare presso di sè e a tenere sotto la sua direzione e il suo controllo (1).

Servadio, che aveva chiesto e ottenuto di esser posto a capo di un sì complesso e sperabilmente vasto movimento commerciale, doveva certamente essere uno di quegli spiriti intraprendenti, dalle larghe vedute e dalle ardite iniziative, che si sentono attratti di preferenza verso le imprese più ampie e più ardue, quando ad esse arrida la speranza di un prospero successo. La sua risoluta attività appare anche dalla sollecitudine con cui egli si occupò per porre in esecuzione il suo progetto. Nell'agosto dello stesso anno 1551 lo troviamo già, insieme con alcuni commessi turchi, in Firenze, dove ebbe subito un colloquio col duca, per sottoporgli i nomi di quei mercanti che aveva intenzione d'invitare a stanziarsi in Firenze. Nello stesso mese egli dirigeva una lettera a Cosimo per pregarlo di diversi provvedimenti che dovevano facilitare l'inizio dell'opera sua. Anzi tutto sollecitava la nomina del giudice dei levantini, e non esitava a proporre senz'altro al duca il nome di un magistrato che gli sembrava indicato a rivestire questa carica: l'auditore Lelio Torelli. Chiedeva inoltre alcune delucidazioni o estensioni dei privilegi suoi e di quelli collettivi, e pregava che gli fosse resa giustizia contro un tale, suddito turco da prima e veneziano di poi, che, non contento di avergli sottratto alcuni dei suoi commessi turchi, truffando per giunta uno di costoro, sparlava continuamente di lui per la città, criticando il suo progetto di attirare in Firenze il commercio del Levante e cercando con arti subdole di porre dogl'inciampi alle trattative. Finalmente, domandava una commendatizia per il duca d'Urbino, affine di ottenere da lui il noleggio di una nave con cui recarsi in Levante a prendere quei mercanti che aveva in animo di condurre con sè a Firenze. La prima richiesta, apparsa forse ardita per la pretesa di voler designare il nome del futuro giudice dei levantini, ebbe nel rescritto granducale la risposta un po' pungente che si meritava: «quando verrà l'occasione S. Ex. lo dichiarerà chi vorrà che sia»; le altre domande invece ottennero una risposta o favorevole o almeno evasiva (2).

(1) Arch. fior., *Privilegi granducali*, vol. 1, c. 93b.

(2) Arch. fior., *Pratica segreta, Relazioni e proposte di deliberazioni*, 1545-1553, n. 142.

Comunque, pare che Servadio si mettesse subito in viaggio di nuovo, e che nel novembre fosse già di ritorno coi mercanti che venivano a stabilirsi in Firenze; in questo mese infatti egli chiedeva e otteneva, nell'intento di recare a conoscenza della popolazione il contenuto dei privilegi e specialmente la facoltà di tenere dei *bazar* delle merci di Levante, che le concessioni venissero pubblicamente bandite (1).

Oltre all'opera dei mercanti che ponevano a Firenze la loro sede, e il cui compito era di attendere a quella parte del commercio che esigeva la loro presenza costante in Firenze, occorreva ancora, per dare un impulso veramente efficace alle relazioni commerciali col Levante, assicurarsi in pari tempo il concorso di altri che s'incaricassero di provvedere e di trasportare le merci, viaggiando di continuo fra la Toscana e le coste levantine. Lo studio dei provvedimenti atti a facilitare la cosa e ad attrarre i navigatori nei porti toscani fu affidato nel 1557 a un uomo d'indiscussa competenza in materia, Filippo Sassetti, il quale redasse un apposito « ragionamento », ricco di acute osservazioni e di sagge proposte (2).

Come si svolgessero i traffici col Levante per opera di Servadio e degli altri mercanti levantini in questo primo periodo, non ci è dato di sapere per mancanza di documenti. Senza dubbio varie famiglie levantine, ebree probabilmente in gran parte, dovettero venir tosto a stanziarsi in Firenze, e dare subito inizio a un rilevante traffico su vasta scala, perchè Servadio rimase a lungo in Firenze in qualità di sensale, e nel 1572, quando egli era ormai, a quanto sembra, venuto a morte, questo ufficio fu ambito e sollecitato da altri. Di questi ebrei levantini che giunsero a Firenze durante l'epoca di cui ci occupiamo conosciamo nominativamente Isach di Abramo, mercante di veli, che il 1° dicembre 1561 si ascriveva all'Arte dei medici, speziali e merciai in quanto commerciava in oggetti relativi a quest'arte (3), e Daniel Baroch col figlio Abramo. Abramo Baroch è appunto quegli che, dopo aver per molti anni

(1) Ibid., n. 147.

(2) Il *Ragionamento* è indirizzato a Francesco Bongianni Gianfigliazzi, che, per ordine probabilmente di Cosimo I, ne aveva dato l'incarico al Sassetti, e dei cui consigli questi ebbe a valersi nel compilarlo. Esso fu pubblicato da F. L. Polidori, col titolo *Sul commercio fra la Toscana e le Nazioni levantine*, nell'*Appendice all'Arch. storico italiano*, tomo IX, Firenze 1853, p. 167-188, e anche in estratto a parte.

(3) Arch. fior., *Arte dei medici e speziali*, *Matricole*, vol. 12, c. 178ᵇ.

esercitato in Firenze insieme col padre il traffico col Levante, chiese e ottenne dal granduca nel 1572 di succedere a Servadio nell'ufficio di sensale dei mercanti levantini (1).

Poco dopo il termine del periodo che forma oggetto del nostro studio, troviamo già costituita in Firenze una piccola ma florida comunità ebraica levantina; e più cospicue comunità analoghe sorgono tosto, in seguito ai privilegi concessi da Ferdinando I nel 1593, a Pisa e a Livorno. Non è qui nostro compito d'indugiarci sulla vastissima e notevolissima attività che questi varii gruppi di commercianti ebrei vennero successivamente svolgendo (2); ci basti soltanto di rilevare come questa prosperosa attività commerciale in Toscana tragga la sua origine prima e il suo primo impulso dai privilegi emanati da Cosimo I nel 1551.

Oltre ai levantini, che esercitavano su larga scala il commercio con l'estero, si trovavano fra gli ebrei di Firenze anche nel cinquecento, come già nel secolo precedente, alcuni commercianti locali. Ci sono noti varii di loro che negoziavano in merci pertinenti all'Arte dei medici e speziali, e che pertanto s'iscrissero nelle matricole di quest'arte: così nel 1554 Stefano di Jacob, ebreo convertito al cristianesimo (3); nel 1558 Leone di Jacob di Leone Passigli, proveniente da Napoli (4); nel 1559 Moise di Simone di Moise (5); nel 1560 Joseph d'Abramo (6) e Salomone d'Abramo di Jacob d'Arezzo (7).

Altri ebrei avevano in Firenze bottega di rigattiere, come apprendiamo da un bando di Cosimo I, emanato il 10 aprile 1569 e rinnovato il 10 ottobre successivo, col quale, affine di evitare

(1) Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 110a-b. Un'allusione ai mercanti ebrei stabilitisi nel paese in virtù dei privilegi del 1551 si trova in una supplica del gennaio 1564 diretta a Cosimo I da Sabbato di Amaddio da Correggio, dimorante in Arezzo (Arch. fior., *Auditore Riformagioni*, filza VIII, informazione 9 marzo 1563).

(2) Per la comunità levantina di Firenze v. le notizie raccolte da R. Gottheil, *Les archives juives de Florence*, in *Revue des études juives*, LI (1906), p. 306-312, completate e corrette da me, nella recensione dello studio del Gottheil, in *Rivista israelitica*, III (1906), p. 133-135. Per Pisa v. Segrè, *Ebrei, industria e commercio in Pisa nei secoli XVII e XVIII*, Pisa 1907. Per Livorno v. Jona, *Alcune notizie sulla comunione e sulla vita degli ebrei di Livorno*, in *Antologia ebraica*, I (1901), p. 10-14, 53-57.

(3) Arch. fior., *Arte dei medici e speziali, Matricole*, vol. 11, c. 164a.

(4) Ibid., vol. 12, c. 125a.

(5) Ibid., c. 151c.

(6) Ibid., c. 152a.

(7) Ibid., ibid.

che gli oggetti di provenienza furtiva possano trovare troppo facile ricetto, si proibisce ai rigattieri, sì ebrei che cristiani, di comprare alcunchè da persona a loro sconosciuta, a meno che la sua identità non sia attestata da due persone a loro note, comminando per i contravventori la pena di 10 scudi oltre all'arbitrio del magistrato e all'obbligo di restituire al legittimo proprietario ciò che resultasse acquistato indebitamente (1).

Non si trovavano in Firenze, ma erano in rapporti con Cosimo I e col principe Francesco, e perciò debbono esser qui ricordati, alcuni mercanti ebrei veneziani coi quali tanto Cosimo che il figlio si tenevano in frequente corrispondenza affine di compiere per loro mezzo acquisti di oggetti antichi, che a Venezia affluivano in copia dal Levante. Tra l'altro, ci è nota la compra di un cospicuo gruppo di monete antiche fatta nel 1561 da Cosimo I presso un mercante ebreo di Venezia (2).

CAPITOLO III.

Le professioni liberali, le arti e i mestieri.

All'infuori dell'esercizio del prestito e della mercatura, troviamo largamente rappresentate tra gli ebrei fiorentini alcune professioni liberali. Tra esse, l'arte medica teneva indubbiamente il primo luogo.

Quella singolare propensione che nelle epoche più diverse e nei più varii paesi gli ebrei hanno costantemente dimostrato per lo studio e per l'esercizio della medicina si palesa evidente anche in Firenze. Il numero dei medici che ci è dato d'incontrare nella ristretta cerchia degli ebrei fiorentini è relativamente così considerevole che non potrebbe non recarci meraviglia se non corrispondesse a un fenomeno generale e costante della vita ebraica attraverso i secoli. Del resto, se dovunque, salvo rare e temporanee eccezioni, larga era la tolleranza che si usava verso i medici ebrei, a Firenze questa tolleranza era larghissima, illimitata. Nessuna disposizione re-

---

(1) Questo bando e la sua rinnovazione si trovano a stampa in una delle collezioni di bandi e leggi dell'Archivio fiorentino (Cl. II, dist. I, n. 85, c. 97, e n. 89, vol. V, c. 88).

(2) Galluzzi, *op. cit.*, III, p. 229-230.

strittiva inceppava i medici ebrei nell'esercizio della loro professione; liberamente e senza alcuna formalità speciale essi potevano immatricolarsi nell'Arte dei medici e speziali [1]; e mai ebbe vigore in Firenze la disposizione che di quando in quando si affermò, mai però saldamente e durevolmente, nel diritto canonico, del divieto ai medici ebrei di prestare le loro cure ai cristiani [2]. Già il fatto che prima ancora che si costituisca in Firenze una vera e propria comunità ebraica, vi troviamo non scarsi esempi di medici ebrei, primo tra essi quel maestro Datillo che già per altri rispetti abbiamo avuto occasione di ricordare [3], vale a mostrarci che essi potevano agevolmente esercitare presso la popolazione cristiana l'arte loro. E non fu così soltanto in questo primo periodo, in cui non esisteva ancora a Firenze una legislazione speciale per gli ebrei, sì che più facilmente essi venivano trattati alla stregua della legge comune; anche più tardi, nell'epoca dei prestatori, quando si venne elaborando e svolgendo tutta una vasta legislazione, non certo troppo benevola, a riguardo degli ebrei, la condizione dei medici non mutò. Talvolta per espressa licenza degli Otto di Guardia [4], più spesso per un tacito consentimento o perchè non si pensava neppure alla possibilità di una limitazione in tal senso, i medici ebrei potevano prestare senza restrizioni le loro cure a qualsiasi persona, cristiana o ebrea che essa fosse Questa tolleranza non si arrestava nemmeno davanti alle porte dei monasteri: una deliberazione degli Otto in data del 14 febbraio 1476 concedeva facoltà a M.° Bonaventura ebreo di recarsi nel convento di S. Verdiana per curare la figlia di Jacopo Ghiberti e ogni altra monaca che avesse bisogno delle cure dell'arte sua [5]. I riguardi a cui erano fatti segno i medici ebrei valevano anche a porli in condizione privilegiata di fronte ai loro correligionari, facendoli andare esenti da alcuni gravami che agli ebrei in genere erano imposti. L'obbligo del segno, ad esempio, non faceva loro carico in pratica, sia per una speciale e personale licenza del pontefice, come era il caso per

(1) V. sopra, p. 21-22, e più avanti, p. 185, n. 1, 2, 3.

(2) Marini, *Degli archiatri pontificj*, Roma 1784, I, p. 103, n. f, p. 107-108, 134-135, 290-297, 417-418.

(3) V. sopra, p. 9-10, 172; gli altri esempi sono pure ricordati più sopra, p. 21-22.

(4) *O. G.*, vol. 12, c. 33, 34, 38, 40; v. *Appendice*, documento LV.

(5) *O. G.*, vol. 41, c. 44[a]; V. *Appendice*, documento LVI.

Shemuel Zarphathi e per il figlio di lui Joseph (1), sia per la benevola liberalità dei magistrati fiorentini che volentieri condonavano l'infrazione a quest'obbligo quando essa era commessa da un medico (2).

La stima e la reputazione di cui i medici ebrei godevano in Firenze, come del resto anche altrove, in Italia e fuori, è provata dal fatto che l'alta società fiorentina ricorreva volentieri alle loro cure. Fra i medici che assisterono Lorenzo il Magnifico nella sua ultima malattia vi fu pur anco, inviato appositamente da Lodovico il Moro, Lazzaro da Pavia (3), quello stesso medico ebreo che era stato precedentemente espulso da Faenza in seguito ai sermoni di Bernardino da Feltre, che disapprovava la familiarità in cui egli viveva con la popolazione cristiana e l'autorità di cui godeva in mezzo ad essa (4). Lazzaro, che del resto già precedentemente era stato a Firenze (5), giunse al capezzale di Lorenzo troppo tardi per poter iniziare una cura efficace, e si limitò a fare un estremo tentativo, che non potè riuscire a salvare l'infermo (6). Non altrimenti, Simonetta Vespucci, la leggiadra amica di Giuliano di Piero de' Medici, fu curata nella sua ultima malattia da M.° Moise ebreo (7). Un altro poi dei Medici, Giuliano figlio di Lorenzo, si valeva a Firenze dell'opera di un medico ebreo, il già ricordato Shemuel Zarphathi (8). Merita inoltre di esser qui ricordato che durante l'assedio del 1529-30 uno dei capi dell'esercito spagnuolo assediante aveva come suo medico personale un

(1) V. i due documenti pubblicati dal Marini, *op. cit.*, II, p. 249-254 e 268-271; riportato il primo, menzionato il secondo, presso Stern, *op. cit.*, I, p. 68-72 n. 68 [l. 65], e p. 74 n. 69. Di altre numerose esenzioni analoghe ci hanno conservato il ricordo le opere citate di Marini, Stern, Berliner, e Vogelstein-Rieger, *passim*.

(2) *O. G.*, vol. 94, c. 35ª: « Medici hebrei capti pro signo del O gratis dimittantur ».

(3) Reumont, *Lorenzo de'Medici il Magnifico*, II, Leipzig 1874, p. 558; Perles, *Les savants juifs à Florence à l'époque de Laurent de Médicis*, in *Revue des études juives*, XII (1886), p. 253.

(4) Graetz, *Geschichte*, VIII, 4ª ed., p. 240, n. 3; Perles, *l. c.* Lo Steinschneider, *Jüdische Aerzte*, in *Zeitschrift für hebr. Bibliographie*, XVII (1914), p. 152, n. 1273, fa fiorire Lazzaro « prima del 1444 »; evidentemente pensando, anzichè a Bernardino da Feltre, a Bernardino da Siena, morto appunto nel 1444.

(5) Mi sembra che debba identificarsi con lui quel M.r Lazarus Ghuglielmi de Faventia che è ricordato in *O. G.*, vol. 56 (1480), c. 96b e 106ª.

(6) Reumont, *l. c.*

(7) Neri, *La Simonetta*, in *Giorn. stor. della lett. ital.*, vol. V (1885), p. 136-137.

(8) Sanudo, *Diarii*, vol. XXI, p. 37: « Il Magnifico Juliano a Fiorenza stà bene, et è migliorato molto; à dato licentia ai medici, salvo a Rabbi zudeo ».

ebreo, Todros ha-Kohen, con vertitosi poi al cristianesimo col nome di Ludovico Carreto (1).

Nè solo l'esercizio pratico dell'arte medica era largamente coltivato dagli ebrei in Firenze; anche agli studi teorici della medicina varii tra essi si consacrarono con zelo, e nella terza parte di questo mio lavoro, destinata a illustrare l'attività letteraria e scientifica degli ebrei fiorentini, avrò occasione di ricordare più d'uno scritto di argomento medico. Noterò qui in proposito che nel 1487 Rephael ben Ephraim da Modena copiava in Firenze il primo libro del Canone di Avicenna nella traduzione ebraica di Joseph Lorki (2), e che probabilmente, come ci fa supporre l'identità del carattere con quello di un altro manoscritto certamente fiorentino, venne pure copiato in Firenze un trattato compendioso di farmacologia in ebraico, conservatoci dallo stesso codice Panciatichiano in cui è contenuta la copia del Canone di mano di Rephael da Modena (3). Delle copie dovute all'amanuense Shemaria ben Abraham Jechiel parleremo tra breve.

Non sarà forse superfluo riportare qui, ordinati cronologicamente, i nomi di tutti i medici ebrei che incontriamo a Firenze durante il periodo di cui ci occupiamo:

1324-26. Datillo da Roma (4).
1410 *circa*. Diamante di Anori (5).
1412. Salomone Aviçori (Aviziti) di Arles (6).

Rabbi iudeo, o *Rabbi* è la denominazione con cui anche altre volte è designato Shemuel Zarphathi nei *Diarii* del Sanudo. Per Shemuel Zarphathi v. anche il capitolo V della parte III. — È noto inoltre che Giovanni delle Bande Nere (lo ricordiamo qui a proposito della famiglia de' Medici, per quanto con ciò si esca da Firenze), quando riportò quella ferita che lo trasse al sepolcro, ricorse alle cure di M.° Abramo Portaleone di Mantova; v. Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 89-40, e la bibliografia ivi indicata, a cui è da aggiungersi D'Ancona, *Origini del teatro italiano*, 2ª ed., Torino 1891, II, p. 399, n. 1.

(1) *Epistola Ludovici Carreti ad Judaeos*, Parigi 1554, ult. pag. della segnatura *A*: שלו הייתי באהלי בבקעת פלורנסיאה בימים אשר באה העיר במצר ובמצוק ..... ובימים ההם הייתי רופא לשר צבא הספרדים ibid., traduz. latina, 1ª carta della segnatura *B*: «Sospes eram domi meae in valle Florentiae cum ea urbs obsidione pressa atque expugnata est. Nam ea tempestate curabam ducem quendam Hispanorum ».

(2) *I codici Panciatichiani della R. Bibl. Naz. Centr. di Firenze*, vol. I, fasc. 2, Firenze 1888, p. 187-188.

(3) Ibid.

(4) V. sopra, p. 9-10.

(5) V. sopra, p. 22.

(6) Ibid.

1422. Leone di Abramo (1).
1439. Aleuccio di Salomone di Aleuccio (2).
1440 *circa*. Giovanni Agnolo (2b).
1460-76. Bonaventura di Bonaventura da Prato (3).
1466. Abramo (4).
1476. Elia di M.° Manes di Francia (5).
1476. Moise (6).
1477-89. Abramo di Moise da Prato (7).
1479. Bonaiuto (8).
1479. Angelo (9).
1480. Lazzaro di Guglielmo da Faenza (10).
1481. Jacob da Fano (11).
1484-86. Moise di Joseph spagnuolo (12).
1484-90. Emanuele di Angelo da Citerna (13).
1485. Elia Del Medigo (14).
1494. Lazzaro da Pavia (15).
1515. Shemuel Zarphathi (16).
1515 *circa*. Joseph Zarphathi (17).
1529-30. Todros ha-Kohen (18).

---

(1) Ibid.

(2) La sua dimora ordinaria era Arezzo, ma doveva trovarsi non raramente a Firenze, perchè fu nominato socio da uno dei banchieri fiorentini; v. sopra, p. 84-85.

(2b) V. il cap. III della parte III.

(3) È certamente lo stesso M.° Bonaventura che abbiamo ricordato testè. V. anche *Appendice*, documento LV. Nel 1460 egli dimorava a Prato, ma la licenza da lui ottenuta vale anche per Firenze, e in Firenze lo troviamo nel 1476 (*Appendice*, documento LVI).

(4) *O. G.*, vol. 17, c. 28a.

(5) *O. G.*, vol. 41, c. 53b.

(6) V. sopra; forse identico col Moise di Joseph spagnuolo che troveremo negli anni 1484-86.

(7) *O. G.*, vol. 44, c. 26a; vol. 48, c. 16a; vol. 66, c. 99a; vol. 84, c. 6b. Non è impossibile che sia lo stesso Abramo di cui abbiamo trovato la menzione nel 1466.

(8) *O. G.*, vol. 60, c. 45a.

(9) *O. G.*, vol. 52, c. 21a; vol. 53, c. 5a.

(10) *O. G.*, vol. 56, c. 96b e 106a.

(11) È uno dei prestatori del 1481, che in un documento si trova ricordato col titolo di Maestro, e che quindi sarà stato probabilmente medico. La cosa però non è fuor di dubbio.

(12) *O. G.*, vol. 66, c. 99a; vol. 72, c. 198a.

(13) *O. G.*, vol. 85, c. 61a, 86b, 91b.

(14) V. il cap. III della parte III.

(15) V. sopra, p. 182. Certamente da identificarsi col Lazzaro da Faenza che troviamo nel 1480.

(16) Ibid.

(17) V. il cap. V della parte III.

(18) V. sopra, p. 182-183.

1539. Moise del fu M.° Bonaventura di M.° Moise di Joseph (1).
1556. Ferrante Cannaruti di Flora e di Leone di Ferrante (2).
1560. David di M.° Laudadio de Blanis (3).

Un'altra professione che doveva necessariamente fiorire nella comunità ebraica fiorentina era quella dell'insegnamento. Essendo l'educazione e l'istruzione della gioventù tenute presso gli ebrei in altissimo conto e considerate come un imprescindibile dovere religioso, come il primo anzi tra i doveri religiosi, dovremo attenderci di trovare anche nella esigua comunità degli ebrei fiorentini pubbliche scuole e insegnanti privati. E infatti, i documenti ce ne danno la prova. Nel 1492 un M.° Abramo di Nocii (forse da Norcia), « magister schole et seu lingue hebree », prendeva a pigione una casa nel popolo di S. Michele Bertelde per servirsene ad uso di scuola (4). Evidentemente si trattava d'una scuola elementare. L'esistenza poi di una scuola superiore, dove i giovani si addestravano nello studio del Talmud e dei ritualisti, ci è attestata per l'inizio del secolo XVI dai versi del poeta Moshè ben Joab, che ricorda una volta di avere studiato la Halakha, ossia la ritualistica ebraica, insieme con quattro compagni (5), e che in un'altra poesia, di carattere satirico, fa oggetto della sua pungente ironia un maestro di Talmud (6). Talvolta era il padre stesso quello che si assumeva la cura diretta dell'istru-

(1) Arch. fior., *Arte dei medici e speziali, Matricole*, vol. 11, c. 128ª.

(2) Ibid., c. 101ᵇ. Per la famiglia v. *Hebräische Bibliographie*, XXI, p. 78.

(3) Ibid., vol. 12, c. 154ᵇ. Fratello di lui sarà quell'Angelo di M.° Laudadio de Blanis che si laureò a Perugia nel 1547 (Scalvanti, *Lauree in medicina di studenti ebrei a Perugia*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza di Perugia*, serie VII' vol. VIII (1910), p. 111, e doc. I, p. 121-123. Di questo Angelo sarà figlio (così modifico la congettura da me esposta in *Riv. Israelitica*, X (1913-15), p. 74, n. 1) quel Laudadio d'Angelo de Blanis che al principio del secolo XVII era uno dei capi della comunità ebraica di Firenze (ibid., p. 74, 79). Il padre dei due fratelli David e Angelo sarà quel medico Laudadeus de Blanis di cui parlano il Graetz, *Geschichte der Juden*, IX, 4ª ediz., p. 40 e n. 4, e il Brüll, *Jahrbücher für jüd. Geschichte und Litteratur*, I (1874), p. 236-237; questi non sarà però da identificarsi, come vorrebbero il Graetz e il Brüll, col rabbino Jehuda de Blanis, perchè il nome Jehuda non corrisponde a Laudadio, bensì a Leone, mentre a Laudadio corrisponde Ishma'el (v. il cap. VI di questa parte II). Di questo Jehuda sarà figlio quel Mordekai ben Jehuda de Blanis che scrisse un'elegia per l'abbruciamento del Talmud nel 1553 (*He-chaluz*, XIII, p. 109). e un'altra elegia per i martiri d'Ancona (Graetz, *Gesch.*, IX, 4ª ed., p. 328-329, e n. 1 a p. 329).

(4) Manni, *op. cit.*, p. 91-92. Non mi è stato possibile rintracciare il documento da cui il Manni attinge la notizia.

(5) Cod. Montefiore (Biblioteca del Jews' College di Londra) 336, c. 30ª-ᵇ.

(6) Ibid., c. 5ª.

zione dei figli, come ci prova un accenno contenuto in un epistolario fiorentino (1); molto spesso però gli ebrei più agiati, anche se erano, come accadeva di consueto, perfettamente in grado d'incaricarsi personalmente di questo compito, solevano istruire i figli per mezzo di precettori, che erano accolti in casa e facevano vita comune con gli allievi e con le loro famiglie. Quest'uso sembra essere stato assai diffuso fra gli ebrei facoltosi in Italia durante il medioevo e la rinascenza; in Firenze ce ne appaiono tanti esempi da mostrarci che esso doveva essere costantemente seguito. Così, fu precettore in casa di Vitale da Pisa, per il suo figlio minore Simone, o almeno fu in trattative per essere assunto in questa qualità, un Moshè Sephardì, ossia Moisè spagnuolo (2), che sarà probabilmente da identificarsi con quel Moisè di Joseph di Spagna o spagnuolo che è ricordato come medico nei documenti degli Otto (3). Probabilmente tenne pure l'ufficio di precettore del giovine Simone da Pisa il noto studioso Jochanan Alemanno, maestro di ebraico di Pico della Mirandola, che nel 1488 venne a Firenze (4) e dimorò in casa di Vitale da Pisa, dove cominciò a scrivere, dietro invito del Pico, il suo commentario al Cantico dei Cantici (5). Il 25 giugno 1494 Elia da Fano assumeva come maestro in casa sua, rendendolo così esente dall'obbligo del segno come familiare di un prestatore, Simone di Abramo, spagnuolo (6), il quale però pochi mesi più tardi veniva revocato e sostituito da Simone di Isach, francese, per l'addietro dimorante a Mantova (7). Se fosse maestro di scuola o precettore privato quell'Israel ben Izchak che nel 1467 acquistava da Jechiel da Montalcino quel prezioso libro di preghiere di cui già parlammo (8), non ci è dato di sapere. Probabile è invece, per quanto non assolutamente fuori di dubbio, che fosse precettore privato quel figlio del grammatico Joseph Zark che, come apprendiamo da una lettera ebraica del

(1) Cod. Laurenziano Pl. 88, 12, c. 11ª; v. *Appendice*, documento LVII.

(2) Cod. Laurenziano Pl. 88, 12, c. 12ª (pubbl. come documento X in appendice al mio studio citato *La famiglia da Pisa*, p. 75).

(3) V. più sopra, p. 184.

(4) Perles, art. citato, p. 253: עד בואי בשנת רמ"ח אל עיר וכו' « finchè venni, nell'anno 248 [= 1488], alla città etc. [Firenze] ».

(5) V. il cap. III della parte III.

(6) Arch. fior., *Balìe*, vol. 39, c. 138ª. Elia da Fano era proprietario del banco di Poggibonsi, ma dimorava in Firenze (ibid., c. 127ª).

(7) Ibid., c. 138ª.

(8) V. più sopra, p. 140, n. 1.

fratello di lui, si trovava in Firenze in qualità di maestro di Talmud nel 1456 (1). Un altro maestro fiorentino, 'Azriel, fu proposto da David ben Jehuda Messer Leon al prestatore David da Tivoli, dimorante allora probabilmente a Lucca, per l'ufficio di precettore del suo giovine figlio (2).

Una lettera di Shelomò da Montalcino, risalente al secondo o al terzo decennio del secolo XVI, e diretta a uno di questi precettori privati che doveva assumere l'ufficio di maestro in casa del Montalcino, lo avverte che la sua richiesta di quaranta fiorini di onorario annuo oltre al mantenimento proprio, della moglie, e della figlia, è troppo elevata per le condizioni economiche dello scrivente (3). Questa lettera, insieme con la notizia che il già ricordato figlio di Joseph Zark guadagnava annualmente cinquanta ducati oltre alle spese (4), vale a darci un'idea di quel che fossero ordinariamente le mercedi che i precettori delle famiglie ebree solevano percepire per l'opera loro.

Assai considerevole è la parte che gli ebrei fiorentini ebbero in quella vasta e assidua opera di trascrizione di codici che fece dell'Italia la terra classica dei manoscritti ebraici dell' epoca del rinascimento, e che, nonostante le numerose confische e le molteplici distruzioni di libri ebraici che si susseguirono nel periodo della reazione cattolica, valse a tramandarci a migliaia preziosi esemplari dei monumenti della letteratura ebraica, disseminati oggi nelle biblioteche del mondo intero, ma testimonianza ancora efficacissima dell'amore profondo e costante per la cultura che distingueva gli ebrei italiani dell'età della rinascenza. In questo fervore di operosità gli ebrei di Firenze, centro allora così cospicuo della produzione libraria e del commercio librario, non potevano essere e non furono secondi ai loro confratelli di altre parti d'Italia.

I codici ebraici di cui siamo in grado di determinare la provenienza fiorentina non sono naturalmente i soli che vennero scritti in Firenze. A quelli - il cui numero del resto è

(1) Lettera di Shealtiel ben Joseph Zark, datata da Mantova, 7 ijar 216 (= 1456), al cugino Astruc Zark, in Ispagna, nel ms. Montefiore (Biblioteca del Jews' College a Londra) 867, c. 127; v. *Appendice*, documento LVIII.

(2) Lettera di David ben Messer Leon a David da Tivoli, nel cod. Laurenziano Plut. 88, 12, c. 1ª; *La famiglia di David da Tivoli*, doc. VIII.

(3) Cod. Laurenziano Pl. 88, 19, c. 48ª.

(4) Lettera citata di Shealtiel Zark. Il valore del ducato è lo stesso che quello del fiorino, salva la differenza del cambio.

già abbastanza cospicuo – che ci porgono nell'*explicit* il ricordo della nostra città o che altrimenti ad essa possono comunque attribuirsi, deve essere aggiunta una quantità senza dubbio rilevantissima di quelli che non ci presentano alcun dato che permetta di determinarne la provenienza, come pure di quelli che le ingiurie del tempo o la violenza degli uomini non lasciarono giungere fino a noi, o di quelli che giacciono nella polvere di qualche biblioteca, ignoti ancora o non sufficientemente noti.

Alcuni dei manoscritti ebraici fiorentini sono dovuti a studiosi che occasionalmente si erano dedicati a copiare una determinata opera per arricchirne la loro biblioteca; altri provengono invece da persone che dell'arte dell'amanuense avevano fatto la loro occupazione abituale. Copista di professione era, se è giusta l'interpretazione che credo doversi dare all'epiteto di *sopher* apposto al suo nome, quell'Izchak ben 'Obadja che nel mese di ab (luglio-agosto) dell'anno 1441 terminava di scrivere per un Ja'kob e un David, senza dubbio i banchieri figli di Salomone da Perugia, quel prezioso rituale di preghiere, ora conservato nel British Museum, che abbiamo avuto occasione di ricordare più volte (1), e che nella disposizione esteriore, nella fine arte della calligrafia, nell'elemento decorativo dei fregi marginali e delle maiuscole iniziali, presenta così insigni pregi estetici da poter essere considerato uno dei più notevoli saggi dell'arte ebraica fiorentina (2). Copista di professione era pure senza dubbio Shemaria ben Abraham Jechiel, del quale ci è nota una numerosa serie di manoscritti. Già prima di stabilirsi a Firenze, egli aveva copiato a Gubbio, nel 1470, un compendio delle preci di tutto l'anno per Shemuel ben Jekutiel da Gubbio, oggi conservato a Parma tra i codici Derossiani (3). Non sarà pertanto stato iniziato da lui in Firenze quel manoscritto, ora nella Casanatense di Roma (4), in cui fino

(1) Il Margoliouth, *Jewish Quarterly Review*, XVI (1903-04), p. 73, ritiene che la parola *sopher*, non essendo fornita di articolo, debba intendersi come il nome di famiglia di Izchak. Preferirei invece interpretarla come un appellativo, «scrivano», perchè il nome di famiglia si pone per lo più dopo il nome del padre, mentre qui si ha יצחק סופר...בכמ"ר עובדיה, «Izchak *sopher* figlio di messer 'Obadja».

(2) V. il facsimile di una pagina di questo codice che è dato dal Margoliouth nel suo *Catalogue of the Hebrew and Sam. Mss. in the Brit. Mus.*, II, London 1905, tav. VIII.

(3) De Rossi, *Mss. codices hebraici*, Parma 1803, III, p. 85, n. 1007.

(4) Sacerdote, *Catal. dei codici ebr. della Bibl. Casanatense*, Firenze 1897, p. 610, n. 194.

dal 1467 egli soleva registrare volta a volta le ricette e i rimedi più notevoli di cui trovava menzione nelle sue letture o che apprendeva dalla bocca dei medici; è probabile però che la continuazione di questo manoscritto e la copia di alcune almeno tra le opere di medicina che egli vi aggiunse di poi abbiano avuto luogo a Firenze, dove lo troviamo già alla fine del 1571 o al principio del 1572 (1). Qualche tempo dopo egli scriveva in Firenze una compilazione di preci e inni liturgici, conservata nella Biblioteca Comunale di Francoforte sul Meno (2). E a Firenze uscirono poi dalla sua penna numerosi altri manoscritti. Per incarico ricevutone da Vitale da Pisa, egli aggiunse a un codice del Pentateuco appartenente a Vitale, oggi Casanatense, le lezioni sabbatiche dei profeti (Haphtaroth), che condusse a compimento il 10 tebet 1480 (3). Due anni più tardi, il 23 adar 1482, egli terminava un esemplare del commento di Salomone Isaacide al Pentateuco, uno dei più antichi e più pregevoli manoscritti che noi possediamo di quest' opera insigne. Il codice, scritto per una persona di cui non conosciamo il nome, essendo questo stato cancellato da un successivo possessore, passò poi per varie mani, appartenendo fra altri a un Izchak ben 'Immanuel da S. Miniato, nel quale riconosciamo il prestatore Isach di Manuele, finchè pervenne a far parte della Biblioteca di Leida (4). Per la figlia dello stesso Izchak da S. Miniato, Gentile, fu compiuta da Shemaria, il 15 sivan 1484, la copia di una traduzione italiana in caratteri ebraici delle preghiere di tutto l'anno, ora appartenente alla collezione Derossiana di Parma (5). Doveva pure esercitare abitualmente la professione di amanuense quell'Aharon ben Gabriel che il 4 aprile 1473 terminava di copiare il Salterio in ebraico per Federico II d' Urbino (6).

---

(1) V. sopra, p. 50.

(2) Rabinowitz, *Ohel Abraham* (Cat. Merzbacher), Monaco 1888, p. 9, n. 30.

(3) Sacerdote, *op. cit.*, p. 509, n. 48.

(4) Steinschneider, *Catalogus codicorum hebr. bibliothecae Lugduni Batavorum*, Lugd. Batav. 1858, p. 298 (cod. Warn. 80).

(5) De Rossi, *op. cit.*, III, p. 191, n. 7.

(6) Stornaiolo, *Codices urbinates latini*, t. I, Roma 1902, n. 9, p. 16. La traduzione greca e quella latina che accompagnano il testo ebraico saranno state copiate da altri. L'epiteto di *sopher* (copista), che si trova nella sosscrizione ebraica, sarà da riferirsi ad Aharon, per quanto sia posto dopo il nome del padre, e non dovrà quindi tradursi *scribae* (come fa lo Stornaiolo), ma *scriba*. È errore di stampa nella traduzione dello Stornaiolo *B. Gabrielis* per *R. Gabrielis*; il testo avrà ר׳ גבריאל. ר׳ (רבי), non vale *rabbino (R.)*, ma semplicemente *messer*, *signor*. - Sarà questo il cod. di cui parla Vespasiano da Bisticci, *Vite*, Bologna 1892-93, I, p. 201.

Nè questi tre furono i soli copisti di manoscritti ebraici in Firenze. Un altro scrivano, di cui tanto più ci rincresce di non sapere il nome quanto più apprezziamo la sua esperta abilità e il suo finissimo senso estetico, compiva a Firenze, l'antivigilia della Pentecoste del 1455, un mirabile esemplare della intera Bibbia, anch'esso conservato attualmente nella Casanatense di Roma (1). Vedemmo già come Rephael da Modena compisse a Firenze per suo uso, il 4 ab 1487, il primo libro del Canone di Avicenna nella traduzione ebraica di Joseph Lorki (2); è quindi assai probabile che anche un manoscritto Derossiano, contenente varii scritti di filosofia e di medicina, compiuto dallo stesso Rephael da Modena il 24 tammuz 1486 (3), ossia meno di un anno prima del Canone, sia stato egualmente scritto in Firenze. È pure probabile, come del resto abbiamo già accennato, che quel compendio di farmacologia che segue alla copia del Canone fatta da Rephael da Modena, oggi nella raccolta Panciatichiana, sia stato anch' esso copiato in Firenze (4). È probabilmente fiorentino anche un altro manoscritto Derossiano, contenente il libro III del codice *Jad ha-Chazaka* di Maimonide, che secondo il De Rossi sarebbe stato scritto da Shemuel ben Jechiel (ossia Simone di Vitale) da Pisa, del quale reca il nome insieme con quello del suo ministro Menachem ben Meshullam (italianamente Manuele di Bonaventura) da Terracina (5). Per questo Menachem ben Meshullam da Terracina fu scritto nel 1494 da Shimshon Zarphathi ben Eli'ezer Chalphan, forse a Firenze (6), un altro manoscritto, pure Derossiano, contenente il Pentateuco

---

(1) Sacerdote, *op. cit.*, p. 488, n. 283.

(2) V. più sopra, p. 183. Il copista apparterrà alla famiglia di quell'Ephraim ben Jcab da Modena su cui v. De Rossi, *op. cit.*, I, p. 64, n. 98 e III, p. 82, n. 991; *Hebräische Bibliographie*, VII, p. 22, e XI, p. 103; Benjakob, *Ozar ha-Sepharim*, lettera ו, n. 249. Cfr. anche *Revue des études juives*, XXXVII (1908), p. 305-306.

(3) De Rossi, *op. cit.*, III, p. 156, n. 1965.

(4) V. sopra, p. 183.

(5) De Rossi, *op. cit.*, III, p. 188, n. 1296, seguito dallo Zunz, *Kerem Chemed*, V, Praga 1841, p. 155. Il Kaufmann invece, in *Revue des études juives*, XXVI (1893), p. 88, n., nega recisamente che il codice sia stato scritto da Shemuel, e dubita che esso sia piuttosto opera di Menachem da Terracina, il cui nome vi è pure segnato. Però Menachem da Terracina soleva apporre la sua firma ai manoscritti appartenenti ai suoi principali: anche il citato codice Casanatense di proprietà dei da Pisa, che certo non fu scritto da lui, porta la sua firma. Per la famiglia da Terracina, v. sopra, p. 126, n. 1.

(6) Non è impossibile che sia stato scritto altrove, per esempio a Pisa, dove sappiamo che per qualche tempo dimorò Manuele da Terracina, come ministro del banco che i da Pisa avevano colà (*O. G.*, vol. 76, c. 24^b, 24 marzo 1487).

con la traduzione aramaica (Targum) e coi commenti di Salomone Isaacide e di Abraham ibn 'Ezrà (1). Opera di un ebreo convertito al cristianesimo paiono essere due manoscritti della Bibbia ebraica, conservati attualmente nella Biblioteca Laurenziana (2).

A fianco di questa serie di copie di opere antiche va tenuto conto inoltre di tutti quegli esemplari di scritti di ebrei fiorentini di cui parleremo nella parte terza del presente studio, autografi od originali talvolta, fiorentini quasi sempre.

Di un altro amanuense ci è stato conservato il nome, non sopra alcun codice da lui vergato, bensì mercè i registri degli Otto di Guardia e Balia. Essi menzionano infatti, alla data del 18 agosto 1492, un Maestro Abraham « scriptor » (3), nel quale senza alcun dubbio sarà da vedere un amanuense. Una lettera poi contenuta in un epistolario ebraico fiorentino, della quale non ci è dato conoscere chi sia lo scrivente nè chi sia il destinatario, nell' encomiare le doti e i pregi di cui questi va adorno, ricorda in primo luogo la sua apprezzata abilità come scrittore di codici (4).

Gli esempi testè ricordati del Salterio urbinate e dei due manoscritti biblici della Laurenziana valgono a mostrare come anche all'infuori del piccolo mondo ebraico si solesse ricorrere all'opera di ebrei o di neofiti per procurarsi dei manoscritti nella lingua sacra. Non è impossibile che fra i codici ebraici della Laurenziana che non recano alcun ricordo della loro origine (5) ve

(1) De Rossi, *op. cit.*, III, p. 6-7, n. 878. — Se è la stessa persona, ovvero un omonimo (v. sopra, p. 126, n. 1), quel Menachem da Terracina per cui fu scritto il cod. Oxford 1491 (Neubauer, *Catal.*, col. 527), non è possibile determinare.

(2) Plut. 1, 31, e Conv. soppressi, 268 (provenienza: S. Domenico di Fiesole, 1789). I due codici sono certamente da attribuirsi allo stesso amanuense, come resulta dalla identità del carattere e dalla quasi identità della disposizione esteriore. I punti vocali e le note masoretiche che si trovano solo nel primo dei due codici sono un'aggiunta fatta posteriormente. L'età dei due manoscritti (secolo XV) resulta dal carattere e dalle miniature; la patria dalle miniature, che sono di scuola fiorentina (P. D' Ancona, *La miniatura fiorentina (secoli XI-XVI)*, Firenze 1914, II, p. 161, n. 207, e p. 875, n. 786). Per ciò che concerne la persona dell'amanuense, notiamo che la sua perizia nel carattere rabbinico ci fa pensare necessariamente a un ebreo; che esso fosse convertito al cristianesimo appare dall'*explicit* del primo dei due codici, apposto dalla stessa mano che ha vergato il testo.

(3) *O. G.*, vol. 92, c. 56ª.

(4) Cod. Laurenziano Plut. 88, 12, c. 12b.

(5) Anche nel nucleo più antico della Biblioteca si trovavano varii codici ebraici; v. Piccolomini, *Inventario della libreria medicea privata compilato nel 1495*, in *Arch. stor. ital.*, serie III, t. 20 (1874), p. 51-94, n. 141, 276, 986; cfr. anche Bandini, *Lettere sopra i principi e progressi della Biblioteca Laurenziana*, Firenze 1778, p. 7 e 10.

ne siano alcuni scritti appositamente per la biblioteca da qualche amanuense ebreo a Firenze. Certo è che all'ufficio di conservatore di questi manoscritti ebraici fu chiamato nel 1567 da Cosimo I, che ne aumentò considerevolmente il numero [1], Ventura da Perugia ebreo mantovano [2].

Dell'arte del miniatore, strettamente connessa con quella dell'amanuense, troviamo dei cospicui e pregevoli saggi nei codici ebraici fiorentini. La Bibbia Casanatese del 1455 contiene alcuni minii assai pregevoli per la grazia delicata e la finezza mirabile dell'esecuzione [3]. Varii eleganti minii si trovano nel Pentateuco di Menachem da Terracina [4], e intestazioni miniate ci appaiono tanto nel formulario di preghiere scritto per Gentile da S. Miniato [5] quanto nel Machzor del 1441 ora conservato a Londra [6]. Tuttavia, non è escluso che questi minii possano essere opera di artisti cristiani, come sono per certo quelli delle due Bibbie Laurenziane e del Salterio d'Urbino [7].

Nelle maggiori arti figurative, che non furono mai largamente coltivate dagli ebrei fino ai giorni nostri, nessun ebreo fiorentino ebbe a cimentarsi, per quanto ci è noto, durante il periodo di cui ci stiamo occupando [8].

Erano invece coltivate dagli ebrei di Firenze, non soltanto per privato diletto [9], ma anche come occupazione professionale, la musica e la danza. Sonatore di liuto era quel Giovan Maria, ebreo convertito al cristianesimo, che il 13 ago-

---

(1) Bandini, *op. cit.*, p. 27.

(2) Biscioni, *Catal.* in folio, p. XXXX, nota 60, in fine.

(3) Sacerdote, *op. cit.*, p. 488; Berliner, *Ein Gang durch. die Bibliotheken Italiens*, Berlin 1877 (riprodotto nel vol. I delle *Ges. Schriften*, Berlin 1913), p. 14; Gottheil, Appendice II all'articolo *Some hebrew manuscripts in Cairo*, in *Jewish Quarterly Review*, XVII (1904-05), p. 652-658.

(4) De Rossi, *op. cit.*, III, p. 7, n. 878.

(5) Ibid., III, p. 191, n. 7.

(6) Margoliouth, art. cit., in *Jew. Quarterly Review*, XVI (1903-04), p. 76, e *Catalogue*, l. c.

(7) P. D'Ancona, l. c., e p. 574, n. 1134. — Per un pregevole ma enigmatico manoscritto ebraico con numerose miniature di scuola fiorentina, che vengono attribuite (con quanto fondamento, non è agevole determinare) a Giotto e a un suo discepolo, v. l'interessante articolo di E. N. Adler, *A hebrew ms. illustrated by Giotto*, in *Jewish Quarterly Review*, XI (1898-99), p. 679-682.

(8) Più tardi, nel seicento, incontriamo a Firenze un pittore ebreo, di valore però men che mediocre: Jona Ostiglia. V. su lui il mio articolo *Un pittore ebreo del secolo XVII*, in *Vessillo Israelitico*, LV (1907), p. 5-11.

(9) Di ciò parleremo al capitolo V di questa parte II.

sto 1492 veniva condannato dagli Otto, in contumacia, alla pena di morte e alla confisca dei beni, per un omicidio commesso a Firenze nel luglio precedente (1). Nonostante la gravità morale della condanna, praticamente ineseguibile per la sua fuga da Firenze, Giovan Maria riuscì ben tosto a conseguire una rapida fama, non solo di valente sonatore di liuto e di flauto, ma anche di pregevole compositore. A Roma egli godè il favore e la protezione del cardinale Giovanni de' Medici, che, salito poi al soglio pontificale col nome di Leone X, lo insignì del titolo di conte e gli donò il castello di Verrocchio. A Venezia poi ebbe un ufficio di musicista presso il doge, e fra Venezia e Roma trascorse la sua fortunata esistenza, circondato dovunque di stima e di onori (2).

Maestro di ballo e compositore di danze era Guglielmo da Pesaro, noto sotto il nome di Maestro Guglielmo ebreo pesarese come autore di un trattato dell'arte del ballo che ebbe larghissima diffusione nell'alta società italiana della rinascenza e del quale torneremo a parlare in seguito (3). Guglielmo da Pesaro, che era tenuto in grandissima stima come uno dei più valenti maestri di ballo che vivessero allora in Italia, doveva certamente trasferirsi spesso di luogo in luogo, chiamato or qua or là nelle corti e nelle case signorili; ma senza dubbio egli fu pure a Firenze, dove compose per Lorenzo de' Medici alcune danze, delle quali dà minuta contezza nel suo trattato (4). La lingua e lo stile di quest'opera sono tali, del resto, da farci già di per sè presupporre una lunga dimora dell'autore in Toscana (5).

---

(1) *O. G.*, vol. 92, c. 51b.

(2) Vogelstein-Rieger, *Geschichte der Juden in Rom*, II, Berlin 1895, p. 85, 119-120, ove si raccolgono minute notizie sulla vita di Giovan Maria a Roma e a Venezia, senza però supporre che si tratti di un convertito. A dir vero, già il nome sicuramente cristiano e la elevazione alla dignità comitale avrebbero dovuto far pensare alla sua conversione; ora il documento fiorentino da me ricordato ce ne dà esplicita testimonianza. — Per ebrei musicisti a Mantova v. D'Ancona, *Origini del teatro ital.*, 2ª ediz., Torino 1891, p. 400-401, e la bibliografia ivi citata.

(3) Delle varie redazioni di questo trattato si occupa C. Mazzi nel suo articolo *Una sconosciuta compilazione di un libro quattrocentistico di balli*, in *Bibliofilia*, XVI (1914-15), p. 185-209. Ne parleremo più ampiamente nella parte III.

(4) A p. 65 e 68 nell'ediz. Zambrini.

(5) Lo Zambrini nella sua prefazione, p. XVIII, dice che se l'intestazione dell'opera non avesse assicurato esser l'autore pesarese, egli avrebbe pensato trattarsi di uno scrittore toscano. Ma in realtà la denominazione *Guglielmus pisaurensis* deve essere intesa come la traduzione latina di una forma italiana Guglielmo da Pesaro, in cui « da Pesaro » non indica la patria, ma il nome della famiglia; cfr. il cap. VI di questa parte II.

Mentre le professioni liberali e le arti, o alcune almeno di esse, erano largamente rappresentate tra gli ebrei di Firenze, rari erano invece i casi in cui essi si dedicavano a un mestiere manuale o a una professione umile o a un'industria. Un oste, Dattilo, la cui presenza fu resa necessaria dalla provvisione del 27 agosto 1463 (1), un sarto Benedetto di Luca da Montepulciano, ebreo convertito al cristianesimo (2), un « cursor » Abramo di Leone (3), un vetturale Abramo da Mantova (4), sono i soli esempi a noi noti di ebrei fiorentini dedicati ad umili occupazioni. Di ebrei esercitanti un'industria conosciamo un unico caso; e si tratta soltanto di un progetto la cui esecuzione non ci è attestata. Nel 1515 il cardinale Giulio de' Medici, informato a Roma che alcuni ebrei fabbricanti di salnitro erano in grado di valersi per l'arte loro di speciali processi che davano loro la possibilità di produrre il salnitro in maggior quantità e miglior prezzo di quel che non si facesse di solito, si affrettò ad avvertirne il cugino Lorenzo a Firenze, affinchè profittasse di questa opportunità e chiamasse quegli ebrei a lavorare a Firenze o a Pisa, dal che egli si riprometteva un notevole vantaggio per lo Stato (5). Se il progetto fosse poi posto in atto effettivamente, non ci è dato di saperé.

La scarsa partecipazione degli ebrei di Firenze alla vita industriale e artigiana e ai mestieri più modesti non era dovuta tanto a una minor propensione o a una minore attitudine della gente ebraica per tali forme di attività, quanto piuttosto alla circostanza che in questo campo non si sentiva affatto in Firenze il bisogno dell'opera loro. Gli ebrei costituivano nella società italiana un elemento versatile, adattabile, ricco di multiformi e svariate attitudini, pronto sempre a rivolgersi alle più diverse occupazioni e a colmare volta a volta quelle la-

---

(1) Ha un credito verso Lazzaro da Volterra e Lazzaro da Camerino il 19 febbraio 1491 (*O. G.*, vol. 87, c. 105ª); riceve l'ordine di far partire gli ebrei alloggiati presso di lui quando vien decretata l'espulsione del 1493 (*O. G.*, vol. 94, c. 12ª); ridotto subito dopo in misere condizioni economiche, non ha da poter pagare l'affitto, e ripetutamente viene sfrattato da vari proprietari di case (*O. G.*, vol. 102, c. 57ª, 274ᵇ, 304ª).

(2) Viene confinato, il 2 aprile 1482, a Montepulciano (*O. G.*, vol. 61, c. 28ᵇ-24ª).

(3) Viene condannato, il 15 maggio 1484, per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti sul giuoco (*O. G.*, vol. 67, c. 60ᵇ).

(4) Gli viene intimato lo sfratto dalla sua casa il 2 maggio 1492 (*O. G.*, vol. 91, c. 58ᵇ).

(5) Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, filza 117, n. 155ᵇⁱˢ e 156; v. *Appendice*, Docum. LIX e LX.

cune che nelle singole località venissero a manifestarsi. Nello stesso secolo XV, in Sicilia, dove il popolo era in massima parte dedito all'agricoltura e i nobili esercitavano il mestiere delle armi, talchè scarseggiava nella popolazione cristiana chi si occupasse delle professioni manuali, gli ebrei erano quelli che vi si dedicavano di preferenza: i fabbri, i falegnami, i facchini erano in gran parte ebrei (1). In tutto il mezzogiorno d'Italia, mancando fra gli autoctoni chi esercitasse la tintoria, gli ebrei vi si consacrarono di buon'ora con attività indefessa, e vi acquistarono una notevole abilità, conservandone il monopolio per secoli (2). A Firenze l'artigianato e le industrie erano largamente sviluppati e saldamente costituiti; quindi l'opera degli ebrei non occorreva. Quando erano occorsi dei prestatori per sostituire i cittadini che cessavano di esercitare il prestito, gli ebrei vi erano venuti ad aprire dei banchi; quando erano occorsi mercanti per ravvivare i traffici languenti coi paesi levantini, altri ebrei eran venuti a tale scopo; non dovremo meravigliarci se non vennero ebrei nel vano intento di sovrapporsi ai fiorentini in ciò che essi potevano e sapevano compiere egregiamente da sè.

CAPITOLO IV.

La condizione giuridica degli ebrei e l'ordinamento della comunità.

Una legislazione peculiare per gli ebrei comincia ad aversi in Firenze soltanto con l'introduzione degli ebrei prestatori e con la costituzione di una comunità ebraica. Anteriormente gli ebrei erano così scarsi nella città da passar pressochè inosservati e da far considerare, comunque, una inutile briga quella di prendere dei provvedimenti speciali perloro. Pertanto la loro condizione giuridica era la stessa dei cittadini, o, se-

(1) V. La Lumia, *Gli ebrei siciliani*, docum. I, nei suoi *Studi di storia siciliana*, vol. II, p. 52, e nelle sue *Storie Siciliane*, vol. II, Palermo 1882, p. 537 (anche in *Jahrbücher für jüd. Gesch. u. Litter.* di N. Brüll, V-VI, Frankfurt a. M. 1868, p. 106), e la lettera di 'Obadja da Bertinoro che descrive la comunità di Palermo quale egli la vide nel 1487, in *Jahrbuch für die Gesch. der Juden und des Judenthums*, III (1863), p. 195 (traduz. ital. in *Corriere israel.*, V (1866-67), p. 58).

(2) V. Caro, *Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden*, I, Leipzig 1908, p. 247-251, 488-491, e la bibliografia ivi citata.

condo i casi, dei forestieri dimoranti in Firenze. Di ciò abbiamo una prova in quanto ci è noto di M.° Datillo medico ebreo. Quando egli volle, nel 1324, adire le vie legali per ottenere il pagamento di ciò che gli era dovuto dal farmacista Ser Cambio Lapi, si presentò al Tribunale della Mercanzia, senza che la sua qualità di ebreo gl' imponesse di seguire una procedura diversa da quella che sarebbe stata seguita da qualsiasi altra persona (1). E due anni più tardi egli fu assoggettato, del pari che i cittadini fiorentini, al pagamento di una contribuzione straordinaria, dalla quale fu poi esentato solo perchè potè dimostrare di esser forestiero e sprovvisto di beni di fortuna (2).

Quando però fu affidato a banchieri ebrei l' esercizio del prestito, la loro condizione giuridica venne regolata da speciali disposizioni. In teoria essi dovevano davanti alla legge essere equiparati ai cittadini fiorentini; però già i capitoli stabilivano numerose eccezioni, e nella pratica poi le eccezioni divenivano ancor più numerose e più gravi.

Anzitutto, si ritenne opportuno che i prestatori dipendessero da un' unica magistratura, e che esclusivamente a questa fosse deferito l' esame e il giudizio di tutte le cause, sì civili che criminali, che si riferissero a loro. Già i primi capitoli, stipulati nel 1437, contengono l' esplicita disposizione che la giurisdizione degli ebrei sia affidata agli Otto di Guardia e Balia, e che nessun altro magistrato possa procedere contro alcun ebreo senza espressa licenza degli Otto, eccetto che per casi di omicidio o di lesioni comportanti la pena capitale o una multa non inferiore a mille lire, ovvero per imporre l'osservanza dei capitoli (3); e questa norma è non solo confermata, ma resa ancor più rigida nelle condotte successive, in quanto che si toglie agli altri magistrati anche il diritto di esigere l'osservanza dei capitoli (4). In pratica poi la competenza degli Otto veniva ad essere ancor più estesa, perchè non soltanto i prestatori, ma anche tutti gli altri ebrei, sì della città che del territorio, erano sottoposti alla loro esclusiva giurisdizione, e

(1) Davidsohn, *Forschungen*, III, Berlin 1901, p. 166; Lewinsky, in *Rivista Israelitica*, II (1905), p. 159. Peculiare sarà stata soltanto la forma del giuramento, su cui v. più avanti.

(2) Davidsohn, ibid., Lewinsky, ibid., p. 154.

(3) V. il documento I presso Ciardini, p. viij, e più sopra, p. 128.

(4) V. presso Ciardini il documento VI, p. xxxi, e il documento XXI, p. lxxiij-lxxiv.

questa nel campo civile non si limitava ai rapporti fra ebrei ed ebrei, ma si estendeva anche ai rapporti fra ebrei e cristiani. Questa pratica costante ebbe poi la sua consacrazione definitiva in una provvisione del 1478, che costituì d'allora in poi la norma fondamentale della giurisdizione sugli ebrei dello Stato fiorentino (1).

Se per qualche particolare motivo un ebreo doveva adire un magistrato diverso dagli Otto di Guardia e Balia, come, ad esempio, il tribunale ecclesiastico per intentar causa contro un sacerdote, o quello del potestà in alcuni determinati casi, occorreva che egli ne chiedesse e ottenesse previa licenza dagli Otto (2). Analogamente, quando un altro magistrato credeva di dovere iniziare d'ufficio un procedimento a carico di un ebreo, non poteva farlo senza l'esplicito consenso degli Otto di Guardia. Così, dovette richiedere il consenso degli Otto il potestà Niccolò de' Porcinari per quel processo contro Salomone da Terracina di cui parlammo ampiamente più sopra (3). Se questo consenso non era stato richiesto dal magistrato giudicante, gli Otto avevano facoltà d'intervenire, di dichiarar nulla la sentenza da esso emanata, e di avocare a sè la causa per una nuova trattazione. Così fecero nel 1479 per una decisione emessa a Pisa dai Consoli di mare relativamente a Vitale d'Isacco da Pisa (4), e nel 1486 per una multa inflitta dai Provveditori della gabella delle porte a Elia di Dattilo da Vigevano (5).

All'infuori dei casi, rarissimi del resto, in cui qualche mo-

---

(1) Arch. fior., *Consiglio del Cento, Provvisioni*, vol. 2, c. 89b; v. *Appendice*, docum. LXbis. È la così detta « Legge Gismondina », che determina le attribuzioni degli Otto.

(2) Così gli Otto concedono all'ebreo Venturino di poter citare davanti al tribunale ecclesiastico un sacerdote che lo aveva offeso (*O. G.*, vol. 87, c. 29a, 3 dicembre 1490); ad Abramo di Vitale da Camerino di poter stare in giudizio nella curia arcivescovile (*O. G.*, vol. 86, c. 85a, 2 agosto 1490), e a Gemma, vedova di Manuele di Bonaiuto da Camerino, di presentarsi davanti al tribunale del potestà per procedere all'inventario e alle altre pratiche necessarie per entrare in possesso dell'eredità del marito (*O. G.*, vol. 111, c. 6b).

(3) Nel capitolo I della parte II, p. 125-130.

(4) *O. G.*, vol. 58, c. 26b.

(5) *O. G.*, vol. 72, c. 118b. — Neppure il tribunale dell'inquisizione aveva giurisdizione sugli ebrei. Se questi si rendevano colpevoli di offese alla religione cristiana, non venivano considerati rei di eresia, ma di un delitto comune, e pertanto venivano giudicati dal tribunale secolare degli Otto. V. ad es. *O. G.*, vol. 61, c. 84a; vol. 77, c. 28a; vol. 95, c. 56a (Bartolomeo de Cases). Per un tentativo fatto dagl'Inquisitori nel 1557 per estendere la loro giurisdizione anche sugli ebrei v. più sopra, p. 96-97.

tivo speciale induceva gli Otto a consentire l'ingerenza di un altro magistrato, essi soli erano chiamati a regolare tutti i rapporti giuridici degli ebrei. Nel campo civile, i registri degli Otto ci hanno conservato il ricordo degli atti più svariati: dalle conferme di cure o di tutele ai provvedimenti per sfratti di locatarii, dalle concessioni di salvacondotti agli ordini di sequestro, dal conferimento di licenze per l'esercizio della medicina alla trattazione di liti. Qualunque lite in cui avesse parte un ebreo, sia come attore sia come convenuto, era normalmente di competenza degli Otto; e tanto più essi erano l'unico magistrato competente quando attore e convenuto erano entrambi ebrei. Ove concorresse il consenso delle parti, gli Otto avevano facoltà di rimettere la decisione ad un collegio arbitrale. Gli arbitri erano eletti per lo più, in numero di tre, dalle parti, e se ambedue i contendenti erano ebrei, la loro scelta cadeva quasi sempre su loro correligionari (1); talvolta invece gli Otto stessi eleggevano gli arbitri nel loro seno, in numero di due (2). Gli arbitri erano tenuti a pronunziare il loro lodo entro un periodo di tempo determinato, prima della cui scadenza gli Otto solevano spesso comminare preventivamente una multa a loro carico per il caso che il termine venisse lasciato trascorrere senza giungere a una conclusione (3). Il lodo arbitrale doveva esser rogato per mezzo di pubblico notaro (4), e per divenire esecutivo doveva ottenere l'approvazione degli Otto (5). Le parti avevano facoltà, prima che esso ottenesse la definitiva approvazione degli Otto, di avanzare ricorso a questo magistrato contro la decisione degli arbitri (6).

Anche nel campo criminale la competenza degli Otto era in pratica illimitata. I capitoli stabilivano, come già avemmo a dire, che per le cause più gravi, come quelle di omicidio o di gravi lesioni, potessero esser competenti altri magistrati all'infuori degli Otto; e infatti in un processo per omicidio di cui parleremo tosto vedremo che la sentenza è emanata dalla Signoria (7); ma in un altro caso di omicidio, quello imputato

(1) Ad es., *O. G.*, vol. 72, c. 129ª, 133ª.
(2) Ad es., *O. G.*, vol. 53, c. 8ᵇ, e vol. 54, c. 47ᵇ.
(3) Ad es., *O. G.*, vol. 86, c. 32ª, 86ᵇ, 70ª, 130ᵇ.
(4) Ad es., Arch. fior., *Notarile, Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-96, c. 115ª.
(5) Ad es., *O. G.*, vol. 66, c. 99ª.
(6) Ad es., *O. G.*, vol. 63, c. 106ª.
(7) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 143, c. 124ª; *La famiglia da Pisa*, docum. IV, p. 69-71.

al convertito Giovan Maria di cui tenemmo parola più sopra, la sentenza è pronunziata senz'altro dagli Otto di Guardia (1).

Gli Otto avevano facoltà d'imporre agli ebrei tanto pene afflittive quanto pene pecuniarie, le prime estensibili fino alla morte preceduta da supplizio, illimitate le altre, che raggiungevano spesso in pratica somme elevatissime. Tentarono gli ebrei di far sì che l'arbitrio del magistrato fosse frenato da un'esplicita disposizione, e ottennero che nei capitoli del 1448 venisse stabilito che per quelle trasgressioni che fossero punibili con una multa indeterminata non potesse infliggersi mai una pena superiore a quattrocento lire; ma, nonostante questa clausola del contratto feneratizio, si trovava modo egualmente di sottoporre gli ebrei a condanne pecuniarie oltremodo elevate. Del resto, anche le pene afflittive venivano a ridursi praticamente a pene pecuniarie. Di una sola condanna a pena afflittiva, quella capitale pronunziata nel 1493 contro Bartolomeo de Cases, ci è attestata l'esecuzione, più a furia di popolo che per mano del carnefice (2). Di solito invece la pena era commutabile in una multa da pagarsi entro un periodo di tempo determinato, e, come è ovvio immaginare, il condannato preferiva sempre questa seconda alternativa. Valga, a mo' d'esempio, il caso di Angelo di Daniele da Sarzana, che, condannato dagli Otto il 6 maggio 1491 per falsa testimonianza all'amputazione di una mano, ebbe però facoltà di esimersi da questa pena pagando entro otto giorni una multa di 100 fiorini (3).

In tal modo, le condanne inflitte agli ebrei venivano a ridursi in pratica a una sola: pagare. Tutte le colpe da loro commesse o a loro attribuite, lievi o gravi che fossero, erano espiate col denaro. E la colpa era spesso assolutamente sproporzionata all'entità della somma. Già vedemmo come per una sottigliezza giuridica relativa alla legalità dell'esercizio del prestito, Salomone da Terracina fosse condannato alla multa di 20.000 fiorini, che assorbì tutto intero il suo patrimonio, e come, a quanto pare per un'analoga sottigliezza, a Vitale da Montalcino fosse imposta una multa di 22.000 fiorini, il cui pagamento ridusse lui pure alla completa rovina (4). Numerose altre con-

(1) *O. G.*, vol. 92, c. 51b.
(2) V. sopra, p. 65.
(3) *O. G.*, vol. 88, c. 65a; Ciardini, p. 92, e docum. XXXI, p. lxxxix-xc.
(4) V. sopra, p. 125-130 e 138-140. Confr. anche la così detta « tassa » del 1444, a p. 131-132.

danne per somme assai rilevanti, per quanto non enormi come queste, possiamo trovare sfogliando i registri degli Otto e le provvisioni della Signoria. E ponendole a confronto l'una con l'altra notiamo come spesso si determinasse l'ammontare della pena non già in proporzione della gravità della colpa, bensì in proporzione dell'agiatezza del condannato. Per lo stesso reato di rapporti con donne cristiane per cui un ebreo non prestatore, Abramo di M.° Salomone spagnuolo, veniva nel 1484 condannato solamente a 100 fiorini di multa (1), il banchiere Sabato da Pistoia era invece multato, nel 1463, in 4000 fiorini (2), e Isacco da Giuseppe da Bologna, cinque anni più tardi, in 6000 fiorini (3). E quando una colpa analoga fu commessa da un impiegato del banco di S. Pier Maggiore, al quale evidentemente non poteva essere imposta una multa considerevole, vennero invece condannati i suoi principali, Manuele ed Abramo da Fano, alla multa di 5000 fiorini riducibile a 3000 purchè fosse pagata entro un breve periodo di tempo determinato, facendosi loro carico di aver tollerato in silenzio la colpa del loro dipendente (4). Della tenuità delle accuse che potevano dar luogo a condanne pecuniarie ci dà un esempio la sentenza emessa dagli Otto in data 16 maggio 1489, con la quale si condannano tutti i prestatori fiorentini a una multa di complessivi fiorini 270 per aver trattenuto gl' involucri dei pegni depositati presso di loro; la pena del resto venne condonata poco più tardi (5). Per converso, anche in casi nei quali, ove l'accusa fosse stata validamente provata, ben più grave pena avrebbe dovuto essere inflitta che non il pagamento di una somma di denaro per quanto elevata, i magistrati fiorentini preferivano di solito imporre una multa. Così, quando Isacco da Rimini e Bonaventura da Prato furono accusati, non sappiamo con quanto fondamento, di essere stati i mandanti dell'uccisione di un ebreo, Abraham, avvenuta nel territorio del marchese di Ferrara (6), una provvisione della Signoria li condannò entrambi a una

(1) *O. G.*, vol. 66, c. 97b.

(2) V. sopra, p. 46.

(3) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 153, c. 148b.

(4) Arch. fior., *Provvisioni*, volume 158, c. 152b; Ciardini, documento XI, p. xl-xli.

(5) *O. G.*, vol. 82, c. 78b; Ciardini, docum. XXVIII, p. lxxxvi-lxxxvii.

(6) L'accusa contrasta con quant' altro sappiamo della vita d'Isacco da Rimini; v. *La famiglia da Pisa*, p. 18-19. Per Bonaventura da Prato non abbiamo altri elementi di giudizio.

multa, di 7800 fiorini per Isacco da Rimini, e di 200 fiorini per Bonaventura da Prato (1).

A questo proposito, è interessante rilevare che, quando si tratta di somme così considerevoli, la stessa sentenza di condanna, ovvero un'apposita deliberazione immediatamente successiva, determina lo scopo a cui dovrà servire la somma che sarà pagata dall'ebreo condannato, scopo che è quasi sempre una grave ed urgente necessità della cosa pubblica. Le multe imposte a Isacco da Rimini e a Bonaventura da Prato dovevano servire in gran parte a pagare un debito che la repubblica aveva verso Giovanni Antonio da Fossa cortigiano del re di Aragona, e per il quale erano state sequestrate ingenti quantità di merci appartenenti a negozianti fiorentini (2); i 20.000 e più fiorini pagati da Salomone da Terracina erano destinati alle spese della guerra, e costituirono infatti quasi per intero la somma che la repubblica dovette sborsare a papa Eugenio IV per l'acquisto del Borgo S. Sepolcro (3); la multa imposta a Manuele e ad Abramo da Fano doveva esser versata al Monte Comune per aumentare uno stanziamento destinato alle spese per i Priori e per altri magistrati, stanziamento che, a quanto pare, si era mostrato insufficiente ai bisogni (4); i 4000 fiorini di Sabato da Pistoia dovevano essere impiegati, all'infuori di una piccola quota per i notificatori del reato e per spese varie, nei lavori occorrenti per il Palazzo della Signoria e nell'acquisto di argenterie per la mensa dei Priori (5); e analoghe destinazioni ebbero le multe imposte a Isacco di Giuseppe da Bologna (6) e a Vitale da Montalcino (7).

Pertanto, sopra tutto ove si ponga mente ai particolari, più sopra ampiamente esposti (8), del procedimento contro Salomone da Terracina, del quale i documenti ci porgono minuta contezza, non potrà non sorgere il dubbio, già da altri sollevato (9), che l'urgente bisogno della repubblica, più che la

---

(1) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 148, c. 124ª; *La famiglia da Pisa*, docum. IV, p. 69-71.

(2) *La famiglia da Pisa*, docum. IV, p. 70-71.

(3) Salvetti, *op. cit.*, p. 58b.

(4) Ciardini, docum. XI, p. xl-xli.

(5) Ciardini, docum. XII, p. xli-xliv.

(6) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 159, c. 148b.

(7) Arch. fior., *Signori e Collegi, Registri*, serie 2ª, vol. 32, c. 48b.

(8) Nel cap. I della parte II, p. 125-130.

(9) Ciardini, p. 11; Panella, articolo citato, *passim*.

colpa attribuita all'ebreo, fosse spesso la vera causa della condanna o almeno della sua enorme gravità. Se la repubblica doveva procedere con sollecitudine al pagamento di un rilevante debito, se doveva sostenere ingenti spese di guerra, se doveva provvedersi i fondi necessari per lavori da compiersi nel Palazzo dei Signori o in altri edifizi pubblici, venivano bene a proposito le centinaia e le migliaia di fiorini che si potevano agevolmente far pagare a un ebreo, condannandolo senza possibilità d'appello a una multa in denaro o a una pena corporale per evitar la quale si poteva presumere che egli avrebbe pagato qualunque somma gli venisse imposta (1).

In alcuni di questi casi, anche la procedura viene considerevolmente abbreviata e semplificata, affine di giungere più presto e senza ostacoli alla sentenza finale. La provvisione che condanna Isacco da Rimini e Bonaventura da Prato è l'unico atto di tutto il processo. « Considerato » – così essa suona – « che a notitia de' nostri magnifici Signori, come dissono, è divenuto come poco tempo fa fu morto nel terreno dell'illustre Marchese di Ferrara uno ebreo el quale aveva nome Habram vocato l'ebreo della barba, et che detta uccisione procedette per opera colloquio et cagione d'ebrei habitanti ne' terreni del nostro Comune, cioè di Ysac etc....., si dice et provede in questa forma cioè: Che insino da hora, per virtù solamente della presente provisione, et sanza altra sententia, solennità o acto observare, per cagione del detto homicidio o per qualunche colloquio o cosa fusse suta facta o intervenuta circa a quello o per quello affare per alcuno modo, s' intenda essere et sia condempnato Isaac di Manouello d'Arimino ..... » (2).

Normalmente però le forme della procedura erano per gli ebrei le stesse che per i cristiani, ove si eccettui il giuramento giudiziario, che, a seconda del costume generalmente seguito, lor si faceva prestare sopra libri sacri ebraici (3). Anche la tortura era ammessa, ove agli Otto sembrasse opportuno di ricorrervi (4).

---

(1) Per garantire più efficacemente il pagamento delle multe imposte agli ebrei, fu deliberato nel 1441 che tutti i beni di un ebreo condannato a una pena pecuniaria dovessero considerarsi impegnati per il pagamento della multa come se fossero tutti confiscati (Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 182, c. 212ª).

(2) *La famiglia da Pisa*, docum. citato.

(3) *O. G.*, vol. 41, c. 58ª.

(4) *O. G.*, vol. 69, c. 72ª; vol. 95, c. 56ª.

Il diritto che regolava le condizioni giuridiche degli ebrei era normalmente il diritto comune. Per i rapporti matrimoniali però si seguiva il diritto ebraico, venendo così fra l'altro ad essere ammesso il divorzio. Per gli altri rapporti giuridici fra ebrei ed ebrei poteva pure esser seguito il diritto ebraico, quando le parti fossero in ciò consenzienti. I contratti pertanto, mentre erano talvolta rogati da un pubblico notaro in lingua latina davanti a testimoni cristiani (1), tal'altra invece erano stesi in lingua ebraica e secondo le norme del diritto ebraico, davanti a testimoni ebrei; e anche in questo caso erano riconosciuti validi sotto tutti i rispetti dai magistrati fiorentini, ai quali venivano presentati, ove occorresse produrli, insieme con la traduzione latina o italiana (2). Anche le liti potevano essere trattate, quando concorreva il consenso delle parti, secondo il diritto ebraico, davanti a un tribunale rabbinico; però in tal caso gli ebrei fiorentini dovevano rivolgersi a un'altra comunità ebraica, perchè in Firenze non esisteva durante il nostro periodo un tribunale rabbinico, come vedremo tosto parlando dell'ordinamento della comunità fiorentina.

Nel caso di conversione di un ebreo al cristianesimo, i congiunti rimasti ebrei erano tenuti all'adempimento di tutti quegli obblighi legali che in virtù della parentela loro incombevano verso il convertito. Così, quando una figlia di Salomone di Manuele, passata col nome di Maria al cristianesimo per sposare un giovane cristiano, venne a trovarsi in misere condizioni, potè per mezzo del magistrato degli Otto costringere gli zii, fratelli del suo defunto padre, a costituirle una dote, per quanto anch'essi non fossero agiati e avessero anzi rifiutata l'eredità del padre di lei, morto in istato di fallimento (3).

Oltre che sugli ebrei di Firenze, gli Otto di Guardia e Balia avevano giurisdizione anche su quelli del territorio, che erano

(1) Varii esempi se ne trovano negli atti del notaro Piero da Vinci (Arch. fior., *Notarile, Protoc. del not. P. da V.*, 1495-98, c. 27ª, 80ª, 105ª, 108ª, etc. etc.).

(2) Ad es. *O. G.*, vol. 62, c. 40ᵇ, e 55ᵇ.

(3) *O. G.*, vol. 82, c. 45ª. Per altre conversioni di ebrei in Firenze v. p. 40, 46 n. 1 (lo stesso Sabato che è ricordato a p. 126 n. 1), 141, 188, 191, 192, 193, 194, e parte III, cap. III. Un caso che, a quanto pare, fece molto rumore in città, sì da esser menzionato dal cronista Landucci, è quello di una fanciulla ebrea che fuggita di casa ricevè il battesimo il 22 maggio 1496 (Landucci, *Diario* citato, p. 132): « E a dì 22 detto [maggio 1496] si battezò una fanciulla ebrea, ch'aveva circa 20 anni, che si fuggì da sua madre, ch'era figliuola di madonna Perla ebrea ».

tenuti a recarsi a Firenze e a presentarsi all'ufficio degli Otto ogni qual volta venissero citati a comparire (1), ovvero quando avessero da presentare al magistrato una loro richiesta o una loro querela (2). Era però in facoltà degli Otto di delegare caso per caso le autorità locali a trattare e a deliberare in loro vece nei riguardi degli ebrei (3).

A seconda di quanto disponevano i capitoli, gli Otto non erano soltanto i giudici degli ebrei, ma anche i loro difensori e i loro protettori contro chiunque tentasse ingiustamente di molestarli o di far loro violenza. Anche questa funzione protettrice, di cui abbiamo già veduto alcuni esempi per la città di Firenze, si estendeva a tutto il territorio fiorentino; talchè allorquando, nel febbraio 1480, in San Giovanni Valdarno un monaco tenne dal pergamo dei sermoni assai vivaci contro gli ebrei, sì da far temere che il popolo potesse trascorrere ad eccessi contro di loro, gli Otto intervennero tosto, ordinando al vicario di S. Giovanni d'invitare il frate a desistere dal predicare contro gli ebrei (4). Con la stessa energia essi agirono prontamente in un caso analogo occorso a Volterra nel 1481 (5), e quando, nel 1560, le popolazioni di Poppi e di Bibbiena tumultuarono contro i banchieri ebrei locali, David di Jacob e Salomone (6).

Il regime d'eccezione che era stato stabilito in Firenze per gli ebrei prestatori si manifestava anche rispetto alle tasse. Per disposizione dei capitoli, essi non erano tenuti al pagamento di alcuna imposta o tassa, all'infuori delle gabelle e dei pedaggi; tutte le altre contribuzioni, ordinarie o straordinarie, che lo Stato esigeva dai cittadini e dai forestieri erano a loro risparmiate. Lo Stato però non veniva a perder nulla con questa esenzione, perchè, almeno fino dal 1459, i prestatori dovevano versare annualmente una tassa speciale, in correspettivo della concessione feneratizia loro accordata; e anche quando questa tassa

---

(1) Ad es. *O. G.*, vol. 186, c. 19b; cfr. anche una lettera ebraica contenuta nel cod. Kaufmann 532, n.° 54, diretta a un banchiere ebreo del territorio che si trova occasionalmente a Firenze chiamatovi dagli Otto: למן היום אשר באה מצות השמנה אצילי הארץ לקרוא לך « dal giorno in cui venne l'ordine degli Otto, magnati del paese, a citarti... ».

(2) Ad es. *O. G.*, vol. 63, c. 55b.

(3) Ad es. *O. G.*, vol. 63, c. 55b.

(4) *O. G.*, vol. 54, c. 112a.

(5) *O. G.*, vol. 58, c. 28b.

(6) *O. G.*, *Principato*, vol. 85, c. 77a e 263b.

non vigeva, si trovò modo d'imporre, sotto altra forma, una contribuzione anche agli ebrei prestatori, con quel versamento di 6000 fiorini a cui essi furono assoggettati nel 1444. Oltre alle tasse destinate a favore del Comune, i prestatori erano pure tenuti ad alcune minori contribuzioni devolute a scopi speciali: una corresponsione quadrimestrale all'ufficio degli Otto, di ammontare indeterminato da prima, fissata poi nel 1481 in dieci fiorini; un assegno annuo di tre fiorini per ciascun banco a favore della Società dei Magi, a partire dal 1448; e, dal 1458 in poi, una tassa sopra ogni operazione di prestito, di due o quattro denari, a seconda dell'ammontare dell'operazione, a pro' dell' Opera di S. Spirito. Però ben tosto, a quanto pare fino dal 1459, fu stabilito nei capitoli che quest'ultima tassa dovesse esser posta a carico degl' impegnanti (1).

La disposizione che esentava gli ebrei prestatori dalla maggior parte delle tasse ordinarie e straordinarie era sempre rigorosamente rispettata; e se talvolta gli agenti fiscali, ignorando o non curando questa disposizione, richiedevano a un prestatore il pagamento di una tassa, un semplice ricorso del tassato valeva a fargli ottenere la cancellazione della posta di tassa a lui relativa. Quando nell'estimo del 1471 Manuele da Camerino fu tassato dagli Ufficiali del catasto del contado per i beni da lui posseduti, i Dieci di Balia ordinarono subito, dietro ricorso di Manuele, la sua radiazione dai libri del catasto (2). Analogamente, la penale imposta ad altri ebrei feneratori per aver tenuto presso di sè dei pesi senza pagare la tassa relativa, fu subito fatta revocare dagli Otto con apposita deliberazione (3).

Gli ebrei non prestatori per contro, mentre non erano soggetti ad alcuna contribuzione speciale, erano d'altro lato tenuti al pagamento di tutte quelle tasse, ordinarie o straordinarie, che facevano carico ai cittadini, o, a seconda dei casi, ai forestieri (4).

Alle contribuzioni imposte dallo Stato fiorentino venivano ad aggiungersi, tanto per i prestatori quanto per gli altri ebrei, quelle richieste dalla Santa Sede. Varie volte durante il periodo di cui ci occupiamo i papi imposero agli ebrei una gravezza

---

(1) Per tutto ciò v. il capitolo I di questa parte II.

(2) Arch. fior., *Balie*, vol. 33, c. 77b; Ciardini, p. 60 e docum. XIV, p. xlvi-xlvii.

(3) *O. G.*, vol. 48, c. 48b.

(4) V. sopra, p. 10, la tassazione imposta a M.° Datillo medico.

straordinaria, che era detta vigesima perchè ammontava alla ventesima parte dei loro redditi annui - quota assai elevata a dir vero (1) - e che era di solito destinata al fondo per la guerra contro i Turchi. Per lo più tali imposizioni della vigesima non si fermavano ai confini dello Stato ecclesiastico, ma si estendevano anche agli altri Stati cristiani, presso i cui capi la Santa Sede faceva apposite pratiche per ottenere che le fosse concessa la facoltà di esigere la vigesima dagli ebrei da essi dipendenti. I documenti fiorentini ci hanno conservato il ricordo di due di tali richieste della Santa Sede. La prima è del tempo di Sisto IV, il quale si occupò a più riprese dell'ordinamento della vigesima e ne curò con rigore l'esazione (2). Il commissario generale da lui incaricato di riscuotere la vigesima dagli ebrei di tutto il mondo cristiano, Pellegrino da Lucca, fece fare anzi tutto premure personali presso Lorenzo de' Medici, per mezzo di un inviato della corte di Roma che andava in missione a Milano, Niccolò Scarampo, affinchè Lorenzo volesse disporre che gli fosse data facoltà di eseguire nel territorio della repubblica quanto il pontefice aveva ordinato, e ne ottenne favorevoli promesse (3). Si rivolse poi direttamente a Lorenzo con una lettera datata da Imola, 18 febbraio 1478, ricordandogli queste sue buone disposizioni e incaricando il latore della lettera, M.° Moise ebreo, di esporre più minutamente a voce quanto occorresse. Lorenzo rispose a Moise che avrebbe consentito alla presentazione della richiesta pontificia alla Signoria purchè però si mostrassero le adesioni già concesse da altri Stati, cosa che Pellegrino da Lucca si dette

(1) Non si tratta della ventesima parte del capitale, come alcuno ha inteso (ad esempio A. Balletti, *Gli ebrei e gli Estensi*, Modena 1913, p. 100), il che sarebbe veramente enorme, specialmente ove si pensi alla frequenza con cui le imposizioni della vigesima erano ripetute. Il significato dell'espressione « vigesima bonorum », che ricorre spesso nei documenti, è chiarito dalla più esplicita designazione che troviamo in un atto pubblicato in parte presso Stern, *op. cit.*, I, p. 87, n. 87: « unum subsidium vigesimae partis omnium et singulorum bonorum, *fructuum, reddituum et proventuum ac pecuniarum et rerum unius integri anni* ». Il computo della vigesima sulla base del capitale anzichè sulla base del reddito fu una disposizione eccezionale di Pio II, come ci narra un suo biografo, presso Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 412, docum. 2: « utque iudeorum vigesime non ex proventibus, sed ex capite deducerentur »; l'espressione *ex capite* è interpretata erroneamente da Vogelstein-Rieger, II, p. 16 e 125, nel senso di testatico (Kopfsteuer). Per le contribuzioni imposte dai papi v. anche sopra, p. 25, n. 4.

(2) V. Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 19 e 126, e la bibliografia ivi citata.

(3) Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, filza 86, n. 190; v. *Appendice*, documento LXI.

premura di fare per mezzo del suo cancelliere Filippo da Sarzana, presentandolo a Lorenzo con un'altra lettera del 6 marzo successivo (1). Una richiesta analoga fu fatta a Cosimo I nel 1542, per l'esazione della vigesima imposta da papa Paolo III nell'anno precedente. Si trattava questa volta di una tassa che, vigesima di nome, veniva in realtà ad essere assai più grave, in quanto che ciascun ebreo doveva pagare due vigesime e mezzo, vale a dire niente meno che un ottavo dei suoi redditi annui. Ciò nonostante il Cardinale camerlengo, che scriveva a Cosimo per chiedergli di obbligare gli ebrei del suo Stato a pagare la loro rata di questa contribuzione, asseriva che con ciò Cosimo non sarebbe venuto meno a quelle concessioni che fossero state in precedenza da lui garantite ai suoi sudditi ebrei, trattandosi di una tassa destinata solamente a una necessità straordinaria (2).

Del pari che l'imposizione della vigesima, risalivano pure all'iniziativa dell'autorità ecclesiastica, direttamente o indirettamente, la maggior parte delle disposizioni restrittive cui erano soggetti gli ebrei di Firenze. Una di tali disposizioni, a più riprese ordinata dal legislatore fiorentino, talvolta per motivi interni che lo inducevano a uniformarsi all'esplicita prescrizione della legge canonica, tal'altra per condiscendenza a premure fatte appositamente dalla Santa Sede, è l'obbligo del segno distintivo, del quale abbiamo già avuto occasione di occuparci, tanto che qui basterà averne semplicemeate fatto menzione, rinviando il lettore ai luoghi dove ne abbiamo parlato di proposito (3). Analogo è il caso della proscrizione dei libri talmudici, che vedemmo essere stata decretata da Cosimo I nel 1553 per condiscendere a papa Giulio III (4), e che era stata preceduta dalla proibizione fatta agli ebrei fiorentini nel 1463 di conservare presso di sè libri che contenessero alcunchè di contrario alla fede cristiana (5). Dell'obbligo a cui varii papi, primo Nicolò III (6), vollero assoggettati gli ebrei, quello cioè di assistere alla predicazione di un monaco incaricato di esporre loro l'Evangelo e di confutare i principii della loro fede, non ci

(1) Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, filza 36, n. 224; v. *Appendice*, documento LXII.

(2) Arch. fior., *Carte Strozziane*, serie prima, filza 106, c. 80ª; v. *Appendice*, documento LXIII.

(3) V. sopra, p. 37-41, 47-48, 55, 94-97, 114-115.

(4) V. sopra, p. 92-94.

(5) V. *Appendice*, documento XIII.

(6) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, I, p. 246.

appaiono sicure tracce in Firenze durante il nostro periodo; solo per i primi tempi della segregazione nel quartiere ebraico ci sono noti i sermoni tenuti da un ebreo convertito, Vitale Medici, ai suoi antichi fratelli di fede nella chiesa di S. Croce (1). Ci è però attestata, durante il periodo di cui ci occupiamo, una disputa religiosa, altra imposizione cui gli ebrei, come è noto, erano spesso assoggettati per volontà dell'autorità ecclesiastica. Nel marzo 1482 gli ebrei di Firenze, assistiti da un rabbino venuto di fuori, dovettero sostenere una disputa religiosa nella chiesa di S. Spirito, contro un monaco che aveva allora l'incarico della predicazione in quella chiesa. Fra l'altro venne in discussione anche l'accusa delle uccisioni rituali, della quale lo stesso monaco si era fatto eco. Uno degli ebrei, Abramo di Isach da Fano, ebbe poi a raccontare che il predicatore sarebbe stato indotto nel corso della discussione a riconoscere che l'accusa era infondata, e che egli l'aveva ripetuta solo «per dare pasto al popolo»; ma queste frasi valsero al da Fano la condanna a 400 lire di multa - il massimo della pena a tenore dei capitoli - per offese alla religione e a un ministro del culto (2).

Un'altra disposizione ripetutamente emanata dalla Chiesa (3), ma ben poco rigorosamente osservata perfino nello stesso Stato ecclesiastico (4), finchè fu rinnovata e severamente posta ad effetto da Paolo IV nel 1555 (5), era quella che vietava agli ebrei di dimorare in mezzo ai cristiani. Anche questa proibizione fu accolta e confermata da Cosimo I, il quale, per uniformarsi ai desideri di Pio V, impose agli ebrei tutti di ridursi nel recinto a loro destinato; ma precedentemente gli ebrei godettero a Firenze della più ampia libertà nella scelta

(1) Vitale Medici dottor fisico, *Omelie fatte alli Ebrei di Firenze nella chiesa di S. Croce et sermoni fatti in più compagnie della detta città*, Firenze 1585. Cfr. Steinschneider, in *Vessillo Isr.*, XXIX (1881), p. 271; Modona, *Cat. cod. ebr. Bologna*, Firenze 1889, p. 348; Lapini, *Diario* cit., p. 222.

(2) *O. G.*, vol. 61, c. 34ª. Il testo della condanna di Abramo da Fano, che è pubblicato dal Ciardini, documento XXII, p. lxxxi-lxxxii, è la fonte che ci dà notizia della disputa. In un ambiente più sereno ci trasportano le discussioni filosofico-religiose, di tono e di carattere ben diverso per quanto di argomento in parte necessariamente analogo, che si tenevano verso il 1486 in casa di Giovanni Pico della Mirandola, e che ricorderemo nel cap. III della parte III.

(3) Ad esempio, nel nostro periodo, con la bolla 8 agosto 1442 di Eugenio IV, relativa agli ebrei spagnuoli, ma probabilmente estesa più tardi anche agli ebrei italiani (Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 11), e con la bolla 25 febbraio 1460, di Nicolò V, esplicitamente riflettente gli ebrei italiani (Stern, *op. cit.*, I, p. 51, n. 46).

(4) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 123-124.

(5) Ibid., p. 153.

della loro abitazione. In tutte le parti della città essi potevano dimorare e dimoravano in fatti; tanto che, quando si volle regolare il servizio della vendita della carne per gli ebrei, si dispose che vi fossero due macellerie a ciò destinate, l'una oltr'Arno, e l'altra al di qua dell'Arno, nel centro della città[1]. Il nome di Chiasso de'Giudei che per lo meno già verso la metà del cinquecento veniva dato alla viuzza che congiunge Borgo S. Jacopo con Via dello Sprone, e che anche oggi si chiama Via de'Giudei[2], non deve farci pensare a un quartiere ebraico che esistesse colà; il nome deriverà invece semplicemente dal fatto che, oltre all'essere il banco dei Quattro Pavoni situato in prossimità del Chiasso, in esso si trovava, come vedremo tosto, la sinagoga, e con la sinagoga il centro della vita ebraica fiorentina. L'esistenza di abitazioni private di ebrei nei più diversi quartieri della città ci è esplicitamente attestata dai documenti. I banchieri dimoravano per lo più nello stesso stabile dove aveva sede il banco, ovvero nelle sue immediate vicinanze; e già avemmo occasione di ricordare la presenza di banchi di ebrei presso S. Remigio come presso S. Trinita e presso S. Pier Maggiore, in Via della Vacca come in Via de'Ricci, nel Chiasso di Borghese come al Canto dei Quattro Pavoni. Più precisamente sappiamo che la famiglia da Pisa, proprietaria del banco del Borghese nel chiasso omonimo, aveva in affitto una delle case degli Strozzi, che erano situate appunto in quei pressi; sicchè si tratterà certo, se non proprio dello stabile del banco, per lo meno di una casa ad esso vicina[3]. Mentre documenti del 1477 e del 1481 ci mostrano i da Pisa inquilini degli Strozzi, sappiamo che nel 1493 Isacco da Pisa prendeva in affitto, per il canone annuo di 40 fiorini, due case appartenenti a Latino di Giovanni Pilli, situate anch'esse in quello stesso

(1) V. i capitoli del 1481 presso Ciardini, p. lxxvii, e Gh[erardi], in *Miscellanea fiorentina di erudizione e di storia*, I, Firenze 1886, p. 110.

(2) Precedentemente aveva il nome di Chiasso de'Rammaglianti o Ramaglianti. Con questo nome esso è ricordato ancora nel 1498 (Arch. fior., *Decima 1498*, *S. Spirito, Gonfalone Nicchio*, I, c. 19ª); ma almeno verso la metà del secolo successivo esso era già noto col nome di Chiasso de'Giudei. Infatti, « il Chiasso de'Giudei con il Chiassetto che v'è drento » vien nominato in un elenco delle strade di Firenze contenuto in un bando a stampa di Cosimo I, datato 13 febbraio 1550, « Sopra li sindichi et denuntiatori de' malefitii della Città di Fiorenza » (Arch. fior., *Bandi e Leggi*, Cl. II, Distinz. I, n. 85, t. I, c. 47b). Sono incerto su un esempio di questo nome si trova nella *Decima* del 1532.

(3) *O. G.*, vol. 45, c. 41b; vol. 59, c. 61ª (dove invece di S. Donato deve evidentemente leggersi S. Miniato; il Vitale ebreo ivi ricordato sarà senza dubbio Vitale da Pisa).

popolo di S. Miniato fra le Torri in cui si trovava il banco del Borghese (1). I da Camerino, proprietari del banco della Vacca nella via omonima, abitavano di fronte alla Chiesa dell'Arcivescovado nel popolo di S. Lorenzo (2), in vicinanza del banco. La famiglia da Terracina, durante il breve tempo in cui tenne banco in Firenze, dimorava nella stessa casa de' Ricci in cui il banco aveva sede (3). Se a tutto ciò aggiungiamo che si trova inoltre menzione di singoli ebrei non prestatori dimoranti nel popolo di S. Maria sopra Porta (4), in quello di S. Miniato fra le Torri (5), e in Via dell'Alloro (6), potremo agevolmente concludere che gli ebrei avevano facoltà di stabilirsi a loro piacimento in qualsiasi parte della città.

Neppure vigeva in Firenze alcuna proibizione che impedisse agli ebrei di acquistare e di possedere immobili. In generale, questa proibizione era assai meno estesa e assai meno rigorosa di quanto spesso si crede (7); a Firenze poi essa non

---

(1) Arch. fior., *Notarile, Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-98, c. 249ª.

(2) Ibid., c. 27ª; *Balie*, vol. 39, c. 138ᵇ.

(3) Panella, articolo citato, documento I, p. 21-22.

(4) Arch. fior., *Arte dei medici e speziali, Matricole*, vol. 21, c. 35ª.

(5) *O. G.*, vol. 89, c. 105ᵇ.

(6) *O. G.*, vol. 102, c. 304ª.

(7) Il Cattaneo, ad esempio, sulla base di questa proibizione costruisce tutta una sua teoria sulla situazione economica degli ebrei (*Interdizioni israelitiche*, in *Opere*, ed. Bertani, IV, Milano 1887, p. 69-120). La realtà è però ben diversa. Gli stessi canoni dei concilii si limitano a stabilire che gli ebrei debbano pagare, per i beni che passano in loro proprietà, le decime ecclesiastiche nella stessa misura in cui esse venivano pagate dai precedenti proprietari cristiani (così nel IV concilio Lateranense 1215, preceduto da analoghe disposizioni di Alessandro III e di Innocenzo III). Nella legislazione pontificia la proprietà d'immobili è talvolta proibita agli ebrei, tal'altra è loro permessa (v. per il nostro periodo le disposizioni contraddittorie menzionate presso Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, p. 123-124, 153, 161, 166, e presso Stern, *op. cit.*, p. 41, 47); e pare che solo da Paolo IV e da Pio V la proibizione fosse rigorosamente applicata nella pratica (Joseph ha-Kohen, *'Emek ha-Bakha*, 2ª ediz., p. 134; Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 153 e 166). Troviamo, per ricordare qualche esempio, ebrei proprietari di immobili a Taranto nel 1033 e nel 1039 (Caro, *Sozial- und Wirtschaftsgesch. der Juden*, I, Leipzig 1908, p. 252) a Perugia nel 1310 e nel 1453 (Fabretti, *Sulla condizione degli ebrei in Perugia dal XIII al XVII secolo*, Torino 1891, p. 2 e 53); nel 1380 a Padova (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, Padova 1901, p. 20-21); nel 1381 ad Alghero in Sardegna (Amat di S. Filippo, *Del commercio e della navigazione dell'isola di Sardegna nei secoli XIV e XV*, Cagliari 1865, p. 61); nel secolo XV ad Urbino (Luzzatto, *I banchieri ebrei in Urbino*, Padova 1902, p. 18 e 25); nella prima metà del cinquecento a Spoleto (David de Pomis, Introd. al *Zemach David*, Venezia 1587, p. 5), etc. etc. Fuori d'Italia ci limiteremo a ricordare il fatto che quando nel 1306 furono espulsi gli ebrei dalla Francia e i loro beni furono conquistati, notevolissima fu la quantità degl'immobili che passarono così al fisco (v. *Revue des études juives*, II (1881), p. 15 e segg.) Per gli ebrei proprietari d'immobili in Inghilterra, in Francia, in Germania, v. anche Caro, *op. cit.*, I, p. 316-317, 389-390, 396, 443-450.

fu mai in vigore. Solo si volle dai magistrati fiorentini porre un limite, probabilmente più in teoria che in pratica, alla facoltà di possedere che era lasciata agli ebrei: nei capitoli del 1437 questo limite era fissato a 500 fiorini, ma subito nei successivi esso veniva elevato a 1000 fiorini, e forse veniva d'assai oltrepassato in realtà. Infatti anche le notizie, necessariamente sporadiche e lacunose, che ci è dato di poter raccogliere, ci mostrano parecchi ebrei fiorentini proprietari di immobili. La famiglia da Volterra possedeva verso il 1461 una tenuta detta Polverosq (1); Manuele da Camerino aveva dei beni nel contado, che, come già vedemmo, furono tassati nel 1471 dagli Ufficiali del Catasto (2), e inoltre comprava nello stesso anno la metà di una casa in città, nel popolo di S. Lorenzo (3); Isach S. Miniato nel 1496 dava facoltà al figlio da di vendere le sue case e i suoi beni (4). Molti altri poi saranno stati probabilmente gl'immobili appartenenti a ebrei fiorentini di cui non ci è pervenuta notizia.

Oltre alle disposizioni restrittive che, dove più dove meno severe, dove più dove meno numerose, inceppavano pressochè da per tutto la vita degli ebrei e la loro operosità, gravavano in varii luoghi su di loro obblighi speciali ed eccezionali: in alcune città siciliane, ad esempio, gli ebrei erano tenuti a provvedere le bandiere per i castelli (5); a Padova dovevano fornire quanto occorresse per lo spegnimento degl' incendi (6); pure a Padova, come a Verona e in molte altre città italiane, erano tenuti a fornire la mobilia e gli arredi occorrenti per gli alloggi di ospiti ragguardevoli (7); a Roma le corse di ebrei nel carnevale, istituite per sollazzo del popolo e degli stessi ebrei da Paolo II, divennero col tempo una degradante e umiliante imposizione (8). A Firenze non vigeva normalmente alcun ob-

(1) Lo ricorda, nel suo diario di viaggio in ebraico, Meshullam da Volterra (*Jerusalem* di Luncz, I, Wien 1882, p. 186).

(2) V. sopra, p. 205.

(3) Manni, *op. cit.*, p. 91, dove dovrà leggersi S. Lorenzo anzichè S. Leone (la prima volta).

(4) Arch. fior., *Notarile, Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-98, c. 230ª.

(5) Senigaglia, *La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, in *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, XLI (1906), p. 90-91; v. ibid. altre imposizioni varie.

(6) Ciscato, *op. cit.*, p. 181.

(7) Ciscato, *op. cit.*, p. 182, 185 (Padova), e nota 1 a p. 182 (Verona); per l'Italia meridionale basti ricordare l'esempio di Trani (Del Giudice, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò*, Napoli 1863, I, p. 314, n. 1).

(8) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 16-17, 137-141, 171; a Padova, Ciscato p. 184-5.

bligo di tal genere; solo talvolta, con deliberazione presa caso per caso dagli Otto, veniva imposto agli ebrei, in occasione di pubbliche festività, di fornire in prestito per gli addobbi alcuni arazzi loro appartenenti, con diritto al risarcimento dei danni che gli arazzi potessero subire (1). Siamo adunque ben lontani dalle gravose requisizioni di mobili e di arredi e dall'obbligo umiliante di prender parte alle corse carnevalesche.

Dopo aver così esaminata la situazione degli ebrei in seno alla società fiorentina, dobbiamo ora rivolgere uno sguardo all'ordinamento interno della comunità ebraica. Ben poche notizie positive ci son pervenute a questo proposito, come accade del resto anche per le altre corporazioni ebraiche d'Italia durante il nostro periodo, all'infuori di quelle della Sicilia (2). Cercheremo di raccogliere queste notizie, quasi sempre incidentali, e di trarne quel maggior profitto che sarà possibile.

La comunità ebraica di Firenze, il numero dei cui componenti, assai variabile senza dubbio, doveva però, durante il periodo di cui ci occupiamo, oscillare fra un po' meno di cento e un po' meno di trecento (3), si reggeva secondo apposite costituzioni da essa compilate e approvate (4). Queste più antiche

---

(1) *O. G.*, vol. 82, c. 53ª, 64ᵇ, 87ª 99ᵇ. V. *Appendice*, Docum. LXIV-LXVII. Si tratterà certo di arazzi appartenenti agli ebrei, e non impegnati presso di loro, perchè era severamente proibito ai banchieri di dare in prestito le cose ricevute in pegno, talchè Dattilo (Dattecino) di Salomone da Camerino, che appunto aveva prestato degli arazzi impegnati nel suo banco, fu condannato il 30 giugno 1494, a pagare 4 fiorini al proprietario degli arazzi (*O. G.*, vol. 97, c. 120ᵇ). Se l'ordine degli Otto dovesse intendersi come un'esenzione da questo divieto, sarebbe espresso in forma diversa da quella in cui ci appare: non si direbbe, o non si direbbe soltanto, « commodent et commodare teneantur et debeant », ma per lo meno si aggiungerebbe « et eis licet ». Il Ciardini, che fa menzione di uno di questi documenti (p. 81), dice che gli Otto « concessero » agli ebrei di prestare panni o arazzi, e sembra quindi che ritenga trattarsi di pegni.

(2) V. gli articoli di F. Lionti, *Le magistrature presso gli ebrei di Sicilia*, in *Archivio storico siciliano*, N. S., IX (1884), p. 327-371, e *I ministri della religione presso gli ebrei di Sicilia*, ibid., X (1885), p. 131-136. L'argomento meriterebbe però di essere studiato ancora, con un più minuto esame dei documenti.

(3) Notizie dirette ed esatte in proposito ci mancano. Dobbiamo limitarci alle congetture che possono esser fondate sulla provvisione del 1463 (*Appendice*, documento XIII) che volle ridurre il numero degli ebrei a settanta, e sui capitoli del 1481 (periodo del maggiore sviluppo della comunità), che ammettono per ognuno dei quattro banchi quindici ebrei, ciascuno con la sua famiglia, a cui va aggiunto un piccolo numero di ebrei non prestatori. Nel cinquecento i commercianti sostituiscono in parte i prestatori.

(4) Nella convenzione feneratizia del 1448 (presso Ciardini, documento VI, p. xxxv), si accenna ai « capitula inter eos [hebreos] facta »; e così in quella del 1481 (presso Ciardini, documento XXI, p. lxxvi): « capitula inter se ipsos suprascriptos hebreos facta ».

costituzioni non sono però giunte fino a noi; nè sarà lecito argomentarne il contenuto da quelle più recenti, dei primi tempi della segregazione nel ghetto, che invece ci sono state conservate (1). Allora la comunità, notevolmente accresciutasi per la concentrazione in Firenze degli ebrei di tutto lo Stato, e sottoposta ormai a un nuovo e diverso regime, avrà sentito la necessità di dare un diverso assetto alla sua compagine e ai suoi ordinamenti. Sappiamo però che durante l'epoca di cui ci occupiamo la comunità era governata da un consiglio elettivo, i cui componenti eran detti in ebraico ראשים, « capi » (2), mentre nelle convenzioni feneratizie si fa cenno di loro con la denominazione vaga di « consules et officiales » (3). Le attribuzioni di questo consiglio erano molteplici. Anzi tutto essó aveva l'incarico di amministrare la comunità e di provvedere ai suoi bisogni collettivi e ai suoi pubblici servizi, raccogliendo i fondi a ciò necessari, a quanto si può agevolmente congetturare, per mezzo di contribuzioni dei singoli ebrei fiorentini. Esso doveva pur anco invigilare sull'osservanza delle costituzioni interne della comunità, con facoltà d'imporre pene pecuniarie a chi trasgredisse alle disposizioni in esse contenute, facoltà che è esplicitamente riconosciuta e sanzionata nei capitoli feneratizi (4). Inoltre il consiglio dei « capi » era chiamato spesso a decidere su casi che dovevano esser regolati secondo il diritto ebraico, sopra tutto su questioni di rapporti matrimoniali. Esso non costituiva un vero e proprio tribunale rabbinico quale esisteva in altre più numerose comunità ebraiche italiane; ma, a quanto pare, si trovavano spesso tra i suoi singoli componenti persone insignite di un grado rabbinico, o almeno fornite di una qualche competenza nel diritto ebraico: l'unico infatti dei capi che conosciamo sicuramente per nome, Azriel, era infatti un rab-

---

(1) Furono pubblicate da me, col titolo *I più antichi capitoli del ghetto di Firenze*, in *Rivista Israelitica*, IX (1912), p. 203-211, e X (1913-15), p. 32-40, 71-80.

(2) I responsi 171 e 172 di Joseph Colon (c. 190b segg. dell'ediz. Cremona 1557) sono diretti ai ראשים (« capi ») della comunità ebraica di Firenze. Nel cod. Laurenziano Pl. 88, 12, c. 1a, si parla di uno di questi magistrati, ראש גולת אריאל, « capo dell'esilio di Ariel (nome poetico per Israel) »; v. *La famiglia di David da Tivoli*, docum. VIII.

(3) Nei passi citati delle convenzioni del 1448 e del 1481: « consules et officiales qui per dictos hebreos eligentur secundum eorum consuetudinem » (Ciardini, p. xxxv); « hebreis predictis liceat sibi ipsis constituere et consules et officiales prout consuevere » (Ciardini, p. lxxv).

(4) Ibid.

bino (1). Quando i capi si trovavano di fronte a un problema giuridico di difficile soluzione o comunque oltrepassante la loro competenza, si rivolgevano per consiglio a qualche autorevole rabbino di altra comunità. Così fecero nel 1469, quando si trattò di preparare la scritta di divorzio (*ghet*) occorrente per lo scioglimento degli sponsali di Mikael ben Mordekai con Bella Rosa figlia di Shelomò detto Salamoncino da Casalmaggiore. La redazione di un atto di questo genere esige un'ampia e profonda conoscenza delle molteplici e complesse disposizioni del diritto ebraico al riguardo, e deve esser compiuta da persona rivestita del grado superiore rabbinico. I capi si rivolsero allora a Joseph Colon, l'autorevole e stimato rabbino di Mantova, il quale preparò il testo della scritta di divorzio e vi appose delle note giustificative per render conto ai richiedenti dei criterii a cui s'era ispirato e dei motivi che lo avevano guidato nella redazione dell'atto (2). Allo stesso Colon ricorsero i capi della comunità fiorentina alcuni anni più tardi, quando si presentò loro una complessa e controversa questione di diritto matrimoniale; e il Colon indirizzò loro due responsi in cui la questione è ampiamente e minutamente studiata con tanta ricchezza di dottrina e di argomentazione che non solo ci attesta la sapienza e la sagacia non comune dell'autore, ma presuppone pur anco una certa cognizione della materia presso coloro cui i responsi erano diretti (3). Nei casi poi in cui occorreva una sentenza emanata da un tribunale rabbinico legalmente costituito, che a Firenze mancava allora, le parti erano costrette a rivolgersi a un tribunale sedente in qualche altra comunità vicina.

Durante il nostro periodo la comunità di Firenze non aveva, o almeno non aveva di continuo, neppure un rabbino stabilmente incaricato di dirigerla dal lato religioso e dal lato giuridico. Ciò resulta, non foss'altro, dalla necessità in cui i capi si trovavano talvolta di ricorrere ai consigli di autorità rabbiniche estranee, e trova la sua spiegazione in parte nell'esiguo numero

(1) È quello dei capi che vien ricordato nel passo del cod. Laurenziano Pl. 88, 12 citato sopra a p. 213, n. 2; il suo nome è preceduto dalla sigla כמוה"ר che si soleva premettere al nome dei rabbini.

(2) Mortara, *Notizie di alcune raccolte di consulti mss. di rabbini italiani*, in *Mosè*, V (1882), p. 372; Salamoncino credo che debba leggersi anzichè Salmoncino.

(3) Responsi n. 171 e 172 nella collezione dei responsi del Colon, ed. Cremona 1557, c. 190b segg. Una questione simile è trattata in un consulto di Moshè Provenzal (cod. Kaufmann 581, II, n. 28); Weisz, *Katalog*, Frankfurt a M. 1906, p. 181.

dei componenti la comunità, e in parte nella generale e non superficiale diffusione della cultura presso gli ebrei delle classi agiate, che li poneva in condizione di poter normalmente fare a meno di un rabbino, il cui ufficio altro non è essenzialmente se non quello di maestro. Di quando in quando incontriamo bensì a Firenze singoli rabbini, dei quali avremo occasione di parlare nella terza parte di questo studio, e certamente essi avranno prestato l'opera loro ogni qualvolta essa poteva essere utile; ma è difficile determinare se essi avessero o no funzioni ufficiali in seno alla comunità. In alcuni casi pare tuttavia che, almeno temporaneamente, e per qualche limitata funzione, esistesse un vero e proprio incarico da parte della comunità, come quando, ad esempio, Moshè ben Joab tenne fra il 1456 e il 1459, con una interruzione dovuta a un suo viaggio a Napoli, una serie regolare di prediche nella sinagoga fiorentina (1).

Accanto alla originaria comunità degli ebrei italiani, si venne costituendo verso la fine del nostro periodo quella degli ebrei levantini. A dir vero, essa non ci è attestata esplicitamente che all'inizio dell'epoca del ghetto, ma possiamo, senza tema di andar errati, supporre che, come avvenne nelle altre città italiane dove si stanziarono ebrei spagnuoli o levantini, così anche a Firenze, appena i nuovi venuti furono in numero sufficiente per poter costituire una comunità a sè e per poter provvedere alle pubbliche funzioni religiose secondo il loro rito particolare, non tardassero a collegarsi e a formare una loro congregazione. I levantini avranno quindi avuto ben tosto, come sappiamo con sicurezza che ebbero poco dopo la segregazione, le loro costituzioni regolanti la vita della loro comunità, e i loro capi incaricati di dirigerla e di amministrarla. Per gl'interessi comuni però gli ebrei italiani e quelli levantini erano senza dubbio, di fatto se non di nome, collegati fra loro in un unico organismo, talchè sotto questo rispetto possiamo sempre parlare di una comunità degli ebrei di Firenze.

Uno dei pubblici servizi a cui entrambi i gruppi ebraici dovevano in primo luogo provvedere era quello delle funzioni religiose, e specialmente della recitazione delle preci in comune. Già i capitoli del 1437 concedevano agli ebrei, insieme con la facoltà di celebrare secondo i loro riti i sabati e le altre festività, anche quella di avere delle sinagoghe per l'esercizio del

(1) V. il cap. I della parte III.

culto (1). E senza dubbio l'esistenza effettiva della sinagoga in Firenze sarà contemporanea alla costituzione della comunità, e sarà quindi assai più antica della prima esplicita menzione che ce ne è porta dai nostri documenti, e che risale soltanto al 1456 (2).

La sinagoga era situata al pian terreno del palazzo Belfredelli, all'angolo tra il Chiasso de' Giudei (oggi Via de' Giudei) e il Borgo S. Jacopo, a destra di chi da quest'ultima via guardi verso il Chiasso. Ciò almeno è attestato da una tradizione che si è conservata fino ad oggi, non solo presso gli ebrei fiorentini, ma anche presso gli abitanti di quel rione, e che, suffragata anche dal nome della via, avrà molte probabilità di corrispondere al vero, per quanto non possa esser confortata con la testimonianza di documenti (3). La sala che la ininterrotta tradizione perpetuatasi presso gl' inquilini dello stabile designa come quella in tempi remoti era « la sinagoga degli ebrei », e che oggi fa parte di un'abitazione privata, è un vasto ambiente rettangolare, a volta, fiancheggiato a destra e a sinistra da due minori salette, pure a volta, che forse saranno state destinate a servire come matronei. Lo stabile ha il suo ingresso principale dal lato di Borgo S. Jacopo, ove reca attualmente il numero 11; ma il nome di Chiasso de' Giudei dato all'altra delle vie che lo fiancheggiano ci fa supporre invece che alla sinagoga si accedesse di solito da quel lato. Vi è invero anche oggi una piccola porticina che si apre in Via de' Giudei e che attraverso uno stretto corridoio dà adito al pian terreno; ma piuttosto che per questo angusto ingresso sarà probabile che si passasse per il giardino retrostante alla casa e che, come sono stato indotto a supporre da una visita fatta sul luogo e dall'esame della pianta di Firenze del Bonsi-

(1) Documento I dal Ciardini, p. vij: « possint et eis et cuilibet eorum liceat diem sabati ut diem festum et quascumque alias eorum festivitates celebrare et sinagogas facere secundum leges et moros suos, honeste tamen omnia faciendo ». La disposizione è ripetuta nei capitoli successivi (Ciardini, p. xxviii-xxix e lxx).

(2) Nelle prediche testè ricordate di Moshè ben Joah si accenna spesso al « santo luogo » in cui l'oratore parla ai fedeli. Inoltre la sinagoga fiorentina è ricordata con la denominazione di בית ה', « casa del Signore », nel cod. Laurenziano Pl. 88, 12, c. 7b; v. *Appendice* documento LXVIII.

(3) Nelle portate al catasto non si trova alcuna menzione della sinagoga; ma ciò è una conseguenza della disposizione che esentava gli ebrei da qualsiasi tassa, e fra l'altro da quella sugl'immobili, che pertanto non occorreva fossero da loro denunziati. Per il palazzo Belfredelli e la via de' Giudei v. Limburger, *Die Gebäude von Florenz*, Leipzig 1910, p. 20. e Carocci, *Illustratore fiorentino*, N. S., III, anno 1906, p. 38-40.

guori[1], doveva in origine comunicare direttamente col Chiasso de' Giudei. Nella pianta del Bonsignori, di solito esattissima, sembra trovarsi un certo intervallo fra lo stabile dove aveva sede la sinagoga e l'attigua casa di Via de' Giudei, ed è probabile che si tratti del « chiassetto » che, come ci mostra un documento del 1550 [2] si apriva « dentro » il Chiasso de'Giudei; nè mancano indizi, sì all'esterno che all'interno, atti a far ritenere che le costruzioni che ora occupano questo intervallo siano un'aggiunta posteriore al corpo principale dell'edifizio.

In questa sinagoga si ufficiava quotidianamente [3] seguendo il rito italiano, che fino all'arrivo dei levantini era quello della quasi totalità degli ebrei di Firenze; tutti infatti i formulari di preghiere provenienti da Firenze che ci son pervenuti appartengono al rito italiano [4]. Le preghiere venivano come di consueto recitate in lingua ebraica; solo per l'uso privato delle donne che non erano in grado di comprendere il testo ebraico servivano quei formulari tradotti in italiano con caratteri ebraici, di cui ci è pervenuto anche un esemplare fiorentino, scritto per Gentile Tamar figlia di Izchak da S. Miniato [5]. Le pubbliche funzioni nella sinagoga erano spesso accompagnate dalla predicazione. Ai sermoni, che si tenevano in lingua italiana affinchè tutto l'uditorio fosse in grado di comprenderli agevolmente, davano occasione tanto le solennità e le altre ricorrenze del calendario ebraico quanto gli avvenimenti di pubblico interesse per la città o per la comunità [6].

Dove si riunissero gli ebrei levantini per le loro preghiere pubbliche non ci è dato di sapere; molto probabilmente, dato il loro numero assai scarso durante il periodo di cui ci occupiamo, essi non avranno avuto ancora una sinagoga vera e propria, e si saranno valsi per le funzioni religiose dell'abitazione privata di uno tra loro. Solo nell'anno 1600 si parla di una

---

(1) Citata sopra, p. 116, n. 2.

(2) Il bando di Cosimo I citato sopra, p. 209, n. 2.

(3) Che le pubbliche funzioni non fossero limitate alle sole feste, ma avessero luogo invece anche nei giorni feriali, nonostante l'esiguo numero degli ebrei fiorentini, resulta da una lettera ebraica contenuta nel cod. Laurenziano Pl. 88. 12, c. 7b (v. *Appendice*, documento XLVIII), nella quale lo scrivente dice essergli giunta una lettera del destinatario, mentre si trovava nella sinagoga di lunedì.

(4) Cod. Brit. Museum 626-627; Cod. Montefiore 214-216; Cod. De Rossi ital. 7.

(5) Cod. De Rossi ital. 7.

(6) V. il cap. I della parte III.

sinagoga che i levantini si erano fatta nel quartiere ebraico pochi anni avanti (1).

Una scuola pubblica mantenuta a cura della comunità, quale quella che fu istituita nei primissimi tempi della segregazione nel quartiere ebraico (2), pare che non esistesse durante il nostro periodo. Del resto, la piccola comunità fiorentina non ne sentiva il bisogno, poichè le famiglie agiate solevano tener presso di sè dei precettori per affidar loro l'educazione dei figli, e per i meno agiati bastavano le modeste scuole private come quella di M.° Abramo che già abbiamo avuto occasione di ricordare (3).

Un altro pubblico servizio di cui incombeva la cura alla congregazione ebraica, in conseguenza del rito religioso prescrivente speciali norme per la macellazione, era quello di provvedere la carne occorrente per il vitto degli ebrei. Un apposito macellatore (*shochet*) era incaricato della jugulazione degli animali e dell'esame sanitario dei visceri pure prescritto dal rito. L'appalto della vendita della carne era messo all'asta anno per anno fra i macellai della città, e quello a cui l'appalto veniva aggiudicato pagava come correspettivo una tassa all'Arte dei beccai (4). Nel 1471 si abolì questo sistema, e si lasciò piena libertà a qualunque macellaro di vendere agli ebrei la carne preparata secondo il loro rito (5). Da ciò sorsero però degl'inconvenienti. La clientela cristiana, a cui i macellai vendevano quel che avanzava degli animali jugulati giusta l'uso ebraico, non gradiva l'esame sanitario dei visceri, e varii reclami pervennero ai magistrati. Della cosa si occupò perfino la Signoria, e con una provvisione dell'11 agosto 1477 fu ordinato che i consoli dell'Arte dei beccai fossero tenuti ad affidare ogni anno a un unico macellaro l'incarico di vendere la carne agli ebrei, allo stesso prezzo che correva sul mercato(6). Questa volta furono gli ebrei quelli che ebbero a lamentarsi; il macellaro che aveva il monopolio della loro carne profittava di questa sua situazione privilegiata, e non si curava di conten-

(1) Archivio dell'Università Israelitica di Firenze, busta 56, fasc. 5.

(2) Passerini, *Storia degli stabilimenti di beneficenza*, Firenze 1853, p. 554, 791. Per la storia successiva della scuola v. Margulies, *Il Talmud Tora di Firenze: conferenza storica*, in *Riv. Israelitica*, V (1908), p. 14-24, 48-54.

(3) V. sopra, p. 185.

(4) Arch. fior., *Balie*, vol. 33, c. 15b-16a.

(5) Ibid., c. 27b, 28a.

(6) Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 168, c. 88b-89a; v. *Appendice*, documento LXVIII.

tare i clienti ebrei, che erano costretti a ricorrere unicamente a lui. Pertanto, nella speranza che la concorrenza fra due macellai potesse valere a toglier di mezzo gl'inconventi derivanti dalla esclusività di un solo, gli ebrei chiesero e ottennero che nei capitoli del 1481 fosse introdotta una clausola che faceva obbligo all'Arte dei beccai di curare che vi fossero costantemente due macellerie, l'una oltr'Arno e l'altra in Mercato Vecchio o nei suoi pressi, incaricate di vender la carne agli ebrei, con divieto di esiger da loro un prezzo maggiore di quello praticato per la clientela cristiana (1).

I capitoli concedevano pure agli ebrei, fino dal 1437, la facoltà di destinare un terreno di loro proprietà ad uso di cimitero (2). La tradizione locale che ho raccolta nei pressi di Via de' Giudei vuole che il giardino annesso allo stabile dove aveva sede la sinagoga fosse l'antico cimitero della comunità ebraica. Mi fu narrato a questo proposito da un inquilino del piano terreno che una volta, nell'eseguire uno scavo nel giardino per piantarvi un albero, gli accadde di trovare delle ossa che gli sembrarono umane. Comunque, questo terreno, che non è molto esteso, non potè certo servire come cimitero della comunità ebraica se non per un tempo limitato. Posteriormente gli ebrei di Firenze ebbero, come ci viene attestato dalla pianta del Bonsignori, un altro più ampio cimitero, comune senza dubbio per gl'italiani e per i levantini, posto fra la Via della Giustizia (oggi Via de' Malcontenti) e la Via delle Poverine (detta poi Corso de' Tintori e oggi Via Tripoli) in prossimità della Zecca Vecchia (3). L'area di questo cimitero è ora occupata da edifizi, e precisamente dalla casa che porta il n. 1 in Via de' Malcontenti, da quella che porta il n. 2 in Via Tripoli, e dalla caserma che ha il suo ingresso in questa strada (4). Là

(1) Paragr. 20 dei capitoli del 1481, presso Ciardini, p. lxxvii; v. inoltre Gh[erardi], in *Miscellanea fiorentina d'erudizione e di storia*, I, Firenze 1886, p. 110.

(2) V. i capitoli del 1437, del 1448, e del 1481, presso Ciardini, p. vi, xxvi-xxvii, e lxvi.

(3) In questo luogo la pianta del Bonsignori reca il n. 201, e a questo numero corrispondono nella tabella esplicativa le parole: « Sepolture de' Giudei », Analoghe indicazioni si trovano in altre piante derivate da quella del Bonsignori, e conservate insieme con essa nel Museo Topografico di Firenze.

(4) Solo lo spazio corrispondente all'angolo nord-ovest della caserma non era occupato dal cimitero, trovandosi invece colà l'ospedale di S. Onofrio. Anche la casa che è situata alla congiunzione di Via de' Malcontenti con Via Tripoli, e che porta il n. 4 in Piazza della Zecca Vecchia, esisteva già contemporaneamente al cimitero.

si continuò a seppellire i defunti ebrei anche dopo l'istituzione del ghetto, finchè nel 1602 fu acquistato per uso di cimitero un appezzamento di terreno fuori della Porta S. Frediano, sotto Monte Oliveto (1).

CAPITOLO V.

Uno sguardo alla vita privata.

Della vita privata degli ebrei italiani durante la rinascenza, che poco doveva differire da luogo a luogo (2), non abbiamo attualmente che notizie assai limitate, per la scarsità delle fonti poste in luce fino ad ora; nè potrà aversene un quadro completo se non quando saranno minutamente investigati i documenti e le memorie di tutte le singole comunità ebraiche d'Italia. In attesa che questo vasto e svariato materiale sia reso accessibile agli studiosi, vogliamo qui arrecare un contributo a tale ricerca col raccogliere dai documenti fiorentini ciò che essi possono insegnarci in proposito (3).

Il primo luogo in questa nostra rassegna può essere opportunamente riserbato al matrimonio, base ed inizio della vita familiare, e anzi tutto alla prima fase dei rapporti matrimoniali, al fidanzamento. Il fidanzamento (*kinjan*), che aveva carattere d'impegno definitivo, revocabile soltanto per gravi motivi, si celebrava pur esso con una certa solennità. Era di prammatica che appena scambiata la promessa di matrimonio il fidanzato offrisse un dono alla fidanzata, come per ratificare l'impegno assunto. Quando il dono veniva inviato per mezzo di un incaricato, questi lo presentava con la formula, pur essa di prammatica: « *kallà* (sposa), come ti piace? dalla parte del *chathan* (sposo) ». Anche i parenti e gli amici solevano mandare alla fidanzata dei doni, che le venivano presentati con una frase analoga: « come ti piace? dalla parte del tale » (4). Una

(1) Manni, *op. cit.*, p. 99-100.

(2) Peculiarità degne di nota si troveranno soltanto nell'Italia meridionale e insulare.

(3) Non parlo naturalmente di ciò che è costume o rito ebraico generale, ma solo di ciò che appare come una particolarità della vita degli ebrei italiani o, talvolta, fiorentini.

(4) Consulti di Joseph Colon, ed. Cremona 1557, n.° 170, c. 141d. Il consulto non è scritto a Firenze, ma si riferisce a un caso avvenuto in Firenze.

lieta riunione raccoglieva poi in casa della sposa le due famiglie coi loro parenti e coi loro amici, nè mancava a tali riunioni, specialmente quando si trattava di famiglie ragguardevoli, la parola di un oratore ufficiale, il rabbino, che pronunziava un discorso di circostanza (1).

La scelta della sposa veniva fatta non di rado in base all'inclinazione personale; ma spesso i fidanzamenti si concludevano invece in seguito alle proposte di sensali di matrimonio, che si ponevano attorno a ogni giovane in età di accasarsi e lo circuivano coi loro progetti e con le loro offerte. Ciò ci è attestato da un interessante sermone di Moshè ben Joab, pronunziato in occasione del fidanzamento di Abraham da Montalcino, nel quale l'oratore elogia appunto il fidanzato per avere scelta la compagna della sua vita secondo che il suo cuore gli dettava, e per esser così sfuggito alle reti dei « sensali di peccato », com' egli li chiama, soffermandosi a rilevare in una vivace pittura tutta la sconvenienza morale di quel sistema, che necessariamente veniva a dare maggior valore alle considerazioni d'indole economica che non a quelle d'indole sentimentale e affettiva (2).

La celebrazione del matrimonio, che era compiuta secondo i consueti riti ebraici, troppo costanti e troppo noti perchè sia il caso di soffermarcisi qui, aveva luogo, con solennità ancor maggiore, nella casa della sposa, nella quale si riunivano di nuovo i parenti e gli amici. Nuovi doni, oltre a quelli del fidanzamento, erano offerti in questa occasione, e di nuovo il rabbino prendeva la parola per un discorso di circostanza (3).

Dell' ammontare consueto della dote possono darci un'idea alcuni casi di cui abbiamo notizia. Al prestatore Salomone da Poggibonsi fu portata in dote dalla moglie, Fiorina di Abramo di Bonaiuto da Camerino, la somma di 600 fiorini (4); e Rosa, figlia di Sabato di Bonaventura da Terracina (il quale passò poi al cristianesimo col nome di Raffaele), recò in dote al ma-

(1) Sermoni di Moshè ben Joab, ms. Montefiore (Jews' College di Londra) 17, c. 90b; v. il cap. I della parte III e il mio articolo *Un rabbino fiorentino del secolo XV*, in *Rivista israelitica*, IV (1907), p. 225-229, dove ho pubblicato il testo di un discorso di Moshè ben Joab per fidanzamento.

(2) È il discorso di cui tengo parola nella nota precedente.

(3) Sermoni citati di Moshè ben Joab, c. 97b.

(4) Arch. fior., *Notarile*, *Protocolli del Notaro Piero da Vinci*, 1495-98, c. 80b.

rito, Salomone di Manuele da S. Miniato, 450 fiorini [1]. Presso gli ebrei più agiati la dote doveva pertanto aggirarsi intorno ai 500 fiorini. Avrà appartenuto a famiglia meno agiata la moglie di Manuele di Abramo da S. Miniato, Stella, la cui dote saliva soltanto a 90 fiorini [2].

L'allattamento dei figli era di solito compiuto personalmente dalle madri; ma non era escluso che ne fosse affidato l'incarico a una nutrice, anche fuori della casa paterna, come fu fatto per una figlia di David da Tivoli [3].

Come fossero amorevolmente curate l'educazione e l'istruzione dei figli, abbiamo già avuto occasione di rilevare parlando dei precettori privati e delle pubbliche scuole. Qui ci limiteremo a ricordare la parte attiva che sovente il padre stesso, specialmente nelle classi più agiate, prendeva non solo all'educazione, ma anche all'istruzione dei figli suoi, completando col suo insegnamento personale l'opera dei precettori [4].

Conseguenza di questa operosa e diligente cura dedicata all'istruzione della gioventù era una diffusione larghissima della cultura fra gli ebrei. Gli analfabeti, se pur ve n'erano, costituivano una rarissima eccezione. Oltre all'italiano, di solito ogni ebreo, anche tra i più poveri, sapeva per lo meno leggere anche l'ebraico e comprenderne alla meglio i vocaboli più comuni, sì da poter recitare in questa lingua le sue preghiere quotidiane e leggere la sua sezione settimanale della Bibbia [5]. Nelle classi più abbienti la conoscenza dell'ebraico giungeva di regola almeno fino al punto d'intenderlo e di scriverlo correttamente, ed era accompagnata da una larga familiarità con la letteratura ebraica e da una cultura generale corrispondente [6]. I banchieri e i più ricchi commercianti erano quasi sempre uomini di lettere e di scienze; e i sermoni del rabbino Moshè ben Joab, non esclusi quelli di circostanza, presuppongono un uditorio non ignaro dei principali problemi teo-

(1) *O. G.*, vol. 54, c. 113ª.

(2) Ibid.

(3) Cod. Laurenz. Plut. 88, 12, c. 13ª; v. *Appendice*, documento LXIX.

(4) V. fra l'altro *Appendice*, documento LVII.

(5) A questi doveri religiosi, che figurano tra i principali, nessun ebreo si sottraeva allora completamente, e la loro esecuzione presuppone la conoscenza della lettura ebraica e una, almeno approssimativa, comprensione dei testi.

(6) Per la cognizione della lingua ebraica v. quel che diremo tosto del suo larghissimo uso nella vita d'ogni giorno. Per la cultura letteraria e scientifica v. la parte III.

logici e filosofici. Il grado di cultura delle donne era normalmente alquanto inferiore a quello degli uomini; tuttavia anche esse erano di solito in grado di leggere l'ebraico, e non di rado le loro cognizioni in questa lingua andavano assai al di là della semplice lettura (1).

Una prova efficace dell'amore costante e della cura indefessa con cui gli ebrei, anche se banchieri o commercianti di professione, solevano coltivare gli studi, ci è fornita dallo zelo appassionato, non secondo a quello degli umanisti per le opere dell'antichità classica, con cui essi ricercavano e raccoglievano, e non per un vano capriccio di bibliofili, libri ebraici di letteratura, di filosofia, di scienza. I nomi dei possessori segnati su numerosi codici ebraici, sparsi oggi per tutto il mondo, ci danno la sicurezza che non vi era in Firenze famiglia ebraica agiata che non possedesse la sua raccolta di libri, spesso assai cospicua per numero e per pregio di volumi. Notevolissima doveva essere la biblioteca dei da Pisa, la quale, iniziatasi alla fine del trecento, e accresciuta via via da ciascuna generazione, nonostante qualche probabile repartizione dovuta al suddividersi della famiglia in più rami, giunse alla sua maggiore ricchezza ed ampiezza con Jechiel Nissim (1507-1574), per andar poi dispersa alla morte di lui. Fra i libri che, conservati oggi nelle pubbliche biblioteche di Firenze e di Roma, di Parma e di Modena, di Parigi e di Oxford, recano ancora il nome dei da Pisa, vi sono Bibbie, commenti biblici, rituali di preghiere, codici legali, opere filosofiche ed astronomiche, scritti di storia e di geografia. Di varii altri libri, oggi perduti, sappiamo indirettamente che appartennero ai da Pisa (2). Ampia e ricca doveva essere pure la biblioteca raccolta da 'Immanuel Chaj (Manuele) da Camerino, che alla morte di lui andò repartita fra gli eredi. In questa divisione, avvenuta il 3 marzo 1500, i fratelli Shelomò ed Elchanan da S. Miniato ricevettero per loro parte varii libri, due dei quali, un manoscritto assai pregevole del *Sepher ha-Terumà* di Baruk di Worms e un magnifico rituale di preghiere in tre volumi, sono pervenuti fino

(1) Della figlia di Jechiel da Pisa, Ricca, troviamo la firma ebraica nel cod. Derossiano 1296; v. Kaufmann, *Revue des études juives*, XXVI (1893), p. 88, nota. Per la cultura ebraica di Debora, cugina della madre di Jechiel Nissim da Pisa, v. ibid., p. 89. Per i libri di madonna Virtudiosa da S. Miniato v. più avanti; per la figlia di lei Gentile Tamar fu scritto il codice Derossiano ital. 7.

(2) Per tutto ciò v. *La famiglia da Pisa*, p. 3, 7, 14-15, 20-21, 30, 40-41, 52-53, 56.

a noi col loro nome (1). Anche in un atto degli Otto di Guardia e Balia troviamo fatta menzione di diversi libri ebraici esistenti nella casa di Manuele da Camerino a S. Giovanni (2). La famiglia da S. Miniato, che fu tra gli eredi del Camerino, doveva possedere già a sua volta una cospicua raccolta di libri. Infatti, non solo apprendiamo da una sentenza degli Otto che 'Immanuel (Manuele) da S. Miniato, avo o prozio dei già ricordati Shelomò e Elchanan, era proprietario di un manoscritto ebraico, probabilmente di medicina (3), ma sappiamo pur anche che gli eredi di questo 'Immanuel e dei suoi fratelli repartirono fra loro un'intera biblioteca, di cui facevano parte fra l'altro un codice, ora Laurenziano, del cabbalistico *Sepher ha-Orà* e quel manoscritto del Talmud, noto tanto per la sua bellezza esteriore quanto per la sua antichità e per l'importanza delle sue varianti, che si trova nella Nazionale di Firenze (4). Inoltre, di molti libri appartenenti a Izchak (Isach) figlio di 'Immanuel da S. Miniato, e alla moglie di lui madonna

---

(1) Il primo è il cod. III, 8, 88, della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ove a c. 1ª si legge la seguente nota: הגיע לחלק האחים שלמה ואלחנן בכמ׳ אברהם יצ״ו מ׳ מניאטו בחלקם הספרים עם יורשי ספרי כמוהר״ר עמנואל חיי מקסרינו זלה״ה נ׳ מרצו ר״מ (« pervenne alla parte dei fratelli Shelomò e Elchanan figli di messer Abraham (che Dio custodisca e faccia vivere!) da S. Miniato, quando divisero i libri con gli eredi dei libri dell'onorevole maestro 'Immanuel Chai da Camerino (la cui memoria sia per la vita del mondo avvenire!), il 8 marzo 260 [= 1500] »). L'altro è conservato nel Jews' College di Londra (Biblioteca Montefiore, n. 214-216); v. il Catalogo del Hirschfeld, *Jewish Quarterly Review*, XIV, (1901-02). p. 409; però il nome מניאטו (Miniato) non è stato inteso bene dal Hirchsfeld, che ha preso la מ per la preposizione *da*, e ha letto il resto ניאנית.

(2) *O. G.*, vol. 54, c. 29ª.

(3) *O. G.*, vol. 58, c. 88ª: « *Masue* », cioè qualche traduzione ebraica da Jachia ibn Masweih (« *Mesue senior* » e « *Mesue junior* »; Steinschneider, Hebr. *Übersetzungen*, Berlin 1898, p. 715-721).

(4) Il primo è il cod. Laur. Plut. 2, 37. In un foglietto di pergamena impastato dietro la coperta si legge la seguente nota: הגיע לחלק ירושת כמ״ר יואב ז״ל כשחלקו הספרים עם ירושת כמ״ר עמנואל ועם ירושת כמ״ר מרדכי זלה״ה מס׳ מניאטו (« pervenne alla parte degli eredi di messer Joab di b. m. quando divisero i libri con gli eredi di messer 'Immanuel e con gli eredi di messer Mordekai (la cui memoria sia per la vita del mondo avvenire!) da S. Miniato »). Sopra vi è una riga, cancellata con un tratto di penna, che suona: של יורשי כמוה״ר עמנואל זלה״ה מס׳ מניאטו (« degli eredi di messer 'Immanuel (il cui ricordo sia per la vita del mondo avvenire!) da S. Miniato »). Nella prima pagina del codice poi è scritto: בני מ׳ מיניאטו (« membri della famiglia da S. Miniato »). Il Talmud della Nazionale porta la segnatura II, 1, 7-9. Il primo volume ha nella prima carta la seguente nota: הגיע לחלק ירושת כמ״ר יואב כשחלקו הספרים עם ירושת כמ״ר עמנואל ז״ל ועם ירושת כמ״ר מרדכי ז״ל (« pervenne alla parte degli eredi di messer Joab quando divisero i libri con gli eredi di messer 'Immanuel di b. m. e di messer Mordekai di b. m. »).

Virtudiosa ci hanno conservato il ricordo le carte di un legatore di libri dei pressi di Empoli a cui Izchak aveva affidato l'incarico della rilegatura (1); e già ricordammo(2) come un altro prezioso codice oggi conservato a Leida appartenesse allo stesso Izchak da S. Miniato, e come un codice Derossiano fosse stato scritto per la figlia di lui, Gentile Tamar. Parlammo pure in altra occasione dei libri, sì manoscritti che a stampa, della famiglia da Terracina (3). Per altre famiglie poi, le notizie a noi pervenute sono meno ampie, e si limitano a singoli libri, alcuni dei quali, scritti a Firenze, furono da noi ricordati a proposito degli amanuensi fiorentini (4), mentre degli altri faremo menzione qui in nota (5). Non bisogna del resto dimenticare che tutte queste notizie relative ai libri appartenenti agli ebrei fiorentini hanno un carattere sporadico e casuale, e che ciascuna di esse deve la sua conservazione al concorso di speciali circostanze favorevoli; esse ci fanno pertanto presupporre una ben più ricca suppellettile libraria nella comunità degli ebrei di Firenze.

Del resto, una testimonianza non meno eloquente dei nomi dei possessori direttamente segnati sui codici ci è fornita dalla corrispondenza epistolare degli ebrei fiorentini, nella quale tro-

---

(1) Tordi, *Ser Agnolo Ferrani legatore d'incunaboli (1473-1488)*, in *Bibliofilia* XI (1909-10), p. 182 segg ; Cassuto, *I libri di Izchak ebreo in Empoli*, ibid., XII (1910-11), p. 247-249 ; *La famiglia da Pisa*, p. 81-82.

(2) V. sopra, p. 180.

(3) V. sopra, p. 126, n. 1, e p. 190.

(4) V. sopra, p. 188-191.

(5) Un Salterio ebraico fu venduto a Firenze nel 1430 (Zunz, הפליט, *Catalog wertvoller hebr. Handschriften*. Berlin 1850, p. 26, n. 74). Nella seconda metà del secolo XV David da Lucca (ben Joab da Tivoli), in Firenze, possiede un manoscritto miscellaneo di opere matematiche e filosofiche (Steinschneider, *Die hebräischen Handschriften der k. Hof- und Staatsbibliothek in München*, 2ª ed., Monaco 1895, p. 96); probabilmente è lo stesso David ben Joab per cui fu scritto un Pentateuco nel 1468 (Zunz, *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1876, p. 175). Nel 1487 vien venduta in Firenze una Bibbia da Jehoshua' ben Jekutiel a Moshè משי (forse משי, da Jesi) (Berliner, *Ein Gang* citato, p. 92). e nel 1492 lo stesso volume è venduto da Josef Baruk ben Binjamin da Genazzano (non *in* Genazzano come ha il Berliner) a Izchak ben Menachem da Fano, da identificarsi col prestatore Isach di Manuele, quindi in Firenze (Berliner, ibid.) Nello stesso anno 1492 viene scritto a Ferrara per un fiorentino, un Machzor col Salterio da Abraham Farissol (Adler, in *Zeitschrift für hebräische Bibliographie*, XIII (1909), p. 63). Nel 1496 Dattilo di Elia da Vigevano in Firenze possiede un codice incompleto della Bibbia (*O. G.*, vol. 105 c. 161ª). Nel 1553 una famiglia fiorentina possiede un magnifico manoscritto talmudico, che viene allora confiscato (v. sopra, p. 94). Gli eredi di Shemuel (o Shelomò) da Poggibonsi in Firenze posseggono il cod. Oxford 2380 (Neubauer, *Catalogue*, col. 885 e 1094). Per varii libri appartenuti a Jochanan Alemanno durante la sua dimora a Firenze, e ad altri ebrei fiorentini, v. *Appendice*, documento XLVIII.

viamo ad ogni piè sospinto la menzione di libri, richiesti o inviati, donati o prestati, copiati o fatti copiare (1).

La lingua ebraica, così amorevolmente studiata e quindi così largamente conosciuta, era quella che veniva normalmente usata nella scrittura. Di essa si valevano di solito gli ebrei non solo per le loro produzioni letterarie e scientifiche e per gli atti ufficiali della comunità, ma anche per la corrispondenza ordinaria, per la tenuta dei libri di commercio, per le scritture legali, per le memorie private, per gli appunti personali (2). Negli scritti che non avevano carattere letterario, specialmente nei libri di commercio e nelle note prese per uso personale, si adoperavano sovente vocaboli italiani intramezzati agli ebraici e trascritti in caratteri ebraici, ogni qualvolta si trattava di termini tecnici o di uso comune dei quali sarebbe stato difficile trovare l'esatta corrispondenza nella lingua della Bibbia (3). Anche le opere redatte completamente in italiano, ma destinate a un pubblico ebraico, come ad esempio la traduzione italiana delle preghiere, venivano scritte in caratteri ebraici (4).

I libri di commercio e la corrispondenza ci traggono a parlare dei sistemi seguiti dagli ebrei per indicare le date. Mentre negli scritti di carattere letterario o religioso, redatti in lingua ebraica pura, le date venivano indicate secondo il calendario ebraico (5), negli scritti invece d'indole commerciale o privata l'ibridismo linguistico di cui abbiamo tenuto parola

(1) Ad esempio, cod. Laurenziano Plut. 88, 12, c. 7ª (= *Appendice*, documento LXX); ibid., c. 7ᵇ (= *Appendice*, documento XLVIII); ibid., c. 8ᵇ, 11ª-ᵇ, 12ᵇ, 13ª, 15ª; *La famiglia da Pisa*, p. 21, 30, e 71-72 (documento V).

(2) Per le opere letterarie e scientifiche v. la parte III; per gli atti ufficiali della comunità v. sopra, p. 28-29, n. 6 a p. 28, n. 4 a p. 29, e *Appendice*, documento III; per la corrispondenza v. le numerose lettere che siamo venuti citando e di cui varii saggi sono pubblicati nell'*Appendice*; per la tenuta dei libri di commercio v. la lunga nota apposta alla fine del capitolo I di questa parte II; per le scritture legali v. sopra, p. 140, n. 1 e p. 203; per le memorie private o appunti personali v. sopra, p. 82, n. 3, e più avanti, p. 228. Alcune lettere ebraiche della famiglia da Pisa, in una cattiva traduzione italiana, eseguita poco dopo che esse vennero scritte, furono pubblicate dal Lonardo, *Gli ebrei a Pisa sino alla fine del secolo XV*, in *Studi Storici*, VIII (1899), p. 86 e segg. Le donne e coloro che non erano in grado di scrivere in ebraico si facevano scrivere le lettere da qualche compatente (v. il capitolo IV della parte III). Abbiamo anche menzione di lettere scritte in cifra (cod. Laur. Plut. 88, 19, c. 18ᵇ).

(3) Numerosi esempi di ciò vedi nella nota apposta alla fine del capitolo I della parte II.

(4) V. sopra, p. 189.

(5) Così, ad esempio, gli *explicit* dei codici manoscritti recano di solito comunemente la data ebraica.

si accompagnava con un analogo ibridismo nella datazione: si designavano cioè il giorno e il mese secondo il calendario giuliano, e l'anno secondo il calendario ebraico (1). Questo sistema veniva ad essere in pratica assai più comodo che non l'uso esclusivo del calendario ebraico. Infatti, nella trattazione verbale degli affari, specialmente quando vi erano dei contraenti cristiani, era necessario valersi del computo del calendario giuliano, e rimaneva quindi più comodo e più opportuno seguire lo stesso calendario, almeno riguardo al giorno e al mese, anche nell'eseguire le relative registrazioni scritte, risparmiando così il calcolo che sarebbe occorso per trovare la corrispondente data ebraica, e che sarebbe stato in seguito sempre meno agevole rifare inversamente ogni qualvolta si fosse venuti ad aver necessità di ritrovare la primitiva data del calendario giuliano. D'altra parte, l'indicazione dell'anno secondo l'era ebraica, mentre veniva preferita perchè valeva a conservare in certo qual modo l'ebraicità della scrittura, non arrecava gravi difficoltà per il calcolo, trattandosi di un dato costante per un periodo di tempo relativamente non breve, e facile a ridursi quando che fosse al millesimo dell'era cristiana.

In questa minuta e apparentemente insignificante particolarità del sistema di datazione si rispecchiava del resto quella che era la caratteristica di tutta la vita degli ebrei italiani durante la rinascenza, vita italiana ed ebraica ad un tempo. Lungi dal condurre un'esistenza appartata e chiusa in sè stessa come quella che condussero nel successivo periodo della segregazione, essi vivevano durante l'epoca di cui ci occupiamo in mezzo alla società cristiana, in continui rapporti di amichevole familiarità con i loro vicini d'altra fede, seguendone i costumi e immedesimandosene la cultura, pur senza abbandonare i principali costumi aviti e senza trascurare la cultura lor propria, talchè nel loro tenor di vita e nell'atteggiamento del loro spirito venivano a trovarsi l'uno a fianco dell'altro, senza fondersi insieme ma senza ostacolarsi a vicenda, l'elemento

(1) Così si scriveva, ad esempio, מ״ו אפריל רל״ז « 15 aprile (5)237 », ossia 15 aprile 1477. Numerosi saggi di questo sistema di datazione v. più sopra, p. 82, n. 3, 140 n. 1, 161-171. Già lo Steinschneider, *Hebr. Bibliographie*, XI, p. 105, n. 2, raccolse i più antichi esempi a lui noti di date indicate con tale sistema; e L. Blau, *Leo Modenas Briefe und Schriftstücke*, fasc. II, Budapest 1906, p. 145-146, dette un altro elenco di datazioni consimili fra il secolo XV e il XVII; ma è opportuno il notare che non si tratta di casi sporadici, bensì di una generale e costante consuetudine.

ebraico e l'elemento italiano. Nel mondo dello spirito, Dante e il Petrarca stavano accanto a Isaia e a Jehuda ha-Lévi; nella vita di tutti i giorni, il lucco fiorentino era indossato insieme col millenario *talleth*, l'antichissima veste che i remoti progenitori portavano nei deserti dell'Asia.

Non dovremo quindi meravigliarci se presso gli ebrei troviamo la stessa vita gioiosa e gaia della società fiorentina della rinascenza. L'amore alla musica e alla danza ci è attestato da qualche passo del poeta ebreo fiorentino Moshè ben Joab (1), e dalla presenza di maestri di queste due arti, come Giovan Maria e Guglielmo da Pesaro. Dell'abitudine di trascorrere i più bei mesi dell'anno in una villa in campagna o in un frequentato luogo di cura, dove i giorni passassero lieti in festevole compagnia, in mezzo ai divertimenti e alle cacce, ci porgono notizia due interessanti documenti scritti in ebraico intramezzato di vocaboli italiani: l'inventario in cui 'Immanuel da Camerino elencò gli arredi e gli utensili domestici da lui mandati « in villa » nel giugno 1479, e poi riportati in città « dalla villa » (2); e un curioso atto, parodiante una citazione degli Otto, che ci presenta una gaia compagnia di ebrei fiorentini in lieto soggiorno ai bagni di Vignone in Val d'Orcia (3), frequentato talvolta anche da Lorenzo il Magnifico (4).

Uno spasso che, come è noto, era anche troppo comune in Firenze, ed a cui gli ebrei fiorentini si rivolgevano pure con frequenza forse eccessiva, era il giuoco (5). Non rare sono nei registri degli Otto le condanne inflitte agli ebrei per aver preso parte a giuochi proibiti, di dadi o di carte (6); e il poeta

---

(1) Divano di Moshè ben Joab (v. il cap. V della parte III), c. 2ª; cfr. *La famiglia da Pisa*, p. 56, e il Diario del Reubeni ivi citato. Cfr. anche, per altre parti d'Italia, Blau, *op. cit.*, fasc. II, p. 153.

(2) Cod. Vat. ebr. 425, c. 142ª. Per la villa dei da Pisa v. *La famiglia da Pisa*, p. 66, e il Diario del Reubeni ivi citato; per la villa dei da Volterra, presso Firenze, v. il già ricordato giornale di viaggio da Meshullam ben Menachem da Volterra, p. 186.

(3) Cod. Laurenz. Plut. 88, 12, c. 6ᵇ; v. *Appendice*, documento LXXI. Si dovrà leggere ויניוני anzichè ויניונגי, e si tratterà della stessa località, presso Steinschneider, *Letteratura italiana dei Giudei*, in *Il Buonarroti*, 1876, p. 91.

(4) Reumont, *op. cit.*, II, p. 464.

(5) Cfr., per il giuoco presso gli ebrei italiani, Güdemann, *Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der abendländischen Juden während des Mittelalters*, II, Wien 1884, p. 210 seg.; Blau, *op. cit.*, parte ted., p. 78-81, 155; Chajes, *Un* חרם (scomunica) *di R. Mosè Zacuto contro il giuoco* (*1693*), in *Rivista Israelitica*, V (1908), p. 95-97.

(6) *O. G.*, vol. 17, c. 28ª; vol. 61, c. 42ᵇ, 77ᵇ; vol. 63, c. 115ª; vol. 67, c. 60ᵇ; vol. 75, c. 56ª; vol. 86, c. 28ᵇ, etc.

Moshè ben Joab, in una satira contro uno scapestrato correligionario, non manca di rilevare fra l'altro la sua passione per il giuoco (1). Curioso è però che egli stesso, mentre si atteggia così a moralista, non esita a dichiarare in testa a uno dei suoi componimenti poetici: « questo canto fu composto dall'autore mentre stava giocando » (2).

Anche qualche cosa che era meno innocente del giuoco, e che costituiva una turpe macchia della società fiorentina del tempo, la sodomia, si era ugualmente infiltrata presso gli ebrei. Alcune condanne per colpe di tal genere ci sono pervenute tra gli atti degli Otto di Guardia, e, se anche talvolta può apparir fondato qualche sospetto sulla veridicità dell'accusa (3), in altri casi pare che essa corrisponda proprio alla realtà dei fatti (4).

Questi casi, insieme con quelli meno gravi d'infrazione alle disposizioni che vietavano agli ebrei d'avvicinare intimamente donne cristiane, e con la presenza in Firenze di due ebree girovaghe di facili costumi, tedesca o polacca l'una, catalana l'altra (5), non impedivano però che, come ci è attestato da altri documenti, la purezza della vita familiare ebraica, e specialmente la condotta morale delle donne, fossero di solito anche in Firenze superiori ad ogni elogio. Basta leggere la pittura che delle doti di Anna da Pisa, moglie di Eli'ezer da Volterra, vien fatta da Abigdor da Fano (6), o quel che David Reubeni narra delle donne di casa da Pisa nel suo diario di viaggio (7), basta por mente all'intima armonia patriarcale della vita domestica che traspare da tutte le lettere di argomento familiare che ci son pervenute negli epistolari ebraici fiorentini, per esser persuasi che le colpe giovanili in cui alcuno poteva

(1) Divano citato, c. 12ª.

(2) Ibid., c. 17ª.

(3) V. sopra, p. 201-202.

(4) Ad es., *O. G.*, vol. 68, c. 193.ª A proposito della condotta morale degli ebrei fiorentini, notiamo che per furto abbiamo menzione di una sola condanna (*O. G.*, vol. 69, c. 72b; cfr. ibid., c. 72ª, 80b, 81b): quella di Leone Muscrello di Sicilia che aveva rubato due camicie a Guglielmo di Elia da Mestre (per furti commessi a Bologna v. *O. G.*, vol. 53, c. 87b, 45ª). Due sono le condanne per omicidio o per complicità in omicidio: quella dell'ebreo convertito Giovan Maria su cui v. sopra, p. 192-198, e quella di Isach da Rimini e di Bonaventura da Prato di cui pure già parlammo (v. sopra, p. 200-202).

(5) *O. G.*, vol. 12, c. 89b; vol. 89, c. 105b.

(6) Nei suoi versi pubblicati dal Neubauer, in *Ier. Letterbode*, X, p. 101-108.

(7) Presso Neubauer, *Mediaeval Jewish Chronicles*, II, Oxford 1895, p. 166 seg.

cadere non intaccavano l'edificio meritamente tanto celebrato della famiglia ebraica.

La saldezza dei vincoli affettivi che legavano tra loro i componenti di ciascun gruppo familiare era tale che valeva a conservare l'unità morale della famiglia anche quando questa, come accadeva assai sovente, veniva a frazionarsi per effetto del cambiamento di residenza di qualcuno dei suoi membri. Era infatti una caratteristica della vita ebraica la instabilità della dimora. La mancanza di tradizioni locali e di forti legami di cittadinanza, il desiderio di trovare, ogni qual volta si manifestassero tendenze meno tolleranti, un ambiente più benevolo e più mite, la ricerca di nuovi campi di lavoro e di operosità, e anche una certa innata irrequietezza insita forse nel carattere della stirpe — per non parlare delle espulsioni e delle conseguenti emigrazioni involontarie — erano altrettante cause che inducevano assai sovente gli ebrei a trasferire la loro residenza di luogo in luogo. Certamente, non tutti gli ebrei conducevano una vita così errante come quella che Joab da Camerino condusse dopo la chiusura del suo banco di Firenze, trasferendosi successivamente, nel giro di pochissimi anni, a Fano, a Macerata, a Pisa, a Perugia, a Camerino, a Firenze di nuovo, a Ferrara, a Bologna, e a Norcia (1). In questo caso si trattava invero di alcunchè di eccezionale, e per contro non mancano esempi di famiglie che per molte generazioni mantengono fissa la loro residenza, come i da S. Miniato, che, venuti a Firenze nel 1437, vi restano ininterrottamente fino all'estremo quattrocento o fino ai primi del cinquecento; ma la conclusione che si può trarre non tanto dai casi estremi quanto piuttosto dai più numerosi casi intermedi è che la dimora degli ebrei in un dato luogo aveva normalmente un carattere precario e instabile, e cessava di solito col cessar delle cause che le avevano dato origine (2).

---

(1) Lo apprendiamo dalle sue lettere, cod. Laurenz. Plut. 38, 19, c. 15ª, 15b, 18ª, 18b, 19ª, 19b. Anche prima del resto egli aveva viaggiato assai; nel 1493 lo troviamo nell'Italia meridionale (Ferorelli, *op. cit.*, p. 75-76).

(2) Si osservi però che nelle località che erano sede di gruppi ebraici da lunghi secoli, come Roma, le tradizioni locali che avevano avuto il tempo di formarsi e i saldi legami di appartenenza alla comunità rendevano assai più stabile la popolazione ebraica.

CAPITOLO VI.

L' onomastica.

D'importanza sempre notevolissima per lo storico, lo studio dei nomi propri presenta per chi si occupa della storia degli ebrei un interesse ancora accresciuto, per le peculiari condizioni dell'esistenza degli ebrei che si rispecchiano nella peculiarità della loro onomastica. Quella parte di tale studio che concerne gli ebrei italiani non è certo la meno interessante, ma tuttavia non le è stata finora rivolta attenzione se non fuggevolmente e superficialmente. Non sarà quindi inopportuno il contributo che ad essa potremo arrecare con l'esame delle notizie che ci sarà dato di desumere dai nostri documenti fiorentini.

I nomi personali maschili, la cui imposizione aveva luogo durante la cerimonia della circoncisione, erano quasi tutti biblici. Siamo però ben lontani dalla ricchezza e dalla multiforme varietà della suppellettile onomalotogica della Bibbia; presso gli ebrei italiani della rinascenza i nomi abitualmente usati si restringevano a un numero assai limitato, e si ripetevano continuamente con monotona uniformità.

Se classifichiamo i nomi personali maschili usati nella comunità degli ebrei di Firenze in *frequenti*, *meno frequenti*, e *rari*, limitandoci per ora ai nomi ebraici, e riservandoci di parlare in seguito di quelli italiani, giungiamo ai seguenti resultati:

Frequenti: *Abraham*, *Binjamin*, *David*, *El'azar*, *Elia(hu)* *Eli'ezer*, *'Immanuel*, *Izchak*, *Ishma'el*, *Ja'kob*, *Jehuda*, *Jechiel*, *Jekutiel*, *Joab*, *Mattathia*, *Menachem*, *Meshullam*, *Mordekai*, *Moshè*, *Shabbathai*, *Shelomò*, *Shemuel*.

Meno frequenti: *Aharon*, *'Azriel*, *Daniel*, *Israel*, *Joseph*, *'Obadia*, *Rephael*, *Reuben*, *Shim'on*, *Zekaria*.

Rari: *Baruk*, *Elchanan*, *Ghereshom*, *Jochanan*, *Joshaphat*, *Meir* (non biblico), *Mikael*, *Shemaria*, *Shimshon*, *'Uzziel*, e pochi altri sporadici.

A ciò si possono aggiungere alcuni esempi di nomi doppi, come *'Immanuel Chaj*, *Jechiel Nissim* (*Chaj* e *Nissim* postbiblici), *'Uzziel 'Azriel*.

Insieme col nome ebraico ciascun ebreo portava al tempo stesso anche un nome italiano. Veniamo così ad avere nell'ono-

mastica un' interessante conferma di quel fenomeno di doppia personalità di cui abbiamo già avuto occasione di parlare: la coscienza ebraica e la coscienza italiana, sovrapposte ma non fuse, trovavano ciascuna la sua espressione in uno dei due nomi contemporaneamente portati da ogni ebreo

L'uso di un duplice nome presso gli ebrei risale a dir vero a tempi molto remoti. Già nell'epoca in cui la cultura ellenistica penetrò e si diffuse in Giudea ci appaiono esempi non rari di ebrei che accanto al loro nome nazionale ne hanno anche uno greco (1). Interessanti sono a questo proposito le monete coniate dai sovrani Asmonei, che recano spesso una leggenda bilingue, col nome ebraico del sovrano nella parte ebraica, e col suo nome greco nella parte greca. Così, in varie monete di Alessandro Janneo si trova accanto all'ebraico Jehonathan o Jonathan il greco Ἀλέξανδρος, e in altre del suo nipote Antigono l'ebraico Mattathia è posto a fianco del greco Ἀντίγονος (2). Nell'epoca romana dovevano essere frequenti i nomi latini portati insieme con quelli ebraici, perchè i talmudisti se ne rammaricano come di una mancanza di dignità nazionale e di fierezza ebraica. Grande, si rileva, era il merito dei padri antichi, che non cambiavano il nome di Reuben in Rufo, nè quello di Jehuda in Giuliano, nè quello di Joseph in Giusto (3). Non sempre però il nome romano doveva essere un indizio di scarsa coscienza nazionale, se anche il patriarca Hillel II portava al tempo stesso il nome di Julo, come appare da una lettera dell' imperatore Giuliano (4), e se il capo della rivolta ebraica sotto Costanzo, detto Natrona nelle fonti ebraiche, dovrà, come è probabile, essere identificato col Patricius di cui parlano le fonti romane (5).

Anche presso gli ebrei italiani la duplicità dei nomi non

---

(1) Alcuni portano soltanto un nome greco (v. Schürer, *Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi*, 3ª ed., II, Leipzig 1898, p. 62); ma questo è un fenomeno diverso da quello che c'interessa qui. Cfr. anche Esth. 2, 7; Dan. 1, 7.

(2) Madden, *Coins of the Jews*, London 1881, p. 85-87, 90, 100-102; Schürer, *op. cit.*, 3ª ed., I, Leipzig 1901, p. 284 e 355. Analogo è il caso di Aristobolo I, di cui Giuseppe Flavio. *Antiquitates*. XX; 10, dice: Ἰούδᾳ τῷ καὶ Ἀριστοβούλῳ κληθέντι, nelle monete però s'incontra solo il nome ebraico, Jehuda.

(3) Lev. rabba, c. 32; Cant. Cant. rabba, al verso 4; 12; e passi paralleli (il testo è variamente corrotto). Cfr. Joseph Barsaba, detto Giusto, in Atti degli Apostoli, 1, 23. È nota la rispondenza Saul-Paolo.

(4) Graetz, *Geschichte der Juden*, IV⁴, p. 457-458.

(5) Ibid. p. 314.

può certamente essere interpretata come una prova di scarsa ebraicità. Nell'epoca che stiamo studiando gli ebrei sentivano, pensavano e vivevano di solito così ebraicamente che non appare probabile che si possa, come alcuno ha fatto[1], attribuire l'uso costante di portare un nome italiano al desiderio di rendere meno appariscente la qualità di ebrei. Basta pensare che ogni volta che un ebreo doveva designare sè stesso col suo nome italiano non mancava mai di aggiungervi l'attributo di « hebreo », il quale faceva in certo modo parte integrante del nome[2]. Se Jehuda Abravanel, l'autore dei *Dialoghi d'amore,* è conosciuto di solito col nome di Leone ebreo, ciò non è qualche cosa di sporadico e d'isolato, ma corrisponde a un'abitudine universalmente seguita. Inoltre, occorre osservare che i nomi italiani che erano portati dagli ebrei, almeno durante la rinascenza, erano per la maggior parte peculiari a loro, e facevano riconoscere per ebrei coloro che li portavano, così facilmente come se fossero stati nomi ebraici. Dovremo invece attribuire l'uso del duplice nome presso gli ebrei italiani (e lo stesso si dica per casi come quello del patriarca Julo o del condottiero Patricio) alle gravi difficoltà che si sarebbero presentate in pratica se gli ebrei avessero voluto farsi chiamare da tutti coi loro nomi ebraici. Evidentemente, per la popolazione fiorentina del quattrocento sarebbe stato impossibile di pronunziare nomi come Izchak o come 'Azriel. Ne resultava la necessità che chi portava questi nomi nella vita ebraica, e di essi si valeva nei rapporti coi suoi correligionari e ogni volta che parlava o scriveva in lingua ebraica, avesse al tempo stesso anche un nome italiano col quale potesse esser designato da chi dell'ebraico non fosse esperto, e del quale egli stesso potesse servirsi parlando o scrivendo in volgare[3].

Questo sistema avrebbe però potuto ingenerare dei gravissimi inconvenienti nella pratica. Chi conosceva un ebreo soltanto col suo nome italiano come poteva fare, occorrendo, a riconoscerlo se lo trovava indicato, poniamo, in un atto scritto,

---

(1) Lonardo, art. cit., in *Studi storici*, VIII (1899), p. 61, n. 1.

(2) V., ad esempio, in *Appendice*, documento LII, la firma di Daniel da Pisa; e nei cod. Laurenz. Plut. 88, 51, c. 80b, la firma di Jechiel Nissim da Pisa che riporteremo più avanti.

(3) Questo è il nome che, come è ovvio, viene usato anche negli atti scritti in latino.

col suo solo nome ebraico? E viceversa, uno a cui fosse noto soltanto il nome ebraico come poteva sapere se era lo stesso individuo quello che gli presentava sotto un nome italiano? Sarebbero certo occorsi continuamente equivoci e scambi di persone, ove non si fosse provveduto ad ovviarvi. E vi fu infatti provveduto, in un modo assai semplice. *Il nome italiano di ciascun ebreo non veniva scelto a caso, bensì a un dato nome ebraico si faceva corrispondere costantemente un dato nome italiano.* Era questa una regola universalmente seguita, senza eccezioni, che dava modo pertanto, ogni qual volta fosse noto uno dei due nomi portati da un ebreo, di conoscere *eo ipso* anche l'altro nome. Solo per quei pochissimi nomi italiani, che menzioneremo tosto, di cui ciascuno corrispondeva contemporaneamente a due nomi ebraici, poteva restare un po' d'incertezza nel determinare caso per caso il nome ebraico correlativo; ma dato lo scarsissimo numero di nomi italiani che presentavano queste condizioni (a Firenze ne troviamo tre), e dato d'altra parte che i nomi ebraici corrispondenti non potevano essere in ogni caso che due, la difficoltà in pratica era pressochè insignificante.

L'aver finora ignorato questa regola generale e costante [1] ha fatto sì che molti cultori di storia ebraica cadessero in quegli equivoci e in quelle confusioni di cui abbiamo parlato poc'anzi [2]. Per converso, la conoscenza di questa regola, oltre ad arrecare il vantaggio negativo di far evitare degli errori, presenta anche l'utilità positiva di darci modo d'identificare con sicurezza gl'individui designati nei documenti d'archivio sotto il loro nome italiano con coloro che ci si presentano in fonti ebraiche col nome ebraico corrispondente. Già nel corso di queste nostre ricerche abbiamo potuto giungere varie volte a identificazioni di questo genere, con resultati talvolta assai interessanti [3]. Altre identificazioni analoghe potremo compiere in tal modo nella parte terza, in cui parleremo dell'attività letteraria e scientifica degli ebrei fiorentini.

---

(1) L'esistenza dei doppi nomi era sommariamente già nota, anche perchè essa non è peculiare all'Italia, ritrovandosi in forme diverse anche altrove (v. per l'Italia, ad esempio, Zunz, *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1876, p. 15-16, 25-27; Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. XXI segg.; *Jewish Encyclopedia*, IX (1905), p. 155), ma non se n'era osservata la *regolarità* e non se ne conoscevano i particolari.

(2) V. più avanti ai nomi *Jehuda*, *Joab*, *Mattathia*, e *Shemuel*.

(3) V., ad esempio, più sopra, p. 82, 139-140, 189.

Se il nome ebraico era quello di un personaggio biblico universalmente noto, allora il nome italiano correlativo era talvolta, naturalmente (non però sempre, come vedremo), quel nome italiano che attraverso le traduzioni greca e latina della Bibbia era derivato dall'originale nome ebraico; così ad *Abraham* corrispondeva *Abramo*, a *Eliahu* corrispondeva *Elia*, a *Ja'kob* corrispondeva *Jacob* o *Giacobbe*. Nomi come *Abramo*, *Elia*, *Giacobbe*, erano abbastanza familiari a ogni orecchio fiorentino per non riuscire difficili a pronunziarsi e a ritenersi. Ma nella maggior parte dei casi non si adottava la forma italiana derivata dal nome ebraico originario (1), la quale poteva apparire spesso strana e difficile, e ci si valeva invece di *un altro nome, che con quello ebraico avesse qualche analogia fonetica o ideologica*. Questi tradizionali abbinamenti di determinati nomi ebraici con determinati nomi italiani, costanti in tutta Italia, debbono risalire all'alto medio-evo e fors'anche avere le loro radici nell'età antica. Non sarà inopportuno nè privo d'interesse passare in rassegna i principali esempi che ce ne porgono i documenti fiorentini, illustrandoli ove occorra con paralleli relativi ad altre parti d'Italia.

'Azriel (= *il mio aiuto è Dio*, ovvero *aiuto di Dio*), ha per suo corrispondente il nome italiano, di significato affine, *Bonaiuto* (2).

Baruk vien reso senz'altro con *Benedetto* (3), che ne è l'esatta traduzione italiana.

A *Binjamin* corrisponde *Guglielmo* (4). Il motivo che indusse

---

(1) Oltre ai tre esempi ricordati nel testo, *Abramo*, *Elia*, e *Giacobbe*, troviamo nei documenti fiorentini solo i seguenti: *Aronne*, *David*, *Daniele*, *Lazzaro*, *Emanuele* o *Manuele*, *Israele*, *Mosè* o *Moise*, *Raffaele*, *Sabato*, *Salomone* (spesso nella forma *Salamone*), *Sansone*, *Simone*, *Zaccaria*. Si osservi però che *Lazzaro*, *Emanuele*, e *Simone* non sempre corrispondono, come vedremo, al nome ebraico da cui sono derivati.

(2) Il padre di Manuele da Camerino si chiamava in ebraico 'Azriel (anche 'Uzziel) e in italiano Bonajuto (v. il cap. II della parte III). Anche il nome *'Azaria* (= *il Signore ha aiutato*), affine a *'Azriel*, si rende con *Bonajuto*; 'Azaria de'Rossi era detto in italiano Bonajuto (così egli si firma in una lettera pubblicata dal Modona in *Revue des études juives*, XXX (1895), p. 315-316).

(3) *O. G.*, vol. 102, c. 201ª.

(4) Per l'identità del prestatore Guglielmo da Montalcino col Binjamin da Montalcino noto da fonti ebraiche v. il cap. I della parte III. L'esistenza di un rapporto fra i nomi *Binjamin* e *Guglielmo* era già stata rilevata dallo Steinschneider, *Hebräische Bibliographie*, XIX, p. 75 (cfr. ibid., p. VI. e vol. VI, p. 48, 66) e *Die hebr. HSS. der k. Hof- u. Staatsbibl. in München*, 2ª ed., Monaco 1895, n. 417, p. 284.

a scegliere il nome di *Guglielmo* non è ben chiaro: probabilmente questa scelta sarà dovuta all'analogia fonetica che, per quanto assai vaga, passa fra i due nomi, specialmente se si pensi alla forma originaria del nome *Guglielmo*, con *w* iniziale: il suono *gli* ha una certa affinità col suono *nj*, e nella sillaba successiva ambedue i nomi hanno *m* (1).

Eli'ezer viene reso con *Lazzaro* (2). Questo nome italiano è veramente un derivato dall'ebraico *El'azar*, o meglio dalla sua forma seriore *La'azar* (3), attraverso il greco Λάζαρος e il latino *Lazarus* (4); e infatti anche chi portava in ebraico il nome di *El'azar* aveva come suo nome italiano quello di *Lazzaro*. L'uso di questo stesso nome anche come equivalente di *Eli'ezer* è dovuto alla somiglianza fonetica. Si cercò tra i nomi comunemente usati in Italia uno che fosse simile nel suo suono a *Eli'ezer*, e si trovò quel che si cercava nella forma *Lazzaro*. Pertanto, se sappiamo che un dato ebreo si chiamava italianamente *Lazzaro*, la determinazione del suo nome ebraico dovrà oscillare fra *El'azar* e *Eli'ezer*.

Ghereshom o *Ghereshon* ha per suo equivalente italiano *Grassino* (5).

A *Ishma'el* (= *Dio ascolti*, o *ascolta*, o *ascolterà*), corrisponde in italiano *Laudadio* (6). A prima vista questo ravvicinamento dei due nomi pare inesplicabile, perchè sembra che essi non abbiano nulla di comune, salvo il carattere teoforo, frequentissimo nei nomi ebraici. Potremo però renderci conto della cosa pensando a una falsa etimologia popolare, o anche a un cosciente artificio d'interpretazione, per cui si sia inteso *Laudadio* o *Lodadio* nel senso di *L'oda Dio*, pienamente conforme al valore di *Ishma'el*.

---

(1) Il Berliner, *Hebräische Bibliographie*, XIX, p. VI, ritiene che la relazione fra *Binjamin* e *Guglielmo* sia dovuta a un riflesso del passo biblico: « Binjamin è un lupo rapace » (Gen. 49, 27), "ducchè il tedesco *Wilhelm* avrebbe richiamato *Wolf*; ma sembra difficile che gli ebrei italiani pensassero a ciò.

(2) V. Lazzaro-Eli'ezer da Volterra nel cap. II della parte III.

(3) Questa forma è usata nel Talmud palestinese in luogo di *El'azar*.

(4) La forma Λάζαρος s'incontra frequentemente nel Nuovo Testamento e in Giuseppe Flavio; v. ad esempio, Luca, 16, 20, e *Bellum judaicum*, V, 18, 7.

(5) Grassino di Manno da Pavia, sopra, p. 48 e 172.

(6) V. sopra, p. 81 e 86. Laudadio-Ishma'el da Rieti, sul nome del quale cfr. Margulies, in *Rivista Israelitica*. III (1906), p. 105, n. 1. Il Graetz e il Brüll, pensando che *Laudadio* corrispondesse a *Jehuda* (probabilmente = *sia lodato*, imperfetto *hoph'al*), identificarono erroneamente il medico Laudadio de Blanis col rabbino Jehuda da Blanis; v. sopra, p. 185, n. 8.

Izchak (= *egli ride*, o *rida*, o *riderà*), mentre è reso per lo più col suo derivato italiano *Isacco* o *Isacche* (graficamente anche *Isach*), ha talvolta come suo corrispondente il nome di *Gaio*, al quale si giunge con un'agevole associazione d'idee. *Gaio* era abbastanza frequente a Roma (1); a Firenze troviamo anche la forma *Caio* (2).

Jechiel (= *Dio vive*, o *viva*, o *vivrà*) è correlativo al nome italiano *Vitale*, col quale presenta una certa analogia di significato (3).

Jehuda ha per suo parallelo il nome italiano *Leone*, in conseguenza del passo biblico (Gen. 49. 9): « Giovine *leone* è *Jehuda* » (4).

Jekutiel è reso con l'italiano *Consiglio* (5). Fra i due nomi si troverà una certa analogia fonetica ove si pronunzi il *t* (ת) di *Jekutiel*, secondo ritengo si pronunziasse forse in tempi remoti anche in Italia, e secondo si pronunzia oggi dagli ebrei tedeschi e polacchi, come *s* (6).

Joab (= *il Signore è padre*), nome frequentissimo, forse il più frequente di tutti nel tempo di cui ci occupiamo, fra gli ebrei di Roma, o che da Roma erano oriundi come molti dei fiorentini (7), ha costantemente come suo corrispondente ita-

---

(1) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, I, p. 252, n. 6.

(2) Ad esempio, Aleuccio di Caio della Mirandola, in *O. G.*, vol. 41, 6 febbraio.

(3) È appena necessario di ricordare qui il più volte citato Vitale o Jechiel da Pisa.

(4) È noto Jehuda Abravanel = Leone ebreo. Tuttavia il Graetz e il Brüll, non sapendo che questa corrispondenza è dovuta a una regola costante e immutabile, poterono cadere nell'errore di cui nella nota 6 a p. 236.

(5) Ad esempio Consiglio da Poggibonsi (Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 327ª), è da identificarsi col Jekutiel da Poggibonsi menzionato in un documento pubblicato dal Kaufmann in *Revue des études juives*, XXXVI. p. 78; cfr. p. 69 n. 4. È una congettura gratuita quella dello Steinschneider, *Hebräische Bibliographie*, XXI, p. 109, che pensa che *Consiglio* possa essere la traduzione dell'ebraico *Jo'ez*.

(6) Non è qui il luogo di esporre per esteso i motivi di questa mia congettura circa la pronunzia primitiva della ת in Italia, almeno nelle provincie meridionali. Mi limiterò a rilevare che il nome *Nathan* appare in documenti dell'Italia meridionale nella forma *Nasan* o *Nasas*. Cfr. quel che diremo più avanti a proposito del nome *Mattathia*.

(7) Zunz, *Joab*, in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1876, p. 167 e segg. (aggiunte di Steinschneider in *Hebr. Bibliographie*, XI, p. 103-104). In tempi posteriori questo nome andò diminuendo di frequenza, ed oggi è caduto pressochè completamente in disuso: in Firenze morirono alcuni decenni or sono gli ultimi due individui così nominati.

liano il nome di *Dattilo* (1), con una numerosa serie di varianti fonetiche o grafiche (*Dactilo, Daptilo, Datillo, Dattalo, Dattolo, Dattero, Dattaro, Dattoro, Daptero, Dactero, Daptaro, Dactaro*, etc.) (2). La scelta del nome *Dattilo* come equivalente italiano dell'ebraico *Joab*, col quale non ha alcuna analogia né fonetica nè ideologica, ci presenta un curioso enigma. Forse potremo trovarne la spiegazione pensando che la correlazione fra i due nomi sia originaria dell'Italia meridionale, dove incontriamo infatti assai presto il nome *Joab* (3), e che essa sia derivata da una più antica correlazione di *Joab* con un nome arabo di significato affine a *Dattilo*. L'arabo *sajâbah* che vale «dattero immaturo», e che è usato anche come nome proprio (4), potrebbe essere il ponte sul quale si passò per giungere da *Joab* a *Dattilo*.

A *Mattathia* (biblicamente *Mattithia* o *Mattithiahu*) corrisponde l'italiano *Mattasia* (*Mactasia, Matassia*) (5). Se si ammette che la pronunzia della ת ebraica, secondo fu detto più sopra a proposito di *Jekutiel*, sia stata in tempi remoti *s* anche in Italia, non si tratterà qui che della forma italiana derivata dal nome ebraico.

Menachem ha per suo equivalente *Emanuele*, o più spesso *Manuele* (6), forme che corrispondono pure, naturalmente, all'ebraico *'Immanuel* (7). Si tratterà di un caso analogo a quello

---

(1) Molti esempi ne ho riportati nel corso di questo mio studio; ricorderò qui solo il prestatore Dattilo da Camerino, nelle cui lettere ebraiche più volte citate appare il nome di Joab. Lo Zunz, *l. c.*, p. 176, conosce un solo esempio di questa corrispondenza e non sa decidersi a dedurne la regola generale. Cfr. Steinschneider, in *Monatsschrift für Gesch. und Wissenschaft des Judentums*, XLIV (1900), p. 285.

(2) V. anche la postilla che aggiunsi come nota della redazione in *Rivista Israelitica*, II (1905), p. 155, n. 1. Per *Datero* come nome di un cristiano a Firenze, v. sopra, p. 9, n. 1.

(3) Neubauer, *Mediaeval Jewish Chronicles*, II, Oxford 1895, p. 112, l. 12.

(4) Gabrieli, *Il nome proprio arabo-musulmano: memoria preliminare*, Roma 1915, p. 29.

(5) Per Vitale di Mattasia = Jechiel ben Mattathia da Pisa v. *La famiglia da Pisa*, p. 8, 12-15. Non conoscendo questo sistema di rendere il nome ebraico *Mattathia*, Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, p. 128, restano incerti circa l'interpretazione del nome Daviciclus Mactasie, e propongono di vedervi designato un *mattatore*.

(6) Ad esempio, Izchak ben Menachem o Isacco di Manuele da Pisa, *La famiglia da Pisa*, pag. 20.

(7) Ad esempio, v. sopra, p. 129, 'Immanuel-Manuele da S. Miniato. Più volte abbiamo parlato di 'Immanuel-Manuele da Camerino, su cui v. specialmente il cap. II della parte III. Cfr. 'Immanuel ben Shelomo = Manoello giudeo, l'imitatore della *Commedia*, che suole esser detto senza fondamento amico di Dante (v. il mio studio *L'elemento italiano nella Mechabberoth*, Firenze 1906, p. 88-88; e *Bullettino della Società Dantesca*, N. S., XXII. 1915, p. 276).

di *Lazzaro*, che abbiamo visto equivalere contemporaneamente a *Eli'ezer* e a *El'azar*. In altri termini, desiderando un corrispondente italiano dell'ebraico *Menachem*, si scelse fra i nomi effettivamente usati in Italia quello di *Manuele*, il quale coi suoi suoni iniziali *Man* e con la sua *e* tonica presentava con *Menachem* una certa analogia fonetica; e non si vide un impedimento a questa scelta nel fatto che già *Manuele* corrispondesse a un altro nome ebraico, a quello cioè di *'Immanuel* (1). Si osservi inoltre a questo proposito che nei documenti troviamo quasi sempre scritto *Manouele* o *Manouello*, grafia che probabilmente rispecchierà una forma *Manovele* o *Manovello*, svoltasi attraverso a *Manoele* e a *Manvello* come *manovale* da *manuale* attraverso a *manoale*.

Meshullam (inteso forse come *completo*, *perfetto*) si rende con l'italiano *Bonaventura* (2), chè con esso ha una certa, per quanto lontana, analogia di significato.

Mordekai ha per suo corrispondente l'italiano *Angelo* (*Angiolo*) (3), probabilmente perchè la tradizione rabbinica identifica il biblico Mordekai (Mardocheo), col profeta Malaki (diminutivo di *Malakijahu*, che vale *angelo del Signore*) (4). Questa corrispondenza di *Mordekai* con *Angelo*, conservatasi in Firenze anche posteriormente, cadde invece in disuso in altre località,

---

(1) Lo Steinschneider (nel suo *Catal. Bodl.*, col. 1719 e 1785, e in quello dei mss. di Berlino, I, p. 33, n.° 55, oltrechè nell'art. *Italienische Litteratur der Juden*, in *Monatsschrift für Gesch. u. Wissensch. des Judentums*, XLIII (1899), p. 34 segg.; cfr. p. 419) identifica l'Emanuel da Fano a cui Amadio da Recanati dedicò la sua traduzione italiana della *Guida* del Maimonide, col rabbino Menachem 'Azaria da Fano, ciò che il Kaufmann, *Gesammelte Schriften*, II, Frankfurt a. M. 1910, p. 182-183, vuol contestare, e certamente a torto. Il Blau, *op. cit.*, parte ted., p. 157-159, pur accettando l'identificazione dello Steinschneider, non crede che *Emanuele* sia un nome italiano corrispondente all'ebraico *Menachem*, bensì che il rabbino da Fano avesse contemporaneamente i due nomi ebraici *Menachem* e *'Immanuel*. — Aggiungo ancora, a proposito di *Menachem*, che il nome *Mandolino*, che s'incontra una volta a Firenze (*O. G.*, vol. 59, c. 77ᵃ), è l'equivalente di *Menachem* nell'Italia settentrionale, dalla quale l'individuo in questione sarà stato oriundo. *Mandolino* è un diminutivo del tedesco *Mendel*, che presso gli ebrei tedeschi corrisponde a *Menachem*. Cfr. *Giornale degli eruditi e dei curiosi*, I, p. 410, 503; Zunz, *Gesammelte Schriften*, II, p. 26, 39; Steinschneider, *Catal. Bodl.*, col. XXIII.

(2) V. sopra, p. 126, n. 1, Meshullam-Bonaventura da Terracina.

(3) Ad esempio, Mordekai-Angelo da San Miniato, *La famiglia da Pisa*, p. 10-11; v. anche Steinschneider, *Letteratura italiana de'Giudei*, in *Buonarroti*, 1876, p. 124.

(4) Così pensa il Berliner, in una nota aggiunta presso Steinschneider, ibid.

dove si usò invece di *Angelo* il nome di *Marco*, che a *Mordekai* è analogo foneticamente (1).

Moshè per lo più viene reso col suo derivato italiano *Moise* o *Mosè* (greco *Μωσῆς* o *Μωσῆ*; latino *Moyses* o *Moses*); ma talvolta ha come suo equivalente il nome di *Maso*, col quale presenta una notevole somiglianza fonetica (2).

A *'Obadia* (= *servo del Signore*) corrisponde l'italiano *Servadio* (3), che ne è quasi la traduzione letterale.

Reuben vien reso col nome italiano *Rubino* (4), che presenta le stesse consonanti del suo equivalente ebraico.

Shabbathai (biblicamente *Shabbethai*), derivato da *shabbath* (sabato), era il nome che spesso s'imponeva a chi nasceva nel giorno di sabato, e ad esso corrisponde appunto l'italiano *Sabato* o *Sabbato* (5).

Shemaria (*il Signore custodì*) era reso col nome, di significato affine, *Riguardato* (6)

Shemuel passa talvolta in italiano sotto la forma, da esso normalmente derivata, di *Samuele*; ma ciò si verifica solo di rado (7). Per lo più invece *Shemuel* viene reso col nome, affine foneticamente, di *Simone* (8), che è la forma italiana derivata

---

(1) Così l'ebraista Mordekai Paggi (1789-1867) chiamato Marco a Siena sua città nativa, assunse il nome di Angelo trasferendosi a Firenze.

(2) V. ad esempio Arch. flor., *Capitoli*, vol. 102, c. 829b: Maso di Manuello da Montalcino.

(3) 'Obadia Sforno è detto da David de Pomis, *De medico hebraeo*, Venezia 1588, p. 70, Servadeus de Sfornis; cfr. sopra, p. 176, n. 3.

(4) Per Reuben-Rubino da Campobasso v. il mio studio *La famiglia da Pisa*, p. 48. Cfr. la corrispondenza fra *Reuben* e *Rufo* nell'età antica, ricordata sopra, p. 232.

(5) Per Mattathia ben Shabbathai o Matassia di Sabbato v. sopra, p. 32.

(6) *O. G.*, vol. 63, c. 65b: Riguardato d'Abramo Vitale, senza dubbio lo stesso che Shemaria ben Abraham Jechiel su cui v. sopra, p. 50-51, 188-189. - A Padova si trova, come io dimostrai altra volta (*Rivista Israelitica*, VII (1910) p. 157-168). la corrispondenza *Shemaria-Mario*.

(7) Ad esempio, Samuele da S. Angelo, sopra, p. 108.

(8) Shemuel ben Jechiel da Pisa portava in italiano il nome di *Simone*, come risulta dalla firma, ebraica e italiana, che il figlio di lui Jechiel appose a un suo manoscritto (cod. Laur. Plut. 88, 51, c. 80b). Quella in ebraico suona: שלי יחיאל בן לכבוד שמואל מפיסא יציו ה' יזכני להגות בו[ן] אני יזרעי יזרע זרעי אמן (« Appartiene a me Jechiel figlio di messer Shemuel da Pisa, che Dio salvi e faccia vivere! Il Signore mi conceda il merito di studiare in esso, io e la mia prole e la prole della mia prole. Amen »). Quella italiana è così concepita: « Vitale da Pisa filiolo di M.r Simone da Pisa hebraho ». Cfr. *La famiglia da Pisa*, p. 33-34. Così Shelomò ben Shemuel da Monte dell'Olmo, menzionato con questo nome in un documento ebraico citato da Mortara, *Notizie di alcune raccolte di consulti mss. di rabbini italiani*, in *Mosè*, VI (1893), p. 265, è nominato Salomone di Simeone in un documento d'archivio (*O. G.*, *Principato*, vol. 84, c. 128).

dall'ebraico *Shim'on*, e che in pari tempo corrisponde naturalmente anche a questo nome ebraico. È dunque un caso perfettamente analogo a quelli già ricordati di *Lazzaro* e di *Manuele* (1).

Per altri nomi italiani poco frequenti o addirittura isolati, come *Buonagiunta* (2) o *Diamante* (3), di cui l'equivalente ebraico è incerto, mi limiterò a rinviare all'indice del volume.

Mentre ogni uomo aveva sempre il suo nome ebraico, tratto dalla onomastica biblica, o più di rado da quella postbiblica, non accadeva lo stesso per le donne. Tra i nomi femminili, intorno ai quali del resto ci son pervenute memorie assai più scarse, quelli biblici non sono che pochi. Ne incontriamo alcuni esempi, come *Sara* o *Ribka*, talora col loro corrispondente italiano scelto col sistema usato per i nomi maschili (così *Ribka* è parallelo a *Ricca* (4) per l'analogia fonetica tra i due nomi), ma si tratta solo di una esigua minoranza. La maggior parte delle donne aveva soltanto un nome italiano, che veniva usato tal quale anche parlando o scrivendo in ebraico. I nomi sono scelti per lo più fra quelli che contengono, esplicitamente o per via di simbolo, l'idea di un pregio o di una virtù femminile. Così troviamo in Firenze i nomi di *Bella*, *Bella-Rosa*, *Colomba*, *Diamante*, *Dolce*, *Fiore*, *Gemma*, *Gentile*, *Laura*, *Marchigiana*, *Perla*, *Regina*, *Rosa*, *Virtudiosa*, *Stella*, e pochi altri.

Le forme diminutive o vezzeggiative non sono infrequenti. Ricordiamo, a titolo d'esempio, *Abramuccio*, *Angioletto*, *Angiolino*, *Dattarino* o *Dattilino*, *Manuellino*, *Musetto* e *Muserello* (pertinenti a *Moshè*), *Salamoncino*, *Vitaluccio*. Da *Elia* si aveva

---

(1) L'ignoranza della correlatività dei nomi *Shemuel* e *Simone* ha prodotto una serie di confusioni e di errori presso gli studiosi. Il Lonardo, nel suo articolo più volte citato sugli ebrei di Pisa, in *Studi Storici*, VIII (1899), p. 65-66, pensa che Samuele e Simone da Pisa (v. nota precedente) siano due diversi figli di Jechiel. Così il Marini, *Degli archiatri pontifici*, Roma 1784, I, p. 292, trovando che David de Pomis nella sua opera *De medico hebraeo*, Venezia 1588, p. 70, chiama il medico Shemuel Zarphathi « celeberrimum physicum judaeum Simeonem Zarfadi », aggiunge: « volle forse dire Samuelem ». Nello stesso modo, il trovare indicato il padre di Ja'kob Mantino ora col nome di Shemuel ora col nome di Simone ha fatto nascere delle perplessità e delle confusioni; v. Kaufmann, *Jacob Mantino, une page de l'histoire de la Renaissance*, in *Revue des études juives*, XXVII (1893), p. 93, e Ravà, *Di due documenti inediti relativi al medico e filosofo ebreo Jacob Mantino*, in *Atti del congresso internaz. di scienze storiche* (Roma, 1-9 aprile 1903), vol. IX, Roma 1904, p. 195, e in *Vessillo Israelitico*, LI (1903), p. 310.

(2) *O. G.*, vol. 58, c. 3b: Bonagiunta d'Abramo da Poppi.

(3) V. sopra, p. 22.

(4) Per Ricca, figlia di Jechiel da Pisa, v. *La famiglia da Pisa*, p. 28.

Eliuccio e a questo si faceva corrispondere il nome italiano *Aleuccio* o *Aliuccio* (1). *Mele* (2) era probabilmente un diminutivo di *Samuele* (3).

Qualche esempio abbiamo anche di soprannomi, talvolta tratti dalla località da cui l'individuo era oriundo, come *il Romanello* o *il Romano* (4), *il Tedeschino* (5), tal'altra di significato per noi incerto, come *Radicchio* (6), *Alpino* (7), e simili.

Data la scarsa varietà dei nomi personali, che solo in alcuni casi venivano resi più caratteristici da una forma diminutiva o vezzeggiativa ovvero dall'aggiunta di un soprannome, resultava necessario, per designare con precisione i singoli individui, che al nome personale si aggiungesse qualche altro elemento. A tale scopo si usava, tanto in ebraico come in italiano o in latino, anzitutto l'indicazione della paternità, e poi il nome di famiglia o qualche cosa che ne facesse le veci. Il nome completo — e in ciò del resto gli ebrei non si discostavano dal costume seguito di solito nell'ambiente che li circondava — era formato di questi tre elementi: nome personale, paternità, nome di famiglia o suo surrogato; gli ultimi due potevano nell'uso comune essere omessi. Erano omessi di solito entrambi nella conversazione; nella scrittura raramente si tralasciavano tutt'e due, e più spesso se ne menzionava uno soltanto.

Il nome del padre veniva in ebraico collegato col nome personale mediante il sostantivo *ben* (= *figlio di*); in italiano e in latino, secondo l'uso generale, esso era rispettivamente retto dalla preposizione *di* ovvero posto al genitivo; solo di rado il *ben* ebraico si traduceva letteralmente (8). Per lo più ci si arrestava alla semplice menzione del padre; in alcuni casi si aggiungeva anche quella dell'avo; eccezionale era il ricordo delle generazioni ancora precedenti.

Nomi di famiglia veri e propri, quali oggi siamo soliti di

---

(1) V. più avanti Aliuccio da Fano, il cui nipote aveva nome Elia; è noto l'uso d'imporre ai nipoti il nome dell'avo.

2) V. più sopra, p. 138, n. 2.

(3) Cfr. Steinschneider, *Die hebräischen Übersetzungen*, Berlin 1893, p. 221, n. 818.

(4) V. più sopra, p. 53, testo e n. 1.

(5) *O. G.*, vol. 76, c. 24b.

(6) V. *Appendice*, Documento LXXI.

(7) Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 185b.

(8) V. sopra, p. 240, n. 8.

intendere per « cognomi », erano assai rari fra gli ebrei italiani della rinascenza. È noto che, anche all'infuori della cerchia ebraica, l'uso dei nomi di famiglia era allora ben lontano dal rivestire quel carattere di regolarità e di universalità che assunse in età più recente; presso gli ebrei italiani poi il nome di famiglia non s'incontrava che eccezionalmente. I documenti fiorentini non ce ne porgono che pochissimi esempi sì nel quattrocento (*Ravà, Galli*) (1), che nel cinquecento (*Blanis, Passigli*) (2). Anche l'indicazione dell'appartenenza a famiglie sacerdotali (in ebraico *ha-Kohen*), che in altre parti d'Italia costituiva alcunchè di simile a un cognome, rendendosi in italiano con *Sacerdoti* e in latino con *de Sacerdotibus* (3), non si usava in Firenze altro che in ebraico (4). Non avendo così modo di valersi della designazione caratteristica che è data dal cognome, l'ebreo italiano vi sostituiva l'indicazione della località dalla quale egli o la sua famiglia proveniva o nella quale abitava. Il nome geografico era congiunto col nome personale mediante la preposizione *da* (più di rado *di*) in italiano, mediante il *de* in latino, e mediante il -ה in ebraico. Qualche volta, in scritti latini d'indole letteraria, quando si voleva adoperare una forma più elegante che non l'ablativo con *de*, ci si valeva dell'aggettivo corrispondente: *Pisanus* per *de Pisis*; *Pisaurensis* per *de Pisauro* (5).

L'indicazione del luogo di origine o di residenza non era però immutabile per una data famiglia e neppure per un dato individuo. Il trasferimento da un luogo a un altro poteva arrecare con sè un corrispondente cambiamento nel nome, tal-

---

(1) Arch. fior., *Notarile, Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-1498, c. 108ª e 115ª; *O. G.*, vol. 72, c. 129 (Galli=Zarphathi).

(2) V. sopra, p. 179 e 185. In altre parti d'Italia, per esempio a Roma, i nomi di famiglia erano assai più frequenti presso gli ebrei; v. le opere citate di Vogelstein-Rieger, e del Berliner, *passim*. Altri nomi di famiglia che incontriamo in Firenze, come *Baruk, Cannaruti, Cases, Farissol*, etc., sono di ebrei non italiani.

(3) V. ad esempio Foa, *Gli ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII*, Alessandria 1914, *Indice*, s. v. *Sacerdote*.

(4) Così, i membri della famiglia da Prato si chiamavano in ebraico ha-Kohen; v. più avanti, cap. V della parte III. Anche il cognome primitivo *de Synagoga* (sopra, p. 82) andò presto in disuso a Firenze.

(5) Shemuel ben Jechiel da Pisa è detto « Simon Vitalis hebreus Pisanus » nella elegante latinità di un breve di papa Giulio III (Fedeli, *Un singolare documento pontificio riguardante l'Università di Pisa* [*1554*], Pisa 1911; *Ancora sulla famiglia da Pisa*, in *Rivista israelitica*, X (1913-15), p. 10). Per Guglielmus Pisaurensis v. sopra, p. 198.

volta attraverso uno stadio di transizione, in cui si menzionava indifferentemente or l'una or l'altra delle due località ovvero si menzionavano ambedue. Così, quando Isacco di Manuele da Rimini trasferì la sua dimora da Rimini a Pisa, fu designato per qualche tempo, oltre che col suo nome primitivo, anche con quello d'Isacco da Pisa, e talvolta anche con quello d'Isacco da Rimini e da Pisa (1). Analogamente, Elia di Salomone di Aliuccio da Fano, dopo aver dimorato per qualche tempo a Poggibonsi, assunse anche il nome di questa località (2). In altri casi invece, senza che vi fosse alcuna regola fissa in proposito, il nome geografico sopravviveva ai cambiamenti di residenza, e si tramandava immutato di generazione in generazione, come avvenne presso i discendenti dei già ricordati Isacco di Manuele ed Elia di Salomone, che, nonostante varie successive trasmigrazioni, conservarono perennemente inalterati i respettivi nomi, da Pisa e da Poggibonsi. In tal modo, la primitiva designazione del luogo di residenza venne acquistando a poco a poco, dopo l'epoca di cui ci stiamo occupando, il carattere di un vero e proprio nome di famiglia, perdendo di solito anche la particella *da* o *di*, sì da ridursi al puro nome geografico.

Quando un ebreo si convertiva alla religione cristiana, soleva adottare un nuovo nome. Il vecchio nome era intimamente legato con la sua personalità ebraica, ed ora che egli abbandonava questa personalità per assumerne un'altra, trasformandosi quasi in nuovo individuo (onde la frequenza presso i convertiti del nome *Renato*, *Re-natus*), sentiva il bisogno di cambiare il suo antico nome in un altro che corrispondesse alla sua nuova personalità. Il cambiamento non si limitava al nome personale, ma si estendeva anche a quello di famiglia; il convertito cessava di esser designato col nome della località da cui egli o i suoi progenitori avevan tratto origine, e riceveva invece il cognome della persona che lo aveva tenuto al fonte battesimale (3).

---

(1) *La famiglia da Pisa*, p. 17.

(2) V. il cap. IV della parte III. Per un analogo cambiamento di nome v. anche più sopra, p. 107, n. 2.

(3) Già abbiamo parlato (p. 141), e ne riparleremo al cap. III della parte III, dell'ebreo che fu convertito al cristianesimo di Giannozzo Manetti e che assunse il cognome di lui.

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ LETTERARIA E SCIENTIFICA

CAPITOLO I.

I rabbini del quattrocento.

Al mirabile fervore di studi che animò gli ebrei italiani durante il periodo della rinascenza e alla multiforme produzione letteraria cui essi dettero allora opera assidua e costante, la comunità ebraica fiorentina partecipò degnamente. Le discipline talmudiche e l'esegesi biblica del pari che la filosofia, la poesia religiosa del pari che quella profana, la prosa letteraria del pari che quella scientifica, trovarono in essa cultori numerosi e degni di nota.

Primo nella serie degli ebrei fiorentini che consacrano alle lettere e agli studi le energie del loro intelletto[1] ci appare, fino dal sorgere della comunità, un rabbino, un dotto nella scienza talmudica: Binjamin ben Joab da Montalcino. Nella molteplicità delle discipline a cui gli ebrei italiani del quattrocento si volgevano con ardore, restavano alquanto trascurati gli studi talmudici, tanto che le cattedre rabbiniche più importanti erano allora occupate da dotti stranieri, francesi o tedeschi per lo più. Scarsi furono per tutto il corso del secolo XV i rappresentanti autoctoni della scienza talmudica in Italia, e talvolta anch'essi, come il commentatore della Mishna 'Obadia da Bertinoro, erano discepoli dei rabbini d'oltr'Alpe. Merita pertanto di esser segnalato, come uno di coloro che contribui-

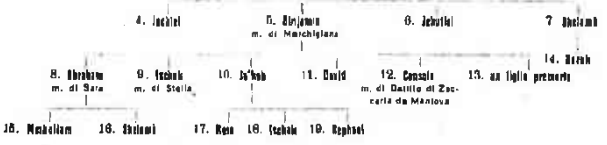
(1) Se il Manuello maestro di Giannozzo Manetti, del quale parleremo nel cap. III. è identico con 'Immanuel da S. Miniato, sarebbe venuto a Firenze un anno prima del Montalcino, ma questa identificazione non è del tutto sicura. Il banchiere Ja'kob da Toscanella (1437), che chiese copie di scritti poetici a Joseph Zark e a cui questi indirizzò versi suoi (cod. Montef. 367, c. 114a-b) non dimorò probabilmente a Firenze.

rono a conservare la tradizione italiana degli studi talmudici, il nostro Binjamin ben Joab da Montalcino, rampollo della cospicua famiglia romana *de Synagoga* (מן הכנסת ס מבית אל) (1).

Tra i banchieri che ebbero parte nella prima condotta per l'esercizio del prestito a Firenze troviamo, sul cadere del 1438, Guglielmo di Dattilo di Abramo da Montalcino, insieme col fratello Vitale (2). Oltre al banco di Firenze, che tenne anche durante la seconda condotta (3), Guglielmo da Montalcino ne ebbe anche, solo o insieme con soci, varii altri in diverse località della Toscana: a Colle Val d'Elsa dal 1431, a Montalcino almeno dal 1464, a Prato intorno al 1477, a Siena dal 1477 (4). Pare che il 25 novembre 1481 egli fosse già morto, perchè nella convenzione feneratizia stipulata in quel giorno figurano solo i suoi figli (5); certo era già morto il 3 ottobre 1487 (6).

---

(1) Per l'appartenenza alla famiglia *de Synagoga* v. Margoliouth in *Jewish Quarterly Review*, XVI (1903-04), p. 90 (*Cat. Hebr. and Sam. Mss. in the Brit Mus*, II, London 1905, p. 224): בנימן בכמ"ר יואב תנצב"ה מן הכנסת וסהר אלצינו, e il documento di cui parlo più sopra, p. 140, n. 1. La genealogia del ramo portante il nome *da Montalcino* può ricostruirsi, per quanto ci permettono i nostri documenti, come segue:



1. Moshè da Rieti, *Mikdash Me'at*, ed. Goldenthal, Vienna 1551, p. 10 b. — 2. V. i nn. 4 e segg. — 3. A Siena nel 1437 (*O. G.*, vol. 17, c. 225a). — 4. Nel 1439 a Fano (G. Luzzatto, *I banchieri ebrei in Urbino*, Padova 1902, p. 32); fra il 1441 e il 1446 ha banco a Prato (*O. G.*, vol. 17, c. 225a); dal 1448 al 1460 ha banco a Firenze (v. sopra, p. 31, 135); per le sue sventure nel 1461 v. sopra, p. 138-140. — 5. Il rabbino di cui parlo nel testo. La moglie Marchigiana è ricordata in *O. G.*, vol. 77, c. 101a. — 6. Prestatore a Firenze fra il 1450 e il 1460 (v. sopra, p. 135). — 7. V. il n. 14. — 8. V. più avanti, p. 248-249. — 9. Col padre, coi fratelli Abraham e David e coi nipoti Meshullam e Shelomò prestatore a Prato nel 1479 (*O. G.*, vol. 46, c. 49b); nel 1479 a a Siena (*O. G.* vol. 53, c. 19a); dal 1481 associato, col fratello David, nel banco dei Quattro Pavoni, a Firenze (v. sopra p. 145); nel 1490 ha una lite con Lazzaro da Volterra (*O. G.*, vol, 86, c. 32a, 96b; cfr. ibid., c. 64)b. La moglie Stella è ricordata in *O. G.*, vol. 77, c. 101a. — 10. *O. G.*, vol. 17 c. 28a (27 marzo 1486). — 11. V. più avanti, p. 219. — 12. Menzionata in *O. G.*, vol. 77, c. 101a (3 ottobre 1487). — 13. Fidanzato con la figlia di un tal Bongodas di Modana, morì avanti di sposare, onde sorse la questione della *chalizà* (*Consulti* di

L'esercizio dei banchi di prestito non è però che uno dei lati dell'attività di Guglielmo da Montalcino. Le cure delle sue numerose aziende bancarie non gl' impedirono di dedicarsi con assiduo amore agli studi talmudici e di acquistarvi perizia singolare. Credo infatti di non andare errato identificando, sulla base di quanto abbiamo visto testè a proposito dei nomi propri, il prestatore Guglielmo di Dattilo da Montalcino col rabbino Binjamin ben Joab da Montalcino che da fonti ebraiche sappiamo essersi trovato in Firenze intorno alla metà del secolo XV (1). Di Binjamin da Montalcino non è pervenuto fino a noi alcuno scritto di argomento talmudico; ma le testimonianze dei contemporanei ci danno prova della stima e dell'autorità che egli aveva saputo acquistarsi in questo campo di studi. Meir Loanz, autorevole rabbino dell'Italia meridionale,

Joseph Colon, n. 171, ed. Cremona 1557, c. 144[b]). Non può essere identico con Abraham nè con Izchak nè con Ja'kob, che tutti ebbero figli, e la cui morte non poteva dar luogo alla *chalisà*, nè con David, che sopravvisse al padre, come risulta dalla *Iggereth Chamudoth* che citeremo (אדרי' הרב אבוך ע"ה). — 14. Scrisse nel 1451 a Montalcino il cod. Vatic. ebr. 396 (*Hebr. Bibliographie*, XIV, p. 41, n. 2). — 15. Nel 1477 prestatore, con la famiglia, a Prato (*O. G.*, vol. 46, c. 49[b]). — 16. Nel 1477 prestatore, con la famiglia, a Prato (*O. G.*, vol. 46, c. 49[b]); poi ad Arezzo (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 312 e 319), e a Napoli (v. *Appendice*, doc. LI); nel 1514 « governatore » del banco dei da Rieti a Firenze (v. sopra, p. 83 e 151); per le sue lettere v. anche il cap. IV di questa parte III. — 17. A Perugia nel 1534 (*Hebr. Bibliographie*, XIX, p. 136). Per una interminabile questione giuridica intorno alla validità dei suoi sponsali (1534-36) v. *Mosè*, VI (1863), p. 53, 139, 191; *Hebr. Bibliographie*, XIX, p. 136; Weisz, *Katalog der hebr. HSS. u. Bücher in d. Bibl. d. Prof. Dr. D. Kaufmann*, Frankfurt a. M. 1906, p. 34. — 18-19. A Perugia nel 1534 (*Hebr. Bibliographie*, XIX, p. 136). V. anche *Jerusalem* di Luncz, III, p. 95.

Altri da Montalcino: Maso di Manuello alias Bondi, ad Arezzo nel 1481 (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 329[b]); Brunetta ved. di Daniel, a Perugia 1401 (cod. Brit. Mus. 144); Regina di 'Immanuel, sposa nel 1656 Ja'kob Jehoshua' Baruk (*Jew. Quart. Review*, XIV (1901-02), p. 628). — Il poeta Daniel ben Jachiel in Montalcino (circa 1300) apparterrà alla famiglia 'Anav. (Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, I, p. 456).

(2) V. sopra, p. 34.

(3) V. sopra, p. 135.

(4) Per Colle Val d'Elsa v. la concessione in Arch. fior., *Capitoli*, vol. 100, c. 16[a]; per Montalcino v. Piccolomini-Mengozzi, *Il Monte dei Paschi di Siena*, I, Siena 1891, p. 160; per Prato v. *O. G.* vol. 46, c. 19[b]; per Siena v. Piccolomini-Mengozzi, ibid., p. 195.

(5) V. sopra, p. 145.

(6) *O. G.*, vol. 77, c. 101[a]: « D.na Marchigiana, vidua uxor olim M.gri Ghuglielmi de Montalcino ».

(1) Joseph Colon, *Consulti* citati, c. 144[b]; per il fidanzamento del figlio Abraham, a Firenze, v. più avanti. Fu temporaneamente anche a Bologna: Colon, *Consulti*, c. 146[b]. A favore dell'identificazione parla anche il titolo di « Maestro » che i documenti ufficiali danno a Guglielmo da Montalcino (v. nota preced.).

cita l'opinione di lui in appoggio alla propria, relativamente a una questione legale (1); e Joseph Colon, l'insigne rabbino di Mantova, lo ricorda con espressioni reverenti e mostra di conoscere e di tenere in gran conto le sue decisioni (2). È pertanto assai probabile che egli abbia scritto dei consulti legali, perdutisi ormai o rimasti ignorati in qualche codice tuttora inesplorato. Accanto agli studi talmudici e rabbinici, Binjamin da Montalcino coltivò anche quelli filosofici e quelli, allora in voga in Italia, della Kabbala (3). Ebbe, non sappiamo se a Firenze o altrove, una scuola assai rinomata, dalla quale uscirono molti valorosi discepoli (4), tra cui Elia Chajjim da Genazzano, l'autore della cabbalistica *Iggereth Chamudoth* (*Epistola di delizie*) e di alcuni scritti polemici, oltre a un componimento poetico in elogio delle donne (5). Al pari di molti talmudisti italiani, Binjamin volle provarsi anche nella poesia liturgica. Un inno sinagogale è giunto fino a noi col suo nome, e un altro che gli fu attribuito forse a torto vien cantato ancora ogni anno, in occasione della festa di Pasqua, nelle sinagoghe di rito italiano (6).

L'amore ai severi studi sembra essere stato ereditario nella

---

(1) Colon, *Consulti*, c. 141b.

(2) Ibid. Anche la sua scrittura era familiare ai dotti ebrei d'Italia (ibid.).

(3) « Filosofo » lo chiama una lettera di un suo antico discepolo, conservata nel cod. Laurenz. Plut. 88, 19 (c. 41b), che elogia anche la sua sapienza nella dottrina della Kabbala (c. 41a).

(4) Ibid., c. 41a.

(5) La *Iggereth Chamudoth* è stata pubblicata recentemente da A. W. Greenup, London 1912. I versi in lode delle donne furono pubblicati dal Neubauer in *Jew. Litterbode*, X, p. 104-105. Per gli scritti polemici v. *Revue des études juives*, XXXIV (1897), p. 311, e XL (1900), p. 188 segg.

(6) Zunz, *Literaturgesch. der synag. Poesie*, Berlin 1865, p. 365 (lo Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XI, p. 131, che ha per sua fonte lo Zunz, aggiunge « secolo XIV »; ma lo Zunz non determina alcuna data). Cfr. *Jewish Quarterly Review*, XVI (1903-04), p. 90 e *Cat. Brit. Mus.*, II, p. 224. Lo Zunz parla di una introduzione a Nishmath per la festa di Pesach che comincia נקר אעיר אקריאך (in uso anche oggi), e di una Selicha che comincia בקול תחנוני שמעה. Nell'opera citata di Vogelstein-Rieger, I, p. 332-333, si identifica questo poeta liturgico col Binjamin b. Joab che scrive il cod. Par. 176, venduto a Viterbo il 23 sivan 1284; si tratterebbe quindi di un personaggio assai anteriore a Guglielmo da Montalcino. Ciò può esser vero per l'introduzione a Nishmath, che forse a torto è attribuita dallo Zunz al Montalcino, ma per ciò che concerne la Selicha, la sua esplicita attribuzione nei codici a « Binjamin ben Joab de Synagoga e da Montalcino » assicura la giustezza della nostra identificazione. Lo scrittore del codice surricordato sarà quel Binjamin ben Joab Anav che appose i punti al cod. Casanat. 11 (H. III, 9), scritto nel 1292. Un terzo omonimo sarà quel Binjamin ben Joab che scrisse il cod. Par. 814 nel 1403.

famiglia da Montalcino. Un figlio di Binjamin, Abraham, fu rabbino al pari del padre (1), e insieme con la scienza talmudica coltivò con passione fino dalla gioventù le discipline profane, come apprendiamo dal discorso che in occasione del suo fidanzamento fu pronunziato dal rabbino Moshè ben Joab (2). Di lui ci è rimasto un trattatello matematico, sul calcolo delle corde secondo l'Almagesto, compiuto il 17 tammuz 1465, e conservatoci manoscritto da un codice della Biblioteca Nazionale di Firenze (3). A un altro figlio di Binjamin da Montalcino, per nome David, è dedicata la già ricordata *Epistola* di Elia Chajjim da Genazzano, il quale la compose appunto a sua richiesta per istruirlo nelle dottrine cabbalistiche (4). Di Shelomò figlio di Abraham da Montalcino avremo occasione di parlare più avanti.

Più notevoli opere ci sono pervenute di un altro rabbino fiorentino, Moshè ben Joab. Un manoscritto della Biblioteca Montefiore, di proprietà del Jews' College di Londra (5), contiene un commentario al Pentateuco, dal titolo *'Ez Chajjim* (*L'albero della vita*), e alcuni sermoni tenuti a Firenze, senza nome di autore e senza data. Un tardo possessore ne attribuì la paternità ad

(1) In una lettera del cod. Laurenz. Plut. 88, 12, c. 7ᵇ (*Appendice*, documento XLVIII), il suo nome è preceduto dalla sigla כמהר"ר che suole esser premessa al nome dei rabbini. — Egli fu associato col padre e con gli altri membri della famiglia nell'esercizio del prestito a Prato (*O. G.*, vol. 46, c. 49ᵇ). Stava per lasciare Firenze il dì 11 maggio 1478 (*O. G.* vol. 48, c. 5ᵃ).

(2) Pubblicato da me in *Rivista Israelitica*, IV (1907), p. 225-229; v. specialmente p. 228, l. 18-20.

(3) V. il mio catalogo in *Giornale della Società Asiatica Italiana*, XXII (1909), p. 277. La data, incerta fra 1445 e 1465, dovrà essere certamente 1465, avendo avuto luogo il fidanzamento dell'autore nel 1458.

(4) Bergmann, *Deux polémistes juifs italiens*, in *Revue des études juives*, XL (1900), p. 191, pensa che l'*Epistola* di Elia sia dedicata a un Daniel, ma l'intestazione dell'opera ha esplicitamente il nome di David ben Binjamin da Montalcino (אגרת חמודות שיר המעלות לדויד בן כבוד מורינו הרב ר' בניסין סהר אלצינ"ו). Tratto in errore da queste parole, il Biscioni, *Cat. Laur.*, ed. in fol., p. 66, fu erroneamente di David l'autore dell'*Epistola*. Presso Zotenberg, *Catalogue*, n. 857, si legga אלצינו invece di אלציין. Inesattamente il Berliner, *Hebräische Handschriften in Mailand*, in *Magazin für die Wissensch. d. Judenthums*, VII (1880), p. 118, attribuisce l'*Epistola* a un Elia Chajjim ben Binjamin da Monte Alzino che la dedicherebbe al fratello David.

(5) Reca il n.° 17 nella Bibl. Montefiore. Potei esaminare questo manoscritto nel 1905, per la cortesia dell'allora direttore dei Jews' College D.r M. Friedländer. Su Moshè ben Joab pubblicai un articolo in *Rivista Israelitica*, III (1906), p. 116-128, 224-228; IV (1907), p. 83-87, 151-161, 225-229, sotto il titolo: *Un rabbino fiorentino del secolo XV* (estratto, Firenze 1908), riportando anche alcuni saggi degli scritti di lui.

Abraham Bibago, confondendo questo *'Ez Chajjim* con l'opera omonima del Bibago; ma già lo Steinschneider, in una nota manoscritta apposta al codice (1), e poi il Hirschfeld nel catalogo della Biblioteca Montefiore (2), riconobbero che l'autore doveva essere un Moshè, giacchè questo nome resultava da un'allusione contenuta nella prefazione al *'Ez Chajjim* e dall'acrostico dei versi che chiudono quest'opera. Io poi notai che negli ultimi due di questi versi si trovava indicato con un altro acrostico il nome di Joab, che sarà stato quindi con ogni verisimiglianza quello del padre del nostro autore (3).

Per determinare il tempo dell'operosità letteraria di Moshè ben Joab possono servirci di guida alcuni passi dei suoi sermoni. Anzitutto bisogna notare che i sermoni sono collocati nel manoscritto in ordine strettamente cronologico, come si può dedurre dall'esame di quelli tra essi che, pur senza alcuna indicazione dell'anno, recano in testa la menzione della solennità in cui furono pronunziati, e dal fatto che talvolta un sermone si connette strettamente a quello che lo precede nella raccolta (4). Ciò posto, rileviamo che uno dei sermoni (il n.° 6), prende occasione da un terremoto che devastò Napoli e il Napoletano sotto il regno di re Alfonso, facendo crollare chiese, fortezze, e intere città, poco dopo l'apparizione di una cometa

---

(1) Anche in *Hebräische Übersetzungen*, Berlin 1893, p. 90, n. 312.

(2) In *Jewish Quarterly Review*, XIV (1901-02), p. 163.

(3) V. i versi in parola nell'appendice al mio articolo citato, I, 9. Forse si potrà completare l'acrostico con la parola בר (figlio) presentataci dall'inizio del vocabolo che segue a quello contenente la ך del nome Moshè; ma, anche se questo è un puro caso, l'interpretazione più probabile del doppio nome sarà sempre quella da me data nel testo. Dopo la pubblicazione della prima parte del mio articolo citato sopra, il D.r A. Freimann di Francoforte mi propose l'identificazione del nostro autore con Eli'ezer Moshè ben Joab da Lauria che nel 1462 scrisse parte del cod. Oxford 240. Però si osservi, oltre alla mancanza di qualsiasi accenno al nome Eli'ezer presso il rabbino fiorentino, che la grandissima frequenza dei nomi Moshè e Joab tra gli ebrei italiani rendeva non raro il caso di individui chiamati Moshè il cui padre portasse il nome di Joab. Posso citarne altri tre esempi cronologicamente poco distanti dal nostro: un Moshè b. Joab testimone nel 1381 (Cod. Casanatense 88, c. 7b; Sacerdote, *Catalogo*, p. 540); Mosè di Dattilo dall'Aquila, proprietario o socio di varii banchi in Toscana, nel 1488 (Piccolomini Mengozzi, *op. cit.*, I, p. 217), e nel 1491 (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 101, c. 167b), forse identico con quel Moshè dall'Aquila che è menzionato nel cod. Laurenz. Plut. 88, 12, c. 11a; e il rimatore fiorentino Moshè ben Joab, che fiorì al principio del secolo XVI (v. più avanti, cap. V).

(4) Di più, la seconda predica per la Pentecoste (n.° 17), riferendosi alla prima predica relativa alla stessa festa (n.° 9), dice « l'anno passato ».

e di altri straordinari segni celesti che avevan dato molto a fantasticare alle popolazioni, mentre in pari tempo la peste infieriva in molti paesi. Ora, noi sappiamo che il 5 dicembre 1456, regnando Alfonso V, avvenne in tutto il reame di Napoli un violentissimo terremoto, quale non si era sentito da secoli: caddero in rovina molte città, come Brindisi e Isernia, e molti castelli; in Napoli crollarono l'Arcivescovado e la chiesa di S. Pietro Martire; e si disse che le vittime umane fossero più di 40.000 (1). Inoltre, è noto che nel giugno dello stesso anno era apparsa la cometa di Halley, la quale era stata ritenuta come un funesto presagio (2), e che in molta parte d'Italia la peste mieteva vittime in quell'anno (3). Possiamo pertanto, senza tema di andare errati, ritenere che questo sermone fu tenuto nel dicembre 1456, poco dopo l'arrivo a Firenze della notizia del terremoto che desolò l'Italia meridionale. Il sermone precedente nella raccolta fu pronunziato nel giorno del digiuno di Tebet, che nel 1456 cadeva il 7 di dicembre. Immediatamente prima di questo sermone ne troviamo uno per la festa di Chanukka (fine di novembre), e prima ancora un altro tenuto in occasione di una pestilenza che infieriva in Firenze. Sappiamo infatti che Firenze era una delle città infestate dall'epidemia nell'anno 1456 (4), e anche ciò può valere come una riprova per la giustezza delle nostre conclusioni.

In tal modo, la cronologia degli scritti di Moshè ben Joab resta fissata nelle sue linee generali. I due primi sermoni, anteriori a quello pronunziato in occasione della pestilenza, e che non traggono origine da alcuna ricorrenza del calendario ebraico nè da alcuna circostanza speciale, saranno probabilmente dello stesso anno 1456. Nel surricordato sermone che fu tenuto nella festa di Chanukka, ossia verso la fine del novembre 1456, il predicatore annunzia al suo uditorio che prossimamente egli partirà da Firenze per recarsi a Napoli. Avanti di mettersi in viaggio, egli pronunzia ancora, nella prima metà di dicembre, il sermone per il digiuno di Tebet (n° 5) e quello per il terremoto di Napoli (n.° 6). Fra il sesto discorso e il set-

(1) Di Costanzo, *Historia del regno di Napoli*, Napoli 1710. p. 466-467.

(2) V., ad esempio, Ammirato, *Istorie fiorentine*, ed. citata, III, p. 84.

(3) Corradi, *Annali delle epidemie occorse in Italia*, I, Bologna 1865, *ad annum*; VII, parte I, Bologna 1892, p. 166.

(4) Ibid.

timo, che fu pure tenuto in Firenze, deve esser corso un certo intervallo, corrispondente al periodo del viaggio e della probabile permanenza in Napoli. Il settimo sermone, che deve adunque esser di qualche tempo posteriore al dicembre 1456, e che parla di gravi pericoli corsi dalla comunità ebraica fiorentina, potrà quindi esser posto in relazione, come già congetturammo [1], con ciò che i cronisti fiorentini ci narrano degli eventi occorsi al principio del 1458. Segue poi (n.° 8) un discorso di argomento dottrinario, e quindi una predica per la Pentecoste, che sarà verisimilmente quella dell'anno 1458. Vengono poi due sermoni per i giorni penitenziali, che potranno pure essere attribuiti all'anno 1458, un discorso per fidanzamento, due discorsi funebri, un sermone per la festa di Chanukka (fine del 1458), un discorso per matrimonio, e finalmente un sermone per la Pentecoste, che potremo congetturare sia quella dell'anno 1459. Quanto poi al commentario biblico, che non reca alcun indizio relativo alla sua datazione, dovremo limitarci a riportarlo verso la metà del secolo XV.

Circa la vita di Moshè ben Joab nessun'altra notizia ci è dato di conoscere all'infuori di quelle poche che ci vengono porte incidentalmente dai suoi scritti o che da essi si possono desumere in via indiretta. Il tono delle sue prediche è tale da far supporre che egli fosse il predicatore ufficiale della comunità fiorentina, che a lui cioè gli ebrei di Firenze avessero conferito l'incarico di farsi interprete dei loro sentimenti collettivi in occasione delle annue ricorrenze o di avvenimenti d'importanza eccezionale. Se al tempo stesso egli esercitasse anche altre funzioni rabbiniche non è possibile di determinare. La sua breve residenza in Firenze, che del resto, come abbiamo veduto, non fu ininterrotta, dovette esser preceduta da una lunga serie di peregrinazioni in diverse località, perchè nell'accennare alla sua prossima partenza per Napoli egli osserva che ancora « non son compiuti i giorni delle sue trasmigrazioni » [2]. La cessazione delle prediche con la Pentecoste del 1459 può farci supporre che poco dopo Moshè partisse definitivamente da Firenze, ovvero venisse a morte; sarà più probabile questa seconda ipotesi perchè il manoscritto, autografo a quanto sembra, restò ancora a Firenze, come mostrano i varii nomi di

(1) V. sopra, p. 48.
(2) כי לא נשלמו ימי גלותי (c. 64b).

possessori, tutti di famiglie fiorentine, che vi si trovano segnati (1). Se a ciò aggiungiamo che Moshè ben Joab ebbe un fratello, Abigdor, morto a Firenze verso la fine del 1458 (2), e che ebbe pure dei figli (3), avremo raccolto tutte le notizie che intorno a lui e alla famiglia di lui si possono trarre dai suoi scritti a noi pervenuti.

Moshè ben Joab non è un talmudista come Binjamin da Montalcino, ma è prevalentemente, almeno a quanto resulta dalle sue opere conservate nel manoscritto londinese, un cultore appassionato degli studi filosofici. Dalla Kabbala poi egli si tiene nettamente e recisamente lontano (4). Ammiratore entusiastico e seguace costante del Maimonide e della filosofia peripatetica, Moshè ben Joab è un tipico, per quanto tardo, rappresentante di quell'indirizzo di esegesi filosofica che, affermatosi sopra tutto per opera del Maimonide e seguito da numerosi commentatori dei libri sacri - notevole fra tutti Levi ben Gershom - vuol vedere adombrate nei testi scritturali le dottrine della filosofia. Come suole accadere agli epigoni, Moshè spinge questa tendenza assai al di là dei limiti entro i quali essa era stata contenuta dai maestri, e, come già del resto altri aveva fatto prima di lui, trascorre talvolta ad eccessività che non possono non apparire contrastanti col senso della misura.

Le opere di Moshè ben Joab, non tutte pervenute fino a noi, si possono dividere in due categorie: 1) commentarii biblici; 2) sermoni e scritti di filosofia religiosa. Alla prima categoria appartengono due opere: il *Ma'jam Gannim* (*La fonte degli orti*), e il *'Ez Chajjim* (*L'albero della vita*). La prima, che è andata perduta, era un commento alla parte narrativa del Pentateuco (5), del quale possiamo farci un'idea da quel che ne dice l'autore

---

(1) Vedili indicati nel mio articolo citato, p. 5 dell'estratto, n. 1.

(2) Per la sua morte fu pronunziato da Moshè il discorso n.° 13.

(3) *Sermoni*, c. 95ª.

(4) Per il suo atteggiamento di fronte alla Kabbala, si noti che già nell'introduzione al *'Ez Chajjim*, c. 7ª-b, egli osserva: אמ' ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד יצוה בזה כי ראשית ההתחכמות אשר ראוי שיתחכם עליו המשרהל להשיג החיי' הנצחיי' הוא שיהיה ירא ה' בלבבו ובנפשו שלא יהרום במעשהו לחקור מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור וכו'.

(5) Un'analoga distinzione fra parte narrativa e parte legislativa del Pentateuco è fatta anche da altri: così i due commenti di Joseph Kaspi ספר המוד מצרף לכסף (o מזירת כסף) e מצרף לכסף, pubblicati da I. Last nel 1905, si limitano entrambi (il secondo non del tutto esclusivamente) alla parte narrativa.

nell'*Albero della vita*, dove lo cita più volte, e anche dal carattere di quest'ultimo libro, che è un commento, parallelo al primo, sulla parte legislativa del Pentateuco. Nel *Ma'jan Gannim* o *Fonte degli orti*, così intitolato perchè destinato ad arrecare al l'intelletto del lettore quei vantaggi che la fonte arreca all'orto, irrigandolo e rendendolo fecondo di piante e di frutti, l'autore interpretava i racconti biblici ricercando allegorie filosofico-morali sotto il velo della narrazione (1).

Il *'Ez Chajjim* o *Albero della vita*, composto posteriormente, e conservatoci nella prima metà del codice londinese, commenta invece la parte legislativa del Pentateuco, anch'esso con intento filosofico. Questo carattere dell'opera appare già dall'introduzione, nella quale l'autore vuol dimostrare con un ragionamento basato sulla filosofia peripatetica e maimonidica l'importanza e l'eccellenza della legge divina. Tanto l'anima, ossia la *forma* dell'uomo (che è una predisposizione in potenza, pronta a passare in atto sotto l'influenza di un fattore esterno, l'*intelletto attivo universale*), quanto il suo corpo, ossia la sua *materia*, sono suscettibili di perfezione. Quando alla perfezione dell'anima, cioè, secondo il sistema maimonidico, alla perfezione intellettuale, l'uomo unisce la perfezione delle attività corporee, ossia la perfezione morale, esso raggiunge la sua perfezione completa. A ciò mira la *Torà*, la legge di Dio. Questa, che è la terza delle varie categorie di leggi (naturali, politiche, divine, טבעיים, מדיניים, אלהיים) comprende in sè tutti gli scopi e i pregi delle altre categorie, cioè tende non solo alla conservazione dell'uomo e della società, come le leggi naturali, non solo alla perfezione morale dell'uomo, come quelle naturali e quelle politiche o positive, ma anche alla sua perfezione intellettuale, perfezione che dà all'anima l'immortalità, fine ultimo della creazione, che tutta a questo scopo è indirizzata. Da ciò la grande importanza della legge divina, la cui osservanza perfeziona l'anima umana e la rende immortale. Questo in poche parole il sunto del lungo proemio (c 2ª-7ᵇ), che ha anche un'ampia e notevole digressione sulla creazione, concepita dall'autore in modo filosofico e non conforme alla lettera della Bib-

(1) Nella introduzione al *'Ez Chajjim* (c. 3ᵇ-4ª) dice che l'altro suo commento גלה סתרי התורה לטעיין בנקבי משבית התורה. Per il valore di questa espressione v. l'introduzione alla *Guida* del Maimonide, e quel che vi si dice a proposito di Prov. 25, 11.

bia, la quale avrebbe dato al suo racconto la forma ben nota col solo scopo di renderlo accessibile alla comune degli uomini.

Questa introduzione chiarisce il significato del titolo dato da Moshè ben Joab al suo commento; con la denominazione di *'Ez Chajjim* o *Albero della vita* egli vuole alludere all'efficacia dei precetti divini, la cui osservanza vale a far conseguire all'uomo la vita eterna. Il commento non si dà cura (salvo in rarissimi casi e anche allora in via puramente incidentale) di porgere una spiegazione minuziosa dei singoli vocaboli e delle singole frasi del testo: la conoscenza del senso esatto della parola biblica, e occorrendo anche quella della interpretazione tradizionale rabbinica, vengono senz'altro presupposte nel lettore. Diverso è l'intento che l'autore si prefigge. Anzi tutto egli cerca, seguendo l'esempio dato primamente da Sa'adia, di chiarire il nesso logico di ciascun versetto con ciò che precede e con ciò che segue, in modo che lo svolgersi del pensiero biblico appaia limpidamente al lettore nella sua continuità. Quindi egli indaga, talvolta con brevi glosse apposte alle parole del testo o ad esse interpolate, tal'altra invece con più larghi *excursus*, quali possano essere i motivi dei singoli precetti e quale ne possa essere il significato. Il metodo esegetico a cui egli si attiene, seguendo anche in ciò la via aperta da Sa'adia, è quello d'interpretare la Bibbia in modo da evitare il benchè minimo contrasto coi postulati della ragione umana. Posta pertanto decisamente da banda ogni speculazione mistica, il nostro autore cerca di dare dei testi biblici un'interpretazione puramente razionale. Nella filosofia aristotelica, e specialmente nel sistema maimonidico, egli trova per lo più il filo conduttore che lo guida a cogliere il senso che a lui sembra più profondo e più vero dei precetti scritturali. Sovente però non si contenta di ricorrere all'ausilio delle concezioni filosofiche per illustrare i precetti e per esplicarne le cause e le finalità, ma si lascia trascinare da quella immoderata tendenza allegoristica che già si era manifestata presso varii rappresentanti dell'esegesi filosofica, fino a vedere in alcuni precetti biblici unicamente la veste esteriore di una qualche dottrina filosofica astratta, il mezzo e il simbolo sensibile di cui la Scrittura si sarebbe valsa per insegnare agli uomini una verità metafisica (1).

(1) Alcuni estratti del *'Ez Chajjim* furono da me pubblicati in appendice al mio articolo citato, I, 1-9. V. *Appendice* al presente volume, LXXII.

Per quanto assai diversi nella forma, gli scritti di Moshè ben Joab che abbiamo classificati nella seconda categoria sono per il contenuto assai affini ai suoi commenti biblici, e rimangono nello stesso ordine d'idee. Tra essi, ci si presentano in primo luogo i suoi sermoni, dei quali possediamo una serie di diciassette, conservata nella seconda parte del manoscritto londinese. Sebbene essi ci appaiano in veste ebraica, furono senza dubbio pronunziati originariamente in italiano. Era infatti uso dei predicatori ebrei di tenere i loro discorsi nella lingua del paese affinchè essi potessero venire agevolmente intesi anche da quella parte dell'uditorio che non aveva con l'ebraico sufficiente familiarità, e di servirsi invece dell'ebraico nel porre poi i discorsi per iscritto e nel raccoglierli con intento letterario (1). Non altrimenti alcuni predicatori cristiani, nel fissar sulla carta i loro sermoni tenuti in volgare, solevano voltarli in latino (2).

Dei diciassette discorsi di Moshè ben Joab che ci è dato di conoscere, dieci sono prediche tenute pubblicamente nella sinagoga fiorentina, sia in occasione di una solennità festiva o di una qualche ricorrenza del calendario ebraico, sia in occasione di qualche avvenimento pubblico di particolare importanza (3); tre sono una specie di conferenze, consistenti nella trattazione in forma oratoria di un argomento filosofico-religioso (4); quattro poi sono discorsi di circostanza (5).

Come di consueto, ogni sermone si fonda sopra un verso biblico (נושא), e talvolta ha anche come testo, oltre al passo scritturale, anche un detto rabbinico (מאמר), che vien posto in rapporto con quello. Il contenuto è quasi sempre filosofico, e richiama la maniera di Ja'kob Anatoli nelle sue prediche sabbatiche raccolte nel *Malmad ha-Talmidim*; l'indirizzo è lo stesso che abbiamo rilevato nel commento biblico. Anche nei passi

---

(1) Zunz, *Gottesdienstliche Vortrelge der Juden*, 1ª ediz., Berlino 1832, p. 433; cfr. anche Della Torre, *Scritti Sparsi*, Padova 1908, II, p. 241-242.

(2) Ad esempio, Girolamo Savonarola; Villari, *Storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi*, ed. Firenze 1910, I, p. 154-155.

(3) N.i 3-7, 9-11, 15, 17. V. più sopra, p. 250-252. Le prediche festive venivano pronunziate talvolta nella solennità stessa (n.° 9: היום הזה, parlando della festa), talvolta nel sabato precedente (n.° 4, alludendo alla festa: ימים באים). I numeri 3 e 5 furono da me pubblicati in appendice al mio articolo citato, II, 1-2.

(4) N.i 1, 2, 8.

(5) Per fidanzamento (n.° 12), per matrimonio (n.° 16), per morte (n.° 13-14). Il n.° 12 fu da me pubblicato in appendice al mio articolo citato, II, 3.

più rigidamente dottrinali, il pensiero è sempre limpido, il ragionamento procede chiaro e ordinato, e l'esposizione è tale da interessare l'uditore o il lettore; la scelta e l'uso omiletico dei testi mostrano sovente abilità non comune. Tutte queste doti fanno di Moshè ben Joab un predicatore assai notevole, tanto più che, per quanto sappiamo, la sua è la più antica raccolta di sermoni ebraici di autore italiano che sia giunta fino a noi (1).

Appartiene pure alla seconda categoria delle opere di Moshè ben Joab, ed è connesso coi sermoni, un altro piccolo scritto che è andato perduto: era un opuscoletto sostenente la teoria del Maimonide riguardo ai sacrifizi, di contro a quella del Nachmanide. Col primo sermone della raccolta (2) l'autore presenta al pubblico il suo opuscolo; nel seguente poi (3) ne espone per sommi capi il contenuto.

Di un altro rabbino che incontriamo a Firenze verso il 1484, 'Azriel, nulla ci è noto all'infuori del suo nome, della sua carica di « capo » della comunità, e della sua operosità didattica (4). Se sia da vedersi lo stesso 'Azriel in quel rabbino che nel 1482 sostenne una disputa religiosa con un monaco nella chiesa di S. Spirito (5), non è possibile di determinare.

Non fu a Firenze altro che di *passaggio*, e perciò ci limiteremo a farne una fuggevole menzione, David ben Jehuda Messer Leon, il quale, discepolo del padre e di altri insigni dotti ebrei italiani e stranieri, si acquistò una vastissima dottrina tanto nella scienza talmudica quanto nelle scienze profane. Trasferitosi a Salonicco, e di là passato a occupare la cattedra rabbinica di Valona, egli svolse gran parte della sua operosità fuori d'Italia, ma rimase tuttavia un esempio caratteristico del tipo del dotto ebreo italiano, cultore appassionato delle scienze e delle lettere profane oltre che delle discipline talmudiche. Nelle sue numerose opere, delle quali sarebbe qui fuor di luogo trattare partitamente, questo prolifico e versatile scrittore si occupò di medicina e di filosofia, di esegesi

(1) Zunz, *Gottesdienstl. Vorträge*, ediz. citata, p. 423, n. *b*.

(2) A c. 55b: ענין מחלוקת הרי"ם (non משה, come ha Hirschfeld, l. c.) דרשה במו"ל והרי"ם בי"ן בענין הקרבנות.

(3) A c. 57c: תשובה על מחלוקת הרי"ם במו"ל והרי"ם בי"ן בענין הקרבנות לברכה יהיה אמן ovvero אמן אמן (לארך ימים = לי"א).

(4) V. sopra, p. 187 e 213.

(5) V. sopra, p. 208.

biblica e di halakha, dette saggi di prediche e di discorsi di circostanza, di poesie ebraiche e di poesie volgari (1). Una sua lettera, conservata in un manoscritto Laurenziano, ci mostra che verso il 1484 egli si trovò per breve tempo in Firenze (2).

Pure di passaggio fu a Firenze nel 1494 David ben Joseph ibn Jachia, che tenne poi con grande onore per ventidue anni la cattedra rabbinica di Napoli, e che compose varii scritti ed epitomi di argomento grammaticale e filosofico. Il padre suo, Don Joseph ibn Jachia, che dopo aver goduto per lungo tempo il favore di Giovanni II re di Portogallo si era visto improvvisamente porre dal suo sovrano il dilemma dell'abiura o della morte, era precipitosamente fuggito dal Portogallo con tutta la famiglia, e dopo lungo e pericoloso viaggio era giunto a Pisa, mentre questa città era occupata dalle milizie di Carlo VIII. Catturati dai francesi, i profughi riuscirono a liberarsi pagando un gravoso riscatto, e poterono proseguire il loro viaggio fino a Ferrara, sostando a Firenze, dove la moglie di David dette alla luce il figlio Joseph, che fu poi insigne teologo ed esegeta, e da cui nacque il cronista Ghedalia (3).

---

(1) Senza voler dare qui una completa bibliografia di David ben Messer Leon, mi limiterò a rinviare in breve a De Rossi, *Dizionario*, p. 98; *Hebr. Bibl.*, VIII, p. 64-66; XII, p. 83; XIX, p. 88; *Oxar Nechmad*, II, p. 149; *Isr. Letterbode*, X, p. 106 segg.; XII, p. 57, 82 segg.; Michael, *Or ha-Chajjim*, p. 327-328; Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. 867-868, 1077; *Berliner-Festschrift*, p. 353; *Hebr. Übers.*, p. 426; *Rev. d. ét. juives*, X, p. 95-97 (I. David b. Jehuda); XXIV, p. 118-198; Perreau, *Catal.*, p. 60, 133; Neubauer, *Cat. Bodl.*, col. 444; Hirschfeld, *Jew. Quart. Rev.*, XIV, p. 290; *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei*, serie IV, vol. VII, 2° semestre, p. 182-183; Bernfeld, Introduz. all'ediz. del כבוד חכמים, Berlino 1889; *Jew. Enc.*, VIII, p. 4; *Zeitschr. f. hebr. Bibl.*, XVII, p. 94, n. 692.

(2) È la prima lettera del cod. Laurenz. Plut. 88, 12 (c. 1ª), diretta a David da Tivoli, nella quale propone a questo suo amico, come maestro per il figlio di lui, il rabbino 'Azriel che ha incontrato a Firenze dove ora si trova. Altre due lettere sue dirette allo stesso David da Tivoli seguono immediatamente nel codice; l'ultima ha la data del 14° giorno del 'Omer 1484 (*La famiglia di David da Tivoli*, p. 5, e docum. V e VI).

(3) Joseph ben David ibn Jachia, Introduz. al *Tora Or*, Bologna 1538, c. 3ª; Gedalia ibn Jachia, *Shalsheleth*, Venezia 1587, c. 66; Carmoly, דרוש לבני יחייא, p. 28; Kayserling, *Gesch. der Juden in Portugal*, Berlin 1867, p. 117-118. Per David ibn Jachia v. ancora, fra l'altro (anche qui non voglio dare una bibliografia completa): De Rossi, *Dizionario*, p. 156-157; *Hebr. Bibl.*, II, 110-111; Michael, *Or ha-Chajjim*, p. 329; Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. 864; Graetz, *Gesch.*, IX ⁴, p. 39; Kayserling, *op. cit.*, p. 265; Perles, *Beiträge*, München 1884, p. 180; *Rev. d. ét. juiv.* I, p. 299; III, p. 90; XVI, p. 37, 46; Neubauer, *Cat. Bodl.*, col. 483, 581; Hirschfeld, *Jew. Quart. Rev.*, XIV, p. 776; Steinschneider, *Geschichtsliteratur*, I, p. 75-76; Ferorelli, *Gli ebrei nell' Italia meridionale*, Torino 1915, p. 222, 237 n. 2.

CAPITOLO II.

Rimatori e prosatori varii nel quattrocento.

La poesia ebraica, sì religiosa che profana, pur senza assurgere ai fastigi cui seppe elevarsi in Spagna, ebbe anche in Italia una larga ininterrotta fioritura nel medioevo e nell'età moderna. Numerosi cultori essa trovò anche nella comunità degli ebrei di Firenze: Binjamin da Montalcino, coi suoi versi liturgici di cui abbiamo fatto parola nel capitolo precedente, non è che il primo di un'ampia e continua serie di rimatori ebrei fiorentini.

Quel sermone del rabbino Moshè ben Joab che, come già vedemmo, fu pronunziato in occasione dei dolorosi incidenti del 1458 (1), fa menzione di un Meir da Sessa, la cui consorte ebbe allora a correre grave pericolo. Non è impossibile che debba ugualmente esser letto Meir da Sessa, e che si riferisca quindi alla stessa persona, il nome dell'autore di un inno liturgico per la festa di Sukkoth che è stato conservato da un'appendice apposta a un codice Derossiano, del quale autore null'altro sappiamo se non che dovette fiorire qualche tempo dopo l'anno 1404, in cui venne scritta la parte principale del codice (2).

Certo è che deve annoverarsi fra gli autori di poesie liturgiche uno dei più notevoli banchieri ebrei di Firenze: Ma-

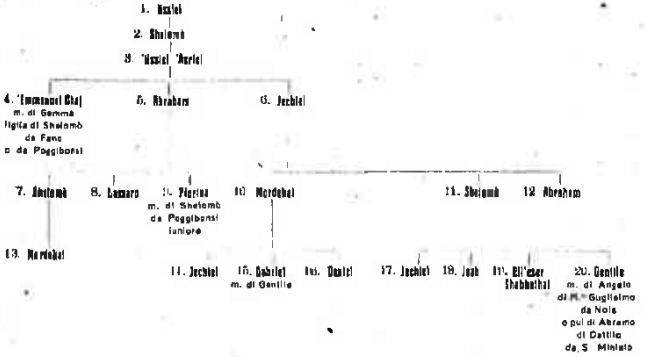
---

(1) V. sopra, p. 43-44 e 252 (cod. Montefiore 17, c. 75b: בפיורינצי דבור באשר היתה אשת הר׳ מאיר איש סיסה ביד הטושל בסכנה).

(2) De Rossi, *Mss. cod. hebr.*, p. 30, n. 61; Zunz, *Literaturgesch.*, p. 522 (si tratta di un Reshuth a Nishmath, che comincia סלך עליון על כל רמים). Il nome dell'autore è letto dal De Rossi, certo erroneamente, « Meir Messisi, vel de Sissi »; e dallo Zunz « Meir da Sezze ». Se la grafia è proprio סיסי, come la lettura del De Rossi fa supporre, dovrà verisimilmente leggersi con lo Zunz « Sezze », e allora dovrà rinunziarsi all'identificazione dell'autore col Meir ricordato da Moshè ben Joab, ammenochè non si voglia vedere nella forma סיסה che troviamo presso quest'ultimo un riflesso del nome latino di Sezze, *Setia*. La forma סיסה indica di solito Sessa Aurunca, come è garantito da un atto di vendita contenuto nel cod. Oxford 196 (Neubauer, *Catal.*, col. 34) che menziona סיסה sul fiume Garigliano (distinguendola così, con questa indicazione del fiume, da Sessa Cilento).

nuele di Bonainto da Camerino (1). Già compreso fra i concessionari dei capitoli del 1459, Manuele da Camerino ebbe parte anche nelle condotte del 1471 e del 1481, come capo della società del banco della Vacca, dalla quale si ritirò nel 1490 per ritornarvi poco più tardi, durante la condotta iniziatasi il 15 di-

(1) La famiglia da Camerino proviene dal ceppo romano dei *da Synagoga*: v. più avanti, in questa stessa nota, il n. 19. Ho potuto ricostruire come segue la genealogia del ramo fiorentino della famiglia:



1. V. il n. 2. — 2. Per lui fu scritto nel 1424 il cod. Oxford 1057 (v. n. 5). Nel 1439 i suoi eredi comprano il cod. Oxford 568. — 3. V. p. 262. — 4. V. nel testo. La moglie Gemma è ricordata in *O. G.*, vol. 111, c. 6b, nei *Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-98, c. 380b e 568b, e in una lettera ebraica del pronipote Joab, nel cod. Laurenz. Plut. 88, 19, c. 19b. — 5. Il 2 nisan 1434 e il 18 tebuth 1436 a Camerino (cod. Oxford 1057). — 6. V. i n. 10-12. — 7. A Pisa, ministro nel banco di Vitale da Pisa (*O. G.*, vol. 69, c. 133a, principio del 1485); è l'autore (o il latore?) della lettera di condoglianza che per la morte del suo principale fu inviata dalla comunità ebraica di Pisa ai figli di lui (Kaufmann, *Rev. d. études juives*, XXVI, p. 86 e 220 segg.). — 8. A Firenze, 25 ottobre e 23 dicembre 1484 (*O. G.*, vol. 68, c. 133a; vol. 69, c. 64b); il 19 febbraio 1491 era in procinto di lasciar Firenze (*O. G.*, vol. 87, c. 105a); stava pure per partirne il 27 agosto dell'anno seguente (*O. G.*, vol. 92, c. 66a). Fu uno dei prestatori del 1481 (v. sopra, p. 145). — 9. Arch. flor., *Notarile, Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-98, c. 80a. — 10. A Firenze, già il 5 agosto 1477 (*O. G.*, vol. 45, c. 58a). Fu uno dei prestatori del 1481 (v. sopra, p. 145). — 11. A Firenze, 14 febbraio 1460 (*O. G.*, vol. 14, c. 20b); era già morto il 28 febbraio 1476 (*O. G.*, vol. 41, c. 54a). — 12. A Firenze, 8 agosto 1490 (*O. G.*, vol. 86, c. 85a). — 13. Cod. Bibl. Nazionale Firenze Pal. 529 (non Laurenz., come hanno Berliner, *op. cit.*, II, 1, p. 116, e Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, I, p. 233), 11 luglio 1488: Mordekai da Pisa figlio di Sholomò da Camerino di Beth-el. — 14-16. Nel 1491 ottengono capitoli per prestare a Borgo San Lorenzo per dieci anni (Arch. flor., *Balie*, vol. 89, c. 126b). Il 18 marzo 1518 la vedova di Gabriel, Gentile, compra un manoscritto (*Hebr. Bibl.*, IX, p. 115). — 17. Possedeva un esemplare dei *'Ikkarim* di Joseph Albo ed. Soncino 1485 (*Riv. Isr.*, V, p. 156). Sarà il Jechiel da Camerino ricordato in una lettera di Sholomò da Montalcino (*Appendice*, docum. LI). — 18. Per questo Joab (Dattilo) da Camerino v. più avanti

cembre 1491 (1). Oltre al banco fiorentino della Vacca, egli possedeva varii altri banchi in diverse località del territorio: a S. Giovanni Valdarno, a Borgo S. Lorenzo, a Borgo S. Sepolcro, a Cortona (2); ma a Firenze fu la sede principale della sua casa bancaria, e a Firenze egli ebbe la sua dimora, in vi-

---

il capitolo IV. Il figlio Elia che gli viene attribuito dal Manni, *op. cit.*, p. 93, non è mai esistito; il Manni fa una confusione con Dattilo da Vigevano. — 19. Cod. Laurenz. Plut. 88, 19, c. 17ª. Era già morto alla fine del 1514 o al principio del 1515 (ibid., c. 20ª; *Appendice*, documento LI). — 20. È ricordata come moglie di Angelo da Nola il 23 febbraio 1470 (*O. G.*, vol. 41, c. 54ª), e come moglie di Abramo da S. Miniato il 26 ottobre 1498 (Arch. fior., *Notarile*, *Protocolli* citati, c. 563ᵇ). Anche in una lettera del fratello di lei, Joab, vien menzionato il cognato Abraham (cod. Laurenz., Plut. 88, 19, c. 18ᵇ). Oltre al cognato Abraham, Joab da Camerino ricorda i cognati Izchak e Gabriel (ibid., c. 18ª e 16ᵇ), ma non possiamo sapere se si tratti di mariti di altre sorelle o di fratelli della moglie.

Altri da Camerino: Izchak, a Roma nel secolo XIII (Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, I, p. 375, 377, 380); Jehuda ben Jekutiel, per il quale fu scritto il cod. Par. 605, nel 1401; un altro Jehuda, che nel 1494, a Fabriano, copiò il cod. Angel. 35 (Di Capua, *Catalogo dei codici ebr. della Bibl. Angelica*, Firenze 1878, p. 97); Jehuda ben Shelomò (forse identico col precedente) che nel 1472 copiò a Lucera de' Saraceni il cod. Par. 1260; Jehuda ben Shelomò de' Finzi (anche, forse, da identificarsi coi precedenti), che copiò nel 1449 parte del manoscritto n.° 10 del Seminario rabbinico di Breslavia); Jehuda ben Shabbathai Kohen, a Ferrara nel 1568 (*Revue des ét. juives*, X, p. 197); Pinechas ben Jehuda Israel ben Abraham 'Obadja, 1488 (cod. Par. 994; nel *Catal.* dovrà leggersi מקמרינו anzichè מקמריה); Shemuel ben Jehuda, 1309 (cod. Casanat. 133); 'Uzziel Mikael Jagel ben Jehuda, a Roma 1562 (Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 421; cfr. cod. Brit. Mus. 628); Jakutiel ben Daniel (*Hebr. Bibl.*, XIV, p. 101); Consiglio (lo stesso che il precedente?) 16 maggio 1477 e 8 giugno 1478 (*O. G.*, vol. 45, c. 7ᵇ, e vol. 48, c. 16ᵇ); Aleuccio di Abramo di Angelo (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 97ª); Bonainto di Aleuccio (forse figlio del precedente), ottobre 1491 (*O. G.*, vol. 89, c. 118ª); David di Bonaiuto, (forse figlio del precedente) a Teramo 1501 (Farorelli, *Gli ebrei nell'Italia meridionale*, Torino 1915, p. 74); Dattilo di Angelo (figlio forse di Mordekai ben Jechiel di cui sopra) a Firenze, 27 novembre 1475 (*O. G.*, vol. 40, c. 72ª); Elia (lo stesso che l'Aleuccio surricordato?) possessore del cod. Montefiore 254 (*Jew. Quart. Review*, XIV, p. 634), e del cod. Brit. Mus. 340; Shelomò, ricordato nel *Shibolè Jerushalaim* di Ja'kob Baruk, Livorno 1785 (una lettera di Elia Levita a un Shelomò da Camerino è conservata in un volume miscellaneo del Collegio Rabbinico Italiano); Joseph ben Shelomo Jedidia, 1536, (*Mosè*, VI, p. 133); Binjamin ben Shelomo, per cui fu scritto il cod. Derossiano 1080 nel 1446 o nel 1546; Mordekai ben Binjamin, a Urbino 1540 (Berliner, *Ein Gang* citato, p. 22) che sarà figlio del precedente, se la data esatta è 1546; Moshè ben Mordekai, a Novara 1671 (*Hebr. Bibl.*, XIV, p. 104), probabilmente figlio del precedente; Rephael, a Roma 1524-25 (*Rev. d. études juives*, XXIX, p. 145); Simone e Raffaele (lo stesso che il precedente?) « massaroli » a Bologna fino al 1549 (*Educatore Isr.*, XX, p. 296); Ephraim ben Rephael Uri (cod. Torino 73); Noach, tipografo nel secolo XVII (*Zeitschr. f. Hebr. Bibl.*, X, p. 190).

(1) V. sopra, p. 137, 144, 145, 159. Il suo temporaneo ritiro sarà stato dovuto alla contesa su cui v. *O. G.*, vol. 86, c. 70ª.

(2) Bibl. Naz. Centrale di Firenze, mss. II, VI, 4; Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 136ᵇ, 168ᵇ; *O. G.*, vol. 58, c. 67ª; vol. 61, c. 14ª.

cinanza del banco della Vacca, situato nella via omonima (1). Tra i prestatori ebrei di Firenze, Manuele da Camerino era dopo Vitale da Pisa il più ragguardevole e il più influente; e anche più di Vitale egli doveva esser popolarmente noto tra i fiorentini, che in « Manuellino », come egli veniva chiamato di solito, vedevano il rappresentante più tipico e più caratteristico dei banchieri ebrei (2). Questa sua larga notorietà contribuì forse, insieme con la posizione centrale del suo banco, a renderlo il principale bersaglio del sommovimento popolare che scoppiò nel 1488, in seguito alla predicazione di Bernardino da Feltre in favore del Monte di Pietà e contro gli ebrei prestatori. Minacciato di morte dalla folla che assaltò la sua casa e il suo banco, egli fu salvato a stento per il pronto ed energico intervento delle autorità (3). Questo incresciosо episodio fa efficacemente risaltare tutta la nobiltà dell'atto compiuto da Manuele un decennio circa più tardi, quando il Monte di Pietà era stato definitivamente costituito ed aveva cominciato a esercitare la sua opera benefica a sollievo delle classi indigenti. Alla sua morte, che avvenne non prima del 27 aprile 1497 e non dopo il 3 settembre 1498 (4), Manuele da Camerino, dimentico delle passate violenze e dei passati oltraggi, e desideroso di contribuire all'incremento della pietosa istituzione, legò una somma a favore del Monte da poco fondato (5).

Senza alcun dubbio, Manuele di Bonaiuto da Camerino è tutt'uno con quel 'Immanuel Chaj ben 'Uzziel 'Azriel da Camerino di cui troviamo menzione in fonti ebraiche. Jehuda Messer Leon, l'umanista ebreo di Mantova, compose per desiderio di 'Immanuel da Camerino, ancora giovine studente, il suo commentario al poemetto etico di Jeda'ia ha-Penini *Bechinath 'Olam*, dedicandoglielo con espressioni lusinghiere che ci attestano lo zelo con cui 'Immanuel si era rivolto agli studi filo-

(1) V. sopra, p. 210.

(2) V. sopra, p. 60.

(3) V. sopra, p. 56-59.

(4) Il 27 aprile 1497 nominava a suoi soci gli eredi di Dattolo di Dattolino da Correggio (Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 138b); il 3 settembre 1498 si parla già della sua vedova (Arch. fior., *Notarile, Protocolli del not. Piero da Vinci*, 1495-98, c. 580b). Altre notizie di minor conto sulla sua vita possono vedersi in *O. G.*, vol. 41, c. 54a, 61b, 115a; vol. 44, c. 16b; vol. 45, c. 81b; vol. 46, c. 19a; vol. 50, c. 59b; vol. 53, c. 47a; vol. 54, c. 12a, 29a; vol. 56, c. 106a; vol. 57, c. 19b, 161a; vol. 72, c. 129a; vol. 80, c. 27b, 118a; vol. 81, c. 28b, 46b; vol. 84, c. 44-47; vol. 86, c. 70a; vol. 88, c. 122a; vol. 89, c. 75a; vol. 91, c. 91a.

(5) V. sopra, p. 74.

sofici (1). L'ardore col quale egli si consacrò nella sua gioventù ai buoni studi non si spense negli anni maturi, quando pur le cure delle sue numerose aziende bancarie dovevano assorbire buona parte del suo tempo. Egli si mantenne sempre in corrispondenza con dotti ebrei italiani, come Jehuda Messer Leon (2) e il commentatore della Mishna, 'Obadia da Bertinoro (3); si adoperò con amore appassionato per formarsi una pregevole biblioteca (4); e si dilettò pur anche di far versi in ebraico, lasciandoci un inno liturgico, che, pur non uscendo dai consueti schemi tradizionali, è però un'altra prova della versatilità del suo ingegno (5).

Uno dei libri che appartennero a 'Immanuel da Camerino fu a lui venduto in Firenze da Rephael ben Izchak da Faenza (6), anch'egli uomo di studi e autore di versi. Per lui e per Shabbathai ben Mordekai da Sulmona fu tradotta dal la-

(1) L'introduzione al commento con le parole di dedica a 'Immanuel fu pubblicata dallo Steinschneider in *Jeschurun*, VIII (1875), parte ebraica, p. 66; senza la menzione di 'Immanuel presso Krafft-Deutsch, *Die handschriftl. hebr. Werke der k. k. Hofbibl. zu Wien*, Wien 1847, p. 99. V. anche Steinschneider, *Die hebr. Übersetzungen des Mittelalters*, Berlin 1893, p. 86.

(2) Sarà probabilmente diretta a lui la lettera di Jehuda Messer Leon a un ebreo fiorentino (1474), pubblicata in *Jeschurun*, VII (1871), parte ebr., p. 29-32.

(3) In una sua lettera scritta da Gerusalemme il 27 elul [5]249 (1489), 'Obadia dice che gli è pervenuta una lunga lettera di 'Immanuel Chai da Camerino (*Jahrbuch für die Gesch. der Juden und des Judenthums*, III, Leipzig 1863, p. 221, 262), e più avanti annunzia di aver ricevuto da lui, oltre a 100 ducati che gli erano dovuti, altri 25 ducati da destinarsi a scopi pii (ibid., p. 228, 265). La lettera è diretta al fratello dello scrivente (la precedente al padre), e non già a 'Immanuel, come asserisce lo Zunz (*Jüdische Zeitschrift*, VI (1868), p. 190; *Ges. Schriften*, III, Berlin 1876, p. 207-208), che inoltre corse forse un po' troppo nel dedurre dalle parole di Jehuda Messer Leon che egli fosse il maestro di 'Immanuel; cfr. Steinschneider, *Hebr. Übersetzungen*, p. 86, nota 290. Per una terza lettera, inedita, di 'Obadia, v. Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XIII (1873), p. 124 (recensione della traduzione inglese delle due prime lettere surricordate apparsa nel vol. I di *Miscellany of hebrew Literature*, London 1872), e *Geschichtsliteratur*, Frankfurt a M. 1905, p. 85-86; e cfr. Margoliouth, *Catal. of Hebrew and Sam. Mss. in the Brit. Museum*, parte III, sez. VIII-IX, London 1915, n. 1074, IV (questo volume, non essendo finora pervenuto a nessuna biblioteca d'Italia, mi è noto solo dalla recensione di A. Marx in *Jew. Quart. Rev.*, N. S., VII (1916-17), p. 123-139).

(4) Per particolari sui suoi libri v. sopra, p. 223-224.

(5) Zunz, *Literaturgeschichte* citata, p. 551.

(6) Hirschfeld, *Catal. Montefiore*, in *Jew. Quart. Rev.*, XIV, p. 409. La data di vendita sarebbe il 15 giugno 1458. Se essa è esattamente riferita, bisognerà supporre che 'Immanuel da Camerino e i due da Fano che figurano come testimoni (invece di אחד dovrà leggersi אחר), fossero venuti a Firenze, nell'imminenza dello scadere della condotta iniziatasi nel 1448, allo scopo d'intavolar trattative per assumere l'esercizio del prestito in Firenza, che infatti assunsero con la condotta successiva (v. sopra, p. 187). — La sigla ‘ש che s'incontra spesso dopo il nome di Rephael sarà probabilmente l'acrostico di un verso biblico di fausto augurio che, secondo l'uso allora frequente fra gli ebrei d'Italia, Rephael soleva far seguire al suo nome; cfr. *Zeitschr. f. Hebr. Bibl.*, VII (1903), p. 92-94.

tino in ebraico l'opera astrologica di Gherardo da Sabbionetta *Theorica planetarum*, per mano del medico Jehuda ben Shemuel Shalom (1). Parecchie composizioni poetiche di Rephael da Faenza, di argomento profano e di argomento religioso, sono pervenute fino a noi, tutte quante finora manoscritte. All'ambito della poesia profana appartengono i versi che egli scrisse in lode di una donna, Galantina Morosina, e che sono conservati in un codice della collezione Derossiana (2). Un altro codice Derossiano contiene invece un suo inno religioso composto il 6 Tishri 1450, un *Tachanun* destinato a servire da introduzione alla nota *'Akeda* di Shemuel 'Abbas (3), che si trova anche nel manoscritto da lui venduto a 'Immanuel da Camerino (4). Inoltre, abbiamo ancora altre due sue composizioni liturgiche: l'una in un codice Casanatense (5), e l'altra in un codice scritto a Firenze, appartenente alla raccolta Merzbacher, ora nella Biblioteca Comunale di Francoforte sul Meno (6).

Lo stesso codice Derossiano che contiene i versi di Rephael da Faenza in lode di Galantina Morosina ci ha conservato in pari tempo una composizione poetica di Eli'ezer da Volterra, il quale sarà da identificarsi con un personaggio di cui troviamo notizia nei documenti fiorentini.

La famiglia da Volterra traeva origine da Bonaventura di Genatano da Bologna, che nel febbraio del 1408 era stato condotto per l'esercizio del prestito a Volterra (7). Venuto a morte il vecchio Bonaventura, gli erano successi nella proprietà del banco di Volterra i figli Abramo e Manuele, e poi i figli di quest'ultimo, Bonaventura, Lazzaro, Angelo e Raffaele (8). In pari tempo, Manuele apriva un banco anche a Firenze, con la condotta del 1459, e veniva a stabilirsi insieme con

---

(1) Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 632.

(2) De Rossi, *op. cit.*, II, p. 87, n. 420.

(3) Ibid., II, p. 179, n. 802; Zunz, *Literaturgesch.*, p. 385, cfr. *Nachtrag*, p. 28; com. אל חי ורלתי רצון היה פותח. V. *Appendice*, n.° LXXIV.

(4) Hirschfeld, l. c.

(5) È un Reshut per il giorno dell'Espiazione; (Sacerdote, *Catal.*, p. 539, n.° 19); com. רם עלת כל מי אנכי.

(6) È un Reshut a ברכו. Nel Catalogo del Rabinowitz, *Ohel Abraham*, Monaco 1888, p. 9, n.° 90, il nome dell'autore è riferito nella forma רפאל מפוריינצה, ma, come riscontrai io stesso sul manoscritto, deve leggersi invece מפאינצה, e si tratta senza dubbio del nostro autore.

(7) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 25b, 114a.

(8) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 99, c. 175a, 182b, 186a, 187a; vol. 101, c. 13a, 20a, 28a, 83b, 35a.

la famiglia a Firenze, dove acquistava una proprietà immobiliare denominata Polveroso[1]. A quanto narra incidentalmente suo figlio Bonaventura molti anni più tardi, nel suo diario di viaggio del quale parleremo tosto, i capitali posseduti allora da Manuele ammontavano a oltre 100,000 ducati[2]. Alla morte di Manuele pare che i beni della famiglia fossero ancora considerevoli; ma uno dei figli, Angelo, aveva in precedenza contratto grossi debiti, che assorbirono non solo la parte a lui spettante dell'eredità paterna, ma anche quella dei fratelli, che spontaneamente vi rinunziarono in favore dei creditori, per fare onore alla firma di lui[3]. Ciò posto, non ci meraviglieremo se nel 1481 Bonaventura di Manuele parla delle ricchezze della famiglia come di cosa passata[4].

Varii di questi membri della famiglia da Volterra[5] si ri-

---

(1) *Diario* di Meshullam da Volterra, in *Jerusalem* di Luncz, I (1882), p. 186. L'abbreviatura ק"ק, che all'editore non riesce chiara, deve naturalmente intendersi קנקרא.

(2) Ibid., ibid.

(3) *O. G.*, vol. 47, c. 20ª-21ᵇ.

(4) *Diario* di Meshullam da Volterra, l. c.

(5) Altri da Volterra: Menachem ben Aharon, che radunò verso la metà del quattrocento una magnifica collezione di manoscritti ebraici, ora in gran parte tra i codici Urbinati della Vaticana (Zunz, *Zur Geschichte u. Literatur*, Berlin 1845, p. 293), anch'esso oriundo da Bologna (Berliner, *Magazin für jüd. Gesch. und Literatur*, I (1874), p. 65), probabilmente parente dei prestatori o forse venuto a Volterra con loro; suo figlio Aharon ben Menachem, 1469 (cod. Urb. 2) e 1475 (Berliner, l. c.); un altro suo figlio, Rephael, che nel 1476 vendè varii libri al fratello Aharon (Berliner, in *Magazin f. d. Wiss. d. Judenthums*, VII (1880), p. 119); Aharon Ventura, forse figlio di un figlio del precedente Aharon ben Menachem, 1546 (Cod. Casanat. 17; Sacerdote, *Catal.*, p. 490); Meshullam, segretario della comunità ebraica di Roma nel 1536 (Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 131, 419), forse da identificarsi con l'autore del calendario cod. Mon. 164 (per il Meshullam che è detto מולוך nel cod. Derossiano 1420 [Perreau, *Hebr. Bibl.*, XII (1872), p. 110; *Catal. dei codd. ebr.*, Firenze 1880, p. 147] v. *Hebr. Bibl.*, XXI (1881-82), p. 76); probabilmente diverso da quel Meshullam da Volterra che compilò nel 1571 una tariffa dei prezzi delle pietre preziose, delle perle, dell'oro e dell'argento, conservataci da Abraham Portaleone, *Shiltè ha-Gibborim*, Mantova 1612, cap. 56, c. 60ª-61ᵇ (cfr. c. 59ᵃ); Menachem, morto a Venezia nel 1630 (Berliner, *Hebräische Grabschriften in Italien*, I, Frankfurt a. M. 1881, p. 92, n.° 185); Aharon, a Venezia 1697 (Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. 2798), forse lo stesso Aharon Chaj (Chajjim) che era rabbino a Venezia nel 1730 (Cowley-Neubauer, *Cat. Bodl.*, II, col. 858, n. 2869), e a Massa nel 1735 (Zunz, *Literaturgesch.*, p. 450-451; v. anche *Zeitschr. f. hebr. Bibl.*, I, p. 178); Menachem ben Zakaria, 1715 (cod. Oxford 100); Chajjim ben Moshè ben Aharon, rabbino in Senigallia 1748 (Ghirondi, *Toledoth Gedolè Israel*, Padova 1853, p. 30; Zunz, *Literaturgesch.*, p. 450, n. 1); cod. Beth ha-Midrash Londra 51, *Catal.* p. 21; lo stesso che Vita, ossia Vita, traduzione italiana di Chajjim, in cod. Montef 111, *Jew. Quart. Rev.*, XIV, p. 185); Izchak Moshè (cod. Beth ha-Midrash Londra 38, *Catal.* p. 14). Cfr. ancora Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XXI (1881-82), p. 76. — Jacob Volaterranus presso Assemani, *Cat. Vat.*, n.° 332, è un mero errore; si tratta di Jacob di Lorena (Darmsteter, in *Romania*, III (1884), p. 445).

trovano anche in fonti ebraiche. Già il vecchio Bonaventura dovrà probabilmente identificarsi col Meshullam da Volterra, se questa lezione è esatta, che nel 1418 terminava di copiare un trattato ebraico di logica (1); ma più c'interessano, per i loro scritti letterari in ebraico, due dei suoi nipoti, Bonaventura e Lazzaro.

Bonaventura di Manuele da Volterra, a seconda di quanto siamo venuti dicendo più sopra a proposito dei duplici nomi degli ebrei, doveva avere il nome ebraico di Meshullam ben Menachem. Ora, un manoscritto Laurenziano ci ha conservato un diario ebraico di Meshullam ben Menachem da Volterra, mercante di pietre preziose in Firenze, che racconta i particolari di un viaggio da lui compiuto nel 1481 per recarsi in Palestina (2). Potremo pertanto senza esitazione affermare che il diario Laurenziano è opera del nostro Bonaventura, il quale evidentemente, mentre era interessato nell'azienda bancaria paterna e ne prendeva le redini dopo la morte del padre (3), esercitava in pari tempo anche il commercio delle pietre preziose, che sembra esser poi rimasto ereditario nella famiglia (4).

Il diario di Meshullam da Volterra, che fu pubblicato nel 1882 dal prof. David Castelli (5), espone in forma vivace e pittoresca le vicende del suo pellegrinaggio in Terra Santa, compiuto in esecuzione di un voto religioso (6). Imbarcatosi a Napoli sopra una nave genovese che faceva rotta per Alessandria

(1) Peyron, *Cat. Taur.* (1880), p. 274. Per la lettura « da Volterra » v. Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, l. c.

(2) Cod. Laurenz. 11, 44, c. 34 segg. Per l'edizione v. la nota 5 più sotto. Che l'autore fosse mercante di pietre preziose può dedursi dagli accenni che egli fa al suo acquisto di pietre preziose al Cairo (p. 181), e ai suoi rapporti con Moshè Marin de Villareal, sensale in questo ramo di commercio, fin dal 1459 (p. 186). Che egli dimorasse in Firenze, resulta dallo stesso episodio del Villareal (ibid.).

(3) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 101, c. 35ª, 47ª, 50b segg.

(4) Un secolo più tardi, un altro Meshullam da Volterra esercitava lo stesso commercio; v. i passi di Abraham Portaleone citati sopra, p. 265, n. 5.

(5) Nella rivista *Jerusalem* di A. M. Luncz, I, Wien 1882, p. 166-219. A quanto sembra, il Castelli, che mandò al Luncz una trascrizione del manoscritto corredata di alcune sue note, non potè vedere le bozze di stampa, talchè l'edizione riuscì assai scorretta. Perfino il nome dell'editore è stampato erroneamente קאפסאל. In una delle note apposte al testo è detto (p. 167, n.): בשני הקובצים אשר מהם הועתק « nelle due miscellanee da cui è stato trascritto », ma deve trattarsi di una svista del Luncz, perchè non sono noti altri manoscritti del diario, e nel principio dell'articolo non si menziona che il solo cod. Laurenziano.

(6) A p. 188 (partenza dal Cairo): יהי רצון מלפני הגבורה שיניעני לירושלם לשלום ואשלם נדרי; « piaccia al Signore di farci giungere in pace a Gerusalemme, e che io possa adempiere il mio voto ».

d'Egitto, il nostro Meshullam, che era accompagnato da un servo (1), toccò Rodi dopo varie peripezie l'8 maggio 1481, e ripartitone il 2 giugno, giunse il 6 dello stesso mese ad Alessandria. Di là si mosse il 12 giugno per la via di terra, e dopo un lungo viaggio pieno di disagi arrivò a Gerusalemme il 29 luglio, dove si ammalò subito, probabilmente a causa delle sofferenze del viaggio. Ripartito da Gerusalemme il 26 agosto, si imbarcò il 28 a Giaffa per Venezia, dove arrivò il 19 ottobre (2).

Nel suo diario, indirizzato a persone a noi ignote che egli chiama « signori miei » (רבותי), Meshullam non solo rende conto di tutti i varii e molteplici incidenti che gli occorrono nel suo lungo viaggio, ma si sofferma anche a descrivere minutamente i luoghi nei quali ha occasione di fermarsi o per i quali si trova a passare, rilevando con arguto spirito di osservazione ciò che trova di più caratteristico nei costumi degli abitanti, e toccando anche dei prodotti del suolo e delle varie specie di animali peculiari ai diversi paesi. Sopra tutto egli ama indugiarsi, a somiglianza di quanto troviamo anche presso gli altri viaggiatori ebrei, a riferire lungamente intorno alle comunità ebraiche incontrate nel viaggio e intorno ai più cospicui personaggi di queste comunità. Un po' credulo come sono spesso i viaggiatori, egli presta facile fede alle meraviglie e ai prodigi che gli vengono narrati; e in alcuni casi la sua convinzione è così salda che egli crede di vedere coi propri occhi ciò di cui altri lo persuade, pur non mancando di esprimere, col suo senso pratico di mercante fiorentino, il timore che chi leggerà le sue parole non voglia dargli fede. La sua praticità di mercante si palesa anche in altre occasioni: così, ogni volta che egli descrive un edifizio o un oggetto di gran pregio, sente il bisogno di farne la stima e d'indicarne il valore in ducati, il che trova riscontro anche nelle relazioni di viaggi scritte da fiorentini cristiani. Con questi egli ha comune anche un'altra particolarità: quella di paragonare le varie città di cui dà la descrizione con città italiane e più specialmente toscane,

---

(1) Ricorda spesso nel diario il suo חבר Rephael. Il vocabolo חבר, che di solito ha il valore di « compagno, amico », significa presso gli ebrei italiani « servo ». Cfr. la lettera di 'Obadia da Bertinoro di cui parleremo tosto.

(2) Il Castelli (p. 210, n. 3), si meraviglia perchè a un tratto il diario passa dall'anno ebraico 5241 al 52-12, ed emenda sempre 5241. Gli è però sfuggito che questo passaggio ha luogo nel settembre, e che allora cadeva il principio del nuovo anno ebraico; il testo è pertanto perfettamente corretto.

allo scopo di dare al lettore un'idea della loro grandezza o del loro aspetto. Più volte egli si vale di Firenze come termine di paragone, una volta di Prato, e di altre città italiane in altri casi. Tutta la relazione è animata da una spontaneità fresca e vivace, che unita alla facilità dell'eloquio (un po' troppo infarcito d'italianismi, a dir' vero [1], ma del resto corretto e non inelegante), e alla ricca varietà del contenuto, ne rende piacevole ed attraente la lettura [2].

Se il nostro autore è lo stesso Meshullam da Volterra che, almeno secondo una delle lezioni date dai codici, è menzionato in una lettera di 'Obadia da Bertinoro, egli avrebbe fatto sette anni più tardi un altro viaggio in Levante, questa volta unicamente a scopo commerciale [3].

Il fratello di Bonaventura, Lazzaro, pur restando dopo la morte del padre interessato coi fratelli nel banco di Volterra, si era recato nell'Italia meridionale verso il 1484 [4], seguendo suo zio Abramo che aveva aperto un banco di prestito a Gaeta [5]; poco più tardi lo troviamo associato nel banco di Siena [6]. Ben presto però egli doveva esser tornato a Firenze, dove lo incontriamo ripetutamente nel 1490 [7], e dove per pochi giorni, al principio del 1491, fu socio della compagnia esercente il prestito alla Vacca [8]. Senza alcun dubbio, egli è tutt'uno con quell'Eli'ezer da Volterra di cui abbiamo notizia dal surricordato codice Derossiano e da altre fonti ebraiche. Eli'ezer da

---

(1) I vocaboli italiani usati dall'autore non sono sempre rettamente intesi nell'edizione; così, per limitarmi a pochi esempi, מפופק ומפרופה (p. 168) deve esser corretto in מפופה ומפרורה (da poppa e da prora); פרואה (p. 180), cui è posto accanto un punto interrogativo, è Padova; « stufa » (p. 193, 210) non ha il senso moderno (Luncz, p. 227: תנור), bensì quello di « stabilimento di bagni ».

(2) V. *Appendice*, n.° LXXV.

(3) Il testo edito dal Neubauer (*Jahrbuch* citato) ha prima (p. 198) משולם מולטיירנה e poi (p. 199) מ' מבולטירה. Nella traduzione del Neubauer si ha (p. 229, 231) « Meschulam aus Volturna » corretto in « Voltera » (sic) nella nota 31 (p. 269). La traduzione italiana anonima (*Corriere israelitico*, V (1866-67), p. 87-88) ha « Meschullam di Volturno ». Nelle note italiane di M. Mortara (ibid., p. 370) vien corretto « da Volterra » sulla base di un codice Sinigaglia che legge anche la prima volta מבולטירא. Anche lo Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XIII (1873), p. 121, nota che la lezione giusta deve essere « da Volterra ». — « Mercante » è l'epiteto che ripetutamente dà 'Obadia a questo Meshullam (p. 199 e 200 del testo. Il medico Nathan a Rodi (p. 200) sarà proprio fratello, o solo parente, di Meshullam?

(4) Ferorelli, *op. cit.*, p. 73, 145.

(5) Ibid., p. 73, 144.

(6) Piccolomini-Mengozzi, *op. cit.*, I, p. 217.

(7) *G. G.*, vol. 85, c. 39ª; vol. 86, c. 32ª, 130b.

(8) V. sopra, p. 146, n. 1.

Volterra aveva condotto in moglie Anna, figlia di Jechiel da Pisa, che certamente aveva avuto modo di conoscere fino dai primi tempi della sua dimora in Firenze; e somma ventura era stata la sua, perchè Anna da Pisa era un modello di grazia, di gentilezza, e d'ogni virtù femminile, tanto che quando Abigdor da Fano volle nelle sue terzine confutare i versi misogini di Abraham da Sarteano, non seppe contrapporre allo scetticismo del suo avversario un esempio più efficace che quello della incomparabile consorte di Eli'ezer da Volterra (1). Pure in Firenze, egli ebbe agio di avvicinare Jochanan Alemanno, il filosofo ebreo di cui parleremo ben tosto, e d'intrattenersi con lui in conversazioni erudite: infatti Jochanan riferisce in uno degli articoli della sua *Miscellanea* una comunicazione di Eli'ezer da Volterra colla data del 1491 (2). Eli'ezer si dilettava anche di poesia ebraica, e ci ha lasciato non soltanto un inno liturgico dedicato a Galantina Morosina nel codice Derossiano sopra menzionato (3), ma anche un'elegia in terzine per la morte del suocero Jechiel da Pisa (4), la quale, nonostante l'iperbole

(1) I versi di Abigdor da Fano furono pubblicati dal Neubauer, in *Isr. Letterbode*, X, p. 101-103; la parte relativa a Anna da Volterra fu riprodotta dal Kaufmann, in *Rev. d. ét. juives*, XXXIV (1897), p. 309-310. Per la identità dei personaggi cfr. *O. G.*, vol. 136, c. 19b: « Anne uxori Lazari de Vulterris ». — Di questa disputa pro e contro le donne parlò recentemente A. B. Rhine, nel suo articolo *Secular hebrew poetry in Italy*, in *Jewish Quarterly Rev.*, N. S., I (1910-11), p. 352 segg.

(2) Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XXI (1881-82), p. 131, n. 4.

(3) De Rossi, *op. cit.*, II, p. 97.

(4) Pubblicata dal Kaufmann, in *Rev. d. ét. juiv.*, XXVI (1893), p. 227-231; cfr. ibid., XXIX (1894), p. 142-143. L'intestazione suona, tradotta in italiano, come segue: « Elegia con consolazione per il maestro Jechiel da Pisa, composta da (מאת) messer Eli'ezer da Volterra, per mezzo di (ע"י) messer Bezalel da Sarteano ». (per le sigle che seguono il nome di Jechiel e quello di Eli'ezer v. *La famiglia da Pisa*, p. 30, n. 4, e 72, n. 2). Questa intestazione, a dir vero un po' enigmatica, fu dal Neubauer (*Rev. d. ét. juiv.* IX (1884), p. 165, n. 1) interpretata nel senso che Eli'ezer fosse l'autore dell'elegia, e che Bezalel fosse colui per cui mezzo essa era stata inviata. Il Kaufmann intese invece che l'elegia fosse stata composta da Bezalel, per incarico avuto da Eli'ezer. Ma l'espressione « composta da (נעשתה מאת) messer Eli'ezer da Volterra » non mi pare possa conciliarsi con questa interpretazione, e dovrà invece essere intesa nel suo senso più piano e più ovvio, tanto più che Eli'ezer, che come abbiamo veduto era in grado di scriver versi ebraici, non aveva bisogno di ricorrere all'opera altrui. Il valore esatto dell'espressione « per mezzo di messer Bezalel da Sarteano » è un po' difficile a determinarsi. Che si tratti di un semplice trasmettitore non è probabile; il genero di Jechiel si sarà trovato presente personalmente alla morte e alle esequie; e poi non si spiegherebbe l'acrostico Bezalel alla fine dell'elegia. Si dovrà forse supporre che Bezalel sia stato il lettore dell'elegia in una solenne riunione commemorativa? Ovvero sia stato colui che ne ha fornito copia al raccoglitore delle varie composizioni in morte di Jechiel? Nell'un caso o nell'altro sarebbe comprensibile che egli avesse aggiunto in fine alcuni versi con l'acrostico del suo nome. Ma tutto ciò non è senza difficoltà.

tutta orientale negli elogi tributati al defunto, e nonostante un certo convenzionalismo nella concezione, non è priva di garbo e di vigore poetico. Ricorda in essa l'autore di avere avuto, alquanto tempo prima della morte di Jechiel, un sogno terribile e grandioso, una paurosa visione che gli preannunziava la sciagura familiare imminente: il cielo si oscurava, e i sette pianeti, coi dodici segni dello zodiaco e con tutte le schiere celesti, si disputavano l'onore di accogliere l'anima di Jechiel. A lungo dura la contesa; per ben sei mesi essa si protrae (evidentemente è questo il periodo della malattia), finchè Jechiel viene a morte, e allora tutto il paese prorompe in pianti e in gemiti angosciosi. Non solo i figli che perdono il benamato genitore, ma gli orfani tutti e le vedove, i miseri e gli oppressi, sono in lutto profondo per la scomparsa di chi era per loro valido sostegno e protettore amoroso. Angosciato fra gli altri e più degli altri è il poeta, che ha perduto il venerato padre della sua consorte, l'amico teneramente diletto. Ma ecco che voci celesti risuonano confortanti al suo orecchio: sono le voci degli spiriti beati che muovono incontro all'anima eletta di Jechiel per condurla seco a godere la felicità eterna. Sollevato così dal suo dolore, Eli'ezer conclude esaltando la beatitudine di colui che è assunto alla gloria imperitura del cielo, e che prima di lasciare le spoglie mortali ha avuto il conforto di veder crescere degni di sè i suoi due figli, Izchak e Shemuel, la cui presenza varrà per i viventi come un compenso per la scomparsa di lui.

Anche l'altro genero di Jechiel da Pisa, David da Tivoli, figlio di quel Dattilo da Tivoli che fu tra i primi prestatori in Firenze, compose un' elegia ebraica per la morte del suocero[1]. Seguendo le tradizioni della famiglia, nella quale si perpetuò sempre di generazione in generazione il culto delle lettere e degli studi[2], Dattilo da Tivoli aveva fatto impartire

(1) Pubblicata dal Kaufmann, in *Rev. d. etudes juives*, XXVI (1893), p. 106-110. Per la paternità dell'elegia, che reca una soscrizione analoga all'intestazione dell'elegia di Eli'ezer da Volterra (דוד David da Tivoli מי Abba Mari), v. la nota 4 a p. 269, e *La famiglia di David da Tivoli*, p. 5, n. 6.

(2) Il capostipite della famiglia è, nel secolo XIV, un Elia medico o rabbino (« Magister Elias » in *O. G.*, vol. 99, c. 18b), il cui nipote Consiglio di Dattilo ci appare come possessore del cod. Urbin. 32 e forse anche del cod. Kaufmann 18, e come uno dei delegati al congresso di Bologna 1416 (v. sopra p. 25-26, e 34 n. 1). Dei due figli di Consiglio, l'uno, Abraham, è padre di quel Joseph che possedeva i codd. Urbin. 4 e 17; l'altro, Dattilo, è il padre del nostro David. Per altre notizie sulla famiglia da Tivoli v. la mia monografia in proposito più volte citata.

al figlio David un' istruzione vasta e solida. Già a Bologna, dove forse David ebbe i natali, e dove certo trascorse la sua prima gioventù, egli ebbe a maestro uno dei più celebrati dotti ebrei del tempo, Jehuda Messer Leon; e col figlio di lui, David, egli strinse una profonda amicizia, che si mantenne inalterata e costante anche quando per le vicende della vita i due compagni di gioventù dovettero separarsi. Oltre agli studi biblici, base principale di ogni cultura ebraica, David da Tivoli coltivò quelli filosofici e cabbalistici: in una lettera all'amico David ben Messer Leon noi lo vediamo citare un passo della *Guida degli smarriti* del Maimonide, e a sua richiesta l'omonimo amico compose dedicandolo a lui un trattato filosofico-religioso, di carattere prevalentemente cabbalistico, il *Magen David*. Pare che anche lo studio delle scienze esatte fosse da lui coltivato, trovandosi il suo nome segnato in un codice miscellaneo che contiene fra l'altro varie opere matematiche (1). Dopo essere stato col padre a Bologna e a Firenze, dove sposò una delle figlie di Jechiel da Pisa, dimorò successivamente in varie città italiane, fra cui Venezia, Lucca, e Pisa, per tornare successivamente a Firenze. A Lucca ebbe dal 1477 al 1493 un banco di prestito, le cui vicende sfortunate furono da me esposte partitamente altrove (2).

Delle lettere ebraiche di David da Tivoli avremo occasione di parlare più avanti; qui ci limiteremo a far cenno dell' elegia che egli scrisse in occasione della morte del suocero. In questa elegia, pur essa in terzine, egli svolge concetti assai analoghi a quelli dell' elegia del cognato, e potremmo credere che uno dei due avesse modellato i suoi versi su quelli dell'altro, se non si trattasse d' idee frequentemente ripetute nei componimenti di questo genere. Più di Eli'ezer da Volterra si diffonde David da Tivoli a tessere l'elogio del defunto, esaltando nella prima parte dell'elegia la sua non comune sapienza, le sue virtù religiose, la sua modestia e gli altri pregi del suo animo, e sopratutto la sua inesauribile carità, che vedemmo essere elogiata anche da un documento ufficiale (3). Nella seconda parte ritroviamo, come presso Eli'ezer da Volterra, la commozione dell'universo per la morte di Jechiel, il lamento

(1) Per tutto ciò v. *La famiglia di David da Tivoli*, p. 5-6.
(2) Ibid., p. 7-9.
(3) V. sopra, p. 160, n. 2.

dei suoi beneficati, l'angoscia dell'autore, il conforto per la felicità serbata all'estinto nel cielo, e l'accenno finale ai due figli, degni successori di lui.

Con questa elegia sta in rapporto il nome di Abba Mari Chalphan (1), il quale pertanto dovette trovarsi a Firenze, almeno temporaneamente, all'epoca della morte di Jechiel da Pisa, avvenuta il 10 febbraio 1490. Abba Mari Chalphan ci è noto come autore d'un'opera astronomica, *Ta'amè ha-Mizvoth* (*Ta'amè ha-Mizvoth ve-ha-Luchoth*), dedicata all'esplicazione delle Tavole Alfonsine (2). Se quando si trovava a Firenze Abba Mari aveva già iniziato i suoi studi astronomici, ovvero se essi datano soltanto da quando egli si recò a Napoli espressamente per dedicarsi all'astronomia (3), non ci è possibile di sapere. La scienza astronomica era stata del resto già rappresentata in seno alla comunità ebraica fiorentina, perchè l'intestazione di un sermone di Moshè ben Joab ci ha conservato il ricordo della presenza di un astronomo ebreo fra gli uditori (4).

Dei cultori delle discipline mediche avemmo occasione di parlare a proposito dell'esercizio professionale della medicina presso gli ebrei di Firenze (5). Qui noteremo ancora che non mancò tra essi chi, oltre ad esercitare praticamente l'arte sanitaria, desse opera in pari tempo a comporre scritti di argomento scientifico. In una miscellanea medica compilata in parte, a quanto pare, in Firenze, vien riportato un estratto del *Libro* (ספר) di quel medico Bonaventura da Prato del quale facemmo parola più sopra (6). È possibile che il Ja'kob da Fano di cui la stessa miscellanea ci ha conservato un opuscoletto sulla cura delle ferite d'arma bianca sia da identificarsi col prestatore Jacob di Manuele da Fano che ebbe parte nei capitoli del 1481, e al quale, come vedemmo, un documento attribuisce il titolo di « maestro » (7). A Lazzaro da Pavia o da Faenza, che curò Lorenzo de' Medici nella sua ultima

(1) V. sopra, n. 1 a p. 270, e cfr. Berliner, in *Magazin für die Wissenschaft des Judenthums*, XVI (1889), p. 50.

(2) Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 626, 641, e la bibliografia ivi citata.

(3) Berliner, l. c. Suo figlio Elia fu medico insigne a Venezia; v. Kaufmann, in *Revue d. étud. juiv.*, XXVII (1893), p. 51, e la bibliografia ivi citata.

(4) c. 64ª: בפיורינצי ובחנוכה · כי היה נמצא במעמד איש חוכן נכבד.

(5) Sopra, p. 180-185.

(6) Cod. Casanatense 194; Sacerdote, *Catal.*, p. 611. Per Bonaventura, v. sopra, p. 184.

(7) Sacerdote, ibid.; v. sopra, p. 181.

malattia, risalgono molte delle ricette contenute in una collezione pervenutaci in un manoscritto Dèrossiano (1). Inoltre, può esser qui ricordato, per quanto non fosse un medico, Shemaria ben Abraham Jechiel, l'operoso amanuense (2), che compilò con cura durante lunghi anni un'ampia raccolta di ricette mediche, oltre che di formule cabbalistiche e magiche (3).

Shemaria ben Abraham Jechiel è altresì autore di una preghiera a Dio, nella quale espresse il terrore angoscioso e la fede profonda della sua comunità quando questa, alla fine del 1471 o al principio del 1472, fu, come vedemmo, minacciata da gravi pericoli. Nella solenne funzione religiosa che fu allora celebrata nella sinagoga fiorentina per implorare da Dio la salvezza, venne pubblicamente recitata, insieme con le preci consuete, una supplice invocazione a Dio composta appositamente da Shemaria ben Abraham Jechiel. Questa invocazione, che ci è stata conservata manoscritta in un codice della Biblioteca Comunale di Francoforte sul Meno, è, nella sua forma semplice e spontanea, spoglia di ogni artificio e di ogni gonfiezza retorica, l'espressione sincera e immediata dei sentimenti di un cuore agitato dal timore della sovrastante sventura e fiducioso al tempo stesso nel soccorso divino. Lontana da quella lambiccata ricercatezza e da quella preziosità di forma che sono così frequenti nelle composizioni liturgiche degli ebrei italiani, la preghiera di Shemaria ben Abraham Jechiel ha appunto nella sua fresca spontaneità il suo pregio maggiore (4).

CAPITOLO III.

Gli ebrei nella cerchia degli umanisti e gli studi ebraici degli eruditi fiorentini.

Quello stesso ardore appassionato di ricerca e d'investigazione dell'antichità che sospingeva gli umanisti a peregrinare di paese in paese per disseppellire dalla polvere delle biblio-

(1) Cod. De Rossi 1189; Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XIX (1879), p. 118-119.
(2) V. sopra, p. 188-189.
(3) Cod. Casatanense 194; Sacerdote, *Catal.*, p. 610.
(4) Cod. Merzbacher 90, c. 6ª segg. — Per la preghiera di Shemaria, che potei esaminare sul manoscritto, e per il fatto che le dette origine, v. sopra, p. 49-51, e la bibliografia ivi citata. Per l'identificazione di Shemaria ben Abraham Jechiel col Riguardato d'Abramo Vitale che s'incontra in un documento d'archivio, v. sopra, p. 240, n. 6.

teche monacali gli obliati capolavori delle letterature classiche, non poteva non attrarli in pari tempo allo studio diretto dei monumenti dell'antica letteratura ebraica, conservati nelle pagine della Sacra Scrittura, e all'esame altresì delle opere di quegli ebrei medioevali che insieme con gli arabi erano stati per lunghi secoli i depositari dell'antica sapienza ellenica. A indirizzare gli eruditi verso quest'ordine di studi si aggiungeva sovente il fervore religioso, che cercava il suo appagamento nella conoscenza immediata dei testi sacri, e che dalla letteratura postbiblica degli ebrei si proponeva di trarre una maggior copia di argomenti e una più efficace preparazione per la polemica religiosa contro l'ebraismo. Rimane ormai isolata la voce di Leonardo Bruni, che, non rendendosi ben conto dei vantaggi che poteva arrecare lo studio dell'ebraico, sosteneva esser questo un inutile spreco di tempo e di attività (1). E come per acquistarsi la conoscenza della lingua e della letteratura greca gli umanisti italiani si rivolgevano spesso agli eredi diretti dell'antico ellenismo, ai dotti greci di Bisanzio, così per la lingua e per la letteratura ebraica solevano ricorrere all'insegnamento degli eruditi ebrei.

Firenze in special modo fu centro cospicuo di studi ebraici. Già fino dagl'inizi del quattrocento incontriamo due umanisti, non nati a Firenze ma fiorentini d'elezione, che danno opera allo studio della lingua sacra: Poggio Bracciolini (1380-1459), e Ambrogio Traversari (1386-1439). Il Poggio cominciò a occuparsi dell'ebraico quando si trovava a Costanza per il concilio, sotto la guida di un ebreo convertito, del quale si fa beffe ripetutamente nelle sue lettere (2). Di Ambrogio Traversari ci racconta un suo biografo che si occupò delle lettere ebraiche e ne ebbe qualche notizia (3); sappiamo del resto da una lettera sua che una volta gli fu offerto in dono, e da lui fu sommamente gradito, un manoscritto del testo ebraico degli Agiografi (4). Ma tanto l'uno quanto l'altro si limitarono evidentemente a una su-

(1) Leonardi Bruni Arretini *Epistolarum libri VIII* (con due libri aggiunti), Firenze 1741, vol. II, libro IX, n.° 12 (a Giov. Cirignano lucchese), p. 160-164.

(2) Poggio, *Opera*, s. l., 1513, p. 113 (lettera a Niccolò Niccoli, ripubblicata in latino e in francese da A. Méray, *Les bains de Bade par Pogge*, Paris 1876). Cfr. anche Burckhardt, *Die Cultur der Renaissance in Italien*, 3te Aufl. besorgt von L. Geiger, Leipzig 1877-78, I, p. 242 e 331, e la bibliografia ivi citata.

(3) Vespasiano da Bisticci, *Vite di uomini illustri del secolo XV*, ediz. Bologna 1892-93, II, *Frate Ambrogio*, p. 9.

(4) Ambrosii Traversari generalis camaldulensium... *Epistolae*, Firenze 1759, vol. II, libro XI, n.° 16, col. 437.

perficiale conoscenza della grammatica e del lessico. Per il Traversari ciò resulta dalle parole del suo stesso biografo; quanto al Poggio, egli medesimo ci confessa che l'unico vantaggio che potè trarre dal suo studio fu quello di essere in grado di conoscere il metodo tenuto da S. Girolamo nella sua traduzione della Bibbia. Una conoscenza più sicura e più ampia della lingua e della letteratura degli ebrei comincia ad aversi soltanto con un discepolo del Traversari, Giannozzo Manetti (1396-1459).

Dotato di eccezionali facoltà d'ingegno e di una forza di volontà non comune, Giannozzo Manetti, per quanto cominciasse a dedicarsi agli studi solo nel suo venticinquesimo anno, riuscì in breve tempo ad acquistare una conoscenza mirabile della letteratura latina e di quella greca. Ma la sua fervida fede lo induceva a desiderare pur anco di essere in grado di leggere direttamente la Sacra Scrittura nell'originale veste ebraica, allo scopo di meglio appagare l'ardente brama di sapere della sua anima di credente, e nella speranza di poter trarre da questa diretta conoscenza dei testi mezzi più efficaci per l'esaltazione e per la propaganda della religione cristiana. Nè egli era uomo che potesse accontentarsi di apprendere l'ebraico in modo superficiale. Chiamato pertanto in casa sua un ebreo che gli fosse maestro della lingua sacra, volle, appena ne ebbe appresi i primi rudimenti, che egli gli parlasse costantemente in ebraico, e lo tenne in tal modo presso di sè per due anni (1). Questo primo maestro del Manetti, che si convertì al cristianesimo (2), assai probabilmente per l'opera di persuasione che il suo discepolo non avrà mancato di svolgere presso di lui in tal senso, è quello stesso neofita Giovanfrancesco di messer Giannozzo Manetti al quale, come già vedemmo, furono affidate nel 1464 le funzioni d'interprete dei registri ebraici dei prestatori (3). Ma egli non fu il solo ad istruire il Manetti nell'ebraico. Ci narra pure un biografo di Giannozzo come egli, udito trovarsi in Firenze un ebreo dottissimo sì nell'ebraico che nel latino, chiamato Manuello, lo pregasse di andare a trovarlo, e gli chiedesse di volergli leggere ed esporre il testo della Bibbia. Manuello accondiscese volentieri, e domandò che in com-

(1) Vespasiano, *Vite* citate, II, *Giannozzo Manetti*, p. 84, 90-91.
(2) Ibid., p. 91, e III, *Agnolo Manetti*, p. 202.
(3) Cfr. sopra, p. 141 (dove si legga: Giovanfrancesco), e p. 244.

penso il Manetti impartisse a lui delle lezioni di filosofia. Il Manetti fu lieto della proposta, e per lungo tempo i due studiosi s'intrattennero insieme in molte ore di mutuo insegnamento ogni giorno, finchè Giannozzo ebbe scorso tutta la Bibbia due volte, dopo di che procedettero alla lettura dei commentatori ebrei medioevali (1). Questo Manuello ebreo, che era in grado di poter dedicare disinteressatamente all'insegnamento una buona parte della sua giornata, doveva certo appartenere alla classe più agiata della comunità, e molto probabilmente non andremo errati se lo cercheremo tra i prestatori, e se lo identificheremo con 'Immanuel ben Abraham da San Miniato, che dimorò infatti a Firenze dal 1437 in poi, e della cui cultura ci danno indizio i libri che sappiamo essere stati in possesso suo o dei suoi eredi (2).

L'interesse che egli portava allo studio del pensiero ebraico, al quale volle fosse iniziato anche il figlio Agnolo (3), ci è attestato anche dal fatto che egli dette opera a raccogliere numerosi codici sì del testo della Bibbia che degli scrittori ebrei medioevali (4). Varii manoscritti ebraici della Vaticana recano ancora il suo nome: così una Bibbia col lessico di David Kimchi, da lui comprata nel 1441 per 25 fiorini; un Salterio, un esemplare del commento di David Kimchi ai Profeti, uno del commento dell'Isaacide al Pentateuco, uno del commento di Abraham ibn 'Ezra al libro d'Isaia e ai Profeti minori, una copia del Josippon eseguita per lui a Fano dal maestro Elia ben Moshè quando egli si recò colà per una ambasceria nel 1443, e una copia della *Guida* del Maimonide, da lui fatta scrivere nel 1457 durante la sua dimora a Napoli (5).

Tanto fervore di studi non poteva non arrecare i suoi frutti; e infatti Giannozzo Manetti pervenne tosto, a quanto ci riferisce il suo biografo, ad acquistare una singolare perizia

---

(1) Vespasiano da Bisticci. *Vite* citate, II, *Giannozzo Manetti*, p. 84, 90-91, e III, *Proemio della vita di Alessandra de' Bardi*, p. 252.

(2) V. sopra, p. 84, 224-225.

(3) Vespasiano, *Vite* cit., II, *Giannozzo Manetti*, p. 93; III, *Agnolo Manetti*, p. 202.

(4) Ibid., II, *Giannozzo Manetti*, p. 187.

(5) Assemani, *Catal.*, p. 9, 22, 52, 54, 227, 381; Tisserant, *Specimina codicum orientalium*, Bonnae 1914, p. XVIII-XIX (dove è certamente errata la data 1529), e tav. 15ª e 15ᵇ. Per l'inesatta risoluzione delle abbreviature presso il Tisserant v. Marx, in *Jewish Quart. Rev.*, N. S., VI (1915-16), p. 181. Quanto poi a הר פולץ, non è per certo Polotsk, ma semplicemente Montepulciano.

nella letteratura ebraica e a parlare correntemente la lingua sacra (1).

Resultato degli studi ebraici del Manetti sono la sua traduzione del Salterio eseguita sul testo originale, i cinque libri che dedicò alla difesa di questa sua traduzione contro le critiche mossegli da più parti, e i dieci libri polemici *Contra Judaeos et gentes*, dedicati a re Alfonso V (2). Quest'opera polemica si riconnette con le dispute religiose che egli sostenne di fronte a dotti ebrei, tra le quali è particolarmente menzionata dal suo biografo quella che ebbe luogo nel 1447 a Rimini, alla corte di Sigismondo Malatesta, dopo un magnifico convito al quale Sigismondo aveva appositamente chiamato tutti i dotti ebrei delle sue terre e tutti gli altri eruditi di Rimini (3). Sempre e dovunque, del resto, Giannozzo Manetti si valse della sua perizia della lingua ebraica per la difesa e per la propaganda della fede cristiana, dando opera sopra tutto a procurare la conversione degli ebrei al cristianesimo. Oltre all'avere indotto il suo primo maestro d'ebraico ad accettare il battesimo, egli coadiuvò validamente il cardinale Giuliano Cesarini nel persuadere alla conversione un medico ebreo spagnuolo dimorante a Firenze, M.° Giovanni Agnolo (4).

Anche il biografo di Giannozzo Manetti, il libraio letterato Vespasiano da Bisticci (1421-1498), viene elogiato dall'amico Sozomeno da Pistoia, lettore nello Studio fiorentino, per la sua singolare conoscenza dei più notevoli libri della letteratura ebraica e dei loro autori (5); ma, poichè nient'altro sappiamo di questa erudizione ebraica di Vespasiano, si tratterà con ogni probabilità di cognizioni puramente bibliografiche.

Più vasta e meno superficiale era senza dubbio la conoscenza che degli autori ebrei si era acquistata Marsilio Ficino (1433-1499), il maestro e il capo del neoplatonismo fiorentino.

---

(1) Vespasiano da Bisticci, *Vite* citate, II, *Giannozzo Manetti*, p. 34, 90-91.

(2) Ibid., I, *Nicola V*, p. 52; II, *Giannozzo Manetti*, p. 34, 79, 177-178.

(3) Ibid., II, p. 50-51, 126; cfr. Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 178, dove si avanza la congettura che Giannozzo fosse il contradittore di Moshè da Rieti in un'altra disputa tenuta a Roma, il che è impossibile, perchè deve trattarsi di un monaco.

(4) Vespasiano da Bisticci, *Vite* citate, I, *Giuliano Cesarini*, p. 116.

(5) Sozomeni Pistoriensis presbyteri *Chronicon Universale*, in *Rerum italicarum scriptores*, nuova ediz., t. XVI, parte I, p. XLIX: « Tu profecto in hoc nostro deteriori saeculo hebraicae, graecae, atque latinae linguarum omnium voluminum dignarum [l. dignorum] memoratu notitiam, eorumque auctores memoriae tradidisti ».

Ad accostarsi alla letteratura degli ebrei e a rendersi familiare il pensiero ebraico Marsilio era attratto da ambedue quelle tendenze del suo spirito che, contrastanti da prima tra loro, egli riuscì poi, dopo lunghe e aspre lotte interne, a conciliare (1): la devozione alla fede cristiana da un lato, l'ammirazione sconfinata per Platone e per i suoi seguaci dall'altro. Il desiderio di giovare alla causa della fede lo induceva all'esame dei testi religiosi e filosofico-religiosi degli ebrei, per potervisi efficacemente contrapporre e per ricercarvi possibilmente argomenti atti a sostenere la verità della religione cristiana, a somiglianza di quanto già si era proposto il Manetti; e lo studio del misticismo neoplatonico gli faceva apparir desiderabile la conoscenza del misticismo ebraico, della Kabbala, che, avendo molti elementi comuni col neoplatonismo, presentava numerosi punti di contatto con le concezioni a lui care. Nè è da passar sotto silenzio l'attrattiva che su lui doveva esercitare la maggior corrente neoplatonica nel pensiero ebraico, il sistema cioè di Shelomò ibn Gabirol, del quale dobbiamo qui tener conto per quanto il Ficino, come in generale i suoi contemporanei, ignorasse che il celebrato autore del *Fons vitae* era un ebreo.

Però, dal modo con cui il Ficino cita gli scrittori ebrei e con cui si vale delle loro opere appare che egli non giunse ad apprendere la lingua ebraica e a leggere direttamente i testi originali (2). Evidentemente egli avrà ricorso alle traduzioni latine, quando queste esistevano, ovvero ai compendi e alle notizie sparse che in opere latine, specialmente di argomento polemico, poteva agevolmente e largamente trovare (3).

---

(1) Su queste lotte interne di Marsilio Ficino v. Della Torre, *Storia dell'Accademia Platonica di Firenze*, Firenze 1902, p. 514-524, e specialmente 587-598. È interessante rilevare come lo stesso accordo che il Ficino riuscì a trovare fra Platone e il cristianesimo fu poi riscontrato da Joseph Shelomò del Medigo fra Platone e l'ebraismo cabbalistico (*Mazreph la-Chokhma*, Basilea 1629, c. 28ᵃ).

(2) Il Perles, in *Rev. des études juives*, XII (1886), p. 250, e Io Steinschneider, in *Zeitschrift für hebr. Bibliogr.*, I (1896), p. 87, restano in dubbio se il Ficino ebbe conoscenza diretta o indiretta della letteratura ebraica; ma l'esame minuzioso delle sue opere mi ha convinto che la conoscenza diretta è sicuramente da escludersi.

(3) Così egli procedeva certamente per i testi arabi: del Corano, che egli cita sovente (ad esempio, *De christiana religione*, ed. pr., c. 132ᵃ·ᵇ, 135ᵃ·ᵇ), e di un trattato di Avicenna, il cui nome ricorre pure assai spesso nei suoi scritti (ad es., *Opera*, Basilea 1561, p. 216, 265, 302, 320, 321, etc.) possedeva una traduzione latina, che prestò a Giovanni Pico della Mirandola, e della quale sollecitò poi la restituzione con una lettera del dì 8 settembre 1486 (*Epistolae*, in *Opera*, I, p. 879; per il testo completo della lettera e per la sua data v. Della Torre, *op. cit.*, p. 759, n. 5), a cui il Pico rispose con una lettera pur essa pervenutaci (*Epistolae*, in *Opera*, Basilea 1572, c. 367-368).

Qualche cosa egli avrà potuto apprendere anche da quegli studiosi ebrei coi quali fu in rapporti personali. Sappiamo infatti che egli assistè alle dispute filosofico-religiose che due medici e filosofi ebrei tennero in casa di Giovanni Pico della Mirandola contro un ebreo convertito, come vedremo tosto (1); è certo inoltre che egli fu in relazioni, almeno epistolari, con quel Mitridate ebreo, di cui pure parleremo a proposito del Pico (2); e un Fortuna ebreo è da lui menzionato fra i suoi uditori in quella nota lettera a Martino Uranio nella quale enumera gli amici e i discepoli suoi (3).

Sopratutto nel trattato *De christiana religione,* composto e pubblicato nel 1474 (4), si palesa l'erudizione del Ficino nelle cose ebraiche, erudizione vasta e molteplice, ma del tutto inesatta nei particolari, come suole accadere quando le fonti dirette sono precluse e si deve attingere unicamente a fonti secondarie. Egli cita in quest'opera i Targumim, il *Seder 'Olam,* il Talmud, i Midrashim, commenti biblici come quelli di Rashi, di Nachmanide, e di Levi ben Gereshom, il « *Libro delle cose da credere* » di Sa'adia, il « *Libro della direzione* », l'« *Epistola agli Africani* », e il « *Deuteronomio* » di Maimonide, il cabbalistico « *Lucido* » (5), e così via, spaziando in tal modo per i più svariati campi della letteratura ebraica, e mostra inoltre di essere informato di qualche episodio della storia postbiblica degli ebrei (6) e di essere al corrente del computo del calendario ebraico (7) e di cose ebraiche in genere (8); ma le inesattezze

(1) V. più avanti, p. 288 e n. 4 ibid.

(2) Pico, *Opera*, ed. cit., p. 368 (lettera al Ficino): « si tu quicquam de me... apud Mithridatem... conquaestus es ».

(3) *Opera*, ed. cit., I, p. 936-937. Infondata è la congettura del Della Torre, *op. cit.*, p. 764-765, che questo Fortuna sia quello stesso ebreo che fu convertito, come vedremo, dal Pico.

(4) Per la data v. Rostagno, *Di un esemplare del* De christiana religione *di Marsilio Ficino*, in *Bibliofilia*, II (1900-01), p. 402-404, e Della Torre, *op. cit.*, p. 599-600; cfr. anche il testo ficiniano, a c. 68b dell'ed. pr.: « secundum vero hebreorum omnium computationem hodie mundus agit annorum quinque milia et ducentos insuper atque triginta quatuor » (5234 = 1473-74).

(5) Cioè il משנה תורה, il אגרת תימן, la מורה נבוכים, il ס' האמונות והדעות, il ס' הכוזרי. Per tutte queste citazioni v. l'ed. pr. a c. 57b, 58a, 60a, 60b, 62a, 63a, 63b, 64a, 65a, 69a, 73b, 74a, 84b, 87b, 100a, 109a, 118a, 128a, etc. etc.

(6) Ad esempio, la rivolta degli ebrei sotto l'impero di Adriano è ricordata a c. 63a, 64b-65a dell'ed. citata.

(7) V. il passo citato sopra nella nota 4.

(8) V., ad esempio, a c. 57a, le notizie che dà circa l'autorità del Targum presso gli ebrei, e a c. 57b quel che dice della venerazione in cui gli ebrei tengono il nome divino tetragrammato, attingendo alla *Guida* del Maimonide, parte I, cap. 61.

sono innumerevoli e tali da provare indubbiamente che egli non sapeva di ebraico e che la sua erudizione era di seconda mano. I nomi propri, anzi tutto, sono quasi sempre storpiati in guisa da divenire irriconoscibili e da non aver più aspetto ebraico (1); evidentemente Marsilio li prendeva tali e quali dalle sue fonti, spesso di dubbio valore, e non era in grado di controllare l'esattezza della trascrizione nè di adattare alla pronunzia italiana quelle peculiari trascrizioni che avevano per base la pronunzia di qualche altra lingua europea, come il francese o lo spagnuolo. Qualche nome poi appare due volte sotto forme del tutto differenti, senza dubbio per la diversità delle fonti a cui ricorreva l'autore, che non poteva riconoscere l'identità sostanziale delle due forme del nome e faceva quindi due personaggi distinti di quello che in realtà non era che uno solo (2). Agli errori nei nomi propri e negli altri vocaboli ebraici che talvolta egli cita e interpreta, sempre di seconda mano (3), debbono inoltre aggiungersi molteplici malintesi nelle idee e nei fatti (4), che valgono a mostrare come la cognizione che Marsilio Ficino aveva della letteratura ebraica e del pensiero ebraico non fosse sempre chiara e sicura. Nè le opere ficiniane posteriori al *De christiana religione*, con i loro accenni assai meno frequenti a cose ebraiche (5), attestano un progresso al riguardo. Anzi, nel *De vita coelitus comparanda*, composto nel 1489, il Ficino dichiara esplicitamente, a proposito del valore dei sacrifizi presso gli ebrei, che lascia la cura d'investi-

(1) Come saggi di queste storpiature dei nomi ebraici citerò *Chalchadias* (c. 59ᵇ) per Sa'adia; *Camedrim* (c. 60ᵃ) per *Sanhedrin*; *Ceder lophan* (c. 68ᵃ) per *Seder 'Olam*; v. anche gli esempi citati nella nota seguente. Per quanto l'ed. pr. presenti molti errori tipografici (su cui v. Rostagno, art. citato, p. 405-409), qui non si può, almeno nella maggior parte dei casi, attribuire la colpa al solo tipografo.

(2) Bar-Koziba diventa *Ventosara* a c. 63ᵃ, restando *Barcosiba* a c. 65ᵃ (64ᵇ: *Barchosidas*); 'Akiba appare nella forma *Habaquibe* nel primo luogo (nell'edizione italiana, Firenze 1568, p. 128: *Hahaquipe*), e *Achilayl* nel secondo.

(3) Ad esempio, c. 107ᵃ: « heloym plurale est, singulare enim eius est heluel ».

(4) I titoli dei trattati talmudici sono talvolta presi da lui per titoli di libri indipendenti: ad es., c. 60ᵇ: « in libro Camedrim ierosolomitano et in libro Abodazara »; c. 68ᵃ: « in libro Demay »; pure a c. 68ᵃ parla dei « commentatori » de'giudei chiamati « Talmutici, idest canonici », dove per lo meno l'*idest* è inesatto e tradisce l'uomo ignaro dell'ebraico; nella traduzione italiana dell'opera, eseguita dallo stesso autore, appare frainteso quel che dice il Maimonide, *Guida*, I, cap. 61, a proposito del nome tetragrammato (ed. Firenze 1568, p. 117); e così via dicendo.

(5) Mentre nel *De christiana religione*, a causa del suo contenuto prevalentemente polemico, s'incontrano a ogni piè sospinto citazioni di opere ebraiche o richiami alle credenze e ai costumi e agli eventi degli ebrei, queste citazioni e questi richiami appaiono assai più di rado nelle altre opere del Ficino. Tuttavia, esse non mancano del tutto pressochè in alcuno dei suoi scritti. Troviamo così rinvii alla letteratura talmudica e midrashica, alla letteratura esegetica

gare quest'argomento all'amico Pico della Mirandola [1], mostrandoci così che egli, pur interessandosi degli studi ebraici, non vi si era dedicato nè intendeva dedicarvisi con quel fervore e con quella profondità di ricerche con cui, come vedremo, il Pico aveva ad essi consacrato tanta parte della sua attività.

Comunque, sebbene in via indiretta, gli scrittori ebrei non furono senza influenza sul pensiero filosofico di Marsilio Ficino, e contribuirono in misura non irrilevante a formare l'erudizione di lui. Il *Fons vitae*, che sebbene per Marsilio fosse dovuto al moro Avicebron non cessava però in realtà di essere opera dell'ebreo ibn Gabirol, che seppe genialmente innovare il neoplatonismo plotiniano, innestandovi la sua concezione della « volontà », fu da Marsilio largamente studiato, come quello tra i pensatori arabo-ebrei che più si avvicinava all'indirizzo del suo spirito [2]. Anche Abraham ibn 'Ezrà, il cui pensiero è alquanto colorito di platonismo, vien da lui citato ripetutamente [3]. Nè è da trascurarsi la somma di dottrina che dagli autori ebrei che indirettamente gli furono accessibili, dottori talmudici ed esegeti, filosofi e cabbalisti, astronomi e medici [4], il Ficino potè trarre nelle più svariate discipline.

A differenza di Marsilio Ficino, Angelo Poliziano (1454-1494) ebbe qualche cognizione diretta della lingua ebraica [5], e, pur senza addentrarsi profondamente nello studio della letteratura degli ebrei, seppe trar profitto da queste sue cognizioni per accostarsi al testo ebraico della Bibbia e ai commentatori ebrei medioevali, nel che potè essergli di valido ausilio la competenza di un suo dotto amico, Giovanni Pico della Mirandola [6].

---

ebraica, ai filosofi ebrei medioevali, agli scrittori ebrei di astronomia, di astrologia e di medicina, accenni alle credenze cabbalistiche, a usanze ebraiche, a vocaboli ebraici, talvolta con le consuete inesattezze (ad. es. *Theol. Platonica*, in *Opera*, I, p. 88, 302, 387; *Praedicationes*, p. 479; *De vita coelit. comp.*, p. 560, 565, 566; *Epidemiarum antid.*, p. 591; *Epistolae*, p. 759, 760, 899, 907, 910; Commento alla *Mystica Theol.* dello Ps.-Dionigi Areopagita, vol. II, p. 1049, 1055; Comm. al *Filebo*, p. 1211, 1218; Epitome del *Cratilo*, p. 1309; Comm. a Plotino, p. 1617, 1629, 1711, 1755).

(1) *Opera*, I, p. 566: « Sed haec Pico nostro exploranda relinquimus ».

(2) In una lettera a Martino Uranio (*Opera*, I, p. 899), elencando i filosofi platonici, ricorda fra l'altro « Avicebron, *de fonte vitae* ». Lo cita inoltre più volte, nella *Theol. Plat.* (*Opera*, I, p. 302, 387), e nel comm. al *Filebo* (ibid., II, p. 1211).

(3) Ad es., *Opera*, I, p. 560, 565, II, p. 1617.

(4) V. la nota 5 a p. 280.

(5) Mencken, *Historia vitae et in literas meritorum Angeli Politiani*, Lipsiae 1736, p. 125, 129-130.

(6) Poliziano, *Miscellanea*, XIV, in *Opera*, Basilea 1553, p. 298 (ricorda lo studio col Pico; cita il testo ebraico della Bibbia, il Targum, Rashi, e il commento di 'Immanuel Romano ai Salmi); ibid., LXXXIII, p. 296 (cita nel testo ebraico e in trascrizione latina il verso *Ps.* 65,2).

La conoscenza diretta dei testi ebraici appare infatti larghissima in Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), il precoce erudito che meravigliò i contemporanei con la sua eccezionale dottrina. Gli studi ebraici del Pico, da lui perseguiti ininterrottamente da quando era studente a Padova fino a che visse, ebbero carattere diverso in due diversi periodi, corrispondenti a due fasi distinte dei suoi studi filosofici. Nel primo periodo, in cui si consacrò prevalentemente alla filosofia aristotelica, egli non cercò nella letteratura ebraica se non il tramite per accedere alla conoscenza dei pensatori arabi e dei loro commenti sulle opere di Aristotele, accontentandosi perciò anch'egli di semplici traduzioni dall'ebraico; nel secondo periodo invece, in cui i suoi studi filosofici ebbero carattere eclettico, ed egli perseguì un ideale di conciliazione, cercando di trovare un accordo così tra Platone ed Aristotele, come, secondo l'esempio del Ficino e sotto l'ispirazione di lui, tra la religione e la filosofia, egli si accostò direttamente ai testi originali ebraici, spinto in primo luogo dalla sua innata e illimitata bramosia di sapere, poi dal desiderio di rinvenire in essi le prove della verità delle credenze cristiane, e finalmente dalla fiducia di trovare presso gli esegeti ebrei mezzi per assurgere a una migliore comprensione della Sacra Scrittura. Nel primo periodo egli ebbe a guida Elia del Medigo, il quale a torto suole esser detto suo maestro d'ebraico, perchè, come vedremo, si limitò a voltare o ad esplicare per lui in latino opere ebraiche; nel secondo, dopo avere appreso la lingua ebraica e quella caldaica o aramaica da Flavio Mitridate, trovò per la letteratura ebraica e per il pensiero ebraico un maestro degno di lui in Jochanan Alemanno. Di Elia del Medigo e di Jochanan Alemanno, che col Pico furono in rapporto in Firenze, dobbiamo qui occuparci da vicino.

Elia del Medigo, che nacque in Candia nel sesto decennio del secolo XV da una famiglia ivi immigrata dalla Germania verso il cadere del trecento, e morì nell'isola nativa alla fine del 1492 o al principio del 1493 [1], visse però per lunghi anni

(1) Per la famiglia v. Geiger, *Melô Chophnajîm*, Berlino 1840, parte ted., p. XXIV e segg., e Steinschneider, *Candia, 'cenni di storia letteraria*, in *Mosè*, III (1880), p. 282 e segg.; Schwab, *La littér. rabbinique et la littér. chrét. au moy. âge: E. del Medigo et sa famille, Pic de la Mirandole*, in *Ann. de phil. chrét.*, II.ª sér., XVI (1878), p. 356 e segg., 424 e segg. La data della morte resulta dalle parole del suo discepolo Shaul Kohen, che il 5 adar (febbraio) 1506 scriveva a Don Izchak Abravanel esser morto Elia in Candia circa tredici anni avanti, dopo due anni da che era colà

in Italia. Dove egli iniziasse i suoi studi, non abbiamo modo di sapere(1). È probabile, dati i rapporti di sudditanza che legavano Candia alla repubblica veneta, che egli si recasse per i suoi corsi universitari a Padova, dove l'averroismo che vi regnava sovrano avrebbe dato al suo spirito quell'indirizzo che ne fu poi costantemente caratteristico. Certo si è, comunque, che ben presto egli si stabilì a Venezia, dove nel 1480 componeva la sua *Quaestio de efficientia mundi* o *Quaestio utrum mundus sit effectus*, una delle sue tre *Quaestiones* di argomento filosofico che abbiamo a stampa(2), la quale vale a mostrarci come già il suo pensiero si movesse decisamente entro l'ambito della scuola averroistica. Sembra inoltre sicuro che insieme con gli studi della filosofia egli avesse coltivato anche quelli della medicina, e che anche in questa scienza si fosse addottorato (3).

---

suo maestro (Shaul Kohen, *Sheeloth*, Venezia 1574, c. 6[10]ᵃ), notizia che va combinata con l'altra concernente la data dell'opera di Elia *Bechinath ha-Dath*, scritta a istanza di questo suo scolaro, e compiuta in Candia il 18 tebeth 5241, ossia il 31 dicembre 1490 (ed. Vienna 1833, p. 79, 83). L'informazione dataci dal suo discendente Joseph Shelomò del Medigo, nato nel 1591 (*Masreph la-Chokhma*, Basilea 1629, c. 3ᵇ), che la sua partenza dall'Italia sarebbe stata posteriore alla morte del Pico (17 novembre 1494), il che ci costringerebbe a porre la morte di Elia verso il 1497, è troppo tarda per essere accolta, come vorrebbe il Graetz (*Gesch.*, VIII⁴, p. 244), e non può prevalere di fronte all'esplicita affermazione del contemporaneo Kohen e tanto meno di fronte alla datazione della *Bechinath ha-Dath*, che ci mostra essere Elia già tornato in Candia verso la fine del 1490. La nota che si trova nell'*explicit* dell'ediz. Venezia 1501 delle *Quaestiones* e delle *Annotationes* di Elia, secondo la quale Elia sarebbe stato l'« emendator » dell'edizione, deve essere stata riprodotta tal quale da una ignota stampa precedente, anteriore alla partenza di Elia dall'Italia (Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XXI (1881-82), p. 62). — Per la data di nascita ci è di guida la notizia di Moshè Metz (*Elim*, Amsterdam 1629, c. 29), che Elia morì « nella metà degli anni dell'uomo », notizia che però non può esser presa alla lettera nel senso che egli vivesse 35 anni precisi (cfr. Ps. 90, 10), ma avrà soltanto valore approssimativo. — V. sulla questione, oltre alla bibliografia già citata, anche Carmoly, in *Revue orientale*, II, p. 126, e Brüll, *Jahrbücher für jüd. Gesch. u. Liter.*, III (1877), p. 194.

(1) Ha poco peso ciò che dice J. S. del Medigo, *op. cit.*, c. 10ᵃ, sui suoi studi talmudici.

(2) È stampata, insieme con le altre due *Quaestiones* di Elia, tra le quali occupa il posto intermedio, con le *Annotationes* dello stesso autore alla *Fisica*, e con le *Quaestiones* di Giovanni da Gandavo (correttamente Janduno; Jandun è un villaggio del dipartimento delle Ardenne, per il cui nome variamente corrotto v. Renan, *Averroès et l'averroïsme*, 2ᵉ éd., Paris 1861, p. 389, n. 1), a Venezia 1501 (c. 181ᵇ-183ᵇ), e varie volte di poi (Venezia 1506, 1544, 1551, 1575, forse anche 1598). Sulle *Quaestiones* v. Perles, *Beiträge zur Geschichte der hebr. und aram. Studien*, München 1884, p. 196-198; Steinschneider, *Hebr. Übersetzungen*, Berlin 1893, p. 122, e *Monatsschrift für Gesch. und Wissensch. des Judenthums*, XXXVII (1893), p. 128-130.

(3) Medico lo dice Marsilio Ficino in una delle sue epistole (*Opera*, I, p. 873); come medico lo ricordano l'*explicit* della summenzionata stampa Venezia 1501,

La sua erudizione filosofica gli valse ben presto di esser chiamato a Padova, per assumere presso quella Università un incarico sulla cui natura non siamo esattamente informati, ma che doveva essere o di ripetitore, o di docente privato, o di qualcosa di simile (1). Ad ogni modo, egli ebbe a Padova numerosi discepoli, non solo ebrei, ma anche, e prevalentemente, cristiani; e il Pico, che fu a Padova studente per due anni, nel 1480-81 e nel 1481-82 (2), seguì senza dubbio le lezioni da lui impartite.

Il Pico, che in questo tempo, seguendo l'indirizzo dominante nell'Università patavina, diresse la sua eccezionale brama di sapere verso l'aristotelismo averroistico, e che ascoltando le lezioni di Elia ebbe agio di apprezzare la sua singolare competenza in questo campo, volle porsi in relazioni dirette e co-

---

c. 151[b], e David de Pomis, *De medico hebraeo*, Venezia 1588, p. 70. Queste testimonianze sono rimaste ignote al Dukas, *Recherches sur l'histoire littéraire du quinzième siècle*, Paris 1876, che si sforza di dimostrare (a p. 30, n. 2) che Elia studiò medicina, basandosi su alcuni passi degli scritti di lui, e sono sfuggite anche allo Steinschneider, il quale obietta al Dukas (*Hebr. Bibl.*, XXI, p. 62) non resultare da questi passi che Elia si fosse effettivamente dedicato allo studio della medicina.

(1) È esagerato l'asserire, come alcuno ha fatto (ad. es. Graetz-Rabinowitz, ורשא, VI, p. 273) che egli fu a Padova professore ufficiale; in tal caso i documenti di archivio dovrebbero far parola di lui, il che non è (Ragnisco, *Documenti inediti e rari intorno alla vita ed agli scritti di Nicoletto Vernia e di Elia del Medigo*, Padova 1891, p. 24). Ma è cader nell'eccesso opposto il negare, come fa il Ragnisco (p. 23-25), ogni incarico nell'Università di Padova. Non solo la surricordata lettera dello scolaro di Elia del Medigo, Shaul Kohen, ricorda esplicitamente che Elia fu maestro (מלמד) nelle « accademie de' cristiani » (ישיבות הגוים) in Padova e in Firenze, ma lo stesso Elia nell'*explicit* della redazione ebraica della sua prima questione sull'intelletto (pubblicato dallo Steinschneider in *Monatsschrift*, XXXVII, p. 187) dice di aver composto le sue opere filosofiche nella lingua de' cristiani, « nelle loro accademie e nel luogo di raccolta de' loro sapienti » (כי כלם כתבתים בלשונם בישיבותיהם ובמקום קבוץ חכמיהם). Uniti con queste testimonianze, acquistano valore anche alcuni accenni che di per sè soli non proverebbero molto, come quello contenuto in un passo della lettera diretta da Elia al Pico probabilmente da Padova, della quale parleremo più avanti (pubblicato presso Dukas, *op. cit.*, p. 62), ove egli parla dei suoi corsi di logica, senza però dire dove questi corsi fossero tenuti; e l'*explicit* dell'editore della traduzione latina del *De spermate* pubblicata nel 1560: « Haec sunt verba Averrois de semine ex arabico in latinum translata ab excel. philosophiae professore D. Helia Cretense », che certo è inesatto nel parlare di una traduzione dall'arabo, mentre dovrà trattarsi senza dubbio di una traduzione dall'ebraico (v. più avanti, p. 286, n. 1). — Che Elia fosse a Padova capo di una scuola ebraica (ראש ישיבה), è asserito da Joseph Shelomò del Medigo, *op. cit.*, c. 8[b], non sappiamo però con quanto fondamento.

(2) Per la determinazione dell'epoca in cui il Pico fu studente a Padova v. Della Torre, *op. cit.*, p. 751-752.

stanti con lui, che era l'unico in Padova che potesse dargli modo di accedere a quei numerosi scritti di Averroè dei quali non esisteva ancora una traduzione latina, e alla cui conoscenza egli non poteva rassegnarsi a rinunziare. Invero, nemmeno Elia era in grado di leggere Averroè nel testo arabo (1), nè del resto avrebbero potuto essergli accessibili in Italia gli originali arabi, alcuni dei quali, d'altra parte, erano già allora perduti; esistevano però, ed erano diffuse anche in Italia, le traduzioni ebraiche di Averroè, a Elia facilmente comprensibili e ben note. Queste traduzioni Pico chiese al maestro che volesse voltargli o esplicargli in latino. A quest'epoca risalgono certamente due opuscoli di Elia, ora perduti, che furono da lui composti per il Pico: erano due questioni, com'egli le chiama, relative all'intelletto secondo le concezioni averroistiche, la prima delle quali trattava dell'unità dell'intelletto hylico, e la seconda, a quanto pare, aveva per base il trattato maggiore di Averroè sulla possibilità della congiunzione dell'intelletto astratto con l'uomo (2), e forse ne dava la traduzione accompagnata da note (3). Oltre a questi due opuscoli, dei quali ci è rimasto soltanto, ancora manoscritto, il rifacimento in lingua ebraica, compiuto dall'autore nel mese di shebat 1482 (4), è possi-

(1) Dichiara egli stesso di non conoscere l'ordine delle lettere nell'alfabeto arabo (Dukas, p. 42). Nel passo riportato dallo Steinschneider, in *Monatsschrift*, XXXVII, p. 128: «et maxime secundum traductionem latinam, in arabica enim non ita manifestum est», dovrà evidentemente leggersi *hebraica* invece di *arabica*; arabo è il testo, non la traduzione.

(2) Su questo argomento esistono due trattati di Averroè padre e uno di Averroè figlio, tutti tradotti in ebraico da Shemuel ibn Tibbon (Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 199). Del più ampio di Averroè padre esistono due traduzioni latine, una di Kalonymos ben David, e l'altra dovuta a un traduttore incerto, che non è probabile sia Elia del Medigo (ibid., p. 200-201).

(3) Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 201-202. La redazione latina di questi opuscoli di Elia è perduta, ma vien citata più volte da lui stesso (*Annotationes* alla *Fisica*, c. 135ª: «in questione mota [l. mea, col ms. Par. lat. 6508] de possibilitate continuationis» [per questo termine v. Steinschneider, *Hebr. Übers.*; p. 202, n. 688]; ibid., c. 146ᵇ: «in questionibus meis de hoc», «in questionibus dictis»; in fine alla traduzione del compendio della *Meteorologia*: «in questionibus meis de intellectu»; nella lettera al Grimani posta dopo il detto compendio: «in questionibus de intellectu»; cfr. anche *Monatsschrift*, XXXVII, p. 130.

(4) Cod. Par. ebr. 968, 2 (*Catal.*, p. 171; Munk, *Mélanges*, p. 510); estratti nel cod. Schönblum 24 (J. F[reudenthal], *B-il. zur Israel. Wochenschrift*, 1872, n.° 29, p. 50); forse l'autografo presso la famiglia Treves a Venezia (Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 62). V. Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 201-202, e *Monatsschrift*, XXXVII, p. 187-188, dove vien pubblicato dal codice parigino l'*explicit* di ambedue le questioni (invece di *3. Abhandl.* leggasi *2. Abhandl.*). Per le date si rilevi quanto segue: la prima questione fu cominciata nel novilunio di shebat 5242 (ossia il 24 dicembre 1481) a Padova, e fu finita [a Venezia?] il 20 del mese (12 gennaio 1482); la seconda fu compiuta a Venezia alla fine (בסוף) dello stesso mese.

bile che debbano ascriversi al primo periodo delle relazioni tra il Pico ed Elia del Medigo anche varie traduzioni dall'ebraico di opere di Averroè riguardo alla cui datazione non abbiamo alcun elemento di giudizio, come quella del compendio della *Meteorologia* (1), quella di alcuni passi del commento medio a questa stessa opera aristotelica (2), quella dei libri I-VII del commento medio alla *Metafisica* (3), e quella del proemio al libro XII della stessa *Metafisica* (4). La prima e l'ultima di queste traduzioni debbono ad ogni modo esser posteriori alla redazione latina delle questioni sull' intelletto testè ricordate, alle quali in essa si rinvia (5). Certo è per contro anteriore al rifacimento ebraico di tali questioni, e forse fu composta anch'essa per il Pico, la prima delle tre questioni latine che furono edite, intitolata *De primo motore* (6).

Quando, nell' estate del 1482, il conte della Mirandola lasciò Padova a causa della guerra di Ferrara, e dopo un breve soggiorno alla Mirandola passò successivamente a Pavia, a Carpi, e a Firenze (7), non per questo s' interruppero le sue relazioni con Elia del Medigo. Non risponderà al vero la congettura da altri avanzata (8) che partendo da Padova egli conducesse seco Elia, perchè dal rifacimento ebraico delle questioni sull' intelletto apprendiamo che già al principio dell'anno 1482

---

(1) Dalla traduzione ebraica di Moshè ibn Tibbon. È stampata nell'edizione di Aristotele con Averroè Venezia 1488, e nelle successive. In *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 70, lo Steinschneider ripubblicò l'inizio e l'*explicit* di questa traduzione, dal cod. Vatic. lat. 4550. V. anche *Hebr. Übers.*, p. 135.

(2) Dall'ebraico di Kalonymos ben Kalonymos. È stampata nelle edizioni surricordate (ove non si indica che si tratta di frammenti); alcuni passi sono riprodotti, dal cod. Vatic. lat. 4550, in *Hebr. Bibl.*, XXI, 70-71; cfr. ibid., p. VIII. V. anche *Hebr. Übers.*, p. 138.

(3) Si trovano nella rara edizione del 1560, con notevoli divergenze dall'ebraico di Kalonymos ben Kalonymos, tanto che lo Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 161, pensa che possa trattarsi di una traduzione del commento grande.

(4) Questa prima traduzione del proemio pare perduta; una seconda fu eseguita da Elia per Domenico Grimani, come vedremo tosto. Lo Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 178, avanza l'ipotesi che quella traduzione che si trova nelle edizioni dal 1550 in poi col nome di « Paolo Israelita » sia un rifacimento della prima di Elia.

(5) *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 66; *Monatsschrift*, XXXVII, p. 186. Non si può però escludere che i passi in cui questi scritti vengono citati siano aggiunte posteriori.

(6) Vien citata alla fine della prima questione: *Monatsschrift*, XXXVII, p. 187. È la prima delle *Quaestiones* edite (v. sopra, p. 283, n. 1), a c. 122ª-131ᵇ dell'ediz. Venezia 1501.

(7) Della Torre, *op. cit.*, p. 749 segg.

(8) Ibid., p. 752.

Elia del Medigo aveva lasciato Padova, e aveva trasferito la sua dimora a Venezia, dopo essere stato colpito da sventure e da avversità su cui non ci è dato di avere notizie precise (1). Senza alcun dubbio però il Pico restò sempre in corrispondenza con lui, e lo incaricò di lavorare per suo conto a tradurre dall'ebraico altre opere di Averroè, chiamandolo anzi talvolta presso di sè e tenendoselo vicino per qualche tempo. Quando infatti, dalla primavera del 1484 fino a verso la fine di luglio 1485, il Pico dimorò in Firenze, dove già era stato per breve tempo nel 1479 (2), troviamo con lui Elia del Medigo. Se fra i motivi che avevano tratto il Pico a recarsi a Firenze vi fosse anche, come è stato supposto (3), la tradizione di studi ebraici che ivi si riannodava specialmente al nome di Giannozzo Manetti, non potremmo agevolmente determinare. Certo è che il periodo della sua permanenza in Firenze fu quello in cui Elia del Medigo svolse per lui la maggiore operosità. Probabilmente a Firenze, dove il Pico si dedicò con ardore agli studi platonici già prima iniziati, Elia gli tradusse dall'ebraico in latino un' opera platonica: la parafrasi della *Repubblica* di Platone redatta da Averroè (4). A Firenze certamente Elia gli eseguì la traduzione di sei tra i quesiti di Averroè sulla *Logica* (5), e compose a sua richiesta una serie di annotazioni alla *Fisica* (6), che costituisce una specie di supercommentario al commento medio di Averroè. Inoltre egli discusse verbalmente

(1) V. sopra, p. 285, n. 4, e cfr. i passi ebraici a cui ivi si rinvia.

(2) Per il primo e per il secondo soggiorno del Pico a Firenze v. Della Torre, *op. cit.*, p. 747 e 750 segg. (a p. 751, fine della nota 1, si legga *Ferrara* anzichè *Firenze*).

(3) Dorez-Thuasne, *Pic de la Mirandole en France (1485-1488)*, Paris 1897, p. 13. Per i motivi da cui il Pico potè essere attratto a Firenze v. anche Della Torre, *op. cit.*, p. 748 segg.

(4) Dall'ebraico di Shemuel ben Jehuda da Marsiglia. Questa traduzione di Elia è nota solo da citazioni (*Annotationes* alla *Fisica*, c. 135ᵃ, 146ᵇ, e עץ הגלגל, cod. Par. ebr. 968, *Catal.* p. 171), e sembra essere andata perduta; stampata è la traduz. lat. di Ja'kob Mantino, per la prima volta a Roma 1539, e più volte di poi.

(5) Dall'ebraico di Shemuel ben Jehuda da Marsiglia; pubblicata in una bellissima e rara edizione aldina in 4°, nell'anno 1497. Il Dukas, che descrive minutamente l'edizione, vi trova tre questioni (p. 27-29), ma esse sono per lo meno sei: Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 96, 98-103. Per la composizione in Firenze v. il passo della lettera di Elia al Pico pubblicato dal Dukas a p. 52: « quam questionem iam habetis et bene eam intellexistis quum fui Florentie ».

(6) Edite, insieme con le *Quaestiones*, a Venezia 1501, c. 135ᵃ-151ᵇ, e più volte di poi (v. sopra, p. 283, n. 1). Senza dubbio sono identiche col commento alla *Fisica* contenuto nel cod. Par. lat. 6508 (Munk, *Melanges*, p. 510; Dukas, *op. cit.*, p. 37 segg.). V. Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 122, e *Monatsschrift*, XXXVII, p. 128-130. Per la data v. l'*explicit*, c. 151ᵇ: « Hoc opusculum annotationum etc. finitum fuit anno latinorum 1495 in fine iulii Florentie ». Non pare probabile che sia questa la data di stampa di un'ignota edizione separata precedente, come suppone lo Stein-

col Pico, sempre in Firenze, il *De substantia orbis* di Averroè, promettendogli di fargliene tosto un'esposizione scritta (1). Se non appartengono a un tempo anteriore, come vedemmo esser pure ammissibile, possono esser riportate a questo periodo fiorentino quelle traduzioni di Elia delle quali non conosciamo la data.

Del resto, l'attività di Elia del Medigo a Firenze non si limitò a compiere per il conte della Mirandola traduzioni o esplicazioni di opere di Averroè. Come a Padova, così anche a Firenze egli tenne pubblici corsi di filosofia, i cui uditori furono non solo ebrei, ma anche, e qui pure probabilmente in prevalenza, cristiani. Certamente egli non fu professore ufficiale nello Studio, perchè non si trova menzione del suo nome nei registri dello Studio relativi a quest'epoca (2); ma il fatto che egli tenesse in Firenze un pubblico insegnamento di filosofia, di carattere analogo a quello di Padova, pare fuori di dubbio (3).

Alle conversazioni erudite che raccoglievano presso il Pico i più insigni uomini di lettere che si trovavano allora a Firenze avrà certamente preso parte attiva anche Elia; di preciso sappiamo, da una lettera di Marsilio Ficino, che in casa del Pico egli sostenne più volte, insieme con un suo correligionario, filosofo peripatetico al par di lui, del quale parleremo più oltre, delle dispute filosofico-religiose in contraddittorio con un ebreo convertito, Guglielmo Raimondo di Moncada (4).

---

schneider (*Hebr. Übers.*, p. 122, n. 91), bensì sarà la data della composizione; « anno latinorum » è frase di Elia, come resulta dal passo citato nella nota 1 a p. 289, e dall'*explicit* della seconda delle *Quaestiones* edite, già citata.

(1) V. più avanti, p. 289, n. 1.

(2) In Arch. fior., *Ufficiali dello Studio, Deliberazioni circa lo Studio pisano e fiorentino dal 1484 al 1492*, nulla si trova relativamente ad Elia del Medigo.

(3) Ammessa la giustezza della notizia di Shaul Kohen per ciò che riguarda Padova (v. sopra, p. 284, n. 1), non vi è ragione di ritenerla infondata per ciò che riguarda Firenze, ove pure egli dice esplicitamente che Elia fu maestro nelle « accademie de' cristiani ».

(4) Ficino, *Epistolae* (*Opera*, vol. I, p. 879): « Interfuisti et tu (la lettera è diretta a Domenico Benivieni) disputationibus quae in aedibus Ioannis Pici Mirandulensis ante alios admirandi saepe tractatae sunt atque tractantur, ubi Helias et Abraam hebrei medici atque peripatetici adversus Guilielmum siculum disserunt. Oracula prophetarum ad Iesum minime pertinere, sed alio quodam sensu dicta contendunt, convertentes aliorsum omnia e manibusque nostris pro viribus extorquentes, neque facile convinci posse videntur nisi divinus Plato prodeat in iudicium, invictus religionis sanctae patronus, etc. ». Questo Guglielmo siculo è con ogni verisimiglianza l'ebreo convertito Guglielmo Raimondo da Moncada, come congettura già il Perles, *Rev. des études juives*, XII (1886), p. 252. Su questo personaggio v. l'ampia monografia di R. Starrabba (sfuggita al Perles), *Guglielmo Raimondo Moncada, ebreo convertito siciliano del sec. XV*, in *Arch. stor. sicil.*, N. S., II (1878), p. 15-91. — M.° Guglielmo di Sicilia è ricordato in *O. G.*, vol. 59, c. 22ª (2 agosto 1481).

Quando il Pico si partì da Firenze per recarsi in Francia, verso la fine del luglio 1485, Elia lasciò anch'egli Firenze. Recatosi a Bassano, nella quiete di questa cittadina pose mano a quella esposizione del *De substantia orbis* di cui già aveva fatto promessa al Pico in Firenze, e la compì il 5 ottobre 1485 (1), iniziandone subito dopo un rifacimento ebraico, che terminò il 5 cheshvan 5246, ossia il 14 dello stesso mese di ottobre 1485, e nel quale apportò qualche aggiunta su argomenti che, toccando più specialmente la teologia ebraica, non avrebbero allora presentato grande interesse per il Pico, e che perciò non avevano trovato posto nella redazione latina (2). Tornato poi a Padova, riprese le sue lezioni, e lesse in quell'anno, a richiesta degli uditori, i *Primi analitici* (3). Le sue relazioni col conte della Mirandola, sospese probabilmente durante il tempo in cui questi si trattenne in Francia, furono tosto riannodate al ritorno in Italia del Pico, che di nuovo sentì il bisogno di ricorrere alla sperimentata competenza di Elia nella filosofia peripatetica. Durante il suo viaggio in Francia il Pico aveva concepito l'idea delle sue *Conclusioni*, da disputarsi solennemente in Roma, davanti ai più insigni rappresentanti della scienza; e a Roma appunto era diretto per preparare le conclusioni, nel maggio 1486, quando la clamorosa e sfortunata avventura con Margherita de' Medici gl' impedì di continuare il suo viaggio, e lo

(1) Sull'ebraico di traduttore ignoto. È conservata nel cod. Vatic. lat. 4563. Le prime e le ultime linee furono pubblicate dallo Steinschneider in *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 71. Sull'opera di Averroè e sulle sue traduzioni v. Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 182-183. Alcuni passi delle *Annotationes* alla *Fisica*, che citano la traduzione e l'esplicazione del *De substantia orbis* come già iniziate ma non ancora compiute (*Hebr. Bibl.*, XXI, p. VII-VIII, e *Monatsschrift*, XXXVII, p. 128), potrebbero far supporre che già la redazione scritta dell'opera fosse stata cominciata in Firenze; ma l'*explicit* dello stesso *De substantia orbis* è chiaro in proposito (correggo senz'altro gli evidenti errori di copia, lasciando intatto ciò che è caratteristico del barbaro latino di Elia): « et composui hanc expositionem in terra Bassani quinta die octobris MCCCCLXXXV secundum numerum latinorum, et incepi ipsam postquam recessi a nobili Domino domino (qui mancherà il nome del Pico) moranti tunc in Florentia magna civitate ..... (data incerta), nam ibidem promixi ei hoc exponere ». I passi surricordati delle *Annotationes* saranno aggiunte posteriori alla prima redazione; che Elia facesse spesso molteplici aggiunte a queste annotazioni resulta chiaramente dal ms. citato nella nota 6 a p. 287, secondo la descrizione che se ne legge presso il Dukas, p. 39, e anche dalla lettera di Elia al Pico (Dukas, p. 53), nella quale egli comunica alcune di tali aggiunte.

(2) Cod. Par. ebr. 968, 1, dal titolo: כאור המאמר בעצם הגלגל (*Catal.*, p. 171). Un passo dell'introduzione fu pubblicato dallo Steinschneider, in *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 69. In *Hebr. Übers.*, p. 183, si deve leggere 968 in luogo di 168.

(3) Lettera di Elia al Pico, presso Dukas, p. 52.

indusse a fermarsi alcun tempo a Perugia. Colà troviamo di nuovo presso di lui Elia del Medigo (1), col quale egli volle approfondire in breve tempo numerosi e svariati problemi di logica, di fisica, e di metafisica (2). Probabilmente, questo studio celere e intenso di molti singoli problemi doveva servire alla preparazione delle conclusioni, a cui appunto allora il Pico attendeva con fervida operosità (3). Fra gli altri argomenti che furono discussi a Perugia fra Elia del Medigo e il conte della Mirandola sappiamo che vi fu anche il problema dell'Essere e dell'Uno, intorno al quale poco più tardi Elia compose un opuscoletto diretto al Pico (4), e questi successivamente un più ampio trattato (5). Se Elia accompagnò il conte alla Fratta, dove egli si rifugiò quando a Perugia scoppiò la peste, non sappiamo; ci è noto però che verso la fine di novembre o il principio di dicembre del 1486, quando il Pico era da poco tempo arrivato a Roma per la discussione delle conclusioni, e questa sembrava ormai imminente, Elia era già tornato a Padova, dove il Pico gli dirigeva una lettera per sottoporgli alcuni dubbi e alcune difficoltà, ponendolo in serio imbarazzo con la sua caratteristica scrittura, così malagevole a decifrarsi (6). In una lettera che ci è pervenuta integralmente (7), Elia risponde per quanto gli è possibile alle domande rivoltegli, e presenta in pari tempo al Pico alcune aggiunte alla sua traduzione dei quesiti di Averroè, alle sue annotazioni sulla *Fisica* e alla sua

(1) Al principio della *Quaestio de esse et essentia et uno*, ed. Venezia 1501, c. 133ᵇ: « Cum essem Perusii cum doctissimo comiti magnifico domino Joanne Mirandolano, philosopho clarissimo, multa de esse et essentia et uno diximus ».

(2) Lettera citata, presso Dukas, p. 50: « et molto son contento et allegro ricordandomi le speculatione grande et difficile materia che haviamo visto in prioribus et in posterioribus et quasi in omnibus partibus scientie naturalis et divine [= la metafisica]. Tamen aliquantulum me dolet che non potessimo stare più tempo insieme; et apprehendere tante cose in poco tempo è molto difficile.... maxime in queste difficil materia et voglendo vedere molte cose in poco tempo ».

(3) In data 12 novembre 1486 il Pico scriveva a Girolamo Benivieni che le conclusioni erano ormai salite da 700 a 900, e che se egli non vi avesse messo un freno esse sarebbero giunte a 1000. La lettera al Benivieni fu pubblicata dal Dorez, in *Giorn. stor. della letterat. ital.*, vol. XXV (1895), p. 358; v. anche Dorez-Thuasne, *op. cit.*, p. 55.

(4) È la terza delle questioni edite (v. sopra, p. 283, n. 2); a c. 133ᵇ-135ᵃ dell'edizione 1501.

(5) *De ente et uno*, in *Opera*, p. 241-310.

(6) Dukas, p. 49-50, e n. 2; p. 54.

(7) Questa ampia lettera, mista d'italiano e di latino, fu ritrovata nel cod. Par. lat. 6509, dal Dukas, che ne pubblicò numerosi estratti nelle sue *Recherches* citate, p. 48 e segg. Per la sua datazione v. Dukas, p. 46-48.

esposizione del *De substantia orbis*, manifestando inoltre la sua opinione su alcuni argomenti che non aveva potuto trattare se non superficialmente nelle conversazioni di Perugia (1). Insieme con questa lettera, egli invia quanto ha tradotto in latino dei *Primi analitici* (2), e promette di far presto seguire la traduzione di un passo di Avempace sul *De anima* (3) e un esemplare del commentario ebraico di Menachem da Recanati sul Pentateuco, replicando con espressioni di delicato disinteresse alle profferte fattegli dal Pico per il pagamento di questo volume (4). Di alcun poco posteriore a questa lettera deve essere la terza ed ultima delle questioni latine stampate, nella quale Elia espone e chiarisce l'opinione di Averroè sul problema dell' Essere e dell'Uno, su cui aveva già discusso a Perugia col Pico. Evidentemente il conte aveva espresso il desiderio di avere questa trattazione scritta, affine di servirsene per la preparazione dell'opera sua sull'argomento. Resta incerto il tempo a cui debbano ascriversi la traduzione latina di una questione di Averroè *De spermate* (5), e una piccola dissertazione manoscritta toccante varie questioncelle filosofiche di diversa natura (6); e resta pure incerto se esse furono o no compiute per Pico della Mirandola.

Questi non fu del resto il solo studioso italiano che ricorse a Elia del Medigo per averne la traduzione di opere di Averroè. Per il patrizio veneto Domenico Grimani, che fu poi cardinale di S. Marco, e che sembra essere stato egli pure uno dei discepoli d' Elia (7), questi eseguì una seconda volta la tra-

(1) Dukas, p. 51-56, 62-63.

(2) Ibid., p. 64. Questa traduzione pare ormai perduta, se pur non si tratta dei quesiti editi su cui v. sopra, p. 287.

(3) Probabilmente attraverso ad Averroè; v. Steinschneider, *Alfarabi* (*Alpharabius*), *des arabischen Philosophen Leben und Schriften*, in *Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg*, VIIe série, t. XIII, n. 4, St. Pétersbourg 1869, p. 105-107. Se questa traduzione fu eseguita, sarà andata anch'essa perduta.

(4) Presso Dukas, p. 74: « La vostra S. mi scrive del pregio. Sempre mai mi pare molto stranio come è possibile che tal parole si usa infra la V. S. et me. Io non sono homine da denari; sed tantum quero necessaria. Tamen quod no credete ch'io sono agresto, quando la vostra S. me mandarà un piccol presente, non si grande come è usa, quello acceptarò si contento come se el gran Turco me donassi un castello. E di questo non bisogna molto dilatare parole ».

(5) Nell'edizione del 1560, vol. XII, p. 218-220. Le prime e le ultime linee furono ripubblicate dallo Steinschneider, in *Hebr. Übers.*, p. 180, n. 545. Il Dukas, p. 36, n. 1, pensa, con poco fondamento a dir vero, alla possibilità che questa traduzione sia opera di Elia del Medigo il giovane.

(6) In fine del cod. Par. lat. 6508: Dukas, p. 42-43.

(7) Ciò sembra resultare dal tono della lettera di Elia al Grimani della quale parleremo nella nota seguente, specialmente all'inizio di essa, ove si ricorda avere il Grimani sottoposto all'approvazione di Elia una sua osservazione intorno all'ordine dei libri della *Metafisica*.

duzione del proemio al libro XII della *Metafisica* che già aveva compiuto per il Pico senza conservarne copia presso di sè (1). Dei suoi rapporti e delle sue conversazioni erudite col Grimani e con l'amico indivisibile di questo, Antonio Pizzamanno, abbiamo pure una testimonianza nella prefazione premessa a varie ristampe delle sue *Quaestiones*, ove si parla anche delle lezioni tenute da Girolamo Donato all'Università di Padova e degl'inviti da questo rivolti ad Elia per la composizione delle *Quaestiones* (2).

Nonostante la stima che aveva saputo acquistarsi in Italia e l'amicizia che aveva stretto con ragguardevoli personaggi italiani, Elia del Medigo non restò in Italia fino al termine della sua vita. Pochi anni dopo aver inviato al Pico la lettera di cui abbiamo discorso testè, egli era già tornato in Candia, per motivi dei quali molto si è detto, ma poco è sicuro. Si è pensato a strascichi di animosità lasciati da una decisione da lui emessa come arbitro in una disputa filosofica fra i dotti padovani; si è parlato di dissensi insorti fra lui e il rabbino di Padova Jehuda Minz, e perfino di una scomunica che in seguito a questi dissensi il Minz avrebbe lanciato contro di lui; si è supposto infine pur anche che alla sua partenza dall'Italia non fosse estranea la morte del suo protettore Pico della Mirandola (3). Quest'ultimo motivo è addirittura da escludersi, perchè il Pico, come è noto, morì il 17 novembre 1494, e quindi certamente più tardi di Elia; ma anche gli altri a lor volta sono

(1) Nel cod. Par. lat. 6508; Dukas, p. 42. La lettera accompagnatoria, diretta da Elia al Grimani, è stampata alla fine del compendio della *Meteororologia* (del quale abbiamo già parlato più sopra, p. 286), nelle prime ediz. Il Dukas, che la trovò nello stesso cod. Par. lat. 6508, la ritenne inedita (p. 43-44). V. anche *Hebr. Übers.*, p. 135, 173. Lo Steinschneider ripubblicò questa lettera, dall'ediz. 1489, in *Monatsschrift*, XXXVII, p. 185-186. Per la data della traduzione e della lettera si noti che Elia cita in quest'ultima il suo *De substantia orbis*. — Per i rapporti del Grimani con le letterature orientali v. *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 67, n. 3.

(2) Ed. Venezia 1551, c. 180ª. La prefazione col passo relativo al Grimani e al Pizzamanno dovrà essere stata composta dopo la redazione della seconda *Quaestio*, datata Venezia 1480, poichè essa ci presenta il Grimani come dottore, mentre questi conseguì la laurea solo nel 1487 (Ragnisco, *art. cit.*, p. 29). Non si potrà quindi parlare, sulla base di questo passo, di rapporti intercorsi fra Elia e il Grimani fino dal 1480, come fa il Perles, *Beiträge* citati, p. 196. — Il Ragnisco, nel suo studio *Nicoletto Vernia*, in *Atti del R. Ist. Veneto di sc. lettere ed arti*, serie VII, t. II (1890-91) p. 644, nota 2, pensa che Agostino Nifo, che fu discepolo del Vernia a Padova, possa forse alludere a Elia parlando di un recente espositore del problema dell'intelletto; ma ciò è assai incerto.

(3) Joseph Shelomò del Medigo, *op. cit.*, c. 3ᵇ; Geiger, *op. cit.*, p. XXIV-XXV; Graetz, *op. cit.*, VIII⁴, p. 244, 254-255; Dukas, *op. cit.*, p. 35; Perles, *op. cit.*, p. 198. — A proposito dei rapporti di Elia col rabbino Minz, si noti che uno dei consulti del rabbino Joseph Colon, il n.° 54, è diretto a un Elia del Medigo; non è però sicuro se si tratta del nostro Elia o di un omonimo.

assai malsicuri. Certo è che verso la fine del 1490 Elia si trovava già in Candia (1), dove continuò a professare filosofia averroistica, circondato da una quantità di scolari devoti, sì ebrei che cristiani. Però, dopo due anni o poco più, colpito da grave malattia, dovette soccombere in ancor giovane età, circondato dal compianto generale dei concittadini, i cui più ragguardevoli rappresentanti seguirono il suo feretro in segno di onore (2). Tra gli scolari che Elia ebbe in Candia è degno di nota Shaul Kohen, a richiesta del quale Elia, riprendendo un progetto già vagheggiato in passato (3), compose in lingua ebraica un opuscolo di filosofia religiosa, intitolato *Bechinath ha-Dath (L'esame della religione)* (4).

Nelle opere redatte in Italia, Elia del Medigo non si era occupato *ex professo* di filosofia religiosa (5), nè aveva avuto modo di occuparsene, specialmente perchè la sua attività di scrittore era stata pressochè interamente assorbita dai lavori compiuti per il conte della Mirandola, col quale non poteva trovarsi d'accordo nel campo religioso; ma ora che si trovava a vivere in un ambiente più ebraico, in seno alla sua comunità nativa, si sentì di nuovo attratto allo studio di quei problemi religiosi di cui già in passato aveva avuto l'intenzione di occuparsi senza poi aver agio di porre in atto questa sua intenzione; ben volentieri egli aderì pertanto alle esortazioni che il suo discepolo gli rivolgeva affinchè ponesse per iscritto le sue idee intorno alla filosofia dell'ebraismo.

A dir vero, la *Bechinath ha-Dath* è ben lungi dal presentarci un completo sistema di filosofia religiosa; in essa Elia del Medigo non fa che esporre alcuni particolari problemi e indicarne quella soluzione che a lui appare la migliore. Il primo quesito che egli si pone (vedremo poi a qual fonte egli attinga, per questo argomento e per i successivi) è quello dell'atteggiamento dell'ebraismo di fronte allo studio della filosofia; e la conclusione a cui giunge in proposito è che la re-

(1) V. sopra, n. 1 a p. 282-283.

(2) Joseph Shelomò del Medigo, *op. cit.*, c. 4ª.

(3) Alla fine della redazione ebraica della seconda questione sull'intelletto (*Monatsschrift*, XXXVII, p. 188), Elia espone esser sua intenzione comporre un'opera sul numero dei precetti e sugli apparenti contrasti fra la filosofia e la religione, soggetti che sono in rapporto con gli argomenti svolti poi nella *Bechinath ha-Dath*.

(4) Edita a Basilea 1629, in testa alla raccolta חכמה תעלומות di Shemuel Ashkenazi; ripubblicata con ampio commento da J. S. Reggio, Vienna 1833.

(5) All'infuori di qualche accenno negli scritti in lingua ebraica.

ligione ebraica, lungi dal vietar di cercare la conferma dei suoi insegnamenti nella speculazione filosofica, ne fa invece viva e ripetuta raccomandazione, pur non facendone obbligo a tutti i suoi seguaci, specialmente alla moltitudine degl' indotti; questa raccomandazione però acquista carattere di obbligatorietà per quei singoli che siano forniti della necessaria attitudine e della necessaria preparazione. Nei casi in cui i princípi filosofici si trovino in contrasto con gl' insegnamenti della religione, si dovrà seguire quest' ultima, salva la facoltà di ricorrere, ove sia possibile, a una « interpretazione » atta ad accordare la religione con la filosofia, interpretazione però che non deve esser divulgata alla « moltitudine », a coloro cioè che non siano forniti di un sufficiente grado di cultura. Certo, se la religione insegnasse alcunchè di contrario ai postulati della ragione umana, allora - e qui appare il peripatetico assuefatto al culto della ragione - non sarebbe necessario prestarvi fede; ma nell' ebraismo, egli si affretta a notare, nulla vi ha che con la ragione umana si trovi in contrasto. Ciò lo induce a ricercare quali siano le credenze fondamentali dell'ebraismo, che espone e illustra metodicamente, ma sommariamente, ad una ad una. Procedendo poi a parlare dell'esegesi biblica, si diffonde a dimostrare, per ciò che concerne la parte legislativa della Bibbia, la necessità di una tradizione che valga a darne l'esplicazione e l' interpretazione autentica; per ciò che concerne la parte non legislativa, espone la controversia che vien combattuta tra i cabbalisti e i loro avversari, sostenendo i primi che ogni parola e ogni lettera del testo biblico contengono allusioni nascoste e sensi misteriosi, e costruendo con questi elementi tutto un loro sistema, che affermano risalire a un'antichissima tradizione e che chiamano perciò col nome di Kabbala, che vale appunto « tradizione », opponendo invece gli altri, verso i quali propende l' autore, l' insussistenza di questa tradizione e la modernità delle teorie professate dai cabbalisti. Neppure è approvata da Elia, almeno come metodo ordinario d' interpretazione, l'esegesi filosofica e razionalistica della Bibbia ; essa secondo lui non deve applicarsi se non in casi eccezionali, quando cioè il testo contenga alcunchè che secondo il suo senso letterale ripugni alla ragione e debba perciò necessariamente esser inteso in senso simbolico. Da ciò egli viene indotto a parlare delle interpretazioni agadiche dei talmudisti, e a far presente al lettore come nel Talmud si

debba nettamente distinguere la materia halachica, che riveste un carattere di obbligatorietà, della materia agadica, che è opinione personale dei singoli talmudisti, senza alcun valore obbligatorio. Esamina in fine il problema dei motivi dei precetti, ricerca le vie per le quali questi motivi possono essere determinati, e discute se una volta determinatili sia lecito divulgarli, concludendo esser lecito di divulgare soltanto, e sempre con grande circospezione, quelli dai quali non siano da temersi conseguenze dannose per la coscienza e per la vita religiosa della moltitudine indotta.

Il giudizio entusiastico che di Elia del Medigo dette I. S. Reggio, il più recente editore della *Bechinath ha-Dath* (1), e che fu confermato dal Graetz nella sua classica Storia degli ebrei (2), rimanendo poi, come avviene spesso in simili casi, definitivo per i più, ha valso a circondare il nome di Elia del Medigo di una larga fama che ha forse alcunchè di eccessivo, almeno per ciò che concerne il suo valore come pensatore. A dir vero, non solo le idee che egli espone non hanno originalità - ciò il Graetz stesso è costretto a riconoscere, sebbene fuggevolmente, - ma egli non giunge neppure a dar loro un'impronta personale, non le assoggetta a un'elaborazione che costituisca il suggello peculiare del suo pensiero. Con ciò, noi non vogliamo far carico a Elia del Medigo degli elogi che gli sono stati forse esageratamente tributati, nè vogliamo esigere da lui più di quello che egli abbia intenzione di darci. Egli non ha mai la pretesa di essere un pensatore originale, nè mai presenta le sue opere come esposizione subiettiva del suo pensiero; egli non vuol essere altro che un obiettivo espositore delle opinioni altrui, uno storico della filosofia anzichè un filosofo. Nei suoi scritti latini egli suole usare, per designare il lavoro da lui compiuto, espressioni come « aggregare », o « compilare » (3), mettere assieme

---

(1) Egli giunge a dire nella prefazione che la *Bechinath ha-Dath* è degna di esser posta accanto alla *Guida* del Maimonide e ai più pregevoli libri che vanti la letteratura ebraica.

(2) Vol. VIII[4], p. 247-250. Più cauto è il Rippner, nel suo articolo *Elia de Medigo, ein jüdischer Popularphilosoph*, in *Monatsschrift*, XX (1871), p. 481-494, ma neppure con lui potremmo in tutto concordare.

(3) Nella prefaz. alle questioni edite: « mihi visum est circa has quaestiones aggregare quae peripateticorum principiis congrua viderentur » (ed. Venezia 1551, c. 130[a]); « quaestiones has compilare » (ibid.); nella prima questione: « Ista... sunt tamen aggregata ex dictis philosophi et domini commentatoris... aggregavi tamen dicta eius et ordinavi » (ed. Venezia 1501, c. 131[a]); nella seconda: « hoc est quod visum est mihi... aggregare ex dictis philosophorum fideliter recitatis » (c. 134[b]); nella terza: « hec pauca aggregavi magis declarando quam disputando » (c. 123[b]) nelle *Annotationes*: « volui hec aggregare » (c. 135[a]).

cioè quel che da altri è stato detto sull'argomento, esponendo ed esplicando per i suoi lettori, impersonalmente, le altrui concezioni. Ciò vale a chiarire il significato delle proteste, frequenti nei suoi scritti composti in Italia, nelle quali egli avverte che quanto in essi è contenuto non segue la via della religione, alla quale in primo luogo si deve credere, bensì quella dei filosofi la quale è diversa da quella della fede, ovvero, più esplicitamente ancora, dichiara che la sua concezione personale non è quella, che è venuto esponendo, dei filosofi, ma quella, ad essa non conforme, della religione ebraica (1). In altri termini egli non fa che riferire obiettivamente le teorie dei filosofi, mantenendosi ad esse estraneo; il suo scopo è semplicemente quello di farsi espositore del pensiero filosofico e di chiarirlo a chi di chiarimento abbia bisogno, non già quello di sostenere o di propugnare opinioni di cui sia personalmente convinto. Quanto poi alla *Bechinath ha-Ḍath*, Elia del Medigo è lungi dal darle l'importanza che ad essa è stata attribuita dai suoi ammiratori. Per lui essa non è che una « piccola lezione » (שעור קטן), un'esposizione dei « principi » (התחלות) relativi ai rapporti fra la religione e la filosofia e alla concezione filosofica della religione (2). Infatti, per quanto non lo dica esplicitamente se non per qualche singolo soggetto (3), egli segue anche in quest'opera il suo consueto sistema di compilare, di « aggregare »: per il problema dell'ammissibilità degli studi filosofici dal punto di vista religioso e in genere per i rapporti che corrono tra filosofia e fede, egli segue da vicino, passo passo, anche in molti minuti particolari, l'opera di argo-

(1) Nella prefaz. alle questioni: « plena tamen cognitio divinorum prophetarum est et aliorum talium qui de fide tractant, quibus maxime credendum est; philosophorum autem via alia est.... ego autem pro nunc ut imitans philosophos loquor in eorum doctrina etsi in quibusdam aliter dicendum sit » (c. 130ᵃ). Nella 2ª quest.: « si quid tamen dictum sit contrarium legi non mirum est, quod tantum intentiones philosophorum secundum fundamenta eorum dicere volui; scitur enim quod via legis, cui magis creditur, alia est a via philosophica » (c. 133ᵇ). Nelle *Annotationes*: « in istis tamen omnibus loquor ut philosophus, non aliter, via tamen legis, que firmior est, est alia » (c. 135ᵃ). Alla fine della prima questione sull'intelletto: אל יחשוב שום בעל דת מעמנו כי דעתי אשר אאמינה היא זה כי אמונתי באמת אמונת בני ישראל (*Monatsschrift*, XXXVII, p. 187). Alla fine del *De substantia orbis*: « ego non verifico totum quod est scriptum, sed quia illud quod scripsi est conveniens opinionibus philosophorum et fundamentis eorum; illud autem quod est contra fidem veram nullo modo credo afferre, sed locutus sum secundum viam eorum sicut est consuetudo exponentium » (*Hebr. Bibl.*, XXI, p. 71). Ciò corrisponde del resto a quanto Elia sostiene nella *Bechinath ha-Ḍath* (ed. Vienna, p. 7-8), che ove vi sia contrasto fra la filosofia e la religione, quest'ultima deve avere la prevalenza.

(2) Ed. Vienna, p. 79.

(3) Ad es., per gli argomenti contro l'antichità della Kabbala, di cui riparleremo.

mento analogo di Averroè, pur senza mai citarla [1]; e per ciò che è più particolarmente ebraico, come l'enumerazione delle credenze fondamentali dell'ebraismo, la dimostrazione della necessità della tradizione, e il problema dei motivi dei precetti, procede sulle tracce del Maimonide, citandolo qualche volta, ma assai più spesso valendosi liberamente delle teorie e delle concezioni di lui [2].

All'apprezzamento del Reggio e del Graetz non restò certamente estraneo un elemento soggettivo. Vivendo in un'epoca di fervide polemiche intorno al valore della Kabbala, e avendo preso nettamente una posizione di recisa contrarietà alle dottrine cabbalistiche, essi erano inconsciamente tratti a riguardare con la più viva simpatia chi come Elia del Medigo, in un'età e in un ambiente in cui queste dottrine erano in grande onore, ne era stato, o poteva sembrare esserne stato, un fermo avversario. Poteva sembrare, ho detto, perchè anche qui, se non m'inganno, vi è un errore, o almeno un'eccessività, nel giudizio tradizionale dell'atteggiamento di Elia. Egli vien rappresentato di solito come un tipico reciso oppugnatore del sistema cabbalistico, vigorosamente combattente con tutte le sue forze contro il prevalere delle dottrine della Kabbala. Ciò non è esatto. Anzi tutto, gli argomenti che nella *Bechinath ha-Dath* vengono enunciati contro la Kabbala sono ben lungi dall'essere originali, nè l'autore li dà come suoi: egli non fa che esporli in nome di altri, e, in parte almeno, vi aderisce, ma con la freddezza obiettiva dello storico, non col calore del polemista [3]. E vi ha di più: se egli non era personalmente convinto delle teorie dei cabbalisti, non disdegnava però di farsene l'espositore. Nella sua lettera che abbiamo già ricordato, egli comunica al Pico i princìpi fondamentali del sistema cabbalistico, come già avanti li aveva esposti nel rifacimento ebraico del *De substantia orbis*, e si ri-

(1) Lo ha dimostrato, non senza qualche esagerazione e qualche inesattezza d'interpretazione, A. Hübsch nel suo articolo *Elia Delmedigo's Bechinath ha-Dath, und Ibn Roschd's Façl ul-maqâl*, in *Monatsschrift*, XXXI (1882), p. 555-563, e XXXII (1883), p. 28-46. La dipendenza diretta è evidente nei numeri 1, 3, 5, 7, 13. In altri luoghi il Hübsch vede coincidenze che realmente non esistono. Inesattamente son da lui interpretati i passi di Elia riportati ai numeri 8, 9, 11, 12.

(2) Anche le considerazioni storico-letterarie svolte nell'introduzione ricordano assai da vicino l'inizio del cap. 71 della parte I della *Guida*.

(3) Ed. Vienna, p. 39 segg. Anche nell'opera citata di Joseph Shelomò del Medigo, destinata alla confutazione degli argomenti anticabbalistici addotti da Elia del Medigo nella *Bechinath ha-Dath*, si rilevano e si elogiano la sua moderazione e la sua urbanità (c. 4ª).

serva di sviluppare ulteriormente questi elementi in colloqui diretti, se mai gli sarà dato di rivedere il Pico (1). E al Pico promette d'inviare al più presto il commento cabbalistico di Menachem da Recanati sul Pentateuco (2). Del resto, nella stessa *Bechinath ha-Dath* egli dice che il sistema cabbalistico è contrastante con la fede ebraica soltanto quando s'identifichi senz'altro, come fanno alcuni cabbalisti, la Divinità con le *Sephiroth*, e che invece ove si ammetta, come altri cabbalisti ammettono, l'esistenza di una causa prima al di sopra delle *Sephiroth*, cioè l'*En Soph*, non esiste un serio contrasto; e anche per i seguaci della prima opinione egli cerca una via di accordo con la fede (3).

Se il quadro tradizionale della personalità di Elia del Medigo come filosofo e come vigoroso avversario della Kabbala non è conforme al vero, non per questo Elia cessa di essere una figura notevole. Dotato di una mente lucida e penetrante, atta alla limpida comprensione delle concezioni filosofiche e alla loro perspicua esposizione, largamente erudito nella filosofia peripatetica, Elia del Medigo potè arrecare servigi non indifferenti alla cultura dell'età sua e delle successive. Il suo barbaro latino (4) fu il tramite attraverso il quale molte opere di Averroè, di cui alcune già perdute ormai nel testo originale arabo e rimaste solo in traduzione ebraica, furono rese accessibili al mondo cristiano. Direttamente, egli contribuì in non scarsa misura a formare l'erudizione del Pico, del Grimani, di una generazione di studiosi; indirettamente, mediante le numerose ristampe delle sue traduzioni e delle sue

---

(1) Presso Dukas, p. 62-63. Secondo l'interpretazione data dal Dukas, p. 55 sgg., alla lettera di Elia, potremmo inoltre aggiungere che questi cita i libri cabbalistici come testi autorevoli per comprovare l'esistenza del primo principio assolutamente distinto dalla materia; ma dagli estratti citati dal Dukas non resulta chiaramente se i cabbalisti vengono citati da Elia per confortare la sua tesi ovvero per confutare ciò che essi dicono. — La frase poi « in isto benedicto Chabala » (p. 62) è semischerzosa.

(2) Presso Dukas, p. 65.

(3) Ed. Vienna, p. 45-46; per queste varie teorie cabbalistiche v. le note del Reggio a. l.

(4) È vero che in traduzioni di opere filosofiche dall'arabo non possiamo attenderci eleganze ciceroniane; ma il latino di Elia rasenta qualche volta il maccaronico. Eppure, il Graetz elogia la sua dimestichezza con lo stile latino (*Gesch.*; VIII^4, p. 245), e per la *Jewish Encyclopedia*, IV (1903), p. 505, il linguaggio di Elia diventa addirittura « an elegant literary latin ». Elia stesso riconosce del resto la sua poca esperienza nella lingua latina; v. l'introduzione alla traduzione del compendio della *Meteorologia*, in *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 70.

delucidazioni, valse a diffondere la conoscenza e l'influenza del pensiero di Averroè anche nelle generazioni seguenti (1).

Mentre per mezzo di Elia del Medigo il Pico aveva potuto acquistarsi una larghissima conoscenza della filosofia averroistica, non era però ancor penetrato, se non forse per brevi passi, in un altro campo del pensiero orientale nel quale pure desiderava vivamente di addentrarsi per trarne materia alla compilazione delle sue tesi: la Kabbala ebraica. Allo studio della Kabbala egli si proponeva, a quanto pare, di dedicarsi a Roma, quando era colà diretto per prepararvi le conclusioni; costretto però, come vedemmo, a interrompere il suo viaggio, chiamò presso di sè a Perugia, e poi alla Fratta, un ebreo che lo istruisse nelle dottrine cabbalistiche, nella stessa guisa come volle vicino Elia del Medigo per chiarire alcuni punti rimastigli oscuri nel sistema filosofico che da lui aveva appreso. Questo nuovo maestro ebreo, che venne probabilmente da Roma, ci appare col nome di Flavio Mitridate, nel quale sarà da vedere senza dubbio uno pseudonimo letterario (2). Da Mitridate il Pico desiderava da prima, a quanto possiamo supporre, semplicemente delle traduzioni latine di opere cabbalistiche; e infatti molte di tali traduzioni furono da lui eseguite (3); ma ben presto il Pico dovè convincersi che assai più proficua per la esatta comprensione dei non facili testi cabbalistici gli sarebbe stata la conoscenza diretta dei linguaggi originali. Infatti, lo vediamo tosto intento a studiare indefessamente sotto la guida di Mitridate l'ebraico

(1) L'attribuzione a Elia di un commento al Cantico dei Cantici (v. *Jew. Enc.*, IV, p. 507) sembra erronea.

(2) Su questo personaggio alquanto enigmatico, che qui ci si presenta col nome di Flavio Mitridate, e altre volte con quello di Raimondo Mitridate (Guglielmo Mitridate presso Berti, *Riv. contemporanea*, anno VII (1859), vol. XVI, p. 36-37, è certo diverso), non possiamo qui fermarci a lungo senza uscire dall'ambito del nostro argomento, non avendo egli, per quanto ci è noto, dimorato in Firenze. Basti qui rinviare alle opere seguenti: Gaffarel, *Codicum manuscr. cabbalisticorum quibus usus est Joannes Picus comes Mirandulanus index*, in fine al 1° vol. di Wolf, *Biblioth. hebr.*, Hamburg 1715 (rara ediz. precedente, a parte, Paris 1651); Assemani, *Catal. Vatic.*, p. 62, 155-168, 420; Berti, *l. c.*; Dukas, *op. cit.*, p. 66-74; Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, X, p. 160; XII, p. 79, 115; XXI, p. 109-115; Brüll, *Jahrbücher*, III, p. 196; VIII, p. 161-162; Perles, *Beiträge* cit., p. 178, 181, 194-196; idem, *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 219; Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 75-77; *Jewish Quarterly Review*, VIII, p. 711; Steinschneider, in *Vierteljahrschr. für Kultur und Literatur der Renaissance*, II, p. 290; idem, in *Zeitschr. für hebr. Bibl.*, III, p. 29-30, 153-154 (dove, secondo me a torto, si considera Mitridate come cristiano); *Hebr. Übers.*, p. 492, 922, 930, 985. Senza fondamento è l'identificazione, proposta dal Dukas e accettata dal Brüll, *ll. cc.*, di Mitridate con Jochanan Alemanno.

(3) V. la bibliografia citata nella nota precedente.

e il caldaico, i due idiomi in cui i libri cabbalistici sono scritti. In primo luogo rivolse la sua attenzione all'ebraico; e tanta fu la foga appassionata con cui si consacrò a questo studio, dedicandovi giorno e notte tutta la sua attività, che dopo un solo mese di studio riuscì, aiutato anche dalle sue eccezionali doti d'intelligenza, ad essere in grado di scrivere una lettera in ebraico, non ancora lodevolmente, ma almeno senza errori, come egli stesso comunicava a Marsilio Ficino, rispondendo a una lettera da lui scrittagli il dì 8 settembre 1486 (1). E poco dopo, essendo giunta all'indirizzo di Mitridate, assente, una lettera di uno sconosciuto che gli chiedeva alcune informazioni implicanti una certa familiarità con la letteratura ebraica, seppe rispondere esaurientemente in luogo di Mitridate all'ignoto interrogante, senza, si noti, aver seco i suoi libri, che già erano stati mandati a Roma (2). Dopo l'ebraico, si rivolse al caldaico, e contemporaneamente, o almeno poco dopo, anche all'arabo. Nella surricordata lettera diretta a Marsilio Ficino, che gli aveva chiesto la restituzione dell'esemplare prestatogli del Corano tradotto in latino, unito con la traduzione pure latina di un trattato di Avicenna, gli scrive fra l'altro che spera di poter presto intendere Maometto nella sua lingua, essendosi ormai, dopo un mese dedicato all'ebraico, consacrato interamente allo studio dell'arabo e del caldaico (3). E pochi giorni più tardi, il 15 ottobre, scrivendo ad Andrea della Cornia, lo informava che dopo avere appreso con molto e indefesso lavoro la lingua ebraica e quella caldaica, si era ora dedicato a vincere le difficoltà dell'arabo (4). In tal modo, egli potè accostarsi direttamente agli originali testi semitici, e trarne da sè stesso ampio materiale per la redazione delle sue conclusioni, che, come sappiamo da una sua lettera a Girolamo Benivieni, da settecento che erano poco prima, erano già salite a novecento il 12 novembre 1486 (5).

L'esito sfortunato dell'ardito tentativo intrapreso dal Pico con la proclamazione delle sue conclusioni, che invece del trionfo sperato gli valse la condanna pontificia, la fuga in Francia, e la prigionia alla quale a mala pena potè sottrarsi

(1) Per queste lettere del Ficino e del Pico v. sopra, p. 278, n. 3.
(2) Pico, *Epistolae*, in *Opera*, p. 384-386.
(3) Ibid., p. 387.
(4) Ibid., p. 377.
(5) V. sopra, p. 290, n. 3.

con un' ardita evasione (1), non lo distolse dagli studi ebraici. Amichevolmente e liberalmente invitato da Lorenzo de' Medici, per il tramite di Marsilio Ficino, a stabilirsi in Firenze (estate 1488), egli accolse riconoscente il cortese invito, ponendo la sua dimora nella villa di Querceto offertagli da Lorenzo (2), e anche in questo nuovo periodo fiorentino della sua vita continuò ad occuparsi di cose ebraiche, dedicandosi questa volta in particolar modo a un terzo campo di studi, all'esegesi biblica, e valendosi dell'opera di un altro studioso ebreo che si trovava allora in Firenze: Jochanan Alemanno. A questo nuovo maestro del Pico dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione.

Jochanan ben Izchak Alemanno, di famiglia oriunda francese, era nato probabilmente in Italia (3), fra il 1435 e il 1438 (4),

---

(1) Per tutto ciò v. Dorez-Thuasne, *op. cit.*, p. 56-101.

(2) Della Torre, *op. cit.*, p. 761. Querceto è presso Settignano.

(3) Nel capitolo 19 del suo *Chaj ha-'Olamim* dice di appartenere all'ebraismo italiano (מעם לועז), aggiungendo però che la Francia era la sua patria (צרפת ארץ מולדתו....), e che il suo cognome era « tedesco », ossia Alemanno (ובשם אשכנז שמו לעולם יכונה); cfr. Mortara, *Catal. dei mss. ebr. della bibl. della comunità israel. di Mantova*, Livorno 1878, p. 23. Nella prefazione al *Cheshek Shelomò*, pubblicata in *Rev. des ét. juiv.*, XII, p. 255-256, egli si presenta al lettore col nome di Jochanan ben Izchak da Parigi, il che fa supporre che suo padre fosse nato a Parigi e in età tenerissima fosse stato condotto dalla Francia in Italia, in seguito all'ultima espulsione degli ebrei dalla Francia, avvenuta nell'anno 1394. Ho detto in età tenerissima, perchè il nostro Jochanan nacque circa quarant'anni dopo. Quanto al cognome *Alemanno*, esso può spiegarsi supponendo che la famiglia fosse passata in Francia dalla Germania. — Per una erronea interpretazione data a un passo di Ghedalia ibn Jachia, *Shalshelèth*, ed. Venezia 1687, c. 63b, è stato asserito da alcuno (ad es., Zunz, *Ges. Schr.*, III, p. 199, e Reggio *Bikkurê ha-'Ittim*, 5589, p. 19) che Jochanan era di Costantinopoli; v. su ciò Steinschneider, presso Salfeld, *Das Hohelied bei den jüd. Erklärern des Mit-telalters*, in *Magazin für d. Wissensch. d. Judenthums*, VI (1879), p. 134, n. 2 (estr. p. 117).

(4) Per quanto più d'una volta nei suoi scritti Jochanan accenni alla sua età, non è agevole determinare l'anno in cui nacque, perchè alla composizione di ciascuna delle sue opere egli attese, come vedremo più avanti, per molti anni, talchè ci viene a mancare il punto di partenza. Il Mortara (*Catalogo ms. Mantova* cit., p. 23) lo fa nascere senz'altro nell'anno 1435, perchè nel *Chaj ha-'Olamim*, la cui introduzione ha la data del 1470, egli dice (cap. 19) di aver 35 anni. Ma basta osservare che nel 1488 il *Chaj ha-'Olamim* non era ancora finito (prefaz. al *Cheshek Shelomò*, pubbl. in *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 256), e che altri passi della stessa opera contengono date posteriori, come 1500 (cap. 9 § 4) e 1503 (ibid., nell'autografo in appendice), per riconoscere che la data del 1435 è per lo meno incerta. Per motivi analoghi, poco si può ricavare dai passi del *Cheshek Shelomò* (la cui redazione fu iniziata nel 1486 sopra un abbozzo anteriore, e nel 1492 non era ancora finita) che ci attestano aver l'autore circa cinquant'anni (ms. Steinschneider, c. 76a), e aver egli fatto certi sogni più volte fin da quarant'anni prima (ibid., c. 50b; cfr. *Hebr. Bibl.*, V, p. 28). D'altra parte, in un passo della sua *Miscellanea*, pubblicato in *He-chalus*, II (1853), p. 29, n. 1, e datato 1478, Jochanan parla dei libri che il suo tipo ideale di uomo perfetto deve studiare non prima di essere arrivato ai quarant'anni; e ciò può farci ragionevolmente supporre che quando scriveva queste parole egli doveva per lo meno aver raggiunto quest'età. Siccome per altro il citato cap. 19 del *Chaj ha-'Olamim* ci vieta di risalire al di là del 1435, potremo concludere che con ogni verisimiglianza Jochanan Alemanno nacque tra il 1435 e il 1438.

ed era stato allevato e istruito nella casa di Jechiel da Pisa, in Firenze. Nella famiglia da Pisa, che già vedemmo essere la più cospicua fra le famiglie dei prestatori ebrei di Firenze non solo, ma della Toscana tutta, e certamente una delle più cospicue d'Italia, era tradizionale il culto delle lettere e delle scienze, e scrittori e studiosi trovavano sempre nei da Pisa fautori altrettanto generosi quanto colti e intelligenti. Agli albori del quattrocento il primo dei da Pisa, Jechiel ben Mattathia, mentre dirigeva in Pisa la sua azienda bancaria che già allora aveva assunto un'importanza di prim'ordine, trovava pur sempre modo di occuparsi con competenza di letteratura e di poesia, facendosi liberale mecenate dei loro cultori. La fama di Jechiel era largamente nota anche all'infuori della sua città, e il grammatico Prophiat Duran Ephodi ebbe occasione di tessere il suo elogio in presenza del proprio discepolo Joseph ben Jehuda Zark, il quale nel 1413 volle recarsi a Pisa e porsi colà sotto la protezione di Jechiel. Questi lo accolse con la più cortese liberalità, e lo tenne presso di sè come ospite gradito per parecchi mesi, durante i quali Joseph Zark trasse più volte occasione da varie circostanze per comporre versi in onore del suo protettore, e per offrirgli in dono opere letterarie sue e d'altri (1). Il genero e successore di Jechiel, Izchak ben Menachem da Pisa, col quale la sede della famiglia e della casa bancaria passò a Firenze, fu un degno continuatore dell'attività del suocero anche nel campo intellettuale; del suo amore agli studi ci son prova i numerosi manoscritti che a lui appartennero, contenenti opere letterarie e filosofiche, storiche e scientifiche (2). Col figlio suo Jechiel che, vissuto nell'epoca di Lorenzo de' Medici, volle in certo modo essere il Lorenzo il Magnifico della comunità ebraica fiorentina, queste nobili tradizioni familiari pervennero al loro massimo splendore. Ai dolori e alle amarezze da cui la sua vita fu spesso contristata, Jechiel cercava conforto negli studi e nella conversazione coi dotti e coi letterati, a cui le sue porte erano sempre ospitalmente aperte. Largamente dotato di beni di fortuna, fornito di una vasta e solida cultura, benveduto da Lorenzo de' Medici, e legato da intima amicizia con personaggi cospicui, come Don

(1) *La famiglia da Pisa*, p. 14. Per più ampie notizie su Jechiel ben Mattathia e sugli altri da Pisa v. *La famiglia da Pisa*, passim, dove detti anche un ampio albero genealogico dei da Pisa o delle famiglie affini.

(2) Ibid., p. 20-21.

Izchak Abravanel, il sapiente consigliere del re di Portogallo e del re di Spagna, Jechiel da Pisa riuniva in sè tutte le condizioni necessarie per poter essere il mecenate ebreo del rinascimento fiorentino. E infatti, la sua casa era, a seconda di quanto ci attesta Don Izchak Abravanel, un « luogo di convegno per i sapienti » (בית ועד לחכמים). Da ogni parte egli amava di procurarsi libri di letteratura ebraica, di esegesi biblica, e di filosofia religiosa, per leggere e per meditare nelle ore che la sua vasta azienda gli lasciava libere; e anche ad Abravanel chiese che si adoperasse per fargli avere varie opere che non era agevole trovare in Italia. Così egli ricevè una volta da Abravanel il commento di David Kimchi agli Agiografi, alcuni scritti dello stesso Abravanel e altri studi esegetici di autori spagnuoli; un'altra volta Don Izchak gl'inviò gli scritti di Prophiat Duran Ephodi e di Joseph ibn Shem Tob, chiedendogli dal canto suo una copia dei commenti biblici di 'Immanuel da Roma (1). Nella casa munifica di Jechiel da Pisa, ove si trovavano riunite insieme « sapienza e grandezza » (2), Jochanan Alemanno fu amorosamente allevato e accuratamente educato e istruito (3). Egli fu così in grado, cresciuto in età, da potersi dedicare all'insegnamento, e dimorò successivamente in varie città italiane come precettore presso agiate famiglie ebree (4). Sappiamo a questo proposito che intorno al 1470 egli si trovava a Mantova, e che era accolto alla corte dei Gonzaga, dove una volta, come egli stesso ci racconta incidentalmente, udì un valentissimo musico tedesco, cieco (5). Dopo molti anni di vita randagia, e, a quanto sembra, poco felice, nonostante la stima da cui era circondato e gli onori a cui era fatto segno per la sua erudizione, nel 1488 egli giunse di nuovo a Firenze, e poco tempo dopo il suo arrivo, al principio d'autunno dello

(1) Ibid., p. 30.

(2) Prefaz. al *Cheshek Shelomò* di Jochanan Alemanno, pubbl. in *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 256: שם תורה וגדולה כמקום אחד שם רוח חכמה ובינה מרחפת ובו

(3) Ibid.: האיש (Jechiel) היורא ה' מעודי אשר קנני מנעורי וגדלני כאב בביתו ובחומותיו ורובי תורותיו. Alla sua educazione in Firenze Jochanan accenna anche più sopra, parlando appunto della città di Firenze (p. 254): נתגדלתי בגבוליה.

(4) Ibid., p. 254: והוספתי חכמה ללמד את בני הנעורים דעת ומוסר אם במו פי ואם על פי כתבי.

(5) *Sha'ar ha-Cheshek*, introduz., c. 6b. È senza dubbio quel tedesco di cui parla il Bertolotti, *Musicisti alla corte dei Gonzaga in Mantova dal secolo XV al XVIII*, Milano [1890], p. 8-9, e che era a Mantova certamente nel 1470 e forse nel 1475. Il « principe » di cui parla Jochanan è certamente Luigi III Gonzaga, e non il Pico, come è stato supposto ripetutamente (ad es. dallo Steinschneider, *Hebr. Bibl.* XXI, p. 132, e dal Perles, *Beiträge* cit., p. 191).

stesso anno 1488, tornò ad esser l'ospite della famiglia da Pisa (1), presso la quale sembra esser rimasto finchè essa continuò a dimorare in Firenze, ossia fino alla cessazione del prestito ebraico nel 1497. Certo è che da un atto degli Otto di Guardia e Balia ci è attestata ancora la sua presenza in Firenze nel 1494 (2). Per quanto il suo carattere nobilmente altero lo inducesse a evitare di ricorrere di sua iniziativa all'aiuto dei suoi protettori, e a preferire piuttosto d'impegnare nei momenti di bisogno anche i suoi libri più cari, come un documento ebraico fiorentino ci fa sapere che egli fece una volta (3), tuttavia è certo che a Firenze, sotto la protezione diretta dei da Pisa, egli potè godere di una tranquillità quale difficilmente gli era stato concesso di godere altrove, e potè dedicarsi con sufficiente serenità alla redazione delle molteplici opere che già da tempo aveva iniziate o per lo meno progettate.

Le opere di Jochanan Alemanno sono composizioni di lunga lena, vaste di disegno e di mole, e attestano nell'autore un'erudizione molteplice e mirabile, e un intelletto vigoroso e limpidamente ragionatore. A ciascuna delle sue opere egli attese per lunghi anni, con costante e assiduo lavoro di raccolta del materiale, di elaborazione, di ampliamento, di rifacimento, e dedicò spesso in pari tempo a varie di esse la sua attività, talchè gli fu possibile di citarle più volte l'una nell'altra, a vicenda.

Larga parte ha nei suoi scritti la speculazione filosofica intorno all'amore, per la quale egli si riconnette strettamente con tutto quell'indirizzo del pensiero italiano che, iniziato dal Ficino col suo commento al *Simposio* platonico, ebbe così largo svolgimento nell'estremo quattrocento e nel secolo successivo. In Jochanan Alemanno, la cui conversazione e i cui scritti esercitarono una notevole influenza sopra Giovanni Pico della Mirandola, e il cui pensiero risentì a sua volta l'influsso del pensiero italiano contemporaneo, veniamo ad avere un efficace esempio dei mutui rapporti che sogliono intercorrere tra la letteratura ebraica e quella dei singoli paesi ove essa fiorì, ren-

---

(1) Prefaz. cit. al *Cheshek Shelomò*, p. 253: ...ער בואי בשנת רמ״ח לאלף הששי אל ארץ .... היא פיורינצא המהוללה. Ibid., p. 256: בחדש תשרי רמ״ט נתארחתי לחברה בבית שם תורה וגדולה במקום אחד וכו׳ .... הוא בית הגבר וכו׳ וכו׳ כמהר״ר יחיאל ורם מפיסא ושני בניו הר״ר יצחק והר״ר שמואל יצ״ו מפיסא.

(2) *O. G.*, vol. 98, c. 12b (11 luglio 1494): « Mag.r Jochanam ».

(3) Cod. Laurenz. Plut. 88, 12, c. 7b; v. *Appendice*, documento XLVIII.

dendo impossibile di ben comprendere un autore ebreo a chi ignori il movimento letterario e filosofico dell'ambiente non ebraico che lo circondava, e facendo per converso delle opere degli scrittori ebrei altrettante utili fonti d'informazione per la conoscenza del modo di pensare e di sentire dell'età che fu loro. Per intendere Jochanan Alemanno, che fiorì negli ultimi decenni del quattrocento e al principio del cinquecento, occorre tener presente che tra il 1474 e il 1475 il Ficino compiva la redazione definitiva del suo commento al *Simposio*, che nel 1486 il Benivieni componeva la sua *Canzone d'amore* e poco dopo Giovanni Pico la commentava, che verso il 1495 l'Equicola scriveva il *Libro di natura d'amore*, che il Bembo cominciava prima del 1498 i suoi *Asolani* e li compiva verso il 1502, che nello stesso anno 1502 venivano scritti i *Dialoghi d'amore* di Leone Abravanel, e che poco dopo Francesco Cattani da Diacceto dettava il suo trattato *De amore* e Baldassar Castiglione il suo *Cortegiano*, opere tutte - per tacer d'altre minori o posteriori - con le quali Jochanan presenta numerosi punti di contatto.

Specialmente connesso col nome del Pico è tra gli scritti di Jochanan il *Cheshek Shelomò* (*L'amore di Salomone*), che egli ci presenta come un commentario al Cantico dei Cantici, ma che contiene notevolmente di più. Già nei suoi giovani anni Jochanan aveva progettato d'illustrare questo interessante poemetto biblico, e aveva posto per iscritto qualche cosa in proposito, non cessando mai in seguito, per il corso di un ventennio, di raccogliere materiale sull'argomento. Quando nel 1488 giunse a Firenze, presso a poco contemporaneamente al Pico, sentì tosto, com'egli stesso ci racconta, il desiderio vivissimo di avvicinare quest'uomo così meravigliosamente dotato d'ingegno e di sapienza, ed entrò infatti in relazione con lui. In uno dei colloqui che ebbe allora col Pico, interrogato da questo se conoscesse qualche perspicua esposizione del Cantico dei Cantici, rispose che esistevano bensì numerosi commenti di sapienti esegeti, ma che nessuno a suo parere era riuscito a penetrare l'intimo senso del sacro testo, e aggiunse che egli stesso aveva in passato composto qualche cosa su questo soggetto. Richiesto dal Pico di dargli lettura di quanto aveva scritto in proposito, aderì con piacere, e il Pico s'interessò tanto vivamente di questo primo abbozzo del lavoro esegetico di Jochanan, che esortò tosto l'autore a occuparsi con alacrità per completarlo. Non senza esitanza Jochanan si pose all'opera, nell'autunno

dello stesso anno 1488, in casa di Jechiel da Pisa e dei suoi figli, e continuò lungamente a lavorare attorno a questo suo libro, per lo meno fino al 1492 (1).

Il *Cheshek Shelomò*, conservatoci da tre manoscritti (2), e solo parzialmente pubblicato per le stampe (3), contiene, ol-

(1) Per questa genesi dell'opera vedi la prefazione, pubblicata dal Perles in *Rev. d. ét juiv.*, XII, p. 253-257, con parecchie inesattezze che talvolta rendono difficile di afferrare il senso del testo. Propongo le seguenti correzioni congetturali, che mi sembrano sicure, e che rendono il testo comprensibile: p. 253, r. 10, ככל מלבי; r. 14, מכל מדינה; p. 254, r. 11, הנרלתי; r. 18, דעת נפסדת וסוזיקה; r. 19, דעת צדק; r. 27, וכלילת; r. 29, הנפרדים; r. 40, חי העולמים; p. 255, r. 20, סדרתי סדרתי לי לפי משלי; r. 92, הבא נא; r. 29, רוחו וגוייתו; p. 256, r. 2, לאמר לי אזור; r. 12, לקחת טמני ההקדמות; r. 22, להיות תמיד; r. 33 in fine, punto fermo. Per ciò che concerne la data della composizione dell'opera, il Perles, p. 245, ritiene che essa debba ritenersi compiuta prima del 19 adar I 1490, data della morte di Jechiel da Pisa, il quale è ricordato da Jochanan come un uomo ancora in vita. Ma si osservi che questa menzione di Jechiel si trova nella prefazione, e non prova quindi niente per il resto dell'opera; mentre invece più avanti (in un passo pubblicato in *Sha'ar ha-Cheshek*, Livorno 1790, c. 56b) s'incontra il ricordo della presa di Granata, avvenuta, come è noto, nel 1492. La data d'inizio dell'opera (tishri 5249; v. sopra, p. 304 n. 1) è erroneamente fatta corrispondere al 1489 dallo Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, V, p. 28 (svista di stampa 1429), e XXI, p. 132.

(2) Un manoscritto mutilo fu già posseduto dal Reggio (*Bikkurè ha-'Ittim*, l. c.), poi dallo Schorr (*Hebr. Bibl.*, V, p. 28), e poi dallo Steinschneider (*Zunz-Jubelschrift*, p. 9, n. 46); un altro è il codice Oxford 1555 (Neubauer, *Catal.*, col. 539); un terzo, che appartenne a R. N. Rabbinowicz, si trova ora nel British Museum (*Rev. d. ét. juives*, XII, p. 244; XXIII, p. 293; Margoliouth, *Catal.*, I, p. 167-168, n. 227).

(3) Una parte relativamente abbastanza ampia dell'introduzione fu pubblicata, col titolo di *Sha'ar ha-Cheshek* (*La porta dell'amore*), da Ja'kob Baruk a Livorno 1790, in un'edizione deturpata da errori e da confusioni molteplici. Essa fu condotta sul codice che poi appartenne al Reggio, e comincia a metà di un argomento, dove ha inizio la prima pagina del codice, *mutilo in principio*. Che il codice che servì per l'edizione fosse proprio questo fu dallo Steinschneider prima congetturato (*Hebr. Bibl.*, V, p. 28), poi affermato con sicurezza (presso Kaufmann, *Die Spuren al-Batlajûsis in der jüd. Religionsphilos.*, Leipzig 1880, p. 28, n. 2), e poi dimostrato fino all'evidenza col fatto che esso reca ancora il nome di Ja'kob Baruk (*Zunz-Jubelschr.*, l. c.; *Hebr. Übers.*, p. 868, n. 825). La stampa livornese fu riprodotta tal quale in una seconda ediz. apparsa a Halberstadt [1862] (v. la recensione dello Steinschneider, in *Hebr. Bibl.*, V, p. 28-29). Il Reggio pubblicò dal suo ms. qualche estratto dell'opera nelle sue *Epistole* (אגרות ישיר), II, Vienna 1836, p. 63-64, 65-71); il Perles poi ne pubblicò dal ms. Rabbinowicz le prime pagine in *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 253-257. Il Kaufmann, *op. cit.*, p. 29, n. 1, e p. 57, n. 1, 2, 3, 4, riprodusse corretti col ms. Steinschneider alcuni passi dell'edizione; inoltre lo Steinschneider, *Alfarabi*, p. 114, n. 49, *Hebr. Bibl.*, XX, p. VI; e il Kaufmann, *op. cit.*, p. 57, n. 5, e 58, n. 1, 2, 3, dettero in luce per la prima volta dallo stesso manoscritto alcuni passi nuovi. Presso Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, p. 77, n. 1, si rinvia a un saggio del *Cheshek* che sarebbe stato pubblicato in *Magazin*, VII, p. 166-169; ma è un errore. Nel luogo citato del *Magazin für die Wissensch. des Judenth.* non si trova niente sull'argomento. Nel volume VI (1879), alle pagine indicate, si trova un saggio di commento al Cantico dei Cantici, ma non di Jochanan Alemanno, bensì di Shemaria di Creta.

tre al vero e proprio commentario al Cantico dei Cantici, un'assai vasta parte introduttiva, che occupa circa i tre settimi dell'opera. In questa parte introduttiva, dopo una breve prefazione destinata ad esporre la genesi dell'opera quale l'abbiamo testè riferita, ci si presenta un'estesa sezione, che col titolo speciale di *Shir ha-Ma'aloth li-Shelomò* (nel senso di *Cantico dei pregi di Salomone*; cfr. Ps. 127, 1) parla diffusamente di tutte le doti intellettuali e di tutte le virtù morali che avrebbero adornato il re Salomone, il presunto autore del Cantico dei Cantici, e descrive la sua sapienza mirabile in ogni disciplina, facendo di lui il tipo ideale della perfezione umana. L'autore ordina e classifica, con numerose divisioni e suddivisioni, i varii pregi intellettuali ed etici di cui l'uomo può essere adornato (1), e mostra come ciascuno di essi si ritrovasse nel re Salomone. A questo intento egli attinge non solo alla Bibbia, che con la libertà della sua esegesi trae facilmente a quel significato che desidera di riscontrarvi, non solo all'ampio materiale leggendario sparso nella letteratura talmudica, ma anche, e largamente, alla letteratura araba, naturalmente attraverso le traduzioni ebraiche (2). È noto come presso gli arabi le leggende intorno alla sapienza di Salomone e ai casi della sua vita figurino fra i temi prediletti (3). Tutto questo materiale è ampiamente posto a contribuzione da Jochanan, che si mostra informato di tutto quanto è stato scritto intorno al suo eroe, e che tutte queste notizie, in gran parte leggendarie e fantastiche, racchiude in una cornice filosofica, ricca di erudizione e tale da attestare nell'autore una notevole padronanza della letteratura filosofica greca, araba, ed ebraica. Dopo il *Cantico dei pregi di Salomone*, l'autore si diffonde largamente a parlare del contenuto del Cantico dei Cantici, del suo carattere, della sua forma, del suo significato. Per lui è invero fuor di dubbio che la *lettera* del poemetto biblico si riferisce solamente all'amore terreno; ma egli è altrettanto sicuro che questa trattazione dell'amore terreno è compiuta dall'autore unicamente con intento simbolico. Troppo sensuale per poter essere inteso come pittura di un amore puro e nobile quale

(1) Questa classificazione è assai poco appariscente nell'edizione, per le continue inesattezze nella disposizione tipografica.

(2) In minori proporzioni si vale anche di opere composte originariamente in altre lingue; così, ad esempio, ricava materiale da Apollonio di Tiana.

(3) V. l'ampia bibliografia citata da Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 985-986.

soltanto potrebbe trovar luogo nel canone dei libri sacri, troppo oscuro e involuto d'altra parte per poter esser ritenuto una poesia originariamente erotica di Salomone introdotta poi tra i libri biblici da chi la interpretò allegoricamente, il Cantico dei Cantici non può non essere stato composto fin dall'inizio con intento simbolico, e precisamente per trattare dell'amore col quale l'anima umana, simboleggiata nella Sulamita, anela a congiungersi con Dio, rappresentato dallo sposo del poemetto biblico. Opportunamente l'autore del Cantico dei Cantici ha adottato l'amore terreno come simbolo dell'amor divino, essendo quello ben noto e facilmente comprensibile alla comune degli uomini, analogo d'altra parte per sua natura, e in tutte le sue parti perfettamente rispondente, a ciò che con esso si è voluto simboleggiare, e, ciò che più importa, preparazione e predisposizione necessaria per chi all'amor divino voglia assurgere. Indirizzare l'uomo a questo amor divino, alla unione della sua anima con Dio: ecco lo scopo del Cantico dei Cantici. Questa unione dell'anima umana con la divinità poggia contemporaneamente, secondo Jochanan Alemanno, sull'elevazione intellettuale e sull'elevazione etica; la perfezione morale e intellettuale che egli ha mostrato esistere nel re Salomone altro non fu per Salomone e non è per Jochanan se non la compiuta preparazione alla pienezza dell'amor divino.

Il commento al Cantico dei Cantici che segue a questa parte introduttiva non è che l'applicazione e lo svolgimento delle concezioni in essa esposte. Jochanan esplica da prima il senso letterale del testo biblico, e quindi ne illustra il valore simbolico secondo i princípi messi in chiaro nell'introduzione, anche qui con vasta ampiezza di disegno e di trattazione, e con larghe digressioni che mostrano pur esse la sicura e svariata dottrina da lui posseduta.

Lungo tempo (1) attese pure Jochanan Alemanno al suo commentario filosofico al Pentateuco, intitolato *'Enê ha-'Eda*, (*Gli occhi della congrega*). Esso ci è giunto soltanto frammentario, in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Parigi che contiene la parte relativa a Genesi 1—5 (più esattamente

(1) Ciò risulta dall'espressione usata dall'autore nell'introduzione all'opera, parzialmente pubblicata dal Perles in *Revue des études juives*, XII, p. 257: כל ימי צבאי (a proposito del progetto e della preparazione del libro); cfr. inoltre anche le citazioni vicendevoli fra quest'opera e le altre dello stesso autore, delle quali già parlammo più sopra.

fino a 5, 31) (1), e in un manoscritto Rabbinowicz che oltre al commento ai primi capitoli della Genesi contiene anche una larga introduzione (2), conservataci pure da un altro codice parigino (3). All' infuori di brevissimi estratti dell' introduzione (4) l'opera è tuttora inedita. Certamente, l'autore aveva in animo di commentare tutto il Pentateuco: l'introduzione infatti, nella quale egli tocca molteplici problemi di esegesi e di filosofia religiosa, tra cui alcuni di quelli che abbiam visto discussi da Elia del Medigo nella sua *Bechinath ha-Dath*, si propone anche delle questioni concernenti passi contenuti nei libri posteriori alla Genesi (5), e tra i rinvii al *'Enê ha-'Eda* che s'incontrano nelle altre opere di Jochanan alcuni ve ne sono che pure si riferiscono a luoghi biblici posteriori a quelli illustrati nei manoscritti surriferiti (6). Non possiamo però determinare se il commentario sia andato in parte perduto ovvero se l'autore lo lasciasse incompleto; i rinvii di cui abbiamo fatto parola possono essere intesi anche come relativi a ciò che Jochanan aveva intenzione di scrivere. L' indirizzo esegetico è lo stesso del *Cheshek Shelomò*. Per ciascun paragrafo del testo Jochanan espone prima il significato letterale, premettendo ove occorra la spiegazione dei vocaboli meno comuni e la soluzione dei dubbi e delle difficoltà che nel paragrafo stesso egli crede di rilevare, e quindi espone il significato simbolico, mostrando poi il rapporto che passa tra questi due significati. Il senso letterale non è per lui se non un substrato di quello simbolico, alla cui ricerca principalmente egli si consacra, riconnettendosi così alla scuola dell'esegesi filosofica, non senza una considerevole mistione di elementi cabbalistici.

L'opera principale di Jochanan Alemanno è il *Chaj ha-'Ola-*

---

(1) *Catal.*, p. 35, n. 270. Questo codice, dietro mia richiesta, è stato gentilmente esaminato per me dal sig. M. Schwab di Parigi, che me ne ha favorito alcuni estratti e copiose indicazioni; di tutto gli porgo le più vive grazie.

(2) Perles, *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 244.

(3) Cod. 949. Che il פתח דברי in esso contenuto sia l'introduzione all'opera di Jochanan è una congettura dello Steinschneider (*Hebr. Bibl.*, XXI, p. 35, 181 cfr. V, p. 28), che mi è stata confermata dal sig. Schwab.

(4) Pubblicati dal Perles, *Rev. d. ét. juiv.* XII, p. 257.

(5) Ad esempio, il problema dei motivi dei precetti.

(6) Ad esempio, *Sha'ar ha-Cheshek*, ed. Livorno 1790, c. 27b. Inoltre egli designa esplicitamente l' opera come un « commentario al Pentateuco » (בפירושנו לתורה, *Cheshek Shelomò*, ms. Steinschneider, c. 50b). — Erroneamente quindi Ja'kob Baruk (*Sha'ar ha-Cheshek*, ed. cit., introd., c. 8b) e il Perles, p. 244, 247, parlano di un commentario al racconto biblico della creazione.

mim (1), ossia *L'immortale*, a cui egli lavorò dal 1470 al 1503 per lo meno. Il *Chaj ha-'Olamim* si ricongiunge per il suo argomento al *Cheshek Shelomò*, col quale presenta numerosi punti di contatto. Sebbene la forma esteriore delle due opere sia profondamente diversa, essendo l'una un commentario sopra un libro biblico e l'altra un trattato organico e indipendente, tuttavia esse s'ispirano entrambe allo stesso ordine d'idee. Il *Cheshek Shelomò* non è altro, in certo modo, se non l'applicazione concreta, a Salomone e al Cantico dei Cantici, delle teorie sviluppate nel *Chaj ha-'Olamim*. Oggetto di questo trattato, che all'infuori di tenuissimi e pressochè insignificanti frammenti è tutto inedito (2), è quello, come l'autore ci fa sapere, di esporre come l'uomo possa assurgere alla suprema beatitudine, consistente nell'unione dell'anima con la divinità; esso ci rappresenta il tipo ideale dell'uomo, perfetto di sapienza e perfetto di virtù, adornato cioè di ogni più alto pregio sì intellettuale che etico, dotto in tutte le scienze, fornito di tutte le più nobili doti morali, ma di ciò ancora non pago, bensì inalzantesi mercè questa sua mirabile preparazione fino alla unione con Dio, mèta dell'amor divino (3).

Nell'ampia introduzione l'autore espone come sia riprovevole tener limitato il possesso della scienza a pochi privi-

(1) Il titolo di quest'opera è dato dallo Zunz (*Gesamm. Schriften*, III, p. 189), nella forma חיי עולמים; il Mortara, *op. cit.*, p. 28, ha la prima volta חיי עולם e poi חיי העולמים. Lo Steinschneider rilevò (*Hebr. Bibl.*, XXI, p. 35; cfr. *Alfarabi*, p. 244, 249, *Polemische u. apol. Liter.*, p. 379, e Salfeld, art. citato, p. 188, n. 1), che il ms. Schönblum ha sempre חי העולמים e che questa deve essere la grafia giusta. Posso aggiungere che anche il ms. mantovano ha la stessa grafia. Essa è costante del resto nelle citazioni contenute nel *Cheshek Shelomò*, anche nelle edizioni. La lettura è secondo lo Steinschneider, ibid., p. 181-182, *Chê ha-'Olamim*; ma credo preferibile di leggere *Chaj*, forma che, nonostante Dan. 12, 7, Jochanan avrà tolto dalla liturgia (ישחבח', secondo la lettura usata in Italia; cfr. Azulai, *Kesher Guddal*, a. l.).

(2) L'autografo si trova a Mantova, nella biblioteca della Comunità Israelitica, ora Società Israelitica (Mortara, *op. cit.*, p. 22-29, ove vien data un'esposizione alquanto confusa del contenuto dell'opera). Questo ms. fu da me invano richiesto in prestito alla Presidenza della Società Israelitica di Mantova; il prof. Isaja Levi, rabbino maggiore, dietro mia domanda me ne ha favorito con molta gentilezza, della quale gli sono riconoscentissimo, ampi estratti e copiose informazioni. Inoltre mi sono procurato la fotografia di alcune pagine del codice. — Un altro manoscritto fece parte della raccolta Ghirondi-Schönblum (*Catal.*, p. 1), e poi passò in proprietà dello Steinschneider (*Hebr. Bibl.*, XXI, p. 180). — Estratti pubblicati: Steinschneider, *Alfarabi*, p. 249; Mortara, *op. cit.*, p. 28; Kaufmann, *op. cit.*, p. 59, n. 1 e 2. — V. *Appendice*, n.° LXXVI.

(3) V. quel che dice lo stesso Jochanan nella prefazione al *Cheshek* pubblicata in *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 256.

legiati, e come essa debba invece esser divulgata e diffusa quanto più sia possibile. Certo, il metodo di esposizione e di insegnamento delle verità scientifiche non potrà esser lo stesso per tutti gli uomini; anzi si potranno distinguere due sistemi didattici, l'uno per la moltitudine degl'indotti, priva di attitudini alla indagine originale, e perciò docile al principio di autorità, l'altro per quei singoli che siano dotati di cultura e d'intelligenza. Il primo dovrà necessariamente aver carattere apodittico e constare di enunciazioni semplici e chiaramente perspicue; l'altro invece, a voler che possa convincere chi sia abituato al ragionamento indipendente, dovrà consistere nell'accurata ed efficace dimostrazione di ogni singola verità con argomenti esaurienti e atti a persuadere e a dissipare ogni dubbio. Ambedue questi sistemi l'autore si propone di seguire nella sua opera, introducendo a parlare su ciascun argomento due personaggi fittizi, di cui il primo (מליץ יושר על לשונו, «colui che espone con la sua lingua ciò che è giusto.») fa del soggetto una breve e piana e limpida enunciazione, e l'altro (רובר אמת בלבבו, «colui che parla verità col suo intelletto»), ne fa seguire tosto la dimostrazione ampia e ragionata. Quasi tutta l'opera ha pertanto in certo modo un carattere dialogico, in quanto che interloquiscono alternativamente i due personaggi di cui l'autore ha fatto gl'interpreti delle sue concezioni.

La vita dell'uomo ideale che l'autore vuol presentare ai suoi lettori è da lui perseguita fino dai primissimi inizi. Dovendo la perfezione morale e intellettuale avere il suo substrato nella più completa perfezione fisica, egli si occupa partitamente di tutti i periodi dell'esistenza del suo uomo ideale, dalla concezione e dalla formazione del feto nell'alvo materno, attraverso tutte le età successive, fino alla maturità, ed espone per ciascun periodo quale debba essere la preparazione atta a dar modo di conseguire la perfezione nell'età matura, dai doveri dei genitori relativi alla concezione, dai doveri della madre concernenti l'allattamento, fino all'attività che deve essere svolta dall'uomo stesso nella pienezza della sua virilità.

Foggiatasi così la persona fisica del suo tipo ideale d'uomo, l'autore, procedendo alla parte fondamentale dell'opera, passa a delinearne l'attività spirituale, che distingue in cinque categorie, o cinque «mondi», com'egli li chiama: il mondo dell'abitudine, il mondo dell'immaginazione, il mondo del pensiero, il mondo del sensibile, il mondo del discernimento. Sotto que-

ste varie categorie egli ha modo di esporre largamente tutti gli aspetti della vita etica e della vita intellettuale del suo eroe, tutte le norme che ne regolano la condotta, tutte le attitudini e tutte le scienze che egli compiutamente possiede. In tal guisa, l'opera diventa quasi un' enciclopedia della più svariata dottrina, esposta e svolta dall' autore con la sua consueta erudizione solida e molteplice. Ma il culmine della perfezione, lo scopo supremo a cui tende l' uomo ideale, è al di sopra di tutto questo; il più alto perfezionamento etico e il possesso più pieno di ogni sapienza umana non sono fine a sè stessi, ma sono soltanto gradini che valgono a far salire alla vicinanza di Dio, sono soltanto la preparazione al perfetto amor divino, al congiungimento con Dio, e alla conseguente beatitudine, alla immortalità. Tale è il pensiero dominante dell' opera, che da esso trae appunto il suo titolo di *Chaj ha-'Olamim*, *L'immortale*.

Oltre a queste opere compiute secondo un piano sistematico e prestabilito, abbiamo di Jochanan Alemanno un ampio volume di *Miscellanea*, il cui manoscritto autografo è ora conservato nella Biblioteca Bodleiana (1). In esso egli soleva notare volta a volta ciò che più lo interessava nelle sue molteplici letture, trascrivendo, compendiando, o traducendo, ovvero vi annotava provvisoriamente quei suoi pensieri che gli premeva fissare sulla carta; tutto ciò in vista specialmente delle opere che aveva in animo di comporre o alle quali stava lavorando. Sprovvisto di beni di fortuna e posto pertanto nell' impossibilità di formarsi un'ampia biblioteca, egli riusciva così a procurarsi il modo di utilizzare durevolmente anche quei libri che gli capitavano fra mano per breve tempo, trascrivendone ciò che aveva per lui maggiore importanza in questo volume miscellaneo, che veniva in tal guisa a tener per lui il luogo di un' intera biblioteca. È ovvio immaginare come il contenuto del volume debba essere oltremodo svariato e interessante, per quanto in gran parte sia già stato utilizzato nelle opere surricordate. Fra l'altro, esso contiene estratti di opere filosofiche, sì ebraiche che arabe o greche in traduzione ebraica, estratti

(1) Neubauer, *Catal.*, col. 771, n. 2234. È indicato di solito col titolo di ליקוטים, datogli dal possessore Abraham Joseph Shelomò Graziano (secolo XVII) (ליקוטי ר' יוחנן אלימנו בקבלה ופילוסופיא וחידושים שונים). Abraham Jagel (secolo XVI) lo designa col nome di ילקוטים (*Kerem Chemed*, II, p. 44, 48). Più tardi appartenne al Reggio.

di opere arabe, pure tradotte in ebraico, concernenti il re Salomone, altri appunti varii di materiali utili per la preparazione del *Cheshek Shelomò*, notizie su paesi lontani apprese direttamente o indirettamente da viaggiatori, estratti di diarii, un vasto programma di studi graduato secondo le varie età dello studioso, e così via dicendo. Dalle date che qua e là sono apposte ad alcuni degli appunti contenuti nel volume resulta che Jochanan aveva già cominciato a lavorarvi per lo meno nel 1478, e che vi lavorava ancora nel 1504 (1).

È assai probabile, per quanto non posea dirsi sicuro, che debbano attribuirsi a Jochanan Alemanno alcune annotazioni marginali al *Chaj ben Joktan*, l'epistola di Abu Bekr ibn Tofeil tradotta in ebraico da un anonimo, che molto frequentemente egli ama citare nelle sue opere, e della quale un documento fiorentino ci attesta aver egli posseduto personalmente un esemplare (2). Le annotazioni si trovano in un codice monacense del *Chaj ben Joktan* (3), che non può identificarsi con quello che vien menzionato dal documento fiorentino, essendo stato scritto nel 1551, ma può esserne una copia, diretta o indiretta.

Johanan cita qualche volta una sua opera dal titolo *Hameasseph* (4), che potrebbe essere tutt'una, se questo titolo deve intendersi come *Il raccoglitore* (5), con la *Miscellanea* sopra ricordata; ove per contro questa identificazione non corrispondesse a realtà, dovrebbe trattarsi di un'opera ormai perduta o per lo meno non ritrovata fino ad oggi. Un altro libro suo,

(1) La data del 1478 si trova in due estratti pubblicati dallo Schorr, in *He-chaluz*, II, p. 23, n. 1, e VII, p. 107, nota; quella del 1504 si trova in una notizia al principio della *Miscellanea* (Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 131). Altri estratti furono pubblicati dal Reggio in *Kerem Chemed*, II, p. 44-53 (attraverso la citazione di Abraham Jagel, e in modo che non appare ben chiara la delimitazione esatta di ciò che è tolto da Jochanan), e dal Kaufmann, *op. cit.*, p. 60, n. 2.

(2) *Appendice*, documento XLVIII.

(3) Steinschneider, *Die hebr. HSS.... in München*, 2ª ediz., p. 40, n. 59; *Alfarabi*, p. 249; *Hebr. Übers.*, p. 365. Lo Steinschneider propone solo dubitativamente l'attribuzione a Jochanan, ma noi che sappiamo aver egli posseduto personalmente un ms. del *Chaj ben Joktan*, non possiamo non ritenere molto probabile che egli fosse venuto annotandoselo nelle sue letture. Cfr. anche il parallelo fra una di queste annotazioni e un passo del *Chaj ha-Olamim* rilevato presso Steinschneider, *Alfarabi*, p. 249.

(4) Ad esempio, a c. 5 del ms. mantovano.

(5) Potrebbe significare anche *La retroguardia*; ma, nonostante che nel passo citato nella nota precedente si abbia proprio מאסף לכל המחנות, la frase stessa di Num. 10, 25, credo preferibile l'interpretazione data nel testo; cfr. anche una notizia a c. 1ª del medesimo manoscritto mantovano, che suona: חובר ומאסף לכל המחנות חדשות גם ישנות

che egli designa con la frase זה כל האדם (*Questo è tutto l'uomo*), o dovrà essere identificato, come è possibile, col *Chaj ha-'Olamim* (1), ovvero dovrà considerarsi anch'esso introvabile. Nè è da escludersi che Jochanan abbia composto ancora un altro scritto non pervenuto fino a noi, intitolato *Pekach-koach* (*Liberazione?* cfr. Is. 61, 1) (2). Erroneamente invece gli è stata attribuita (3) la paternità di uno scritto di magia, *Melekheth muskeleth* (*Arte intellettuale*), che in realtà egli cita soltanto, e che è invece, come del resto egli dice esplicitamente, la traduzione ebraica di un'opera di Apollonio di Tiana (4).

La fortuna di Jochanan Alemanno presso i posteri è stata d'assai inferiore a quanto egli avrebbe meritato. I suoi scritti sono rimasti pressochè completamente inediti, e l'unica pubblicazione un po' ampia, per quanto anch'essa parziale, di cose sue è così deturpata nelle due successive edizioni da errori e da confusioni d'ogni sorta, che è da dubitarsi se essa costituisca per gli editori un titolo di benemerenza verso di lui. Il giudizio poi che delle sue opere dà il Graetz, il quale tutt'al più avrà gettato uno sguardo sommario su queste malaugurate edizioni, è oltremodo aspro, e si limita a poche parole sprezzanti (5). Coloro però che hanno potuto leggere, almeno in parte, i suoi scritti, e ne hanno rilevato qualche particolarità in pubblicazioni erudite (6) - una trattazione d'insieme non si aveva finora - esprimono un giudizio assai più favorevole, per quanto non abbiano potuto ben comprendere il suo pensiero, avendo trascurato di metterlo in rapporto col movimento filosofico contemporaneo.

Se anche al nostro gusto moderno un così molteplice sfoggio di erudizione quale quello che ci si presenta nelle opere di Jochanan può esser poco gradito, graditissimo doveva essere invece ai lettori del tempo suo. Nell'epoca in cui tanto piacque la farraginosa dottrina di cui è infarcito il *Libro di natura*

---

(1) Il contenuto del *Chaj ha-'Olamim* si presterebbe a questa identificazione; si noti anche l'inizio della trattazione dalla vita fisica dell'uomo ideale: זה ספר תולדות אדם ישר וכו'.

(2) *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 181. È però possibile forse di leggere פתח רבוי, allusione al *'Enè ha-'Eda*, che comincia con queste parole.

(3) Margoliouth, *Cat. Brit. Mus.*, I, p. 168.

(4) Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 848. — Pure erroneamente è attribuita dal Benjakob (*Ozar ha-Sepharim*, p. 495, n. 1116) a Jochanan la paternità del פרי מגדים di Abraham Jagel.

(5) *Gesch.*, VIII^4, p. 246, n. 1.

(6) Reggio, Mortara, Perles, Steinschneider, Salfeld, Kaufmann, Vogelstein-Rieger, *ll. cc.*

d'amore dell'Equicola, che è forse fra i trattatisti d'amore quello che con Jochanan ha maggiore affinità d'atteggiamento, doveva pur piacere l'erudizione forse altrettanto farraginosa ma anche altrettanto vasta e molteplice che appare negli scritti di Jochanan Alemanno. Egli si mostra versato nelle più svariate correnti filosofiche, greche e arabe e ebraiche, non esclusa la Kabbala nei suoi migliori rappresentanti – appunto la parte che egli accorda alla Kabbala nei suoi scritti vale a spiegare il dispregio che ha per lui il Graetz, – e all'erudizione filosofica e naturalistica unisce una sicura conoscenza della letteratura biblica, della vastissima letteratura talmudica e midrashica, e della ricca letteratura esegetica ebraica, senza trascurar neppure la letteratura latina, classica e medioevale. Ed è interessante rilevare come nella quantità sorprendente di opere che egli vien continuamente citando siano numerosi i libri rari o scarsamente diffusi, il che costituisce una prova di più della sua erudizione non comune (1).

Pari alla vastità della dottrina era in Jochanan Alemanno il vigore dell'intelletto, formatosi con sì ampie e ricche letture; lo spirito di osservazione era in lui acutissimo, e notevole la limpidezza dell'esposizione, nonostante lo stile ricercato e pesante. Il giudizio che Jochanan, da poco giunto in Firenze, dà di Lorenzo il Magnifico, del suo carattere, e dei metodi con cui esercitava la signoria, è mirabile per l'acutezza dell'osservazione, per il vigore della sintesi, e per l'esattezza della valutazione in tutti i suoi particolari (2). E lo stesso si dica dell'ampia esposizione che egli fa delle peculiarità dell'indole dei fiorentini e del loro reggimento politico, rivelando qualità finissime di osservatore e di psicologo (3).

---

(1) La lista delle opere da lui citate sarebbe interminabile. Lo Steinschneider ne aveva iniziata la compilazione, ma ne dà solo un saggio parziale in *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 132. Anch'io ho raccolto molto materiale in proposito, ma per ragioni di spazio debbo astenermi dall'entrar qui in particolari. Mi limiterò a rinviare ancora a Perles, *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 248, fine, e note 2 e 3; a Kaufmann, *op. cit.*, p. 28-29, 56-60; a Neubauer, *Cat. Bodl.*, col. 771; a Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, V, p. 28; *Alfarabi*, p. 64, 84, 131, 244, 249; *Hebr. Übers.*, p. 5, n. 36; p. 12, n. 84; p. 161, n. 398; p. 205, n. 712; p. 265, n. 1120; p. 277, n. 9; p. 303, n. 338; p. 865, n. 799; p. 867, n. 822; p. 863, n. 828-828, p. 466, n. 29; p. 921-922, n. 109; p. 936, n. 225 (luoghi in gran parte non registrati nell'indice s. v. Jochanan Alemanno).

(2) Nella prefazione al *Cheshek Shelomò*, pubbl. in *Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 253.

(3) Ibid., p. 253-255.

Pensatore originale Jochanan Alemanno non fu. Figlio anche in questo del tempo suo, egli fu sostanzialmente un erudito, largamente eclettico nelle sue vedute. Se si ricercasse un indirizzo determinato del suo pensiero attraverso lo svariato contenuto delle sue opere voluminose, difficilmente si riuscirebbe a trovarlo; si troverebbe piuttosto una quantità di elementi eterogenei coesistenti in pari tempo e mal fusi fra loro. Aristotelismo, platonimo, neoplatonismo, Aggada talmudica, Kabbala, tutto gli fornisce elementi per la tessitura delle sue opere, simili ad arazzi variopinti in cui i singoli colori non si riducono a unità organica, ma, pur restando distinti l'uno dall'altro, possono tuttavia, e più potevano allora, interessare e allettare per la loro molteplice varietà e per la loro ridondante ricchezza.

Tale fu Jochanan Alemanno, del quale Pico della Mirandola fu discepolo in Firenze. In che cosa consistesse precisamente l'insegnamento impartito da Jochanan al Pico non sarebbe agevole determinare. Il nipote del Pico, Giovan Francesco, si limita a informarci che suo zio ebbe in « Jocana » un maestro di ebraico (1). Probabilmente, al Pico che già era versato nella filosofia arabo-ebraica, che nella lingua ebraica si era già sufficientemente istruito, che si era addentrato nelle speculazioni della Kabbala, Jochanan sarà stato di guida specialmente nell'esegesi biblica, nella quale egli possedeva una sicura competenza, e alla quale vediamo il Pico dedicarsi in particolar modo durante questa sua dimora in Firenze. Ma, se l'esegesi biblica fu in particolar modo la disciplina per la quale il Pico ricorse all'insegnamento di Jochanan, senza dubbio anche negli altri campi degli studi ebraici e del pensiero ebraico Jochanan avrà avuto occasione di porgergli il valido ausilio della sua vasta e multiforme erudizione.

Del resto, Elia del Medigo, Mitridate, e Jochanan Alemanno non furono i soli ebrei coi quali il conte della Mirandola ebbe rapporti per ragioni di studio. A Firenze stessa, egli teneva presso di sè, per fargli compiere traduzioni dall'ebraico, un giovane ebreo, Clemente, che poi, indotto da lui e a quanto pare da Girolamo Savonarola ad abbracciare il cristianesimo,

(1) Giov. Franc. Pico, *Epistolae*, in *Opera*. Basilea 1573, p. 1371. Giovan Francesco ricorda qui di aver avuto per maestro d'ebraico un Isacio ebreo, figlio di quel Jocana che era stato maestro di suo zio. Del figlio Izchak il nostro Jochanan fa menzione nell'introduz. al *'Enê ha-Eda* (*Rev. d. ét. juiv.*, XII, p. 257).

indossò l'abito monacale e si ritirò nel convento di S. Marco (1). Ancora a Firenze, vedemmo come due ebrei sostenessero in casa sua dispute filosofico-religiose con l'ebreo convertito Guglielmo Raimondo di Moncada. Di questi due ebrei, l'uno era Elia del Medigo, l'altro un medico Abraham, che non potendo essere identificato, come è stato proposto (2), nè con Abraham Farissol, per i motivi che vedremo più avanti, nè con Abraham Conat nè con Abraham de Balmes i quali, per quanto sappiamo, non si trovarono mai in Firenze, potrà forse esser ritenuto tutt'uno con quell'Abramo di Moise da Prato, medico, che fu certamente a Firenze dal 1477 al 1489 per lo meno (3). Un Dattilo ebreo, che secondo il Widmannstadt, suo scolaro a Torino verso il 1527, sarebbe stato addirittura egli pure maestro del Pico (4), fu certamente in relazione con quest'ultimo, il quale si vantò d'averlo indotto a riconoscere la giustezza delle credenze cristiane intorno alla Trinità (5). E nel 1492, a Ferrara, infor-

---

(1) La conversione avvenuta, per opera del Pico, di un giovane ebreo che egli teneva presso di sè per fargli compiere traduzioni di opere ebraiche, viene riferita in una lettera di Lorenzo il Magnifico a Giovanni Lanfredini, datata 11 agosto 1489 (presso Fabroni, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, Pisa 1784, II, p. 293, con data erronea 1492). In altre fonti (v. Manni, *op. cit.*, p. 92) troviamo la menzione di un Clemente ebreo maestro del Pico che sarebbe stato convertito al cristianesimo dal Savonarola. Con ogni verisimiglianza si tratterà della stessa persona, alla cui conversione avranno contribuito tanto il Savonarola quanto il Pico; Lorenzo de' Medici tiene a rilevare specialmente il merito del Pico, che vuol difendere dalla taccia d'eretico. Sarà senza dubbio lo stesso anche quell'ebreo maestro di Pico della Mirandola che col nome di *Blemet* o *Blemmet* è ricordato dallo pseudo-Burlamacchi, *Vita del P. F. Gir. Savonarola*, Lucca 1561, p. 89, Venezia 1829, p. 95, dal P. Marchese, *Scritti*, Firenze 1855, p. 141, e dal Villari, *Storia di Girolamo Savonarola*, ed. Firenze 1910, I, p. 367, e che, convertitosi al cristianesimo, sarebbe entrato nel convento di S. Marco. La forma *blemet* o *blemmet* è evidentemente una falsa lezione di *Clemēs*.

(2) Perles, *Rev. d. ét. juives*, XII, p. 251-252.

(3) V. sopra, p. 184.

(4) V. i passi del Widmannstadt riportati dal Perles, *Beitr.* cit., p. 181, 185, 188.

(5) Pico, *Opera*, ed. cit., p. 124, 380. Il Perles, *Beiträge*, p. 191-193, sostiene l'identità di questo Dattilo con Jochanan Alemanno; ma, nonostante la larga erudizione da lui spiegata per confortare la sua tesi, questa appare inaccettabile: Dattilo deve essere certamente un Joab (v. sopra, p. 237-238, e Zunz, *Ges. Schriften*, III, p. 176), difficilmente identificabile per la straordinaria frequenza di questo nome presso gli ebrei italiani. Sono pure insostenibili tanto l'identificazione proposta dal Graetz, *Gesch.*, IX^{a}, p. 166, n. 1, con Joseph Chiquitilla, quanto quella proposta dal Brüll, *Jahrbücher*. cit., VIII, p. 171, con Menachem Tamar. Cfr. anche Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XIX, p. 51, n. 1, e XXI, p. 111, n. 2. Il Perles, *Beiträge*, p. 193, pensa pure che sia possibile identificare col suo Dattilo = Jochanan Alemanno anche il traduttore Vitalis Dactylomelos (cod. Par. lat. anc. fonds 6507), che invece sarà certamente un Jechiel (v. sopra, p. 237); cfr. *Hebr. Übers.*, p. 986, n. 94^{b}. — Quale fosse la dimora di Dattilo quando fu in rapporto col Pico, non sappiamo; che fosse Ferrara è una semplice supposizione dello Zunz, *l. c.*

mato che un ebreo esule dalla Sicilia si trovava colà di passaggio con una sua collezione di libri ebraici. il Pico gli chiese e ne ottenne che gli prestasse la sua collezione, e si dedicò per varie settimane di seguito giorno e notte alla lettura di questi libri, abbandonando ogni altra occupazione per la tema di non riuscire a leggerli tutti prima che il loro proprietario dovesse partirsi da Ferrara (1). Che il Pico fosse stato in rapporti diretti anche con Jehuda Abravanel o Leone ebreo sembra invece non esser vero, nonostante ciò che alcuno ha asserito in proposito (2).

La vastissima dottrina ebraica che Giovanni Pico della Mirandola seppe acquistarsi mediante la conversazione con tanti dotti ebrei (3) e mediante le sue larghissime letture di libri ebraici, di cui sappiamo che venne adunando un numero considerevole (4), ebbe una rilevante efficacia sull'indirizzo del

---

(1) Pico, *Opera*, p. 360.

(2) Amato Lusitano, *Curat. med.*, Venezia 1566, *Cent. VII, cur.* 98, p. 152-153, parla di un'opera italiana di Leone ebreo, *Dell'armonia del cielo*, che questi avrebbe scritta a istanza del Pico, e che al Lusitano sarebbe stata mostrata in Salonicco dal nipote dell'autore, chiamato anch'esso Leone come l'avo (cfr. Graetz, *Gesch.*, IX², p. 6, n. 1). Quel « Leo hebraeus » che il Pico cita nelle sue *Disputationes in Astrologiam* (*Opera*, p. 644, 671) fu perciò identificato da alcuno con l'Abravanel (Wolf, *Bibl. hebr.* cit., I, p. 431, e Graetz, *Gesch*, IX¹, p. 7, nota), ma è certamente Leo de Bagnols, cioè RaLBaG (Munk, *Mélanges* cit., p. 500,•528, e Harkavy, in *Jüd. Zeitschrift*, IV (1866), p. 291-292; cfr. Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, IX, p. 80; XXI, p. 111, n. 1). Pare comunque che si debba negare addirittura ogni rapporto fra il nostro Pico e l'Abravanel, nonostante l'esplicita asserzione del Lusitano, che sembra abbia confuso Giovan Francesco Pico della Mirandola con suo zio Giovanni (alluderà certo a questo con l'espressione « divinus Mirandulensis Picus »); v. Zimmels, *Leo Hebraeus, ein jüdischer Philosoph der Renaissance*, Breslau 1886, p. 24-28.

(3) Cfr. anche, nella lettera all'ignoto amico (*Opera*, p. 385), le frasi: « ea [alcuni passi del Josippon] esse notha et adulterina *ex hebraeis* mihi *plures* confessi sunt », e « percunctatus sum ego saepe in Mithridatem et *multos hebraeos* ».

(4) R. Simon, *Bibliotheca selecta*, I, p. 333, parla di un catalogo dei libri ebraici del Pico che egli stesso avrebbe posseduto. Forse alcuni dei manoscritti ebraici oggi conservati nella Biblioteca di Monaco appartennero al Pico (Steinschneider, *Die hebr. HSS. der k. Hof- und Staatsbibl. in München: ein Beitrag zur Gesch. dieser Bibl.*, in *Sitzungsber. der philos.-hist. Kl. d. k. Akad. d. Wiss. in München*, München 1875, p. 180; *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 67, n. 1). Certo appartenne al Pico il cod. Derossiano 1242, contenente le *Novelle* del Nachmanide alla fine di Makkoth e a Shebu'oth (De Rossi, *Mss. codd. hebr.*, Parma 1803, III, p. 121). Egli stesso ranconta inoltre, come è noto, di avere acquistato a carissimo prezzo molti volumi cabbalistici (*Opera*, p. 123, 178 e 330). Questo suo accenno viene spesso confuso con quello relativo ai libri prestatigli da un ebreo siciliano (v. più sopra), e questo ebreo è perciò spesso considerato erroneamente come il venditore dei libri cabbalistici (così, ad esempio, negli scritti che citeremo di G. Massetani, p. 81-82, 97, e di G. Oreglia da S. Stefano, p. 37; v. anche l'introduzione di E. Molinari a quest'ultimo, p. 6). Che fossero ebraici i libri di Guglielmo Mitridate in Viterbo di cui parla una lettera pubblicata dal Berti, art. cit., p. 36-37, non è detto nella lettera.

suo pensiero. Anzi, in questa forte mistione di elementi ebraici consiste appunto la sua originalità. Mentre il suo sistema filosofico non è sostanzialmente che un neoplatonismo entro il quale sono commisti svariati elementi eterogenei – e con ciò non si può ancora parlare di originalità – egli trovò la sua via personale nella fusione organica di tutti questi elementi con la Kabbala ebraica, cristianizzando quest'ultima e adattandola alle credenze cattoliche, anzi piegandola alla dimostrazione delle dottrine insegnate dalla Chiesa. A ciò lo aiutarono da un lato l'accordo che intercorre fra il sistema cabbalistico, in molti dei suoi principi essenziali, e la filosofia neoplatonica, e dall'altro lato i diversi punti di contatto che pure si riscontrano realmente tra il cristianesimo e la Kabbala. Ma è tuttavia da ascriversi a lui personalmente l'aver saputo, valendosi di questi sparsi elementi, giungere alla fusione completa, in un sistema unico, dei dogmi cristiani, della sua filosofia prevalentemente neoplatonica, e della Kabbala ebraica. Proseguendo e completando l'opera del Ficino, che era pervenuto a trovare l'accordo più perfetto fra cristianesimo e neoplatonismo, Pico della Mirandola, che perseguiva costantemente un ideale di conciliazione fra i varii indirizzi del pensiero umano, sì filosofici che religiosi, aggiunse all'accordo fra la fede cristiana e la filosofia anche l'accordo fra esse e le dottrine ebraiche[1]; e, mentre mirava come il Ficino alla conversione degl'irreligiosi per convincimento filosofico[2], egli mirava del pari alla conversione degli ebrei, non senza ottenere, come già vedemmo, qualche resultato anche in pratica[3]. Anteriormente al Pico già Raimondo Lullo (1235-1315) aveva tentato di far conoscere la Kabbala ebraica al mondo cristiano, ma il suo tentativo era stato presto obliato; nei più giovani anni del Pico, papa Sisto IV aveva promosso la traduzione latina di alcune opere cabbalistiche[4], ma queste traduzioni non erano state fatte oggetto di studio; il Pico è il primo che con efficacia di resultati introduce la Kabbala nel pensiero cristiano, e che dà origine a quel-

(1) Merita di esser rilevata a questo proposito la frase del Ficino (*Opera*, I, p. 890): « adeo ut solus hic valeat, quod olim tentavere nonnulli, et hic agit assidue, tum *iudaeos christianis*, tum peripateticos conciliare platonicis, graecosque latinis ».

(2) Della Torre, op. cit., p. 596 e segg.

(3) V. sopra, p. 316-317.

(4) Pico, *Opera*, p. 123, 930.

l'indirizzo che si chiamò poi appunto col nome di Kabbala cristiana (1).

Dalle opere del Pico appare del resto la sua ampia erudizione non solo nelle dottrine cabbalistiche, ma anche in altri rami della vasta e molteplice letteratura ebraica, e nei più diversi indirizzi del pensiero ebraico.

La Bibbia fu da lui amorosamente studiata nel testo ebraico oltre che nelle antiche versioni, caldaica, greca, e latina, e questo suo diligente studio lo pose in grado non solo di pervenire, con l'esame diretto del testo originale, che cita infatti più volte nelle sue opere (2), a una comprensione della Sacra Scrittura più esatta di quella che avrebbe potuto attingere dalle sole versioni più comunemente note, ma altresì di comporre varii scritti di argomento esegetico: un opuscolo in difesa della versione di S. Girolamo contro le critiche ad essa mosse da parte degli ebrei (3); una difesa analoga della traduzione greca dei Salmi (4); un'illustrazione del racconto biblico della creazione di cui parleremo più avanti, e un amplissimo commento ai Salmi, diretto a illustrarne il significato letterale e i molteplici significati che sotto il velo della lettera egli credeva di poter riscontrare (5).

Questo commento ai Salmi, che è condotto con un metodo assai analogo a quello dei commenti biblici di Jochanan Alemanno, e che evidentemente ne risente l'influenza, è un

(1) Una esposizione particolareggiata del sistema filosofico del Pico si può trovare nella eccellente monografia di G. Massetani, *La filosofia cabbalistica di Giovanni Pico della Mirandola*, Empoli 1897. Anche nella parte che riguarda la Kabbala ebraica il Massetani, per quanto non abbia potuto risalire ai testi originali, ha saputo dare un'esposizione assai lodevole, valendosi egregiamente di buone fonti d'informazione. Non hanno invece ricorso a buone fonti V. di Giovanni, *Giovanni Pico della Mirandola nella storia del rinascimento e della filosofia in Italia*, 2ª ed., Mirandola 1899, e G. Oreglia di S. Stefano, *Giovanni Pico della Mirandola e la Cabala*, Mirandola 1894.

(2) V., ad es., *Opera*, p. 12, 250, 336, 358, 425. I vocaboli ebraici si trovano, ma non sempre, nell'ediz. di Basilea che citiamo; in altre edizioni (ad esempio Venezia 519 e Venezia 1557) mancano sempre, e sono rappresentati da uno spazio bianco.

(3) Giov. Franc. Pico, *Joannis Pici Mirand. et Concordiæ principis v. c. Vita*, premessa alle opere di Giov. Pico (senza numerazione delle pagine).

(4) Ibid.

(5) Il commento al Salmo 15 (16) che si trova in *Opera*, p. 334-339, non è altro che un primo semplicissimo abbozzo. Un frammento del più ampio commento, relativo al Salmo 47 (48), fu ritrovato da F. Ceretti e da lui pubblicato nel periodico *La scuola cattolica e la scienza italiana*, serie II, anno V, vol. IX (1896), p. 98-112.

monumento di dottrina, specialmente in quella parte, per noi la più interessante, che è dedicata alla interpretazione letterale, e nella quale l'autore dà prova di una conoscenza minuziosa e di uno studio coscienzioso del testo ebraico originale, delle antiche versioni, da lui sapientemente poste a profitto per la critica testuale, e degli esegeti ebrei.

L'esegesi ebraica appare essere stata familiare al Pico nei suoi diversi stadii successivi: delle versioni caldaiche o Targumim, come già abbiamo rilevato, dei Midrashim, e degli esegeti medioevali egli mostra di avere una diretta conoscenza (1). Qualche notizia dovette avere anche della letteratura talmudica, senza dubbio limitatamente alla parte agadica, per quanto anche opere di carattere halachico facessero parte della sua biblioteca (2); lo vediamo infatti citare qualche passo talmudico nel testo originale, con esatta indicazione del luogo (3). I filosofi ebrei medioevali sono da lui posti a contribuzione già nelle *Conclusioni* e più volte anche nelle altre opere, nelle quali appare spesso anche la menzione di medici, astronomi, e astrologi ebrei, oltre che di scritti ebraici di argomento storico (4). Anche dei costumi degli ebrei contemporanei, del loro calendario, e delle loro vicende, il Pico si mostra informato (5).

(1) Per i Targumim v. *Opera*, p. 4, 57; per i Midrashim p. 109 (« Bresit Rhaba ») e p. 178 (« Midras Ruth, Midras Tillym, Midras Coeleth »); per gli esegeti medioevali p. 4, 178 (Rashi, Kimchi, Ibn 'Ezra, Levi ben Gershom etc.). V. anche il testo pubblicato dal Ceretti, p. 101-102.

(2) V. sopra, p. 318, n. 4.

(3) Il passo di b. 'Aboda Zara 9ª che il Pico cita a p. 53 è a dir vero frequentemente riportato nella letteratura polemica antigiudaica; ma è interessante notare che il Pico lo riferisce nel testo originale (nell'ed. Venezia 1557 trascritto in caratteri latini) e con esatta indicazione del trattato e del capitolo. I nomi dei dottori talmudici ricorrono più volte presso il Pico; v., ad esempio, *Opera*, p. 4, 12, 175, 425, 672; i « talmutici » (ital. « talmutisti ») in genere sono pure ricordati qualche volta (p. 178, 180, 555, 735). I compendi talmudici medioevali sono rappresentati presso il Pico dal *Mishnè Tora* dal Maimonide (p. 677).

(4) Fra le « Conclusiones secundum doctrinam arabum qui ut plurimum peripatheticos se profitentur », ve ne sono quattro « secundum Isaac Narbonensem », (p. 70), e tre « secundum Moysem Aegyptium » (p. 71). Ambedue questi filosofi sono menzionati anche nelle altre opere; v. per il primo p. 17, e per il secondo p. 25, 31, 175, 178, 180, 496 (scritti medici), 676, 677, 685. Si notino ancora, fra l'altro, le seguenti citazioni: filosofi ebrei in genere p. 31; « Avicebrone » p. 736; Nachmanide p. 52; commenti al *Sepher Jesira* p. 385; Abraham ben Chijja p. 17, 550, 567, 571, 572, 578, 669; Abraham ibn 'Ezra p. 178, 420, 425, 430, 440, 466, 468, 571, 578, 629, 648, 654, 657, 665, 673, 674, 676, 677, 688; Levi ben Gershom p. 644, 671; Izchak Israeli jun., p. 673, 676-677; Andragazar, p. 685, 687; Josippon, p. 885.

(5) *Opera*, p. 540, 572 (anno 5253 = 1493), 610, 681, 571 (espulsione degli ebrei dalla Spagna).

La sua conoscenza della letteratura ebraica medioevale gli permise di compiere addirittura la traduzione dall'ebraico in latino del *Chaj ben Joktan*, l'opera di Abu Bekr ibn Tofeil così cara a Jochanan Alemanno (1).

In primo luogo però, ciò che al Pico più interessava nella letteratura ebraica era la Kabbala. Tra le novecento *Conclusioni* due serie ve ne sono di argomento cabbalistico: quarantasette costituenti altrettanti estratti di opere dei cabbalisti ebrei (2), e altre settantadue rappresentanti opinioni personali del Pico nel campo della Kabbala (3), le une e le altre impossibili spesso ad esser comprese da chi non abbia preventivamente conoscenza dei principi della Kabbala e una qualche familiarità con le opere cabbalistiche. Per quanto con la seconda serie il Pico si proponesse di valersi di argomenti tratti dalle dottrine ebraiche per dimostrare la verità delle credenze cristiane, sostenendo fra l'altro che ogni ebreo cabbalista è costretto ad ammettere tutto quanto è insegnato dalla Chiesa intorno al dogma della Trinità (4), e che « nessuna scienza può esser più efficace a dimostrare la divinità di Cristo che non la magia e la Kabbala » (5), tuttavia l'elemento cabbalistico che in così rilevante misura appariva nelle *Conclusioni* fu una delle cause che condussero alla condanna del Pico da parte del pontefice. Pertanto nella sua *Apologia* egli ebbe occasione, per giustificare sè stesso, di parlare ampiamente della Kabbala, e di chiarire quella che secondo lui ne era l'origine prima. Nell'ampia trattazione che egli fa dell'argomento (6), egli sostiene l'identità della Kabbala con la « legge orale » (תורה שבעל פה) che sarebbe stata da Dio insegnata a Mosè insieme

(1) *Opera*, p. 423: « Scripsit.... eodem nomine [Abubater] alius philosophica, praecipuaque librum quo quisque pacto per se philosophus evadat, quem anno superiore ex hebraeo vertimus in latinum » (non ne parla Steinschneider, *Hebr. Übers.*, p. 363-368). Erroneamente è attribuita al Pico la traduzione latina del Recanati sul Pentateuco (Delitzsch, *Literaturblatt des Orients*, I, p. 87).

(2) *Opera*, p. 80-83: « Conclusiones cabalisticae numero XLVII secundum secretam doctrinam sapientum Hebraeorum cabalistarum, quorum memoria sit semper in bonum ».

(3) *Opera*, p. 107-113: « Conclusiones cabalistae numero LXXI [sono però 72] secundum opinionem propriam, ex ipsis Hebraeorum sapientum fundamentis Christianam religionem maxime confirmantes ».

(4) *Opera*, p. 103, n.° 5.

(5) A causa della menzione della magia questa conclusione è collocata nella serie delle magiche, p. 105, n.° 9.

(6) *Opera*, p. 122-124 (ripetuta nell'*Oratio*, p. 328-330), e p. 175-181; cfr. p. 758.

con la legge scritta, e che, trasmessa verbalmente di generazione in generazione, sarebbe poi stata posta per iscritto da Ezra in libri conservati gelosamente come tesori di segreta dottrina dai sapienti ebrei; onde nei libri cabbalistici che gli ebrei tramandarono attraverso i secoli il Pico crede di poter trovare, da loro inconsciamente custodita, la migliore e più efficace testimonianza della verità cristiana contro le loro credenze (1).

Completamente fondata sopra le dottrine cabbalistiche è l'opera del Pico intitolata *Heptaplus, de septiformi sex dierum geneseos enarratione*, dedicata a Lorenzo il Magnifico nel 1489 (2). In essa egli dà del racconto biblico della creazione sette successive interpretazioni: ciascuna delle prime quattro gli dà modo di trovare adombrata nelle parole della Sacra Scrittura l'esposizione della creazione di uno dei quattro mondi ammessi dalla Kabbala; la quinta vede nel testo un accenno a tutti e quattro i mondi successivamente; la sesta vi riscontra l'esposizione dei rapporti dei varii mondi fra loro; e la settima infine mostra come tutte le cose create tendano a Dio, nel quale esse ritrovano la beatitudine suprema. Alla fine poi dell'opera (3) il Pico si propone di dare al lettore un'idea del sistema cabbalistico d'interpretazione mediante lo spostamento e il diverso raggruppamento delle lettere, e riferisce a titolo di saggio quanto egli è riuscito a dedurre con questo sistema dalla prima parola del testo biblico, בראשית.

L'esempio del Pico contribuì forse a indurre allo studio dell'ebraico un altro degli eruditi fiorentini: Girolamo Benivieni (*ca.* 1453-1542) (4). Da chi il Benivieni apprendesse l'idioma della Bibbia non sappiamo; probabilmente non da Mitridate, che una volta, in casa di Pico, avendolo visto entrare nella stanza dove stava facendo lezione di caldaico al conte, lo scacciò furibondo non volendo ulteriormente diffondere i segreti misteri della Kabbala (5). Certo è ad ogni modo che il Benivieni pervenne ad istruirsi nell'ebraico, e non superficialmente, tanto almeno da poter compilare un voluminoso dizionario ebraico-

(1) La sua passione per la Kabbala giunge a fargli ritenere che perfino nella *Guida* del Maimonide sotto il velame della forma filosofica si possa trovare un recondito senso cabbalistico (p. 118, n.° 68).

(2) *Opera*, p. 1-62.

(3) *Opera*, p. 59-62.

(4) È noto che anche il Reuchlin fu dai suoi colloqui col Pico in Firenze attratto verso gli studi ebraici; ma non dette opera a questi in Firenze.

(5) Pico, *Opera*, p. 885.

latino e latino-ebraico, che, scritto tutto di suo pugno, è oggi conservato nella Biblioteca Laurenziana (1).

Di gran lunga più ampia fu l' erudizione ebraica di Sante Pagnini (1470-1541), che agli studi ebraici consacrò la maggior parte della sua esistenza. Di lui però e delle sue molteplici opere non è il caso che teniamo qui parola per esteso, perchè la sua operosità letteraria si svolse pressochè interamente lungi da Firenze (2). Basterà qui ricordare che nel convento di S. Domenico di Fiesole, dove entrò giovanissimo, egli iniziò e perseguì con alacrità lo studio della lingua e della letteratura ebraica (3) e pose mano a quella traduzione della Bibbia dal testo originale attorno alla quale continuò a lavorare per ben venticinque anni (4). Se non addirittura avviato in questo indirizzo, certo egli fu incoraggiato a proseguirvi da Girolamo Savonarola, dal 1494 provinciale dei domenicani, il quale promosse con vivo zelo tra i suoi frati lo studio dell' ebraico e delle altre lingue orientali, nel duplice intento di render possibile una miglior comprensione dei sacri testi, e di aver modo quando che fosse di valersi di tali conoscenze linguistiche per la conversione degl' infedeli (5).

---

(1) Cod. Ashburn. 1226 (1153). Titolo originale: שורשים. Di mano più recente: « Dizionario ebraico e latino di Girolamo Benivieni ». Di mano del Benivieni, nel foglio di guardia anteriore: « Hieronymi Benivieni et amicorum », trascritto anche in ebraico: היארונימי ביניויאניי את אמיכוויים. Segue l'oroscopo del profeta Mosè; alla fine: « hanc celi positionem accepi מן רבי יוחנאן איש טב׳ » [Jochanan Alemanno ?]; e più sotto: « שיברידירי דיגנום אסת [si credere dignum est], neque enim ex ore האלהים, sed hominis, et quidem עברי ». Il dizionario, interamente autografo, occupa con la parte ebr.-lat. (ordinata per radici) le cc. 1ª-100ª; e con la parte lat. ebr. le cc. 123ª-168ª. A c. 196ª-b e nel foglio di guardia posteriore si trovano note grammaticali in latino sugli accenti ebraici. Il resto è bianco.

(2) N. a Lucca, 1470; nel conv. di S. Domenico di Fiesole, presso Firenze, 1487; a Roma sotto Leone X; poi ad Avignone e a Lione; m. ivi, 1541. Ampie notizie su lui e sui suoi scritti v. in Quétif-Echard, *Script. ord. praed.*, Lutetiae Par. 1719-21, II, p. 114-118, 824.

(3) Quétif-Echard, p. 115. Forse fu suo maestro quel Clemente ebreo su cui v. sopra, p. 316-317.

(4) Giov. Franc. Pico, *Opera*, p. 1371 seg., scrive nel 1518 al Pagnini elogiando la sua diligenza per avere atteso venticinque anni a questa traduzione.

(5) Villari, *Storia di Gir. Sav.*, ed. cit., I, p. 179. Cfr. *Prediche quadrag.* del Savonarola, Venezia 1544, p. 487: « nella nostra religione ci è tre lingue in perfatione, cioè latina, greca, hebraica, et dipoi la moresca et caldea anche habbiamo, et credi che non senza cagione Iddio ce l'ha mandata [l. mandate] ». Il Savonarola però non sapeva di ebraico: nella Bibbia da lui postillata che si conserva nella Bibl. Naz. di Firenze si trova, specialmente al principio (v. a Gen. 2, 8, 23; 5, 1 segg.) qualche esplicazione di vocaboli ebraici e qualche rinvio alla lezione del testo (cfr. anche a tergo della carta *a ij*, sui rapporti della traduz. latina con l'originale), ma si tratta evidentemente di cose apprese di seconda mano.

Quell'Abraham che già ricordammo aver sostenuto insieme con Elia del Medigo dispute filosofico-religiose in casa del Pico a Firenze è stato da alcuno identificato, come vedemmo, con Abraham Farissol, fecondo poligrafo residente a Ferrara. Questa identificazione può sembrare a prima vista assai verisimile ove si pensi a un passo della *Iggereth Orchoth 'Olam* (*Epistola delle vie del mondo*) dello stesso Farissol, nel quale egli fa menzione della sua presenza in Firenze – secondo la lezione del testo edito – nell'anno 5245 (1484-85) (1). Se non che, in questa data è occorso certamente un errore di stampa. Il Farissol narra in questo passo di aver veduto in Firenze, nell'anno in questione, una giraffa, e in un altro luogo della stessa *Iggereth* ricorda di essersi trovato a Firenze, in casa di Lorenzo il Magnifico, quando questi ricevè dal sultano d'Egitto diversi doni, tra cui faceva bella mostra di sè una giraffa (2). Ora, noi sappiamo con sicurezza (3) che questo animale esotico, che tanta curiosità suscitò in Firenze, fu presentato il 18 novembre 1487. La data riferita da Abraham Farissol deve pertanto esser letta senza dubbio רמ״ח, ossia 5248 (1487-88) in luogo di רמ״ה, ossia 5245 (1484-85). Sembra sicuro d'altra parte che il Farissol non fosse a Firenze che di passaggio, perchè nessun altro ricordo troviamo, nè nei suoi scritti nè altrove, della sua permanenza in Firenze, mentre ci è noto per contro che egli era già tornato a Ferrara nell'Encenie 5248 (4), cioè alla metà di dicembre 1487. Inoltre, l'Abraham disputante in casa del Pico era un medico, secondo l'espressa testimonianza di Marsilio Ficino, e anche questa particolarità ci dissuade dall'identificarlo con Abraham Farissol, che medico non era. Sulla vita e sulle opere del Farissol, che si trovò a Firenze soltanto momentaneamente, e che a quanto sappiamo non ebbe in questo suo breve soggiorno occasione di svolgere alcuna peculiare attività

---

(1) Cap. XXI (ed. Oxford 1691. p. 133): הג׳ראפי אשר כבר ראינו אותו בזמננו בעיר פיורינצי בשנת רמ״ה לפ״ק.

(2) Cap. XXIX (ed. Oxford 1691, p. 178): שמעתיהו מבואר במקרה בהיותי בפיורינצי ביתי השר לורינצו דיטיריצי בזמן שהובא אליו הדורון מהג׳ראפא ובשתים ובאליזיתו ממלך שלמון מצרים, שמעתי בביתו...

(3) V., ad es., Landucci, *Diario*, Firenze 1883, p. 52-53 (arrivo della giraffa a Firenze, 11 novembre; sua presentazione, 18 novembre; offerta di profumi e balsamo etc., 25 novembre).

(4) Durante questa festa egli compiva a Ferrara il cod. Derossiano 1118 (De Rossi, *op. cit.*, III, p. 69, dove erroneamente è detto 1488 in luogo di 1487).

letteraria, non occorre che ci soffermiamo qui (1). Ci limiteremo soltanto a rilevare l'accoglienza che in questa sua venuta a Firenze egli trovò, come resulta dalle sue parole, alla corte di Lorenzo il Magnifico.

Presso Lorenzo de' Medici deve pure essersi trovato, almeno temporaneamente, Guglielmo ebreo da Pesaro, che fu uno dei più valenti maestri di ballo del rinascimento italiano, e che scrisse un trattato in lingua italiana sull'arte sua (2). Questo trattato, che a buon diritto godè di una larghissima stima nell'alta società italiana del rinascimento, e che tanto per il suo contenuto quanto per i suoi pregi di lingua e di stile presenta per noi un interesse notevole, ci è pervenuto in molteplici redazioni, per lo meno cinque, quattro delle quali furono pubblicate per le stampe (3). Due delle danze descritte in questo trattato furono dall'autore, com'egli esplicitamente ci attesta, composte per Lorenzo de' Medici. A quanto pare, quando nel palazzo di Via Larga si preparava una delle magnifiche feste in cui si spiegava tutto il fasto meraviglioso della casa medicea, si soleva chiamare Guglielmo da Pesaro affinchè concorresse a rendere più splendida la festa con la sua perizia nell'arte del ballo e con l'agile fertilità della sua mente nel trovar sempre nuove movenze e nuove forme di danza.

(1) Ci limiteremo a rinviare, senza voler dare una completa bibliografia del Farissol e dei suoi scritti, a: De Rossi, *Dizionario*, p. 117-118; idem, *Mss. cod. hebr.*, n.i 145, 800, 895, 474, 1129; Kirchheim, in *Orient*, VI (1845), p. 7; Michael, ibid., p. 253; Zunz, *Ges. Schriften*, I, p. 178-179; Graetz, *Gesch.*, XI[3], p. 42-44; Gross, *Gallia Judaica*, p. 11; Neubauer, *Cat. Bodl.*, n.° 1892; Biscioni, *Cat. Laur.* in-8°, p. 498; *Monatsschrift*, XLII (1898), p. 421; *Revue d. ét. juives*, XLV (1902), p. 114; *Vessillo Israelitico*, XXVII (1879), 108-109, 170; Pesaro, *Memorie storiche sulla comunità israelitica ferrarese*, Ferrara 1878, p. 18; Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. 689 e Add.; *Cat. Berl.*, I, p. 109; *Polem. und apol. Literatur*, p. 380; *Vorlesungen über die Kunde der hebr. HSS.*, p. 51; *Hebr. Übers.*, p. 81; *Hebr. Bibl.*, V, p. 49; VII, p. 27-28; IX, p. 115; XVIII, p. 8, 138; Neubauer, *The fifty-third Chapter of Isaiah*, Oxford 1876, p. 197-207; Margoliouth, *Cat. Brit. Mus.*, I, p. 72; *Mosè*, IV (1881), p. 268-272; Freimann, in *Zeitschr. für hebr. Bibl.*, XIII (1909), p. 30-31; Adler, ibid., p. 68.

(2) Per i motivi che m'inducono a supporre aver egli soggiornato in Firenze v. sopra, p. 198.

(3) Delle varie redazioni e delle varie edizioni (Zambrini 1873, Messori Rondaglia 1885, Faloci-Pulignani 1887) dà minuta notizia C. Mazzi nel suo articolo *Una sconosciuta compilazione di un libro quattrocentistico di balli*, in *Bibliofilia*, XVI (1914-15), p. 185-209, ove pubblica tutto ciò che vi ha di nuovo in una redazione precedentemente ignota. V. anche *Mosè*, II (1879), p. 263-265; *Hebr. Bibl.*, XIX (1879), p. 75; *Monatsschrift*, XLII (1898), p. 419.

CAPITOLO IV.

Gli epistolari e le compilazioni didattiche.

È noto come presso gli umanisti la concezione della corrispondenza epistolare fosse notevolmente diversa dalla nostra. Per loro, ogni lettera latina assumeva il carattere e l'importanza di una piccola opera d'arte, da scriversi con l'occhio rivolto ai grandi modelli classici, accuratamente ricercando la massima eleganza della forma, e da conservarsi gelosamente di poi, appunto per il suo carattere artistico, che le assicurava un valore duraturo, e che già nella mente dell'autore la destinava ad esser letta non soltanto da colui al quale era indirizzata, ma da qualsiasi persona colta e intendente di latino, tra i contemporanei e tra i posteri (1). Del tutto analogo era il valore che gli ebrei del rinascimento, uniformandosi anche in ciò allo spirito del loro tempo, attribuivano alle loro lettere ebraiche.

Questa costante ricerca dell'eleganza di lingua e di stile in ogni lettera, fosse pur tenue e banale il suo contenuto, fece tosto sentire, tanto per l'epistolografia latina (2) quanto per quella ebraica, l'opportunità di avere dei testi che potessero esser posti come modelli nelle mani dei giovani, e il cui studio valesse ad addestrarli nella composizione epistolare. E infatti, compilazioni di questo genere s'incontrano non infrequenti tra i manoscritti ebraici, e anche tra i libri ebraici a stampa, della rinascenza italiana. Talvolta si tratta di semplici formulari, contenenti una serie di schemi generici per le più svariate contingenze della vita, composti appositamente in modo da poter servire come esemplari da imitare e da adattare, con le opportune modificazioni, alle singole circostanze che si presentassero in pratica; talvolta invece, e sono questi i casi per noi più interessanti, abbiamo a che fare con raccolte di lettere effettivamente scritte per occorrenze reali, sia da uno stesso autore, sia, come si riscontra più di frequente, da

---

(1) Voigt, *Il risorgimento dell'antichità classica*, trad. ital. di D. Valbusa, II, Firenze 1890, p. 409; Burckhardt, *op. cit.*, I, p. 274.

(2) Voigt, p. 427-428; Burckhardt, p. 274-275.

diversi autori. Queste lettere, riunite unicamente con intento didattico, venivano perciò spogliate di solito dei nomi di persona o di luogo e delle date, sì che perdevano gran parte della loro primitiva freschezza, non tanto però da restar prive di ogni traccia di vita. Del resto, la soppressione dei nomi e delle date non era sempre così rigorosa e così conseguente da non lasciare qua e là qualche residuo, che ci permette spesso di precisare la patria e l'epoca delle singole raccolte, e vale non di rado a renderle preziosissima fonte di notizie storiche.

Alcuni appunto di questi nomi personali o geografici, salvatisi dalla soppressione livellatrice del compilatore, mi hanno permesso di riconoscere l'origine fiorentina di due di tali raccolte di modelli epistolari.

La più antica di queste due raccolte è la prima di quelle che sono contenute in un manoscritto miscellaneo della Laurenziana, il n.° 12 del pluteo 88 (1). Essa comprende cinquantadue lettere o frammenti di lettere, degli argomenti più svariati: familiari e commerciali, di augurio e di condoglianza, di raccomandazione e di ringraziamento, e così via dicendo. Oltre alle lettere vi si trovano alcuni pochi saggi di composizioni di altro genere: una preghiera a Dio affinchè protegga ed esalti l'uomo che è a capo dello Stato e che si è mostrato benevolo protettore degli ebrei in gravi circostanze (2); tre invocazioni di fausto augurio per l'inizio di un nuovo mese, o anche, in pari tempo, di un nuovo anno, da servire evidentemente come modelli per le intestazioni mensili nei registri contabili quale quello che abbiamo descritto più sopra (3); e finalmente quel curioso documento di cui abbiamo già tenuto parola, e che, parodiando una citazione degli Otto di Guardia e Balia, ci mostra una lieta brigata di ebrei ai bagni di Vignone in Val d'Orcia (4). Prima delle ultime due lettere si trova una raccolta di locuzioni bibliche atte ad essere adoperate nella intestazione o nel corpo delle lettere, una specie di prontuario pratico di frasi fatte che, dato l'uso allora costante d'infiorare i propri scritti con espressioni della Bibbia, doveva esser frequentemente consultato e messo a profitto. La varietà dei ca-

(1) c. 1ª-15ª, 20ª. Segue poi un'altra raccolta di lettere, non fiorentina, che non c'interessa qui.

(2) V. *Appendice*, documento XVII, e cfr. sopra, p. 60-61.

(3) Nella nota apposta alla fine del cap. I della parte II, p. 181-187.

(4) V. *Appendice*, documento LXXI, e cfr. più sopra, p. 228.

ratteri e degl'inchiostri, la presenza di pagine bianche framezzo alle lettere, e la mancanza di ogni ordinamento, mostrano che la raccolta fu messa insieme un poco alla volta, accrescendosi via via delle singole lettere che capitavano nelle mani del compilatore e che egli vi copiava o vi faceva copiare.

I nomi propri, sì geografici che personali, che sono rimasti qua e là in questa raccolta, ci richiamano tutti alla comunità degli ebrei fiorentini. La città di Firenze appare come dimora dello scrivente in quattro lettere (1), e come dimora del destinatario in altre sette (2). Di Firenze era pure l'autore di una lettera scritta durante una sua temporanea permanenza a Pisa (3), e un'altra lettera che è diretta da Lucca a una località che non è Firenze, parla però di questa città e di persone in essa dimoranti (4). Di altre tre che sono scritte da Lucca (5), due sono indirizzate a Firenze certamente, e un'altra probabilmente. Una poi che è inviata, a quanto pare, a Lucca da Pisa, è diretta a un uomo che aveva avuto in precedenza a Firenze la sua dimora (6). In un altro luogo, lo scrivente ricorda di essere stato di passaggio in Firenze (7). Inoltre, la città di Firenze è varie altre volte ancora menzionata nell'epistolario (8). Nè, all'infuori di quelle che siamo venute ricordando, la raccolta ha conservato alcun'altra indicazione di destinazione o di provenienza. Parimente, i non numerosi nomi personali che vi s'incontrano ci riportano a Firenze o nelle sue vicinanze: così Meshullam da Volterra, Shelomò da Montalcino, Jochanan Alemanno, Abraham da Montalcino, Jechiel da Pisa, Abba Mari, David da Tivoli (9), e pochi altri. Merita di esser rilevato anche un elemento puramente esteriore, l'identità cioè di uno dei caratteri che hanno vergato la raccolta con uno di quelli del registro contabile ebraico che è conservato nell'Archivio di Stato di Firenze e che abbiamo descritto più sopra.

---

(1) c. 1ª, 10ᵇ, 11ᵇ, 12ª.
(2) c. 11ª, 12ª (due), 12ᵇ (due), 14ª, 14ᵇ.
(3) c. 14ᵇ.
(4) c. 14ᵇ.
(5) c. 8ª, 14ª, 14ᵇ.
(6) c. 13ª.
(7) c. 13ᵇ.
(8) Ad es., c. 13ᵇ, 14.ª
(9) Meshullam da Volterra, c. 6ᵇ; Shelomò da Montalcino, ibid.; Jochanan Alemanno, c. 7ᵇ; Abraham da Montalcino, ibid.; Jechiel da Pisa, c. 11ª, 12ª, 14ª; Abba Mari, c. 12ª; per David da Tivoli v. più avanti.

Da tutto ciò resulta che la compilazione è assai probabilmente opera di un ebreo dimorante in Firenze, che la formò mettendo insieme varie lettere a lui dirette o da lui scritte, ed altre che potè raccogliere presso i suoi congiunti od amici.

Per ciò che concerne l'epoca in cui la compilazione ebbe luogo, possiamo trarre degl'indizi da qualche data che il raccoglitore non si è curato di sopprimere. La quarta lettera è datata martedì 24° del 'Omer 5244 (1484) (1); più avanti, un'altra lettera risponde a una del gennaio 1488 (2); un' altra lettera ancora non solo accenna all'espulsione degli ebrei dalla Spagna (1492) come a cosa già avvenuta, ma precisa ancor meglio la sua epoca col farsi eco dei timori che eran causati dai « movimenti del re di Francia » (3), alludendo evidentemente agl'inizi della spedizione di Carlo VIII in Italia (1494); altrove poi vediamo contrassegnata la parola רנ"ה indicante l'anno 5255, o 1494-95 (4); finalmente, le due prime intestazioni mensili per libri contabili recano rispettivamente le date del tishrì 1496 e del tishrì 1497. Possiamo pertanto concludere che questa raccolta deve essere stata compilata durante i due ultimi decenni del secolo XV.

Non è impossibile che la compilazione sia opera di David da Tivoli, il prestatore che noi già conosciamo (5), perchè con lui si riconnettono molti degli accenni concreti a luoghi o a persone che nella raccolta, e specialmente al principio, possono rintracciarsi. La prima lettera, diretta a un David, sembra essere di David ben Messer Leon a David da Tivoli; la seconda, di un David a un omonimo, sembra essere diretta dal da Tivoli a questo suo amico, del pari che la seguente, che reca come nome del destinatario quello di David; viene poi una lettera con l'intera firma di David ben Messer Leon, diretta a un David che sarà certamente il da Tivoli (6). Troviamo inoltre quattro lettere scritte da Lucca (7), dove David da Tivoli ebbe per lungo tempo la sua residenza, e una diretta a un

(1) c. 2a; *La famiglia di David da Tivoli*, documento VI.
(2) c. 14a.
(3) c. 18b.
(4) c. 13b.
(5) V. sopra, p. 270-272.
(6) c. 1a-2a; cfr. *La famiglia di David da Tivoli*, p. 6, 14, e Schechter, in *Revue d. ét. juives*, XXIV (1892), p. 120, n. 1.
(7) Una a c. 8a, due a c. 14a, e una a c. 14b.

David dimorante non lungi da Pisa (1). Inoltre, per due volte vediamo menzionato Jechiel da Pisa come suocero dello scrivente (2); e finalmente, nella collezione delle frasi destinate a servire come modello per l'intestazione di lettere l'unico nome che si è conservato è quello di David ben Joab da Tivoli (3).

Dalla varietà degli autori le cui lettere sono state messe a profitto per questa raccolta consegue naturalmente una grande varietà nello stile e nel pregio letterario delle singole parti di essa. Alcune lettere, come quelle di David ben Messer Leon, sono invero ben degne in tutto e per tutto di esser proposte come modello di uno stile epistolare severo e dignitoso; eleganti e forbite sono quelle di David da Tivoli; altre, specialmente di argomento familiare, ci presentano saggi di uno stile piano e semplice, per quanto era possibile dato il gusto dell'epoca; altre per contro fanno sfoggio di ricercati artifizi e di preziosità lambiccate. In complesso però la raccolta mostra di essere stata compiuta con garbo e con buon gusto; e mentre presenta per noi un interesse di prim'ordine come fonte storica, non è priva di pregi neppure dal punto di vista artistico e letterario.

Un altro codice Laurenziano, il n.° 19 dello stesso pluteo 88, contiene anch'esso varie collezioni di lettere, compilate con gli stessi intenti di quella di cui abbiamo fatto parola finora. La prima di esse, constante di due serie (4), scritte entrambe per intero dalla stessa mano che ha vergato il divano del poeta fiorentino Moshè ben Joab del quale parleremo nel prossimo capitolo, ci porge già in questa particolarità esteriore un indizio atto a farci supporre che essa provenga dalla cerchia degli ebrei fiorentini. Ma più efficaci argomenti possiamo trarre dall'esame diretto delle lettere, e specialmente di quelle che costituiscono la seconda serie.

La prima delle due serie, preceduta da una collezione di frasi bibliche da usarsi nella composizione epistolare, contiene ventotto lettere numerate, prive tutte quante di nome d'autore, all'infuori dell'ultima, attribuita dal codice a 'Obadia da Bertinoro, i cui rapporti con gli ebrei fiorentini abbiamo

(1) c. 13ª; *Appendice*, documento LXIX.
(2) c. 11ª, 14ª; nonno dello scrivente a c. 12ª.
(3) c. 16ᵇ; *La famiglia di David da Tivoli*, documento VII.
(4) c. 4ª-11ª; 11ᵇ-26ª.

avuto più volte occasione di ricordare. Apprendiamo inoltre dal contenuto di due delle lettere che esse furono scritte da Pesaro [1], e da una terza che essa è inviata da una donna, madre di un Joseph [2]. Nessun altro elemento concreto, utile per la determinazione della patria e dell'età della raccolta, ci è dato desumere dalle lettere costituenti la prima serie.

Più fortunati siamo invece con quelle che in numero di trentuna si susseguono, senza numerazione, a formare la serie seconda. Nove di esse, consecutive (dalla terza all'undecima), recano in margine il nome di Joab, che senza dubbio sarà quello dell'autore. In esse lo scrivente parla della sua passata dimora in Firenze [3], accenna anche al banco della Vacca (פרה), che in questa città egli aveva posseduto [4], e un'altra volta fa menzione di una sua zia per nome Gemma [5]. Tutto ciò è più che sufficiente per indurci a riconoscere senza esitazione in questo Joab il prestatore Joab o Dattilo da Camerino, che fu socio del banco della Vacca in Firenze, e che ebbe infatti una zia chiamata Gemma, la moglie di 'Immanuel da Camerino [6]. Da queste lettere possiamo trarre interessanti notizie sulle dolorose vicende che Joab ebbe a subire dopo che, costretto a chiudere il suo banco di Firenze, si allontanò da questa città, peregrinando per molte località italiane, e tornando anche a Firenze per qualche tempo [7].

La lettera che segue porta pur essa in margine l'indicazione del nome del suo autore, abbreviato in «Shelom. M.» (שלמ' מ'). In essa lo scrivente racconta di esser venuto a Firenze per amministrare un banco che si era aperto allora in seguito a una nuova concessione, e fra i cui proprietari si trovava un Joab [8]. Se richiamiamo alla nostra mente che nel 1514 fra gli ebrei che furono di nuovo condotti per l'esercizio del prestito in Firenze si trovavano i fratelli da Rieti, uno dei quali aveva appunto il nome di Joab o Dattilo, e che il loro amministra-

---

(1) c. 4b, n.° 4, e 7b, n.° 14.
(2) c. 5a, n.° 5.
(3) c. 14b, 15a, 16a.
(4) c. 15a.
(5) c. 19a.
(6) V. sopra, p. 145, 149, 260. Con questo Joab da Camerino fu in corrispondenza anche Jachiel Trabotto; v. *Mosè*, V (1882), p. 156.
(7) c. 14b, 15a, 15b, 18a, 18b, 19a, 19b; v. *Appendice*, documento XX.
(8) c. 19b-20b; *Appendice*, documento LI.

tore o « governatore » era Salomone da Montalcino (1), non tarderemo a riconoscere questo Montalcino nel Shelomò M. del nostro manoscritto. Una conferma della giustezza di questa identificazione potrà trovarsi nel fatto che più avanti lo stesso codice reca una lettera col nome intero di Shelomò da Montalcino (2). Questi ci appare anche, come abbiamo veduto testè, nell'altro epistolario Laurenziano, e precisamente nel documento proveniente dai bagni di Vignone.

Il nome di un altro Shelomò, seguito anch'esso da un nome di famiglia abbreviato, « da Po. » (מפו׳), viene pure indicato in margine come quello dell'autore di una delle lettere successive (3). Si tratterà però certamente di una lettera scritta per conto d'altri, perchè chi parla in essa è una donna, e quindi non potremo trarre dal contenuto alcun indizio per l'identificazione dello scrivente (4). Anche un'altra lettera che il manoscritto attribuisce a « Shelomò da P. » (שלמה מפ׳) non ci porge nessun lume in proposito (5). Troviamo però nello stesso codice, per quanto non nella stessa compilazione, un indizio che vale a guidarci sulla buona strada : tra alcune lettere sparsamente copiate nel codice, una delle quali è diretta al rabbino che già conosciamo Binjamin da Montalcino (6), ve ne ha una recante il nome intero di Shelomò da Poggibonsi (7). Inoltre, nello stesso codice son contenuti, come vedremo tosto, varii scritti che, per quanto anonimi, debbono essere attribuiti a questo stesso autore (8). Il Shelomò da P. o da Po. che abbiamo riscontrato come autore di due lettere sarà dunque senza dubbio Shelomò o Salomone da Poggibonsi, egli pure uno dei prestatori fiorentini (9).

Anche questa collezione che, a differenza dell'altro epistolario Laurenziano, è scritta tutta dalla medesima mano e ci ap-

---

(1) V. sopra, p. 83, 151. Precedentemente era stato ad Arezzo (Arch. flor., *Capitoli*, vol. 102, c. 312 e 319), e a Napoli (v. la lettera citata nella nota precedente).

(2) c. 43a.

(3) c. 23b.

(4) Per l'uso di farsi scrivere da altri lettere ebraiche v. sopra, p. 226, n. 2 e più avanti, p. 335, 336.

(5) c. 24b.

(6) c. 40b.

(7) c. 70b.

(8) Per una lettera che si trova a c. 48b, col nome di Shelomò, è incerto se debba pensarsi al Montalcino o al Poggibonsi.

(9) V. sopra, p. 146, n. 1, e più avanti.

pare come il resultato di un'opera organica di redazione e di ordinamento, sarà stata adunque con ogni verisimiglianza messa insieme in Firenze. La sua compilazione dovrà evidentemente esser riportata alla prima metà del secolo XVI, e più precisamente a qualche tempo dopo il 1514, nel dicembre del quale anno si aprì a Firenze il banco dei da Rieti. Essa pure ha per noi un'importanza notevolissima come fonte storica, e anche dal punto di vista letterario non è priva d'interesse, specialmente per la nota di dolore e di mestizia che sentiamo efficacemente vibrare nelle lettere di Joab da Camerino, e per la scorrevole eleganza dello stile di Shelomò da Poggibonsi.

Il nome di Shelomò da Poggibonsi è legato a diverse altre compilazioni o composizioni didattiche, e noi dobbiamo pertanto occuparci qui un po' più largamente di lui.

Il padre suo, Elia di Salomone di Aleuccio da Fano, aveva un banco di prestito a Poggibonsi, almeno già nel 1478 (1), e da questa sua residenza assunse il nuovo nome di famiglia; il nome originario, da Fano, restò ancora per qualche tempo accanto alla nuova denominazione da Poggibonsi (2), finchè fu posto del tutto in abbandono nella generazione dei figli di Elia. Questi del resto, pur conservando la proprietà del suo banco di Poggibonsi, venne ben presto a stabilirsi a Firenze, prendendo dimora nel Chiasso de'Rammaglianti (3), e nel 1481 si associò al cognato Manuele da Camerino, marito di sua sorella Gemma, proprietario del banco della Vacca (4). Con lui erano venuti a Firenze i suoi tre figli, Salomone, Consiglio, e Ventura, tutti e tre associati nella sua azienda bancaria (5), e il maggiore di essi, il nostro Shelomò, sposò nel 1489 una parente

---

(1) *O. G.* vol. 50, c. 31ª.

(2) Nei documenti Elia è detto talvolta da Fano (Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 172ª, 1° febbraio 1493), e talvolta da Poggibonsi (*ibid.*, c. 126ª, 25 dicembre 1481). Sua sorella Gemma, moglie di Manuele da Camerino, è denominata « de Podiobonizi sive de Fano » (Arch. fior., *Notarile, Protocolli del notaro Piero da Vinci*, 1495-98, c. 580ᵇ).

(3) *O. G.*, vol. 76, c. 81ᵇ; vol. 80, c. 47ᵇ; vol. 88, c. 108ᵇ; vol. 98, c 76ª; *Notarile*, ibid., c. 80ª, 108ª. — Il Chiasso dei Rammaglianti è quello che fu detto poi Chiasso de' Giudei; v. sopra, p. 216-217.

(4) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 126ª. Per la parentela con Manuele v. al principio del capitolo II di questa parte III le notizie sulla famiglia da Camerino.

(5) Arch. fior., *Capitoli*, vol. 102, c. 172ª; *Balie*, vol. 39, c. 127ᵇ.

dello zio Manuele, Fiorina figlia di Abramo di Bonaiuto da Camerino (1).

Dopo l'abolizione del prestito ebraico nello Stato fiorentino, Shelomò da Poggibonsi aprì un banco a Chiusi, nel territorio senese, probabilmente dimorando ancora a Firenze, almeno dopo il 1514 (2); ma anche questa sua nuova intrapresa fu poco fortunata, perchè il suo banco di Chiusi venne completamente saccheggiato, ed egli, rimasto privo di tutto il suo, fu costretto d'allora in poi per vivere a menar vita randagia, ora allogandosi come commesso presso qualche banco, ora accettando un posto di precettore privato, ora assumendosi l'incarico retribuito di scrivere per conto d'altri lettere ebraiche, come già aveva fatto liberalmente per alcuni amici nei suoi tempi migliori (3).

Il rimatore fiorentino Moshè ben Joab, a quanto resulta dai suoi versi, era legato da cordiale amicizia con Shelomò da Poggibonsi. In un suo sonetto egli elogia l'amico per le sue doti letterarie e per la sua fecondità di scrittore, e lo esorta a consacrarsi interamente alle lettere e agli studi, lasciando da parte una volta per sempre gli affari (4). In un altro sonetto egli scherza argutamente sopra le disgrazie di Shelomò, che era caduto ammalato per la sua intemperanza nei piaceri della mensa (5).

Gli elogi che Moshè ben Joab tributa all'amico per la sua fecondità letteraria non sono esagerati. È vero che alla molteplicità e all'abbondanza degli scritti di lui non corrisponde altrettanta originalità, perchè, all'infuori delle numerose sue lettere, essi non sono che compilazioni, traduzioni, o tutt'al più commentari; ma è fuor di dubbio che Shelomò da Poggibonsi fu un lavoratore instancabile e largamente produttivo. Conservataci da parecchi manoscritti disseminati oggi per varie

(1) Arch. fior., *Notarile, Protocolli* citati, c. 80ª.

(2) Che dimorasse in Firenze resulta dalla sua intimità col rimatore Moshè ben Joab, della quale parleremo tosto, e dal fatto che molte sue lettere di questo periodo sono scritte per fiorentini; v., fra le altre, ad esempio, in *Appendice*, il documento LIII.

(3) Tutto ciò resulta dalle sue lettere manoscritte delle quali faremo tosto parola. — Una decisione per lui di Jechiel Trabotto v. citata in *Mosè*, V (1882), p. 156. — Per la famiglia v. anche cod. Casanat. 17 e Oxford 2380.

(4) Divano, c. 20ᵇ.

(5) Ibid. c. 24ᵇ. Non direi col Hirschfeld, *Jewish Quarterly Review*, XII (1899-900), p. 140, che da questo sonetto resulti essere un po' tesi i rapporti fra i due; si tratta invece di uno scherzo amichevole.

biblioteche d'Europa, la sua ampia suppellettile letteraria merita di esser partitamente menzionata (1).

Anzi tutto, rivolgiamo l'attenzione alle lettere da lui composte, le quali, come già abbiamo detto, sono assai numerose, specialmente perchè la sua facilità di scrivere elegantemente in ebraico era da lui posta sovente al servigio di chi non era in grado di scriver da sè le sue lettere, sia in via di favore amichevole, sia, nel periodo delle sue angustie economiche, per guadagnarsi in tal modo la vita. Alcune lettere sue abbiamo già incontrate in un manoscritto Laurenziano; ma ben più ne troveremo in codici ormai emigrati all'estero.

Un manoscritto della collezione Kaufmann, nella biblioteca della R. Accademia delle Scienze di Budapest, contiene, oltre al *Mikdash Me'at* di Moshè da Rieti, una raccolta di settanta lettere scritte in massima parte da Shelomò da Poggibonsi (2), alcune in proprio nome e per proprio conto, altre invece per incarico e per conto di estranei. A differenza di quel che accade di solito nelle compilazioni di lettere di autori diversi, qui i nomi propri sono stati quasi sempre lasciati al loro luogo, e qualche volta son rimaste anche le date (n.° 1, 14 agosto 1528; n.° 49, 15 settembre 1531), il che accresce d'assai l'importanza storica della raccolta. Da questa ricca fonte di molteplici informazioni sulla vita degli ebrei italiani nel cinquecento ho potuto trarre più d'un documento interessante per la storia e per le condizioni degli ebrei di Firenze (3).

---

(1) Egli suole scrivere il suo nome פונציבונצי (altre forme che s'incontrano nei codici sono פונציפונצי, פונציברונציה, פונציבונציו, פוציבונצי; la forma פוניפונצי presso Berliner, *Ein Gang* cit., p. 29, è inesattamente trascritta). Il primo gruppo נצי è destinato a indicare il suono dell'italiano *gqi*; cfr., presso Izchak Cantarini, פחד יצחק, c. 48, la grafia מונצינינו (la seconda נ scambiata con la נ), in cui sarà da vedersi la trascrizione di una forma Mogenigo non Mocenigo, come ha lo Steinschneider, in *Monatsschrift*, XLII (1898), p. 419.

(2) Weisz, *Katalog der hebr. Handschriften u. Bücher in der Bibl. des Prof. Dr. D. Kaufmann a. A.*, Frankfurt a M. 1906, p. 172, n. 592. Il Weisz scrive erroneamente פונציבונה. Inoltre è da correggersi la sua indicazione del nome del Rieti, che non è Chanania Moshè, ma semplicemente Moshè, e ciò che egli dice dell'opera; il מקדש מעט e il מעין השואלים non sono due scritti differenti, ma questo è una parte di quello.

(3) V. la lettera pubblicata in *Appendice*, documento LIII, e quella citata più sopra, a p. 201, n. 1. La lettera n.° 42 fu da me pubblicata come documento XIII in appendice al mio studio *La famiglia da Pisa*, p. 77-78. Varie altre lettere della collezione sono dirette a Firenze.

Nella Bodleiana di Oxford due sono i codici che contengono epistolari di Shelomò da Poggibonsi. Il primo di essi ci presenta una serie di novantotto lettere di lui (numerate per errore fino a 99), insieme con poche altre composizioni di altri autori (1). Il secondo, che è un volume miscellaneo di scritti e di compilazioni del Poggibonsi e di opere altrui da lui copiate, ci ha conservato una quantità di lettere sue ancor maggiore, repartita in tre serie, rispettivamente di 127 numeri, di 12, e di 31, ove s'incontrano di nuovo molte delle lettere già contenute nell'altro epistolario della Bodleiana (2). Anche queste due raccolte hanno conservato di regola i nomi propri (3), e sono pertanto preziosissime per l'abbondante e svariato materiale che possono porgere allo studioso della storia degli ebrei italiani.

Connesse con le lettere sono le compilazioni didattiche che Shelomò da Poggibonsi mise assieme per esercitare i giovani nello stile epistolare e per fornire un aiuto ai meno esperti nella composizione ebraica. Tra i suoi opuscoli conservati nel secondo dei codici Bodleiani testè ricordati ve ne ha uno, dal titolo *Mezon ha-Miktab* (*Il nutrimento della scrittura*), che non è altro se non un frasario biblico, nel quale si trascelgono dal Pentateuco, dai Profeti, dai Proverbi e dai Salmi quelle locuzioni che possono essere atte a venir usate nella composizione delle lettere (4). Un'analoga serie di locuzioni estratte dal Pentateuco (התחלות מפרשה) e dai Profeti minori, e ordinate secondo i luoghi biblici da cui provengono, si trova, insieme con altre serie in cui non è tenuto conto dell'ordine originario dei testi biblici, nel codice Laurenziano che già vedemmo contenere alcune lettere di Shelomò da Poggibonsi (plut. 88, n.° 19) (5). Per quanto

---

(1) Neubauer, *Catal.*, col. 767, n.° 2223.

(2) Ibid., col. 771-772, n.° 2236.

(3) Cfr. la descrizione del codice, più ampia di quella del catalogo, che è data in המניר, 1868, p. 221, 229, dove debbono correggersi alcuni nomi. Ad es., in luogo di משה מכיאי בבולוניי dovrà leggersi משה טריאי בבולוניי (« Moshè da Rieti, in Bologna »).

(4) Neubauer, *l. c.*; המניר, *l. c.*

(5) La serie menzionata per prima occupa le carte 62-68 (la 68 deve esser posta dopo la 65); le altre serie (con l'intestazione התחלות), si trovano da c. 48ª a 58ª (a metà della c. 49ª incontriamo l'*explicit*, חם עד כאן, ma poi l'elenco delle locuzioni bibliche riprende subito), da c. 57ª a 58ª, e da c. 59ᵇ a 67ᵇ (da 60ᵇ, fine, alla metà di 61ª si tratta di frasi estratte dal libro di Abacuc, come è indicato da note marginali).

questi diversi frasari del codice Laurenziano non portino il nome del redattore, la loro somiglianza col *Mezon ha-Miktab* e le altre numerose analogie che intercorrono fra i due manoscritti (1) c'inducono a ritenerli ugualmente opera di Shelomò da Poggibonsi, che sarà stato il compilatore del codice Laurenziano come di quello Bodleiano. Una raccolta di brani di lettere (לשונות כתבים), quasi sempre d'indole molto generica, sì da poter trovar posto pressochè in ogni corrispondenza, appare in un altro codice della collezione Kaufmann, esplicitamente attribuita a Shelomò da Poggibonsi (2). Di lui sarà anche un'altra raccolta di analoghi brani di lettere (לשונות), contenuta nel codice Laurenziano testè ricordato (3). In questo codice si trova inoltre una serie di distici destinati a servire come intestazioni di lettere (על גלילת האגרות) (4).

Della paziente laboriosità di Shelomò da Poggibonsi, che già appare nello spoglio da lui fatto della maggior parte della Bibbia per la compilazione dei suoi frasari, è prova ancor più efficace un'altra e più lunga opera sua: il voluminoso rimario della lingua ebraica, comprendente nel codice originale, e forse autografo, conservato nella biblioteca del Jews' College di Londra, oltre cento carte in folio, scritte in due colonne (5). Un altro manoscritto conservato nella stessa biblioteca contiene una copia del rimario eseguita nel 1650 (6).

---

(1) Per queste analogie v. più avanti. Si noti inoltre la presenza in ambedue i manoscritti della elegia scritta per la morte della moglie da Moshè da Rieti, autore per il quale sembra che il nostro Shelomò avesse una certa predilezione; anche nel cod. Kaufmann 532 il suo *Mikdash Me'at* precede le lettere di Shelomò da Poggibonsi.

(2) Weisz, *op. cit.*, p. 165, n.° 494. Questo grosso manoscritto contiene una grandissima quantità di lettere di ebrei italiani, pur troppo in gran parte illeggibili perchè la carta è stata rosa dall'inchiostro. Al n. 873 si legge: אלה הם לשונות כתבים שחבר כמ' שלמה מפונציפונצי זלה"ה לתלמיד כרי להדריכו בורך טובה וישרה בלמוד ובמכתב (« queste sono formule di lettere che compose messer Shelomò da Poggibonsi — la cui memoria sia per la vita del mondo avvenire — per uno scolaro, affine di indirizzarlo in una via buona e retta nello studio e nella composizione »). Da questo volume trassi il documento relativo a David Reubeni pubblicato in fine del mio studio *La famiglia da Pisa*, p. 78-80.

(3) c. 53b-56b. Alcuni almeno di questi brani sembrano essere stati estratti da lettere reali; il primo, ad esempio, è scritto da uno che ha testè cessato l'esercizio del prestito; un altro fa menzione di un Joab; e così via.

(4) c. 58b-59a.

(5) Neubauer, *Catalogue of the Hebrew Mss. of the Jews' College, London*, Oxford 1886, p. 45, n.° 141.

(6) Ibid, ibid., n.° 142.

Se negli scritti che siamo venuti finora ricordando è da vedersi un riflesso dell'attività di Shelomò da Poggibonsi come maestro di bello scrivere, mirante a formare e a coltivare nella gioventù ebraica il gusto dell'eleganza formale, e ad esserle d'aiuto nella composizione in prosa e in versi, in altri scritti di lui si rispecchia invece il maestro di filosofia, e specialmente di etica. Nei suoi volumi miscellanei incontriamo infatti ripetutamente copie ed estratti, traduzioni e commenti di opere etiche di autori ebrei ed arabi. Nel secondo dei codici Bodleiani che recano il suo nome sono copiati un trattato di etica (מ' המדות) d'incerto autore (1), la nota raccolta di apoftegmi compilata da Honein ben Ishak e tradotta in ebraico da Jehuda al-Charizi (2), e l'altra raccolta analoga che è nota col titolo di *Peninè ha-Melizoth* (3). Queste due ultime opere sono accompagnate da un commentario, che è dovuto, a quanto pare, a Shelomò da Poggibonsi (4). Sarà pure opera sua la compilazione e il commento di due serie di aforismi, di Levi ben Ghereshom l'una e di Aristotele l'altra (5), che abbiamo ugualmente nello stesso codice; e sua sarà la traduzione dal latino in ebraico di un'altra serie anonima posta in fine al trattato di etica testè ricordato (6). Un altro opuscolo che si trova nel codice Bodleiano reca l'intestazione, a prima vista enigmatica, di באור כ"ז מדות המלמד (7) (*Esplicazione 27ª: le qualità del maestro*). Ove si pensi che l'Etica di al-Gazzali è divisa in *esplicazioni* (באורים), e che la 27ª esplicazione tratta appunto delle qualità del maestro e del discepolo, si riconoscerà subito che deve trattarsi di un estratto

---

(1) Neubauer, *Cat. Bodl.*, l. c.

(2) Neubauer, *Cat.*, l. c.: פתיחת משלי הפילוסופים עם מעשה אניקש המשורר; cfr. Steinschneider, *Hebr. Übersetzungen*, p. 851. Il poeta אניקש è Ibico. Col titolo di מוסרי הפילוסופים l'opera fu edita a Riva di Trento 1562, e ristampata poi a Luneville 1804; un'edizione moderna fu curata da A. Loewenthal, Frankfurt a. M. 1890, VIII-62 pp. — Per Ibico cfr. *Hebr. Bibliographie*, IX, p. 25, 92-93; XIV, p. 84-85.

(3) Edita da Gurland, *Neue Denkmäler der jüd. Literatur in S.t Petersburg*, IV, S.t Petersburg 1867, XVI-52 pp.

(4) Nel Catalogo del Neubauer il primo commento è attribuito a lui dubitativamente, il secondo con sicurezza.

(5) V. il Catalogo del Neubauer, e cfr., per analoghi estratti dall'*Etica Nicomachea*, Steinschneider, *Hebr. Übersetzungen*, p. 219.

(6) V. il Catalogo del Neubauer, e Steinschneider, *Hebr. Übersetzungen*, p. 497 e 966.

(7) Neubauer, *Catal.*, a. l.

dall'opera di al-Gazzali (1). Nel codice Laurenziano si trova lo stesso passo, con un'intestazione presso a poco identica (באור כ"ו במדות המלמד והמושיר), in mezzo a un'ampia e ordinata serie di estratti dal מפר מאומימו (*Libro di Maometto*) (2), che altro non è se non la succitata Etica (*Bilancia delle azioni*) di Abu Hamid Muhammed b. Muhammed al-Gazzali tradotta in ebraico da Abraham ibn Chisdai ha-Levi (3), come ho potuto appurare mediante un confronto diretto con quest'opera. Altre brevi serie di aforismi si trovano ancora nel codice Laurenziano (4), e con una serie di massime relative alla vecchiezza, che si ritrova anche come appendice alla fine del manoscritto originale del rimario (5), si chiude il codice miscellaneo della Bodleiana (6).

CAPITOLO V.

La scuola poetica della prima metà del secolo XVI.

La poesia ebraica, che già ricordammo avere avuto presso gli ebrei d'Italia uno svolgimento ininterrotto attraverso i secoli, è rappresentata in Firenze nella prima metà del cinquecento da un'intera scuola, d'indole prevalentemente profana.

Di uno tra i rimatori di questa scuola potei rintracciare il « divano » in un codice manoscritto della Biblioteca Montefiore, appartenente oggi al Jews' College di Londra (7). Il ma-

---

(1) Anche il 27° capitolo del טב אלאנפום di Joseph ibn 'Aknin (Güdemann, *Das jüd. Unterrichtswesen*, Wien 1873, p. 43-138, testo 1-57 e Eppenstein, ס' היובל in onore di N. Sokolow, Varsavia 1904, p. 371 segg.), opera che secondo il Güdemann (p. 14) sarebbe tutta quanta basata sull'Etica di al-Gazzali, tratta del maestro, del discepolo, e dello studente (v. anche Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XIV, p. 16; *Hebr. Übersetzungen*, p. 83 e 843 n. 598; *Arabische Literatur der Juden*, Frankfurt a. M. 1902, p. 231); ma è fuor di dubbio che l'estratto di Shelomò da Poggibonsi è tolto dall'opera di al-Gazzali nella traduzione ebraica di Abraham ibn Chisdai, alla quale corrisponde letteralmente.

(2) c. 27ª-36ᵇ (con disordine nella legatura).

(3) *Hebr. Übersetzungen*, p. 842 segg.

(4) c. 46ᵇ; 47ª-ᵇ; 71ª.

(5) Neubauer, *Catal. Jews' College*, l. c.

(6) Neubauer, *Catal. Bodl.*, l. c.

(7) N.° 556 nel Catalogo del Hirschfeld, *Jew. Quart. Review*, XIV (1901-02), p. 778. Ebbi modo di esaminare a Firenze questo codice, mercè la cortesia della Direzione del Jews' College, alla quale ne rinnuovo qui le mie grazie.

noscritto, che non è certamente originale, come resulta da qualche manifesto errore di copia, è vergato dalla stessa mano a cui si deve quel codice Laurenziano del quale abbiamo parlato lungamente a proposito di Shelomò da Poggibonsi, forse la mano dello stesso Shelomò (1); e proviene pertanto, a seconda di quanto vedremo tosto, non solo dalla stessa epoca in cui visse l'autore, ma anche dalla stessa cerchia di rimatori e di letterati della quale egli faceva parte. Del nome dell'autore e della sua patria nessuna indicazione esteriore è fornita dal manoscritto; solo mercè qualche acrostico e qualche allusione che si può rintracciare nelle composizioni poetiche ci è dato di determinare che egli doveva aver nome Moshè (2), e che suo padre doveva essere un Joab (3). Che questo Moshè ben Joab, da non confondersi con l'omonimo rabbino del quattrocento, vivesse a Firenze, può pure desumersi dal contenuto del divano, che accenna più volte ad eventi che ebbero luogo a Firenze o nelle sue vicinanze (4), e che menziona varii personaggi tutti quanti a noi noti - quando possono identificarsi - come appartenenti alla comunità degli ebrei fiorentini (5).

Per determinare l'epoca in cui visse e poetò Moshè ben Joab possono servirci di guida, oltre alla menzione che egli fa di persone che sappiamo esser vissute nella prima metà del cinquecento (6), due delle sue elegie, che si riferiscono ad avvenimenti la cui data può essere esattamente precisata: il

---

(1) Il carattere è di assai difficile lettura per la strettissima somiglianza, riducentesi spesso a un'identità, di alcune lettere fra loro, e per le legature oltremodo frequenti. Il testo però, ove si prescinda da qualche errore di copia che si presenta qua e là, non troppo spesso del resto, appare abbastanza esatto. A c. 32b comincia ad aversi un carattere diverso; ma si tratta di produzioni di un altro autore. Per la descrizione esteriore del codice v. il catalogo del Hirschfeld, l. c.

(2) c. 7b, 28b, 29a.

(3) Guarito da una grave malattia, così egli si esprime tributando grazie al Signore che lo ha salvato (c. 29a): ואם פרץ כבוית יואב אלהי, הלא חסל ורחם את שריוני. Che in frasi come questa il nome che succede al vocabolo בית sia quello del padre resulta dall'esempio analogo che s'incontra in una lettera scritta da Shelomò da Poggibonsi in nome di Moshè ben Izchak da Rieti, per lamentarsi di accuse ingiustamente rivoltegli: כי ינחן עברך לפני בני בליעל וימיתו כאלה על בית יצחק (cod. Kaufmann 532, n.° 92).

(4) L'assedio di Firenze 1529-30 (c. 22a-b); il sacco di Prato 1512 (c. 10a).

(5) Shelomò da Poggibonsi (c. 20b, 24a); Joseph Zarphati (c. 6a); Ishma'el da Rieti (c. 28a); Izchak da Rieti (c. 23b; cfr. più avanti, p. 350, n. 1).

(6) Come coloro che abbiamo ricordato nella nota precedente.

sacco di Prato (1512) (1), e la morte di Joseph Zarphathi (1527) (2). Questi elementi sono sufficienti a permetterci di stabilire che l'attività letteraria del nostro autore dovè svolgersi nei primi decenni del secolo XVI.

Moshè ben Joab è un tardo epigono della scuola poetica che fiorì primamente, a imitazione della poesia araba, presso gli ebrei spagnuoli, e dalla quale egli deriva indirettamente, attraverso quello che sembra essere il suo modello immediato, 'Immanuel Romano. Come nei divani dei poeti spagnuoli e dei loro imitatori, così nella raccolta dei versi di Moshè ben Joab contenuta nel codice londinese sono rappresentati i più varii generi poetici, dall'elegia alla satira, dalle rime d'amore all'inno religioso, dall'epigramma all'epitalamio. Non vi mancano neppure esempi di narrazioni in prosa premesse alle poesie per esporre le circostanze nelle quali e per le quali esse furono composte, secondo il sistema che, non senza riscontri nelle letterature neolatine, è adottato frequentemente dai poeti arabi ed ebrei, e al quale 'Immanuel si uniforma costantemente.

Sotto ogni rispetto, del resto, Moshè ben Joab è un continuatore della maniera di 'Immanuel. Nella forma come nel contenuto, nella struttura del verso e della strofa come nella scelta e nella trattazione degli argomenti, egli si pone risolutamente sulla via tracciata dal poeta romano. Questi, come ebbi occasione di mostrare altra volta (3), mentre fondamentalmente si mantiene fedele alla metrica quantitativa arabo-ebraica, e foggia sempre i suoi versi secondo gli schemi adottati dai poeti della scuola spagnuola, segue talvolta un sistema che costituisce un'ardita e felice innovazione: l'adattamento cioè dei versi così foggiati alle forme metriche della poesia italiana, quali il sonetto e il serventese. Per il sonetto 'Immanuel si vale di un verso ebraico (corrispondente a una delle forme dell'arabo *kâmil* (4)), che contiene undici vocali o semivocali, e che, letto con gli accenti ritmici, dà quasi sempre un'armonia analoga a quella dell'endecasillabo italiano: con quattordici di tali versi, collegati per mezzo delle rime secondo le regole del sonetto ita-

(1) c. 19ª.

(2) c. 16ª. Per la morte di Joseph Zarphathi v. più avanti, p. 343.

(3) Nel mio studio *L'elemento italiano nelle Mechalberoth d' Immanuele Romano*, in *Rivista Israelitica*, II (1905), p. 29-35 (estr. p. 1-7).

(4) Halper, *The scansion of mediaeval hebrew poetry*, in *Jew. Quart. Rev.*, N. S. IV (1913-14), p. 184 segg., 195.

liano, egli ottiene il suo sonetto. Nello stesso modo, il verso ebraico che corrisponde all'arabo *hazag* (1), e che ha un'armonia assai simile a quella di un doppio novenario italiano del tipo binario, serve a 'Immanuel per riprodurre in ebraico un serventese di novenari. All'infuori però dei suoi trentasei sonetti e di questo serventese, le composizioni di 'Immanuel sono tutte conformi agli schemi della poesia arabo-ebraica. Dopo 'Immanuel, l'endecasillabo fu largamente usato dagli autori ebrei italiani, tanto nel sonetto quanto in altri metri, come la terza rima; ma per lo più i successori di lui abbandonarono del tutto la metrica quantitativa e costruirono il loro endecasillabo alla maniera italiana, tenendo conto soltanto del numero delle sillabe (2), della loro accentuazione grammaticale, e della pausa interna; così praticavano, ad esempio, nel quattrocento Moshè da Rieti nel suo *Mikdash Me'at* e i varii scrittori in terza rima di cui abbiamo fatto parola più sopra (3). Invece Moshè ben Joab si riconnette direttamente all'esempio di 'Immanuel, foggiando egli pure senza eccezioni il suo verso secondo la metrica quantitativa, valendosi del *kâmil* per i suoi sonetti, e rimanendo nelle altre sue composizioni in tutto e per tutto fedele agli schemi della poesia arabo-ebraica.

Superato forse da 'Immanuel nell'arguta festività della concezione e nella facilità dell'eloquio, Moshè ben Joab non è tuttavia sfornito di queste doti; il suo verso scorre agile e spontaneo, la sua fantasia è vivace e pieghevole, e la svariata molteplicità del suo divano attrae e interessa per molti rispetti il lettore.

Quando l'argomento è da lui veramente e profondamente sentito - chè qualche volta, come 'Immanuel, egli non sa resistere al desiderio di far versi non per esprimere un sentimento sincero, ma semplicemente per dar prova della propria valentia - Moshè ben Joab sa darci delle composizioni non prive di pregio. Così, l'elegia che egli compose per la morte immatura dell'amico diletto Joseph Zarphathi (4) è, specialmente nella seconda parte, ricca di vigore e di efficacia, del pari che l'altra elegia nella

---

(1) Brody, *Studien zu den Dichtungen Jehuda ha-Levi's*, 1, Berlin 1895, p. 32; Halper, art. cit., p. 212 segg.

(2) Per il quale computavano come una sillaba anche l'unione di una consonante con una semivocale.

(3) Cap. II della parte III, p. 269-272.

(4) c. 6a.

quale egli rievoca, vibrante di sdegno e di commozione, i tumulti popolari che minacciarono le case degli ebrei fiorentini (1). D'indole affatto diversa, ma espressione pur essa di convincimenti profondamente sentiti, è l'esaltazione della filosofia contenuta nei versi coi quali Moshè ben Joab volle probabilmente contrapporre una vivace protesta contro la *Minchath Kenaoth* di Jechiel Nissim da Pisa (2), e che già altri pubblicò senza identificarne l'autore e senza riconoscerne con precisione gl'intenti (3).

Incisive e gustose sono spesso le rime satiriche del nostro autore. Esse ci fanno sfilare davanti agli occhi un'interessante serie di caratteristiche macchiette ritratte dal vero, come Izchak da Correggio, che « gonfia il suo cuore come quello di un leone quando parla coi poveri che chiedono pane, e quando invece ha a che fare con un potente si sente venir meno il cuore nel petto », « e se ne sta pavido e silenzioso come se a sua volta temesse di essere sbranato » (4); o come Shelomò da Poggibonsi, « la cui gola è una fossa spalancata, e che non ha altro pensiero che quello d'ingozzar cibo », sì da buscarsi una grave malattia per la sua intemperanza (5); o come quel visionario che dai fenomeni atmosferici pretendeva di ricavare pronostici per l'avvenire (6).

Nella lirica amatoria Moshè ben Joab non fa che ricamare variazioni sui consueti temi dei poeti spagnuoli e di 'Immanuel: la stessa terminologia, le stesse metafore, le stesse comparazioni che essi ripetono costantemente nel loro convenzionalismo, ritornano nelle rime di lui, che cantano un amore leggero, incostante, facile a divampare e altrettanto facile a dileguarsi. Vano è cercare in queste liriche profondità e originalità di sentimento: soltanto la forma - per quanto un po' troppo libera qualche volta - vale a suscitare qualche interesse nel lettore.

Più sentite, e perciò più efficaci e artisticamente più pregevoli, sono tra le rime di Moshè ben Joab quelle di argo-

---

(1) c. 21b-22a.

(2) V. il mio studio *La famiglia da Pisa*, p. 51.

(3) Hirschfeld, *A hebrew poem in vindication of the study of philosophy*, in *Jew. Quart. Rev.*, XII (1899-900), p. 138-142.

(4) c. 25a.

(5) c. 24b.

(6) c. 24a-b.

mento religioso. Esse si ricollegano con la maniera tradizionale degl' inni liturgici, ma v' innestano dentro una varietà di immagini e un' agilità di pensiero e di forma che danno una simpatica freschezza a questo genere letterario così facile a cadere nella monotonia e nell'aridità. Ricordiamo, fra gli altri, un inno per la festa di Sukkoth, che con vivacità e varietà di espressioni rievoca in brevi tratti i successivi benefizi della provvidenza divina che appaiono nella storia dell' umanità in genere e d'Israele in specie, fino a quello della protezione concessa al popolo eletto durante la sua peregrinazione nel deserto, a commemorare la quale è destinata appunto la festività di Sukkoth (1). Degno di menzione è pure un altro inno, per la ricorrenza di Chanukka, nel quale l' autore tratteggia non senza un certo vigore poetico il pericolo d' Israele sotto la minaccia della potenza siriaca e la mirabile salvezza operata da Dio per mano di Mattathia e dei suoi figli (2). Sopra tutti è notevole, per la sincerità e la vivezza del sentimento e per la piena rispondenza della forma al soggetto, una Selicha per il digiuno di Kippur, che è senza dubbio una delle cose più belle del nostro autore (3).

Nel suo divano Moshè ben Joab ha occasione di menzionare parecchi altri autori di rime ebraiche coi quali egli si trovava in rapporti. Nell'elegia per la morte di Joseph Zarphathi egli tributa i più alti elogi all' amico estinto, non solo per la sua vasta dottrina nella scienza religiosa e in quella profana, ma anche per la sua valentia nell'arte poetica; di un Jechiel da Rieti, autore di versi come vedremo, fa menzione più volte (4); di un Israel ricorda le rime intonate a un profondo pessimismo (5); con un Abraham (6) e con un 'Obadia (7), probabilmente quello stesso 'Obadia Finzi che s'incontra altre volte nel divano (8), fu in corrispondenza poetica; grandi encomi tributa, del pari che ai versi di questo Abraham (9), a quelli di un Da-

(1) c. 18ª.
(2) c. 26ª.
(3) c. 28ª; v. *Appendice*, n.° LXXVII.
(4) c. 4ᵇ; cfr. c. 2ᵇ, 4ª, 18ª.
(5) c. 21ª.
(6) c. 32ª.
(7) c. 17ᵇ; cfr. 2ᵇ e 4ª.
(8) c. 4ᵇ.
(9) c. 28ᵇ-27ª.

niel (1), di un suo omonimo Moshè (2), di un Joseph (3), che potrebbe essere identico con Joseph Zarphathi, e di un Levi (4), col quale ebbe più tardi un'aspra contesa per questioni grammaticali, e contro il quale scagliò un vivace epigramma (4).

La menzione di questi verseggiatori presso Moshè ben Joab non basta per certo da sola ad assicurarci che essi fossero tutti fiorentini; è però assai probabile che alcuni almeno tra loro, specialmente quando le espressioni di Moshè sono tali da far supporre una certa continuità e intimità di rapporti, fossero membri della stessa comunità a cui egli apparteneva. Per taluni poi la presenza in Firenze ci è esplicitamente attestata da altre fonti.

Tale è il caso di Joseph Zarphathi, figlio di quel Shemuel Zarphathi che a Roma esercitò a lungo e con grande onore l'arte medica, insignito di speciali privilegi da Alessandro VI e da Giulio II, il quale lo nominò suo medico curante con un vistoso onorario (6). Morto Giulio II, Shemuel restò ancora per qualche tempo a Roma, sotto Leone X, che confermò i privilegi accordati dai predecessori, ma nel settembre 1515 si trovava già a Firenze, dove aveva in cura Giuliano di Lorenzo de'Medici (7). A Firenze sembra esser venuto con lui il figlio suo Joseph, medico anch'esso e dotato di una vastissima cultura non solo nelle lettere ebraiche e aramaiche e arabe, ma anche in quelle classiche - era in grado di scrivere elegantemente il latino, in prosa e in versi, e non era ignaro di greco, - oltre che nella filosofia e nella matematica (8). A Roma, Joseph era stato maestro di lingue orientali, nel 1512, al giurista Teseo Ambrogio (9). Appena Shemuel venne a morte, probabilmente a Firenze, forse prima del 1519 e certamente prima del 1524 (10),

(1) c. 24ª.
(2) c. 29ª.
(3) c. 27ᵇ.
(4) c. 28ª, 29ª.
(5) c. 29ª.
(6) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 83-84.
(7) V. sopra, p. 182, 184.
(8) Joannis Pierii Valeriani, *De infelicitate literatorum*, Venezia 1620, p. 19-20. Dei suoi studi filosofici, come di quelli del padre, è pure testimone il fatto che essi figurano come possessori di un manoscritto di Monaco contenente varie opere filosofiche ebraiche (n. 269 nel catalogo dello Steinschneider, 2ª ed., Monaco 1895, p. 132).
(9) Tiraboschi, *Storia della letter. ital.*, vol. VII, parte II, 2ª ed. modenese, p. 1069.
(10) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 83-84. Si noti inoltre che il 25 febbraio 1524, data dei privilegi di Clemente VII di cui parleremo, Joseph doveva già esser tornato a Roma dopo il suo viaggio in Turchia.

un servo infedele si appropriò tutte le ricchezze contenute nella cassa di Joseph e fuggì a Costantinopoli. Joseph ebbe la malaugurata idea di correr dietro al ladro in Turchia, dove, quegli, per salvarsi, lo denunziò come una spia del pontefice. Assalito dalla polizia turca e ferito, a mala pena egli riuscì a sfuggire e a tornare in Italia, senza più alcuna speranza di recuperare il suo (1). Pensò allora di recarsi a Roma, dove con l'esercizio della medicina avrebbe potuto facilmente conquistarsi di nuovo l'agiatezza, e chiese tosto a Clemente VII la rinnovazione dei privilegi già concessi al padre da precedenti pontefici e anche a lui estesi da Giulio II e da Leone X, rinnovazione che ottenne senza difficoltà in data del 25 febbraio 1524 (2). Presto egli pervenne ad assicurarsi un posto invidiabile nella società romana: accolto con benevolenza alla corte papale e presso i più influenti cardinali, annoverato tra i maggiorenti della comunità ebraica, potè dimenticare la dolorosa avventura toccatagli dopo la morte del padre. Per qualche tempo fu suo ospite David Reubeni, il visionario che si diceva inviato da un suo ipotetico fratello re di uno Stato ebraico indipendente, e che, trattenutosi in Roma un anno preciso (1524-25), fu accolto con ogni onore da Clemente VII (3). Nella stessa epoca (fine dell'anno 1524) troviamo la firma di Joseph fra quella dei rappresentanti degli ebrei romani che affidarono a Daniel da Pisa l'incarico di preparare un progetto di riforma della comunità (4). Tuttavia, nonostante i saldi legami che lo avvincevano ormai a Roma, Joseph Zarphathi aveva ancora conservato relazioni con gli ebrei di Firenze, e si recava talvolta personalmente colà; di un suo viaggio a Firenze, verso la fine del 1525, ci ha conservato memoria David Reubeni (5). Era però a Roma, per sua sventura, in quei tristissimi giorni del 1527 in cui la città fu posta a sacco dalle milizie imperiali. La sua casa fu completamente spogliata, ed egli fu tenuto in custodia da quattro aguzzini, che speravano di ottenere qualche grossa somma per il suo riscatto. Cogliendo un momento in cui costoro, oppressi dal vino, erano immersi in un profondo sonno, egli riuscì a fuggire di nottetempo e a rifugiarsi a Vicovaro.

(1) Valeriano, *op. cit.*, p. 20-21.
(2) Marini, *op. cit.*, II, p. 268-271; Stern, *op. cit.*, I, p. 74, n.° 69.
(3) Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 41 segg.
(4) *Rev. des études juives*, XXIX (1894), p. 145-146.
(5) *Mediaeval Jewish Chronicles*, II, Oxford 1895, p. 167.

Colpito però dalla peste, fu cacciato dal paese e relegato in campagna, dove, rifugiatosi in un meschino tugurio, senza aver nessuno che gli porgesse il minimo soccorso, morì più per fame e per sete che per la violenza del morbo. Tale fu la miserevole fine di Joseph Zarphathi, minutamente narrata da Giampietro Valeriano nel suo *De infelicitate literatorum* (1), e compianta in una delle elegie di Moshè ben Joab.

Dell'attività letteraria di Joseph Zarphathi ci son pervenuti alcuni saggi, di cui uno solo a stampa, una lunga poesia premessa alla Bibbia rabbinica edita a Venezia nel 1524-25 (2). Un manoscritto della Bodleiana contiene una raccolta di poesie ebraiche, di cui due recano il suo nome, lasciando supporre che anche altre cose nella raccolta siano sue (3). Un'altra sua composizione poetica si trova in un altro codice Bodleiano (4). Non è impossibile che debbano attribuirsi a lui anche i versi d'amore, recanti nell'acrostico il nome di Joseph, che si trovano in quel codice Laurenziano che, come vedemmo, è una miscellanea fiorentina a lui coeva (5).

Quell'Abraham che è menzionato da Moshè ben Joab potrà identificarsi con Abraham ben Izchak da Pisa, che per qualche tempo ebbe dimora a Firenze (6), e che fu autore di rime ebraiche tutt'altro che spregevoli. L'elegia che egli compose in occasione della morte della madre (1527), quella in cui pianse la perdita del rabbino 'Azriel Dajena (1536), e probabilmente anche l'altra, che con buoni motivi gli fu attribuita, per la morte del fratello Daniel (1532), valgono ad attestare le sue doti di fine rimatore, abile a dare veste acconcia ed elegante ai propri sentimenti delicati e profondamente sinceri. Oltre a queste elegie, ritrovate e pubblicate dal Kaufmann (7), ci è pervenuta di lui una breve poesia composta dopo aver letto le

---

(1) p. 20-21. — Il Valeriano non parla qui esplicitamente del sacco di Roma, nè menziona la data 1527, ma evidentemente non può riferirsi se non a quel tempo.

(2) Secondo il Luzzatto, לוח הפיוטנים, in *Magazin*, VII (1880), parte ebr. (אוצר טוב), p. 109, i versi con acrostico יוסף preposti all'edizione del סדר תפלה di rito spagnuolo, Venezia 1524, e da lui ivi riprodotti, sarebbero da attribuirsi pure a Joseph Zarphathi.

(3) Neubauer, *Catalogue*, col. 110, n.° 551, 2. La prima delle due composizioni comincia: אני יוסף בנו הרב שמואל, e l'altra ha l'acrostico יוסף בר שמואל צרפתי.

(4) Neubauer, *Catalogue*, col. 684, n.° 1998.

(5) Plut. 88, n.° 19, c. 72ª (acrostico יוסף חוק).

(6) Questa sua dimora in Firenze resulta da una lettera a lui diretta, e da me pubblicata altra volta (*La famiglia da Pisa*, documento XIII, p. 77-78); la maggior parte della sua vita si svolse a Bologna (ibid., p. 45-46).

(7) *Rev. des études juives*, XXXI (1895), p. 62 segg.

rime sulle trentatrè bellezze delle donne scritte dal cronista Joseph ha-Kohen (1), alla quale il Kohen rispose con altri versi, pure giunti fino a noi, in onore della moglie di Abraham, Fiammetta (2). In quanta stima fossero tenuti i meriti letterari di Abraham da Pisa ci mostra anche una poesia che a lui indirizzò il grammatico Elia Levita, scusandosi dell'ardimento con cui si era permesso di scrivere in versi a un poeta così valente (3). Ad Abraham da Pisa viene inoltre dubitativamente attribuita da altri (4) un'elegia per la morte di un dotto Eli'ezer avvenuta nell'anno 1498; ma è impossibile che egli ne sia l'autore, perchè, nonostante le incertezze che abbiamo sull'epoca in cui egli nacque, possiamo però esser certi che nel 1498 non era ancora nato, o almeno non era in età da poter scrivere versi (5).

Forse si trovava a Firenze anche quel Jechiel da Rieti che abbiamo visto ricordato più volte da Moshè ben Joab. Infatti, egli apparteneva probabilmente alla famiglia dei da Rieti prestatori in Firenze al principio del cinquecento (6), altri dei

(1) *Sepher Sha'ashu'im* di Joseph ben Meir Zabara, ed. Costantinopoli [1577], c. 8b-4a; ed. Davidson, New York 1914, p. oxxiv.

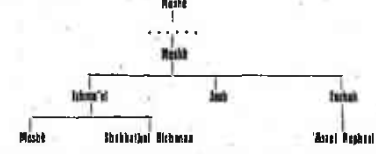
(2) Loeb, *Joseph Haccohen et les chroniqueurs juifs*, in *Rev. des études juives*, XVI (1888), p. 29.

(3) Anche questa fu pubblicata dal Kaufmann, in *Rev. des études juives*, XXVI (1893), p. 238.

(4) Loewenstein, in *Rev. des études juives*, XXXI (1895), p. 318.

(5) Per la data della sua nascita v. Kaufmann, *Rev. d. ét. juiv.*, XXXI (1895), p. 63. Inoltre è da osservare che se nel 1498 fosse stato già adulto, non sarebbe più stato in verde età (בחצי ימיו) all'epoca della sua morte, avvenuta nel 5314 (1553-54), come risulta dalle parole di Ghedalia ibn Jachia, *Shalsheleth*, ed. Venezia 1587, c. 65b. In הרמלים, cod. 66, che farebbe supporre esser morto Abraham da Pisa nel 1563, si tratta invece di Abraham da Pesaro; v. *Cat. Bodl.*, col. 2224, e *Rev. d. ét. juiv.*, XXVI (1893), p. 96, n. 4. Per contro, presso Montefiore, *Rev. d. ét. juiv.*, X (1885), p. 200, dovrà leggersi Abraham da Pisa anzichè Abraham da Pesaro.

(6) V. sopra, p. 81-83, e 150-152. — Moshè da Rieti padre dei tre banchieri Laudadio, Dattilo, e Isach (Arch. flor., *Capitoli*, vol. 102, c. 130a), ossia Ishma'el, Joab, e Izchak, doveva esser nipote dell'omonimo autore del *Mikdash Me'at*, nato nel 1388 e morto dopo il 1460. Se questa congettura è esatta, l'albero genealogico della famiglia da Rieti dato da Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 74, e riprodotto parzialmente da me in *Jewish Encyclopedia*, X (1905) p. 412, s. v. *Rieti, family*, dovrà esser completato così:



— Moshè ben Joab autore del divano non sarà certo, come potrebbe a prima vista supporsi, figlio di Joab ben Moshè da Rieti, perchè menziona sempre i da Rieti come estranei e non come parenti.

quali sono pure menzionati da Moshè ben Joab nel suo divano (1), e inoltre l'unica composizione poetica che di lui ci è nota è contenuta nello stesso codice Bodleiano (2) che ha conservato le rime di Joseph Zarphathi e che quindi proverrà forse dalla comunità ebraica di Firenze.

CAPITOLO VI.

I talmudisti del cinquecento.

Nel fiorire rigoglioso degli studi talmudici che si palesa in Italia nel cinquecento, ebbero parte non indifferente due membri della famiglia fiorentina dei da Pisa, Abraham ben Izchak e Jechiel Nissim ben Shemuel. Per quanto la maggior parte della loro attività scientifica e letteraria si sia svolta fuori di Firenze, essi meritano tuttavia di esser qui ricordati, perchè anche a Firenze essi ebbero per qualche tempo la loro dimora.

Abraham da Pisa, che già abbiamo avuto occasione di conoscere come capo di una cospicua casa bancaria e come autore di versi non privi di pregio (3), era al tempo stesso un erudito e stimato talmudista. Del suo valore in questo campo di studi ci fa fede anzitutto la leggenda riportata da Ghedalia ibn Jachia (4), secondo la quale a Jechiel o meglio a Izchak da Pisa, generoso protettore degli esuli spagnuoli, sarebbe stata vaticinata la nascita di questo rampollo, destinato a illustrare il nome della famiglia con la sua vasta e profonda erudizione

---

(1) Ishma'el da Rieti, c. 23ª; versi diretti a un Izchak per confortarlo della morte del figlio 'Assel (certamente da Rieti), c. 23ᵇ.

(2) Cod. Oxford 554, 2, *a*; Neubauer, *Catalogue*, col. 109. Jechiel non sarà dunque cugino dell'autore del *Mikdash Me'at*, come è supposto da Vogelstein-Rieger, l. c., bensì posteriore a lui di un secolo.

(3) V. sopra, p. 72-318. Rinnuovo qui il rinvio al mio studio *La famiglia da Pisa*, p. 49-51, per ragguagli sulla vita di lui più ampi di quelli dati nel capitolo precedente.

(4) *Shalsheleth ha-Kabbala*, ed. Venezia 1587, c. 65ᵇ. Ghedalia parla di Jechiel da Pisa, ma già il Luzzatto (*Hebr. Bibl.*, V, p. 147), suppone che si tratti di Izchak, giacchè nel 1492 Jechiel era già morto. Del resto, alla protezione concessa ai profughi spagnuoli accenna pure, attribuendola a Izchak, il nipote di questo, Jechiel Nissim, nell'introduzione alla sua *Minchath Kenaoth*, come fa rilevare il Kaufmann, in *Rev. d. études juives*, XXVI (1893), p. 87, n. 1.

rabbinica. Più ancora vale per noi la circostanza che i contemporanei attribuivano costantemente ad Abraham il titolo onorifico di Gaon, riservato, come è noto, alle autorità rabbiniche più elevate e più universalmente stimate. Del resto, da quel poco che ci è pervenuto dai suoi scritti talmudici possiamo già farci un' idea della vastità delle sue cognizioni e delle doti del suo intelletto. Allorquando un colto scrivano e tipografo di Mantova, Meir ben Ephraim, fu fatto segno ad aspre critiche riguardo al sistema da lui tenuto fino allora per la scrittura dei filatteri, e volle perciò interpellare varie autorità talmudiche italiane per averne un parere in proposito, si rivolse, oltre che a celebrità rabbiniche, come Meir Katzenellenbogen, di Padova, e a Nathan ben Menachem Eger, di Cremona, anche al nostro Abraham. Questi gl'inviò due responsi circa la questione rituale sottopostagli, dei quali il primo porta la data del 20 dicembre 1544, e l' altro, scritto dopo aver avuto cognizione del responso di Meir Katzenellenbogen, allo scopo di confutarne gli argomenti, è del 27 dello stesso mese. I due responsi di Abraham da Pisa, per quanto l'autore vi si esprima con somma modestia, contengono molte sagge e pregevoli osservazioni, che attestano la lucida intelligenza che in lui si univa a una soda coltura. E infatti essi ebbero l' onore di essere accolti, riuniti in uno solo con la soppressione di tutti i passi d'importanza personale e non rituale, tra i responsi di Menachem 'Azaria da Fano (1). Degli altri scritti di Abraham, che già erano perduti quando Ghedalia scriveva la sua cronaca (2), non abbiamo alcuna notizia, all'infuori dei versi dei quali già tenemmo parola.

Maggior fortuna hanno avuto invece le opere del cugino di Abraham, Jechiel Nissim ben Shemuel da Pisa. Come ci racconta egli stesso, Jechiel Nissim fino dalla sua giovinezza fu dall'innato desiderio del sapere e dai nobili esempi della sua famiglia tratto a dedicarsi con passione agli studi (3). Pur

(1) N.° 106. — La loro redazione originaria fu ritrovata dal Kaufmann, che ne dette notizia in *Rev. d. etudes juives*, XXXII (1896), p. 136 segg. Per la data del responso di Meir Katzenellenbogen v. *La famiglia da Pisa*, p. 50, n. 1.

(2) *Shalsheleth*, l. c.: הנאון ר' אברהם דפיסא שהיה גבר בגבורין בכל המושכלות וימת בחצי ימיו והניח בנים ועושר וכבוד ושמעתי שחבר חבורים ועדיין לא נתגלו

(3) Principio dell'introd. alla *Minohath Kenaoth*: הנה מנעורי גדלני המבע להסתופף בצל החכמה ולאחוז בסנסני המוסה ללקוט משבלי אמריה ולשאוב מבארי מקוריה להיות האדם מטבעו משתוקק לדעת הדברים .... להטשך אחר דרכי הורי וקני ....

occupandosi della sua casa bancaria, almeno fino ai vent'anni - era nato nel 1507 (1), e nel 1527 dovettero chiudersi, come sappiamo, tanto il banco di Pisa, del quale egli si occupava più particolarmente, quanto il banco di Firenze, nel quale pure era associato coi cugini (2) - egli seppe formarsi una così ampia e profonda cultura che quando in progresso di tempo si consacrò esclusivamente al rabbinato fu in grado di tenere col massimo onore il suo nuovo ufficio. La ricca biblioteca avita fu da lui attivamente e amorevolmente ampliata, in special modo con scritti filosofici e filosofico-religiosi, che talvolta faceva appositamente copiare o copiava di mano propria. Nel 1524 si fece eseguire da Binjamin ben Ja'kob Camondo, esule spagnuolo, una copia della traduzione ebraica di Moshè ben Shelomò da Salon del grande commento di Averroè sulla *Metafisica* di Aristotele (3), e il quinto giorno della festa di Pasqua dell'anno 1529 Menachem ben Rephael dall'Atripalda terminava di scrivere nella sua casa varie opere cabbalistiche, che ora fanno parte di un codice della biblioteca Bodleiana (4). Una serie di scritti e di tabelle riguardanti l'astronomia e la fissazione del calendario fu copiata per Jechiel Nissim nel 1525 da Rephael Shelomò Kohen da Prato, che egli teneva presso di sè come precettore della giovine cugina di sua madre, Debora (5). È pure probabile che un altro manoscritto della Bodleiana, contenente varii opuscoli halachici e agadici, e copiato dallo stesso Kohen nel 1538 (6), abbia fatto parte della biblioteca di Jechiel Nissim. Sappiamo inoltre che questi scrisse di propria mano, pare nel 1524-25, un esemplare della tradu-

(1) Suo padre, Shemuel, era morto meno di un anno dopo il sacco di Padova, il quale ebbe luogo il 17 luglio 1509; talchè la sua morte deve essere riportata al 1510 (v. il mio studio *Ancora sulla famiglia da Pisa*, p. 4-5). Sappiamo d'altra parte che alla morte del padre Jechiel Nissim aveva l'età di tre anni (*Minchath Kenaoth*, p. 5 = *Rev. des études juives*, XXVI (1893), p. 236).

(2) Per maggiori notizie sulla vita di Jechiel Nissim e dei suoi v. *La famiglia da Pisa*, e *Ancora sulla famiglia da Pisa*, passim.

(3) Cod. Modena LXXV (Jona, *Katalog der hebr. Handschriften der kgl. Bibliothek in Modena*, Belovar 1893, p. 20). Di questo e degli altri codici di Jechiel Nissim non ho parlato nel capitolo III della parte II perchè probabilmente essi non furono scritti in Firenze, ma in Pisa.

(4) Neubauer, *Catal.*, col. 545, n.° 1559.

(5) Cod. Laur. Plut. 88, n. 51. A c. 76b si trova la soscrizione del copista, riprodotta dal Kaufmann, in *Rev. d. études juives*, XXVI (1893), p. 92, n. 2. La data si trova a c. 27b.

(6) Cod. Oxford 911; Neubauer, *Catal.*, col. 196-197.

zione ebraica del grande commento di Averroè ai libri III e IV della *Fisica* di Aristotele (1), e che nel 1525-26 copiò parte dello *Zohar*, in due volumi (2). Ci è noto egualmente che egli possedeva anche un antico e prezioso manoscritto cabbalistico dello pseudo Chamai Gaon (3), e un altro pure antico e prezioso esemplare di una traduzione del commento di Maimonide al capitolo XI del trattato mishnico di Sanhedrin (4). David Reubeni ci racconta inoltre che Jechiel scrisse per il proprio oratorio un rotolo del Pentateuco con una bellissima calligrafia (5).

Della sua vasta erudizione Jechiel Nissim da Pisa dette notevoli saggi in varii e molteplici scritti. Il più importante tra essi è quello che reca il titolo di *Minchath Kenaoth* (*Offerta di zelo*), e che fu per intero pubblicato da D. Kaufmann (6). In quest'opera, destinata a contrapporsi all'epistola di Jeda'ia ha-Penini in difesa della filosofia, l'autore si propone di dimostrare che la religione ha sulla filosofia una indiscutibile superiorità, in quanto che alla filosofia èi mpossibile di pervenire con le proprie forze alla conoscenza dei supremi veri metafisici, che sola la religione può insegnare. Nè egli disdegna i filosofi e la filosofia, chè anzi attesta la più grande venerazione per gli uni e il più grande amore per l'altra, nella quale dà prova di non comune competenza, mostrando di conoscere a fondo i filosofi ebrei del pari che i greci e gli arabi, e anche i recenti pensatori italiani; solo vuol provare che alla scienza umana sono imposti dei limiti che essa non può in nessun modo presumere di varcare, limiti oltre ai quali può servire di guida soltanto la tradizione religiosa.

L'opera di Jechiel Nissim da Pisa, terminata nel novilunio di Nisan 1539, fu subito altamente apprezzata dai contemporanei. Jochanan ben Joseph Treves, l'illustre rabbino di Sabbionetta, a cui Jechiel dedicò il suo libro, accettò la dedica

---

(1) V. per la data di questo manoscritto *La famiglia da Pisa*, p. 53, n. 1.

(2) Codd. Par. 781 e 783. Il n.° 783 fu terminato il 15 kislev 1525; l'altro il 28 adar 1526.

(3) Steinschneider, *Hebr. Bibl.*, XIV, p. 86; Neubauer, *Rev. d. études juives*, IX (1884), p. 153, e *Catal. Mss. Bodl.*, col. 577.

(4) Zunz, in *Kerem Chemed*, V, p. 155.

(5) *Mediaeval Jewish Chronicles*, II, Oxford 1895, p. 166.

(6) Fra le pubblicazioni della società *Mekizè Nirdamim*, Berlino 1898. L'introduzione e la chiusa furono già prima edite dal Kaufmann nella *Rev. des études juives*, XXVI (1893), p. 281 segg. Il titolo di מנחת קנאות sarà forse stato suggerito all'autore dall'opera omonima e d'intento analogo di Abba Mari.

con una cordiale lettera di ringraziamento nella quale gli tributava le più ampie lodi, e Rephael Kohen da Prato scrisse in lode della *Minchath Kenaoth* dei versi che furono apposti alla fine dell'opera (1). È pure prova del valore che fu attribuito allo scritto di Jechiel il fatto che chi pensava diversamente da lui sentì tosto il bisogno di opporre una controprotesta' alla sua protesta contro le presunzioni eccessive della filosofia; giacchè, come vedemmo, in questo senso dovrà essere interpretata una delle composizioni poetiche di Moshè ben Joab (2).

Jechiel Nissim da Pisa si acquistò così ben tosto la fama di autorità di prim'ordine in materia di filosofia religiosa, talchè a lui ci si rivolgeva per aver lume e consiglio in questa disciplina. Nel 1559 un giovane studioso di Ferrara, desiderando il giudizio di una personalità competente sopra due dissertazioni di argomento filosofico-religioso dovute a due ragguardevoli dotti di cui il nome è taciuto, si rivolse a un suo amico, parente di Jechiel Nissim, Ja'kob da Modena, che dimorava a Siena (3), pregandolo di sottoporre le due dissertazioni al suo erudito congiunto e di domandargli il suo parere in proposito. Due settimane dopo aver ricevuto da Ja'kob da Modena le due dissertazioni accompagnate da una sua lettera nella quale esponeva il desiderio dell'amico, e precisamente il novilunio di Nisan 1559, Jechiel terminava la sua epistola di risposta, conservataci insieme con la lettera di Ja'kob da Modena da un manoscritto del Jewish Theological Seminary di New York (4). Essa costituisce a sua volta un'ampia e minuziosa dissertazione sui due problemi a lui sottoposti, dei quali il primo è se l'uomo giusto sia o no superiore agli angeli, e il secondo se il mondo sia o no stato creato per l'uomo. Dopo

---

(1) La dedica al Treves, la lettera di risposta di questo, e i versi del Kohen furono pure pubblicati dal Kaufmann, oltre che nella sua edizione della *Minchath Kenaoth* anche nella *Rev. d. études juives*, l. c.

(2) V. sopra, p. 344.

(3) Egli era a Siena giudice o rabbino, come sappiamo da una lettera di Jechiel Trabotto contenuta in un ms. del Collegio Rabbinico Italiano (Bibl. Montefiore, n.° 1465, c. 88ª).

(4) Di questo manoscritto mi furono favoriti ampi estratti e copiose notizie dalla cortesia del bibliotecario del Seminario, Dr. A. Marx, al quale esprimo anche qui le mie più vive grazie. Vedasi la minuta descrizione del manoscritto che detti nell'articolo *Ancora sulla famiglia da Pisa*, p. 1-8, nota 1. Il n.° 4 è l'opuscolo di cui stiamo trattando.

aver detto che in complesso egli approva le idee sostenute dagli autori degli scritti inviatigli, Jechiel rileva e chiarisce la differenza che corre fra la concezione « dei dotti non ebrei e dei filosofi », da un lato, e quella della religione ebraica dall'altro, e a tal proposito rinvia ripetutamente all'ampia esposizione che di questo argomento egli stesso aveva fatto nella *Minchath Kenaoth*. Premesse tali considerazioni d'indole generale, passa a esaminare partitamente ognuno dei due problemi, e a discutere la trattazione fattane nelle dissertazioni presentate al suo esame, con un'ampiezza, specialmente per il secondo, assai rilevante. Chiude poi l'epistola dicendo che, alieno per indole dalla polemica scientifica, tuttavia non ha voluto mancare di aderire al desiderio espressogli da Ja'kob, per quanto in quel torno di tempo gravassero su lui varie occupazioni e preoccupazioni tali da impedire la proficua meditazione su argomenti così ardui, e per quanto stesse allora dando l'ultima mano al suo trattato *Chajê 'Olam*, e dovesse inoltre provvedere a prepararsi per le imminenti feste pasquali. Tutte queste ragioni gli hanno impedito di fare, come avrebbe desiderato, un esame ancor più ampio delle due questioni, ma egli spera tuttavia di esser pervenuto a togliere ogni dubbio dall'animo del richiedente.

Anche nelle speculazioni cabbalistiche si esercitava l'ingegno vario e versatile di Jechiel Nissim. Già il fatto che, come vedemmo, egli copiò di sua mano lo Zohar, o almeno una parte di esso, e che anche altre opere cabbalistiche facevano parte della sua ricca biblioteca, può valere a mostrarci l'interessamento che egli aveva per gli studi cabbalistici. Il manoscritto del Jewish Theological Seminary viene poi a mostrarci che anche la sua attività di scrittore si estese pure in questo campo di studi. Per accondiscendere al desiderio espressogli da un parente o da un amico, da una persona a ogni modo che era legata a lui da vincoli di così intima affezione da esser chiamata col nome di fratello (אחי), Jechiel Nissim compose una dissertazione sopra le dieci *Sephiroth*, pur essa conservataci integralmente nel codice di New York (1). L'autore ricorda nell'introduzione che Joseph Chiquitilla, Menachem Recanati e il *Ma'areketh ha-Elohuth* hanno già ampiamente trattato lo stesso argomento; cita poi, fra l'altro, il responso di Hai Gaon a Pal-

(1) N.° 5 nella mia descrizione surricordata.

toi e colleghi, varie opere di Maimonide, e « le parole del Gaon R. Chamai », col che evidentemente allude a quel manoscritto cabbalistico dello pseudo Chamai che già ricordai [1] aver fatto parte della sua biblioteca.

Oltre che nel dominio della filosofia e della Kabbala, l'operosità intellettuale di Jechiel Nissim si esplicò pure in quello della scienza talmudica. La sua vasta dottrina in questo ramo di studi gli valse anzi di poter funzionare da prima come capo religioso della comunità ebraica di Pisa [2], e poi d' esser nominato membro del consesso rabbinico della cospicua comunità di Ferrara, dignità che rivestì fino alla sua morte, avvenuta nel 1574. In questa sua qualità egli firmò, coerente ai principi propugnati nella *Minchath Kenaoth*, la risoluzione presa da diverse comunità di proibire la lettura del *Meor 'Enaim* di 'Azaria de' Rossi a chi non ne avesse ricevuta preventiva licenza dal rabbinato della sua città [3].

Con la competenza che aveva nella letteratura talmudica, e profittando dell'esperienza acquistata nella sua vita di banchiere, Jechiel Nissim da Pisa potè scrivere un ampio trattato sulle norme del diritto talmudico che regolano il prestito a interesse [4]. Quest'opera, che reca il titolo di *Chajê 'Olam* (*Vita eterna*), e che consta di un'introduzione e di sedici capitoli, fu compiuta il 28 nisan 1559, quattro settimane dopo la già ricordata epistola a Ja'kob da Modena. Essa ci è pervenuta in tre manoscritti, di cui uno è conservato a Parma, uno a Pietrogrado, e uno a New York [5], ed è ancora inedita, all'infuori di alcuni frammenti che furono da me pubblicati [6]. Jechiel Nissim si propose con la composizione del *Chajê 'Olam* uno scopo pratico. Egli aveva osservato come assai spesso i ban-

(1) V. sopra, p. 353.

(2) Kaufmann, Introduzione all'edizione della *Minchath Kenaoth*, p. XVI-XVII.

(3) Kaufmann, *Contributions à l'histoire des luttes d'Azaria de Rossi*, in *Rev. des études juives*, XXXIII (1896), p. 79.

(4) Di un opuscolo manoscritto sullo stesso argomento, ma con intento parodico, dette notizia il Della Torre, *Scritti sparsi*, Padova 1908, II, p. 181 e segg.

(5) Cod. De Rossiano 1267 (De Rossi, *Mss. codices hebr.*, III, p. 180); un codice del barone de Günzburg (*Rev. d. études juives*, IX (1884), p. 153, n. 2); e il già ricordato codice del Jewish Theological Seminary di New York.

(6) *Ancora sulla famiglia da Pisa*, docum. III-VI. Il n. V, d'interesse storico, è riprodotto nell'*Appendice* al presente volume, docum. III. Dal manoscritto di Parma pubblico qui per la prima volta parte dell'introduzione, in *Appendice*, n.° LXXVIII, sopra una copia gentilmente favoritami dal sig. D. Camerini, rabbino maggiore a Parma.

chieri ebrei venissero a trasgredire le disposizioni delle leggi ebraiche relative al prestito a interesse, sia con l'esigere un interesse anche dai correligionari, contro l'esplicita proibizione della Sacra Scrittura, sia col contravvenire alle limitazioni e alle restrizioni cui anche il prestito a non ebrei era stato sottoposto dalle leggi talmudiche. Nell' intento di dimostrare come la concezione comune, quale si rispecchiava nella pratica quotidiana, fosse per molti lati erronea e contraria alle disposizioni del diritto ebraico, e nella speranza di poter porre un rimedio a questo stato di cose e un freno a questi abusi, egli concepì il disegno di un'opera che esponesse ampiamente e partitamente quanto nella legislazione e nella giurisprudenza ebraica era stato stabilito circa il prestito a interesse, e questo disegno tradusse in atto col suo *Chajê 'Olam*. Affinchè questo venisse ad avere la maggior diffusione possibile, Jechiel contava di pubblicarlo per le stampe a Ferrara, ma per qualche ragione a noi ignota dovè rinunziare a tale progetto, e il *Chajê 'Olam* restò manoscritto. Invero, esso avrebbe meritato l'onore della pubblicazione, e lo meriterebbe ancora per molti rispetti.

Ci sono inoltre pervenuti di Jechiel Nissim alcuni consulti giuridici e rituali, che ci mostrano quanta stima egli godesse come talmudista, e quanto fosse apprezzato il suo parere nelle più difficili e complicate questioni, quale la causa Tamari-Venturozzo che rimase celebre negli annali del rabbinato italiano (1).

È assai dubbio se, come qualcuno ha creduto di poter affermare, dimorassero in Firenze i rabbini Ja'kob ben Jekutiel da Corinaldo, Eli'ezer ben Shelomò ibn Zur, e 'Azriel ben Jechiel Trabotto. I primi due, secondo una lettura non troppo certa della data di un loro atto, si sarebbero trovati il 19 tamuz 1529 in Firenze, dove avrebbero concesso la loro approvazione a un consulto di Moshè ben Abraham Kohen, rabbino a Bologna (2); ma non è escluso, anzi è forse più probabile, che

(1) Montefiore, *Un recueil de consultations rabbiniques rédigé en Italie au XVIe siècle*, in *Rev. des études juives*, X (1885), p. 196; *Consulti* di R. Moshè da Trani, II, n.° 189; Kaufmann, *Rev. des études juives*, XXVI (1893), p. 95-96, e introduzione all'ediz. della *Minchath Kenaoth*, p. XVI-XVII. Vedi anche, per i rapporti di Jechiel Nissim con rabbini italiani, ibid., p. XII-XIII.

(2) Mortara, *Notizie di alcune raccolte di consulti mss. di rabbini italiani*, in *Mosè*, VI (1883), p. 52.

in luogo di Firenze debba leggersi Ferrara (1). Ja'kob da Corinaldo, dotto talmudista che dai contemporanei era onorato col titolo di Gaon, e del quale ci son rimasti alcuni consulti o approvazioni di consulti (2), era infatti nel 1508 a Ferrara, dove comprava un codice della Bibbia ebraica (3), e a Ferrara lo ritroviamo nel 1535 e nel 1538 (4). A Ferrara del resto la famiglia da Corinaldo s'incontra già nel secolo XIV, e vi dimora ancora verso la fine del XVI (5). Di Eli'ezer ibn Zur null'altro ci è noto, oltre alla sua approvazione del consulto di Moshè Kohen, se non che scrisse un supercommentario all'Isaacide sul Pentateuco, conservato in un codice dei fratelli Viterbo d'Ancona (6), e qualche consulto rituale (7). Per ciò che concerne 'Azriel Trabotto, di cui il Mortara (8) ha ricordato la presenza in Firenze senza citare alcun documento in appoggio è assai probabile che si abbia a che fare con un malinteso analogo a quello che abbiamo congetturato per Ja'kob da Corinaldo ed Eli'ezer ibn Zur (9).

Fu invece certamente a Firenze, verso la metà del cinquecento, il rabbino Shelomò ben Shemuel da Monte dell'Olmo (10).

---

(1) Cfr. sopra, p. 87, n. 1.

(2) Steinschneider, in *Hebräische Bibliographie*, XXI (1881-82), p. 74, n. 1; Mortara, art. cit., in *Mosè*, VI (1883), p. 52, 134, 193. Mosè ben Abraham Kohen cita ti Corinaldo in un suo consulto del 1510 (Mortara, art. cit., in *Mosè*, V (1882), p. 266).

(3) Biscioni, *Cat. Laur.* in 8°, p. 230.

(4) Mortara, art. cit., in *Mosè*, VI (1883), p. 134 e 193; Steinschneider, l. c. (la fondazione di ser Melli, o ser Mele, è a Ferrara).

(5) Un Binjamin ben Menachem da Corinaldo era a Ferrara nel 1397 (Biscioni, *op. cit.*, p. 165), e fu nominato depositario delle somme raccolte dopo il congresso di Bologna 1416 (Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, p. 324; v. sopra, n. 6 a p. 28); nel 1580 troviamo a Ferrara gli eredi Corinaldo (ms. Kaufmann 152; Weisz, *Katalog*, p. 47).

(6) Porta il n. 103 nel catalogo autografato dei mss. Viterbo. È un codice in 4° di 170 carte.

(7) Ce ne è conservato uno in un codice Mortara (Mortara, art. cit, in *Mosè*, V (1882), p. 193). Sarà suo padre quel Shelomò ibn Zur di cui un consulto si trova nel cod. Oxford 904, c. 88; Shelomò ibn Zur, invece che Shalom, come ha il catalogo del Neubauer, sarà il collettore del cod. Oxford 1285. Un Shelomò ibn Zur in Ancona è menzionato da Shelomò Attias nella prefazione al suo commento sui Salmi, Venezia 1549. Per il figlio di Eli'ezer, Izchak Leon, v. *Cat. Bodl.*, col. 632.

(8) *Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia*, Padova 1886, s. v.

(9) V. *Mosè*, VI (1883), p. 134, in principio.

(10) Monte dell'Olmo, oggi Pausula, è in provincia di Macerata. Ivi dimorava nel 1490 un Ephraim ben Shemuel, forse l'avo del nostro Shelomò (Di Capua, *Catal. dei codd. ebr. della Bibl. Vitt. Em.*, Firenze 1878, p. 52, n.° 27). Un Abramo di Benedetto da Monte dell'Olmo (14 giugno 1479) v. in *Le Marche*, N. S., anno VI, vol. I (1906), p. 200.

In una lettera conservata in un manoscritto della collezione Kaufmann egli è nominato Shelomò dell'Olmo da Firenze (1), e da Firenze è datato, a quanto sembra, un suo consulto (2). Anche con altre notizie che abbiamo di lui e della sua famiglia restiamo tuttora in Toscana: un suo figlio, Sabato, ottenne nel 1558 licenza di aprire un banco di prestito a Pomarance (3), e alla fine dell'anno successivo Shelomò era in Arezzo con un altro figlio, Shemuel (4). Precedentemente egli aveva avuto una controversia giuridica con Ja'kob Catalano di Macerata, nella quale erano stati successivamente chiamati a giudicare i rabbini delle comunità ebraiche di Ancona, di Recanati, e di Roma (5). Di lui ci son rimasti alcuni brevi scritti, che valgono a mostrarci come egli non solo dedicasse la sua operosità intellettuale agli studi talmudici, ma si occupasse anche di filosofia religiosa, e si cimentasse nella poesia. Il suo nome – che s'incontra anche nella collezione dei consulti di Ja'kob Israel Finzi da Recanati conservata in un codice della biblioteca Montefiore, appartenente al Jews' College di Londra (6), – figura tra quelli di coloro che ebbero ad occuparsi della interminabile causa per il divorzio Tamari-Venturozzo, e un suo consulto fu stampato in una collezione di scritti concernenti questa causa (7); la sua approvazione poi di un consulto di 'Uzziel Chazaketto (8)

(1) Cod. Kaufmann 508, n.° 93 (Weisz, *Katalog*, p. 166).

(2) In אלה הדברים, Mantova [1566]. Questa rara opera mi è rimasta inaccessibile, e della parte che vi ha il nostro Shelomò ho notizia solo dal Mortara (*Indice* cit., s. v.), il quale evidentemente deve aver tratto da essa la data di Firenze da lui indicata.

(3) Arch. flor., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 72b.

(4) *O. G.*, *Principato*, vol. 84, c. 128a. Il figlio è nominato una volta Emanuele e una volta Samuele, ma la denominazione esatta sarà probabilmente quest'ultima, giacchè anche il padre di Shelomò si chiamava Shemuel; in questo documento il padre è designato col nome di Simeone, ma sappiamo già (v. sopra, p. 240-241), che Simeone o Simone è spesso una traduzione di Shemuel.

(5) Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. 632; Dukes, *Literaturbl. des Orients*, IX (1848), p. 322 sgg. Nel frontespizio della sentenza il nome è abbreviato ממני דלולי, e lo Steinschneider, *Cat. Bodl.*, col. 632, forse correggendo ממני דלולו, traduce « Mantuano de Lulo »; ma a c. 4 si trova ממני דלולמו, e a c. 8 דמונטי דלולמו; (cfr. anche Mortara, *Indice*, s. v.). Presso Dukes e Vogelstein-Rieger, *op. cit.*, II, p. 98 e 116, il nome è reso erroneamente Monte de Lulo; cfr. Steinschneider, *Geschichtslit.*, p. 105 (« Ascher » è inesatto).

(6) Hirschfeld, *Catalogue*, in *Jew. Quart. Rev.*, XIV (1901-02), p. 186. Il Hirschfeld ha דלולו, ma evidentemente dovrà leggersi דלולי, abbrevazione di דלולמו.

(7) V. sopra, n. 2.

(8) Così dovrà probabilmente leggersi il nome חוקימו che di solito è letto Chezketo'o similmente.

ci è conservata da un manoscritto Mortara[1]. In un codice della biblioteca Bodleiana è riferita la sua opinione circa l'epoca della redenzione finale d'Israele[2], e una sua composizione poetica si trova in un altro codice della stessa bibliotecá contenente una miscellanea compilata nel 1565 da Shelomò Kohen in Anghiari[3].

---

(1) Mortara, art., cit., in *Mosè*, VI (1883), p. 265.

(2) Neubauer. *Catalogue*, col. 1128, n.° 2586. Qui il nome è trascritto correttamente מונטי דלולמו, ma è reso erroneamente «Montelelmo» nell'indice.

(3) Neubauer, *Catalogue*, col. 680, n.° 1989, c. 172. Il Neubauer ha מונטי די לולמר (e nell'indice «Montelimar» con punto interrogativo), ma deve evidentemente correggersi מונטי די לולמו.

APPENDICE

PARTE PRIMA

I.

Provvisione con cui si delibera che solo la Signoria abbia facoltà di concedere a banchieri ebrei la licenza di venire a stabilirsi a Firenze per esercitarvi il prestito con interesse non maggiore del 15 %, e che, ove tale licenza venga concessa, la stessa Signoria possa pure determinare le condizioni da farsi ai prestatori ebrei. – 23 novembre 1396.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 85, c. 224b.

Certis ut asseruerunt considerationibus moti, magnifici Domini domini Priores artium et Vexillifer iustitie populi et communis Florentie..... (*c. 225a*) providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die vigesimo tertio mensis novembris anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, indictione quinta, quod de cetero aliqua licentia non possit nec debeat dari aut quoquo modo concedi alicui iudeo sive ebreo mutuandi et seu mutuari faciendi in civitate Florentie ad fenus vel usuram nisi per dominos Priores artium etc.... et quod dicta licentia non possit dari vel quoquo modo concedi alicui ex predictis iudeis vel ebreis volenti pro usura, provisione, merito, seu interesse sui mutui ad maiorem rationem denariorum trium fp. pro qualibet libra pecunie quam mutuaret, sane intelligendo, et quicquid contra fieret inritum censeatur et sit.

Et quod quandocunque et quotienscunque contigerit dictam licentiam concedi alicui vel aliquibus ex dictis iudeis seu ebreis, possint domini Priores etc.... tempore concessionis talis licentie et seu postea quandocunque et semel et pluries, providere disponere et ordinare de habitatione stantia et mora secura et de securitate et franchigia quacunque cuiuslibet talis iudei et seu ebrei et eius seu eorum uxorum filiorum et familie cuiuscunque et eorum bonorum iurium et rerum, et de concessione dicendi et observandi eorum offitia seu alia que dicuntur penes eos spiritualia, et de celebratione cuiuslibet eorum festi et observantia cerimoniarum, et maxime que continentur in Veteri Testamento, et quod non cogantur ad portandum habitum

singularem vel signum et seu que temporis Veteris Testamenti celebrabantur et observabantur (1), et de exentionibus et inmunitatibus ipsorum et cuiusque eorum et eorum familie a prestantiis, extimo, libra, datiis, impositis et oneribus ac factionibus publicis quibuscunque, ordinariis vel extraordinariis, et de taxationibus seu gabellis solvendis vel non solvendis pro pena seu alio respectu pro mutuis seu usura vel fenore (c. 225[b]) aut provisione vel interesse, et de favoribus inpendendis eis pro exactionibus faciendis et iuribus eorum consequendis et habendis pro his que habere deberent, et de iure eis et eorum uxoribus et familie reddendo et administrando etiam usque ad finalem executionem, et de venditione et distractione pignorum, et de fide danda vel non danda et quomodo danda ex libro vel libris seu scripturis quibuscunque, et de et super pignoribus que reciperent aut super quibus mutuarent que essent seu fuissent furata vel vi rapta, et de licentia emendi vel non emendi immobilia, ed de et super observantiis quibuscunque cuiuscunque eorum et earum [l. eorum] familie .....

II.

Provvisione che vieta agli ebrei l'esercizio del prestito tanto nella città come nel contado e nel distretto di Firenze. — 24 gennaio 1406.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 94, c. 233[a].

.... Item considerantes quod iudei et seu ebreii sunt inimici crucis, Domini nostri Yhesu Christi, et omnium ehristianorum, et exercent usuras contra mandatum Ecclesie sancte, modo et forma predictis providerunt deliberaverunt et ordinaverunt (c. 233[b]) quod nullus ebreus sive iudeus, etiam undecunque originem duceret, possit aut ei liceat per se vel alium, directe vel per obliquum, tacite vel expresse, aut aliquo colore quesito, mutuare et seu mutari facere ad usuram et seu in fraudem usurarum, et seu aliquos contractus usurarios celebrare vel facere aut fieri facere, in civitate comitatu territorio vel districtu Florentie aut in aliqua civitate terra vel loco in qua vel quo dictum commune Florentie haberet aliquam iurisdictionem, preheminentiam, seu custodiam, sub pena et ad penam florenorum mille pro quolibet et qualibet vice qui contra predicta vel aliquod eorum faceret vel attentaret quoquo modo, auferenda et communi Florentie applicanda per quemcunque rectorem et offitialem communis civitatis comitatus et seu districtus Florentie tam civem quam forensem, etiam summarie et de facto, qualibet oppositione et reclamatione remota; et quilibet etiam si sua non interesset possit de predictis denuntiare accusare et notificare, etiam sine solutione alicuius gabelle, et habeat

(1) Le parole « et seu ... observabantur » sono ovidentemente fuori posto, e debbono esser collocate un po' più sopra, dopo le parole « in Veteri Testamento ».

dictus talis denuntians notificans et accusans soldum unum pro qualibet libra pene predicte, expensis delinquentis; et quilibet rector et offitialis qui dictam penam exigeret et faceret in commune Florentie devenire, habeat et habere debeat soldos duos pro libra qualibet dicte pene. Et predicta contenta in dicta presenti parte et capitulo disponente contra iudeos et ebreos locum habeant et effectum incipiendo die prima mensis settembris proxime secuturi et in antea in futurum.

III.

Le decisioni del congresso ebraico di Firenze circa il prestito a interesse fra ebrei. Essendo nella pratica quotidiana assai frequente il caso di prestiti a interesse fatti da ebrei ad altri ebrei, contro le disposizioni della legge ebraica, si decide, nell'intento di por termine a questo stato di cose, che ogni contratto stipulato contrariamente alle norme del diritto talmudico relative all'interesse sia nullo, e che il creditore non possa esigere se non il pagamento del puro capitale; e, per evitare che, ove si tratti di prestito su pegno, si cerchi di eludere la proibizione facendo presentare il pegno da un non ebreo, si decide non solo che in tal caso il creditore debba perdere tutto l'interesse, ma anche che il debitore, colpevole egli pure di trasgressione alla legge, debba versare a scopi di beneficenza una somma eguale all'interesse, più una multa fissa (1). — 1428.

Chajjê 'Olam di Jechiel Nissim da Pisa,
ms. Jew. Theol. Semin. di New York, c. 98v.

שיש בידי קלף זקן חרותים וכתובים כו כמה הסכמות ותקונים שנעשו במדינת פיורינצא בשנת קפ״ט לפ״ק כי נועדו יחדיו שם כל ראשי הקהילות שבכל גליל איטאליאה ושלחו מורשיהם שם וחתומים שמותם בשולי הקלף ההוא לטוב יזכר שמם · וזה כי ראו שהדור צריך לכך כי התחילו לפרוץ גדר בכמה עבירות ובכמה ענינים מצאו בקעה גדולה · וקנאו קנאה לה׳ צבאות ולתורתו כדי שלא תלך הפרצה לבלתי תבלית ותפול חומת התורה · ובתוך שאר התקונים שעשו יש ענין הרבית · ולמען יראו הרואים כי אלה הדברים לא בדיתים מלבי אכתוב ואעתיק לשון ההסכמה אות באות וזיל :

בהיותנו מיוהרים לבלתי נשוך לאחינו נשך כל דבר אשר ישך · ורז״ל על צד הסיג גזרו מפני אנק רבית על כמה דברים · ועתה כומינו רבו המתפרצים ומלוים איש לחברו כלי שמירה הדרבים והתנאים שהתנו באמרם האי עסקא פלונא סלוה ופלנא פקדון וגם מוסיפים פשע על החטאת מפני תקלת הלווין וזוקפי׳ עליהם הרבית במלוה · לכן כל אדם יהיה נזהר על זה · ולמען נחדל מעושק ידינו הסכמנו שכל מי שיזקוף הרבית על חברו במלוה או שילוה ברבית ולא ישמור דרך התקנות שתקנו חז״ל

(1) Per questo e per i seguenti documenti ebraici, piuttosto che una traduzione letterale, che esigerebbe troppe lunghe spiegazioni per chi non ha esperienza di cose ebraiche, e che sarebbe superflua per chi invece è esperto in materia, preferisco di dare un sunto abbastanza largo, che non tralasci niente di ciò che è essenziale.

יהיה הרבית היינו שעבור הרבית בטל מעקרו ולא יוכל המלוה להכריח הלוה רק בפרעון הקרן לבר · ולהיות קצת הרור להוסים בואה העבירה והיה בטחשך מעשיהם ואינם מפורסמים כי אם ללוה ולאשר נושה בו הסכמנו בדרך הפיוג והגדר ומשמרת למשמרת שיהיה בח ורשות ללוה להשביע למלוה אם שטר המלוה נעשה עם זקיפת הרבית · ואם לא ירצה המלוה לישבע יאמן הלוה ויפטר מפני זקיפת הרבית · ולהיות כי פשט דין ומשפט תורתנו הקדושה שאין שליחות לגוי מבן תרימו גם אתם ולמען ואת נהנו לשלוח משכונות לישראל ביד גוי והמלוה עושר ומעמעם ולוקה ממנו נשך ותרבית באלו היה טלות גוי מטש · ולא זכרו הפסק האמתי דיש שליחות לגוי להחטיר · אנחנו מסכימי׳ וגוזרי׳ שכל משכון מישראל מני׳ פר׳ (1) ולמעלה שימצא ביד ישראל אחר אפי׳ ע״י גוי יתחייב הלוה לפרוע הרבית לגמרי והסך ההוא ינתן לצדקה לעניים ולהיות המכשלה הזאת תחת יד ישראל הלווה בעברו גם הוא על לא תשיך ועל ולפני עור לא תתן מכשול · למען יהיה החוטא נענש · הסכמנו שהלווה ההוא יתחייב לפרוע לקופת הצדקה ב׳ דוקא׳ (2) על כל פעם ופעם מלבר הרבית שעלה על המשכון שיתחלק לעניים ג״כ כנזכר למעלה . (*c. 99*ᵃ) ע״ל ההסכמה.

IV.

Provvisione con cui si dà facoltà alla Signoria di concedere a qualsiasi ebreo, entro il 15 settembre 1430, la licenza di esercitare il prestito in Firenze con le condizioni che ad essa sembreranno opportune, purchè non si oltrepassi il tasso del 20 %. — 12 giugno 1430.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 121, c. 15ᵇ.

Ne pauperes florentine urbis tam gravi fenore, presertim hoc pestis tempore, pessundentur, quemadmodum factum est ab iis qui usuras exercuerunt, sed ut leviori onere cum necessitas eos impulerit rebus suis providere possint, iudeos in civitatem suam introducere cupientes, magnifici et potentes Domini domini Priores artium et Vexillifer iustitie populi et communis Florentie, habita super predictis et infrascriptis omnibus et singulis..... deliberatione solemni..... providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt, die duodecimo mensis iunii anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo, indictione octava, quod domini Priores artium et Vexillifer iustitie populi et communis Florentie una cum offitiis gonfaloneriorum societatum populi et duodecim bonorum virorum dicti communis et due partes eorum possint hinc ad per totum diem quintum decimum mensis septembris proxime futuri, simul et divisim, et tam particulariter quam generaliter, et quotiens voluerint, providere et disponere et permittere cuilibet iudeo seu hobreo aut hebreis fenerari et stare ad fenus exercendum in civitate Florentie pro eo tempore et temporibus et cum eorum et cuiusquam eorum ministerio et exercitio fenerandi, et cum taxa et sine, et cum solutione denariorum quactuor pro libra solvendorum pro societate Magorum et seu sine, et cum quibuscunque gratiis, exemptionibus, libertatibus, pactis, partibus et effectibus oportunis et inde dependentibus et connexis, de quibus et prout et quemadmodum dictis

(1) פרחים, florini. (2) ducati.

Dominis et eorum collegiis vel duabus partibus eorum videbitur et placuerit; et super reformationem factam contra hebreos de mense ianuarii anno millesimo quadringentesimo quinto [st. flor.], et de eius et quorumcunque ordinamentorum et statutorum dicti communis, in dicta civitate predicta fieri prohibentium, et penarum in illis contentarum, subspensionem deliberare providere et ordinare, prout libere voluerint; et propterea capitulare et alia facere que oportuna fuerint pro effectu et executione predictorum, et eo modo et forma et prout eis videbitur. Hoc expresso et limitato, quod nullo modo Domini et collegia possint vel debeant permittere seu capitulare quod aliquis ex predictis iudeis vel hebreis possit fenerari ad maiorem quantitatem denariorum quactuor pro libra pro mense et ad rationem mensis prout libere voluerint.

V.

Manuele di Abramo di Dattilo da S. Miniato nomina soci di suo padre, per l'esercizio del prestito in Firenze, Jacob, Isacco, e Abramo, figli di Salomone da Terracina. — 29 dicembre 1438.

Arch. flor., *Capitoli*, vol. 101, c. 8ª.

In Dei nomine Amen. Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo trigesimo octavo, indictione secunda, die vigesimo nono mensis decembris.

Manuel ebreus filius Abraam Dattili ebrei fenerantis in civitate Florentie, nec non procurator prefati Abraam patris sui ad hec et alia faciendum, prout de eius mandato supradicto constare vidi publico instrumento inde rogato scripto et publicato manu Ser Verdiani Ser Donati de Sancto Miniate notarii florentini sub die quarto decimo mensis octobris proxime preteriti, constitutus personaliter coram me Alberto Donnini Luce cive et notario florentino, coadiutore providi et egregii viri Ser Philippi Ser Ugolini Pieruçi de Florentia scribe reformationum (*c. 8b*) consiliorum populi et communis Florentie, vigore cuiuscunque auctoritatis et potestatis eidem Abrae competentis concesse et actribute tam per capitula firmata die decimoseptimo mensis octobris anni millesimi quadringentesimi trigesimi septimi per Dominos et collegia, quam per quascunque provisiones leges et ordinamenta facta usque in presens super materia huiusmodi feneratitii exercitii, et omni modo via iure et forma quibus magis ac melius et efficacius potuit, dicto procuratorio nomine, nominavit in socios Abrae prelibati ad exercitium antedictum, pro uno banco dumtaxat, in civitate Florentie:

Iacob, Isaac et Abraam ebreos filios Salamonis Bonaventure de Terracina habitatores terre Prati comitatus Florentie, licet absentes; cum hac conditione et lege, quod proxime dicti nominati aut eorum aliquis nequeant aut nequeat revocari quoquo modo durante tempore suprascriptorum capitulorum. Et hec omnia

presente dicto Salomone patre dictorum nominatorum et ut patre predicto et legitimo administratore eorum predicta acceptante et ratificante pro eis et quolibet eorum.

Actum Florentie in palatio populi florentini, in cancellaria scribe reformationum prefati, presentibus egregio legum doctore D.no Tomma Ser Iacobi de Salvettis cive et advocato florentino, Ser Iacobo Dominici de Vintio, et Ser Manno Antonii Iohannis, civibus et notariis florentinis, testibus ad predicta vocatis habitis et rogatis.

VI.

Lo stesso Manuele nomina soci di suo padre, pure per esercitare il prestito in Firenze, Vitale e Guglielmo di Battilo da Montalcino. — 29 dicembre 1438.

Ibid., c. 8b.

Item similiter postea et incontinenti.

Prefatus Manuel procurator predictus nominavit in socios dicti Abrae patris sui:

Vitalem et
Guiglielmum } frates filios Battili Abrae de Montealcino ebreos, licet absentes, ad mutuandum dumtaxat in societate et seu una cum aliis ebreis valentibus nunc fenerari vigore dictorum capitulorum et aliorum quorumcunque ordinamentorum et inde dependentium vel connexorum, et seu cum aliquo vel aliquibus ex eis cum quo vel quibus volent, simul vel de per se. Cum hoc tamen, quod dicti Vitale et Guiglielmus supra nominati non possint facere bancum de per se vel pro se ipsis tantum ullo modo.

Actum etc. ut supra.

VII.

Provvisione che istituisce l'obbligo del segno distintivo per gli ebrei. — 27 maggio 1439.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 130, c. 84a.

Cum intellexerint magnifici et potentes Domini domini Priores artium et Vexillifer iustitie populi et communis Florentie quod tam per iudeos seu hebreos qui fenus exercent in territorio florentinorum secundum certa capitula, quam per alios qui in eodem habitant seu moram trahunt, multa inhonesta et enormia committ(a)[u]ntur que, cum nulla habitus differentia vel signo notentur ut a cristianis cognosci queant, facilius ab eis perpetrari valent, et nisi cum maxima difficultate evitari (c. 84b) possunt, que res profecto contra honorem Dei, proximi salutem, iuris canonici dispositionem, ac decus christiane religionis manifestissime cedit, cupientes igitur dispositioni iuris predicti se conformare, et quoad florentine reipublice interest obviam

ire, et capitula iudeorum quo ad infrascripta declarare ne eorum pretextu huiusmodi scelera et turpia facinora perpetrentur, habita super his etc..... deliberatione solemni.... providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die vigesimo septimo mensis maii anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo nono, indictione secunda, quod omnes et singuli iudei et hebrei et eorum uxores filii et familia qui sunt aut erunt in territorio florentinorum, dum erunt in territorio predicto, videlicet in civitate comitatu et districtu Florentie, teneantur et debeant portare et habere habitum seu signum apparens, evidens, discopertum et manifestum ut iuris est et consuetum in aliis partibus, itaque ab aspicientibus eos statim cognoscantur esse iudei, sub pena florenorum centum auri.....

Item, declarando capitula facta cum iudeis et hebreis qui fenus exercent in civitate Florentie per comunitatem Florentie seu illam representantes, quod non obstantibus capitulis predictis et omnibus et singulis in eis contentis, presens provisio ipsos non comprehendat, nec in eis, uxoribus, filiis, et familiis locum habeat, durante tempore exercitii talis fenoris de quo in dictis capitulis fit mentio, et dumtaxat in civitate Florentie et extra infra quatuor miliaria prope dictam civitatem secundum morem florentinorum, cum ex tali exercitio fenoris a multis cognosci possint.

Item, declarando omnia et singula capitula facta et inita cum quibuscunque aliis iudeis et hebreis qui possunt exercere fenus in aliquo loco comitatus vel districtus Florentie seu in loco in quo commune Florentie haberet custodiam, preheminentiam, vel maioritatem, quod presens provisio non comprehendat eos nec in eis, uxoribus, filiis, et familiis locum sibi vendicet, dumtaxat in loco seu locis in quibus possunt fenus exercere secundum talia capitula, singula singulis congrue referendo, durante tempore exercitii talis fenoris de quo in eiusmodi capitulis fit mentio, et dumtaxat in dictis locis, singula singulis congrue referendo.

Item quod vigore alicuius auctoritatis iam concesse vel concedende, etiam per opportuna consilia, de fenerando in aliquo loco, aut quod fenerari seu capitulari de fenerando possit sive sub simili effectu, non possit deinceps, directe vel indirecte, pacisci seu capitulari vel pactum aut capitulum aliquod fieri vel prorogari, in spetie vel in genere, quod iudei seu hebrei non ferant habitum seu signum apparens evidens et manifestum.....

VIII.

Provvisione che rinnuova per gli ebrei l'obbligo di portare il segno distintivo, e determina le norme per l'adempimento di quest'obbligo. — 9 aprile 1446.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 137, c. 11b.

Volentes magnifici et potentes Domini domini Priores artium et Vexillifer iustitie populi et communis Florentie iuxta canonicas sanc-

tiones providere ne contingat hebreos, qui ad presens sub pretextu capitulorum suorum non discernuntur in eorum habitu a christianis, commisceri carnaliter cum christianis, et alia similia fieri in detractionem et dedecus christiane religionis, ut plura feruntur publice commissa huiuscemodi fuisse, habita super his..... deliberatione solemni..... proviserunt ordinaverunt et deliberaverunt, die nono mensis aprilis anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, indictione nona, quod quilibet ebreus sive iudeus, tam masculus quam femina, teneatur et debeat, dum staret (*c. 12ª*) aut stabit et morabitur in civitate Florentie seu in eius comitatu vel districtu aut in alio quocunque loco in quo commune Florentie haberet preheminentiam, maioritatem, vel custodiam, vel dum ad ipsas partes seu aliquam earum veniet vel veniret, seu inde discederet, quacunque concessione aut licentia vel capitulo in contrarium vel (vel) aliter faciente vel disponente aut alio quocunque obstaculo non obstante, ferre super dorsum suum in pannis et vestimentis exterioribus signum evidens et manifestum hoc, videlicet unum O cuius latitudo rotunditatis sit per directum unius sexti brachii ad minus ad mensuram florentinam, panni vel nastri gialli, in pectore vel in spalla ex latere anteriori, ita quod cognoscatur ab aliis, sub pena florenorum centum auri cuilibet predictorum non observanti vel contrafacienti vice qualibet auferenda et applicanda etc.....

Hoc in predictis omnibus et singulis salvo, quod principalis residens in aliquo ex tribus (1) apotechis sive banchis aut fundacis presti que fiunt in civitate Florentie, unus videlicet pro apotecha, et duo alii de suis sociis vel exercentibus in dicta apotecha nominandi a dicto principali residente, et unus qui principaliter resideat ad prestum quod fieret extra civitatem Florentie, sint dumtaxat exceptuati a dicta gestione signi durante tempore presentium capitulorum que habent et non ultra, singula singulis referendo; postea vero sint sub generali regula aliorum.....

Item quod contra predicta vel aliquod predictorum non possit quovis modo, directe vel indirecte, provideri, disponi, statui vel ordinari, etiam in quacunque nova concessione capitulorum que fierent hebreis deinceps pro mutuando in civitate Florentie aut in comitatu vel districtu aut alio loco predicto, (vel) quod non teneantur gerere signum, etiam per opportuna consilia vel per consilium maius aut aliter..... nisi talis proposita aut provisio obtenta esset prius inter Dominos et collegia et Octo custodie (2) civitatis Florentie.....

IX.

Provvisione con cui si delibera che mediante un capitolato da stipularsi a cura della Signoria si possa accordare a qualsiasi per-

(1) I banchi veramente erano quattro; ma la provvisione parla di tre perchè tre ne erano provisti nei capitoli (v. sopra, p. 35, 123-124).

(2) È la stessa magistratura che vien detta di solito «Otto di Guardia e Balia».

sona, eventualmente anche a cittadini fiorentini, la facoltà di esercitare il prestito a Firenze con interesse non superiore al 20 °/₀. — 16 maggio 1448.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 139, c. 64ᵇ.

Magnifici et potentes Domini etc., attendentes quod in hac civitate Florentie nemo ad presens est qui publice feneretur, et quod hebrei etiam soliti hactenus fenerari recusant id facere velle pro futuro tempore, et quod summe necessarium est respectu saltim indigentium et pauperum hominum providere ne inconvenientia et scandala sequantur ob talem defectum, et ideo opus sit ob hec aliqua favorabiliter impartiri volentibus itidem fenerari ut infra sequitur, ideo habita super his... deliberatione solemni... providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die decimosexto mensis maii anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, indictione undecima, quod possint fieri et ordinari usque in sex bancos sive presta et non plura, pro tempore decem annorum, incohandorum a die quo quilibet eorum aperiret bancum suum, in diversis locis civitatis Florentie, in quibus publice fenerari possit ut vulgo et communiter dicitur a pannello sive ad velam rubeam, per quoscunque, et tam cives seu de comitatu et districtu Florentie quam quoscunque alios, modo quo infradicitur, non obstantibus aliquibus reformationibus communis Florentie in contrarium quoquo modo disponentibus.

X.

Provvisione con cui, nell'intento di facilitare la stipulazione di convenzioni feneratizie con banchieri ebrei, si revocano le precedenti deliberazioni restrittive, e specialmente quelle relative all'obbligo del segno. — 27 agosto 1448.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 139, c. 112ᵃ.

Desiderantes, ob indigentiam et necessitates presertim pauperum personarum, quod in hac civitate sint feneratores publici per viam deputandi et conveniendi cum hebreis volentibus fenerari, cum iam diu in hac civitate nullus fuerit huiusmodi fenerator, propter quod nisi provideretur de aliquo modo, de facili possent sequi inconvenientia plurima, et idcirco per infrascriptam viam volentes de cetero pro quocunque tempore formam prebere, habita super his..... deliberatione solemni..... providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die vigesimo septimo mensis augusti anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, indictione undecima.....

[Si delibera che vengano considerate sospese e di nessun effetto tutte le precedenti provvisioni che vietano o restringono agli ebrei la facoltà di fenerare, o che impongono loro il segno (1), e si aggiunge che, dopo che questa deliberazione sia stata definitivamente approvata:]

(1) Il contenuto di queste provvisioni è qui ampiamente esposto, ma è superfluo riportare questa parte della deliberazione, perchè essa è ripetuta nei capitoli del 1448, pubblicati dal Ciardini, p. xxxij-xxxiij.

.... (*c. 113a*) Octo custodie et Officiales Montis communis Florentie et due partes dictorum officiorum possint et valeant, semel et (*c. 113b*) pluries et quotienscunque, dare et concedere licentiam et facultatem cuicunque iudeo vel hebreo et seu quibuscunque iudeis vel hebreis cui vel quibus volent et eis videbitur, fenerandi seu de fenerando vel mutuando ad usuram in civitate Florentie, pro eo tempore et temporibus pro vice, et cum illis capitulis pactis modis et compositionibus et aliis quibuscunque pro quo et quibus et cum quibus et de quibus et prout et sicut eis et duabus partibus eorum videbitur et placebit et seu libere volent, et tamen cum maiori utilitate communis quam poterunt, dummodo non possint concedere licentiam vel facultatem de fenerando ad maius meritum vel interesse seu usuram quam ad rationem denariorum quatuor pro libra pro quolibet mense et ad rationem mensis, et super pignore mobili dumtaxat.

XI.

Le notizie dei cronisti fiorentini intorno alla predicazione antiebraica di un frate de' Visconti e alla sua espulsione da Firenze per opera della Signoria. — Marzo 1458.

Cod. Laur. Plut. 61, 35, c. 217a (1).

Al tempo de'sopradetti Signori, a dì 17 di marzo 1457 [st. flor.], e' nostri Signori per lo partito per le 9 fave nere feciono che un predicatore che predicava in Santa Croce, lo qual'è da Melano, uno singulare in predicare, lo feciono mettere fuori della terra la notte a ore 2 in circa, e feciolo accompagnare da più mazzieri e famigli, con 4 doppieri accesi, fuori della porta a Sa' Miniato, e feciogli comandare che fra 3 dì avessi iscombero e' nostri terreni; e questo si fe' perchè predicava che s'andasse per la roba dove n'era, e massimamente a casa e' giudei, per modo che si moveva tutto el popolo minuto; e per e' nostri Si-

Cambi, *Istorie*, t. I (*Delizie degli eruditi toscani*, t. XX), p. 352 (1).

1458. Al tempo di Matteo di Marco di *(p. 353)* Tomaso Bartoli gonf. di giust. per S. M. Novella 1458, in questo tempo predicando un frate minore osservante, che predicava in S. Croce, avea cominciato a dare addosso ai giudei, per modo che mostrava al popolo che poteva andare per la roba dove n'era, come roba loro, perchè detti giudei non ce l'avevano arrecata. Di che venendo a orecchio al nostro Arcivescovo frate Antonino dell'ordine dei Predicatori, santo pastore, ne l'avvertì, che gli attendessi ad altra materia, per non fare levare il popolo a mettergli a sacco, perchè quelle robe avevano erano di

(1) Naturalmente non riproduco tutte le peculiarità grafiche del codice Laurenziano e dell'edizione del Cambi.

gnori e per gli Otto della Guardia e per monsignore Arcivescovo gli fu detto più volte predicare d'altro, e fenne beffe, e però fu mandato di fuori, e fu accompagnato insino a' frati di San Francesco dell'Osservanza, a San Miniato, et el detto frate era da Melano e della casa de' Bisconti.

poveri gentiluomini fiorentini, di che lui pure perseverando in detta sua ostinatione, la nostra Signoria vi riparò lei, di che una notte a dì 17 di marzo feciono un partito con 9 fave nere, mandorono dua mazzieri con dua doppieri la notte circa a ore 3, e feciollo accompagnare fuorá di Firenze per la Porta a S. Miniato all'Osservanza, et comandorongli che fra tre dì avessi sgombri e' nostri terreni; e detto frate era da Milano, della casa de' Bisconti.

XII.

Gli accenni del rabbino Moshè ben Joab al pericolo corso dalla sua comunità a causa della predicazione antiebraica del frate surricordato: gli ebrei minacciati dal popolo tumultuante; la moglie di Meir da Sessa catturata, a quanto pare per le accuse mosse dal frate; esortazione del rabbino a confidare, più che nel soccorso delle autorità che dagli ebrei è stato invocato, in quello di Dio, che sempre protegge e difende chi in lui confida. – Marzo 1458.

Cod. Montefiore (Jews' College di Londra) 17, c. 75b-76b.

בפיורינצי דבור כאשר היתה אשת הר׳
מאיר איש סיסה ביד המושל בסכנה

....ועתה נמשלים אנו לבהמה השרה לחיתו יער והיינו לאוכלה פיסה פיררה ופיורנצי וכל סביבותינו ויאכלו אויבינו את ישראל בכל לב (1) .

....ואם מיני ההשתדליות טובים בכל ענין וענין כפי מבעו ,אמר הנביא ענלת בקר חקח בידך וכו׳ (2) ,מ״מ התפלה והתחנה לה׳ יותר טובה מאד מאד כי טוב ה׳ למעו ביום צרה ,והוא יותר טוב מלעו במעו פרע״ה והוא מעז השחר״ אשר אליהם ישאו את עינם אל ההרים הרי נחשת וזהב רב ויקוו הב הב וקוי ה׳ יחליפו כח כי טוב ה׳ לקוי (ו)לנפש תדרשנו כי טוב ה׳ למעו מחסות בצל מצרי״ם הנונשים אותנו יום יום הרשעים האלה אשר גם אהבתם גם שנאתם אינה רק לשלול שלל ממון היהודים ,והתפלה בקום עלינו אויב או צר הצורר אותנו היא תרופה טובה ומעולה וכו׳ ....

.... וע״כ עצתי שנתפלל לה׳ בלא שפתי מרמה על הצר הצורר אותנו ואת העניה הזאת ואולי יתעשת האלהים לנו ולא תאבד האשה ביד הצר הזה אשר נמה ידו עליה לשחתה כי טוב ה׳ למעו ביום צרה ויודע חוסי בו וקרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת .

(1) Corretto in margine: פה (*cfr.* Is., 9, 11).
(2) 1 Sam., 16, 2.

XIII.

Provvisione disponente numerose e severe restrizioni per gli ebrei. — 27 agosto 1463.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 154, c. 151ª.

Considerato che grande numero d'ebrei sono ridocti a stare in Firenze et quasi niuno di loro porta il segno, sì che è una confusione, però che male si conoscono gl'ebrei da' cristiani, et sonne già seguiti più mancamenti et errori, et vedesi che ogni dì seguirebbono degl'altri, et desiderando porre rimedio a tale inconveniente, et conoscendo che per questo fare bisogna limitare et correggere in alcuna parte i pacti et capitoli pel comune di Firenze o per chi da lui avea auctorità conceduti agli ebrei in essi capitoli nominati per potere prestare in Firenze per tempo d'anni dieci cominciati a dì xviij di giugno mcccclviiij (1), rogati per Ser Nastagio di Ser Amerigo Vespucci cittadino et notaro fiorentino sotto dì xvj di decto mese di giugno, et avendo examinato tale materia con decti ebrei, a' quali furono conceduti i decti capitoli, et dimostrandosi ancora eglino desiderosi che si ponghi rimedio a'decti inconvenienti, si provede et delibera le cose infrascritte, cioè:

Che tutti et qualunche ebrei, maschi et femine, et di maggiore età d'anni dodici, sì compresi ne'capitoli di Firenze, come non compresi, et sì habitanti nella città di Firenze come non habitanti, sieno tenuti et debbino portare nella città di Firenze il segno del O, cioè uno O grande giallo nel pecto da lato sinistro sopra i loro vestimenti in modo apparente, et che il tondo suo, cioè la circumferenza, sia almeno uno terzo di braccio, et la larghezza sia uno dito comunale, sotto pena di lire venticinque per ciascuno et ciascuna volta che fussi trovato nella decta città, con testimonii almeno dua, non havere decto segno sopra i sua vestimenti di sopra, et quel tale che fussi trovato senza decto segno come di sopra et non pagassi decta pena fra termine di dieci dì sequenti, caggia in pena di cinque tracti di fune, o veramente di stare sei mesi in prigione. Et il notificatore di tale controfacente nel modo decto abbia avere della decta somma quando si riscotessi lire cinque. Et fuori d'essa città gl'ebrei non beneficiati in alcuno di presti del contado o distrecto di Firenze, et ancora tutti gli ebrei forestieri essendo in cammino o in viaggio per qualunche luogo, sieno liberi di non portare decto segno per lo decto contado o distrecto. Et quando accadesse che alcuno hebreo venisse o tornassi alla città di Firenze, gli sia lecito potere intrare in Firenze senza segno, et andare per insino all'albergo o alla casa o luogo dove avessi a essere o alloggiare, et quivi posare ogni suo arnese. Ma di poi non possa andare per la decta città di Firenze, che non abbino o portino decto segno sotto la decta pena. Questo dichiarato che non s'intendino per questo essere decti hebrei nel presente capitolo compresi, obligati nè tenuti a portare il decto segno in casa delle loro habitationi, nè presso alle loro case predecte a dieci braccia.

(1) Un ulteriore esame mi ha mostrato che così è scritto effettivamente (v. sopra, p. 45, n. 2).

Item acciò che in Firenze non stieno et non habitino familiarmente moltitudine d'ebrei nè più numero d'essi che sia necessario, si dice che per lo avvenire la compagnia (c. 151b) degli hebrei de' presti di Firenze non possa tenere nè avere in tutta essa compagnia in Firenze maggior numero di septanta hebrei nelle loro case o exercitii o de' loro factori discepoli o garzoni, comprendendo in decto numero di septanta hebrei l'uno et l'altro sexo, cioè maschi et femine et piccoli et grandi. Et in caso che in decta compagnia fussi trovato per alcuno tempo maggior numero d'ebrei che di sopra sia decto, et que' tali fussino stanti fermamente in Firenze oltre a dì cinque, come di sotto si dirà, caggia in pena detta compagnia di fiorini cinquanta larghi per ogni volta et per ogni persona. Et tutti gl'altri hebrei di qualunche luogo o qualità o conditione si sieno, fuor de' compresi nel decto numero di septanta per decta compagnia, non possino stare nè habitare in essa città di Firenze nè ne' suoi sobborghi per maggior tempo di cinque dì per volta, non numerando nel decto tempo nè il dì che giugnessi in decta città nè il dì della sua partita, et dal dì che partiranno non possino in essa città nè ne'suoi sobborghi ritornare fra uno mese di poi, sotto pena di fiorini venticinque larghi per ogni volta et per ciascuno, et non gli pagando fra termine di dieci dì proximi allora sequenti, caggia in pena di dieci tracti di fune chi controfacessi et per qualunche volta. Et questa prohibitione di cinque dì non abbia luogo negli hebrei che abbino o avessino per lo advenire capitoli col comune di Firenze o con alcuno magistrato di quello, di potere prestare nel contado o distrecto di Firenze, o dove esso comune di Firenze avessi maiorità o preheminentia, nè per li compresi in decti capitoli o in alcuno di quelli, i quali possino venire in essa città et stare et partire di quella quanto et come a loro parrà et aranno di bisogno loro et qualunche di loro, con uno garzone o famiglio insieme con loro, nè per questo incorrano in alcuno preiudicio, non obstante non sieno compresi nel numero di septanta. Et acciò che le cose che sono narrate et che si contengono nel presente capitolo abbino pieno effecto, et per torre via tutti e'dubbii et errori che potessino intervenire, si dice che a decta compagnia sia lecito diputare uno hebreo colla sua famiglia et garzoni, che sia o sieno pur del decto numero di septanta hebrei predecti per in Firenze, come a loro parrà più conveniente et honesto, per tenere albergo et per dare il victo loro et a loro cavagli, et da loro pigliare quello premio che a essi parrà et piacerà, et senza pagare alcuna gabella o taxa al comune di Firenze o ad alcuna arte, et raccettare tutti gl'altri hebrei fuor del decto numero, et tale hebreo così diputato per decta compagnia con sua famiglia rivocare, et altri in suo luogo substituire et subrogare, pure del numero di septanta, et una volta et più et quanto a loro parrà et piacerà. Et tale o tali osti così per decta compagnia diputati non possino tenere alcuno hebreo più tempo nè altrimenti che per gli presenti capitoli sia ordinato, sotto la pena predecta et per ogni volta che controfacessi. Et similmente incorra in decta pena qualunche albergatore cristiano che albergassi o tenessi alcuno hebreo più tempo o altrimenti che di sopra si

disponga. Questo nondimeno aggiunto et dichiarato, che le sopradecte cose non s'intendino (*c. 152*) nè abbino luogo contro ad alcuno hebreo, il quale da sei mesi indrieto fussi familiarmente abitato o abitassi nella città di Firenze, el quale o e' quali abbino tempo a partirsi della decta città di Firenze per tutto il mese d'ottobre proximo da venire, cioè quegli che non fussino compresi nel numero di decti septanta.

Item per più conservatione et meno danno di chi impegnerà le cose sua per l'avvenire. et perchè interamente non perda il suo, il che non è giusto nè honesto, si provvede che tutti i pegni che s'impegneranno da dì primo di septembre proximo futuro et del presente anno in là nella città di Firenze per qualunche persona o luogo o in alcuni de' banchi o presti di decta compagnia in decta città, e che sarà impegnato per maggior somma di lire sei, non si possino per decti hebrei nè per decta compagnia in alcuno modo per via recta nè indirecta passato il tempo di tredici mesi dal dì saranno impegnati decti pegni vendere nè alienare se prima non si pruova di vendergli allo incanto et nel modo forma et luogo et come sarà ordinato per lo comune di Firenze. Questo nondimeno dichiarato, che non si possa per quello o quelli che fussino o saranno per gli tempi diputati a vendere allo incanto decti pegni dare, vendere o concedere alcuno di decti pegni per minor somma che monti la vera sorte collo interesso per insino al dì della vendita che si farà di tali pegni, senza consentimento dello hebreo diputato dalla compagnia a tale vendita fare. La quale vera sorte collo interesso s'appartenga et sia di decti hebrei prestatori, et così si paghi loro per lo compratore o compratori di decti pegni netti da ogni spesa, et quando accaderà farsi simile vendita di tali pegni sia tenuto et obbligato quello o quegli a chi tali pegni rimanessino per lo incanto nel modo decto fare et dare lo intero pagamento di facto cioè per tutto il dì dello incanto quello che sarà la quantità che arà offerta liberamente et senza alcuna exceptione. Et così observando gli sieno consegnati e' pegni a tale o tali compratori rimasi per lo incanto, et non facendo lo intero pagamento fra 'l decto tempo sia nullo decto incanto, et possansi et debbansi tale o tali pegni, del quale o de' quali il pagamento non fussi così facto, di nuovo rincantare servandosi le qualità et modificationi predecte, et tante volte si possa procedere a decto incanto quanto ne segui lo effecto del vero pagamento, nè altrimenti si possino nè debbino consegnare decti pegni o pegno a chi di quegli ne fussi compratore allo incanto come decto è senza il pagamento, se già non si facessi decta consegnatione con consentimento et licentia di tale hebreo alla decta vendita per decta compagnia diputato come di sopra. Et che ogni pegno che fussi di somma di lire sei o da lire sei in giù, passato il termine di tredici mesi sieno di decti hebrei liberi et possinne fare come di loro cose propie, et non sieno tenuti portargli allo incanto più che a loro si piaccia. Et similmente che ogni pegno et pegni che sarà incantato o portato allo incanto tre volte in tre diversi dì et non fussi finito nel modo decto di sopra, che allora decto pegno o pegni sieno di decti hebrei liberi, et di quelli fare possino come di loro propie cose.

Et se accadessi che i pegni che così come di sopra si venderanno allo incanto per gli tempi fussino o saranno ven-(*c. 152b*)duti maggior somma che non sarà la monta della vera sorte et dello interesso di tale pegno per insino al dì della decta vendita, decta maggior somma et ogni avanzo di decti pegni, tractone la vera sorte con lo interesso et con ogni spesa che fussi seguita in su decti pegni per cagione di decto incanto come s'ordinerà, che decto resto ritracto sarà, s'abbi a dipositare nelle mani del camerario di quello officio o luogo che per questo s'ordinerà, et che decto camerario decto resto o resti gli paghi al signore o signori di quelli nel tempo modo et forma che s'ordinerà. Questo expressò et dichiarato, che le predecte cose di sopra contente et narrate comincino avere luogo et loro effecto seguiti de' pegni che s' impegneranno da dì primo di septembre proximo che debbe venire et da quel tempo in là, durante il tempo della condotta di loro capitoli che al presente vegghiano.

Et perchè la presente additione de' presenti capitoli et tutto quello che in ess[i](a) si contiene et è narrato s'è provveduto facto et ordinato di consentimento et voluntà di predecti hebrei et maxime di voluntà di principali della decta compagnia, desiderando che la vita loro per l'avvenire et lo exercitio loro sia più honesto et meno calunnioso o senza pericolo, avendo rispecto alle cose passate et volendo obedire a' loro superiori in tutte le sopradecte et infrascripte cose, essendo buone et honeste come sono, et torre via tutti e' dubbii che potessino nascere, pertanto si dice che tutte le cose di sopra decte et che di sotto si diranno abbino pieno effecto et meritino executione in ogni loro parte, referendo congruamente l'una cosa all' altra, come in esse cose si contiene, tutto intendendo a puro, vero et sano intellecto, non obstante qualunche legge, ordine, rinformagione o statuto del popolo o del comune di Firenze o d'altro magistrato di quello, in contrario disponente o altra forma o regola dante. Questo aggiunto et dichiarato a tutte le sopradecte cose, che tutti e' libri hebraichi et che sono appartenenti alla fede o legge o chiese di decti hebrei o etiandio libri di scienza di qualunche ragione si fussino, sia lecito a la decta compagnia et a ciascuno di sopradecti hebrei tenere, leggere, studiare, et copiare per lo advenire senza alcuno preiudicio o pena di decta compagnia o d'alcuno di sopradecti hebrei, et come a loro et a qualunche di loro liberamente parrà et piacerà, non intendendosi per questo potere tenere, leggere, nè studiare, alcuno libro simile a quello di che sono stati infamati et incolpati gli hebrei habitanti nella città di Cortona, nè alcuno altro libro simile a quelli si trovassi di nuovo facto contro la fede cristiana; et che alla decta compagnia et a ciascuno di sopranominati hebrei sia lecito senza alcuno loro preiudicio o pena tutte loro cerimonie et officii dire et fare, et essi et esse far fare, in tutte loro case o luoghi o sinagoghe, dove habitano o per lo avvenire habitassino, sicondo lo stile et consuetudine che si costuma et è usato di farsi per tutti gli hebrei italiani, et come sono usati di fare gli hebrei stanti et habitanti et sottoposti alle terre della Chiesa. Et tutte l'altre cose in essi loro capitoli exposte, et che in essi si contengono, s'observino et

observare si possino et debbino nel modo et forma, lu-(c. 153ª)ogo et tempi et conditioni, qualità et modificationi come in quelli si contiene, salve nondimeno le cose soprascripte et infrascripte. Con questo dichiarato, che commettendosi alcuni errori, mancamenti, excessi, o delicti per li decti hebrei o lor famiglia per lo advenire fuora della dispositione de' loro capitoli, abbino a essere puniti, corrccti et condennati secondo la forma degli statuti et ordini del comune di Firenze, et per quanto si dispone per la ragione commune dove per li statuti et ordini del comune di Firenze non fussi provveduto. Et dove decta ragione commune o ordini municipali non provvedessino, sieno puniti et condennati come parrà alla discretione di quello rectore o magistrato che di ciò fussi o sarà competente iudice, humanamente giudicando et conoscendo.

XIV.

Gli Otto di Guardia e Balia confinano quattro ebrei, ed espellono dalla città di Firenze tutti gli ebrei non prestatori. — 21 gennaio 1477.

Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 44, c. 12ᵇ.

Item omnes simul ut supra cohadunati, iustis ut asseruerunt de causis moti, et sérvatis servandis, deliberaverunt quod scribatur

D.ⁿᵒ Capitaneo populi quatenus releget

Manuelem Moysi alias Romano
Elyam Diodati de Ferraria
Manuelem Iacob de Bononia et
Salamonem... [lacuna nell'originale] de Cusenza

ebreos et quemlibet eorum extra civitatem comitatum et districtum Florentie, pro tempore et termino trium annorum proxime futurorum cum prohibitione del 34 (1).

Et quod omnes alii ebrei non nominati per conductores ebreorum, tam mares quam femine, teneantur et debeant disgombrare civitatem Florentie hinc ad per totum mensem presentem ianuarii, sub pena fl. 25 largorum pro quolibet eorum et seu tractuum decem corde et arbitrii dictorum octo.

XV.

Gli Otto di Guardia e Balia prorogano per le donne e per i bambini il termine della predetta espulsione. — 25 gennaio 1477.

Ibid., c. 14ᵇ.

Dicta die xxv ianuarii.

Item servatis servandis deliberaverunt et prorogaverunt terminum pueris hebreis usque ad quindecim annos et omnibus feminis cuiuscunque etatis ad disgombrandum civitatem Florentie usque ad medium mensis februarii proxime futuri; alii vero discedere teneantur sub pena in capitulis contenta.

(1) Cioè con le stesse disposizioni che furono deliberate relativamente ai condannati per i tumulti del settembre 1434.

XVI.

Gli Otto di Guardia e Balia concedono una nuova proroga alle donne e ai bambini degli ebrei. — 15 febbraio 1477.

Ibid., c. 23b.

Item visa deliberatione facta contra hebreos quod deberent disgombrare hinc ad per totam presentem diem, et iustis ut asseruerunt de causis moti, et servatis servandis, deliberaverunt et tempus ad disgombrandum prorogaverunt hinc ad per totum presentem mensem. Mandantes etc.

XVII.

Una comunità ebraica, probabilmente quella di Firenze, rivolge una supplice preghiera a Dio: essa esalta la Provvidenza divina, che guida e regge i destini degli uomini, e che protegge l'oppresso popolo israelitico; ricorda i gravi pericoli che essa ha corso testè, esposta al saccheggio e alla violenza, e minacciata di morte; ricorda la pronta efficace difesa concessale dall'uomo che regge le sorti dello Stato, e grata implora Dio affinchè a lui conceda salvezza, potenza, e prosperità. - Data probabile: 1488.

Cod. Laur. Pl. 88, 12, c. 2b.

ה׳ א׳ צ׳ (1), הלא אם גרלת מאד, יושב על כסא רם ונשא ועל כנפי האקליטים, נגיד ומצוה לאטים, מרום וקרוש תשכון בידיעתך הנשאה והרמה גבוהה גבוהה, נוטה שמים לבדך, רוקע הארץ וצאצאיה, מכין תבל בחכמתך, מי בטוך באלים, מי יבוא עד תכונתך, גדול אתה וגדול שמך בגבורה בחכמה ובתבונה, ולא יבצר ממך מזמה,

(2)....ועתה ה׳ א׳, יושבים אנחנו בבור שאון בטיט היון, בגלות החל הזה, לבז ולמשסה, לא שלונו ולא שקטנו, כפשע בינגו ובין המות, לולי הותרת לנו שריד כמעט, לתת לנו מלך במשפט יעמיד ארץ, שר ושופט עלינו למשפט ישור, על אנשים בית יעקב ועם לועז הן לצדק ימלוך.

לכן ישוב עמך לחלות פניך, מהעדא מלכין ומהקם מלכין, אדוני האדונים, לשמור את משמרת הארון הזה, להצילי מכף כל אויב ואורב, ולהיטיבו מברכותיך, להוסיף ימים על ימיו בנעימים ושנותיו כמו דור ודור, הוא יהיה לראש לאבן בחן פנת יקרת, יעלה לשטים שיאו, אורך ימים תשביעהו, ותראנו בישועתו, תתננו לחסד ולרחמים בעיניו, יאר ה׳ פניו אלינו, וישמור את נפשנו, וישם לנו שלום.

---

(1) = ה׳ אלהים צבאות.

(2) Tralascio di riferire la parte della preghiera in cui essa si diffonde ampiamente a esaltare la Provvidenza divina e la protezione da essa concessa al popolo ebraico.

XVIII.

Gli Otto di Guardia e Balìa prendono provvedimenti per l'espulsione da Firenze degli ebrei forestieri. — 9 marzo 1493.

Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 94, c. 12ª.

Item deliberaverunt quod fiat preceptum

Dactaro hospiti hebreo quod curet ita et taliter quod hebrei quos habet domi eras ante horam quintamdecimam discedant ex urbe Florentie, sub pena florenorum decem largorum cuilibet et pro quolibet eorum.

Item deliberaverunt quod

Hebrei Florentie habitatores nullum hebreum forensem retineant sub pena florenorum XXV largorum cuilibet eorum et pro quolibet quem retinuerint.

Commissa fuerunt predicta dicta die notificari hebreis predictis per famulos eorum officii.

XIX.

Le notizie del cronista Pietro Parenti intorno alla predicazione dei Francescani in Firenze, nell'aprile e nel maggio 1493(1).

Bibl. Naz. Centrale di Firenze, II, IV, 169, c. 141ᵇ.

1493

Aprile.

Venuta la settimana sancta, e riscaldando molto e' predicatori che e' giudei via levare si dovessino, come inlecitamente nè con bolla del pontefice ragionevolmente potersi tenere, dispiacendo questo a' governatori dello Stato, con buone parole terminorono quietare detti predicatori finchè la Pasqua venissi, poi pure perseverare nel loro proposito voleano(2). A questo s'aggiugneva che ancora e' denari del nostro Monte, benchè di più maniere sia, mettevano in disputa.... Però volendone e' frati disputare et terminare ne' futuri dua capitoli e' quali fare in breve si doveano, cioè de' Frati minori observanti a Sancto Francesco da Sancto Miniato, et delli Agostiniani a Sancto Gallo, parendo ciò a' sopradecti governatori dannoso et di scompiglio della città, deliberorono che a predicare di questa materia non si havessi, et sotto colore di non lasciare fare (*c. 142ª*) ragunate per sospecto del morbo; impedirono dette ordinate predicationi, et non vollono se ne parlassi, tanto più volentieri obviando quanto sapeano che frate Bernardino da Feltro,

(1) Quelli tra i particolari da me esposti nel testo che non si trovano presso il Parenti sono tolti dal luogo già citato del Wadding, il quale aveva buone fonti manoscritte contemporanee agli avvenimenti.

(2) La parola « voleano » è cancellata nel ms. originale II, IV, 169; nella copia (*II*, II, 129, c. 22ª) essa è trascritta.

suto già di qui cacciato perchè contro alli hebrei parlava, nel futuro capitolo presente trovarsi dovea, et predicare, arditamente et con sommo favore et seguito del popolo, di tale et d'altra materia. La qual cosa a' buoni molto dispiacque, et parse che e' principali per niente udire volessino si cacciassino li hebrei o del monte si disputassi, o giusto o ingiusto che si fussi; tuttavolta grandissimo favore ci haveano li hebrei. Il che da mala cagione più tosto che altrimenti procedeva, advenga molti modi si trovassino, et di monti di pietà et d'altri provedimenti, per i quali e' bisognosi sobvenire et sanza e' giudei et sanza danno publico si potessino.

1493

(*c. 143b*). Maggio.

Ragunatisi già buona parte de' Frati minori alla Observanza di Sancto Francesco, frate Domenico da Ponzo, famoso predicatore, impetrò di potere predicare, et predicò. Frate Bernardino da Feltro, il quale già predicando nel nostro Duomo cacciato fu come di sopra parlammo, di nuovo venuto al capitolo, a ordine si misse per ancora lui predicare, maxime impetratasi per il Ponzo la licentia, la qual cosa li Octo della Balia et Guardia presentita, dubitando del concorso del popolo, et che novità a seguire non havessi, ristrettisi con consiglio de' primi cittadini, terminorono che in nessuno modo predicassi, et la sera dinanzi per il loro notaio significare li feciono che al tutto dalla predicatione si abstenessi. La mattina venente, che fu a dì 20 di maggio, el dì di Sancto Bernardino, et el popolo tutto quasi, ragunatosi a Sancto Francesco aspectando la predicatione, notificato fu el comandamento; pertanto dire non si potrebbe el dolore et dispiacere quale la università della città sentì, el quale fu tale che mormorando et dannando el governo de' rectori della città, maxime havendo dato sì di corto licentia et poi a costui levatola, che oltre alli altri carichi che questa cosa drieto si tirava, finalmente el Ponzo, itosene a Piero de' Medici, da lui impetrò che frate Bernardino predicare potessi, et così predicò semplicemente et sanctamente, con moltitudine di persone più che x mila. Segno evidentissimo di debolezza dello Stato.

(*c. 144a*). A dì 28, che fu l'ultima festa dello Spirito Sancto, la congregatione et capitolo de' Frati minori observanti da San Francesco scese nella terra, et ita a processione divotissimamente, numero circa di 800, in Piazza nella Loggia de' Signori si congregorono, dove parato sendo j° altare sotto l'arco di mezzo, publicamente cantorono con divotione grandissima di tutta la città j° solenne messa, presente la Signoria et tutto il popolo. Di poi inter solemnia misse frate Bernardino da Feltro, al quale prima suta levata era la licentia (1) del predicare da che promisse non dire del Monte nè de' giudei, la predicatione fece, et così in parte al popolo satisfece.

(1) Evidente svista per: « la proibizione ».

XX.

Joab da Camerino, scrivendo a un suo fratello, rammarica che questi non voglia restituirgli il denaro che ha presso di sè e che appartiene a lui Joab, residuo di quel po' che gli ha lasciato la « sorte amara dell'esilio da Firenze »; gli presenta il quadro dei suoi figlioletti che saranno costretti a mendicare la vita; espone finalmente la speranza di poter forse riuscire a salvare, per mezzo di rappresaglie a Roma, qualche credito rimastogli ancora in Firenze. — 1497-1500 circa.

Cod. Laur. Plut. 88, 19. c. 14b.

ידעתי אדוי ידעתי כי על שקר אני כוטח ,לתוהו והבל כחי כליתי להוציא אמרים לפניך ומלין לא יועילו בם, כי הן בעודני חי ונפשי אוחה לקחת בחורה מה עמך מן המעט אשר היה לך לפני משארית דם החמצית. אשר הותיר מזל המר מגלות פיריני (ו)[ה]ר[נ]וח הים בגובה אפך וזעפך , אוחי נהגת מדחי אל דחי ותרם חכת תשוקתך מכל חק האפשרי הלוך וגדל באופן לא מצאה ידי וקצרה טפרות, ואף כי אחרי מוחי וכל רוחי אין בקרבי, לאמר הכסף נתון לך או לפחות אפס קצהו תראה , ולא אוכל עוד לצאת ולבא בגדולות ונוראות טמני כי אפס כסף ....

(*c. 15b*).

ועתה למה נמות לעיניך הלנצח תאכל חרב עד מתי אתה לא תרחם על הילדים רכים חנן האלקים את עבדך וכי יקומו הנערים ויצעקו לפניך ברחובות קריה ואצל כל פנה יארובו להשתחוות ולזבוח אל פתחי הנריבים לאנורת כסף ולככר לחם, הלא אחד ילדנו ,ואיה כבודך, והסכשלה הזאת תחת ידך.

.... אולי כי בין כך יחעשת לנו האלקים ואמצא פרות מה בהצלת יתר הבז הנשארת לי בפי דרך ריפריסאלי (1) ברוטיה כאשר הבטיחני האדון מלטרקיה (2) במציר (3) ביטים האלה .

XXI.

Domenico di Ruberto Cecchi, nella sua Riforma sancta et pretiosa *consiglia ai fiorentini l'espulsione degli ebrei prestatori.* - Febbraio 1497.

Riforma sancta et pretiosa, Firenze 1497 (st. fior. 1496), c. 16a.

Nota de'giudei. — Ancora è necessario, a volerci unire con Giesù Cristo, che si mandino via e' giudei a ogni modo, imperò e'sono e' nimici di Cristo e di noi cristiani, e sempre ci maladiscano e disiderano la distrutione de'cristiani. Mandategli nella patria loro, come ha fatto molte altre città, a lavorare (4), che non stieno qui a poppare el sangue de' cristiani, e sarebbono causa col tempo di fare prestare a usura

(1) represaglie.
(2) della Marca.
(3) Macerata.
(4) È interessante questa frase, in cui il Cecchi par quasi proporre una sua soluzione di quella che oggi suole essor detta la questione ebraica.

de' nostri cittadini sotto el mantello, e sarebbono causa di molti altri mali che sarebbe lungo dire, et cet.

(c. 16b) E fategli pagare ciò che ci hanno a dare, et non fate loro torto; e's'obrigorono nel millequattrocentosessantadue in circa[1] a dare di loro borsa a Sancto Spirito uno quattrino per partita d'ogni pegno, et hanno fatto pagare a' christiani, e non fu così e' patti[2], che getta da poi in qua da trenta migliaia di fiorini, computando tutto el nostro tenitoro dove e' sono stati a prestare[3]. Et anche intendo che sono debitori delle gravezze poste loro, come non sopportanti; fategli pagare et mandategli via, che lo stare loro tra christiani si disdice ed è uno grande male. Et se Dio ci dà delle traverse, e' ne son causa loro, tanti sono e' peccati commessi mediante el loro stare tra christiani, e ci sarebbe che dire assai; i' so che voi intenderete el bisogno meglio di me. E mandategli via che[4] non manchi.

XXI. bis

Giorgio Piaccio cremonese e Michele di Scipione piacentino sottopongono alla Signoria un loro progetto, di sostenere e sottilmente provare che gli ebrei dello Stato fiorentino commettono continuamente errori e colpe tali da render possibile d'impor loro, a titolo di composizione di tutte le pene in cui fossero incorsi, il pagamento di 200,000 ducati. — Luglio 1499.[6].

Arch. fior., *Signoria, Lettere responsive, Originali*, filza 12, c. 57a[6].

Sono cinque anni nel circa che Georgio Piaccio cremonese et Michele de Scipione piasentino, compagni et fratelli, proposero alla Ill. S[ignoria] de Firenza, per il mezzo de Pietro Medici et tunc Nicolò Rodolphi, de tractare una certa impresa sive pratica cum la qual offerivano far cum effecto guadagnare alla republica firentina ducentomilia ducati, ch'era de questa natura videlicet:

Preponere et subtilmente probare che tutti li ebrei sono nel Stato loro continuamente commetteno errori de tal sorte et altre seleragine prophane de qualità che iuridicamente saranno condemnati et iudicati non solo alla privatione de' beni loro, ma alla universal pena capitale, la qual così privatione come pena sarà in arbitrio de lor Signorie.

---

(1) Veramente ciò fu nel 1458; v. sopra, p. 136.

(2) Il Cecchi ha torto in ciò, perchè già la concessione del 1481, e a quanto pare anche quelle del 1459 e del 1471, disponevano esplicitamente che la tassa fosse a carico dell'impegnante; v. sopra, p. 148, e n. 2.

(3) Il calcolo deve essere approssimativamente giusto: i banchi erano circa una trentina in tutto il territorio fiorentino; e una media di mille fiorini per banco nei trentotto anni che corrono dal 1458 al 1496 dà una media annua un po' minore di 30 fiorini per banco.

(4) Ediz. *the*.

(5) La lettera non porta data, ma è posta in mezzo a lettere della fine di luglio 1499.

(6) Una copia di questo documento, fino al terzo capoverso, si trova in un volume delle miscellanee strozziane, in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, II, IV, 380, p. 327.

Et perchè allhora epsi Petro Medici, Nicolò Rodolphi, Ianozo Pietri, Piero de Bibiena et un certo Bernardo, come inimici et rebelli dell'honore et utile della sua patria, scopersono dicta pratica alli predicti ebrei, et da epsi furono trabutati, la qual non volsero nè permisero che andasse avanti per haverne loro guadagnato molti miliara de ducati;

(*c. 57b*). Hora, vedendo epsi Georgio et Michele la predicta republica esser governata cum maggior sale et prudentia, se offerono de mandare ad effecto tal pratica cum laude appresso a Dio, honore et gloria eterna et emolumento alla republica firentina, essendo però essi certi de havere qualche remuneratione condigna alle fatiche sue.

XXII.

Isacco da S. Miniato nomina suoi ministri Abramo Sansone teutonico e Moise di Simone da Pontremoli, in virtù dei diritti concessigli dai capitoli feneratizi del 1491. — 17 maggio 1508.

Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 188b.

Die xvij mensis maii 1508.

Actum presentibus ser Filippo Nicolai Lippi et Roberto Antonii Pucci de Puccis testibus, etc.

Isac Manouelli Habrahe de Sancto Miniate al Tedesco hebreus, per se et eius socios, vigore capitulorum sibi et aliis suis sociis et omnibus ipsorum concessorum per Officiales Montis communis Florentie sub die xv mensis decembris mccccIxxxxj ad fenerandum in civitate Florentie, et confirmatorum per provisionem editam per consilia oportuna civitatis predicte sub die 13 mensis novembris 1496, et omni meliori modo quo magis ac melius potuit et potest, nominavit et nominat

Habraham Sansonem Moisi Sansonis teutonicum hebreum habitantem in civitate Padue ibidem presentem et acceptantem etc., et

Moisem Simonis de Pontremulo hebreum habitantem in comitatu Parme, licet absentem etc., in suos et tanquam suos factores et ministros, ad gaudendum et potiendum omnibus et singulis beneficiis privilegiis et favoribus dicto Isac et sociis per capitula predicta concessis, in omnibus et per omnia (1), et hanc nominationem durare voluit usque ad revocationem, que revocatio si facta fuerit notificari debeat dictis nominatis, et post dictam notificationem duret per duos menses dicta nominatio et non ultra vel aliter quoquo modo. Rogans etc.

---

(1) Eccettuata, s'intende, la facoltà di esercitare il prestito, che neppure Isacco da S. Miniato aveva più. Questa eccezione è esplicitamente aggiunta nella nomina del 24 aprile 1497, contenuta nella stessa pagina del volume 39 delle *Balie* (cfr. sopra, p. 79, n. 2).

XXIII.

Gli Otto di Guardia e Balia concedono un salvacondotto a varii ebrei affinchè possano recarsi liberamente a Firenze. — 7 gennaio 1514.

Arch. flor., *Otto di Guardia*, vol. 158, c. 6ª.

Item deliberaverunt et concesserunt plenissimam licentiam et bullectinum

Angelo Abraham de Fano
Danieli Isaach de Pisis
Laudadio et Dactaro fratribus et filiis Moysi de Riete
Mag.ro Iacob Emanuelis (1)

et cuilibet eorum cum uno famulo pro quolibet eorum et sine, veniendi et standi ad et in urbe Florentie et tota ipsius iurisdictione sine signo del O, libere licite et impune. Duraturam per totum mensem februarii proxime futurum. Non obstantibus etc.

XXIV.

Gli Otto di Guardia e Balia prorogano il predetto salvacondotto e lo estendono anche ad altri ebrei. — 11 maggio 1514.

Ibid., vol. 159, c. 8ª.

Item, servatis servandis etc., deliberaverunt et concesserunt liberam et plenissimam licentiam et securitatem

Isach et Iacob fratribus et filiis Emanuelis de Fano
Angelo Abraham de Fano
Danieli et Vitali Isach de Pisis et fratribus
Dactylo et Laudaldio Moysis de Rieti
M.° Iacob Emanuelis de Prato et Abramo Dactili de S.ctu Miniate

hebreis et eorum famulis et cuilibet eorum veniendi et standi et commorandi sine signo del O in urbe Florentie et eius iurisdictione indeque abeundi et recedendi sine signo predicto, libere et sine alliquo preludicio, per totum mensem augusti proxime futurum.

XXV.

La repubblica fiorentina annulla tutte le convenzioni feneratizie stipulate con banchieri ebrei, e vieta a costoro di dimorare in Firenze e nel suo territorio. — 6 giugno 1527.

Arch. flor., *Provvisioni*, vol. 206, c. 5ª.

Desiderando e' magnifici et excelsi Signori ridurre la vostra città et republica in tutti quelli termini et ordini che si trovava al tempo

(1) Il nome di famiglia, da Prato, resulta dal documento seguente.

del governo populare innanzi all'anno 1512, et maxime in quelle cose che concernono la salute dell'anima et l'ordine del bene vivere, et giudicando le loro Signorie, col parere di molti buoni cittadini et consiglio di prudenti religiosi, essere bene rimuovere et alienare dal vostro dominio la natione et secta delli hebrei, i quali innanzi all'anno 1512 erano per le vostre leggi prohibiti di stare a prestare a usura nella città di Firenze et nel suo territorio, ma da poi sono stati ricondotti, così nella città come in molti altri luoghi della vostra iurisdictione, per tanto providono et ordinorono in questo modo et forma cioè:

Che per virtù della presente provisione s'intenda essere et sia finita et extincta per tutto el mese di luglio 1527 prox. fut. ogni condotta et capitulatione fatta con qualunque hebreo pel comune di Firenze o Ufficiali del Monte o altri che ne havessino hauto auctorità, et così ogni prorogatione o confermatione di quelle, et ogni loro privilegio et beneficio in quelle contenuto, e' quali capitoli et condotte s'intendino essere et sieno doppo detto tempo finiti et non durino più, et siano come se fatti non fussino in tutto et per tutto. Con questo però aggiunto et dichiarato, che i detti hebrei s'intendino havere et habbino tempo et possino stare per tempo d'uno anno poi che saranno finiti come di sopra e' detti loro capitoli, a potere rendere buono conto di tutti e' pegni che si trovassino nelle mani loro, et pagare e' loro debiti, et risquotere loro crediti, et ogni altra cosa fare che fusse ragionevole et conveniente, in modo che non habbia a seguire inconveniente alcuno nè per l'una nè per l'altra parte. Et li spectabili Octo di Guardia et Balia della città di Firenze debbino fare a detti hebrei o altri che havessino a fare con loro alcuna cosa, ragione sommaria in tutte le cose et casi che in detto tempo fra loro occorressino.

Et passato decto tempo non possino detti hebrei nè loro famiglia stare più nella città o dominio fiorentino se non per passo insino a xxv di per volta, sotto le pene et preiudicii et nel modo et forma che per la provisione contra di loro altra volta fatta del mese di dicembre 1495 fu disposto et ordinato in tutto et per tutto.

XXVI.

Cosimo I scrive a Don Jacob Abravanel per incaricarlo di fare per suo conto un pagamento al duca di Ferrara. — 28 luglio 1557 (1).

Arch. fior., *Mediceo*, filza 45, c. 502ª.

A M.° Giacob hebreo in Ferrara, alli 28 di Luglio 1557.

Noi devemo al S.r duca di Ferrara scudi cinquemilia, et li vogliamo pagare, ma per molti rispetti ci tornerebbe commodo che voi gliele sborsasse, et li trahesse qua a noi, in chi vi tornasse più a proposito,

(1) La comodità della numerazione progressiva nei rinvii contenuti nelle note apposte al testo giustifica il lieve distacco dall'ordine cronologico che ha luogo con questo documento.

che vi sarebbono subito rimessi dove voi li volesse. Et quando ancora vi venisse bene di pigliarli per una fiera a cambio, a noi non importerà punto, purchè pigliate modo che S. Ecc.ª resti satisfatta, come desideriamo, che certo ce ne farete piacere singulare; aspettando d'intendere quello ch'harete deliberato in tal negotio. Di Fiorenza.

[Aggiunta di altra mano]: Quando haverete in ordine gli danari o nell'un modo o nell'altro, vi piacerà di avvisarcene, che vi ordineremo in che forma gli harete da pagare.

XXVII.

L'Inquisizione romana comunica a Cosimo I di avere emesso un editto per la confisca e l'abbruciamento dei libri talmudici, e lo prega di far pubblicare e far eseguire questo editto anche nel suo Stato. — 16 settembre 1553.

Arch. fior., *Mediceo*, filza 3721, c. 758ª.

Ill.mo et Ecc.mo S.r,

Le molte diligenzie già usate da V. Ill.ma Ecc.ª per zelo di religione, a protecione della fede santa, a castigo d'heretici, ne rendeno certi, ch'in simile occorrenze basta accennare solo a quella delli rimedii necessarii. Però senza cumulo di persuasioni gli facciamo intendere, come per onore della maestà d'Iddio, per salute de' molti, per debito dell'officio nostro, siamo stati astretti dannare, fare bruggiare, et inhibire con editti rigorosi molti libri d'hebrei intitolati Talmuto, i qual'erano riserva d'atrocissime empietà contra Dio, contra il vivere morale, contra Christo et soi fedeli, a tale che permettere detti libri era consentire et favorire a bestemie abbominevoli ivi ritrovate con il testimonio de' soi Rabini istessi. Mandiamo a V. Ecc.ma S. l'editto publicato et esseguito in Roma, con una copia delle horrende iniquità et heresie ritratte fedelmente dalli libri sudetti; da queste si può conietturare il resto, et conoscere che tale provisione è sacrificio gratissimo alla maestà del Signore, debito di giusticia, et beneficio singolare (benchè non conosciuto) a essi giudei. Preghiamo donque V. Ill.ma Ecc.ª, che con la solita soa pietà impona che sia publicato et osservato questo nostro editto nel suo Dominio, a gloria d'Iddio, et a beneficio publico. Accettarà soa Maestà dalla religione di V. Ecc.ª S. tale essecucione come oblacione santissima et gli sarà

liberalissimo rimuneratore, et noi insiema gli teneremo obligo perpetuo. Dio si degni aggomentare V. Ill.ma S. in ogni bene. Alla quale ci offeriamo di cuore. Di Roma alli XVI di settembre 1553.

Di V. Ecc.ma S.

Quanto fratelli deditissimi

Jo. Pet.s Car.lis Neapolitanus
R. Car.lis de Carpo
A. Car.lis A. Compostellanus
H. Car.lis Verallus
Ja. Card. Puteus
S. Car.lis S.ti Calixti.

All'Ill.mo et Ecc.mo S.r il S.r Duca de Fiorenza nostro oss.mo

XXVIII.

Cosimo I risponde agl' inquisitori comunicando d'aver già dato ordini per la pubblicazione e l'esecuzione dell'editto da loro emanato. — 27 settembre 1553.

Arch. fior., *Mediceo*, filza 28, c. 74a.

R.mi et Ill.mi S.ri miei col.mi,

Ho ricevuto la lettera di V. S. R.me con lo editto fatto contra quei libri d'hebrei intitulati Talmuto, pieni d'heresie et impietà, et si come mi ricercano ho già dato ordine che si publichi per tutto il mio Stato, acciò si tolghin via tali diaboliche doctrine et inventioni, per il desiderio che ho non solo di servire le S. V. R.me, ma di fare sempre ogni buon' opera ch'io possa in servitio di Dio, et per conservatione et augumento della sua santa religione et fede catholica, di maniera che [havlerò anche loro obligo che me ne diano occasione Alle quali offerendomi paratissimo per comodo et servitio loro, me le raccomando, et prego Dio li conservi felicissimi. Da Fiorenza alli XXVII di 7bre 1553.

Di V. S.rie R.me et Ill.me

Alli R.mi Inquisitori.

XXIX.

La comunità d'Arezzo supplica Cosimo I di espellere gli ebrei fuggiti dallo Stato ecclesiastico e riparati in Arezzo, e di vietare che altri ne vengano in seguito. — 1557.

Arch. fior., *Pratica segreta*, filza 4, n.° 5.

Ill.mo et Ecc.° Sig.re Unico Padron n.ro,

La sua comunità d'Arezzo espone come molti hebrei, fuggendosi da Città di Castello per causa di gravezze posteli da S. S.tà, si vanno

fermando in Arezzo, e di già ci hanno preso case a pigione e ci portano loro arnesi, il che dà disturbo non piccolo a tutto quello universale, giudicando la conversazion di tali persone apertamente dannosa, per il che desiderando che tali andassino ad habitare altrove, supplicano V. E. I. li facci gratia che quelli che sono arrivati di nuovo si partino, e si prohibisca che non ne venghino delli altri, il che si reputeranno a gratia singulare, e li desiderono felicità.

XXIX bis.

La Pratica segreta riferisce a Cosimo I, a proposito della supplica precedente, non esservi ragioni che consiglino a proibire lo stanziarsi in Arezzo degli ebrei fuggiti dallo Stato della Chiesa; e il duca rescrive conformemente. — Data della relazione della Pratica: 19 Agosto 1557.

Arch. fior., *Pratica segreta*, filza 4, n.° 5.

....La comunità d'Arezzo dice che molti hebrei, fuggendosi da Città di Castello per le gravezze impostoli dal Papa, si fermono in Arezzo, et vi hanno prese case a pigione; et supplica V. Ecc.ª faccia partire quelli vi sono arrivati, et prohibire di nuovo che non ve ne venga. La Pratica non vede cagione alcuna per la quale si habbia a denegare che li hebrei non venghino in Arezzo, o altre terre del suo felicissimo Stato, perchè quanto alla religione la Chiesa li tollera et li riceve, alla Camera ducale non possono fare se non benefitio, alli aretini similmente, che appigioneranno et venderanno le lor grascie; del prestare a usura non lo farebbono respetto alle pene gravissime, et vi è l'hebreo particulare che tiene la banca aperta con voluntà di quella comunità, et altra volta V.ª Ecc.ª concesse a Don Jacob che li hebrei potessino venire nel suo Stato ad habitare et fare mercantie, purchè non fenerassino. Nondimeno ella se ne rimette al suo sapientissimo iuditio, così di questo, come delli altri negotii soprascritti, et io reverentemente le bascio la mano, pregandole ogni felicità et contentezza. Da casa, il dì XIX d'agosto 1557.

Di V. Ecc.ª Ill.ma

li hebrei stieno et possino venire, ma si scriva al capitano non lasci prestare ad usura, se non a chi ha la facultà, et advertiscali non interturbino etc.

Humil.° Servo
FRANC.° VINTHA.

XXX.

La Pratica segreta scrive al Commissario d'Arezzo ordinandogli di avvertire gli ebrei colà giunti dallo Stato della Chiesa che essi debbono astenersi dall'esercitare il prestito e comportarsi in modo da poter esser tollerati. La minuta contiene anche l'incarico di curare che essi non siano molestati dalla popolazione. — 23 agosto 1557.

Arch. fior., *Pratica segreta, Lettere missive*, vol. 1, c. 33b.

Al Comm.io d'Arezzo.

Mag.co Vir. etc. All'hauta di questa farai intendere a li hebrei che partiti delle terre della Chiesa vengano a posare in cotesta città, che non ardischino in alcun modo fenerare né dare ad usura, secretamente o palesemente, sendo questa facultà già molti anni per gratia di S. Ex. Ill.ma solamente nella persona di Don Jacob Abravanello et suoi agenti che costì risiedeno, (*c. 34a*) et che nelle (1) loro actioni si portino di modo che possino essere tolerati (2), et dall'altra banda haverai cura che non sieno da alcuno delli subditi di S. Ex. Ill.ma indebitamente molestati o delusi, ma tolerati nelle lor cerimonie et riti, fin a tanto che a Dio piacerà d'illuminarli et trasportarli alla vera fede christiana, che così è la voluntà di S. Ex. Ill.ma, et bene vale.

Die xxiij augusti 1557.

XXXI.

Il governatore dello Stato di Siena, Federigo dei conti di Montaguto, domanda istruzioni al Concino, segretario del duca, circa il consentire o meno che si stanzino nello Stato ebrei espulsi dal territorio della Chiesa. — 8 maggio 1569.

Arch. fior., *Mediceo*, vol. 541 bis, c. 560a.

Molto mag.co S. mio oss.

Vederà V. S. quanto mi scrive il Sig. Cornelio (3) haver fatto, più con exemplo di quello, che di questi patroni, nè mi saria discaro intendere da V. S. quanto risponderli deva sopra ciò, havendo maxime visto un rescritto ad una supplica di questi hebrei qui del banco,

(1) Segue nella minuta la parola «altre», cancellata e inesattamente sostituita da «le».

(2) Così corretto; prima era stato scritto: «sopportati». — In margine: «hactenus scriptum fuit».

(3) Cornelio Bentivoglio signore di Magliano, che con lettera del 23 aprile 1569 (c. 559a) comunicava al Montaguto di aver consentito che alcuni ebrei si stanziassero in Magliano.

quali haveriano, come ben sa V. S., volsuto raccettare delli scacciati di quel della Chiesa, et dice S. E. ha tanti ebrei nelli Stati suoi che non ne vuol più, volendo riempire le maremme de cristiani e non d'ebrei, ma volendo ricevere il battesimo s'accommodarà. Et per questo ancora haverò caro de intendere se per tale rescritto che fu dato et è in mano di detti ebrei, io habbia o no da consentire qui et nello Stato la stantia alli ebrei che novamente comparissono de altri luochi, che pure se ne vede qualcheduno, et questi se ne scusano dicendo non essere loro mente....

Di Siena, li viij de maggio 1569.

D. V. S.

Ob.mo Ser.r

FEDERIGO delli Conti DE MONTAGUTO.

Al molto mag.co Sig. mio oss. M. Bar.o Concino
Sec.rio di S. E. Ill.a
Fiorenza.

XXXII.

Il principe Francesco risponde alla lettera precedente, dichiarando non doversi accogliere gli ebrei espulsi dal papa. — 15 maggio 1569.

Arch. fior., *Mediceo*, vol. 231, c. 190a.

Al S.r Federigo Montauto
de' 15 detto. [maggio 1569].

Al quesito che voi fate al Concino con la vostra degl' 8 intorno alla permissione delli hebrei in quello Stato, vien risposto assai chiaro (*c. 190b*) con il rescritto nostro, che nella vostra medesima appuntate. Quanto poi al consentirli Cornelio Bentivogli in Magliano, c' importa poco, purchè non infettiamo li Stati nostri con la peste loro, nel che starete advertito, perchè sogliono questi tali far di brutte cose che non ci piaccion punto. Da Fiorenza.

XXXIII.

Il capitano di Volterra chiede istruzioni al principe Francesco per sapere se a tenore dei privilegi del 1551 deve permettere la dimora in Volterra di alcuni ebrei espulsi dallo stato ecclesiastico. — 29 giugno 1569.

Arch. fior., *Mediceo*, vol. 542, c. 466a.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r mio osser.mo

E' sono 15 o 20 giorni che in questa città comparsero certi hebrei, di numero di bocche 20 o 24, per quello si può comprendere po-

veri et che tutti lavorano, et vivono d'opere manuali di lana, di scarpe, et simili exercitii, et si messero in sull'hosteria, la qual cosa da me saputa, per non mancare di mio debito subito mandai per li capi loro, et li domandai donde venivano, et dove andassino; mi risposero venire da Terracina et altri luoghi del Dominio Ecclesiastico, donde erano stati cacciati per ordine di Sua Santità, et andavano cercando di habitatione per potersi con li loro mestieri nutrire li loro figli, et io risposi questa non essere stanza per loro per non esser terra di faccende, et che quando altrimenti fussi non consentirei in modo alcuno si ci fermassino, se da V. E. non fussi loro permesso, però che bisognava pensassino, o d'impetrare licentia da quella, o di andarsene. Onde che in capo a pochi giorni mi mostrorno certe copie di privilegi concessi fin l'anno 1551 dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Duca suo padre, per li quali appare et si vede concessa facultà generalmente a tutti li hebrei di potere habitare et stare nel suo felice Stato. Per il che havendo quella riverentia che si conviene a un minimo segno della prefata S. E. I., ma non sapendo se l'habitare qui tanti hebrei scacciati da Sua Santità sia mente et voluntà sua, mi son mosso a scriverle questa mia, a causa che la sia di ciò consapevole, et piacendole mi possa dire quanto in ciò sia la mente et voluntà di V. E. I., alla quale non m' occorrendo altro fo fine, baciandoli humilmente le mani, et Dio la feliciti. Di Volterra, alli 29 di Giugno 1569.

D. V. E. I.

humil. Ser.re

LUIGI MARTELLI Cap.no

All'Ill.mo et Ecc.mo S.re il Sig.r Principe di Firenze et Siena sig.re et patron mio osser.mo

XXXIV.

Il principe Francesco risponde alla lettera precedente, dichiarando che i privilegi del 1551 non sono applicabili agli ebrei espulsi dal pontefice. — 6 luglio 1569.

Arch. fior., *Mediceo*, vol. 284, c. 12.r

Al Cap.o di Volterra Luigi Martelli, detto dì [6 luglio 1569].

I privilegii concessi dal duca nostro S.re alli hebrei sogliono comprehendere solamente li levantini, et non questi che habitano in Italia, massime discacciati da S. S.tà. Però considerateli bene, et eseguite quell'ordine, dove se haverete dubio alcuno ve lo dichiareremo. Da Fiorenza.

XXXV.

Il capitano di Volterra riferisce più minutamente al principe Francesco sul caso dei predetti ebrei, e chiede istruzioni più esplicite. — 19 luglio 1569.

Arch. fior., *Mediceo*, vol. 542 bis, c. 799.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Principe,

Havendo io considerato et letto li privilegii concessi dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Duca nostro Sig.re, mi pare, come benissimo dice V. E. I. per la sua de' 7 dello stante, che comprendino solamente li mercanti levantini, nondimeno non ho volsuto alterare cosa alcuna contro questi hebrei scacciati dà Sua Santità senza saputa et ordine di V. E. I. alla quale per informatione di ciò, dico come sono venuti ad habitare in questa città dua famiglie di hebrei, una con nove bocche, che exercita un poco di merciaiuolo, che viene da Sez campagna di Roma, onde è nativo, l'altra con dieci bocche, che exercita il calzolaio et merciaiolo, viene da Terracina, et è nativo di Gaeta; imperò mi sarà grato intendere se la mente di V. E. I. è che questi tali stieno et habitino in questa sua città, la quale in vero non mi pare stanza per loro, ma si sono ridotti qui tirati da un altro hebreo nativo da Montefuscoli del Regno di Napoli, habitante in questa città con cinque bocche da cinque anni in qua, exercitandoci l'arte del rigattiere, et mi pare vedere ancora, che questa comunità ce li vegga malvolentieri, et più volte me l'ha fatto intendere, che di tutto mi è parso dare ragguaglio a V. E. I. acciò mi possa comandare quanto debbo intorno a ciò exequire, et con questa di core humilmente me li raccomando che N. S. D. felicissima la conservi. Di Volterra, alli 19 di luglio 1569.

D. V. E. I.

humil Ser.re
LUIGI MARTELLI Cap.no

All'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r il Sig.r Principe di Firenze et Siena unico Sig.r mio.

XXXVI.

Il principe Francesco risponde alla lettera precedente, dichiarando non aver altro da aggiungere. — 24 luglio 1569.

Arch. fior., *Mediceo*, vol. 234, c. 28b.

Al Cap.o di Volterra Luigi Martelli, de' 24 detto. [*luglio 1569*].

Già vi scrivemmo che fuora delli hebrei levantini non conteneva la licentia del duca nostro S.re esentione per altri, et voi ci replicate

che cotesti sono delli scacciati da S. S.tà et che quell'universale gli vede malvolentieri; però non sappiamo che altra dichiaratione voi vi vogliate da noi. Da Fiorenza.

XXXVII.

Il principe Francesco invita con gentili espressioni Angelo da Volterra, banchiere in Pesaro, a recarsi presso di lui in Firenze. — 10 gennaio 1570.

Arch. fior., *Mediceo*, vol. 234, c. 164b.

A M. Angelo da Volterra hebreo banchiere in Pesero detto di [*10 gennaio 1570*].

Il marchese Montino ci ha parlato molto affettuosamente soprá le vostre belle parti et intorno al vostro desiderio. Haremo piacere di vedervi et d'udirvi; però, sempre che lo possiate fare con commodità vostra, venitevene da noi liberamente, che lo potete fare et ci sarà molto grato. Da Fiorenza.

XXXVIII.

Il Magistrato supremo scrive al rettore di Pisa, incaricandolo di notificare al prestatore ebreo di là, Agnolo di Laudadio [*da Rieti*], *che la sua concessione feneratizia è revocata, e dando in pari tempo le istruzioni necessarie per la chiusura del banco di prestito e per il censimento degli ebrei dimoranti in Pisa.* — 30 giugno 1570.

Arch. fior., *Magistrato supremo*, vol. 4449, c. 94b.

Lettere scritte per conto degl'hebrei che prestano a usura, a l'infrascritti rettori,

Pisa. *Mag.co Vir,*

All'hauta di questa farai chiamare a te Agnolo di Laudaddio da Pisa(1) hebreo, che habita et tien banca feneratitia in cotesta città a beneplacito nostro, et li intimerai et notificherai che ogni facultà che gl'ha di prestare a usura se li è revocata et annullata in tutto (*c. 95a*) et per tutto, et li comanderai che in l'advenire non ardisca in modo alcuno prestare ad usura, ma debba perciò, remossa ogni tardanza, serrare la banca et la ragione sotto pena di scudi 300 d'oro in oro per qualunche volta transgredirà et per qualunche presta che farà, applicati per la metà al fisco et Camera ducale, et per un sesto al rettore che la risquoterà, et per il resto all'accusatore secreto o pa-

(1) Per il nome di famiglia v. sopra, p. 107, n. 2.

lese, et più sotto pena dell'arbitrio di questo Magistrato, la quale notificazione et comandamento fatto come di sopra al detto Agnolo vogliamo habbia luogo et si osservi parimente per tutti li suoi compagni, adherenti, agenti, et ministri in detta banca. Con salvo nondimeno et reservato, che per finire et stralciare la ragione, et chi ha preso ad usura possa risquotere et valersi del suo pegno, il predetto Agnolo et suoi compagni habbia tempo sei mesi allora prossimi per potere dar fine et compimento alle robe che ha ricevuto in pegno, et se passato il tempo de'sei mesi li restasse alcuno pegno che non fusse riscosso, sia tenuto detto Agnolo alla tua presentia et intervento, o del tuo giudice, venderlo publicamente all' incanto et darlo al più offerente secondo il consueto, et del ritratto tutto quel che vi sopravanzasse si debba pagare al padrone del pegno, et in sua absentia depositarsi appresso il camarlingo generale di Pisa, con tenerne nota in scritto in buona forma, per farne quel che per noi ti sarà ordinato. Et perchè conviene che chi ha dati li suoi pegni all' hebreo habbia notitia di questo nostro decreto, perciò non mancherai, fatto il comandamento a esso hebreo, farlo bandire publicamente ne' luoghi di tua iurisditio et negl' altri del contado di Pisa dove ti parrà sia necessario, specificando il tempo de' sei mesi dato come di (*c. 95b*) sopra per benefitio di chi ha impegnato.

Appresso procurerai con buona diligentia et destrezza, commettendo alli tuoi ministri et a qualunche altro ti parrà a proposito, che l'hebreo o sua agenti non sgombrassino et transportassino li pegni fuor della città di Pisa a danno de' poveri, il che non crediamo habbia a seguire, tuttavia è bene ne sia advertito per ogni respetto.

Inoltre, fatta diligente ricerca, ci darai adviso et particolare nota quante famiglie di hebrei et quante bocche si trovino di presente in cotesta città. Exequisce tutto con la tua solita prudenza et diligenza quanto prima, et dacci adviso del seguito, et bene vale. Die 30 iunii 70.

XXXIX.

Il Magistrato supremo inizia un procedimento a carico di Leone d'Abramo da Pisa e dei suoi soci e dipendenti, elevando contro di loro l'accusa di aver commesso molteplici infrazioni ai loro capitoli. — 7 luglio 1570.

Ibid., c. 96a.

Die 7 iulii 1570.

A denuntia di N. N. degni di fede, et per esser venuto a notitia di S. A. et delli suoi molto magnifici luogotenente et consiglieri nella republica fiorentina, mediante la fama et voce publica di più persone degne di fede commoranti nel suo dominio fiorentino, et per altre giuste cagioni et degni respetti si inquisisce, et per via d'inquisitione procedendo si fa, per espressa commessione delli predetti molto magnifici signori luogotenente et consiglieri contra Leone d'Habramo da

Pisa et suoi fratelli hebrei ch' han tenuto et tengano banca aperta et han prestato et prestano ad usura nella terra di Pescia, nella terra di Empoli, et nella terra di S. Giovanni di Valdarno di Sopra per vigore di conventione passata intra il detto dignissimo et supremo Magistrato da una et detto Lione et sua fratelli dall' altra sotto dì ultimo di agosto 1564 o altro più vero tempo, et contra i loro compagni (*c. 96b*), agenti et ministri in dette banche, et ciascuno di loro, in ciò et per ciò che detti hebrei, contrafacendo alla conventione et capitoli come di sopra stabiliti intra il soprascritto dignissimo Magistrato et loro stessi, spontaneamente et per propria malitia hanno più volte transgredito, senza osservanza alcuna delle loro promesse et delli obblighi et conditioni che dovevano adempiere, facendo tutto in gravissimo danno et preiudicio delli sudditi di Sua Alt. et Loro Signorie, pigliando con sinistri modi quello d' altrui et appropriandolo a loro stessi, et particolarmente ne' giorni festivi han prestato et exercitato la banca, pigliando pegni o fedi, et dando ad usura a più di 20 per cento che non potevano, et massime per li giorni di festa della gloriosissima et immaculata Vergine Maria, delli santissimi Apostoli, et delli gloriosi S.ti Cosmo et Damiano, et prestato sopra cose sacre, come croce, calice, et altre cose proibite, et a maggiore usura che non devono, et a huomini commoranti fuori della iurisditione de' luoghi concessi loro secondo li capitoli et conventione, et da molti poveri huomini hanno preso il pegno di valuta di più di lire 12 et prestato solamente lire 3, per poterlo vendere come ne hanno venduti assai senza rendere al padrone del pegno il sopràpiù, hanno riscosso per ciascuno pegno denari 4 et dua per la partita, senza renderne conto alli operai di S.to Spirito, et alcuna volta non hanno reso alli padroni del pegno il restante del ritratto, né depositato come dovevano a' camarlinghi delle communità, sebbene la valuta del pegno passava di gran lunga la somma di lire 3 (1), nè fatto le vendite de' pegni con le debite solennità et publice proclame, et talhora han prestato li pegni a' loro amici, et a chi ha volsuto risquoterli (*c. 97a*) talvolta nel fine del mese sopratenendolo l' hanno fatto passare nel principio dell'altro mese et presone maggiore usura indebitamente, et in queste et altre cose più et più volte hanno contrafatto alli detti capitoli così nella terra di Pescia, di Empoli et S. Giovanni, come nella terra di Prato nel giorno del mercato, et sono cascati nelle pene conventionali, et per le tante et infinite transgressioni et suttrationi della roba de' poveri meritano di esser privati della facultà del fenerare et condennati nelle pene conforme a detti capitoli. Sopra le quali cose nominate di sopra et ciascuna di esse Lor SS. intendano procedere contra detti hebrei secondo la forma di ragione et delli statuti et ordini della città di Fiorenza, et in quel modo et come meglio potranno, per vigore di qualsivoglia loro auctorità, et commessono detto

(1) Così mi sembra debbano esser collocate alcune parole aggiunte in margine, in modo un po' confuso perchè manca nel testo un segno di chiamata.

Leone et suoi fratelli citarsi con assegnatione di tempo che infra otto giorni dal dì della citatione devino personalmente comparire a rispondere alla presente inquisitione, et udire et vedere quel che per lor SS. sarà deliberato, alias etc.

XL.

Carlo Pitti sottopone all'approvazione di Cosimo I il testo del decreto disponente la segregazione degli ebrei dello Stato fiorentino. — 26 settembre 1570.

Ibid., c. 98a.

Ser. Gran Duca,

Li SS.i Consiglieri hanno fatto il partito per mandarne il bando sopra il negotio delli hebrei, col riservo del beneplacito di V. A., et non si è fatto prima perchè l'Altezza del S.r Principe mi comandò che si aspettassi la tornata di m. Francesco Vinthа dai bagni, et che lui lo distendessi, et come prima egli tornò, lo ha disteso secondo l'ordine ne tenevo da V. et da S. A. Però glie lo mando con questa, affine che la si degni comandarne il suo beneplacito, et a quella humilmente mi raccomando. Di Firenze, addì 26 di 7bre 1570.

Di V. Alt. Ser.ma

Fedeliss.o Ser.re
CARLO PITTI.

XLI.

Il principe Francesco e il Magistrato supremo assolvono gli ebrei dello Stato da qualunque pena o multa in cui possano essere incorsi per aver contravvenuto ai loro capitoli, fermo restando il decreto relativo alla loro segregazione. — 13 ottobre 1570.

Ibid., c. 101a.

Addì 13 di ottobre 1570.

Il Ser.mo Principe di Toscana reggente etc., et per S. A. li molto magnifici et clarissimi SS.ri luogotenente et consiglieri nella republica fiorentina.

Havendo Lor SS. visto et considerato le querele fatte da più et (*c. 101b*) diverse persone in nome publico et privato, et l'inquisitioni formate così ex officio come ad instantia di particolari, contro li hebrei che sino a qui hanno prestato ad usura et tenuto banca aperta, tanto per gratia di S. A. quanto per vigore di capitulati et conventione, in diverse città et terre del dominio fiorentino, et contra li agenti et ministri di detti hebrei, come più largamente in dette inquisitioni si dice, et viste le risposte et li constituti fatti da detti hebrei et loro agenti et ministri, et le giustificationi fede publice et private, et l'instrumenti prodotti per l'una parte et l'altra, et li fideius-

sori dati per essi hebrei di non partirsi dello Stato et di pagar ogni condennatione che nascesse, et viste le querele et inquisitioni fatte per publici bandi dalli rettori delle città e terre del dominio fiorentino contra li predetti hebrei et loro agenti, et tutto quel che è seguito et apparisce nelli atti et processi fatti come di sopra, et visto et considerato li capitoli et le obligationi et conditioni alle quali detti hebrei erano tenuti, et visto le loro transgressioni et inosservanze, et tutto quel che era da vedere et considerare, servatis etc.;

Per vigore di qualunche loro auctorità et per gratia speciale di S. A. deliberorono et delliberando dichiarorono et assolverono li detti hebrei et loro compagni, agenti et ministri, et ciascuno di essi, da tutte le pene, multe, et preiuditii nelli quali fussino incorsi per conto delle transgressioni di loro capitoli et conventioni et per havere in qualsivoglia modo contrafatto alli predetti capitoli, et parimente liberorono et assolverono li fideiussori dati per detti hebrei inquisiti come di sopra, stando fermo non di meno et reservato in ogni sua parte (*c. 102ª*) il decreto et general editto publicato sotto dì 3 del presente mese di ottobre sopra tutti li hebrei che di presente habitano in detto dominio, del qual decreto ne comandorono di nuovo l'osservanza, et così deliberorono, assolverono, reservorono, et comandorono in ogni miglior modo etc. Mandantes etc.

PARTE SECONDA

XLII.

Provvisione determinante le norme da seguirsi per la vendita dei pegni non riscattati in tempo debito. — 5 giugno 1443.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 184, c. 35ª.

....Providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt, die quinto mensis iunii anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio, Indictione sexta, quod Officiales Montis et due partes eorum possint, infra duos annos a die qua presens provisio fuerit approbata in consilio communis, examinare omnes et singulas taxas iudeorum pro locis territorii communis (communis) Florentie in quibus fenerari hactenus consuevit, et illas et quamlibet earum minuere et seu augere prout eis aut duabus partibus eorum visum fuerit, et quicquid per eos aut duas partes factum fuerit valeat et observari debeat, qualibet exceptione remota....

(c. 35ᵇ) Item quod in capitulis que fierent auctoritate presentis provisionis et seu cuiuscunque auctoritatis tam concesse quam concedende apponi debeat, et si non apponeretur ex nunc intelligatur expresse et nominatim esse et sit insertum, quod pignora que secundum formam capitulorum que fierent non redimerentur infra certum tempus [et] essent perdita, vendi debeant *allo 'ncanto* in ea civitate vel loco in quo esset feneratum, et debeant incantari quodlibet eorum pignus de per se et ad minus duobus diebus et dar(e)[i] plus offerenti sub pena librarum centum cuilibet aliter facienti vice qualibet et pro quolibet pignore auferenda et communi Florentie applicanda.

Salvo quod ante venditionem et etiam in ipsa subhastatione ille cuius fuerit pignus possit illud redimere pro capitali et usuris, non obstantibus predictis.

Item quod pretium talis pignoris convertatur in solutionem capitalis et interesse debiti usque ad tempus perditi pignoris, residuum vero si quod esset sit illius cuius erat pignus, et predicta fieri debeant in presentia unius deputandi per officialem maiorem pro commune Florentie in tali loco, et alterius deputandi per magistratum maiorem talis loci, qui facere debeant scripturam de talibus pignoribus venditis et de capitali et interesse propterea debendo, ut clare videatur residuum talis pignoris cui et quando esset solutum ...

Item quod quilibet fenerans ad usuram in quocunque loco ex suprascriptis, vigore seu auctoritate presentis provisionis et cuiuscunque alterius tam concesse quam concedende, et capitulorum in futurum fiendorum, teneatur in ipso actu subpignorandi cuilibet subpignoranti facere apodixam in nostro vulgari sermone continentem quod pignus, quo die, pro quanto pretio seu capitali et in quota carta sui libri esset subpignoratum tale pignus, sub pena librarum viginti-quinque fp. pro quolibet pignore et qualibet vice qua talis apodixa cum qualitatibus predictis facta non foret, cuilibet non observanti auferenda et communi Florentie applicanda, et nichilominus ad talem bullectam faciendam teneatur ut supra.

XLIII.

Provvisione disponente che in ogni concessione feneratizia che sarà fatta per la città di Firenze sia inserito l'obbligo di vendere al pubblico incanto i pegni non riscattati in tempo debito. — 20 Aprile 1458.

Arch. Ser., *Provvisioni*, vol. 149, c. 49a.

...Providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die vigesimo mensis aprilis anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo, indictione sexta, quod in quacunque concessione que in futurum fieret vigore cuiuscunque auctoritatis cum quocunque seu quibuscunque iudeis vel ebreis de fenerando seu mutuando publice ad fenus in civitate Florentie debeat per expressum contineri quod pignora super quibus mutuaverint et vendi haberent vel deberent pro eo quod inissent in transactum, vendi debeant ut vulgo dicitur *allo 'ncanto*, quodlibet pignus de per se prout ibidem (1) continebitur, et quod de pretio eorum solvatur ebreis ad quos pertineret vera sors super illis mutuata et etiam interesse debitum usque in diem qua inissent in transactum seu ut vulgo dicitur *il dì ch'el pegno fusse perduto*, et totum quod superesset pretii talis venditionis pro aliquo pignore, facta pro eo solutione sortis et interesse seu meriti (c. 49b) ut supra, si aliquid superesset, reddi et dari debeat ei cuius fuisset tale pignus, vel suis heredibus si non viveret ipse, et quatenus non viveret talis persona et nulli essent seu reperirentur esse sui heredes, eo casu tale residuum solvatur camerario Montis communis Florentie ad utilitatem dicti Montis, et quod secus fieret non teneat, et quilibet ebreus qui contrafaceret incidat in penam librarum centum fp. pro quolibet pignore vendito pro quo predicta servata non essent, applicandam offitio Montis pro tribus quartis et pro alia quarta parte notificatori; et quod si talis dispositio vel capitulum non apponeretur in qualibet futura concessione predicta, ex nunc pro asserto et apposito habeatur in illa, vigore provisionis presentis, et contrafacientes sint suppositi offitio Octo custodie et Offitialibus Montis et cuilibet rectori et offitiali forensi civitatis Florentie.

(1) Cioè nelle concessioni feneratizie.

XLIV.

La Signoria prende varii provvedimenti per l'esazione della multa di 22,000 fiorini imposta a Vitale da Montalcino per aver esercitato il prestito senza la necessaria licenza. — 6 giugno 1461.

Arch. fior., *Signori e Collegi, Registri*, serie 2ª, vol. 32, c. 48b.

In Dei nomine Amen. Anno incarnationis Domini nostri Yhesu Christi millesimo quatringentesimo sexagesimo primo, indictione nona, die vero sexta mensis iunii.

Cum de mense maii proxime preteriti per officium Octo custodie et balie civitatis Florentie deliberatum et declaratum fuerit, Vitalem olim Datteri de Montalcino hebreum ad presens habitatorem in civitate Florentie fecisse contra formam statutorum et ordinamentorum communis Florentie viginti duos contractus usurarios cum personis, modis et formis in dicta deliberatione et declaratione appositis et expressis, eumque propterea incurrisse in penam florenorum mille auri pro qualibet vice secundum formam ordinamentorum predictorum, et pro predictis ipsum Vitalem fuisse et esse verum et legiptimum debitorem communis Florentie in et de florenis viginti duobus milibus auri.... (*c. 49a*), magnifici et potentes Domini.... declaraverunt et declarando providerunt, deliberaverunt et ordinaverunt prout inferius apparet, videlicet:

In primis cum inveniatur quod in una capsetta que est in uno capsone existente in turri camere communis Florentie, cuius capsonis clavis esse dicitur penes presentem provisorem Montis, et clavis capsette in dicto capsone existentis esse dicitur penes provisorem officii Octo custodie civitatis Florentie, sunt in uno sacchetto de bonis et rebus dicti Vitalis monete et res infrascripte, videlicet:

25 ragonesi, 13 carlini, 4 boemi, 10 grossi di papa, 8 picchioni fra' quali vi sono tre doppi, 8 altri pezzi di moneta di Vinegia d'ariento, 34 matii di bolognini, 13 ½ grossetti di Vinegia, 25 baiocchi, 8 pezzi d'altre monete bianche, di valuta di soldi 3 o meno, 66 matii di quattrini vecchi da sbolzonare in detto sacchetto in j.ª borsa di cuoio vecchio, 233 ducati di Vinegia in una altra borsa, 620 pezzi d'ariento cioè la maggior parte picchioni, più pezzi d'oro di varie ragioni cioè 220 fiorini di varie ragioni, uno sacchetto con uno rinvolto con una borsa rossa con j.° rinvolto suggellato dove è una perla grossa della quale debbe esser facto il ritratto di fiorini tremila in circa larghi per di qui a tutto novembre proximo da venire, una cintola rotta nera d'ariento in un sacchetto, cinquemila fiorini larghi;

Declaraverunt providerunt et deliberaverunt quod dictus provisor Montis et dictus provisor officii Octo custodie qui habent in eorum manibus claves predictas, et quilibet alius in cuius potestate essent res predicte vel aliqua earum, teneantur et debeant deponere, dare et consignare ac relinquere infra tres dies proxime futuros omnes et

singulas monetas et res predictas presenti camerario seu capserio Montis, sub pena dupli valute eius quod non darent et consignarent ut supra, cuilibet eorum auferenda et dicto Monti pro eius diminutione applicanda, pro qua quilibet contrafaciens suppositus sit Officialibus Montis predictis. Et eodem modo infra tempus predictum et sub dicta pena provisor officii Octo predictus teneatur et debeat deponere, dare et consignare ac relinquere ut supra dicto camerario seu capserio Montis florenos octingentos nonaginta largos quos ipse provisor Octo custodie habet in manibus suis in uno sacchetto sigillato de pecuniis et bonis dicti Vitalis.

Item cum inveniatur quod in manibus hebreorum qui solvent taxas Monti pro fenerando in civitate Florentie sunt de pecuniis dicti Vitalis floreni quactuor milia largi, declaraverunt, providerunt et deliberaverunt quod dicti hebrei in quorum manibus est dicta summa fl. quactuor milium largorum, ad declarationem presentium Officialium Montis teneantur et debeant solvere dictam quantitatem fl. quactuor milium largorum, videlicet quisque ipsorum pro rata quam haberet in (*c. 49b*) manibus de dicta summa, in his temporibus et terminis videlicet: fl. duomilia largos hinc ad per totum mensem iunii anni 1462 proxime futuri, et alios florenos duo milia largos usque ad per totum mensem iunii anni 1463.

Item quod facto computo et visa valuta omnium predictorum, omne id totum et quicquid dictus Vitalis restaret dare ac solvere de dicta summa fl. xxii milium in qua fuit declaratus debitor communis Florentie ut supra, ipse Vitalis possit, teneatur et debeat solvere in quactuor annis proxime futuris, videlicet in quolibet anno dictorum quactuor annorum quartam partem dicti residui, de qua solutione sic facienda dictus Vitalis satisdare teneatur et debeat apud officium Montis per sufficientes et idoneos fideiussores per ipsos Officiales Montis vel duas partes eorum approbandos, prius quam ipse Vitalis de carceribus relaxetur.

XLV.

Provvisione che dà facoltà agli Ufficiali del Monte di determinare le norme relative all'esecuzione degl'incanti dei pegni. — 26-27 aprile 1464.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 155, c. 32a.

Per una provisione obtenuta del mese d'agosto dell'anno Mccccl xiij proximo passato pe' Consigli opportuni, cioè addì xxxi di decto mese per finale conclusione nel Consiglio del Cento, fu pro-(*c. 32b*) veduto circa facta degli hebrei, intra l'altre cose che per più conservatione et meno danno di chi allora per lo advenire impegnasse le cose sua, tutti i pegni che s'impegnassino da dì primo di septembre di decto anno 1463 in qua per ogni tempo da venire nella città di Firenze per qualunche persona o luogo o in alcun di banchi o presti della compagnia degli hebrei che si trovarà in decta città,

cioè ciascuno pegno che sarà impegnato per maggiore somma di lire sei, non si possa nè possino per decti hebrei nè per decta compagnia in alcuno modo, per via recta nè indirecta, passato il tempo di tredici mesi dal dì che saranno stati impegnati decti pegni, vendere nè alienare se prima non si prùova vendergli allo incanto, et nel modo forma et luogo et come sarà ordinato pel comune di Firenze..... si provede:

Che considerato che gli Officiali del Monte sono quelli a'quali comunemente è appartenuto et appartiene capitolare co' decti hebrei, et appresso loro o de' loro ministri sono i loro capitoli, et al decto uficio del Monte decti hebrei hanno a pagare le loro taxe, sì che i decti Officiali meglio che altri possono sapere quello che decti hebrei sono tenuti di fare, per tanto i presenti Officiali del Monte o le due parti di loro, gli altri etiandio absenti etc., possino, sieno tenuti, et debbino, come prima potranno, dopo la final conclusione di questa, dichiarare, ordinare et deliberare il luogo o luoghi dove decti incanti di tempo in tempo s'abbino a fare, et chi a quelli debbi intervenire et quando, così degli Officiali del Monte che pe' tempi saranno o de' loro ministri, come d'altri qualunche Uficiali o ministri, come a decti Officiali del Monte presenti paresse più conveniente et più utile per decto incanto. Et così possino et debbino infra 'l decto tempo dichiarare et deliberare il modo et la forma et l'ordine che s'abbia ad observare a fare decti incanti, et taxare le spese che accadessino doversi fare per cagione di decti incanti, et quelle gli Officiali del Monte che pe'tempi saranno possino et debbino fare pagare per loro stantiamento di denari che si ritrarranno di decti pegni, secondo l'effecto della provisione della quale di sopra si fa mentione.

Item perchè sarà di bisogno per cagione di decti incanti vedere spesso e' libri et scripture di decti hebrei, dove hanno scripto decti pegni che così s' aranno a vendere, i quali libri et scripture non si possono intendere se non per quelli i quali sanno la loro lingua hebraica, si dice che Giovanfrancesco (1) che si fa chiamare di M. Giannozzo Manetti, che già fu hebreo et oggi è buono cristiano, et è bene ammaestrato della lingua loro et bene intendente delle loro ragioni, s'intenda essere et sia insino da hora per ogni tempo da venire mentre s'aranno a fare decti incanti, electo et legiptimamente diputato per scrivano et ragionieri sopra decti incanti, et sia tenuto et debbe vedere et examinare e' decti libri et scripture, et intendere tempo per tempo se decti pegni che si dicessono doversi incantare saranno stati al presto quel tempo che si richiede, et così se ne rimanesse alcuno addrieto che fussi finito per altra via che d'incanto, et così vegga la quantità di denari per la quale ciascuno pegno sarà stato impe- (*c. 33ª*) gnato et lo interesse che vi sarà su, et così la rata che toccherà a ciascuno pegno della spesa facta nello incanto, et quello vi resterà che s'abbia a rendere a quello di cui sarà il pegno, tenendo uno libro ordinatamente di tutti i pegni che così si venderanno, et per che pre-

(1) Per il nome v. sopra, p. 275, n. 4 ibid.

gio, et quando, et i nomi et soprannomi di quegli che gli avevono impegnati, et per quanto, sì che tutto chiaramente apparisca. Et intorno a ciò faccia ogni cosa che per gli Officiali del Monte che pe' tempi saranno gli sarà imposto et ordinato circa al facto di decti incanti. Et per premio et rimuneratione del decto Giovanfrancesco per decta cagione gli Uficiali del Monte che pe' tempi saranno et le dua parti di loro possino et debbino dichiarare e deliberare, in una volta o più, quel salario et emolumento che a loro parrà che se gli convenghi per tale opera, il quale salario et emolumento si possa et debbe mettere nella somma dell'altre spese che si faranno per cagione di decti incanti, et nel medesimo modo pagarlo.

XLVI.

Un consiglio di « richiesti » discute fra l'altro sull'opportunità di condurre a Firenze ebrei prestatori. — 17 novembre 1470.

Arch. fior., *Consulte e pratiche*, vol. 60, c. 115ª.

Die xvij novembris 1470.

..... Super his que pertinent ad constitutionem - ebrei mutuam pecuniam populo dare possint. -

..... Tomasius Soderinus eques.... Mutui procurationem prefectis Montis mandandam, ut ipsi cum ebreis habeant quod e republica sit et populi commodum.

..... Loysius Guicciardinus eques..... superiorem sententiam omnibus in partibus confirmavit.

[Segue la menzione del parere concorde di tutti gli altri presenti].

XLVII.

I dieci Ufficiali di Balia per l'aumento degl'introiti, insieme con gli Ufficiali del Monte, deliberano che sia condotto un ebreo per esercitare il prestito a Firenze con determinate condizioni. — 11 settembre 1471.

Arch. fior., *Balie*, vol. 33, c. 25ᵇ.

Die xj.ª mensis septembris 1471.

Supradicti decem Officiales simul cum Officialibus Montis, attendentes quemadmodum hebrei qui ceperunt facere exercitium fenoris in civitate Florentie vigore provisionis obtente per consilia oportuna dicte civitatis Florentie de mense iulii proxime preteriti ad rationem denariorum trium pro libra absque aliqua taxa non prosequuntur dictum eorum exercitium, et dicunt se non posse quia non habent tot pecunias neque inveniunt qui eis mutuent prout consuevit, et quod

ipsi inceperunt tale exercitium coacti, cognoscentes se prosequi in eo non posse, et scientes quod populus valde hoc egre fert quia non subvenitur sibi in suis necessitatibus, et cupientes eorum commoditati providere, et cum hoc fieri non possit nisi concedatur alicui hebreo, uni vel pluribus, quod possint facere tale exercitium cum interesse denariorum 4 pro libra et capitulis prout habent hebrei qui ad presens fenérantur in civitate Florentie (1) et aliis quibusdam, volentes, cum ita faciundum sit, quod Mons communis Florentie preservetur in suis introitibus taxe hebreorum prout tales introitus confirmati dicto Monti fuerunt per novam reformam Montis de mense novembris proxime preteriti 1470 per consilia oportuna civitatis Florentie, et (*c. 26ª*) hoc facere cum omni possibili sollicitudine, presertim ut in hoc tempore vindemiarum pauperes et egeni possint mutuare pro gabellis solvendis pro vino et pro emendo vinum, quod redundabit etiam in utilitatem gabellarum, propterea, pro commoditate pauperum et utilitate communis et Montis, vigore eorum auctoritatis, et celebrato inter eos secreto et solemni scructineo, et misso partito ad fabas nigras et albas, et obtento secundum ordinamenta, servatis servandis, providerunt ac deliberaverunt:

Quod ex nunc, vigore presentis deliberationis, intelligatur esse et sit conductus ad faciendum exercitium fenoris in civitate Florentie pro tempore et termino decem annorum proxime futurorum initiandorum die xx^ma^ presentis mensis septembris 1471, ille hebreus qui nominabitur hinc ad per totam diem xx dicti presentis mensis per dominum Bongiannem Bongiannis de Gianfigliazis et Bernardum del Nero, duos de dictis decem Officialibus.

[Seguono le condizioni del prestito, fra cui vi è la facoltà di esigere l'interesse di quattro denari per lira al mese].

XLVIII.

Un ebreo di Firenze scrive ad un correligionario inviandogli dietro sua richiesta due libri, dei quali l'uno gli era stato imprestato dal padre del destinatario, e l'altro era stato impegnato presso di lui, insieme con un altro libro, da Jochanan Alemanno; accetta inoltre con gratitudine l'offerta fattagli dal suo corrispondente d'inviargli copia di una lettera pervenuta dalla Palestina, e si dichiara pronto, dopo averla trascritta a sua volta, a mandare la copia al fratello di lui, a Pisa. — 1490 circa.

Cod. Laur. Plut. 88, 12, c. 7b.

היחה לי אגרתך, תפארת בחורי חמד עידיד נפשי, בשוב אלינו הרכב יום ב׳ בבקר, בהיותנו מתפללים בבית ה׳, ועליה שמח לבי ויגל בראותי גלילי אצבעותיך וכתב ימינך הנאדרי בכה . והנה עיין הרכב אשלחה נא לכבודך ספר הכוונות אשר

(1) Il nome di Firenze è posto qui senza dubbio per errore materiale in luogo del nome di qualche altra città.

שאלת מעט, גם ספר המשפטים אשר חפצת בו, יחדו יבואון אל מניחתך והיו לאחדים בידך . ולמה ידבר אדוני כדברים האלה, לבקש מידי הספרים הנזכרים על צד התפלה והתחנה, כאלו לא לעבדים ולשפחות נמכרנו אליו אני ועמי, הלא מבנף הארץ יחרד לבי ויתר ממקומו לסור אל משמעתך מקצה השמים ועד קצה השמים, וכי תמצא ידי הקצרה לעשות קטנה או גדולה יעלו לפני מזבחך לרצון ולעבוד עבודה ולשמור משמרת למען קדושה שמך, או טוב לי, ובאלה חפצתי כל היטים . אל נא אדוני יקשה לפני כמא כבודך להוסיף לקראתי מצות עשה כל היום כי לא תכבד עלי העבודה .

אמת אדוני צדק כי האלוף כמוהר״ר יוחנן אלמאן חייב לי עשרה פרחים רחבים[1] על ספר הכוונות הנ׳ וספר אחר עמו יקרא חי בן יקטן[2] כן תעשה כאשר דברת לבלתי המסרהו לרומטותו אם לא יקדים לפרוע לידך גבירי העשרה פרחי׳ הנז׳, ואתה תוסיף לקח גם בתורת ה׳ תמיסה גם בדברי הפילוסופייא, ותברוך לך האוכל מתוך הפטולת. חכם בני ויישמח לבי ולב אוהבי שמך וחפץ ה׳ בידך יצלח . וידעת גבירי כי ספר המשפטים הוא מן הנעלה ארוננו אבינו, החזקתיו אצלי טימים רבים להתבונן בו לפעמים מאז ישב אתנו פה הרב כמהר״ר אברהם ממו׳ אלצינו[3], ועתה אשיבנו אליך ומידך נתנו לך.

נדבה אשר דברת בפיך לשלוח לנו העתקת האגרת הבאה מארץ כנען, יהי רצון מלפניך אדוני לקיים לנו הבטחתך הרמתה, ותגיעה לנו ע״י זה הרכב וגם אנחנו נחלץ חושים להעתיקו מהרה ולהגיעו בפיסא אל הנעלה אחיך באשר צויתנו, כן נשמור לעשות. ויהי ה׳ אתך לנצח, וחזקת והיית לאיש משכיל כל היטים.

XLIX.

Gli Ufficiali del Monte comune confermano per altri dieci anni i capitoli degli ebrei prestatori in Firenze, stipulati per dieci anni nel 1481. — 15 dicembre 1491.

Arch. fior., *Balie*, vol. 39, c. 125ᵗ.

In Dei nomine Amen. Die xv mensis decembris 1491, indictione x.ᵐᵃ.

Mag.ᶜⁱ viri

Nicolaus Aloisii domini Laurentii de Ridolfis
Dominus Angelus domini Othonis Lapi de Nicolinis
Franciscus Martini Francisci dello Scarfa
Filippus Bartholomei Filippi de Valoribus, et
Iacobus Silvestri Leonardi Pucci

Officiales Montis communis Florentie, in loco eorum soliteaudientie collegialiter congregati, attendentes ad auctoritatem eisdem concessam sub die 29 mensis iulii proxime preteriti per officium Reformatorum tunc in officio existentium, continentem quod circa casus hebreorum possent intra terminum xxv annorum quicquid cognoscerent utile et necessarium providere, ordinare et deliberare, et in predictis et circa predicta haberent eandem auctoritatem quam habebant predicti Reformatores in omnibus et per omnia, et attendentes quod tempus pro quo alias fuerunt con-

(1) Fiorini larghi.
(2) V. sopra, p. 304.
(3) V. sopra, p. 249.

ducti in anno 1481 per Reformatores tunc in officio existentes hebrei ad fenerandum in civitate Florentie pro x annis finem habuit die vj presentis mensis, et quod populus egre fert privari commoditate mutuandi, quamvis sit cum ipsorum iactura, quia non habent qui eis subveniat in ipsorum necessitatibus, et cum nondum sit alius modus facilior inventus, credentes hac necessitate populi impulsi expedire, immo necessarium esse, ut hebrei prosequantur fenoris exercitium consueto modo, iccirco non voluntate, non publica utilitate reipublice, sed hac populi commoditate qualiscunque ipsa sit moti, celebrato inter eos scrutineo ad fabas nigras et albas, et obtento partito secundum ordinamenta eorum officii, providerunt, deliberaverunt, et conduxerunt infrascriptos hebreos ad faciendum in civitate Florentie quatuor apotecas in diversis locis ad exercitium fenoris et ad mutuandum in dicta civitate Florentie ad fenus et usuram, videlicet:

Borghese 1 — Isac et Simonem — fratres et filios olim Vitalis Isac de Pisis, pro una apoteca et seu banco ad dictum exercitium:

Vecchietti 2 — Manouellum et Habram — fratres et filios Isac Angeli de Fano, et; Isac et Giacoppum — fratres et filios supradicti Manouelli, et; Angelum filium supradicti Habrae, et Giacoppum Habrae Salomonis de Prato — pro altera et seu altero apoteca seu banco ad dictum exercitium fenoris;

(c. 125[b]).

4 Pagoni . . — Habram Dacteri Habr(e)ae de Sancto Miniate, et; Isac et Davit — fratres et filios Manouelli Abram de Sancto Miniate, pro tertio seu tertia apoteca et banco pro dicto exercitio fenoris in civitate Florentie;

Vacca. . . . — Daptulum Salomonis Vitalis de Camerino et socios ab eo nominandos pro quarta seu quarto apoteca et seu banco ad dictum exercitium fenoris in dicta civitate Florentie;

et quemlibet supradictorum, pro dictis quatuor apotecis seu bancis, pro tempore x annorum, qui intelligantur initium habuisse qua die finivit conducta hebreorum in dicta civitate Florentie exercitium fenoris facientium, cum taxa florenorum mille ducentorum largorum auri in auro, persolvendorum Monti annuatim, temporibus et terminis et sub penis et aliis omnibus prout in proxime preterita conducta continetur, et eos et quemlibet ipsorum conduxerunt cum facultate nominandi semel et pluries socios, factores, ministros, et cum liberatione pro hactenus commissis, et cum privilegio signi, et facultate retinendi familias et alios hebreos et exercendi suas cerimonias, et aliis omnibus capitulis, privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, submissionibus, oneribus, commoditatibus, et aliis omnibus cum quibus et prout fuerunt conducti in dicto anno 1481 per Reforma-

tores tunc in officio existentes, sub die xv mensis septembris dicti anni, de quibus constat per scripturam rogatam per Ser Ioannem Ser Bartholomei de Guidis tunc et etiam nunc officialem et scribam reformationum consiliorum civitatis Florentie (1), ad quam in omnibus sit relatio, et ea omnia que in scripturis dicte talis conducte habentur intelligantur et habeantur pro repetitis et expresse appositis in hac nova conducta, et quibuscunque hebreis pro aliqua supradictarum quatuor apotecarum seu bancorum supra nominatorum et seu deinceps nominandorum publicari possint capitula talis conducte, mutatis tamen mutandis, videlicet diebus, mensibus et anno, ac etiam nominibus, reliquis firmis stantibus.

l.

Gli Operai della fabbrica nuova di S. Spirito chiedono a Lorenzo de' Medici che la tassa sopra le operazioni di prestito sia devoluta a favore della loro chiesa, come era stato praticato per l'addietro. — 26 ottobre 1514.

Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, filza 116, c. 453ª.

Mag.co vir, et collega noster dig.me

Post commendationem etc. Sappiendo noi quanto sia grato alla M. V. ogni honore della sua città, et in spetie quelli vengono in ornamento delli templi di Dio, volentieri li scriviamo la presente, per la quale li riduciamo ad memoria quel medesimo, che per uno di noi qui li fu facto intendere. Et questo è che li iudei avanti il 1494 erano tenuti dare alla Opera di Sancto Spirito per la nuova fabrica danari 4 per pegno, et così piacque alla M. V. si dovessi continuare in questa nuova condocta loro, et per li xvij similmente ne fu facta la deliberatione. Di poi per chi ha hauto ad concludere la cosa, questo adsegnamento è suto volto alla chiesa di Sancta ✠, il che ci è suto molto molesto, non tanto per il danno della fabrica et honore dello officio nostro, quanto per essere contrario alla promessa et voluntà della prefata M. V., la quale sapplamo essere che questa opera tanto bella et honorabile, principiata per la buona memoria di suo avo, habbi la sua perfetione.

Ricorriamo adunque a quella, et la preghiamo quanto più possiamo vogli ordinare che quello è stato sempre di S.to Spirito non sia volto altrove, dove per adventura non è molto bisogno. Così ancora, che lo adsegnamento consueto de' 4 danari per quarto di sale ci sia adsegnato. Con li quali adsegnamenti ci rendiamo certi infra dua anni questo templo sarà finito, el quale et noi alla M. V. humilmente raccomandiamo. Que felix valeat.

Florentie, die xxvj octobr. M.° D.° xiiij.°

V. M. OPERARII FABRICE NOVE SANCTI SPIRITUS.

Mag.co D.no Laurentio de Medicis college ac patritio Flor.o dig.mo observand.

(1) Pubblicata presso Ciardini, docum. XXI, p. lvii e seg.

LI.

Shelomò da Montalcino, in una sua lettera diretta a una persona a noi ignota, insieme con la quale aveva dimorato a Napoli, comunica di essere stato assunto come «governatore» del banco appartenente alla famiglia di Joab [da Rieti] in Firenze, e di esser benissimo trattato dal suo principale; invita il suo corrispondente, ove abbia occasione di recarsi a Firenze, a portar seco le pietre preziose che ha in sue mani, essendo agevole venderle colà a buone condizioni, senza neppur pagare la gabella, perchè i capitoli degli ebrei garantiscono l'esenzione dalla gabella per un anno dopo la loro stipulazione; riferisce di essersi recato dal notaro per un contratto relativo al banco di Pisa, e parla a questo proposito della considerevole estensione degli affari del banco, dov'è impiegato, e della continua affluenza di persone che vengono a chiedere prestiti. — Data presumibile: fine del 1514 o principio del 1515.

Cod. Laur. Plut. 88, 19, c. 20ᵃ.

.... הנה תדע כי אנכי היום על משטרת החנות הזה כנבור ואיש מלחמה ולעבור עבורתם בלב שלם ונאמן רוח, ונתנני ה' לחן בעיני החשוב כמ"ר יואב כמנהג, ולא חוסך ממני מאומה מצפוני ממוני כל, ויש לי להודות לה' אחרי ננרשתי מהסתפח בנחלתי באתי אל מנוחת טה להיות עבודתי רצויה, ולא הסנירני ביד ארוני קשה וסלף עז ימשול בי כמשפט האחרים היום במקומות אשר דרכה כף רגלי, זה חלקי מכל עמלי .... גם ראוי להודיעך כי אם לסבה טן הסבות יקרה כי תצטרך לרכוב על סום בגלילות האלה, יהיה טוב מאד כי תביא אתך הבלאשו(1) מכמ' פל' והפיר"ו(2) גדול וכן כל נכם אשר ימצא אצלך היינו ויוויי(3) כלעז, בהיות כי ראיתי דרך אנשי העיר הזאת, והם שוים הרבה בגלילות האלה עתה כפי אשר אני ריאה בעיני מכירתם וגם לקיחתם משכון בחנות, והבנתי היות הדבר נכון אם תביאם למכור אותם, ואליך יהיו המעות, ויקל מעלי שעבור נורא כאשר ידעת, ובעיני ראיתי כאשר בא גוי אחד פה בחנות שמו פלמיריגו(4), שכן שהיה שלנו בנאפולי, אשר בראותי את פניו ברכתי עליו ברוך משפיל ומרים, כי עתה נכבד וחשוב לבוש בגדי מחלצות והביא א' פנינה(5) עם א' בלאשו וא' פנינה וקבל בהלואה פה בחנות שבעים דוקא' זהב כי נחשב תוך החלפנים מאתים דוקא' זהב, והשלנו הוא יותר גדול ויותר יפה עד מאד, וגם כי הנכסים אינם פורעים מכם פה בעד משך שנה אחת אחרי (*c. 20ᵇ*) קיום התנאים, כי כן קבלו היהודים האלה בתנאיהם, ולכל אלה הסבות הודעתיך וידעת את אשר תעשה, אנכי כתבתי להם (לכמ' l.) אלחנן מפאנו ואליו שלחתי האגרת אשר ידעת ישלחנה לכמ' יצחק מפאנו ולא אבה שמוע לסבה טובה כאשר תראו בכתבך (בכתבנו l.) אשר אנכי (כתבתי) שולח אליכם, לכן בזה לא ידעתי מה לעשות עתה, עוד תדע כי הלכתי אל הסופר פה פיורינ' על דבר אותו הקונטר'(6) מחוקת חנות פיסה כאשר ידעת, ואחרי

(1) balascio.
(2) zaffiro.
(3) gioie.
(4) Palmerino.
(5) pendente (pennente ?).
(6) contratto.

רוב העמל מצא הקונטר׳ והוא כבר מעורב עם אנשים אחרים, וזה כי לחלק כמ׳ אליעזר שבתי ז״ל לא הגיע כי אם החצי מהחוקה והמפלטלים וחציה האחרת לכמ׳ יחיאל מקמרי׳ ולכמ׳ יואב ז״ל מקמרי(1), היינו רביע לכל אחד מהם, וכל זה הולך כסדר החלוקה שעש(ה)[ו] בשאר העניינים, אמנם לפי הנראה היהודים האלה אינם חושבים הזקות בשום אופן, רק הרוצה לפתוח יבוא בחזקתו אם כסף יסצא אתו, וכי הארץ רחבת ידים ומלאה עסקים, וכן הוא האמת כי מן הבוקר עד הערב ולה׳ או ו׳ שעות היסים הנפתחים תמיד לא יחדלו המבקשים מעות, והוא דבר בלתי יאמן אצל כל אדם אם לא יראה בעיניו כמוני היום, וגם לפי התנאים שלהם אם יסצא איש יחפוץ לבוא בשום מקום מהחזקות ההם, הנה אם יחפוצו לפתוח הם אותו החנות לא יכנס איש לפניהם, ויהיו בראשונה לעשות המראפיקו כחפצם.

LII.

Daniel da Pisa scrive a Francesco del Nero, esprimendogli la sua gratitudine per la parte da lui avuta nella rinnovazione dei capitoli, e pregandolo di interporsi a suo vantaggio nei suoi rapporti di affari con Bettino de' Ricasoli. — 6 settembre 1524.

Cod. Bibl. Naz. di Firenze, II, III, 432, c. 100ª.

Mag.co et D.no mihi Col.mo,

Non volendo al presente satisfare al debito qual tengo cum V. S. per la grave fatica che ha havuto in questa nostra rafferma, però non ne parlerò, che spero fra brevissimi giorni fare ritorno, et personalmente rendere gratie a quella, ma non per questo resterò nelle mie occorrentie dare fastidio ad V. S. per lo ardire et sicurtà che sempre m' à dato per la sua innata humanità. Hora me occorre che havendo havuta la rafferma, Bettino de' Ricasoli me stringe li debbia satisfare di quello che per pubblico Insturmento me li sono obligato, come di tucto ne è compute V. S., et perché, come già dissi ad V. S. quando mi fece imbasciata per parte del mag.co M. Filippo Strozzi che entrassi nella casa, che per el rispetto che dovevo havere al S. Matteo Strozzi desideravo havere la sua licentia, la quale parlandoli V. S. disse de farlo fra 4 o 6 giorni, hora la supplico sia contenta per amor mio riparlare ad M. Matteo et cavarmi di questa ansietà et angustia. Et come già dissi ad M. Matteo, per amore et servitio de sua S. so' contento patire in far tempo a Betlino delli danari che già à receputi con bona cautione, o vero donarli 20 o 25 ducati et che mi cancella el contracto, o vero sua S. faccia in modo che Bettino non mi molesta; che vi giuro a Dio che ad questa hora sono di peggio più di 200 ducati, et mi trovo senza casa; per tanto, Sig.or mio, vi prego vogliati epser contento farme risolvere, et la risuluzione farla intendere ad mio fratello, acciò possa dare (*c. 100b*) risposta a Bettino,

(1) Per questi tre da Camerino v. l'albero genealogico della famiglia, sopra, p. 260, n. 1.

che non vorrei qui in Roma me ne facesse parlare per mezzo del suo cognato, et perchè me refido nella summa bontà vostra non ve dirò altro, sed solum al continuo ad V. S. me obfero et raccomando. Rome, die 6 septembris 1524.

de V. S. humill. servit.
DANIELLO DE IXAC DA PISA *heb.° ser.*

Al Mag.co et mio Sig.ore Col.mo D.no
Fr.co del Nero suo obser.mo etc.
Florentie.

LIII.

Shelomò da Poggibonsi scrive, in nome di un ignoto, a una persona che pure ci è ignota, ricordando la cessazione dei «disgraziati affari del banco di Firenze», e chiedendo consiglio e appoggio per l'inizio di una nuova azienda in altra sede. — Data probabile: 1527.

Cod. Kaufmann (R. Accademia delle Scienze, Budapest) 532, n.° 63.

עור כתב קטן חברו כט' שלמה יצ"ו מפוגציפונצי הנו'
והנושא הוא כי יש לפלו' שביתת מעום לעשות עצה
לחכר חנות באי זה מקום אחר ליי"א .

כבר ידעת וגלוי לפניך, אדו' הנורא, איך עסקינו האומללים בחנות פיורי' ספו תמו כטעם אל התקון השלם, ער כי באנו אל הנקודה להמצא אצלנו כל הקרן מחושב, אשר על זה יהיה מן הראוי להביא עצה ולעשות פלילה לבנות בית מושב לנו באופן כי ההוצאות לא יעדיפו על ההכנסות והקרן יהיה כלה והולך וסלחם הנביות נאבל . לכן, אד' החכם, ייטב נא בעיניך לתת סדר נאות בדבר, ועשית מעקה לגגנו, ולא נחויק רמיים בביתנו בשביתה, למען לא יפול הנופל ברשת ומצודת ההוצאות בלתי מסודרות .

LIV.

Cosimo I concede larghi privilegi a tutti quei mercanti levantini che vorranno venire a commerciare nel suo Stato. — 16 giugno 1551.

Arch. flor., *Privilegi granducali*, vol. 1, c. 94b.

COSIMO MEDICI PER GRATIA DI DIO DUCA II DI FIORENZA.

A tutti voi mercanti Greci, Turchi, Mori, Hebrei, Aggiumi, Armeni et Persiani, che vorrete venire a trafficare con le vostre mercantie nella nostra ducal città di Fiorenza, o in altra città, terra, luogo, o parte del nostro amplissimo Stato, salute et ogni bene.

Significhiamvi per le presenti nostre patenti lettere, qualmente, essendo stati ricerchi per parte vostra dall'exhibitore Servadio greco habitante in Damasco, di dovervi compiacere delle infrascritte gratie,

privilegii, exemptioni, immunità, et beneficii, volentieri ci siamo mossi a exaudirvene, si per farvi cosa grata, et si maxime per rendervi prompti a condurre nella prenarrata città et Stato nostro felice ogni sorte di mercantie et robe levantine, onde vi diciamo et vi rendiamo certi, in virtù di queste nostre lettere:

Che venendo voi ad habitare la prelibata nostra città o altro luogo del già decto ducale Stato nostro, al fine et effecto soprascritto, voi sarete benignamente ricevuti, benveduti, carezzati, et favoriti da ciascuno, con tutte le vostre famiglie, schiavi, et servitori, purchè voi non teniate per schiavi alcuni che sieno nati christiani in christianità, per non esser cosa honesta che voi gl' habbiate a tenere, anzi è ragionevole che il tenerli vi sia prohibito, come per le presenti noi ve lo prohibiamo; et vi significhiamo che voi non sarete forzati a farvi christiani, nè alcuno de' vostri sarà forzato in alcun modo. Et se alcuno di voi o de' vostri prefati di sua libera et spontanea voluntà si vorrà far christiano, in tal caso si observerà in exaudirlo quel tanto che ne è disposto et ordinato dalli nostri sacri canoni, et altrimenti non si accetterà, et non se gli darà il battesimo in alcun modo. Et vi saranno concesse et assegnate case per vostre habitationi, in luoghi appartati dalle case et habitationi de' cristiani, con facultà di potervi exercitare non solamente la mercatura, ma di potervi far moschee et sinagoghe a vostro (c. 95*) beneplacito, purchè di farvele voi ne obteniate prima licentia dal S.mo nostro Iulio tertio Pontefice Max.o, et che voi ne paghiate l'honeste et convenienti pigioni. Ma non già vi sarà concesso di poter lì o altrove far banco publico per prestare a usura in su pegni, perchè noi non intendiamo che voi in epsa nostra città et dominio possiate tali usure exercitare, ma si bene ogni cambio o traffico lecito et reale a vostro beneplacito, et in quel modo et come si costuma per li altri mercanti christiani. Nelle quali case voi potrete star sicuri per ogni tempo, et maxime nella settimana sancta, da qualunche molestia, imperò che noi non patirem mai, che la vi sia facta iniuria alcuna, nè nelle famiglie nè nelle persone, moschee, sinagoghe, robe et mercantie vostre. Et se alcuni saranno tanto arditi di tentare o di fare il contrario, che non lo crediamo, li castigheremo severissimamente per pena loro et per exemplo delli altri. Sarete sicuri nelle persone et ne' beni vostri per conto di que' maleficii che voi havessi commessi, et di que' debiti che voi havessi contratti fuor del dominio nostro insin ne' dì delli arrivi vostri, mentre dimorerete in epsa città et Stato soprascritto, de' quali delicti et debiti, et de' contracti che per voi si fussino celebrati, noi non vogliamo che e' si possa cognoscere per alcuno iusdicente in epsa città et Stato nostro ducale, et che ciò che in contrario si facessi o si farà, sia di nessun valore, et si habbi al tutto per non facto, et debbasi subito revocare, alcuna cosa in contrario non obstante. Eccetti nondimeno quelli delitti che per voi o per alcuno di voi si fussin commessi in preiudicio d'alcuno o con alcuno subdito nostro, et que' debiti che con loro voi havessi facti, et que' contracti che con epsi voi havessi celebrati, de' quali non intendiamo concedervi sicurtà nè salvocondotto alcuno, ma che quanto a epsi voi

restiate in quello stato et grado nel qual voi saresti se non havessi privilegio nè beneficio alcuno. Et parimente sarete sicuri et nelle persone et ne' beni vostri per conto di qualsivoglin ripresaglie che per noi o per altri si concedessino contro a qualsivoglia natione o persona, per conto delle quali represaglie noi vi concediamo libero salvocondotto, talchè l'effecto sia che per conto di epse voi non possiate nè debbiate essere in alcun modo gravati, inquietati o molestati nel prenarrato dominio et ducale Stato nostro. Et se gli accadrà farsi guerra tra li principi christiani o alcuni di epsi da una, et il gran S.er Turco, o altri S.ri infideli o alcuni di loro dall'altra parte, vogliamo che in tali casi e' vi sia lecito partirvi del prelibato dominio nostro con tutte le vostre robe et mercanzie liberamente a ogni vostro beneplacito, purchè voi satisfacciate prima a' vostri creditori de' debiti che con (*c. 95b*) loro voi havessi contratti nel decto Stato nostro, et a' subditi nostri de' debiti che voi havessi contracti con loro in qualunche luogo, per conto de' quali debiti noi non intendiamo che il presente privilegio vi giovi, atteso che ell'è cosa ragionevole che ciascun paghi li debiti suoi a chi gli fida o gli ha fidate le cose sue. Oltre a' quali privilegii vi concediamo ancor questo, cioè che noi vi facciamo immuni, liberi, et exempti da tutte le gravezze et impositioni, reali et personali et mixte, et tanto ordinarie quanto extraordinarie, et da tutte le spese d'ogni sorte che occorreranno porsi o farsi nello Stato nostro, tal che l'effecto sia che voi non possiate essere astretti al pagamento di epse in alcun modo, salvo le gabelle delle porte et dogane come di sotto. Et vogliamo che e' vi sia lecito condurre nella nostra dogana di Firenze le mercantie di levante d'ogni sorte, con pigliarne le bullette dal primo passaggiere o doganiere che voi troverete nell'entrata del decto dominio per in decta dogana; et che e' vi sia lecito di ritrarnele intra l'anno per fuor del dominio a vostro beneplacito senza alcuno pagamento di gabella, in caso che intra 'l decto anno voi non le habbiate transferite in altri; ma se in altri intra 'l prenarrato tempo voi le transferirete, o per vendita, o per baratti, o in altro modo, vogliamo in tali casi che le se ne paghin le gabelle, come dell'altre mercantie, et come se noi non vi havessim concesso el soprascritto privilegio; ma non vogliamo già che le se ne paghin per voi, ma per quelli in chi le perverranno. Al qual pagamento noi vogliamo che le decte mercantie restino et sieno al tutto obligate, dando facultà a quelli in chi in alcuno di decti modi le perverranno, di poterle tenere in decta dogana, et di poternele ritrarre, come se loro proprii per passo ve l'havessin condotte, et non le ritrahendo voi, o non le transferendo intra 'l soprascritto tempo in altri, noi vogliamo in tal caso che passato decto anno le restino obligate agl'ordini della prefata dogana nostra, etiam quanto a' pagamenti delle gabelle, come l'altre mercantie non exemptionate; et che volendo voi godere el prenarrato beneficio di tenervele l'anno, o parte alcuna dell'anno sopradecto, voi ve n'habbiate a far fare la veduta, et l'habbiate a tener ne' magazzini di epsa dogana, et sotto la custodia de' ministri di quella, con facultà nondimeno di poterle vedere et mostrare a ogni vostro beneplacito a chi et secondo che e' vi

verrà bene. Et se e' vi venissi mai bene per alcun tempo di far opera di farvi fare qui de' panni per levante a proposito vostro, ci troverete sempre parati a favorirvene con ogni congruo et honesto modo.

Item ci contentiamo, per piena satisfactione vostra, che le carisee et oltrafini, et altre pannine di ponente, et li velluti genovesi, si possin condurre nella dogana prefata, non per rimanere nella città predecta, o in altra (*c. 96a*) parte dello Stato nostro che non havessi particulare et expresso privilegio di poterne tenere, ma affine di potersene fare bazzarri o vendite et con voi et con altri, etiam christiani, et di doverle intra l'anno ritrarre per fuora dello Stato predecto, nella qual città et dominio noi non vogliamo che le restino in alcun modo, se non dove e' fussi permesso come di sopra, sotto le pene ordinate sopra le cose prohibite, et con obligo di doversi tenere in que' magazzini di epsa dogana che perciò vi sono o vi saranno per li tempi ordinati, et con facultà di potersi mostrare a ciascuno secondo che a' patroni di quelle alla giornata parrà et liberamente piacerà. Delle quali pannine di ponente et velluti genovesi, noi vogliamo che la se ne debba pagare la gabella del passo tanto per la messa quanto per la tratta, se bene gli occorressi che per voi le se ne ritrahessino, et che a tal gabella le stesse mercantie sien sempre obligate per ogni tempo, dovendo restar l'altre mercantie di ponente in quel medesimo stato et grado nel quale ell'erono avanti la concessione delle presenti gratie et privilegii soprascritti et nel quale ancora hoggi le sono.

Advertendovi che voi usiate bene questi beneficii, gratie, favori, immunità, exemptioni, et privilegii, et che voi non ne facciate participe alcune altre persone, et che con epsi voi non commettiate fraude alcuna, nè in prestare il nome ad altri, nè in far compagnie secrete, nè in negociar con le pecunie di chi non debbe godere e' privilegii soprascritti, in danno delle dogane nostre et del nostro porto Pisano et di Livorno; imperò che voi incorreresti in gravissime pene, secondo gl'ordini delle dogane nostre, et in oltre perderesti le stesse mercantie et robe, et l'immunità, gratie, exemptioni et privilegii soprascritti, intendendo di quelle persone solamente che commettessin tali fraudi ne' decti o in altri qualsivoglin modi che dire o excogitare si possino. Et vogliamo che el soprascritto Servadio sia vostro sensale, et che e' possa deputare quanto alle cose vostre tre altri sensali, o quel maggior numero che alla giornata voi havessi di bisogno, di qual nation gli parrà, etiam se e' ne volessi parte fiorentini o dello Stato nostro, et che e' sia capo di tutti, et che da loro egl' habbi come capo a esser ricognosciuto, et che di tali senserie e' possa conseguir li commodi et utili consueti, et che tali electioni procedino in caso che da noi le sien confirmate, et non altrimenti in alcun modo, et che altri fuori di lui o delli deputati da epso non possa exercitare l'officio del sensale con decti levantini in decta nostra città et Stato, sotto pena di nostra indignatione.

Et per adempiere interamente el desiderio vostro, vi concediamo un doctore legista in iudice e per iudice vostro, da deputarsi per noi alla venuta vostra, tanto per le (*c. 96b*) cause criminali, quanto per le ci-

vili et mixte, il qual debba procedere in tali cause summariamente et di piano, senza strepito et figura di iuditio, attesa solo la verità del fatto, et nel deciderle non possa usare arbitrio nè balia alcuna, ma debba al tutto attendere et observare la dispositione delle leggi communi, cioè ragion civile de' romani. El qual iudice sarà o uno delli nostri auditori o un [altro] (1) doctore, secondo che a noi parrà et liberamente piacerà, et chiamerassi, oltre al titol suo ordinario, iudice ancora delle cause de' levantini, da mutarsi per noi di tempo in tempo, secondo che ne suaderanno l'occasioni et che ne suaderà una buona, sancta et expedita iustitia.

Pigliate adonche voi, persone orientali et altre soprascritte a noi gratissime, questi nostri beneficii, gratie et privilegii, e' quali di buon cuore noi vi concediamo con una perfetta mente et ferma intentione di observargli in perpetuo mentre che persevererete di habitar questa nostra ducal città et Stato felice, et persuadetevi di doverne obtenère delli altri alla giornata, se vi porterete bene, come ci persuadiamo.

Et acciocchè voi cognosciate per li infrascritti segni di gratitudine in buona parte qual sia l'animo nostro verso di voi, noi preghiamo tutti li ser.^{mi} re, li ill.^{mi} et ecc.^{mi} principi et duchi, conti, marchesi, signori, et republiche, et tutte le altre publiche et particulari persone, ne' regni, stati, città, terre et luoghi de' quali voi o Servadio harete a pervenire, et sopra tutto l'ill.^{mo} Sor Duca d'Urbino, et lo ill. Sor Vincentio de'Nobili in Ancona, che piacci loro di cognoscervi per persone nostre et da noi favorite, et d'esservi favorevoli et in aiuto in ogni occurrentia vostra, certificandogli che riceveremo per gratia et beneficio ogni favore et commodità che e' vi faranno, con tenerne grata memoria per ricognoscergli in ogni occasione che noi potrem rendercene lor grati, et comandiamo a tutti li magistrati et executori della nostra ducal città di Fiorenza, et a tutti e' rectori del soprascritto nostro amplissimo et felice Stato, et alli bargelli et altre famiglie loro, che vi observino inviolabilmente el soprascritto privilegio, per quanto e' desiderano conservare la buona gratia nostra, et temono l'indignatione.

In fede delle quali cose habbiamo facta fare la presente, fermata di nostra mano coll' appensione del nostro solito sigillo plumbeo. Dato in Fiorenza, nel nostro ducal palazzo, el dì XVI di Giugno MDLI, et l'anno XV del ducato nostro.

LV.

Gli Otto di Guardia e Balia concedono a Maestro Bonaventura di Bonaventura da Prato la facoltà di esercitare l'arte medica, tanto presso gli ebrei quanto presso i cristiani, nella città, nel contado e nel distretto di Firenze. — 14 luglio 1460.

(1) Questa parola manca nella copia dell'Archivio di Stato, ma si trova in quella dell'Archivio dell'Università Israelitica citata sopra, p. 176, n. 2.

Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 12, c. 34ª.

Die dicta.

Magnifici viri Otto custodie et balie civitatis Florentie insimul in sufficienti numero in loco ipsorum solite residentie pro eorum offitio exercendo more solito collegialiter congregati, servandis (l. servatis) servandis,

Advertentes ad protectionem, curam et defensionem hebreorum existentium in civitate comitatu et destrictu Florentie commissam et adtributam per habentes auctoritatem a communi Florentie dicto offitio Otto, et quod in favorem dictorum hebreorum et cuiuslibet eorum possint, teneantur et debeant dicti Otto providere et deliberare prout fuerit expediens, salvis tamen capitulis factis cum dictis hebreis, et habita notitia per dictum offitium Otto de virtutibus et (*c. 34b*) industria Magistri Bonaventure alterius Bonaventure hebrei habitantis ad presens in terra Prati, et audita fama de pluribus experientiis per eum factis in arte medicine erga nonnullas personas multarum et diversarum egritudinum et morborum, que per eundem Magistrum Bonaventuram et eius curam et intellectum ad sanitatem restitute fuerunt, Deo favente, et volentes tam dicto Magistro Bonaventure placere quam egrotantibus nunc vel in futurum providere si qui vellent ab eodem curari, idcirco omnibus in predictis visis, intellectis, consideratis et examinatis que videnda, intelligenda, et consideranda fuerunt, predictis et aliis iustis et rationabilibus causis moti que ipsos merito movere debuerunt et potuerunt, misso et celebrato partito inter eos, et obtempto secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Florentie, deliberaverunt et concesserunt plenam et plenissimam licentiam et consensum dicto Magistro Bonaventure medendi et artem et exercitium et scientiam medicine tam in fisica quam in cerusica exercendi in civitate comitatu et districtu Florentie quibuscunque personis, tam iudeis quam etiam cristianis, ab eodem mederi et curari volentibus in et de quibuscunque morbis, egritudinibus et infirmitatibus, et aliis quibuscunque malattiis et ulceribus quomodocunque et qualitercunque per nomina artis medicine appellatis, non derogantes per hec ullo modo alicui matricule per eum propterea solvende Arti medicorum aromatariorum et merciariorum civitatis Florentie et statutis et ordinamentis dicte Artis in predictis ordinatis. Non obstantibus etc. Mandantes etc.

LVI.

Gli Otto di Guardia e Balia concedono facoltà al medico M.° Bonaventura di recarsi nel monastero di S. Verdiana per curare la figlia di Jacopo Ghiberti o qualunque altra monaca. — 14 febbraio 1476.

Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 41, c. 44ª.

Dicta die xiiij februarii 1475 [st. fior.].

Item deliberaverunt et licentiam dederunt et concesserunt M.° Bonaventure ebreo eundi ad monasterium S. Verdiane pro medicando filiam olim Iacobi de Ghibertis vel aliam quamcunque monialem dicti monasterii, duraturam uno mense proxime futuro.

LVII.

Uno dei generi di Jechiel da Pisa scrive da Pisa al figlio giovinetto, che aveva mandato a Firenze presso il nonno, invitandolo a tornare a casa per la prossima Pasqua, per restare poi definitivamente in famiglia; lo avverte che al suo arrivo penserà a fissare per lui un buon precettore, sia Rephael da Rimini, sia altri; frattanto nei giorni di Pasqua il giovinetto non perderà il suo tempo, perchè udrà l'esplicazione del Cantico dei Cantici, sia da messer Leone, che lo leggerà e lo commenterà al figlio suo, sia dal padre stesso. — Data approssimativa: 1480-90.

Cod. Laur. Plut. 88, 12, c. 11ª.

קבלתי כתבך, בני הנעים, אחרי כי אין לך משפיע שמה כפי|רינצי| לא אראה הועלה בעמידתך שמה, כאשר כתבתי גם לארונינו מוהני ורי"ם(1) וקנך יצי"ו, וטוב בעיני כי תשוב אלינו לשלום, וגילה ונשמחה בך ביומי חג פסח הלל"ל, ואחשוב כי לא יעכב על ירך אדונינו חותני. קח לך סוכים טשם על מנת להניחם בפיסא, ואולי תמצא איזה סם ראוי לחזור בפיסא ולא הוציא הרבה בביאתך, ותמצא איזה יהודי ילוה אותך וישוב לו בפירמי קודם הפסח. ובבואך לשלום נקח בחירה קיימת לקחת לנו מלמד אחד טוב בעדך, אם כמה רפאל מארימינו או זולתו. והאיש הרי בצלאל מאן לבא לפי מה שהעירני בזה השבוע הרי משה מלאקוילה. וביומי הפסח הלל"ל לא תפסיד זמנך, והשמע והבין פי שיר השירים (!)מפי כמי ליאון כי יפרשהו לבנו או מפי ממש. ובחפזו אין בי כח להאריך. תכתוב לי שורה קטנה למשם להודיענו על ניאתך.

אביך.

LVIII.

Shealtiel ben Joseph Zark, scrivendo da Mantova al cugino Astruc Shealtiel, in Spagna, gli comunica che il proprio fratello maggiore è a Firenze, maestro di Talmud ai giovani di là, e guadagna 50 ducati all'anno più le spese. — 7 ijar 1456.

Cod. Montef. (Jews' Coll. di Londra) 367, c. 127ª.

.... אשכילך כי אחי הגדול ישנו בפיורינצה ומרויח שם נ' דוקאטי לשנה וההוצאה מלמוד תלמוד לבחורי הדור אשר שם, ולו בן זכר נטע שעשועים בנן ח' שנה, שמו משה י"א.

(1) Questa è la sigla che segue di solito il nome di Jechiel da Pisa: cfr. *La Famiglia da Pisa*, p. 30, n. 4.

LIX.

Il cardinale Giulio de' Medici comunica al cugino Lorenzo di essere stato informato che alcuni ebrei fabbricanti di salnitro sono in grado di valersi di speciali processi che danno lor modo di produrre il salnitro in maggior quantità e a miglior prezzo che non si faccia di solito; e lo esorta a chiamarli a lavorare in Firenze o in Pisa. — 30 luglio 1515.

Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, filza 117, n. 155 bis.

Ill. et Mag.cus D.ne Fr. amantiss.

Carlo Carnesecchi ne ha fatto intendere essersi abbattuto havere per le mano certi giudei maestri di salnitri, e' quali hanno certi nuovi modi secreti, molto belli et varii dalli altri, di farli molto più facilmente et in maggiore quantità che non si fa per li altri maestri, per il che li possono dare per manco pretio, et sono di pari bonità che li altri salnitri. Et ditto Carlo può conducere ditti maestri ad suo piacimento et dove vorrà. Considerato adunque quanto comodo et utile sia per poterne succedere ad voi et alla comunità di Firenze, m' è parso farvelo intendere, adciocchè havendone di bisogno (come iudico) possiate servirvene et condurli di costà; et potranno lavorare a Firenze o a Pisa secondo vi parrà più opportuno. Et mi pare che ad ogni modo doviate tirarli al servitio vostro, perchè simile occasione non si trovono ogni giorno, et quando adesso si lasciassino non li potresti poi havere ad arbitrio vostro, per le quale ragione di nuovo vi replico che ad me pare non doveté lassarvi fuggire una tale occasione de mano, et maxime havendone di bisogno, che stare ben provisto non è mai fora di proposito.

Chimenti Sernigi ha notitia di tutta questa cosa, dal quale potrete haverne bona informatione, et risolvendovi volere ditti maestri al servitio vostro et condurli di costà, ordinerete con ditto Chimenti che subito scriva a ditto Carlo la intentione vostra, et epso ordinerà levarli donde sono, et farli venire secondo che per voi si sarà disegnato. Et bene valete. Rome, ex palatio apostolico, XXX iulii MDXV.

Fr. I. Car.lis de Medicis.

Ill. et Magn.co D.no Laurentio de Medicis
Ex.ae Reip. Flor. Armorum Capit.neo
F.ri amantiss.o

LX.

Baldassarre da Pescia, per incarico del cardinale Giulio de' Medici, scrive di nuovo a Lorenzo sullo stesso argomento. — 30 luglio 1515.

Ibid. n. 166.

Ill.mo D.no et P.rone mi obser.mo

. . . . . Mons. Rev.mo dice che Carlo Carnesecchi gli ha detto che gli sono capitati ad le mani duo maestri di fare vetrioli che hanno certi secreti di farli che non hanno li altri, et sono perfecti in quella arte; a S. S. Rev. è parso darne notitia ad V. Ex., che non gli dispiacerebbe che fussino conducti di costà, et dice che quella potrebbe commettere a Chimenti Sernigi che a Pisa ne facessi qualche prova, et se havessino come dicono qualche secreto intrattenerli. S. S. Rev.ma ne haveva commisso una lettera ad V. Ex., et ad cautela ha voluto che io ve ne habbia scripto, sì che quella ne risponda qualcosa.....

Rome, dio XXX Iulii MDXV.

Humill. Ser.er
BAL.AR DE PISCIA.

LX.bis

Il Consiglio del Cento, nel determinare le attribuzioni degli Otto di Guardia e Balia, conferma spettare a loro esclusivamente la giurisdizione sugli ebrei. — 18 novembre 1478.

Arch. fior., *Consiglio del Cento, Provvisioni*, vol. 2, c. 39b.

Gli Octo soli siano giudici di tutti e' casi degli hebrei, et non altri in quegli s'intrometta, etiam se si potessino dire tali casi civili. Possino nondimeno ancora i casi di tali hebrei commettergli ad altri come a loro paressi, ma caso per caso.

LXI.

Pellegrino da Lucca, commissario generale per la riscossione della vigesima degli ebrei, scrive a Lorenzo il Magnifico per chiedergli di voler disporre affinchè gli sia data facoltà di esigere la vigesima dagli ebrei dimoranti in Firenze e nel suo territorio. — 18 febbraio 1478.

Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, f.a 36, n.° 190.

Magnifice ac generose vir mi maior honorandissime, post comendaciones etc. Havendomi constituito la Santità di nostro Signore generale comissario per totum christianismum sopra delli hebrei, et

da quelli ritrarre la vera vigesima omnium suorum bonorum, et quello che essi hebrei non possano legiptimamente obtenere cunfiscare alla camera apostolica, et perchè fu comesso al magnifico Nicolò Scarampo, quando lui andò per la donna del conte Hieronimo a Milano, per la Santità di nostro Signore et etiam per el predicto conte, dovesse significare a prefacta V. M. tale comissione et persuadere quella come primo in nella patria volesse operare che per riverentia della sede apostolica, et etiam per el dovere, quella V. Ex.ma Signoria come divota di Sancta Chiesa volesse premettere (l. permettere) a mi fosse dacta obedientia a ciò io potesse cunseguire quanto per Sua Beatitudine è ordinato et comisso, et per el prefacto Nicolò fu risposto a Sua Beatitudine et etiam al predicto conte V. M. se offerì essere paratissimo et curare cum effecto che ogni cosa era ordinato per Sua Beatitudine circa ciò haveria bono effecto; et per questo mando a prefacta V. M. magistro Moyse hebreo et lactore presente, el quale più a pieno exponerà ad essa V. M. el bixogno; per parte mia prego quella a quello se degni dare piena fede come a mi proprio; alla quale mi ricomando et offero. Imole, die xviij februarii 1478.

Pe. Lucensis
iuris utriusque doctor } S. D. N. commiss.

Magnifico ac generoso viro
tanquam patri honorando
Laurentio de Medicis [flore]ntino.

LXII.

Pellegrino da Lucca presenta a Lorenzo il Magnifico il suo cancelliere Filippo da Sarzana, incaricato di mostrargli le adesioni di altri Stati alla richiesta pontificia concernente la vigesima, e di porsi a disposizione di Lorenzo per quanto occorra in proposito. — 6 marzo 1478.

Arch. fior., *Mediceo avanti il principato*, f.° 36, n. 224.

Magnifice ac generose vir et domine mi collendissime, post comendaciones etc. Per altra mia scripsi a V. M. de quanto occorréva; al presente inteso per lettere de Moyse hebreo che quella se cuntemteria se appresentasse el breve a la Segnoria e che se mostrasse le obbedientie delli altri ò avute; pertanto mando Ser Filippo da Sarzana mio cancelleri presente exhibitore bene instructo, il quale habbia ad exequire quanto V. M. se degnerà commetterli, la quale prego si degni darli fede quanto alla persona mia proprio de quanto per parte mia li exponerà, alla quale me ricomando et offero. Bononie, vj martii 1478.

Excelse M. V.

Servitor Peregrinus Lucensis
utriusque iuris doctor } S. D. N. commiss.

Magnifico ac generoso viro
Laurentio de Medicis
florentino dominò suo.

LXIII.

Il Cardinale camerlengo scrive a Cosimo I pregandolo di consentire l' imposizione della vigesima agli ebrei del suo Stato. — 20 novembre 1542.

Arch. fior., *Carte Strozziane*, serie 1ª, f.ª 106, c. 80ª.

Illmo et Ecc.^mo Sor Oss.^mo

Essendo stato astretto nostro Signore per sovventione di questa guerra contra gli heretici di gravar tutti gli hebrei di un sussidio di XX^m. ducati, fra li quali sono ancor compresi quelli che habitano nello Stato di V. Ecc.^tia, et havendo già tutti gli altri pagati la rata loro che secondo la distributione fatta viene ad essere due XXme e mezza per ciascuno, mi son mosso con questa mia a pregar V. Ecc.^tia che per esser questo sussidio cosa straordinaria et imposto per necessità, come si vede, et per servitio di S. S.^tà, che mostrò sempre di disiderare, si contenti far astringer gli hebrei dello Stato suo a pagar la rata loro, et ordinare a' suoi ministri che diano ogni aiuto al commissario in tal essatione, perchè non si viene a derogar a concessione alcuna che fusse data a detti hebrei, havendo da servir detto sussidio per la predetta necessità, et V.ª Ecc.^tia sia certissima di haverne a far a Sua Bea.^ne gratissimo piacere, et a me particolarmente singolar gratia, offerendomi sempre ad ogni suo commodo, che Dio la feliciti. Da Roma, a dì xx di novembre del xlij.

Di V. S. Illma et Ecc.^ma

Ser. il Card.^l Cam.

LXIV.

Gli Otto di Guardia e Balia ordinano agli ebrei di Firenze di prestare fino a trenta arazzi per la festà di S. Felice. — 24 aprile 1489.

Arch. fior., *Otto di Guardia*, vol. 82, c. 58ª.

Item deliberaverunt quod precipiatur hebreis quod commodent usque in triginta pannos de aratio inter omnes Piero de Ridolfis pro festo Sancti Felicis in Piazza Annuntiationis Domini nostri.

LXV.

Gli Otto di Guardia e Balia ordinano agli ebrei di Firenze di prestare otto arazzi all' abate di S. Pancrazio. — 6 maggio 1489.

Ibid., c. 64b.

Item deliberaverunt quod fiat preceptum hebreis quod commodent pannos octo de aratio Abbati Sancti Pancratii.

LXVI.

Gli Otto di Guardia e Balia ordinano agli ebrei di Firenze di prestare sedici arazzi ai frati Carmelitani. — 26 maggio 1489.

Ibid., c. 87ª.

Item deliberaverunt quod fiat preceptum hebreis fenerantibus in civitate Florentie qualiter commodent et commodare teneantur et debeant pannos sexdecim de arazzo fratribus Carmelitanis, et ipsi fratres teneantur ad emendationem damni talium pannorum si quid tales panni deteriorationis receperint.

LXVII.

Gli Otto di Guardia e Balia ordinano agli ebrei di Firenze di prestare sei arazzi a Girolamo Capponi e quattro arazzi a Naldo, uno degli Otto. — 4 giugno 1489.

Ibid., c. 99b.

Die quarta iunii 1489.

Prefati octoviri adunati etc., servatis servandis etc., deliberaverunt quod hebrei commodent Hieronymo de Caponibus sex pannos de arazzo, Naldo eorum college pannos quatuor, et receptores pannorum pro deterioratione pannorum teneantur.

LXVIII.

Provvisione concernente la vendita agli ebrei della carne macellata secondo il rito ebraico. — 8-12 agosto 1477.

Arch. fior., *Provvisioni*, vol. 168, c. 88b.

Et per levar via che i giudei, generatione perfida et exosa a' cristiani, non vadino brancicando et infracidando le carni che sono di poi dateci mangiare, che s' intende che vanno a' beccai et mettono le braccia dentro a' castroni et vitelle scorticate innanzi si squartino, per vedere se hanno appiccati i polmoni alle costole o no, che non gli vogliono poi se sono appiccati, et non comperano se non dinanzi, et quello che avanza bisogna pur si venda, et dassi indifferentemente a ciascuno; et ancora si dice che per experienza si vede che fra poche hore le fractaglie prima, et poi le carni trassinate in decto modo dagli hebrei infracidono che è uno obbrobbio a' cristiani, et non si soleva far cosi, ma solevasi diputare uno solo che, vendessi loro, et a loro doverebbe bastare havere le carni buone et al pregio dei cristiani; per tanto si dice:

Che per lo advenire i consoli di decta Arte [l'Arte dei beccai] siano tenuti ogni anno almeno del mese di gennaio diputare uno quale et come parrà loro conveniente, il quale sia tenuto et debbi tagliare et vendere a' giudei la carne vorranno per loro lograre, dando once xij per libra, et al pregio si venderà a' cristiani et non a maggiore pregio; et altri che quello che sarà così diputato tagliare o vendere non possa, né alla stalla nè a desco nè in altro luogo, a decti hebrei o ad alcuno di loro, sotto pena di fl. xxv larghi per ciascuno beccaio et per ciascuna volta controfacessi o non observassi, et siene tenuto il maestro pel garzone; et il 4° sia del notificatore, ¼ dell'Arte di beccai, il resto della camera del comune di Firenze; et così s'observi, alcuna cosa in contrario non obstante.

LXIX.

Lettera diretta a David [da Tivoli], nella quale lo scrivente gli comunica di esser giunto a Pisa il giorno stesso nel quale lo aveva lasciato, e di essersi recato il giorno dopo a visitare la bambina di David, a balia nei pressi di Pisa; comunica che la bambina sta bene, e avverte che essa abbisogna di alcuni indumenti. — Fine del sec. XV.

Cod. Laur. Plut. 88, 12, c. 13ª.

כתב המנקת

שלו׳ לדוד להזכיר. הגעתנו פה פיס״א ביום צאתנו מאת פניך בכ״א שעו׳ שלמי׳ ושקטי׳, אך ביום הראשון אחרי אכלי לחם שמתי לדרך פעמי׳, אני והאיש הרי׳ משה, ללכת לפקוד את ילדת יוצאת חלציך יצ״א ותמ״א, ושנתה ערבה לה. או שם שבנו (ישבנו l.) עד הלבישה אותה מניקתה מחלצות שלחה אליה הכבודה כת מלך אשתך ת״מ, כי אליה נשאתים או. וטשלומה וטוב מצבה התבשר, גם אתה רוני, גם המפוארה אשתך, כי שמחה וטובת לב היא. כן תרבה והפרוץ לאהבת ה׳ נצח, עד הביאכם אותה אל תכלית החפץ בתוספת ברכות ואורך ימים.

ועתה דבר נא באזני המעטירה אשתך תמ״א לשלוח אל המנקת לצורך הנערה אי זה פשטור״י (1), כי אותם אשר היו בידה טרם בואי שם׳ כלם שבורים וכלויי׳, לא יצליחו לכל דבר, רק הב׳ פשטור״י אשר נשאתי אליה או כהם חשתמש כי אין לה מלבדם טובים וראוים להשתמש בהם, ועיני ראו כי כנים דבריה, ונשבעה כי מפני הכבור בבא שמה אנשים־או נשים לפקוד אותה השים תחתיהם משלה, ולכן חזקה ואמצה להוסיף שלוח מהם אליה, גם אי זה בבלויי״ן (2) ואי זו מגבעת תשלחו אליה למוכת הנערה ולכבוד ולתפארת.

ואני הנני עבדך שולח לכבו׳ הלוח מקביעות המולדות ומועדי ה׳ משנת פל׳ כאשר שאלת מאת עבדך.

---

(1) fasciature.
(2) bavaglio.

LXX.

Chiusa di una lettera contenuta in un epistolario fiorentino, nella quale lo scrivente comunica di avere ancora presso di sè due libri del suo corrispondente: la Grammatica di Prophiat Duran (Ma'ase Ephod), *e le Tavole astronomiche* (Luchoth) *di Bonetto* [*Immanuel ben Ja'kob Lattes*]; *restituisce il primo libro, che ha già copiato, e si riserva di copiare l'altro appena gli sia possibile, e di restituirlo poi al proprietario.* — Fine del secolo XV.

Cod. Laur. 88, 12, c. 7ª.

... הכנים בניך והכנות בנותיך יברכם ה' לנצח אמן, גם אל גברת מטלנות נבירתי תי"ט אכרע אקוד לפני מעלתם ובשלומם אל אל ארוש ערב ובקר וצהרים, ועל הכל לפני המחוקק בן לאדוני לאמונה, ובני לאהבה, חמד לבבי וחשקי, כמ' פלו' יזיו', בי מדי דברי בו זכור אזכרנו ואענדנו עטרות לי, כי מששתי את כל כלי ביטים ההם, וימצא כתוב אצלי מספרי אדוני האפו"ד והלוחות סכונים"ו, ואומרה להשיב אליך דוגני ע"י הרכב הלוחות, כי נגמרה העתקתם, אמנם האפו"ד אחזיק בו עוד ימים מה, ואולי בי ירוחב ה' לנו מקוצר הזמן, ורבו כמו רבו הימים, אבחרה להעתיקו ואחזירהו לבית אדוני.

LXXI.

Una lieta brigata di ebrei, ai bagni di Vignone in Val d' Orcia, costituisce un burlesco tribunale, e, parodiando le citazioni degli Otto di Guardia e Balia, invita a comparire alla sua presenza un ebreo Ja'kob. — Fine del secolo XV.

Cod. Laur. Plut. 88, 12, c. 6ᵇ.

גם בני אדם גם בני איש הביאו אלינו רבתך רעה, וברצותנו למצא האמת לבלתי עשות עול במשפט, אנחנו ראשי אלפי ישראל, אדוני הארץ, אנשי אמת, שונאי האנשים הרעים והחטאים בנפשותם, טובאים להתגולל עליך הצווי הזה, כי תוך שלשה' ימים אחרי המסר אליך כתבנו זה תמצא פה לפני בית דיננו הצדק, תחת קנס בחזיתנו, ואם אין פניך הולכים דע לך כי בוחה ומנחה טשאת וארוחה לא יכופר עון יעקב.

לפרסום האמת נחתום שמותינו קצת מהנסיכים שמנה.(3)
אני נתן ממנטובה פה במרחץ,
גם אני לא אחשוך פי שמואל נליקו אח לבעל המחנה.
אברהם הנקרא ראדיקויו.(4)

אלה דברי לוניפוטי"ו דילוציאי"ו(1) שלמה ממו' אלצינו קנצילייר"ו(2) מהאיתנים מוסדי ארץ יודעי דעת וסבינו מרע הנמצאים פה במרחץ ויניוני.

המשכילים כמה"ר ראובן וכמ' יואב יצ"ו אין להם מציאות לעת כואה, להיותם פורשי מכמורת על פני האדמה, וכל היום ירקעו פחי"ם ללכוד ניבי"ו(5) ועורבים, איך שיהיה אשרקה להם ואקבצם ואלמדה להם הפסוק מכי חגם מזורה הרשת.(6)
ויבא ראובן מן השדה לצוד ציד ויקח מן הבא בידו א' פשירי"ה.(7)
יואב נערו נושא כליו הצריכים למלאכה.

(1) Lo nipote dello zio. (2) cancelliere. (3) = Signori Otto. (4) Radicchio. (5) nibbii. (6) Prov. 1, 17. (7) passera.

PARTE TERZA

LXXII.

Dal 'Ez Chajjim *di Moshè ben Joab: il significato della vacca rossa (Num., cap. 19).*

Cod. Montef. (Jews' Coll. di Londra) 17, c. 49a-b.

הפרה האדומ' התמימה אשר אין בה טום ולא עלה עליה עול טורה על החומר(1) אשר הוא סבת ההפסר, כי אם לא יהיה דבר מחוץ יעכבהו לא יבוא ממנו כי אם רע מפני היותו כפרה סוררה אשר היא בריאה ואדומה ולא משכה בעול כי לא תעשה לכל מלאכה. ואמנם הוצאתה אל מחוץ למחנה כי האיש אשר חומרו כתום' הפרה הואת לא ישב בקרב המחנה כי מטבע הרע להרע, והמוציא אותה הוא האיש השלם, ושמה יצוה לשוחטה ולשפוך את דמה. ומה שיזה זה השלם מדמה שבע פעמ' אל פני אהל מועד להורות כי שפיכת דמה היא לכפר על כל כלל האנשים.. ואמנם שרפתה בכלל להורות כי החומ' ההוא דבר ניתן לשריפה ולמאכולת אש כי אין בו מותר, והנגרר אחריו סופו אל ההפסד והכליאה. ואמנם האיש השלם בעת אשר יראה הפסד אשר הוא כפרה סוררה הגשרפה ייטב לו כי ישליך בתוך שרפת הפרה עץ ארז ואזוב ושני תולעת(2), אשר יורה כי גובה קומתו ישפל וייתעב שיאו וידמה לאזוב לקמנותו וישתנה אל העפוש כשני התולעת המתהוה מן העפוש.

LXXIII.

Dai sermoni di Moshè ben Joab: la fine del sermone per il digiuno di Tebeth 1456.

Cod. Montef. (Jews' Coll. di Londra) 17, c. 70b.

ומאחר שעמדנו מתוך דברינו אלה על אמתת האמת ראוי שנבאר מהות השלום אשר הכיא הנביא בזה הפסוק(3), ואו נבאר ענין הפסוק אשר יעדנו בביאורו ונכלול(4) רצון הנביא בהקשר סוף הפסוק הזה אשר אנחנו בזכרו במה שאמ' והאמת והשלו' אהבו, ואומר כי השלו' יאמ' על הדבר אשר לא ימצא בענייננו הפסק והפכיות, והוא הוא הטוב המוחלט והרע הפכו, והיה הדבר כן כי אם נחשבנו אנחנו ר"מ שהשמחה טוב מה, מ"מ מאחר שאחריתה תוגה כי יתפשטו כחות הלב ויוצאו חוצה ויתקרר, רוטם השלום במהותו

(1) Per l'interpretazione della vacca rossa come simbolo della materia v. *Hebr. Bibl.*, XXI, p. 119.
(2) Il ms. ha qui, espunta, la parola ארז.
(3) Il verso Zacc. 8, 19, che forma il testo del sermone.
(4) = « comprenderemo », nel senso di « intenderemo ».

והשטחה[1] ההיא א"כ תוריש הדאגה וא"כ אינו טוב מוחלט, ואתה ירעת כי סלחמת היסודות במורכב אשר מדרכו שיפסר וכל אחד יגבר על זולתו מצד מה שהם הפכי' ולא מתגמלים בשיווי, ולכן יקרה הפסר המורכב ההוא, וכאשר יסכימו הסכמת הפעולה וההפעלות יעשו שלו' ביניהם וישאר המורכב על מתכונתו, וזהו מה שרצה המשורר באמרו ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלו'[2], רצה בזה דרך תפלה אל ה' שיתן עוז לכל אחד ואחד מעמו ער שלא יוכל האחד להתנבר על חברו עד שימצא ברכת השלו' ביניהם, כי השלו' היא המעלה היות' טובה בעניין הקבוץ המדיני וההתחברות, ולא שימצא ביניהם חלושי כח יגברו קצת' עליהם ויתחדש אז מריבה ביניהם מהעדר ההסכמה, ולהיות השלו' הזה מעלה ושלמות מכל הפכיות כאשר אמרנו, הוא שנמצא בכתבי הקדש שהוא ית' יענה בשלו'[3], גם התענוג הנפשיי יכונה בשלו' אמ' ואתה תבוא אל אבותיך בשלו'[4], כי כמו שהדברי' המורכבים יתקיטו בשלו' המרכיבי' את המורכב ההוא, כך הנפש אשר תשוב אל האלהי' אשר נתנה[5] תתאחר ותתקיי' בהדבקה עם ה' מבלי מעיק, והפך זה יקרה לרשעים כי הכרת תכרת נפשם ותפסר, ע"כ אמר הכתוב אין שלו' אמר ה' לרשעי'[6], ואמ' שלו' רב לאוהבי תורתך[7] מצד קיום נפשם, והנה רז"ל הורו כי כינוי השלו' ראוי לה' ית', אמרו גדול השלו' שהוא שמו ית', שנאמ' ויקרא לו ה' שר שלום[8], והיה זה כן כי מציאותו מחוייב מצד עצמו ולא יסבול הפכיות כמו שיסבול כל אחד ואחד ממותר הדברי' אשר נבראו כי הם תלויים בזולתם, ולזה סתם הכתוב ברכת כהני' ישא ה' פניו אליך ויושם לך שלו'[9], כאלו רצה להעיר שראוי שנחלה פני אל ית' שישא ה' פניו אלינו דרך חסד ויושם לנו שלו' וקיום הנפש מבלי מעיק אשר הוא השלום האמיתי והמנותה השאננה[10], אמ' דוד מעיר על זה השלו' אשר לנפש הצדיקי' לעולם הבא שמור תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום[11], והוא הוא הקיום מבלי הפכי אשר יגיע לאיש התם והישר בהתאחד נפשו ובשובה אל האלהי' אשר נתנה, ונשוב א"כ אל דברי הנביא אשר התחלנו בהם, אמ' והאמת והשלו' אהבו, כאלו רצה להעיר ולומ' הואיל והמיעד שדברי הצוטות האלה וצעקתם יהיו עוד לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובי' הוא ה' צבאות ארון כל הארץ, ובידו לעשות (*c. 71b*) כחפצו ולאמת את דברו מאין טוחה בידו, כי הוא האמת בעצמו[12], והוא השלו' האמתי, כי הוא מסיר הפכיות הדברי' הנרצי' אצלו כדי שיתקיטו יעודיו ודבריו, והוא שר שלו' כמו שהרחבנו המאמ' בזה, א"כ ראוי שתאהבוהו מצד מה שהוא האמת והשלו', כי מצד מה שהוא האמת בעצמו יתקיטו יעודיו ומצד מה שהוא שר שלו' ושניא כח[13] יקוי' לכם את היעוד הזה, ר"ל כי יהפוך לכם את הצוטות האלה לששון ולשמחה ולמועדי' טובי', ואתם זרע קדש ברוכי ה'[14] יהי רצון שיתקים היעוד הזה ביטיכם וביטי כל ישראל חברי'[15] וראית' וששׂ לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד ה' את עבדיו ועם את אויביו[16], אמן.

פשט

שלום אמיתי ומנוחה שאננה

---

(1) Dovrebbe essere השטחה; il testo ha qui, come talvolta altrove (anche nel periodo seguente ove è di troppo il כי), un anacoluto.

(2) Ps. 29, 11.
(3) Gen. 15, 15.
(4) Cfr. Gen. 41, 76.
(5) Eccl. 12, 7.
(6) Is. 48, 22 (cfr. 57, 21).
(7) Ps. 119, 165.

(8) La citazione dell'autore non è esatta perchè fatta a memoria. La forma più simile ad essa è quella che si trova in Vaiqrà r. 9: גדול השלום ששמו של הקב"ה נקרא שלום ההיד ויקרא לו ה' שלום; cfr. pure b. Shabbath 10b. Anche il verso biblico (Giud. 6, 24), non è riportato esattamente, perchè l'autore vi aggiunge la parola שר.

(9) Num. 6, 26.
(10) Cfr. Is. 32, 18.
(11) Lo ha dimostrato nella parte precedente del sermone.
(12) Ps. 37, 37.
(13) Giobbe, 37, 22.
(14) Cfr. Is. 65, 23.
(15) Cfr. Ez. 37, 16-19.
(16) Is. 66, 14.

LXXIV.

Dal Tachanun *di Rephael da Faenza* (1).

Cod. Deross. (Bibl. Palat. di Parma) 802 (2).

*אל חי רלתי רצון היה פותח — אל דל אשר לבו כך (לך l.) שוטח
זכור ואל נא תהיה שוכח — איתן אשר נתן בן אל סטבה.
*ננלה אליו שדי בטוב בשורה — זרע וכן אתן לך משרה
אכרות ברית אתו לחוק ותורה — כי נשמתו לי מה מאד יקרה
נם בו יהיה בו (לך l.) הצלה וריוח — איתן אנבא״ם.
*ישב כחום היום בפתח אהלו — אם יעכרו אורחים להכניסם אצלו
נשא עיניו וירא שלשה לטולו — עירין באישים עומדים מטעל לו
השתחוה אליהם וישבח — איתן אנבא״ם.
*רץ ואמר בבקשה אדני — באו וסערו בנן עדני
פנו לשועתי ותחנוני — אחר לבי חלות פני ה׳
ענו לאמרתו כי ישוחח — איתן אנבא״ם.
*פאר והוד עולם כנוגה שחר — כדברך עשה ואל תאחר
ואל אשתו אמר אשר נה בחר — צביתי יפה כצמר צחר
לושי ועשי מעשה ריקח — איתן אנבא״ם.
*אל הבקר הלך וחיש שר צבא — ברר טהם מנה יפה וטובה
ייצו לנער כנפש רחבה — לחם וחמאה וחלב צאן הבה
מהר קחה ענל וינתח — איתן אנבא״ם.
*לקבלם באהבה וחבה — עמד עליהם ברוח נדיבה
ותושיבם (ויושיבם l.) ויאכלו בטסיבה — סוף ד(ו)רשו איה אשתו נצבה
אנה פנה ואין שמש זורח — איתן אנבא״ם.
*ין השיבם כי היא נבית מעונה — נם לו לבוש ברים לתשלום שנה
מועד כעת היה תחבק בנה — חנו ותשמח(ה)[ו] ליום ברננה
עפו מלאכי רום כתומם שיח — איתן אנבא״ם.
*נאה רם נזכולו פקד נבירה — נצר משורש אב ה׳ הפרה
לומן אשר רבר ליונה ברה — יצחק כי כן צוה את שמו קרא
מלו בן שטונה והעלה ריח — איתן אנבא״ם...

LXXV.

Dal Diario di viaggio di Meshullam ben Menachem da Volterra: la descrizione dei resti del Santuario di Gerusalemme.

Cod. Laur. Plut. 44, 11, c. 47b (3).

יום ד׳ כ״ט לוליו רט״א הגענו לירושלים ע״ה, וכשראיתי הרבנה במרירות לב עשיתי קריעה ארוכה טפח ואמרתי התפלה הראויה להתפלל אשר היא בידי בקונטריס קטן. והנה בירושלים אין לה חומות, בעונותינו, אלא מעט מן הצד אשר נכנסתי לשם,

---

(1) Acrostico אני רפאל ונ״ע בכמ״ר יצחק יצ״ו חוק.
(2) Da una copia gentilmente favoritami dal sig. D. Camerini, rabbino maggiore a Parma.
(3) Pubblico il passo direttamente dal ms.; l'ediz. Castelli è in più luoghi inintelligibile.

ואף כי חרבה כלה, בעונותינו, יש בה עשרת אלפים ב״כ[1] ישמעאלים וכמו ר״נ ב״כ יהודים, ובית המקדש תובב״א[2] עדיין הוא מוקף חומה, ולצד מזרח שערי רחמים, והם מבורגל, טבועים בארץ כמו ב׳ אמות, והמזרח למעלה מהקרקע, והם מסוגרים, ובשולי הפתחים הנזכרים יש קברים מהישמעאלים, וניכר[3] מאד בנין שלמה המלך ע״ה מכנין הישמעאלים, והאבנים הגדולים אשר בכתלים[4] דבר גדול להאמין כי כח אדם ישיגם במקום[5] כמו שהם, וסביב למקדש יש וולטי[6] עם עמודים, היינו מבפנים על רצפה גדולה אשר היא תוך בית המקדש, ומקיף הבית המקדש, לפי דעתי, כמו חצי מיל, ולצד מערב[7] תוך הרצפה יש מקום נכוה כמו שלש אצבעות, ואומרים כי היא אבן שתייה, ולשם כפה גדולה ומווהבת[8] בתכלית היופי, טרובעת כמו עשרים או אולי כמו שלשים אמה הריבוע האחר, והיא נכוהה הרבה, וכמו אותה הישמעאלים עופרת, ואומרים כי הוא בית קדש קדשים בלי ספק, ובשולי הבית קדש הקדשים יש מקום נכוה ב׳ אמות וחצי, ארבע פנותיו כלם של אבנים לעלות אל המקום ההוא, ושם באר טוב חיים, ועליו ואצלו בנויה הכפה, והישמעאלים אינם נכנסים בו אם לא יעשו טבילה ה׳ פעמים, וכן אינם נגשין אל אשה משלשה ימים קודם, ולשם שמשים ישמעאלים שעומרים בטהרה לרוב, ובתוכה סדליקין שבעה נרות, ודעו, רבותי, כי זה כמה[9] שאין ספק בו:[10] בכל שנה ושנה בשהיהודים הולכים לבית הכנסת ההוא ליל[11] ט׳ באב, כל הנרות שבעזרה הם נכבים[12] מאליהם ואינן יכולין להדליקן עד יעבור כל היום ההוא, ונמו הישמעאלים אל פעמים[13] להדליקן[14] ולא יכולו, והישמעאלים יורעים מהי הוא ט׳ באב, שהם עושים כמעט כיהודים, בעבור זה, וזהו ברור ומפורסם לכל בלי שום ספק, ולצד דרום תוך הבית המקדש יש בית אחד יפה גדול שהוא מכוסה ג״כ *(c. 48a)* עופרת, נקרא מדרש שלמה, ובתוך הבית[15] המקדש ג״כ יש כמו עשרה אילנות ויתים, ועתה הישמעאלים בונים בתוכה במצות המלך מקום בעדו כשירצה[16] לעלות בירושלם, והכתלים מבית המקדש במקום שהיה שבור ושרוף בנו אותו הישמעאלים, והוא מקום מוקף כלו, אף כי ניכר[17] הוא מאד מה שבנו[18]

---

(1) = בעלי בתים.

(2) Così il ms.; la concordanza vorrebbe יובב״א; ma forse l'autore pensava alla consueta sigla che si pospone al nome di Gerusalemme.

(3) Ediz. ועבר, con punto interrogativo.

(4) Ms. בבית לים; ediz. בבית לים; evidentemente deve leggersi בכתלים (בכותלים).

(5) Così il ms.; forse da correggersi במקומם, come l'ediz.

(6) Ms. e ediz. וויליטי; ma certamente dovrà leggersi וולטי, « volte ». L'ediz. aggiunge erroneamente גדולה.

(7) Ediz. מעריב.

(8) Ms. נמרוהבת. L'ediz. legge ומכו בבת e propone, bene, di correggere ומווהבת.

(9) L'ediz. corregge רבר, senza motivo.

(10) L'ediz. aggiunge arbitrariamente: בי.

(11) Ediz. בליל.

(12) Ms. נכברים.

(13) Costrutto italiano: « a volte ».

(14) Nell'ediz. mancano per *homoioteleuton*, dopo il primo להדליקן (stampato ולהדליקן, con avanti לחזור, aggiunto arbitrariamente), tutte le parole che vanno da עד fino al secondo להדליקן.

(15) Manca nell'ediz.

(16) Ediz. כשרצה.

(17) Ms. e ediz. עד.

(18) Ms. e ediz. ישבנו.

הישמעאלים. ועדיין (1) הכתלים גבוהים הרבה, אף כי אינם גבוהים בבתחלה, בעונותינו. ויש לבית המקדש י"ב פתחים, אשר מהם נגעלו חמשה, שנים מהם שערי רחמים אשר באחר מהם היו נכנסים החתנים ובאחר (2) האבלים, והם מסוגרים, סבורל, והם מעל הארץ ארבע אמות ותחת לארץ שתי אמות, ושלשה פתחים אחרים הם בנויים חומה(3) כי בנו אותם(4) הישמעאלים, אבל רישומם ניכר, ולפני כל אלו הפתחים המצא דרכים רחבים ויפים עשויים אוולמה(5) מבוסים(6), עם בתים מפה ומפה אשר לשם(7) היו דרים עולי רגלים, ועתה, בעונותינו, הישמעאלים עושין בהן הנויות מכל מיני מחורה.

LXXVI.

L' inizio dell' introduzione al Chaj ha-'Olamim *di Jochanan Alemanno.*

Cod. Com. Isr. di Mantova 21, c. 1ª(8).

ויהי בשלשים שנה ומאתים שנה לאלף הששי, ואני בתוך הגולה, כעור מטשש באפלה, ראיתי והנה סנורת(9) המאור הגדול המאיר את נפשנו יבשה, כחרס ולא יזרח אור כי יהל עלי אהלי שכוני בחשכה, כי תשכון עליו ענגה לבעבור העליטה, וגם כי הרואות באורובות השטים יביטו לחוות אם יוכלו יגיעו לאור באור לבושה, אין צופה ואין רואה ואין אומר עיני ראתה כל הדרה. ואפול על פני, ואקרא אל המנורה(10) הטהורה אשר לפנים האירה אל עבר פני הטשכילים, לאמר: מדוע דעכו כאש קוצים נרותיך, המכסה אתה טעם רם ושפל מאורת פניך בחפץ כפין, או אל השטש ירח אספו נגהם אליהם נמשלת, או אם על פניך עבי שחקים וחשכת מים זרים תכסך, ואשמע קול מדבר ואומר: אל תאמרו נואש האור ואנוש הוא למנוע הטוב מנפשותיכם, כי יעלים עיניו מכם, אין זאת, כי אם עוניכם הם המבדילים ביניכם ובין חמניכם, אשר העלו בהבל פיהם הנפשות הפורחות בכנפיהם וגובה להם, ומתנשאות ביודיעות נשגבות וחכמות רמות ונשאות, כי חכמים המה בעיניהם וגנד פניהם נבונים המה לפתיר אורה להפר נהורא מאת העם המתאוים, לאחת משחים: אם כי העלם יעלימו את האור מרעיהם לעלות באפלות על גביהם ולהשפילם תחת כפות רגליהם, או כי דמו בלבבם כי לאלה פה היום עמנו ינקרו עיניטו המאורות הגדולים והיו לבריאות למו צללי ערב ומראות חלודות כי אפילות הנה, וכי להם לבדם נתנו את האורים ואת התומים, להאיר להם את אישון בת עינם ולא כהו בם, ולא אבו ללמדם עד חיותם, ונמשלו כבהמות נדמו בהנשאם מעל כל העם ובהמיתם(11) את עם ה' בהעליטם מהם מדעם, כי

---

(1) Ms. e ediz. נגר (a cui si sarà arrivati attraverso a ועדי). Tutto questo passo, dopo מוקף כלו, per le molteplici corruttele del testo è rimasto incomprensibile al primo editore. Con le mie congetture il senso è chiaro.

(2) Ms. והאחר.

(3) Cioè: sono state accecate.

(4) Ms. אותו.

(5) a volta.

(6) Manca nell' ediz.

(7) Ediz. שם.

(8) Dalle fotografie del codice che mi sono procurate mercè la gentile premura dei proff. Isaja Levi e Quintavalle Simonetta di Mantova, e del comm. Alessandro Luzio direttore del R. Archivio di Stato pure di Mantova.

(9-10) Una mano posteriore ha corretto erroneamente מאורת e מא[ו]רה.

(11) Anche qui è corretto erroneamente והמיתם.

כנשר גדול האבר רב הנוצה(1) העומר בין צפרים עפות מעלה מעלה, אשר יפרוש כנפיו יעלה בתחלה ועשה יעשה לו כנפים לעוף בשמים טהרה, כי טוב האור לעפעפים ומתוק לעינים, וברוטו מעט מעל האפרוחים או על הצפורים אשר פגרו לעלות, ואיננו משיב הרוח ומוריד הגשם הבא בעב הענן יומם בכנפיו, ולא יבדיל ולא ימיש עמוד הענן והחושך מכל סביביו, כי חפץ חושך הוא ולא אור תחתיו, ולא יאירו ברקיו תבל ארצו בעד החלון אשר פתח באברתו, כי יפך *(c. I[b])* בעברתו וקנאתו פסך מבדיל בינו ובין העומדים מתחת לרגלו, ובכל כחו יוציא ככסיל וכימה איד וקיטור ורוח סערה לכסות את האורה היורדת מלמעלה למטה לארץ ולדרים עליה, ומעלה נשיאים ורוח עועים ונשם חשכים בעליותיו, וסתר פנים ישים למאירים סביבותיו, פן יראה הצפור הציער החי, הטועף ביעף אחריו, אף הוא לאורו, וילך חשך לרגלו, כי רע עליו המעשה אם שב ורפא לו, ואת בנו הגולד לו חלוש העין אשר ידמע בהביטו נוכח נכון השמש בגבורתו המת ימיתהו ולא יחייהו, כן הדבר הזה, כי כה עשו אלה המתנשאים לכל לראש בחוקתם וגובה רוחם, והטועים מדרך השכל בסבלותם, לשית כל אור נעלם, ובמחשכים הושיבו כל מתי עולם, ובמשפט עמדו היום כל העם אטר הו הו ארץ צלצל כנפים מראות במוב האור המחוק לעינים, אשר לא הגיד דבר אמת נראה לעורים ולפחקים היושבים בעצלתים, עד שקמתי כאיש נרדם כגבור לא יוכל להושיע את העם והיו למאורות: אנכי אנכי לה׳ אקנא בעושי עולה וטשפטים לא טובים וחוקים לא יחיו בהם המתאוים האמללים אשר לא ראו אור בהיר בשחקים.

LXXVII.

Dal Divano *di Moshè ben Joab: la* Selicha *per il Digiuno di Espiazione.*

Cod. Montef. (Jews' Coll. di Londra) 336, c. 28[a].

ארני האזן קולי ומלי	וכפר את זרון לבי ופשעי(2)
סלח אל חטא קהלך(3) זו וחבלך(3)	ושמעה תחנוני צור בשועי
יגונות מאמרי האוינה	ביום(4) עשור אלי(5) חדש שביעי
אשר טוב משכנות צורי אבקש	ואכסוף את מעון שוכן רקיעי
כיום(6) נפשי לפניך מעונה	ואין לחם ואכלה אל בלועי
ואל תסגר וממי אל ביר צר	אשר עומד לשטן אל זרועי
זכור יושר עבדיך אבותי	אשר שעו בהור דת שעשועי
והפלא את חסדיך לנגדי	ביום עמדי לפניך ברעי(7)
פתח נא שערי דמעה ושמעה	שפת אביון ארון(8) עליון ויישעי
היה אתי ומה בצע ברדתי	אלי שחת ומחרל(9) בנפעי\
שמע קולי מנת חבלי ואלי	סצודתי ועורתי וסלעי
שלח מור אלי פצעי ונגעי	אלהי חי מנת חלקי ורועי.

(1) Questa lunga comparazione giunge fino a כן הדבר הזה (riga 12).

(2) Metro: — ⏑ — — ⏑ — — ⏑ — ‖ — ⏑ — — ⏑ — — ⏑ — (*hazag* secondo alcuni, *wâfir* secondo altri; v. Brody, *Studien zu den Dichtungen Jehuda ha-Levi's*, I, p. 31-32; Halper, *The scansion of mediaeval hebrew poetry*, in *Jew. Quart. Rev.*, N. S., IV (1913-14), p. 190 sgg.).

(3) *-lakh*.

(4) Ms. בשום.

(5) Ms. אל, che è impossibile per ragioni metriche.

(6) Ms. בשום.

(7) Cfr. Es. 32, 17.

(8) Il metro richiederebbe veramente un *fathed*.

(9) Ms. ומחבל.

LXXVIII.

La seconda parte dell' introduzione al Chajjê 'Olam *di Jechiel Nissim da Pisa.*

Cod. Derossi. (Bibl. Palat. di Parma) 1267(1).

הכונה בזה המאמר היא לבאר עניני אמור הרבית והנשך שאסרה עלינו תורתנו הקדושה וטהורה, ולברר ולזכך כל הפרטים הנמשכים אחריו, ומה שהוא מן התורה ומה שהוא אמור מדברי חכמינו ז״ל, וכל הסעיפים הנולדים ממנו, כי רבו מני ארבה סעיפיו ושריגיו, וזה יהיה בעניני ההלואות והשכירות הנוהגים בינינו, ומה שאין לו מציאות עתה בזמן הזה, כמו עניני האריס עם בע״ה וכדומה, אניחנו, כי הפוסקים ז״ל דברו מה שיש בו די, וכן אבאר ואודיע כל הדברים האסורים והמותרים על פי התורה וחכמים הקדושים, ואמנם תועלתו היא: להיות כי בגלילות האלו נתפשט המנהג בהלואת הגוים יותר מכל שאר גלות ישראל, וממנו יבואו לנעה באיסור התורה, הוצרכנו על דרך הנדר והשמירה לחבר מאמר נפרד ומיוחד בפני עצמו למען כל איש ואיש יוכל לחזות בו מבלי עמל ומורח שאר הספרים מהפוסקים, וזה כי ביטוחם לא הוצרכו לכל זה, כי לא נתפשט האסור הגדול הלז עד שיצטרכו לדבר בו׳ ביחוד, ובתוך חבוריהם שמו ענין הרבית בכלל שאר המצות, אבל בדורות הללו ובגלילות האלו, שעניני הלוואה היא מלאכת האנשים, וממנה הוצאות חיים לפרנסתם, יצטרך בהכרח לחבר מאמר קצר כפי האפשר יכלול בו כל עניני הרבית למען יורעו לצדקה, ובדעתו צריקים יחלצו מהעבירה החמורה הזאת, ואיני כמתפאר ומתגדל כי אוסיף דבר מדעתי, כי כל מה שנבאר בו כבר קדמו לבארם חכמי וראשי הגאונים והפוסקים ז״ל, כמו הרב הגדול רב יצחק אלפס, ורבנו משה, וסמ״ג, והרא״ש, ובנו רבנו יעקב, ורבותינו בעלי התוספות, ועל כלם מאור הגולה רש״י ז״ל, ואחרים זולתם רבו מלמנותם, חנוך בנועם נפשם, אכל מה שאעשה הוא כי אסדר הדבריים כשלחן ערוך למען ירוצו קוראים בהם בלי נמנום ובלבול, ורבים בזה המאמר יחכמו, וזקנים יבינו משפטי התורה לה משפט הכבורה, ולהיותו בקוצר כפי האפשרות כל איש ואיש יוכל להעליתו על לבו תמיד תמיד, ולזכרון בין עיניו ולענק על צואריתיו, וידע הדרך אשר ילך בה ואיך יתנהג בעסקיו באמת ובאמונה, ואל יטה ימין ושמאל מדברי חכמי ישראל. וקראתי שם המאמר הזה חיי עולם, וזה להיות כי הנביאים ע״ה הזהירו עם הקדוש מהעון הרגיל הזה, ובתוך שאר העבירות החמורות לעולם הזכירו ענין הרבית, ואמרו בהם וחי לא יחיה[2], ודרשו רז״ל וחי בעה״ז לא יחיה לעולם הבא[3], ולמה שהיתה יריעת ההפכים אמת, מבואר א״כ שכל מי שנשטר מלהלות ברבית הוא בשני העולמים יזור באהליו עולמי בעה״ז ובבא, ויעמוד לקץ הימים, ולכן חברתי זה המאמר הקצר, מאמר חיי עולם, ובו יאחז צריק דרכו, וידע אנוש ערכו, וימצא בארץ החיים ופנים ונצחיים. ולהיות כי יש בו דינים רבים וחלוקים, והדבריים עמוקים, חלקתי אותו לפרקים, לתת ריוח בין הדבקים. והאל הגדול, אשר ממנו לבדו אירא, יהיה לי לעזרה, ועלי יהי מגן וסתרה, ילבישני עוז וגבורה, לבל אכשל בדברי הלכה, וזכר צדיקים לברכה.

---

(1) Da una copia gentilmente favoritami dal sig. D. Camerini, rabbino maggiore a Parma.
(2) Ez. 18, 13.
(3) Es. rabba, c. 31.

AGGIUNTE E CORREZIONI

Pag. 3, nota 1. Per il nome di *Judeus* portato da cristiani v. ora anche l'articolo di F. Gabotto (pubblicato dopo la stampa di questa parte del mio lavoro), *Per una storia degli israeliti in Piemonte nel Medio Evo: israeliti in Torino fra il 1425 e il 1430*, in *Vessillo Israelitico*, LXV (1917), p. 434.

» 9, linea 8, in luogo di: 19 novembre, si legga: 9 novembre.

» 10, nota 1 e 3, » » parte III, » parte II.

» 29, linea 10, » » qualche decennio più tardi » verso la metà del secolo XVI.

» 50, nota 1 e 2. A proposito della *Techinna* di Shemaria b. Abraham Jechiel, ricordo con gratitudine il Dott. A. Freimann, per la cui cortesia potei avere il manoscritto a mia disposizione.

» 63, nota 2, linea 2, in luogo di: II, IV, 129, si legga: II, II, 129.

» 78, linea 12 e 38, » » Michele, » Nicolò.

» 104, nota 1, linea 2, » » impediscono, » impediece.

» 120-121, nota. Dopo la stampa di questa parte del mio lavoro sono stati pubblicati ancora capitoli feneratizii di ebrei da A. Menchetti in *Atti e mem. della R. Dep. di St. patria per le Marche*, 3ª serie, vol. I (1916), p. 205-208; inoltre L. B[elleli] ha ripubblicato in *Vessillo Israelitico*. LXV (1917), p. 7-11, 61-63, il documento già edito dal Radin e da me indicato a pag. 121, linea 13-14 della nota.

» 144, linea terzultima, in luogo di: p. n. 0, si legga: p. 146, nota 1.

» 146, nota 3, » » 8b, » 7b.

» 149, linea 16, » » nipoti, » cugini.

» 244, » penultima, » » di Giannozzo, » da Giannozzo.

» 253, » 27, » » *Ma'jam*, » *Ma'jan*.

» 256, nota 3, si aggiunga: V. *Appendice*, n.° LXXIII.

» 265, » 5, » Angelo da Volterra, a Pesaro nel 1570 (*Appendice*, docum. XXXVII).

» 266, » 2, in luogo di: 11, 44, si legga: 44, 11.

» 274, » 3 e 4, si aggiunga: V. anche A. Dini-Traversari, *Ambrogio Traversari e i suoi tempi*, Firenze 1912, p. 85-86, 1432.

» 342, » 2, in luogo di: 343, si legga: 348.

» 381, linee 16 e 24-25, e p. 382, l. 8, » » Michele, » Nicolò.

INDICE ALFABETICO

Il carattere tondo è usato per i nomi di persone, quello **spazieggiato** per i nomi geografici, e quello *corsivo* per le cose notabili.

La rarità di veri e propri nomi di famiglia presso gli ebrei ha consigliato di seguire in quest'indice, come si pratica di solito per i nomi degli ebrei, l'ordine alfabetico dei nomi personali anzichè quello dei nomi di famiglia, aggiungendo però sotto i nomi di famiglia i relativi rinvii quando ciò è sembrato opportuno per facilitare le ricerche.

È registrato nell'indice il nome ebraico o quello italiano a seconda che l'uno o l'altro si trovi nelle fonti; ove in esse si trovino entrambi, sono entrambi registrati, con rinvio dal nome ebraico al nome italiano. Per le corrispondenze tra i nomi ebraici e i nomi italiani si veda il capitolo VI della parte II.

Abba Mari 353.
Abba Mari Chalphan 270, 272, 329.
Abigdor da Fano 229, 269.
Abigdor b. Joab 253.
Abraham 32.
Abraham 181.
Abraham (Habram) 200, 202.
Abraham 345.
Abraham de Balmes 317.
Abraham Bibago 250.
Abraham b. Binjamin da Montalcino, v. Abramo di Guglielmo da M.
Abraham b. Chijja 321.
Abraham ibn Chisdai ha-Levi 340.
Abraham Conat 317.
Abraham ibn 'Ezra 191, 276, 281, 321.
Abraham Farissol 225, 317, 325-326.
Abraham ben Izchak da Pisa, v. Abramo di Isach da P.
Abraham Jagel 312, 313, 314.
Abraham b. Jechiel da Camerino, v. Abramo di Vitale da C.
Abraham b. Jekutiel da Tivoli 270.
Abraham Joseph Shelomò Graziano 312.
Abraham da Montalcino 246.
Abraham da Pesaro 349.
Abraham da Sarteano 269.
Abraham b. 'Uzziel 'Azriel da Camerino 260.
Abramo 138.
Abramo 184.
Abramo Baroch 176, 178.
Abramo di Benedetto da Monte dell'Olmo 358.
Abramo di Bonaventura da Volterra 264, 268.
Abramo di Dattilo da S. Miniato 33-35, 38, 120-125, 127, 128, 132, 135, 153.
Abramo di Dattilo da S. Miniato 81, 149, 261.
Abramo da Fano 153.
Abramo di Guglielmo da Montalcino 221, 246-247, 249, 329.
Abramo di Isach da Fano 137, 144, 145, 149, 172, 200, 201, 208.
Abramo di Isach da Pisa 72, 86, 348-349, 350-351.
Abramo di Isach Romano 115.
Abramo di Jacob 90.
Abramo di Jacob da Siena 144, 145.
Abramo di Leone 194.
Abramo di Mandolino 90.
Abramo da Mantova 194.

Abramo di Manuele di Abramo da San Miniato 149.
Abramo di Moise da Prato 184, 317.
Abramo di Nocii (Norcia ?) 185, 218.
Abramo Portaleone 183.
Abramo di Salomone 90.
Abramo di Salomone da Terracina 34, 126.
Abramo Sansone teutonico 79.
Abramo di Vitale da Camerino 197, 260.
Abu Bekr ibn Tofeil 313, 322.
Accursio 13.
Adimari, v. Alemanno, Tegghiaio.
Adriano 2, 279.
Agnolo, v. anche Angelo.
Agnolo Manetti 276.
Agostino Nifo 292.
Aharon Chaj (Chajjim) da Volterra 265.
Aharon ben Gabriel 189.
Aharon ben Menachem da Volterra 265.
Aharon Ventura da Volterra 265.
Akiba 280.
Alemanno Adimari 28.
Alessandria d'Egitto 32, 266-267.
Alessandro III 210.
Alessandro VI 346.
Alessandro Janneo 232.
Alessandro de' Medici 87.
Aleuccio di Abramo da Camerino 261.
Aleuccio di Caio della Mirandola 237.
Aleuccio (Aliuccio) da Fano 242, 244.
Aleuccio di Salomone di Aleuccio 34, 184.
Alfonso IV 23, 24.
Alfonso V 250-251, 277.
Alghero 210.
Aliuccio, v. Aleuccio.
Allattamento 222.
Almagesto 249.
Amadio da Recanati 239.
Amana Joseph 40, 90.
Amanuensi 188-192, 273.
Amato Lusitano 318.
Ambasciatori ebrei 30-31.
Ambrogio 1.
Ambrogio di Mariotto 170-171.
Ambrogio Traversari 274, 275.
Amore 304-308, 310-312, 315.
'Anav, famiglia 247.
Ancona 27, 104, 185, 358, 359.
Andragazar 321.
Andrea della Cornia 300.
Angelo 138.
Angelo 184.
Angelo di Abramo 15.
Angelo di Abramo da Fano 81, 83, 149.
Angelo di Abramo da S. Miniato 144.
Angelo di Bonaventura da Volterra 264, 265.
Angelo di Daniele da Sarzana 199.
Angelo di Elia da Mestre 144, 146.
Angelo di Gaio 154.
Angelo di Laudadio de Blanis 185.
Angelo di Laudadio da Rieti (da Pisa) 96, 107.
Angelo da Nola 261.
Angelo Paggi 240.
Angelo Poliziano 281.
Angelo di Vitale da Camerino 145, 260-261.
Angelo da Volterra 105.
Anghiari 88, 108, 111, 360.
Angiolo, v. Angelo.
Anna da Pisa (da Volterra) 229, 269.
Antigone 232.
S. Antonino 40, 42.
Antonio di Benedetto 170-171.
Antonio di Domenico 170-171.
Antonio di Marco 163.
Antonio degli Orsi 13.
Antonio Pizzamanno 292.
Antonio Salvestri 168.
Apollonio di Tiana 307, 314.
Aragona 23, 24, 201.
Arezzo 15, 34, 35, 89, 95, 108, 111, 150, 154, 169, 184, 247, 333, 359.
Aristobolo I 232.
Aristotele 282, 286, 339, 352, 353.
Arti figurative 192.
'Asael Rephael da Rieti 349, 350.
Asmonei 232.
Astrologia 264, 281, 321.
Astronomia 272, 281, 321.
Astruc Zark 187.
Avempace 291.
Averroè 283-292, 295, 297-299, 352-353.
Avicebron, v. Shelomò ibn Gabirol.
Avicenna 183, 190, 278, 300.
Avignone 25, 324.
'Azaria de' Rossi 235, 356.
'Azriel 187, 213, 257, 258.
'Azriel Dajena 348.
'Azriel b. Jechiel Trabotto 357-358.
Bagni 228.
Baldo 8.
Baldassar Castiglione 305.
Banco del Borghese 132, 137, 138, 144, 145, 149, 156, 162, 209, 210.

Banco de' Nobili 150.
Banco de' Quattro Pavoni 137, 138, 144, 145, 149, 162, 170, 172, 209, 246.
Banco del Ponte alla Carraia 15, 16.
Banco de' Ricci 125, 127, 129, 130, 132, 209, 210.
Banco di S. Pier Maggiore 137, 138, 144, 200.
Banco di S. Romeo, v. *Banco de'Soldani*.
Banco di S. Trinita 125, 132.
Banco de' Soldani 24-25, 132, 153, 209.
Banco della Vacca 15, 17, 58, 66, 125, 132, 133, 137, 138, 144, 145, 149, 159, 168, 170, 209, 210, 260-262, 268, 332, 334.
Banco de' Vecchietti 144, 145, 149.
Bardi, v. Giuliano.
Bar-Koziba 280.
Bartolo 8.
Bartolomeo d'Andrea 169.
Bartolomeo de Casea 64-65, 90, 197, 199.
Bartolomeo Concini 96, 97, 102, 104.
Bartolomeo Valori 30-31.
Baruk b. Shelomò da Montalcino 246-247.
Baruk di Worms 223.
Bassano 289.
Bastiano 165.
Bella Rosa di Salamoncino da Casalmaggiore 214.
Bembo, v. Pietro.
Benedetto XIII 23-25.
Benedetto di Luca da Montepulciano 194.
Beni immobili 122, 134, 210-211, 265.
Benivieni, v. Domenico, Girolamo.
Bentivogli, v. Cornelio.
Benvenida Abravanel 88, 89, 108.
Bernardino da Feltre 52-53, 56-60, 62-63, 182, 262.
Bernardino da Siena 182.
Bernardo Buontalenti 113.
Bernardo di Giuliano 167.
Bernardo Lotti 172.
Bezalel da Sarteano 269.
Bibbia 4, 6, 189-192, 222, 223, 225, 231, 235-237, 274-277, 281, 282, 294, 307-310, 316, 320, 321, 323, 324, 328, 340, 341, 348, 353, 357, 358; v. anche *Commenti alla Bibbia*.
Bibbiena 108, 111, 204.
Binjamin Calmal 90.
Binjamin b. Ja'kob Camondo 352.
Binjamin b. Joab 248.
Binjamin b. Joab 'Anav 248.
Binjamin b. Joab da Montalcino, v. Guglielmo di Dattilo da M.
Binjamin b. Menachem da Corinaldo 29, 358.
Binjamin b. Shelomò da Camerino 261.
Biscanzio 274.
Blemmet (Blemet) 317.
Bocchi, v. Domenico.
Boemia 27, 28.
Bologna 1, 2, 25-26, 33-34, 72, 86, 154, 229, 230, 265, 270, 271, 337, 348, 357.
Bonagiunta d'Abramo da Poppi 241.
Bonaiuto 184.
Bonaiuto di Aleuccio da Camerino 261.
Bonaiuto de' Rossi 235; v. anche 'Azaria de' Rossi.
Bonaventura di Abramo da Montalcino 246-247.
Bonaventura di Bonaventura da Prato 126, 181, 184, 272.
Bonaventura di Genatano da Bologna 264, 266.
Bonaventura di Manuele da Volterra, 73, 172-173, 211, 228, 264-268, 329.
Bonaventura da Prato 200, 201, 202, 229.
Bonaventura di Salomone da Terracina 126, 239.
Bongedas 246.
Borgo S. Lorenzo 260, 261.
Borgo S. Sepolcro 129, 130, 261.
Borromeo, v. Carlo.
Bracciolini, v. Poggio.
Brindisi 251.
Brunetta ved. di Daniel da Montalcino 247.
Bruni, v. Leonardo.
Buonuomo 55.
Buontalenti, v. Bernardo.
Cairo 266.
Calabria 28.
Calmanno di Giuseppe 49, 90.
Cambio 146, 156.
Cambio Lapi 9, 196.
Camerino 230, 260.
Camerino, famiglia 72, 81, 82, 137, 210, 260-261.
Candia 282-283, 292-93.
Capi 213-214.
Capitoli, v. *Concessioni feneratizie*.
Carlo V 87.
Carlo VIII 66, 75, 258, 330.

Carlo Borromeo 100.
Carlo di Calabria 10.
Carlo Magno 5, 6.
Carlo Pitti 109, 110, 113.
Carnesecchi, v. Pietro.
Carpi 286.
Carreto, v. Ludovico.
Castelli, v. David.
Castiglion Fiorentino 108, 111.
Castiglione, v. Baldassar.
Castrocaro 108, 111.
Castruccio 10.
Cattani, v. Francesco.
Cecchi, v. Domenico.
Cesarini, v. Giuliano.
Chajjim' Meshullam 155.
Chajjim b. Moshè b. Aharon da Volterra 265.
Chamai 353, 356.
Chiesa di Orsanmichele 64-65.
Chiesa di S. Croce 42, 52, 56, 151, 208.
Chiesa di S. Francesco 63.
Chiesa di S. Lorenzo 1.
Chiesa di S. Maria in Campo 64.
Chiesa di S. Miniato 63.
Chiesa di S. Spirito 77, 109, 136, 141, 148, 151, 205, 208, 257.
Chiusi 335.
Cimiteri 2, 122, 219-220.
Cirignano, v. Giovanni.
Città di Castello 95.
Clemente 316, 317, 324.
Clemente VII 87, 346, 347.
Colle Val d'Elsa 108, 111, 153, 246, 247.
Colonia 7.
Commenti alla Bibbia 249-250, 253-255, 257-258, 276, 279, 281, 291, 299, 303, 305-309, 310, 322, 358; v. anche Abraham ibn 'Ezra, David Kimchi, 'Immanuel b. Shelomò, Levi b. Geresbom, Menachem da Recanati, Rashi, Sa'adia.
Commercio 1, 3, 6, 7, 9, 89-90, 96, 153, 171-180, 266, 268.
Compilazioni didattiche 337-340.
Concessioni feneratizie 13, 16, 14, 18, 19, 20-21, 32-35, 40-41, 45, 49, 56, 61, 77-78, 81-83, 84, 88, 108-112, 119-123, 133-135, 136-137, 141-144, 145-149, 150, 152, 246-247, 260-261, 264, 268, 271, 272, 332-333, 334-335, 359.
Concini, v. Bartolomeo.
Condanne 22-23, 40, 46, 48, 55, 64, 72, 87, 127-130, 139-140, 172, 197, 199-202, 205, 208, 212, 228, 229.
Condizione giuridica 195-212.
Congresso di Bologna 25-26, 34, 270, 358.
Congresso di Forlì 26, 30, 34.
Congresso di Firenze 28-30.
Congresso di Ravenna 28.
Congresso di Tivoli 28.
Consiglio da Camerino 261.
Consiglio di Dattilo da Montalcino 135, 246.
Consiglio di Dattilo da Tivoli 34, 270.
Consiglio di Elia 55.
Consiglio di Elia da Poggibonsi 237, 334.
Consiglio di Manuele d'Ancona 49.
Consola da Montalcino 246.
Controriforma 91-117.
Conversioni 40, 48, 66, 91, 126, 141, 179, 183, 191-194, 203, 208, 221, 244, 275, 316-317.
Coppoli, v. Fortunato.
Corano 278, 300.
Corinaldo, famiglia 358.
Cornelio Bentivogli 104.
Correggio, famiglia 79.
Cortona 34, 35, 79, 108, 111, 261.
Cosimo de' Medici 22.
Cosimo I 88-117, 173-180, 207-209.
Cosimo III 115-117.
Costantinopoli 301, 347.
Costanza 23, 274.
Costanzo 232.
Cremona 351.
Cristofano di Simone di Cristofano 167.
Cronaca di Giovanni Cambi 43-44.
Cultura (sua diffusione) 222-226.
Damasco 173.
Daniel 345-346.
Daniel di Angelo (Mordekai) da Camerino 260.
Daniel Baroch 178.
Daniel di Isach da Pisa 81, 83, 86, 87, 152, 347, 348.
Daniel b. Izchak da Pisa, v. Daniel di Isach da P.
Daniel b. Jechiel 247.
Dante 238.
Danza 192-193, 228, 326.
Datazione 226-227.
Datero 9.
Datillo 9-10, 172, 181, 183, 196, 205.
Dattilo 48, 61-62, 194.
Dattilo 55.
Dattilo 317.
Dattilo di Abramo da Montalcino 246.
Dattilo di Angelo 48.

Dattilo di Angelo da Camerino 261.
Dattilo di Consiglio da Tivoli 33, 72, 123, 125, 132, 270.
Dattilo di Dattolino da Correggio 79, 262.
Dattilo di Diodato 90, 138.
Dattilo di Elia da Vigevano 225, 261.
Dattilo di Gaio da Recanati 138.
Dattilo di Josafat da Forlì 138.
Dattilo di Matassia da Roma 33.
Dattilo di Moise da Fano 138.
Dattilo di Moise da Rieti 81, 82, 332, 349.
Dattilo di Salomone da Camerino 66, 72, 74, 75, 82, 145, 149, 212, 238, 260-261, 332, 334.
Dattilo di Zaccaria da Mantova 246.
Datturus, v. Datillo.
Davicciolus Mactasie 238.
David b. Binjamin da Montalcino, v. David di Guglielmo da M.
David di Bonaiuto da Camerino 261.
David Castelli 266.
David di Dattilo da Tivoli 73, 187, 222, 225, 258, 270-272, 329-331.
David di Guglielmo da Montalcino 145, 246-247, 249.
David di Jacob 204.
David b. Jehuda Messer Leon 187, 257-258, 270, 330-331.
David b. Joab 225.
David b. Joab da Tivoli, v. David di Dattilo da T.
David b. Joseph ibn Jachia 258.
David Kimchi 276, 303, 321.
David di Laudadio de Blanis 184.
David di Manuele da S. Miniato 144, 145, 149.
David Reubeni 70, 229, 338, 347, 353.
David di Salomone da Perugia 34, 35, 133, 140, 188.
Debora 223, 352.
Del Nero, v. Francesco.
Del Verde, v. Francesco.
Diamante di Anori 22, 183.
Diarii ebraici 73, 173, 211, 228, 265-268, 313.
Dispute religiose 208, 277, 279, 288, 317.
Dittarus, v. Datillo.
Domenico di Bartolo 169.
Domenico Benivieni 288.
Domenico di Berto 170-171.
Domenico Bocchi 52.
Domenico Cecchi 76, 77, 156.
Domenico di Currado 17.
Domenico di Giovanni 170-171.
Domenico Grimani 285, 286, 292-293, 298.
Domenico da Ponzo 62-63.
Donato di Giuliano 167.
Donato, v. Girolamo.
Divorzio 203, 214.
Duomo di Firenze 44-44, 56-57.
Educazione della gioventù 185-187, 218, 222.
Egitto 32, 325.
Elchanan b. Abraham da S. Miniato 223-224.
Eleonora de' Medici 88, 89.
Elia 25.
Elia b. Abba Mari Chalphan 272.
Elia di Abramo da Montalcino 246.
Elia Alamanno 24, 25.
Elia da Camerino 261.
Elia Chajjim da Genazzano 248, 249.
Elia di Dattaro (Dattilo) da Vigevano 146, 149, 172, 197.
Elia di Diodato da Ferrara 53.
Elia b. Izchak da Mestre 144.
Elia Levita 261, 349.
Elia di Manes 90, 184.
Elia del Medigo 184, 282-299, 309, 316, 317, 325.
Elia del Medigo il giovane 291.
Elia da Mestre 144.
Elia da Mestre 144.
Elia b. Moshè 276.
Elia di Salomone da Poggibonsi (da Fano) 79, 146, 186, 242, 244, 334.
Elia da San Severino 55.
Elia di Vitale da Castiglion Fiorentino 79.
Elia da Tivoli 270.
Eli'ezer 349.
Eli'ezer b. Menachem da Volterra, v. Lazzaro di Manuele da V.
Eli'ezer Moshè b. Joab da Lauria 250.
Eli'ezer Shabbathai b. Shelomò da Camerino 260-261.
Eli'ezer b. Shelomò ibn Zur 85, 86, 90, 357-358.
Emanuele di Angelo da Citerna 184.
Emanuele di Dattilo da Reggio 79.
Emanuele da Fano 239; cfr. anche Menachem 'Azaria da Fano.
Emanuele Filiberto di Savoia 176.
Emanuele di Salomone da Monte dell'Olmo 353.
Emanuele, v. anche Manuele.

Empoli 81, 108, 110, 111, 144, 225.
Ephraim b. Joab da Modena 190.
Ephraim b. Raphael Uri da Camerino 261.
Ephraim b. Shemuel 358.
Equicola, v. Mario.
Espulsioni di ebrei da Firenze 47, 53-54, 61, 66-67, 73-80, 85-86, 152.
Eugenio IV 61, 22, 28, 208.
Este 160.
Ezra 323.
Fabriano 261.
Faenza 1, 321.
Fano 34, 153, 230, 246, 276.
Fano, famiglia, 72, 150, 263.
Federico II 6.
Federico II d'Urbino 189.
Federigo da Montaguto 104.
Ferdinando I 179.
Ferrante Cannaruti 184.
Ferrara 33, 50, 62, 63, 87, 89, 92, 100, 154, 200, 225, 230, 258, 261, 286, 317, 318, 325, 354, 356-358.
Ferrer, v. Vincenzo.
Fiammetta da Pisa 349.
Ficino, v. Marsilio.
Fidanzamento 220-221.
Fiesole (S. Domenico) 324.
Filippo Maria Visconti 30-31.
Filippo da Sarzana 206.
Filippo Sassetti 178.
Filosofia 248, 253-257, 258, 262-263, 271, 274, 276, 278, 281, 282-323, 339-340, 344, 353-355, 359-360.
Fiore da Pistoia 54.
Fiorina di Abramo da Camerino 221, 260, 334.
Flavio Mitridate 279, 282, 299-300, 316, 318, 323.
Foiano 108, 111.
Forcalquier 161.
Forlì 26, 30, 34, 144, 153.
Fortuna 278.
Fortunato Coppoli 51.
Francesco di Accursio 13.
Francesco Bongianni Gianfigliazzi 178.
Francesco Cattani da Diacceto 305.
Francesco del Nero 152.
Francesco del Verde 165.
Francesco de' Medici 100, 103, 104, 105, 107, 110, 111, 112, 113, 117, 180.
Francesco di Michele 170-171.
Francesco Tranchedino 67, 76.
Francesco Vinta 95, 96, 102, 110.
Francesi, ebrei 90, 301.
Francia 13, 106, 161, 210, 289, 300, 301, 330.
Franco Sacchetti 9.
Fratta 290, 299.
Gabriel di Angelo da Camerino 260.
Gabriel b. Mordekai da Camerino, v. Gabriel di Angelo da C.
Gaeta 268.
Gaio di Aliuccio da Recanati 188.
Gaio di Salomone 90.
Galantina Morosina 264, 269.
Gazzali 339-340.
Gemma da Camerino 197, 260-261, 332, 334.
Genazzano 225.
Genova 63, 100, 175.
Gentile da Camerino 260.
Gentile di Salomone da Camerino 260-261.
Gentile b. Izchak da S. Miniato 189, 192, 217, 223, 225.
Gentilomo da Fano 153.
Germania 5, 25, 27, 210, 282, 301.
Gerona 28.
Gerusalemme 263, 267.
Ghedalia ibn Jachia 258, 350-351.
Gherardo da Sabbionetta 284.
Ghershom Meor ha-Gola 7.
Ghetto, v. *Segregazione*.
Ghiberti, v. Jacopo.
Giacob teutonico 90.
Giacomo della Marca 27.
Giaffa 267.
Gianfigliazzi, v. Francesco Bongianni.
Giannozzo Manetti 244, 245, 275-277, 278, 287.
Ginevra 166.
Gioiello di Lustro da Veroli 115.
Giordano da Rivalto 9.
Giorgio Piaccio 78.
Giotto 192.
Giovan Francesco Manetti 141, 275.
Giovan Francesco Pico della Mirandola 316, 318, 324.
Giovan Maria 192-193, 199, 228, 229.
Giovanni II 258.
Giovanni Agnolo 184, 277.
Giovanni Alberto Widmanstadt 317.
Giovanni d'Antoniaccio Canacci 163.
Giovanni Antonio da Fossa 201.
Giovanni d'Anton Maria 170-171.
Giovanni Cirignano 274.

Giovanni da Gandavo (Janduno) 283.
Giovanni Lanfredini 317.
Giovanni de' Medici (cardinale) 193; v. anche Leone X.
Giovanni de' Medici (delle Bande Nere) 183.
Giovanni Pico della Mirandola 186, 208, 278, 279, 281, 282-293, 297, 298, 299-301, 303, 304, 305, 316-323, 325.
Giovanni da Pistoia 115.
Giovanni Reuchlin 323.
Giovanni di Ruggeri 170-171.
Giovanni tedesco 162.
S. Girolamo 275, 320.
Girolamo Benivieni 290, 300, 305, 323-324.
Girolamo Donato 292.
Girolamo Savonarola 66, 67, 75, 76, 256, 316-317, 324.
Giudea 232.
Gindi, famiglia 3.
Giuliana 1, 2.
Giuliano 232.
Giuliano Cesarini 277.
Giuliano di Lorenzo de' Medici 182, 346.
Giuliano di Nannino de' Bardi 15, 17.
Giuliano di Piero de' Medici, 182.
Giulio II 346, 347.
Giulio III 92, 207, 243.
Giulio de' Medici 150, 194; v. anche Clemente VIII.
Giuoco 194, 228-229.
Giuramento 202.
Giurisdizione 96-97, 123, 135, 150, 196-199.
Giuseppe d'Anselmo da Rimini 173.
Giuseppe di Gaio da Recanati 138.
Giuseppe di Guglielmo 90.
Giuseppe di Guglielmo d'Arezzo (da Cetona) 34.
Giuseppe, v. anche Joseph.
Gonzaga 303.
Gonzaga, v. Luigi III.
Gozorra ved. di Giuseppe del Borgo S. Sepolcro 79.
Grammatica ebraica 258.
Granata 306.
Granducale, dignità, di Cosimo I 101, 105-106.
Grassino di Manno da Pavia 48-49, 172, 236.
Gregorio IX 5.
Grimani, v. Domenico.
Gubbio 188.
Guglielmo di Dattilo da Montalcino 34, 135, 153, 235, 245-249, 253, 259, 333.
Guglielmo di Dattilo da Montefalco 22.
Guglielmo di Elia da Meatre 144, 145, 229.
Guglielmo Mitridate 299, 318.
Guglielmo da Pesaro 193, 228, 243, 326.
Guglielmo Raimondo di Moncada 288, 317.
Guglielmo di Sicilia 288.
Hai 355.
Hillel II 232.
Honein b. Isbak 339.
Ibico 340.
'Immanuel Chaj ben 'Uzziel 'Azriel da Camerino, v. Manuele di Bonaiuto da C.
'Immanuel ben Shelomò da Roma 238, 281, 303, 342-344.
Imola 206.
Industrie 84, 194-195.
Inghilterra 13, 210.
Innocenzo III 210.
Inquisizione 92-93, 96-97, 101, 197.
Interprete ebreo 31-32.
Isach di Abramo 178.
Isach Avecito 22.
Isach di Giuseppe da Bologna 48, 200, 201.
Isach di Guglielmo da Montalcino 145, 246-247.
Isach di Manuele (Emanuele) da Fano 81, 145, 149, 225.
Isach di Manuele da Pisa (da Rimini) 74, 133, 153, 200, 201, 202, 229, 238, 244, 302.
Isach di Manuele da S. Miniato 79, 144, 145, 149, 162, 189, 211, 224, 225.
Isach di Moise di Moghern 90.
Isach Narbonense 321.
Isach di Raffaele di Vitale 54.
Isach di Salomone da Città di Castello 138.
Isach di Salomone da Terracina 34, 126.
Isach di Samuele da Bologna 34, 138.
Isach di Vitale da Pisa 62, 83, 126, 145, 149, 154, 162, 209, 270, 350.
Isacio 316.
Iscrizioni 65, 117.
Iscrnia 251.
Ishma'el da Rieti, v. Laudadio da R.
Israel 345.
Israel b. Izchak 140, 186.
Italia 1, 3, 6, 13, 24, 25, 38, 75, 88, 92,

94, 99, 153. 154, 182, 186, 193, 195, 212, 220, 234-238, 243, 245, 248, 251, 263, 283, 293, 295, 301, 302, 347.
Italia centrale 3, 25.
Italia meridionale 9, 211, 220, 230, 237, 238, 247, 268.
Italia settentrionale 3, 25, 239.
Izchak Abravanel 50, 89, 282, 303.
Izchak da Camerino 261.
Izchak da Correggio 79, 344.
Izchak b. 'Immanuel da S. Miniato, v. Isach di Manuele da S. M.
Izchak b. Ja'kob da Montalcino 246-247.
Izchak b. Jechiel da Pisa, v. Isach di Vitale da P.
Izchak b. Jochanan Alemanno 316; v. anche Isacio.
Izchak Leon ibn Zur 358.
Izchak b. Menachem da Fano, v. Isach di Manuele da F.
Izchak b. Menachem da Pisa (da Rimini), v. Isach di Manuele da P. (da R.).
Izchak Moshè Volterra 265.
Izchak b. 'Obadia 35, 188.
Izchak da Rieti 341, 349, 350.
Jachia ibn Maseweih 224.
Jacob 90.
Jacob di Abramo da Prato 126, 149.
Jacob Abravanel 89.
Jacob Abravanel 89, 178.
Jacob di Allemagna 56.
Jacob di Consiglio da Toscanella (da Padova) 33, 34, 35, 123, 125, 245.
Jacob di Emanuele da Prato 81.
Jacob di Giuseppe da Empoli 115.
Jacob di Guglielmo da Montalcino 246-247.
Jacob di Lorena 265.
Jacob di Manuele 48.
Jacob di Manuele (Emanuele) da Fano 81, 145, 149, 172, 184, 272.
Jacob di Rubino da Bologna 146.
Jacob di Salomone da Perugia 33, 34, 35, 123, 125, 132, 133, 140, 153, 188.
Jacob di Salomone da Terracina 34, 126.
Jacob Volaterranus 265.
Jacopo da Cagli 51.
Jacopo di Domenico 167.
Jacopo di Fa bene 170, 171.
Jacopo Ghiberti 181.
Jacopo di Michele da Milano 163.
Jacopo Squadrini 116.
Ja'kob Baruk 306.
Ja'kob Catalano 359.
Ja'kob Israel Finzi da Recanati 369.
Ja'kob Jehoshua' Baruk 247.
Ja'kob b. Jekutiel da Corinaldo 85, 86, 87, 357-358.
Ja'kob b. Jekutiel da Toscanella, v. Jacob di Consiglio da T.
Ja'kob Mantino 241, 287.
Ja'kob da Mestre 144.
Ja'kob da Modena 354-356.
Jandun 283.
Jechiel da Camerino, v. Vitale di Angelo da C. e Vitale di Bonaiuto da C.
Jechiel da Correggio, v. Vitale di Dattaro da C.
Jechiel b. Joab da Montalcino, v. Vitale di Dattilo da M.
Jechiel b. Mattathia da Pisa, v. Vitale di Matassia da P.
Jechiel b. Izchak da Pisa, v. Vitale di Isach da P.
Jechiel Nissim b. Shemuel da Pisa, v. Vitale di Simone da P.
Jechiel da Rieti 86.
Jechiel da Rieti 345, 349-350.
Jechiel Trabotto 332, 335, 354.
Jeda'ia ha-Penini 262, 353.
Jehonatan 232.
Jehoshua' b. Jekutiel 225.
Jehuda 232.
Jehuda Abravanel, v. Leone A.
Jehuda de Blanis 185, 236.
Jehuda da Camerino 261.
Jehuda al-Charizi 339.
Jehuda b. Jekutiel da Camerino 261.
Jehuda Messer Leon 262, 263, 271.
Jehuda Minz 292.
Jehuda b. Shabbathai Kohen da Camerino 261.
Jehuda b. Shelomò de' Finzi da Camerino 261.
Jehuda b. Shemuel Shalom 264.
Jekutiel b. Daniel da Camerino 261.
Jekutiel b. Elia da Poggibonsi, v. Consiglio di Elia da P.
Jekutiel b. 'Immanuel da Toscanella 34.
Jekutiel b. Joab da Tivoli, v. Consiglio di Dattilo da T.
Joab 317.
Joab 338.
Joab b. Abraham da Montalcino, v. Dattilo di Abramo da M.

Joab b. Moshè da Rieti, v. Dattilo di Moise da R.
Joab b. Shelomò da Camerino, v. Dattilo di Salomone da C.
Joab da S. Miniato 224.
Jocana 316.
Jochanan Alemanno 186, 225, 269, 282, 299, 301-316, 317, 320, 322, 324, 329, v. anche Jocana.
Jochanan b. Joseph Treves 353-354.
Jona Ostiglia 192.
Jonathan 232.
Joseph 332.
Joseph 346.
Joseph di Abramo 179.
Joseph b. Abraham da Tivoli 270.
Joseph ibn 'Aknin 340.
Joseph Albo 260.
Joseph Barsaba detto Giusto 232.
Joseph Baruk b. Binjamin da Genazzano 225.
Joseph Chiquitilla 317, 355.
Joseph Colon 34, 214, 248, 292.
Joseph ibn Jachia 90, 258.
Joseph ibn Jachia 258.
Joseph Kaspi 263.
Joseph ha-Kohen 349.
Joseph Lorki 183, 190.
Joseph Shelomò del Medigo 278, 283, 287.
Joseph b. Shelomò Jedidia da Camerino 261.
Joseph ibn Shem Tob 303.
Joseph Zark 34, 72, 186, 187, 245, 302.
Joseph Zarphathi 182, 184, 341, 342, 343, 345, 346-348, 350.
Josippon 276, 318, 321.
Judei (de Judeis), famiglia 3.
Julo 232, 233.
Kabbala 224, 248, 249, 263, 271, 273, 278, 281, 294, 296, 297-298, 299, 309, 315, 316, 318, 319-320, 322-323, 352, 353, 355-356.
Kalonymos b. David 285.
Kalonymos b. Kalonymos 286.
Lanfredini, v. Giovanni.
Latino di Giovanni Pilli 209.
Laudadio di Angelo de Blanis 185.
Laudadio de Blanis 185, 286.
Laudadio di Moise da Rieti 81, 83, 86, 236, 341, 349, 350.
Lazzarino 53.
Lazzaro di Abramo da Camerino 145, 149, 194, 260.
Lazzaro di Guglielmo da Faenza (da Pavia) 182, 184, 272.
Lazzaro da Pavia, v. Lazzaro di Guglielmo da Faenza.
Lazzaro di Manuele da Volterra, 146, 194, 229, 236, 246, 264, 266, 268-270, 271.
Lelio Torelli 96, 97, 171.
Leo de Bagnols, v. Levi b. Gereshom.
Leo Hebraeus 318; v. anche Leone Abravanel e Levi b. Gereshom.
Leonardo Bruni 274.
Leone I 4.
Leone X 22, 193, 324, 346, 347.
Leone di Abramo 22, 184.
Leone di Abramo da Pisa 108.
Leone Abravanel (Leone ebreo) 238, 287, 305, 318.
Leone Abravanel (di Salonicco) 318.
Leone di Jacob Passigli 179.
Leone di Jacob da Pesaro 115.
Leone Muscrello di Sicilia 229.
Lessici 276, 323-324.
Lettere in lingua ebraica 28-29, 50-51, 72, 74, 82, 84-85, 151, 186, 187, 204, 217, 225-226, 229, 230, 238, 247, 248, 249, 258, 260-261, 263, 268, 271, 327-338, 341, 354, 359.
Levante 89, 104, 173-179, 180, 268.
Levantini, ebrei 89-90, 105, 173-179, 215, 217.
Levi 346.
Levi b. Gereshom 253, 279, 318, 321, 339.
Libri di contabilità in ebraico 70-71, 122, 133, 138, 141, 155, 156-159, 160-171, 226, 275, 328, 330.
Libri di preghiere 34, 35, 188, 189, 192, 217, 223.
Lingua ebraica (suo uso) 226.
Lione 90.
Lione 324.
Lippo Conti 12.
Livorno 90, 178.
Lodovico il Moro 76, 182.
Lombardia 28.
Lorenzo de' Medici (il Magnifico) 52, 55-58, 60-62, 182, 193, 206, 207, 228, 272, 301, 302, 315, 317, 325-326.
Lorenzo de' Medici (duca d'Urbino) 151, 194.
Luca di Simone 170-171.
Lucca 67, 73, 154, 187, 271, 324, 329, 330.
Lucchesi 75.
Lucera de' Saraceni 261.

Lucignano 126.
Ludovico Carreto 183; v. anche Todros ha-Kohen.
Luigi III Gonzaga 303.
Luigi Martelli 105.
Lullo, v. Raimondo.
Lustro di Mattasia da Mantova 79.
Macellerie 209, 218-219.
Macerata 230, 358, 359.
Maestri 36, 185-187, 218, 222, 274-276.
Magia 314, 322.
Magliano 104.
Maimonide 24, 190, 239, 253-255, 257, 271, 276, 279, 280, 295, 297, 321, 323, 353.
Malatesta, v. Sigismondo.
Manetti, v. Agnolo, Giannozzo, Giovan Francesco.
Manoello Giudeo 238; v. anche 'Immanuel b. Shelomò da Roma.
Manoscritti ebraici 22, 29, 34, 35, 42-44, 50-51, 60-61, 73, 74, 79, 80, 82, 84-85, 93-94, 139-140, 186, 187-192, 217, 223-226, 260-261, 265, e tutta la parte III, passim; v. anche *Libri di contabilità in ebraico* e *Libri di preghiere*.
Mantova 23, 100, 186, 187, 193, 214, 248, 262, 303, 351.
Manuele 138.
Manuele, v. anche Emanuele, Manuello.
Manuele di Abramo da S. Miniato 34, 127, 138, 222, 224, 238, 245, 276.
Manuele di Bonaiuto da Camerino 57, 58, 60, 74, 79, 82, 137, 144, 145, 160, 168, 197, 205, 211, 223, 224, 228, 235, 260-263, 264, 332, 334.
Manuele di Bonaventura da Terracina 126, 190, 192.
Manuele di Bonaventura da Volterra 137, 141, 264.
Manuele di Dattilo da Terracina 126.
Manuele di Eliuccio d'Ancona 49.
Manuele di Jacob da Bologna 53.
Manuele d'Isach da Fano 137, 144, 145, 149, 172, 200, 201.
Manuele di Leone 10.
Manuele di Moise (Musetto) alias Romano (Romanello) 53, 145.
Manuele da Rimini 153.
Manuello 245, 275-276.
Maometto 300.
Marchigiana da Montalcino 246-247.
Marco di Antonio 170-171.
Marco di Matteo Strozzi 67.
Marco del Monte S. Maria in Gallo 69, 71.
Margherita de' Medici 289.
Maria di Salomone di Manuele 203.
Maria Salviati 91.
Mariano di Bernardo 166-167.
Mario Equicola 305, 316.
Marrani 64, 95, 173.
Marsiglia 161.
Marsilio Ficino 277-281, 282, 283, 288, 300, 301, 304, 305, 319, 325.
Martelli, v. Luigi.
Martino V 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30.
Martino Uranio 279, 281.
Martinus Judei 3.
Martinus Judeus 3.
Muso di Manuello alias Bondi da Montalcino 240, 247.
Massimiliano 106.
Matassia 138.
Matassia di Sabbato da Roma 15, 32, 33, 240.
Matassia di Vitale detto Alpino 90.
Matematica 249, 271.
Matrimonio 203, 213, 214, 221, 222.
Mattasia, v. Matassia.
Mattathia 232.
Mattathia 343.
Mattathia b. Shabbathai da Roma, v. Matassia di Sabbato da R.
Medici ebrei, 9, 21-22, 126, 180-185, 264, 268, 270, 279, 281, 283, 317, 321, 325, 346-348.
Medici, famiglia 13, 66, 80, 88, 150.
Medici, v. Alessandro, Cosimo I, Cosimo III, Eleonora, Ferdinando I, Francesco, Giovanni, Giuliano, Giulio, Lorenzo, Margherita, Piero, Vitale.
Medicina 257, 272-273, 281, 288, 284; v. anche *Medici ebrei*.
Meir b. Ephraim 351.
Meir Katzenellenbogen 351.
Meir Loanz 247.
Meir da Sessa 44, 259.
Meir da Sezze 259.
Mele 138.
Mele (Melli, Ser) 358.
Menachem b. Aharon da Volterra 265.
Menachem 'Azaria da Fano 289.
Menachem b. Ja'kob da Terracina 126.
Menachem b. Meshullam da Terracina, v. Manuele di Bonaventura da T.
Menachem b. Nathan da Rimini 153.

Menachem da Recanati 291, 298, 322, 355.
Menachem b. Rephael dall' Atripalda 352.
Menachem Tamar 317.
Menachem da Terracina 191.
Menachem da Volterra 265.
Menachem b. Zekaria da Volterra 265.
Meshullam b. Menachem da Volterra, v. Bonaventura di Manuele da V.
Meshullam Rephael b. Menachem da Terracina 126.
Meshullam da Volterra 265.
Meshullam da Volterra 265.
Meshullam da Volterra 265-266.
Mestieri 194-195.
Mestre, famiglia 144.
Mesue, v. Jachia ibn Maseweih.
Metrica 342-343.
Michele di Donato 115.
Michele di Scipione 78.
Midrash 279, 321.
Mikael b. Mordekai 214.
Milano 1, 30, 31, 99, 206.
Miniatura 191, 192.
Mirandola 286.
Mishna 245, 263, 353.
Mitridate, v. Flavio, Guglielmo, Raimondo.
Mocenigo, v. Tomaso.
Modena 246.
Modigliana 108.
Moise 182, 184.
Moise 206.
Moise di Bonaventura di Moise di Joseph 185.
Moise di Dattilo dall'Aquila 250.
Moise di Joseph 90, 184, 186.
Moise di Landadio da Rieti 96, 349.
Moise da Rieti 83.
Moise di Salomone da Pistoia 54.
Moise di Simone di Moise 179.
Moise di Simone da Pontremoli 79-80.
Mencada, v. Guglielmo Raimondo.
Montagato, v. Federigo.
Montalcino 153, 246, 247.
Montalcino, famiglia 72, 135, 246-247.
Monte dell' Olmo 368.
Monte di Pietà 51-52, 56, 59, 63, 66-67, 73, 74, 80, 88, 149-150, 151, 160, 262.
Montepulciano 108, 111, 194, 276.
Monterchi 108, 111.
Monte S. Savino 108, 111, 126, 154.
Movalità 229-230.
Mordekai b. Binjamin da Camerino 261.
Mordekai b. Jechiel da Camerino, v. Angelo di Vitale da C.
Mordekai b. Jehuda de Blanis 185.
Mordekai da S. Miniato 224, 239.
Mordekai b. Shelomò da Camerino 260.
Mosè 324.
Moshè b. Abraham Kohen 357-358.
Moshè b. Ishma'el da Rieti, v. Moise di Landadio da R.
Moshè ben Izchak da Rieti 277, 336, 338, 343, 349.
Moshè ben Izchak da Rieti 341.
Moshè b. Joab 42-44, 215, 221, 222, 249-257, 259, 272.
Moshè b. Joab 79, 84, 85, 185, 229, 231, 335, 340-346, 348, 349, 350, 354.
Moshè b. Joab 250.
Moshè Marin de Villareal 173, 266.
Moshè b. Mordekai da Camerino 261.
Moshè da Rieti 86, 337.
Moshè da Rieti 349.
Moshè b. Shelomò da Salon 352.
Moshè משׁי (מישׁי, da Jesi?) 225.
Musica 192-193, 228, 303.
R. Nachman 9.
Nachmanide 267, 279, 318, 321.
Napoli 63, 88, 89, 179, 215, 247, 250-252, 266, 272, 276, 338.
Nathan b. Menahem Eger 351.
Natrona 232.
Niccoletto Vernia 292.
Niccoli, v. Niccolò.
Niccolò III 207.
Niccolò V 208.
Niccolò Niccoli 274.
Niccolò Porcinari 127-130.
Niccolò Rittafede 37.
Niccolò Scarampo 206.
Nifo, v. Agostino.
Nomi propri 231-244.
Norcia 230.
Novara 261.
Numero degli ebrei a Firenze 212.
'Obadia 345.
'Obadia da Bertinoro 195, 245, 263, 267, 268, 331.
'Obadia Finzi 345.
'Obadia Sforno 240.
'Obadia, v. anche Servadio.
Oderigo di Credi 15, 16.
Opera di S. Spirito, v. *Chiesa di S. Spirito*.

Ordinamento della comunità 212-220.
Orsi, v. Antonio.
Orvieto 27, 30.
Oste ebreo 47, 61-62, 194.
Paczus Isacchi 9.
Padova 33, 34, 154, 155, 160, 211, 268, 282-290, 351, 352.
Paggi, v. Angelo.
Pagnini, v. Sante.
Palermo 195.
Palestina 38, 266.
Paltoi 355-356.
Panciatichi 125.
Paolo II 211.
Paolo III 207.
Paolo IV 94, 96-99, 101, 104, 107, 116, 208, 210.
Paolo Israelita 286.
Paolo di Zanobi 167.
Parigi 301.
Patricio 232, 233.
Pausula 358.
Pavia 286.
Pedro de Luna 24, v. anche Benedetto XIII.
Pedro di Toledo 88, 89.
Pegni 16, 122, 131, 134, 136, 138, 140, 141, 144, 146-147, 157-159, 164-171, 304.
Pellegrino da Lucca 206.
Peraga 3.
Perla 203.
Perugia 28, 154, 156, 185, 210, 230, 247, 290, 291, 299.
Perugia, famiglia 72, 73, 138.
Pesaro 96, 332.
Pescia 15, 33, 108, 110, 111, 126, 153.
Peste 41-42.
Pico della Mirandola, v. Giovan Francesco, Giovanni.
Piero di Francesco Piccioli 15, 17.
Piero di Lorenzo de' Medici 62, 63, 66, 78, 81, 150.
Pietro Bembo 305.
Pietro Carnesecchi 101.
Pieve S. Stefano 108, 111.
Pinechas ben Jehuda Israel da Camerino 261.
Pio II 206.
Pio IV 98.
Pio V 98-106, 208, 210.
Pio VI 26, 30.
Piove di Sacco 160.
Pisa 1, 3, 75, 88, 90, 93, 107, 108, 111, 126, 153, 154, 179, 194, 230, 244, 258, 260, 271, 302, 329, 331, 352, 356.
Pisa, famiglia 72, 110, 150, 153-155, 159, 209, 223, 226, 228, 302-304.
Pitti, v. Carlo.
Pizzamanno, v. Antonio.
Platone 278, 282, 287.
Poesia 248, 258, 259, 263, 264, 269-272, 340-350, 359-360.
Poggibonsi 186, 244, 334.
Poggibonsi, famiglia 334-335.
Poggio Bracciolini 274-275.
Polacchi, ebrei 46, 90, 229, 273.
Polemica e apologetica cristiana 274, 275, 277, 278, 282, 317, 319, 322-323; v. anche *Dispute religiose*.
Poliziano, v. Angelo.
Pomarance 111, 359.
Ponente 174, 175, 176.
Pontedera 108, 111.
Poppi 108, 111, 204.
Porcinari, v. Niccolò.
Portinari, v. Folco.
Portogallo 258, 303.
Portoghesi, ebrei 40, 90, 173, 258.
Prato 20, 34, 108, 110, 111, 126, 143, 153, 154, 184, 246, 247, 249, 268, 341, 342.
Prato, famiglia 150, 243.
Prediche, v. *Sermoni*.
Preghiere 44, 50, 60-61, 273, 328; v. anche *Libri di preghiere*.
Prestito 3-8, 10-20, 32-37, 40-41, 45, 49, 51, 56, 61, 66-67, 68-73, 73-78, 80-86, 88-89, 95, 99, 104, 107-112, 119-171, 356-357.
Prestiti allo Stato 66, 75-76, 83-84, 156.
Prophiat Duran Ephodi 302, 303.
Prospero 65.
Provenza 61.
Querceto 301.
Rabbini 8, 42, 43, 85, 86, 214-215, 221, 245 258, 292, 350-360.
Raffaele, v. Sabato di Bonaventura da Terracina.
Raffaele di Bonaventura da Volterra 264.
Raffaele da Camerino 261.
Raffaele di Vitale 54.
Raffaello di Cipriano 115.
Raffaello d'Elia 108.
Raimondo Lullo 319.
Raimondo Mitridate 299.
Rashi 189, 191, 276, 279, 281, 321, 358.
Ravenna 28.
Recanati 359.

Regina di 'Immanuel da Montalcino 247.
Regina di Jacob da Posen 46, 90.
Rephael 267.
Rephael da Camerino 261.
Rephael b. Ephraim da Modena 183, 190.
Rephael b. Izchak da Faenza 263-264.
Rephael b. Ja'kob da Montalcino 246-247.
Rephael b. Levi Zarphathi 34.
Rephael b. Menachem da Volterra 265.
Rephael da Mestre 144.
Rephael Shelomò Kohen da Prato 352, 354.
Reuchlin, v. Giovanni.
Ricca di Vitale da Pisa 223, 241.
Ricci 125.
Ricci, famiglia 72, 81, 82, 86, 107, 150, 151, 153, 247, 332, 334, 349.
Riguardato d'Abramo Vitale 240, 273; v. anche Shemaria b. Abrahom Jechiel.
Rimini 153, 244, 277.
Rittafede, v. Niccolò.
Rodi 267, 268.
Roma 1, 24, 25, 63, 86, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 116, 193, 194, 206, 211, 230, 237, 243, 261, 265, 277, 289, 290, 299, 300, 324, 346, 347, 348, 359.
Romagna 28.
Rosa b. Ja'kob da Montalcino 246-247.
Rosa di Sabato da Terracina 126, 221.
Rubino da Campobasso 240.
Sa'adia 263, 279, 280.
Sabato 138.
Sabato di Amaddio da Correggio 179.
Sabato di Bonaventura da Terracina 126, 203, 221.
Sabato da Pistoia 46, 47, 200, 201.
Sabato di Salomone da Monte dell'Olmo 359.
Sabbato, v. Sabato.
Sabbionetta 353.
Sacchetti, v. Franco.
Salomone 204.
Salomone (re) 307, 308, 313.
Salomone di Abramo da Arezzo 179.
Salomone di Abramo da Camerino 260.
Salomone di Abramo da Montalcino 73, 82, 83, 150, 187, 246-247, 249, 260, 329, 332-333.
Salomone di Aleucoio 34.
Salomone Ashkenazi 105.
Salomone Aviçori (Aviziti) 22, 183.
Salomone di Bonaventura da Terracina 125-130, 155, 197, 199, 201.
Salomone da Cosenza 53.
Salomone di Elia da Poggibonsi 84, 85, 221, 225, 333-340, 341, 344.
Salomone di Elinccio da Castiglione Aretino 48.
Salomone di Gaio 53, 90, 138, 145.
Salomone Isaacide, v. Rashi.
Salomone d'Isach da Pisa 86.
Salomone di Leone 87, 90.
Salomone ha-Levi 24.
Salomone di Manuele 203.
Salomone di Manuele da S. Miniato 126, 144, 222.
Salomone di Moise 115.
Salomone da Pistoia 54.
Salomone da Prato, v. Salomone di Bonaventura da Terracina.
Salomone di Sabato da Terracina 126.
Salomone di Simeone da Monte dell'Olmo 240, 358-360.
Salomone di Vitale da Camerino 260.
Salonicco 257, 318.
Salvestro di Matteo 170-171.
Salvetti, v. Tomaso.
Salviati, v. Maria.
Samuele Abravalla 23-24.
Samuele Abravanel 88.
Samuele di Emanuele da S. Angelo 108-109, 240.
Samuele di Salomone da Monte dell'Olmo 359.
S. Angelo, famiglia 108.
S. Gemignano 9, 10, 154.
S. Giovanni 79, 108, 110, 111, 204, 224, 261.
S. Miniato 15, 32, 33, 153.
S. Miniato, famiglia 72, 93, 144, 150, 224, 230.
Sante Pagnini 324.
Santi di Bastiano Lulli 173.
Sara da Montalcino 246.
Sardegna 210.
Sassetti, v. Filippo.
Savoia 25.
Savonarola, v. Girolamo.
Scarampo, v. Niccolò.
Scuole 185-186, 218, 222.
Segno 37-41, 46-47, 55, 76, 94-97, 98, 99, 100, 102-103, 114-116, 123, 131, 134, 141, 142, 148, 181-182, 207.
Segregazione degli ebrei 110-117, 213.

Senigallia 265.
Sermoni 42, 43, 208, 217, 221, 222, 249-253, 256 257, 258, 272.
Servadio 173-179.
Servadio Sforno 240.
Servodeo 9.
Sessa Aurunca 259.
Sessa Cilento 259.
Sezze 259.
Settignano 301.
Shabbathai b. Mordekai da Sulmona 263.
Shaul Kohen 282, 283, 284, 288, 293.
Shealtiel b. Joseph Zark 187.
Shelomò b. Abraham da Camerino, v. Salomone di Abramo da C.
Shelomò b. Abraham da Montalcino, v. Salomone di Abramo da M.
Shelomò b. Abraham da S. Miniato 223, 224.
Shelomò da Camerino 261.
Shelomò da Camerino 261.
Shelomò b. Elia da Poggibonsi, v. Salomone di Elia da P.
Shelomò ibn Gabirol 278, 281, 321.
Shelomò Izchaki, v. Rashi.
Shelomò b. Jechiel da Camerino, v. Salomone di Vitale da C.
Shelomò b. Joab da Montalcino 246.
Shelomò Kohen 360.
Shelomò da Perugia 34.
Shelomò b. Shemuel da Monte dell'Olmo, v. Salomone di Simeone da M. d. O.
Shelomò b. 'Uzziel da Camerino 260.
Shelomò ibn Zur 358.
Shemaria b. Abraham Jechiel 50-51, 183, 188, 240, 273.
Shemaria di Creta 306.
Shemuel 'Abbas 264.
Shemuel b. Jechiel da Pisa, v. Simone di Vitale di Isach da P.
Shemuel b. Jechiel Nissim da Pisa, v. Simone di Vitale di Simone da P.
Shemuel b. Jehuda da Camerino 261.
Shemuel b. Jehuda da Marsiglia 287.
Shemuel b. Jekutiel da Gubbio 188.
Shemuel da Poggibonsi 225.
Shemuel ibn Tibbon 285.
Shemuel Zarphathi 182, 183, 184, 241, 346.
Shimshon Zarphathi b. Eli'ezer Chalphun 190.
Sicilia 61, 195, 211, 212, 318.
Siena 10, 34, 86, 101, 104, 107, 111, 153, 154, 240, 246, 268, 354.
Sigismondo Malatesta 277.
Simone di Abramo 186.
Simone da Camerino 261.
Simone di Isach 186.
Simone di Laudadio da Rieti 96.
Simone di Manuele da Bologna 48.
Simone di Vitale di Isach da Pisa 83, 145, 149, 154, 186, 190, 240, 241, 270, 252.
Simone di Vitale di Simone da Pisa 243.
Simonetta Vespucci 182.
Sinagoghe 36, 42, 44, 90, 122, 175, 209, 215-218.
Sisto IV 206, 319.
Società bancarie 124, 148, 152-155.
Società dei Magi 15, 135, 205.
Sodomia 229.
Sozomeno da Pistoia 277.
Spagna 23, 25, 63, 86, 106, 187, 303, 321, 330.
Spagnuoli, ebrei 23-25, 28, 63-65, 86, 87, 90, 173, 208, 350, 352.
Sperandino 115.
Spini 125.
Spoleto 210.
Squadrini, v. Jacopo.
Stagio di Michele 169.
Stefano di Jacob 179.
Stella di Leuccio da Vetralla 138.
Stella da Montalcino 246.
Stella da S. Miniato 222.
Strozzi 209; v. anche Marco di Matteo.
Studi ebraici degli eruditi cristiani 273-282, 284-292, 299-301, 304, 316-324.
Talmud 7, 92-94, 96, 98, 99, 185, 187, 207, 224, 225, 245-249, 257, 279, 280, 281, 294, 307, 316, 318, 321, 350-351, 356-360.
Tamari-Venturosso, causa 357, 359.
Taranto 210.
Targum 191, 279, 281, 320, 321.
Tarragona 27 28.
Tasse 10, 14, 16, 19, 25, 26, 28, 46, 52, 56, 76, 77, 114-115, 121, 131-133, 134, 135, 136-137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 156, 175, 196, 204-207.
Tauses 90.
Tedeschi, ebrei 90, 229, 297, 301.
Teggbiaio degli Adimari 12-13.
Teramo 261.
Terracina, famiglia 72, 73, 125-130, 210, 225.
Teseo Ambrogio 346.
Tivoli 28.

Tivoli, famiglia 34, 72, 270.
Todros ha-Kohen 183-184; v. anche Ludovico Carreto.
Tomaso Mocenigo 31.
Tomaso Salvetti 128.
Torelli, v. Lelio.
Tortura 64, 202.
Torino 317.
Toscana 25, 89, 154, 178, 179, 193, 246, 250, 302, 359.
Toscanella, famiglia 34.
Tranchedino, v. Francesco.
Trani 211.
Traversari, v. Ambrogio.
Tribunali ebraici 203, 213-214, 247, 357, 359.
Tumulti antiebraici 42-45, 49-51, 58-61, 62, 84-85, 148, 204.
Tunisi 32.
Turchia 174, 346, 347.
Urbano III 4.
Urbino 92, 95, 96, 104, 177, 210, 261.
Usciti 27.
'Uzziel 'Azriel da Camerino 260.
'Uzziel da Camerino 260.
'Uzziel Chazaketto 359.
'Uzziel Mikael Jagel b. Jehuda da Camerino 261.
Valenza 24, 38.
Valona 257.
Valori, v. Bartolomeo.
Venezia 31, 92, 154, 170, 193, 265, 267, 271, 272, 283, 285, 287.
Ventura di Abramo da Perugia 146, 149, 192.
Ventura di Elia da Poggibonsi 334.
Ventura di Giovanni 166.
Ventura di Sabbato 33, 153.
Venturino 197.
Verona 211.
Vernia, v. Niccoletto.
Verrocchio 193.
Vesoul 161.
Vespasiano da Bisticci 277.
Vespucci, v. Simonetta.
Vicovaro 347.
Vigesima 206 207.
Vignone 228, 328, 333.
Villeggiatura 228.
Vincenzo Ferrer 25.
Vinta, v. Francesco.
Virtudiosa da S. Miniato 223-225.
Visconti 42-44; v. anche Filippo Maria.
Vita 155; v. anche Chajjim Meshullam.
Vitale di Angelo da Camerino 260.
Vitale di Bonaiuto da Camerino 260.
Vitale di Dattaro (Dattilo) da Correggio 79.
Vitale di Dattilo da Montalcino 34, 73, 135, 139-140, 141, 155, 186, 199, 201, 246.
Vitale di Guglielmo da Macerata 138.
Vitale di Isach da Pisa (da Rimini) 34, 50, 56, 57, 79, 93, 125, 132, 133, 137, 144, 145, 149, 154, 160, 162, 186, 189, 197, 209, 223, 237, 262, 269-270, 271, 272, 302, 303, 305, 306, 329, 331, 350.
Vitale di Isach da Pisa 81.
Vitale di Simone da Pisa 8, 29, 70, 92, 223, 240, 344, 350, 351-357.
Vitale di Matassia da Pisa 72, 238, 302.
Vitale Medici 208.
Vitale da Rieti 86.
Vitalis Dactylomelos 317.
Viterbo 248.
Volterra 105, 108, 111, 204, 264, 265, 268.
Volterra, famiglia 72, 73, 137, 173, 211, 228, 264-265.
Widmanstadt, v. Giovanni Alberto.
Yaach 9.
Yeacus condam Sinelli 9.
Zaccaria di Dattilo da S. Miniato 149.
Zaccaria di Salomone 155.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI IN FIRENZE

OPERE PUBBLICATE

Sezione di FILOSOFIA E FILOLOGIA

VOLUME I. — *Lire 10*

1. *a*) **Illustrazione di due iscrizioni arabiche** delle quali possiede i gessi l'Istituto di Studi superiori in Firenze, per MICHELE AMARI.
b) **L'Inno dell'Atarvaveda alla Terra** [XII, 1], per FRANCESCO LORENZO PULLÈ.
c) **L'Evoluzione del Rinascimento.** Studio del prof. ADOLFO BARTOLI.
d) **Corso di Letteratura greca** dettato da GHERARDO UGOLINI nel R. Istituto di Perfezionamento in Firenze, l'anno 1867-68.
e) **Il Tumulto dei Ciompi.** Studio storico di CARLO FOSSATI (con l'aiuto di nuovi documenti), presentato per tesi di laurea nel R. Istituto di Studi superiori in Firenze il 15 giugno 1873.
f) Elenco delle OPERE PUBBLICATE DAI PROFESSORI DELLA SEZIONE DI FILOSOFIA E FILOLOGIA DEL R. ISTITUTO SUPERIORE.
2. **Sull'autenticità della Epistola ovidiana di Saffo a Faone e sul valore di essa per le Questioni saffiche.** Studio critico del prof. DOMENICO COMPARETTI. — *Lire* 1,75.
3. **In Hegesippi orationem de Halonneso,** Codicum florentinorum lectionis discrepantiam *descripsit* HIERONYMUS VITELLI. — *Lire* 1.
4. **Enciclopedia Sinico-Giapponese** (Fascicolo primo). Notizie estratte dal *Wa-kan-san-sai tu-ye* intorno al Buddismo, per CARLO PUINI. — *Lire* 4.
5. **Sei Tavolette Cerate** scoperte in un'antica torre di casa Maiorfi in via Porta Rossa in Firenze, per LUIGI ADRIANO MILANI. — *Lire* 1.
6. **Miscellanea** *ind.* Cic. p. Sex. Rosc. 23, 64; p. Sest. 51, 110; Brut. 8, 31; de Legg. I, 2, 6. Horat. A. P. 29; Epigrammat. an. Demosth. de Cor. § 289, pag. 322 R.], del prof. GIROLAMO VITELLI. *Lire* 1.
7. **Le origini della Lingua poetica italiana.** Principii di Grammatica storica italiana ricavati dallo studio dei manoscritti con una introduzione sulla formazione degli antichi Canzonieri italiani del dott. G. N. CAIX. — *Lire* 10.
8. **Intorno ad alcuni luoghi della Ifigenia in Aulide di Euripide.** Osservazioni di GIROLAMO VITELLI, con una nuova collazione del Cod. Laur. pl. 32, 2 e sette tavole fotolitografiche. — *Lire* 5.
9. **Del Papiro specialmente considerato come materia che ha servito alla scrittura.** Memoria del prof. CESARE PAOLI. — *Lire* 3.
10. **Il Mito di Filottete nella Letteratura classica e nell'Arte figurata.** Studio monografico di LUIGI ADRIANO MILANI, con una cromolitografia e tre tavole fotolitografiche. — *Lire* 6.
11. **Della Interpretazione panteistica di Platone,** tesi di laurea di ALESSANDRO CHIAPPELLI. — *Lire* 8.
12. **L'invito di Eudossia a Genserico,** studio critico del prof. GIUSEPPE MOROSI. — *Lire* 3.
13. **Stato e Chiesa negli scritti politici** dalla fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bavaro [1122-1347], studio storico di FRANCESCO SCADUTO. — *Lire* 4,50.
14. **I più antichi frammenti del Costituto Fiorentino,** raccolti e pubblicati da GIUSEPPE ROMANI. — *Lire* 4,50.
15. **Le seconde nozze del coniuge superstite.** Studio storico di ALBERTO DEL VECCHIO. — *Lire* 12.
16. **Maestri e Scolari nell'India Brahmanica.** Saggio di GIROLAMO DONATI. — *Lire* 2,50.
17. **Le Opere latine di Giordano Bruno** esposte e confrontate con le italiane dal prof. F. Tocco. — *Lire* 10.
18. **La Filosofia dell'Incosciente, Metafisica e Morale.** Contributo alla storia del pessimismo, per ADOLFO FAGGI. — *Lire* 5.
19. **Notizie storico-biografiche intorno al conte Baldassarre Castiglione** con documenti inediti, studio del dott. CAMILLO MARTINATI. — *Lire* 2,50.
20. **Studi sul Panormita e sul Valla.** - R. SABBADINI: **Cronologia della Vita del Panormita e del Valla;** L. BARozzi: **Lorenzo Valla.** — *Lire* 7.
21. **La Carta Nautica di Conte di Ottomanno Freduoci d'Ancona** conservata nel R. Archivio di Stato in Firenze, illustrata dal dott. EUGENIO CASANOVA. (Con una fotozincografia). — *Lire* 3,50.
22. **La Questione della riforma del Calendario nel quinto Concilio Lateranense (1512-1517).** Con una fotozincotipia. — Per cura del dott. DEMETRIO MARZI. — *Lire* 6.
23. **Il Paradiso Terrestre Dantesco.** Studio di EDOARDO COLI (con 25 inc. in legno). — *Lire* 12.
24. **Theodori Ducae Lascaris Epistulae CCXVII.** Nunc primum editit NICOLAUS FESTA. Accedunt Appendices IV: I. Theodori Litterae de Pace a Bulgaris per russos petita - II. Eiusdem sermo adversus maledicos. - III. Nicephori Blemmidae epistulae XXXIII. - IV. Sabae ad Nicephorum Blemmidam epistula. — *Lire* 22.
25. **Nelson e Caracciolo e la Repubblica napoletana (1799)** per FRANCESCO LEMMI. — *Lire* 2,50.
26. **I Tempi, la Vita e il Canzoniere della poetessa araba al Hansa.** Saggio di studio sulla storia della letteratura araba presentato come tesi di laurea nel 1895 dall'alunno GIUSEPPE GABRIELI. — *Lire* 7.
27. **Magnati e Popolani Fiorentini dal 1280 al 1295,** Lavoro dell'alunno GAETANO SALVEMINI premiato dalla R. Accademia dei Lincei nel Concorso ministeriale del 1899. — *Lire* 10.
28. **Storia dell'Accademia Platonica di Firenze** per ANSAL o DELLA TORRE, già alunno dell'Istituto. — *Lire* 20.
29. **I dati della Esperienza Psichica** per FRANCESCO DE SARLO. — *Lire* 10.
30. **Luca Contile, uomo di lettere e di negozj del secolo XVI,** contributo alla storia della vita di Corte e dei Poligrafi del 500, per ABD-EL-KADER-SALZA. — *Lire* 10.
31. **La Tragedia Italiana del Cinquecento** per FERDINANDO NERI. — *Lire* 7.
32. **L'Imperatore Eraclio.** Saggio di Storia bizantina per ANGELO PERNICE. — *Lire* 6.
33. **La misura in Psicologia Sperimentale** per ANTONIO ALIOTTA. — *Prezzo L.* 8.
34. **Francesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde** durante la seconda metà del Secolo XIV, con 13 illustrazioni e 12 grandi tavole fuori testo del Dott. EZIO LEVI. — *Lire* 20.
35. **Risultati scientifici di un viaggio nella Colonia Eritrea** di GIOTTO DAINELLI e OLINTO MARINELLI: pag. XXIV e 608 con 170 figure e 42 tavole. — *Lire* 20.
36. **La "Rettorica„ italiana di Brunetto Latini** di FRANCESCO MAGGINI. *Lire* 2,50.
37. **Il Sacerdozio delle Vestali Romane** (con 2 illustrazioni fuori testo) di GIULIO GIANNELLI. — *Lire* 4.
38. **La "Rettorica„ di Brunetto Latini.** Testo critico a cura di FRANCESCO MAGGINI. *Lire* 4,50.
39. **Le qualità del mondo fisico.** Studi di Filosofia naturale di ENZO BONAVENTURA - *Lire* 12
40. **Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento** di UMBERTO CASSUTO. — *Lire* 18.

ACCADEMIA ORIENTALE

1. **Il Commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele,** pubblicato per la prima volta nel Testo arabo dal prof. Fausto Lasinio. — Fascicoli I, II, e III, pag. 1-96 del Testo arabo. - *Lire* 6.
2. **Repertorio Sinico-Giapponese,** compilato dai professori A. Severini e C. Puini. — *Lire* 50,
3. **La Ribellione di Masacado e di Sumitomo.** Testo giapponese riprodotto in caratteri cinesi quadrati e in catacana per cura di Lodovico Nocentini. — *Lire* 3.
4. **Detto.** Traduzione italiana con Proemio e Tavole geografica del Giappone. — *Lire* 2.
5. **Il Santo Editto di K'an-hi e l'amplificazione di Yu-Cen,** tradotti con note filologiche da Lodovico Nocentini. — *Lire* 4.
6. **Detto.** Versione mancese riprodotta a cura di Lodovico Nocentini. — *Lire* 10.
7. **Il Commento del Donnolo sul Libro della Creazione,** pubblicato per la prima volta nel testo ebraico, con note critiche e introduzione, dal prof. David Castelli. - *Lire* 8.
8. **Il primo sinologo Padre Matteo Ricci** per Lodovico Nocentini. *Lire* 2,50.
9. **Il LI-KI o Istituzioni, Usi e Costumanze della Cina antica.** Traduzione, commento e note del prof. Carlo Puini (Fascicolo primo contenente i Capitoli I e II). — *Lire* 2,50.
10. **Tre Capitoli del LI-KI concernenti la Religione.** Traduzione, commento e note. Contribuzioni allo studio comparativo delle Istituzioni sociali nelle antiche civiltà, del prof. Carlo Puini. — *Lire* 4.
11. **Le Origini della Civiltà secondo la tradizione e la storia dell'Estremo Oriente.** Contributo allo studio dei tempi primitivi del genere umano del prof. Carlo Puini. — *Lire* 7.

Sezione di MEDICINA E CHIRURGIA e SCUOLA DI FARMACIA

VOLUME I. — *Lire 10*

1. a) **Della non attività della Diastole cardiaca e della dilatazione vasale.** Memorie quattro del prof. Ranieri Bellini.
   b) **Storia compendiata della Chirurgia Italiana dal suo principio fino al Sec. XIX,** del prof. Carlo Burci.
   c) **Due Osservazioni raccolte nella Clinica delle Malattie della Pelle** durante l'anno accademico 1874-75 dai dottori Cesare Nerazzini e Domenico Barduzzi sulla **Elefantiasi degli Arabi** e sulla **Sclerodermia,** e pubblicate per cura del prof. Augusto Michelacci.
   d) **Sopra un caso di Sclerodermia.** Studio clinico del dott. Domenico Barduzzi.
   e) **Studi chimici** effettuati durante l'anno accademico 1874-75 dagli Studenti di Farmacia di terzo anno nel Laboratorio di Chimica-Farmaceutica sotto la direzione del prof. Luigi Guerri.
   f) Elenco delle Opere pubblicate dai Professori della Sezione di Medicina e Chirurgia del R. Istituto superiore.
2. **Del Processo morboso del Colera Asiatico ecc.** Memoria del dott. Filippo Pacini. — *Lire* 2,50.
3. **Il primo anno della Clinica Ostetrica** diretta dal prof. Vincenzo Balocchi nella Nuova Maternità di Firenze. Rendiconto del dott. Ernesto Grassi aiuto alla Clinica stessa. — *Lire* 2,50.
4. **Archivio della Scuola d'Anatomia Patologica,** diretto dal prof. Giorgio Pellizzari. *Volume I.* (Con 10 tavole). — *Lire* 10.
   — — *Volume II.* (Con 8 tavole. — *Lire* 8.
   — — *Volume III.* (Con 87 inc. interc. nel testo. - *Lire* 12.
   — — *Volume IV.* (Con 8 tav. doppie cromolit. - *Lire* 18.
   — — *Volume V.* fasc. 1.° — *Lire* 2.
   — — — fasc. 2.° — *Lire* 4,50.
5. **Esegesi medico-legale sul Methodus testificandi di Giovan Battista Codronchi** pel prof. Angelo Filippi. — *Lire* 1,80.
6. **Il Triennio 1883-85 nella Clinica Ostetrica e Ginecologica di Firenze,** diretta dal prof. cav. uff. Domenico Chiara. Rendiconto clinico del dott. Emilio Fasola, Libero docente in Ostetricia e Aiuto Professore. (Con 8 figure e la pianta dello Spedale di Maternità). — *Lire* 15.
7. **L'acido carbonico dell'aria e del suolo di Firenze.** Indagini sistematiche eseguite nel 1886, dal prof. dott. Giorgio Roster. (Con XVI tavole, 6 figure nel testo e con XXVII prospetti. — *Lire* 5.
8. **Sul Lichen rosso.** Studio del dottore Alfonso Minuti. (Con una tavola in zincotipia e due tavole in cromolitografia). — *Lire* 2,50.
9. **Rendiconto sommario dell'Istituto Ostetrico-Ginecologico (Maternità) di Firenze,** per cura del prof. Giovanni Inverardi — *Lire* 3,50.
10. **Contribuzioni allo studio dello sviluppo dei nervi encefalici nei Mammiferi in confronto con altri Vertebrati** del prof. Giulio Chiarugi. — Parte I, II, III. — *Lire* 3. Parte IV. — *Lire* 4,50.
11. **Sulla struttura dell'Oviduttо del** *GEOTRITON FUSCUS.* Ricerche istologiche del dott. Umberto Rossi aiuto e libero docente di Anatomia umana normale. — *Lire* 1,80.
12. **Contributo allo studio della struttura, della maturazione e della distruzione delle uova degli Anfibi** *(Salamandrina perspicillata e Geotriton fuscus)* del dott. Umberto Rossi, aiuto e libero docente di Anatomia umana normale (con due tavole). — *Lire* 2.
13. **Osservazioni comparative sullo sviluppo e sui caratteri definitivi della Cavità del Quarto Ventricolo al suo estremo caudale,** del dott. Rutilio Staderini. - *Lire* 2,50.
14. **Ricerche citologiche sul midollo delle ossa nelle difterite).** Contributo allo Studio della Fisiopatologia cellulare) per A. Tramontti, libero docente di patologia generale. — *Lire* 2,50
15. **Risultati delle ricerche fatte in India negli Animali e nell'Uomo intorno alla vaccinazione preventiva contro la Peste bubbonica e alla Sieroterapia.** Relazione del prof. dott. Alessandro Lustig. - *Lire* 2
16. **Intorno alla struttura della Trachea.** Ricerche di istologia comparata del dott. Ferdinando Livini, Aiuto. (Con una tavola). — *Lire* 3.
17. **Sui primi 175 casi di Peste bubbonica trattati nel 1898 in Bombay col siero preparato nel Laboratorio di Patologia generale di Firenze.** Relazione con tavole dei dott. G. Galeotti e G. Polverini con una prefazione del prof. Lustig. — *Lire* 5.
18. **L'infezione difococcica (Diplococco di Fraenkel).** Contributo di osservazioni cliniche e batteriologiche del dott. Cesare Badurl Assistente della Clinica medica (prof. Grocco) e libero docente di Patologia medica nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze. — *Lire* 6,50.
19. **Ricerche sul ricambio materiale nella tifoide.** (Contributo di 8 casi) per C. Badurl, G. Dadoi e G. Marchetti, Assistenti della Clinica medica (Prof. Grocco). (Con 6 tavole in zincotipia). — *Lire* 6.
20. **Istituto Ostetrico-Ginecologico di Firenze. L'anno scolastico 1° Novembre 1903-31 Ottobre 1904. Rendiconto Clinico** per il Dott. Giuseppe Guicciardi. - *Lire* 5.

ISTITUTO ANTIRABICO

annesso alla Clinica medica generale.

1. **Relazione al Sopraintendente del R. Istituto di Studi Superiori,** del Prof. Pietro Grocco. — *Lire* 1.
2. **Rendiconto del triennio 1899-901,** del Prof. Pietro Grocco. — *Lire* 1,50.
3. **Rendiconto del quadriennio 1902-905,** del Prof. Pietro Grocco — *Lire* 1,50.

ISTITUTO FOTOTERAPICO

annesso alla Clinica dermo-sifilopatica.

1. **Rendiconto per l'anno 1905,** del Prof. Celso Pellizzari. — *Lire* 2,50.
2. **Rendiconto per l'anno 1906,** del Prof. Celso Pellizzari. — *Lire* 3.

Sezione di SCIENZE FISICHE E NATURALI

1. **Zoologia del viaggio intorno al Globo** della Regia Pirocorvetta *Magenta* durante gli anni 1865-68. — **Crostacei Brachiuri e Anomouri** per Adolfo Targioni-Tozzetti. - Un vol. (con 13 tavole) — *Lire* 20.
2. **Studi e ricerche sui Picnogonidi.** Parte prima. *Anatomia e fisiologia* (con due Tavole). **Descrizione di alcuni Batraci ed Anuri Polimellani e Considerazioni intorno alla Polimelia** (con 1 tavola). Due Note del dott. G. Cavanna — *Lire* 3.
3. **Sulla Teoria fisica dell'Elettrotono nei nervi.** Esperienze del dott. A. Eccher (con 2 tavole). — *Lire* 1,50.
4. **Sulle Forze elettromotrici** sviluppate dalle Soluzioni Saline a diversi gradi di concentrazione coi metalli che ne costituiscono la base, del dott. A. Eccher (con 2 Tavole). — *Lire* 1,80.
5. **Ancora sulla Polimelia dei Batraci anuri** (con 1 tavola). — **Sopra alcuni visceri del Gallo cedrone** (*Tetrao Urogallus* Linn.) (con una tavola). Due Note del dott. G. Cavanna. — *Lire* 2.
6. **Il Globo Celeste Arabico del Secolo XI,** esistente nel Gabinetto degli strumenti antichi di Astronomia, di Fisica e di Matematica del R. Istituto di Studi superiori, illustrato da F. Meucci. — *Lire* 2,80.
7. **Ricerche sulle Formole di costituzione dei composti ferrici.** — Parte prima: *Idrati ferrici*. Nota del dott. D. Tommasi. — *Lire* 1,50.
8. **Tavole per una "Anatomia delle Piante Acquatiche „** Opera rimasta incompiuta di Filippo Parlatore. — *Lire* 5.
9. **Sulle Convulsioni epilettiche per veleni.** Ricerche critico-sperimentali per A. Rovighi e G. Santini fatte nel laboratorio di Fisiologia diretto dal prof. L. Luciani. — *Lire* 1,50.
10. **Linee generali della Fisiologia del Cervelletto.** Prima Memoria del prof. Luigi Luciani. — *Lire* 2.
11. **Osservazioni continue della Elettricità atmosferica istituite a Firenze** dal prof. Antonio Rotti, in collaborazione col dott. Luigi Pasqualini. — *Lire* 3,50.
12. **Saggio sperimentale sul meccanismo dei movimenti volontari nella Testuggine palustre (Emys Europaea)** del dott. Giulio Fano. — *Lire* 2.
13. **Osservazioni continue della Elettricità atmosferica fatte a Firenze nel 1884.** Seconda Memoria di L. Pasqualini ed A. Rotti — *Lire* 1.
14. **Osservazioni continue della Elettricità atmosferica fatte a Firenze negli anni 1883, 1884, 1885, 1886.** Memoria del dott. Franco Magrini. — *Lire* 1.
15. **Fisiologia del Digiuno.** Studi sull'Uomo per Luigi Luciani (con due tavole litografate e sette figure intercalate). — *Lire* 6.
16. **Le pieghe delle Alpi Apuane.** Contribuzione agli studi sull'origine delle Montagne, per Carlo De-Stefani (Con una carta geologica, due tavole di spaccati ed incisioni nel testo). — *Lire* 12.
17. **Sopra i resti di un Coccodrillo scoperti nelle Ligniti mioceniche di Montebamboli** (Maremma toscana). Nota paleontologica del dott. Giuseppe Ristori. — *Lire* 2.
18. **Sull'origine e decorso dei peduncoli cerebellari e sui loro rapporti cogli altri centri nervosi,** pel dott. Vittorio Marchi. Memoria premiata dal R. Istituto lombardo di scienze e lettere (con 5 tavole cromolitografiche). — *Lire* 5.
19. **Sul decorso delle vie afferenti del midollo spinale,** studiate col metodo delle degenerazioni dal dott. Ruggero Oddi ed Umberto Rossi (con 4 tavole cromolitografiche e 3 figure intercalate nel testo). — *Lire* 3,50.
20. **Il Cervelletto.** Nuovi studi di Fisiologia normale e patologica per Luigi Luciani (con 48 figure intercalate nel testo). (*Esaurito*).
21. **Cheloniani fossili di Montebamboli e Castagneto.** Memoria paleontologica del prof. Giuseppe Ristori con Appendice sui Cheloniani fossili del Casino (Siena). — *Lire* 6.
22. **Sullo sviluppo embrionale della funzione motoria negli organi a cellule muscolari,** del dott. Filippo Bottazzi. — *Lire* 10.
23. **Contributi alla fisiologia del tessuto di cellule muscolari** (Parte I, II e III) del dott. Filippo Bottazzi. — *Lire* 5.
24. **Cenni cronologici sugli Orti botanici di Firenze,** per il prof. Oreste Mattirolo. - *Lire* 1.
25. **Il Museo e l'Orto botanico di Firenze durante il triennio 1898-900.** — Relazione del Prof. O. Mattirolo. — *Lire* 1.
26. **Flore carbonifere e permiane della Toscana** del Prof. C. De Stefani (con 14 tavole). - *Lire* 12.
27. **Descrizione geologica dei dintorni di Tarcento in Friuli** per Olinto Marinelli (con 3 figure, 2 carte geologiche e 5 tavole). - *Lire* 12.
28. **Fossili del Giura superiore dei Sette Comuni in provincia di Vicenza** per Domenico Del Campana (con 7 tavole). — *Lire* 6.
29. **Raccolte planctoniche fatte dalla R. Nave "Liguria „** nel viaggio di circumnavigazione del 1903-05 sotto il comando di S. A. R. Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi.
    - — Vol. I, fasc. I - *Relazione preliminare ed elenco delle Stazioni* di Angelo Senna, Assistente al R. Museo degli Invertebrati in Firenze. (Con due tavole). — *Lire* 4.
    - — Vol. I, fasc. II - *Sulla struttura di alcune larve (Pelagosphaera) di Sipinculidi.* (Con due tavole). — *Lire* 3.
    - — Vol. I, fasc. III - *Larve pelagiche di Attiniari.* (Con quattro tavole). — *Lire* 6.
    - — Vol. I, fasc. IV - *Molluschi* - Parte I - Cefalopodi planctonici del Prof. Raffaele Issel. (Con tre tavole). — *Lire* 4.
    - — Vol. I, fasc. V - *Anellidi* - Parte I - Tomopteridi del Prof. Daniele Rosa. (Con una tavola). — *Lire* 3,50.
    - — Vol. II. fasc. I - *Ctenofori* del Prof. Alessandro Ghigi. (Con una tavola). — *Lire* 3.
    - — Vol. II, fasc. II - *Molluschi* - Pteropodi del Prof. Raffaele Issel (Con due tavole). — *Lire* 3.
    - — Vol. II, fasc. III - *Anellidi* - Parte II - Alciopidi e Filodocidi di Leopoldo Ghanata. (Con una tavola). — *Lire* 2.
    - — Vol. II, fasc. IV - *Molluschi* - III. Pteropodi del Prof. Raffaele Issel. (Con 1 tavola). — *Lire* 2.
    - — Vol. II, fasc. V - *Chelognati* di Vincenzo Baldassenoni. (Con 2 tavole) — *Lire* 3.
    - — Vol. II, fasc. VI - *Crostacei* - Parte I - Ostracodi di Leopoldo Ghanata. (Con sei tavole). — *Lire* 4.
    - — — Vol. II, fasc. VII - *Eufasiacei* di Giuseppe Colosi. (Con 3 tavole). — *Lire* 5,50.
30. **Contributo allo studio fisico e chimico dei minerali** che per riscaldamento sviluppano acqua. (Con una tavola). Memoria del Prof. Ugo Panichi. — *Lire* 2,50.
    - — 2ª Memoria (Appendice alla Parte 1ª). — *Lire* 1.
31. **Storia della Collezione Centrale degli Animali vertebrati italiani,** del Prof. Enrico H. Giglioli. — *Lire* 1.
32. **L'Hylochoerus Giglioli** per il Dott. Enrico Balducci. — *Lire* 1,50.
33. **Ciottoli di rocce cristalline nell'eocene di Mosciano presso Firenze.** Studio Geologico-Petrografico del Prof. Dott. Alessandro Martelli. — *Lire* 3.
34. **Osservazioni cristallografiche su l'Ematite dell'Isola d'Elba** del Dott. E. Grill. (Con una tavola). — *Lire* 2.
35. **Osservazioni cristallografiche su la Calcite dell'Isola d'Elba** del Dott. E. Grill. (Con una tavola). — *Lire* 2.
36. **I 5000 Elbani del Museo di Firenze** del Prof. F. Millosevich. — *Lire* 3.
37. **L'Istituto Botanico di Firenze dal 1800 al 1913.** Relazione del Prof. P. Baccarini con 22 illustrazioni e una tavola. — *Lire* 4.
38. **Resultati Scientifici della Missione Stefanini-Paoli nella Somalia Italiana.** - Vol. I. - *Le collezioni Botaniche* di E. Chiovenda (con 24 Tavole). — *Lire* 15

ACCADEMIA ORIENTALE

1. **Il Commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele,** pubblicato per la prima volta nel Testo arabo dal prof. Fausto Lasinio. — Fascicoli I, II, e III, pag. 1-96 del Testo arabo. — *Lire* 6.
2. **Repertorio Sinico-Giapponese,** compilato dai professori A. Severini e C. Puini. — *Lire* 50,
3. **La Ribellione di Masacado e di Sumitomo.** Testo giapponese riprodotto in caratteri cinesi quadrati e in catacana per cura di Lodovico Nocentini. — *Lire* 3.
4. **Detto.** Traduzione italiana con Proemio e Tavola geografica del Giappone. — *Lire* 2.
5. **Il Santo Editto di K'an-hi e l'amplificazione di Yu-Cen,** tradotti con note filologiche da Lodovico Nocentini. — *Lire* 4.
6. **Detto.** Versione mancese riprodotta a cura di Lodovico Nocentini. — *Lire* 10.
7. **Il Commento del Donnolo sul Libro della Creazione,** pubblicato per la prima volta nel testo ebraico, con note critiche e introduzione, dal prof. David Castelli. - *Lire* 8.
8. **Il primo sinologo Padre Matteo Ricci** per Lodovico Nocentini. *Lire* 2,50.
9. **Il LI-KI o Istituzioni, Usi e Costumanze della Cina antica.** Traduzione, commento e note del prof. Carlo Puini (Fascicolo primo contenente i Capitoli I e II). — *Lire* 2,50.
10. **Tre Capitoli del LI-KI concernenti la Religione.** Traduzione, commento e note. Contribuzioni allo studio comparativo delle Istituzioni sociali nelle antiche civiltà, del prof. Carlo Puini. — *Lire* 4.
11. **Le Origini della Civiltà secondo la tradizione e la storia dell'Estremo Oriente.** Contributo allo studio dei tempi primitivi del genere umano del prof. Carlo Puini. — *Lire* 7.

Sezione di MEDICINA E CHIRURGIA e SCUOLA DI FARMACIA

VOLUME I. — *Lire 10*

1. *a*) **Della non attività della Diastole cardiaca e della dilatazione vasale.** Memorie quattro del prof. Ranieri Bellini.

b) **Storia compendiata della Chirurgia Italiana dal suo principio fino al Sec. XIX,** del prof. Carlo Burci.

c) **Due Osservazioni raccolte nella Clinica delle Malattie della Pelle** durante l'anno accademico 1874-75 dai dottori Cesare Nerazzini e Domenico Barduzzi sulla **Elefantiasi degli Arabi** e sulla **Sclerodermia,** e pubblicate per cura del prof. Augusto Michelacci.

d) **Sopra un caso di Sclerodermia.** Studio clinico del dott. Domenico Barduzzi.

e) **Studi chimici** effettuati durante l'anno accademico 1874-75 dagli Studenti di Farmacia di terzo anno nel Laboratorio di Chimica-Farmaceutica sotto la direzione del prof. Luigi Guerri.

f) Elenco delle Opere pubblicate dai Professori della Sezione di Medicina e Chirurgia del R. Istituto superiore.

2. **Del Processo morboso del Colera Asiatico ecc.** Memoria del dott. Filippo Pacini. — *Lire* 2,50.
3. **Il primo anno della Clinica Ostetrica** diretta dal prof. Vincenzo Balocchi nella Nuova Maternità di Firenze. Rendiconto del dott. Ernesto Grassi aiuto alla Clinica stessa. — *Lire* 2,50.
4. **Archivio della Scuola d'Anatomia Patologica,** diretto dal prof. Giorgio Pellizzari.
   Volume I. (Con 10 tavole). — *Lire* 10.
   — — *Volume II.* (Con 8 tavole. — *Lire* 8.
   — — *Volume III.* (Con 87 inc. interc. nel testo. - *Lire* 12.
   — — *Volume IV.* (Con 8 tav. doppie cromoliti. - *Lire* 18.
   — — *Volume V.* fasc. 1.° — *Lire* 2.
   — — — fasc. 2.° — *Lire* 4,50.
5. **Esegesi medico-legale sul Methodus testificandi di Giovan Battista Codronchi** pel prof. Angelo Filippi. — *Lire* 1,80.
6. **Il Triennio 1883-85 nella Clinica Ostetrica e Ginecologica di Firenze,** diretta dal prof. cav. uff. Domenico Chiara. Rendiconto clinico del dott. Emilio Fasola, Libero docente in Ostetricia e Aiuto Professore. (Con 8 figure e la pianta dello Spedale di Maternità). - *Lire* 15.
7. **L'acido carbonico dell'aria e del suolo di Firenze.** Indagini sistematiche eseguite nel 1886, dal prof. dott. Giorgio Roster. (Con XVI tavole, 6 figure nel testo e con XXVII prospetti. — *Lire* 5.
8. **Sul Lichen rosso.** Studio del dottore Alfonso Minuti. (Con una tavola in zincotipia e due tavole in cromolitografia). — *Lire* 2,50.
9. **Rendiconto sommario dell'Istituto Ostetrico-Ginecologico (Maternità) di Firenze,** per cura del prof. Giovanni Inverardi — *Lire* 3,50.
10. **Contribuzioni allo studio dello sviluppo dei nervi encefalici nei Mammiferi in confronto con altri Vertebrati** del prof. Giulio Chiarugi. — Parte I, II, III. — *Lire* 3.
    Parte IV. — *Lire* 4,50.
11. **Sulla struttura dell'Ovidutto del *GEOTRITON FUSCUS.*** Ricerche istologiche del dott. Umberto Rossi aiuto e libero docente di Anatomia umana normale. — *Lire* 1,80.
12. **Contributo allo studio della struttura, della maturazione e della distruzione delle uova degli Anfibi** *(Salamandrina perspicillata e Geotriton fuscus)* del dott. Umberto Rossi, aiuto e libero docente di Anatomia umana normale (con due tavole). — *Lire* 2.
13. **Osservazioni comparative sullo sviluppo e sui caratteri definitivi della Cavità del Quarto Ventricolo al suo estremo caudale,** del dott. Rutilio Staderini. - *Lire* 2,50.
14. **Ricerche citologiche sul midollo delle ossa nella difterite).** Contributo allo Studio della Fisiopatologia cellulare) per A. Trambusti, libero docente di patologia generale. — *Lire* 2,50
15. **Risultati delle ricerche fatte in India negli Animali e nell'Uomo intorno alla vaccinazione preventiva contro la Peste bubbonica e alla Sieroterapia.** Relazione del prof. dott. Alessandro Lustig. - *Lire* 2
16. **Intorno alla struttura della Trachea.** Ricerche di istologia comparata del dott. Ferdinando Livini, Aiuto. (Con una tavola). — *Lire* 3.
17. **Sui primi 175 casi di Peste bubbonica trattati nel 1898 in Bombay col siero preparato nel Laboratorio di Patologia generale di Firenze.** Relazione con tavole dei dott. G. Galeotti e G. Polverini con una prefazione del prof. Lustig. — *Lire* 5.
18. **L'infezione difococcica (Diplococco di Fraenkel).** Contributo di osservazioni cliniche e batteriologiche del dott. Cesare Badoel Assistente della Clinica medica (prof. Grocco) e libero docente di Patologia medica nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze. — *Lire* 6,50.
19. **Ricerche sul ricambio materiale nella tifoide.** (Contributo di 6 casi) per C. Badoel, G. Dabbi e G. Marchetti, Assistenti della Clinica medica (Prof. Grocco). (Con 6 tavole in zincotipia). — *Lire* 6.
20. **Istituto Ostetrico-Ginecologico di Firenze. L'anno scolastico 1° Novembre 1903-31 Ottobre 1904. Rendiconto Clinico** per il Dott. Giuseppe Giucciardi. - *Lire* 5.

ISTITUTO ANTIRABICO

annesso alla Clinica medica generale.

1. **Relazione al Soprantendente del R. Istituto di Studi Superiori,** del Prof. Pietro Grocco. — *Lire* 1.
2. **Rendiconto del triennio 1899-901,** del Prof. Pietro Grocco. — *Lire* 1,50.
3. **Rendiconto del quadriennio 1902-905,** del Prof. Pietro Grocco — *Lire* 1,50.

ISTITUTO FOTOTERAPICO

annesso alla Clinica dermo-sifilopatica.

1. **Rendiconto per l'anno 1905,** del Prof. Celso Pellizzari. — *Lire* 2,50.
2. **Rendiconto per l'anno 1906,** del Prof. Celso Pellizzari. — *Lire* 3.

Sezione di SCIENZE FISICHE E NATURALI

1. **Zoologia del viaggio intorno al Globo** della Regia Pirocorvetta *Magenta* durante gli anni 1865-68. — **Crostacei Brachiuri e Anomouri** per Adolfo Targioni-Tozzetti. - Un vol. (con 13 tavole) — *Lire* 20.
2. **Studi e ricerche sui Pionigonidi.** Parte prima. *Anatomia e Biologia* (con due Tavole). - **Descrizione di alcuni Batraci ed Anuri Polimellani e Considerazioni intorno alla Polimelia** (con 1 tavola). Due Note del dott. G. Cavanna — *Lire* 3.
3. **Sulla Teoria fisica dell'Elettrotono nei nervi.** Esperienze del dott. A. Eccher (con 2 tavole). — *Lire* 1,50.
4. **Sulle Forze elettromotrici** sviluppate dalle Soluzioni Saline a diversi gradi di concentrazione coi metalli che ne costituiscono la base, del dott. A. Eccher (con 2 Tavole). — *Lire* 1,80.
5. **Ancora sulla Polimelia dei Batraci anuri** (con 1 tavola). — **Sopra alcuni visceri del Gallo cedrone** (*Tetrao Urogallus* Linn.) (con una tavola). Due Note del dott. G. Cavanna. — *Lire* 2.
6. **Il Globo Celeste Arabico del Secolo XI,** esistente nel Gabinetto degli strumenti antichi di Astronomia, di Fisica e di Matematica del R. Istituto di Studi superiori, illustrato da F. Meucci. — *Lire* 2,80.
7. **Ricerche sulle Formole di costituzione dei composti ferrici.** — Parte prima: *Idrati ferrici*. Nota del dott. D. Tommasi. — *Lire* 1,50.
8. **Tavole per una "Anatomia delle Piante Acquatiche„** Opera rimasta incompiuta di Filippo Parlatore. — *Lire* 5.
9. **Sulle Convulsioni epilettiche per veleni.** Ricerche critico-sperimentali per A. Rovighi e G. Santini fatte nel laboratorio di Fisiologia diretto dal prof. L. Luciani. — *Lire* 1,50.
10. **Linee generali della Fisiologia del Cervelletto.** Prima Memoria del prof. Luigi Luciani. — *Lire* 2.
11. **Osservazioni continue della Elettricità atmosferica istituite a Firenze** dal prof. Antonio Botti, in collaborazione col dott. Luigi Pasqualini. — *Lire* 3,50.
12. **Saggio sperimentale sul meccanismo dei movimenti volontari nella Testuggine palustre (Emys Europaea)** del dott. Giulio Fano. — *Lire* 2.
13. **Osservazioni continue della Elettricità atmosferica fatte a Firenze nel 1884.** Seconda Memoria di L. Pasqualini ed A. Botti — *Lire* 1.
14. **Osservazioni continue della Elettricità atmosferica fatte a Firenze negli anni 1883, 1884, 1885, 1886.** Memoria del dott. Franco Maghini. — *Lire* 1.
15. **Fisiologia del Digiuno.** Studi sull'Uomo per Luigi Luciani (con due tavole litografate e sette figure intercalate). — *Lire* 6.
16. **Le pieghe delle Alpi Apuane.** Contribuzione agli studi sull'origine delle Montagne, per Carlo De-Stefani (Con una carta geologica, due tavole di spaccati ed incisioni nel testo). — *Lire* 12.
17. **Sopra i resti di un Coccodrillo scoperti nelle Ligniti mioceniche di Montebamboli** (Maremma toscana). Nota paleontologica del dott. Giuseppe Ristori. — *Lire* 2.
18. **Sull'origine e decorso dei peduncoli cerebellari e sui loro rapporti cogli altri centri nervosi,** pel dott. Vittorio Marchi. Memoria premiata dal R. Istituto lombardo di scienze e lettere (con 5 tavole cromolitografiche). — *Lire* 5.
19. **Sul decorso delle vie afferenti del midollo spinale,** studiate col metodo delle degenerazioni dal dott. Ruggero Oddi ed Umberto Rossi (con 4 tavole cromolitografiche e 3 figure intercalate nel testo). — *Lire* 3,50.
20. **Il Cervelletto.** Nuovi studi di Fisiologia normale e patologica per Luigi Luciani (con 48 figure intercalate nel testo). (*Esaurito*).
21. **Cheloniani fossili di Montebamboli e Casteani.** Memoria paleontologica del prof. Giuseppe Ristori con Appendice sui Cheloniani fossili del Casino (Siena). — *Lire* 6.
22. **Sullo sviluppo embrionale della funzione motoria negli organi a cellule muscolari,** del dott. Filippo Bottazzi. — *Lire* 10.
23. **Contributi alla fisiologia del tessuto di cellule muscolari** (Parte I, II e III) del dott. Filippo Bottazzi. — *Lire* 5.
24. **Cenni cronologici sugli Orti botanici di Firenze,** per il prof. Oreste Mattirolo. - *Lire* 1.
25. **Il Museo e l'Orto botanico di Firenze durante il triennio 1898-900.** — Relazione del Prof. O. Mattirolo. — *Lire* 1.
26. **Flore carbonifere e permiane della Toscana** del Prof. C. De Stefani (con 14 tavole). - *Lire* 12.
27. **Descrizione geologica dei dintorni di Tarcento in Friuli** per Olinto Marinelli (con 3 figure, 2 carte geologiche e 5 tavole). - *Lire* 12.
28. **Fossili del Giura superiore del Sette Comuni in provincia di Vicenza** per Domenico Del Campana (con 7 tavole). — *Lire* 6.
29. **Raccolte planctoniche fatte dalla R. Nave "Liguria„** nel viaggio di circumnavigazione del 1903-05 sotto il comando di S. A. R. Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi.
— — Vol. I, fasc. I - *Relazione preliminare ed elenco delle Stazioni* di Angelo Senna, Assistente al R. Museo degli Invertebrati in Firenze. (Con due tavole). — *Lire* 4.
— — Vol. I, fasc. II - *Sulla struttura di alcune larve (Pelagosphaera) di Sipunculidi.* (Con due tavole). — *Lire* 3.
— — Vol. I, fasc. III - *Larve pelagiche di Attiniari.* (Con quattro tavole). — *Lire* 6.
— — Vol. I, fasc. IV - *Molluschi* - Parte I - Cefalopodi planctonici del Prof. Raffaele Issel. (Con tre tavole). — *Lire* 4.
— — Vol. I, fasc. V - *Anellidi* - Parte I - Tomopteridi del Prof. Daniele Rosa. (Con una tavola). — *Lire* 3,50.
— — Vol. II, fasc. I - *Ctenofori* del Prof. Alessandro Ghigi. (Con una tavola). — *Lire* 3.
— — Vol. II, fasc. II - *Molluschi* - Pteropodi del Prof. Raffaele Issel (Con due tavole). — *Lire* 3.
— — Vol. II, fasc. III - *Anellidi* - Parte II - Alciopidi e Filodocidi di Leopoldo Granata. (Con una tavola). — *Lire* 2.
— — Vol. II, fasc. IV - *Molluschi* - III. Pteropodi del Prof. Raffaele Issel. (Con 1 tavola). — *Lire* 2.
— — Vol. II, fasc. V - *Chetognati* di Vincenzo Baldasseroni. (Con 2 tavole) — *Lire* 3.
— — Vol. II, fasc. VI - *Crostacei* - Parte I - Ostracodi di Leopoldo Granata. (Con sei tavole). — *Lire* 4.
— — Vol. II, fasc. VII - *Eufasiacei* di Giuseppe Colosi. (Con 3 tavole). — *Lire* 5,50.
30. **Contributo allo studio fisico e chimico dei minerali** che per riscaldamento sviluppano acqua. (Con una tavola). Memoria del Prof. Ugo Panichi. — *Lire* 2,50.
— — 2ª Memoria (Appendice alla Parte 1ª). — *Lire* 1.
31. **Storia della Collezione Centrale degli Animali vertebrati italiani,** del Prof. Enrico H. Giglioli. — *Lire* 1.
32. **L'Hylochoerus Giglioli** per il Dott. Enrico Baldecci. — *Lire* 1,50.
33. **Ciottoli di rocce cristalline nell'eocene di Mosciano presso Firenze.** Studio Geologico-Petrografico del Prof. Dott. Alessandro Martelli. — *Lire* 3.
34. **Osservazioni cristallografiche su l'Ematite dell'Isola d'Elba** del Dott. E. Grill. (Con una tavola). — *Lire* 2.
35. **Osservazioni cristallografiche su la Calcite dell'Isola d'Elba** del Dott. E. Grill. (Con una tavola). — *Lire* 2.
36. **I 5000 Elbani del Museo di Firenze** del Prof. F. Millosevich. — *Lire* 3.
37. **L'Istituto Botanico di Firenze dal 1900 al 1913.** Relazione del Prof. P. Baccarini con 22 illustrazioni e una tavola. — *Lire* 4.
38. **Resultati Scientifici della Missione Stefanini-Paoli nella Somalia Italiana.** - Vol. I. - *Le collezioni Botaniche* di E. Chiovenda (con 24 Tavole). — *Lire* 15

OSSERVATORIO ASTRONOMICO

1. **L' Equatoriale di Arcetri.** Notizie del prof. Antonio Abetti. — *Lire* 2.
2. **Il Micrometro doppio dell' Equatoriale.** Notizie del prof. Antonio Abetti. — *Lire* 2.
3. **Osservazioni di Asteroidi** fatte ad Arcetri nel 1895 dal prof. Antonio Abetti. — *Lire* 2,50.
4. **Tavole di Riduzione delle Osservazioni all' Equatoriale** calcolate dal prof. Antonio Abetti. — *Lire* 2,50.
5. **L'Asteroide** *(345) Tercidina.* Relazione sugli Elementi ottenuti per la IV Opposizione dal dott. B. Viaro. — *Lire* 1,50.
6. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1896 dal prof. Antonio Abetti. — *Lire* 3,50.
7. **Il Piccolo Meridiano di Arcetri.** Primi studi del prof. Antonio Abetti. — *Lire* 5,50.
8. **Posizioni di 21 stelle fra la 5ª e 7ª grandezza,** determinate per differenza al Cerchio Meridiano di Padova dai dott. A. Antoniazzi e B. Viaro. — *Lire* 4,50.
9. **Osservazioni astronomiche** fatte all' Equatoriale di Arcetri nel 1897 dal prof. Antonio Abetti. — *Lire* 3,50.
10. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1898 dal prof. Antonio Abetti. — *Lire* 4,50.
11. **Osservazioni astronomiche** fatte al Piccolo Meridiano di Arcetri dal dott. B. Viaro. — *Lire* 3.
12. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1899 dal prof. Antonio Abetti. — *Lire* 5.
13. **Osservazioni astronomiche** fatte al piccolo Meridiano di Arcetri dal dott. B. Viaro. — *Lire* 2.
14. **Sulla latitudine di Arcetri.** Esperimento fatto dal Dott. B. Viaro. — *Lire* 2.
15. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1900 dal prof. Antonio Abetti ed *Appendice.* — *Lire* 5.
16. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1901 dal prof. Antonio Abetti, ed al Piccolo Meridiano dall'astronomo aggiunto B. Viaro. — *Lire* 5.
17. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1902 dal Prof. Antonio Abetti, ed alcune osservazioni dell'astronomo aggiunto B. Viaro. — *Lire* 5.
18. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1903 dal Prof. Antonio Abetti, ed alcune osservazioni dell'astronomo aggiunto B. Viaro. — *Lire* 5.
19. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel periodo 15 Gennaio 1904-7 Aprile 1905 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 5.
20. **Posizioni di 115 Stelle fra + 45° e + 55°** osservate al Piccolo Meridiano di Arcetri dall'Astronomo Aggiunto Dottor B. Viaro per la riduzione delle lastre fotografiche della Zona di Catania. — *Lire* 3.
21. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1905 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 3.
22. **L'Asteroide (345) Tercidina.** Relazione dei calcoli dalla IV alla XI Opposizione del Dott. B. Viaro. — *Lire* 1.
23. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1906 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 5.
24. **Osservazioni astronomiche** fatte al piccolo Meridiano di Arcetri dal dott. B. Viaro. — *Lire* 4.
25. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1907 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 4.
26. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1908 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 3,50.
27. **Catalogo della Biblioteca dell' Osservatorio astronomico di Arcetri,** per cura di V. Messeri, assistente. — *Lire* 4.
28. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1909 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 4.
29. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1910 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 3,50.
30. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1911 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 3,50.
31. **Osservazioni Astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1912 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 4.
32. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1913 dal Prof. Antonio Abetti. — *Lire* 3,50.
33. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1914 dal Prof. Antonio Abetti ed *Appendice* — *Lire* 4,50.
34. **Osservazioni astronomiche** fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1915 dal Prof. Antonio Abetti ed *Appendice* — *Lire* 4.

COLLEZIONE SCOLASTICA

1. **Le Curiosità di Jocohama.** Testo Giapponese trascritto e tradotto da A. Severini. - Parte Prima. Testo riprodotto in fotolitografia. — *Lire* 3.
2. **Detto.** Parte seconda e terza, trascrizione, traduzione e note di A. Severini. — *Lire* 4.
3. **La Via della Pietà filiale.** Testo giapponese trascritto, tradotto ed annotato da Carlo Valenziani. - Parte Prima, Testo riprodotto in fotolitografia. — *Lire* 6.
4. **Detto.** Parte seconda, trascrizione, traduzione e note. - *(Seconda edizione rivedute e corretta).* — *Lire* 3.
5. **Elementi della Grammatica mongolica,** di Carlo Puini. — *Lire* 2.
6. **Il Taketori Monogatari** ossia la **Fiaba del Nonno Tagliabambù.** Testo di Lingua Giapponese del nono secolo, tradotto, annotato e pubblicato per la prima volte in Europa da A. Severini Parte prima, traduzione. — *Lire* 2.
7. **Grammatica mancese,** compendiata dall'opera cinese **Zing-ven-ki-mung,** e pubblicata per cura di Giovanni Hoffmann. - Parte Prima. — *Lire* 1,80.
8. **Programma di Paleografia latina e di Diplomatica,** esposto sommariamente da Cesare Paoli. — *Lire* 1,75. *(Esaurito).*
9. **Crestomazia ebraica e caldaica** con note e Vocabolario, di Francesco Scerbo, alunno del R. Istituto di Studi Superiori. — *Lire* 8.
10. **Le abbreviature nella Paleografia latina nel Medio-Evo;** saggio metodico pratico di Cesare Paoli. — *Lire* 1,50.
11. **Crestomazia del Rāmāyana di Vālmichi,** con notizie bibliografiche ecc. per cura di Paolo Emilio Pavolini. — *Lire* 1,50.

COLLEZIONE FIORENTINA DI FACSIMILI PALEOGRAFICI GRECI E LATINI

Illustrati dai prof. Girolamo Vitelli e Cesare Paoli

Fascicolo	I	*Lire* 50,00
»	II	» 50,00
»	III parte 1ª	» 25,00
»	» » 2ª	» 25,00
»	IV » 1ª	» 25,00
»	» » 2ª	» 25,00

1933/22